

XV LEGISLATURA

N. 1752

CAMERA DEI DEPUTATI

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

**CRAPOLICCHIO, FERDINANDO BENITO PIGNATARO, NAPOLETANO, LONGHI,
SOFFRITTI, VACCA, TRANFAGLIA, PALOMBA, PAGLIARINI, BELLILLO, DE
ANGELIS, LICANDRO, CANCRINI, BELISARIO**

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti

Presentata il 3 ottobre 2006

Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si pone come ambizioso obiettivo quello di gettare le fondamenta normative, anche programmatiche, per poter valorizzare le piccole realtà locali e migliorare le condizioni di vita in tali aree, anche in considerazione delle grandi potenzialità delle aree in questione sotto il profilo turistico, artistico, culturale, ambientale e delle produzioni tipiche locali, riprendendo anche gli utili contributi offerti durante i lavori parlamentari della scorsa legislatura.

È noto che i 5.865 comuni al di sotto dei 5.000 abitanti gestiscono il 50 per cento del territorio nazionale ed amministrano il 40 per cento della popolazione: sono quindi, nel quadro nazionale, una realtà molto importante e dinamica, sotto i profili più vari.

I piccoli comuni, però, negli ultimi anni hanno visto decrescere le risorse disponibili, sia per il massiccio taglio di trasferimenti statali, sia anche e soprattutto a causa della costante migrazione della popolazione verso le grandi città, in ragione delle condizioni disagiate di vita in tali comuni, in una sorta di circolo vizioso che, nella gran parte dei casi, ancora purtroppo non si è riusciti a spezzare: infatti, è proprio la scarsa densità di popolazione che riduce l'efficienza dei servizi, essenziali e no, nei piccoli comuni, la quale induce a sua volta il progressivo spopolamento,

Pag. 2

con aggravio costante e difficilmente arrestabile del problema.

Sempre più numerosi sono i casi in cui nei piccoli comuni non è assicurato un livello minimo di base dei servizi essenziali (posta, sanità, scuola eccetera), anche a causa della necessità di accorpate tali servizi tra più realtà locali per ridurre i costi, per non parlare degli altri servizi di pubblico interesse comunque importanti per assicurare una migliore qualità della vita.

Tuttavia, sono proprio i piccoli comuni ad assumere un insostituibile ruolo nella difesa del territorio e nella politica di riduzione dei costi sociali ed economici dell'urbanesimo (droga, emarginazione, attività illecite, dispersione scolastica, traffico, inquinamento acustico ed ambientale, spese per la sicurezza pubblica e privata) che tali comuni, fortunatamente, quasi non conoscono.

L'equilibrata distribuzione della popolazione sul territorio nazionale costituisce una garanzia del nostro sistema culturale e sociale, anche con riguardo alla manutenzione del territorio, dei beni storici, monumentali, artistici e culturali, e rappresenta un cardine essenziale per lo sviluppo e per il benessere economico del Paese.

Con questa proposta di legge si mira a riequilibrare l'attuale situazione, incentivando la vivibilità nei piccoli comuni attraverso agevolazioni per la fornitura dei servizi essenziali e consentendo sia un afflusso di maggiori risorse economiche (anche tramite l'innovativa possibilità di devolvere l'8 per mille dell'IRPEF in favore dei piccoli comuni da parte dei cittadini ivi residenti), sia il potenziamento delle infrastrutture pubbliche (incentivato tramite una riduzione dell'aliquota IVA fino al 2012 su tali lavori), sia una semplificazione dell'azione amministrativa comunale in taluni importanti ambiti, come appunto gli appalti pubblici, ove spesso gli oneri burocratici innalzano notevolmente i costi e ostacolano e rallentano notevolmente l'attività in tale settore.

Ulteriormente si intende rilanciare la valorizzazione del patrimonio ambientale e storico-culturale di queste aree, presupposto essenziale per l'incremento dell'afflusso turistico, e incentivare e agevolare le iniziative economiche e commerciali dei piccoli imprenditori ivi operanti (spesso soffocate da interminabili *iter* burocratici autorizzativi), nonché consentire maggiori economie di spesa per tali comuni.

Si vuole, altresì, sottrarre i piccoli comuni dalla necessità del rispetto di vincoli di spesa di matrice statale, attualmente previsti, che di fatto in molti casi ne paralizzano completamente l'attività.

Si vuole, inoltre, attribuire un ruolo significativo all'Associazione dei piccoli comuni italiani quale associazione ormai da anni effettivamente ed efficacemente rappresentativa degli interessi dei piccoli comuni, secondo quanto già previsto dal testo unico sugli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000) e dal decreto legislativo n. 281 del 1997, che ha definito gli organi istituzionali di raccordo tra lo Stato e gli enti territoriali.

Infine, si vuole garantire la possibilità per tali comuni di non disperdere la professionalità e l'esperienza locali maturate da sindaci che si siano rivelati ottimi amministratori, consentendone la rielezione senza limite di mandato, prevedendo, tuttavia, la necessità di raccolte di firme per la presentazione delle candidature alle elezioni amministrative anche nei comuni sotto i 1.000 abitanti (per i quali al momento non è prevista), onde evitare che i meccanismi elettorali consentano l'attribuzione di vari seggi nei consigli comunali a soggetti che non godano di un significativo ed effettivo sostegno della cittadinanza.

PROPOSTA DI LEGGE

Capo I

FINALITÀ

Art. 1.

(Finalità).

1. La presente legge, anche nel rispetto di quanto stabilito nel titolo V della parte seconda della Costituzione, si prefigge il fine di:

a) valorizzare i piccoli comuni, attraverso sostegni e agevolazioni alle attività di carattere economico, sociale e culturale svolte nel loro territorio, nonché mediante l'ottimizzazione e l'incremento qualitativo e quantitativo dei servizi prestati, in modo da favorire anche la scelta della residenza o dimora abituale in tali comuni;

b) valorizzare il patrimonio culturale, ambientale, rurale e storico dei piccoli comuni, in modo da favorire anche l'afflusso turistico in tali comuni.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle funzioni ad esse riconosciute dalle norme di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione e dei rispettivi statuti, anche speciali, possono definire ulteriori interventi, oltre a quelli previsti nella presente legge, per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1.

Capo II

DISPOSIZIONI CONCERNENTI I PICCOLI COMUNI

Art. 2.

(Definizione).

1. Ai fini della presente legge, sono considerati piccoli comuni tutti i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti.

Art. 3.

(Disposizioni concernenti i piccoli comuni).

1. Nel rispetto del principio di sussidiarietà, le regioni, anche in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, sentite le associazioni rappresentative a livello regionale degli enti locali, promuovono iniziative per favorire l'esercizio in forma associata o consorziata dei servizi locali da parte dei piccoli comuni, anche mediante la costituzione di società di diritto privato a partecipazione pubblica, ai sensi dell'articolo 33 e del titolo V del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

2. I piccoli comuni adottano con cadenza triennale piani di opere e interventi al fine di assicurare, anche mediante accordi e intese con altri comuni, lo sviluppo socio-economico e culturale dei comuni medesimi, anche sotto il profilo delle infrastrutture e dei servizi, anche telematici, e della salvaguardia e della valorizzazione del patrimonio ambientale, paesaggistico, monumentale ed artistico, d'intesa con gli enti eventualmente competenti in materia, se del caso individuando risorse allo scopo disponibili tramite finanziamenti regionali, nazionali o comunitari e attivando tempestivamente tutte le procedure per avvalersene.

3. Nei piccoli comuni le competenze del responsabile del procedimento per l'affidamento e per l'esecuzione degli appalti di lavori pubblici sono attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente oppure, ove ciò non sia possibile, al responsabile del servizio competente per il lavoro da realizzare. Sono fatti salvi gli eventuali poteri di supervisione, controllo e indirizzo degli organi di governo, nei limiti di cui all'articolo 107 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché quanto previsto dall'articolo 53, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 97, comma 4, lettera *d*), del

Pag. 5

citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

4. I piccoli comuni non sono tenuti all'osservanza delle seguenti disposizioni:

a) articolo 128 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, limitatamente ai lavori di singolo importo inferiore a 200.000 euro;

b) articoli 11, 13 e 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;

c) articolo 7, comma 8, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, limitatamente agli appalti di importo pari od inferiore a 500.000 euro.

5. Al fine di ottimizzare l'efficienza ed economicità, nei piccoli comuni, dei sistemi di pagamento di imposte, tasse e tributi nonché dei corrispettivi dei servizi pubblici, possono essere stipulate apposite convenzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze o con soggetti terzi, anche privati, per l'utilizzo delle reti telematiche presenti sul territorio da questi gestite per analoghi scopi, ai fini dell'incasso e del trasferimento dei relativi importi.

6. I piccoli comuni, singolarmente o collettivamente, e le unioni di piccoli comuni possono stipulare con le rappresentanze anche locali delle confessioni religiose che abbiano stipulato intese

con lo Stato italiano, ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione, convenzioni volte alla salvaguardia, alla valorizzazione e al recupero di beni culturali, storici, monumentali, artistici e librari detenuti da tali rappresentanze.

7. I piccoli comuni possono stipulare intese finalizzate al recupero delle stazioni ferroviarie in disuso o comunque degli edifici nella disponibilità di società del gruppo Ferrovie dello Stato Spa non più utilizzati o sotto utilizzati, anche a seguito dei processi di automatizzazione dei sistemi ferroviari, nonché intese con ANAS Spa finalizzate al recupero delle case

Pag. 6

cantoniere, al fine di adibire tali strutture a sedi, anche stagionali, di promozione dei prodotti tipici locali o a sedi di associazioni culturali oppure di biblioteche o comunque nel perseguitamento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1.

8. L'aliquota IVA di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sui corrispettivi per l'esecuzione di opere pubbliche nei territori dei piccoli comuni è ridotta al 4 per cento sino a tutto l'anno 2012.

9. La quota dell'otto per mille dell'IRPEF, di cui al secondo comma dell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, può essere devoluta dal contribuente anche al proprio comune di residenza ove di popolazione pari od inferiore a 5.000 abitanti. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta apposito regolamento volto a rendere effettivo l'esercizio di tale facoltà.

10. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 138, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i piccoli comuni sono esonerati dal rispetto delle regole del patto di stabilità interno, come definite dai commi da 139 a 150 del medesimo articolo 1 della legge n. 266 del 2005.

11. Ai piccoli comuni non si applicano, ai fini dell'assunzione del personale, l'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ivi previsti, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali, da concludere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 241, volto a definire criteri e limiti in materia. Ai piccoli comuni non si applicano, inoltre, la riduzione delle spese di personale per gli anni 2006, 2007 e 2008 prevista dall'articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e le altre disposizioni vigenti in materia di contenimento delle spese, ove dalla loro attuazione derivi per l'ente locale l'impossibilità oggettiva, da documentare per iscritto, di

Pag. 7

provvedere efficacemente all'espletamento dell'attività cui la spesa si riferisce.

12. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

«Ferma restando la partecipazione obbligatoria all'Autorità d'ambito di tutti gli enti locali ai sensi del comma 1, l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, a condizione che la gestione del servizio idrico sia operata direttamente dalla amministrazione comunale ovvero tramite una società a capitale interamente pubblico e controllata dallo stesso comune».

13. I piccoli comuni sono esonerati dal pagamento delle spese di verifica dei pesi pubblici di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 marzo 2000, n. 182.

14. La Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce triennalmente un'intesa volta a promuovere sull'intero territorio nazionale l'attuazione delle politiche di incentivazione previste dalla presente legge.

Art. 4.

(Attività e servizi).

1. Per assicurare una crescita e uno sviluppo equilibrato dei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali contribuiscono, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'efficienza e la qualità dei servizi pubblici essenziali, eventualmente concorrendo alle spese relative all'organizzazione e alla gestione di tali servizi.

2. Ai fini della presente legge, si considerano servizi pubblici essenziali tutti i servizi di interesse pubblico rivolti alla collettività necessari per assicurare *standard* qualitativi di vita minimi e inderogabili, quali, a titolo meramente esemplificativo, quelli in materia di trasporto

Pag. 8

pubblico, scuola primaria, distribuzione dell'acqua potabile, smaltimento dei rifiuti solidi urbani, distribuzione del gas metano, fornitura di energia elettrica, telefonia, servizi postali e bancari, farmacie, medico di base, guardia medica, pediatra, assistenza geriatrica, ambulanza, presidio ospedaliero.

3. Ai fini di cui al comma 1, possono essere istituiti presso i piccoli comuni, anche mediante apposite convenzioni tra i soggetti responsabili dei servizi di cui al medesimo comma ed eventualmente altri soggetti esercenti servizi di pubblico interesse, anche non essenziali, centri polifunzionali deputati all'erogazione di tali servizi, anche ai sensi dell'articolo 119 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e anche in modo da sfruttare economie di spesa e incentivare la fruizione dei suddetti servizi da parte della collettività.

Art. 5.

(Valorizzazione dei prodotti tipici locali).

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali favorisce, d'intesa con i piccoli comuni, sentite le associazioni rappresentative degli enti locali e le organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie produttive interessate, la promozione, la pubblicizzazione e la commercializzazione, anche in via telematica, dei prodotti tipici locali dei piccoli comuni, anche associati.

2. Il Ministero delle comunicazioni adotta tutte le iniziative necessarie a garantire adeguata attenzione, da parte del concessionario del servizio pubblico nazionale radiotelevisivo, alle peculiarità storiche, artistiche, ambientali, paesaggistiche, sociali, culturali, economiche, artigianali ed enogastronomiche dei piccoli comuni, anche al fine di promuovere l'afflusso turistico in tali comuni.

3. Gli agricoltori, gli allevatori e gli artigiani residenti nei piccoli comuni possono esporre al pubblico e vendere i propri prodotti, anche in deroga alle disposizioni

Pag. 9

vigenti in materia di autorizzazioni commerciali e artigianali, in apposite aree e per non più di quattro giorni al mese. I comuni competenti individuano annualmente le aree a ciò deputate e i giorni in cui è consentita la vendita.

4. I piccoli comuni possono autorizzare l'apertura degli esercizi commerciali nei giorni festivi anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia.

Art. 6.

(Scuola).

1. Le regioni e gli enti locali possono stipulare convenzioni con gli uffici scolastici regionali del Ministero della pubblica istruzione per assicurare la permanenza in attività degli istituti scolastici statali aventi sede nei piccoli comuni per i quali siano previsti la chiusura e l'accorpamento ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, eventualmente anche mediante il ricorso a forme di teleinsegnamento o tramite la conversione totale o parziale delle strutture in centri polifunzionali ai sensi dell'articolo 4.

2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 17, commi 20 e 21, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono cedere a titolo gratuito, a istituzioni scolastiche insistenti nei piccoli comuni, *personal computer* o altre apparecchiature informatiche, quando siano trascorsi almeno due anni dal loro acquisto e a condizione che l'amministrazione non più le utilizzi. Le cessioni non sono assoggettabili alle imposte previste dalla normativa vigente in materia di donazioni.

Art. 7.

(Incentivi per l'insediamento nei piccoli comuni).

1. Al fine di favorire il riequilibrio demografico e insediativo e il recupero dei centri abitati, ciascuna regione o ente locale

Pag. 10

può disporre incentivi finanziari di durata annuale, rinnovabili per un massimo di dieci anni consecutivi, a favore di coloro che trasferiscano la propria residenza o dimora abituale o la sede di effettivo svolgimento della propria attività economica o professionale da un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti a un piccolo comune.

2. Tali incentivi possono essere concessi anche sotto forma di agevolazioni fiscali e tributarie nelle materie di rispettiva competenza o di canoni o prezzi ridotti per la fruizione di servizi di

pubblico interesse, se del caso mediante apposite convenzioni con i soggetti esercenti tali servizi.

3. Gli incentivi sono revocati immediatamente ove cessino i presupposti di cui al comma 1 ed è fatta salva la possibilità dell'ente di procedere al loro recupero in proporzione al periodo di effettiva sussistenza dei detti presupposti, con maggiorazione di interessi legali, anche tramite ruolo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 52, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

4. Gli incentivi di cui al comma 1 possono essere concessi anche a soggetti già residenti nei piccoli comuni che adottino e portino a termine iniziative di recupero edilizio di edifici, diversi da quelli di residenza, dimora o domicilio, siti nei comuni stessi e di loro proprietà oppure che avviano in tali comuni un'attività economica.

Art. 8.

(Finanziamenti).

1. Per l'attuazione delle finalità e degli obiettivi di cui alla presente legge, lo Stato, le regioni, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio, possono disporre in favore dei piccoli comuni finanziamenti e contributi, da erogare previa conclusione, ad opera rispettivamente del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali e della Giunta regionale, di apposita intesa con i piccoli comuni che ne facciano richiesta e con le

Pag. 11

associazioni rappresentative dei comuni, di una graduatoria da predisporsi con cadenza biennale sulla base dei parametri orientativi di disagio di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge.

Art. 9.

(Associazione nazionale dei piccoli comuni d'Italia).

1. Il comma 5 dell'articolo 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

«5. Ferme restando le forme di partecipazione popolare previste dagli statuti in attuazione dell'articolo 8, comma 3, la commissione straordinaria di cui al comma 1 dell'articolo 144, allo scopo di acquisire ogni utile elemento di conoscenza e valutazione in ordine a rilevanti questioni di interesse generale si avvale, anche mediante forme di consultazione diretta, dell'apporto di rappresentanti delle forze politiche in ambito locale, dell'Anci, dell'Upi, dell'Associazione nazionale dei piccoli comuni d'Italia (Anpc), delle organizzazioni di volontariato e di altri organismi locali particolarmente interessati alle questioni da trattare».

2. Il comma 4 dell'articolo 154 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

«4. Il presidente ed i componenti dell'Osservatorio, in numero non superiore a diciotto, sono nominati dal Ministro dell'interno con proprio decreto tra funzionari dello Stato, o di altre pubbliche

amministrazioni, professori e ricercatori universitari ed esperti. L'Upi, l'Anci, l'Uncem e l'Anpci, designano ciascuna un proprio rappresentante. L'Osservatorio dura in carica cinque anni».

3. Il comma 2 dell'articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

«2. Le modalità per la struttura, la redazione e la presentazione delle certificazioni

Pag. 12

sono stabilite tre mesi prima della scadenza di ciascun adempimento con decreto del Ministro dell'interno d'intesa con l'Anci, con l'Upi, con l'Uncem e con l'Anpci, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*».

4. Il comma 1 dell'articolo 270 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

«1. I contributi, stabiliti con delibera dagli organi statutari competenti dell'Anci, dell'Upi, dell'Aiccre, dell'Uncem, della Cispel, dell'Anpci, delle altre associazioni degli enti locali e delle loro aziende con carattere nazionale che devono essere corrisposti dagli enti associati possono essere riscossi con ruoli formati ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ed affidati ai concessionari del servizio nazionale di riscossione. Gli enti anzidetti hanno l'obbligo di garantire, sul piano nazionale, adeguate forme di pubblicità relative alle adesioni e ai loro bilanci annuali».

5. I commi 1 e 2 dell'articolo 271 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono sostituiti dai seguenti:

«1. Gli enti locali, le loro aziende e le associazioni dei comuni presso i quali hanno sede sezioni regionali e provinciali dell'Anci, dell'Upi, dell'Aiccre, dell'Uncem, della Cispel e sue federazioni, dell'Anpci, possono con apposita deliberazione, da adottare dal rispettivo consiglio, mettere a disposizione gratuita per tali sedi locali di loro proprietà ed assumere le relative spese di illuminazione, riscaldamento, telefoniche e postali a carico del proprio bilancio.

2. Gli enti locali, le loro aziende e associazioni dei comuni possono disporre il distacco temporaneo, a tempo pieno o parziale, di propri dipendenti presso gli organismi nazionali e regionali dell'Anci, dell'Upi, dell'Aiccre, dell'Uncem, della Cispel e sue federazioni, dell'Anpci ed autorizzarli a prestare la loro collaborazione in favore di tali associazioni. I dipendenti

Pag. 13

distaccati mantengono la posizione giuridica ed il corrispondente trattamento economico, a cui provvede l'ente di appartenenza. Gli enti di cui sopra possono inoltre autorizzare, a proprie spese, la partecipazione di propri dipendenti a riunioni delle associazioni sopra accennate».

6. I commi 2 e 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono sostituiti dai seguenti:

«2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture, il Ministro della salute, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI, il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM e il Presidente dell'Associazione nazionale dei piccoli comuni d'Italia - ANPCI. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI, quattro sindaci designati dall'ANPCI tra i sindaci di piccoli comuni e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi in cui il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI, dell'UNCEM o dell'ANPCI».

7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo adotta le disposizioni regolamentari necessarie a garantire l'adeguata ed effettiva partecipazione dell'Associazione nazionale

Pag. 14

dei piccoli comuni d'Italia alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, e il Presidente del Consiglio dei ministri provvede, con proprio decreto, ad apportare le necessarie modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1997.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA ELETTORALE

Art. 10.

(Terzo mandato).

1. Relativamente ai comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti non si applicano le disposizioni dell'articolo 51, commi 2 e 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 11.

(Presentazione delle candidature in comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti).

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*i-bis*) da non meno di 15 e da non più di 30 elettori nei comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti».

2. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è abrogato.

Tabella 1
(articolo 7)

PARAMETRI ORIENTATIVI DI DISAGIO

Criterio demografico:

- indice di spopolamento;
- densità;
- indice di vecchiaia;
- numero di abitanti.

Criterio di marginalità e disagio:

- altezza sul livello del mare;
- percentuale di occupati rispetto alla popolazione residente;
- indice ruralità;
- presenza di servizi commerciali alimentari (panificio, latteria, fruttivendolo, macelleria) o eventuali distanze dal servizio più vicino;
- presenza di servizi commerciali non alimentari (bar, tabacchi, abbigliamento, giornali, distributore di benzina) o eventuale distanza dal servizio più vicino;
- tempo di percorrenza;
- distanza dai presidi ospedalieri;
- distanza dalla stazione dei carabinieri;
- grado di ricettività del segnale digitale terrestre (ai fini dell'erogazione dei servizi a distanza dei cittadini);
- grado di digitalizzazione del territorio;
- presenza di attività commerciali artigianali e di servizi relativi alla qualità della vita (centri sportivi, culturali);
- presenza di strutture socio-assistenziali e sanitarie;
- presenza di istituti scolastici;
- presenza di infrastrutture pubbliche attinenti a servizi essenziali (quali strade, scuole, servizi idrici e fognari, illuminazione pubblica);
- presenze turistiche;
- quota comunale ICI per seconda abitazione;
- presenza di uffici postali o eventuale distanza dall'ufficio più vicino;
- presenza di istituti di credito;

- estrema perifericità rispetto ai centri abitati di maggiori dimensioni;
- territorio connotato da particolare ampiezza e dalla frammentazione dei centri abitati in più frazioni.

Criterio delle spese per attività svolte nell'interesse dello Stato:

- costi sostenuti per l'erogazione dei servizi di anagrafe, stato civile, elettorali, statistici.

XV LEGISLATURA

N. 15-1752-1964-A

CAMERA DEI DEPUTATI

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

n. 15 d'iniziativa dei deputati

**REALACCI, LUPI, IANNUZZI, CIRO ALFANO, ANGELI, ARMANI, ASTORE, ATTILI,
BARANI, BARATELLA, BELLANOVA, BENVENUTO, BIANCHI, BOCCI, BOFFA,
BORDO, BUCCHINO, BUGLIO, BURTONE, CACCIARI, CALGARO, CALÒ,
CARBONELLA, CARRA, CARTA, CASTAGNETTI, CECCUZZI, CENTO, CESARIO,
CHIANALE, CHIAROMONTE, CHITI, CIALENTE, CICCIOLI, GIULIO CONTI,
CORDONI, CRISCI, D'ANTONA, DATO, DE ANGELIS, DE BRASI, DE CASTRO, DE
MITA, DE ZULUETA, DI GIOIA, DIONISI, DUILIO, DUSSIN, EVANGELISTI, FADDA,
GIANNI FARINA, FARINONE, FASCIANI, FEDI, FIANO, FISTAROL, FOLENA,
FRANCESCATO, FRANCI, FRANZOSO, FRIGATO, FRONER, GALEAZZI, GHIZZONI,
GIACHETTI, GIANCARLO GIORGETTI, GIULIETTI, GRASSI, GRILLINI, JANNONE,
LANZILLOTTA, LARATTA, LEDDI MAIOLA, LISI, LOMAGLIO, LOVELLI, LUCA, LUCCHESE,
LUSETTI, MANTINI, MARGIOTTA, MARIANI, MARINO, MEREU,
GIORGIO MERLO, META, MIGLIOLI, MISIANI, MISURACA, MONDELLO,
MONGUZZI, MORRONE, MOSELLA, MOTTA, MUSI, NAN, NANNICINI, OSVALDO
NAPOLI, NICCHI, NUCARA, OLIVERIO, OTTONE, PALOMBA, PAROLI, PEDRINI,
PEZZELLA, PICANO, ROCCO PIGNATARO, PINOTTI, PIRO, PISCITELLO, RAITI,
ROSSI GASPARRINI, ROSSO, ROTONDO, RUGGERI, RUGGHIA, RUSCONI, PAOLO
RUSSO, RUTA, SAMPERI, SANGA, SANNA, SASSO, SATTA, SCHIRRU, SERVODIO,
SORO, SPINI, SQUEGLIA, STRADELLA, SUPPA, TENAGLIA, TOCCI, TOLOTTI,
TUCCI, VALDUCCI, VANNUCCI, VICHI, VICO, VILLARI, VIOLA, ZACCHERA,
ZANELLA, ZANETTA, ZANOTTI, ZUNINO**

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti nonché dei comuni compresi nelle aree protette

Presentata il 28 aprile 2006

NOTA: Le Commissioni permanenti V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), il 29 marzo 2007, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge. In pari data le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente. Per i testi delle proposte di legge nn. 15, 1752 e 1964 si vedano i relativi stampati.

Pag. 2

n. 1752, d'iniziativa dei deputati

**CRAPOLICCHIO, FERDINANDO BENITO PIGNATARO, NAPOLETANO, LONGHI,
SOFFRITTI, VACCA, TRANFAGLIA, PALOMBA, PAGLIARINI, BELLILLO, DE
ANGELIS, LICANDRO, CANCRINI, BELISARIO**

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti

Presentata il 3 ottobre 2006

n. 1964, d'iniziativa dei deputati

**LA LOGGIA, ARACU, BAIAMONTE, BERNARDO, BIANCOFIORE, BONIVER,
BRUSCO, CAMPA, CECCACCI RUBINO, CICU, COLUCCI, DI VIRGILIO, D'IPPOLITO
VITALE, FABBRI, FALLICA, FEDELE, FERRIGNO, GIUSEPPE FINI, GREGORIO
FONTANA, FRANZOSO, FRATTA PASINI, GARDINI, GIRO, GRIMALDI, JANNONE,
LENNA, MAZZARACCHIO, MILANATO, MISTRELLO DESTRO, MISURACA,
MONDELLO, MORONI, OSVALDO NAPOLI, PALMIERI, PANIZ, PAOLETTI
TANGHERONI, PELINO, PONZO, PRESTIGIACOMO, RICEVUTO, RIVOLTA,
ROMAGNOLI, LUCIANO ROSSI, PAOLO RUSSO, SANTELLI, SANZA, STAGNO
D'ALCONTRES, TONDO**

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti

Presentata il 20 novembre 2006

(Relatori: **VANNUCCI**, per la V Commissione;
IANNUZZI, per la VIII Commissione)

Pag. 3

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo delle proposte di legge n. 15 Realacci ed abbinate, recante norme di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni,

considerato che le disposizioni da esso recate appaiono prevalentemente riconducibili alle disposizioni dettate dall'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che prevede che lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale e per rimuovere gli squilibri economici e sociali, nonché alle materie «sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie» che l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

considerato inoltre che le disposizioni degli articoli 7 e 8 del provvedimento in esame sembrano inoltre afferire alle materie, rispettivamente, dell'«ordinamento della comunicazione» e dell'«istruzione» che ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione sono demandate alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni;

considerato che l'oggetto dell'articolo 3, comma 10, appare riconducibile alla materia «ordinamento civile» di cui alla lettera *l*) del citato articolo 117, secondo comma, della Costituzione;

rilevato che le disposizioni relative al mandato dei sindaci dei piccoli comuni contenute nell'articolo 15 paiono rientrare invece nella materia «legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane», che la lettera *p*) dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che le disposizioni di cui all'articolo 9 sembrano attenere alla disciplina del commercio, materia che, non essendo compresa tra quelle menzionate dai commi secondo e terzo dell'articolo 117 della Costituzione, appare rientrare nell'ambito della competenza «residuale» delle Regioni ai sensi del quarto comma del medesimo articolo;

considerato che l'articolo 13 prevede l'istituzione di un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni con finalità eterogenee (tutela dell'ambiente e dei beni culturali, messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, promozione dello sviluppo economico e sociale, sostegno all'insediamento di nuove attività produttive e alla realizzazione di

investimenti) e che la giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 16 del 2004, n. 49 del 2004, e 133 del 2006) ha stabilito che gli interventi finanziari dello Stato in favore degli enti territoriali vincolati nella destinazione sono ammessi, oltre che in attuazione di discipline dettate dalla legge statale nelle materie di propria competenza esclusiva, solo nell'ambito della disciplina degli interventi speciali previsti dall'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e che in questa ultima ipotesi gli interventi devono essere aggiuntivi rispetto al finanziamento integrale delle funzioni spettanti agli enti territoriali; essere riferibili alle finalità di perequazione e garanzia enunciate dalla norma costituzionale (promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, rimozione degli squilibri economici e sociali, promozione dell'effettivo esercizio dei diritti della persona) o comunque a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni; essere indirizzati a determinati enti territoriali o categorie di enti territoriali; prevedere compiti di programmazione e di ripartizione dei fondi da parte delle Regioni all'interno del proprio territorio, nel caso in cui i finanziamenti riguardino ambiti di competenza, anche concorrente, delle Regioni medesime;

considerato, infine, che l'articolo 15 prevede, per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, una deroga alle norme in materia di limite dell'esercizio del mandato di sindaco recate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, incidendo tra l'altro su una materia che rientra nella esclusiva competenza della I Commissione Affari costituzionali e che è oggetto di specifici disegni di legge in corso di esame presso la 1^a Commissione del Senato della Repubblica;

sottolineato pertanto che la materia affrontata dall'articolo 15, per il suo carattere ordinamentale, richiede di essere organicamente affrontata in specifici progetti di legge;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sia soppresso l'articolo 15;

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere l'articolo 9 ovvero di riformularlo salvaguardando la competenza legislativa regionale;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di ridefinire la natura e la portata degli interventi finanziati ai sensi dell'articolo 13 in modo da ricondurli nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale richiamata in premessa, e da prevedere una forma di coinvolgimento delle regioni nel procedimento di individuazione degli interventi medesimi.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

La II Commissione,

esaminato il testo unificato in oggetto,

rilevato che:

l'articolo 3, comma 10, al fine di favorire il riequilibrio anagrafico e di promuovere e valorizzare le nascite nei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, prevede la possibilità per i genitori residenti in uno dei predetti comuni di richiedere che la nascita dei figli sia acquisita agli atti dello stato civile come avvenuta nel comune di residenza dei genitori medesimi, anche qualora il parto si sia verificato presso il territorio di un altro comune, purché ricompreso all'interno del territorio della medesima provincia;

la disposizione di cui sopra non prevede l'ipotesi in cui i genitori risiedano in diversi comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti ovvero solo uno dei genitori risieda nel comune con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, mentre sarebbe opportuno stabilire che anche in tali casi sia possibile scegliere il luogo elettivo di nascita purché vi sia l'accordo dei genitori;

è opportuno che dagli atti dello stato civile risulti, oltre al luogo elettivo di nascita, anche il luogo dove effettivamente il parto è avvenuto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 3, comma 10, le Commissioni di merito valutino l'opportunità di prevedere che, nel caso in cui uno dei genitori risieda in un comune con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, sia comunque possibile dichiarare il luogo elettivo di nascita qualora vi sia l'accordo tra i medesimi;

b) all'articolo 3, comma 10, le Commissioni di merito valutino altresì l'opportunità di precisare che comunque dagli atti dello stato civile debba risultare, oltre al luogo elettivo di nascita, anche il luogo dove effettivamente il parto sia avvenuto.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo unificato delle proposte di legge n. 15, n. 1752 e n. 1964, recante misure volte al sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni, adottato come testo base dalla Commissione di merito;

rilevato come il testo adottato rechi, per quanto di competenza della Commissione Finanze, all'articolo 12, l'istituzione di un Fondo per gli incentivi fiscali in favore dei piccoli comuni volto a favorire i soggetti residenti nei comuni di cui all'articolo 2;

evidenziata l'esigenza di tutelare e migliorare la qualità della vita nei piccoli comuni, in linea con i provvedimenti in merito approvati nella legge finanziaria per il 2007, nonché di rafforzare gli strumenti per la tutela del patrimonio culturale, artistico ed ambientale di tali insediamenti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 2, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di rivedere i parametri per l'individuazione dei piccoli comuni ai quali si applicano le disposizioni contenute nel provvedimento, prevedendo di comprendere in tale ambito, oltre ai centri abitati situati in aree ad elevata densità di attività economiche e produttive, anche per la vicinanza con grandi centri metropolitani, i comuni con popolazione maggiore di 5.000 abitanti situati in territori che rientrino nei parametri corrispondenti a quelli indicati nelle lettere da *a*) ad *e*) del comma 1 del medesimo articolo 2;

b) in relazione all'articolo 3, comma 7, che consente ai piccoli comuni di acquisire beni immobiliari del patrimonio pubblico, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di coordinare tale previsione con la normativa in materia di dismissione e cartolarizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, nonché di prevedere misure alternative non onerose per il trasferimento alle amministrazioni comunali degli immobili dismessi da Ferrovie dello Stato, da ANAS o da altri soggetti pubblici, al fine di promuovere progetti di recupero dei medesimi immobili per lo svolgimento di attività istituzionali, sociali, culturali o turistiche;

c) sempre con riferimento all'articolo 3, comma 7, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere nuove procedure semplificate per il trasferimento dei beni demaniali dello Stato agli enti locali che ne facciano richiesta;

d) ancora con riferimento al comma 7 dell'articolo 3, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere misure specifiche per il recupero di immobili situati in prossimità o all'interno dei centri storici, di particolare interesse artistico, architettonico o culturale, consentendo alle amministrazioni comunali di ristrutturare tali immobili attribuendo in cambio un diritto di usufrutto sui medesimi;

e) in riferimento al comma 8 dell'articolo 3, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere incentivi per promuovere, assieme alla banda larga, ulteriori opportunità per la diffusione delle reti *wireless*;

f) con riferimento all'articolo 3, comma 6, il quale prevede, tra l'altro, che le convenzioni stipulate dai piccoli comuni con le diocesi cattoliche o con altre confessioni religiose per il recupero dei beni culturali siano finanziate con una quota del fondo alimentato dai proventi derivanti dall'estrazione infrasettimanale del gioco del lotto, di cui all'articolo 3, comma 83, della legge n. 662 del 1996, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che la quota del fondo destinata a tale finalità non sia inferiore al 20 e superiore al 30 per cento, ovvero di incrementare le dimensioni del fondo stesso;

g) con riferimento all'articolo 3, comma 10, il quale prevede che la nascita dei figli di soggetti residenti nei piccoli comuni possa essere registrata come avvenuta nello stesso comune di residenza, anche quando il parto è avvenuto in altro comune della medesima provincia, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che tale facoltà sia riconosciuta anche quando il parto avvenga in altro comune della medesima regione;

h) con riferimento all'articolo 8, comma 3, il quale prevede l'esenzione dell'imposta sulle successioni delle cessioni dei *personal computer* e delle apparecchiature informatiche cedute dai piccoli comuni alle istituzioni scolastiche, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di mantenere la disposizione, la quale appare pleonastica, in quanto la normativa vigente in materia già esclude dall'imposta di registro tale tipologia di cessioni;

i) con riferimento all'articolo 12, comma 2, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di rivedere i parametri per la concessione degli incentivi fiscali ivi previsti, sulla base dell'effettivo reddito ISE delle persone fisiche richiedenti tali benefici;

l) con riferimento alla previsione di cui all'articolo 12, comma 2, lettera *a*), relativa alle misure agevolative concernenti l'ICI sulla prima casa, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di specificare il meccanismo per la determinazione della predetta agevolazione nei singoli comuni, in particolare coordinando l'esercizio dei poteri attribuiti ai comuni in merito a tale imposta, con la ripartizione, effettuata con decreto ministeriale, delle risorse finanziarie a tal fine preordinate;

m) con riferimento all'articolo 12, comma 2, lettera *c*), valutino le Commissioni di merito l'opportunità di definire in termini più specifici la tipologia del premio di insediamento previsto in favore di coloro che trasferiscono la propria residenza in un piccolo comune, prevedendo nello specifico che tale incentivo sia destinato prioritariamente ai nuclei familiari numerosi, a basso reddito ed alle giovani coppie;

n) con riferimento al comma 5 dell'articolo 12, il quale prevede la possibilità di riconoscere un credito d'imposta in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano operazioni di sponsorizzazione in favore dei piccoli comuni, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di chiarire la nozione di «operazioni di sponsorizzazione», specificando in tale contesto se rientrino nell'ambito di applicazione dell'agevolazione anche le erogazioni liberali effettuate in favore dei piccoli comuni;

o) sempre con riferimento all'articolo 12, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere specifiche misure di perequazione fiscale in favore di quelle amministrazioni comunali che promuovano l'insediamento, all'interno del proprio territorio, di piccole centrali per la produzione di fonti energetiche pulite e rinnovabili, di reti di teleriscaldamento alimentate da energia geotermica, di centrali a biomasse o di centrali alimentate da cippato;

p) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 13, misure per la promozione ed il sostegno dell'imprenditoria femminile e giovanile, legate in particolare alla specifica vocazione economica e produttiva del territorio;

q) con riferimento all'articolo 13, comma 2, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che, tra i criteri per l'individuazione degli interventi destinatari dei contributi del Fondo per lo sviluppo strutturale dei piccoli comuni istituito dal medesimo articolo 13, sia contemplato anche il rapporto fra residenti e superficie totale del territorio comunale;

r) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di rivedere il meccanismo di assegnazione, da parte del Ministero dell'interno, del contributo in favore dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che abbiano un rapporto superiore al 5 per cento tra la popolazione inferiore ad anni cinque e l'intera popolazione residente, prevedendo che, ai fini del calcolo del predetto rapporto, siano utilizzati, sia per quanto riguarda la popolazione inferiore a cinque anni, sia per quanto riguarda l'intera popolazione, dati ISTAT omogenei, aggiornati alla medesima data.

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

La VII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge n. 15 Realacci e abbinate, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni;

considerato che il rappresentante del Governo, nella seduta del 28 marzo 2007, ha espresso parere contrario sull'articolo 3, comma 6, in considerazione del fatto che le attività di conservazione e protezione del patrimonio culturale sono, a norma dell'articolo 3 del codice dei beni culturali, ascrivibili alle funzioni di tutela e che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del medesimo codice ciascun ente territoriale - Stato, regioni, province, comuni e città metropolitane - ha l'obbligo di provvedere ad assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale ad essi pertinente;

rilevato, in ordine all'articolo 3, comma 11, che il riferimento fatto alla lettera *d*) dell'articolo 135 del codice dei beni culturali e del paesaggio, non appare corretto, poiché non è chiaro se ci si riferisce al comma 3, come si dovrebbe; anche in questo caso, peraltro, non appare giustificato nel merito riferirsi solo alla lettera *d*) e non anche alle altre lettere del medesimo comma 3 dell'articolo 135 citato;

considerato inoltre che l'articolo 5, comma 3, prevede la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali, stabilendo che i piccoli comuni, singoli o associati, possono stipulare contratti di collaborazione con gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, anche per la valorizzazione delle tradizioni culturali locali, senza peraltro che ciò sia riconducibile all'attività tipica delle suddette imprese;

tenuto conto, altresì, che l'articolo 8 reca una disciplina generale che andrebbe definita con un intervento normativo di natura sistematica, visto che si stabilisce che le regioni e gli enti locali possono stipulare convenzioni con gli uffici scolastici regionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per finanziare il mantenimento in attività degli istituti scolastici statali aventi sede nei piccoli comuni che dovrebbero essere chiusi o accorpati ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, prevedendo altresì che, nel caso di chiusura o accorpamento di uffici scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato e gli enti territoriali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sopprimere, all'articolo 3, il comma 6, in considerazione del suo contrasto con i principi istituzionali in materia di beni culturali,

di cui all'articolo 117 Cost., secondo comma, lettera *s*), come attuati dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; nonché con i principi costituzionali in materia di rapporti tra Stato e Chiesa cattolica, ai sensi dell'articolo 7 Cost., come attuati attraverso i patti lateranensi del 1929, la successiva modifica del 1984 e le relative intese attuative tra le quali il decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2005, tenuto conto, altresì, che l'ipotizzata copertura finanziaria delle indicate convenzioni non è in alcun modo realizzabile con fondi assegnati al Ministero per i beni e le attività culturali, sulla base delle risorse provenienti dal gioco del lotto perché in relazione ad essi vi è già una programmazione in atto che, per gran parte, va a beneficio di beni culturali di interesse religioso;

2) sopprimere all'articolo 3, il comma 11, che appare incongruo rispetto al testo del progetto di legge in esame, visto che non è chiarito se fa riferimento all'articolo 135, comma 3, del decreto legislativo n. 42 del 2004, come dovrebbe, e, anche in questo caso, appare ingiustificata l'esclusione della integrazione prevista alla lettera *d*), rispetto alle altre lettere *a*, *b*) e *c*);

3) sopprimere, all'articolo 5, comma 3, le parole: «e culturali», poiché si tratta di una materia che non è di competenza delle imprese agricole;

4) sopprimere l'articolo 8, poiché reca una disciplina di carattere generale il cui coordinamento con l'attuale assetto organizzativo degli uffici scolastici regionali deve essere affrontato con un intervento normativo di carattere sistematico;

5) all'articolo 13, comma 3, sostituire le parole: «e il Ministro per i beni e le attività culturali» con le seguenti «, il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro della pubblica istruzione».

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

La IX Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge recante: «Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni» (n. 15 Realacci, n. 1752 Crapolicchio e n. 1964 La Loggia), adottato dalle Commissioni V (Bilancio) e VIII (Ambiente) come testo base,

rilevata l'opportunità, all'articolo 2, comma 3, che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con il quale dovrà essere definito l'elenco dei piccoli comuni, sia accompagnato da una relazione in cui siano specificati, con riferimento alle tipologie di cui al comma 1,

lettere *a), b), c), d) e e)* dello stesso articolo 2, i parametri di riferimento utilizzati ai fini della predisposizione dell'elenco stesso,

considerato, con riferimento all'articolo 7, commi 1 e 2, che la questione della ristrutturazione della rete postale, che ha condotto alla chiusura degli uffici postali in taluni piccoli comuni, è da tempo all'attenzione del Parlamento,

rilevata in particolare l'esigenza che il Ministero delle comunicazioni, in qualità di Autorità di regolamentazione del settore postale, eserciti pienamente la potestà di vigilanza ad esso conferita, verificando, in particolare, il rispetto degli obblighi connessi all'espletamento del servizio universale e promuovendo l'adozione di provvedimenti intesi a realizzare l'accesso alla rete postale pubblica in condizioni di non discriminazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettere *d) e h)*, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261,

considerato inoltre che l'articolo 3, comma 1, del già richiamato decreto legislativo n. 261 del 1999, nel disporre che il servizio universale postale è riferito a prestazioni di qualità determinata, da fornire permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale a prezzi accessibili a tutti gli utenti, menziona esplicitamente le situazioni particolari delle isole minori e delle zone rurali e montane,

rilevata più in particolare l'esigenza di garantire che gli sportelli postali siano attivi nei piccoli comuni, di cui si fa carico l'articolo 7, comma 1, del testo unificato in esame, all'uopo prevedendo che il Ministro delle comunicazioni possa a tale fine promuovere l'inserimento di un'apposita disposizione nell'ambito del contratto di programma da stipulare con il concessionario del servizio postale universale,

ravvisata tuttavia la necessità di una riformulazione della disposizione testé richiamata, affinché la competenza ivi attribuita al Ministro delle comunicazioni non assuma la forma di una mera facoltà a provvedere,

rilevato poi, con riferimento all'articolo 7, comma 2, che la possibilità per le amministrazioni comunali di stipulare apposite convenzioni affinché talune operazioni tipicamente postali siano effettuate presso esercizi commerciali, debba essere considerata quale ipotesi residuale, alla quale ricorrere solo laddove non sussistano oggettivamente le condizioni per la localizzazione di un ufficio postale,

considerato, sempre con riferimento all'articolo 7, comma 2, che non appaiono chiaramente determinati i soggetti con i quali l'amministrazione comunale può stipulare le convenzioni ivi previste e che andrebbe altresì meglio precisato l'oggetto delle «altre prestazioni» che potrebbero essere effettuate presso gli esercizi commerciali presenti nel territorio comunale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

1) procedano le Commissioni di merito ad una riformulazione dell'articolo 7, comma 1, nel senso di sostituire le parole: «può

Pag. 12

provvedere ad assicurare» con le seguenti: «provvede ad assicurare», al fine di evitare che la competenza ivi attribuita al Ministro delle comunicazioni non assuma la forma di una mera facoltà a provvedere;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 2, comma 3, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con il quale dovrà essere definito l'elenco dei piccoli comuni, sia accompagnato da una relazione in cui siano specificati, con riferimento alle tipologie di cui al comma 1, lettere *a), b), c), d)* e *e)* dello stesso articolo 2, i parametri di riferimento utilizzati ai fini della predisposizione dell'elenco stesso;

b) all'articolo 3, comma 8, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche attraverso il soggetto attuatore del programma larga banda in tutte le aree sottoutilizzate del Paese, Infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia SpA, ai sensi della legge 14 maggio 2005, n. 80»;

c) all'articolo 3, comma 9, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sostituire le parole: «l'installazione di antenne collettive per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive via satellite» con le seguenti: «la ricezione via satellite, l'installazione di antenne collettive per l'estensione della copertura del territorio con soluzioni abilitanti alla larga banda»;

d) all'articolo 7, comma 2, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di:

1) precisare che la possibilità per le amministrazioni comunali di stipulare le apposite convenzioni ivi previste costituisca una soluzione alla quale ricorrere solo nei casi in cui non sussistano oggettivamente le condizioni per la localizzazione di un ufficio postale,

2) specificare i soggetti con i quali l'amministrazione comunale può stipulare le convenzioni ivi previste;

3) precisare quale sia l'oggetto delle «altre prestazioni» che, in forza delle predette convenzioni, potrebbero essere effettuate presso gli esercizi commerciali presenti nel territorio comunale.

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

La X Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge nn. 15, 1752 e 1964, recante «Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni»;

rilevato che il provvedimento reca una serie di misure in favore dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti;

Pag. 13

sottolineato, in linea generale, che il provvedimento è volto a promuovere e sostenere le attività economiche, sociali, ambientali e culturali esercitate nei piccoli comuni e a tutelarne e valorizzarne il patrimonio naturale, rurale e storico-culturale, favorendo l'adozione di misure in favore dei cittadini residenti e delle attività produttive, con particolare riferimento al sistema di servizi territoriali, in modo da incentivare e favorire anche l'afflusso turistico;

rilevato altresì che il provvedimento mira a favorire, attraverso varie forme di incentivazione, anche economica, l'insediamento di attività e servizi nei piccoli comuni, la gestione collettiva di servizi di comune interesse, come i servizi scolastici, postali, sociali, energetici e turistici, l'incremento abitativo e la valorizzazione dei prodotti, in particolare agricoli;

rilevata l'esiguità delle risorse finanziarie stanziate per il finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 12;

sottolineata l'esigenza di un migliore coordinamento tra il testo in esame e le altre disposizioni normative in vigore che prevedono forme di sostegno a favore delle piccole realtà territoriali, come la legge 31 maggio 1994, n. 97, sulle zone montane;

sottolineando infine l'esigenza di procedere ad interventi normativi che favoriscano la riorganizzazione e l'accorpamento delle realtà amministrative locali, così da migliorare in prospettiva la funzionalità della struttura amministrativa del Paese;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, si valuti l'opportunità di richiamare, oltre al patrimonio naturale, rurale e storico-culturale, anche quello rappresentato dalle tradizioni produttive dell'artigianato locale, inserendo, dopo le parole: «custodito in tali comuni», le seguenti: « compreso quello rappresentato dalle tradizioni produttive dell'artigianato locale,»;

b) all'articolo 2, si valuti l'opportunità di coordinare le tipologie dei comuni ivi indicate con le analoghe definizioni contenute in altre normative recanti agevolazioni a realtà socio-economiche analoghe, in particolare la legge 31 gennaio 1994, n. 97;

c) all'articolo 3, comma 7, si valuti l'opportunità di mantenere il richiamo all'intesa con la società Sviluppo Italia Spa, ovvero di definire gli effettivi compiti che essa è chiamata a svolgere, anche in relazione al processo di riorganizzazione attualmente in corso nella società stessa;

d) all'articolo 5, comma 1, si valuti l'opportunità di sopprimere l'inciso «che utilizzano in particolare prodotti primari tipici locali dei piccoli comuni, anche associati», che sembra suscettibile di creare limiti e difficoltà nell'applicazione delle disposizioni agevolative;

e) all'articolo 6, si valuti la congruità dal punto di vista economico, nonché dell'efficacia dell'azione amministrativa, della prevista priorità a favore dei piccoli comuni per quanto concerne

Pag. 14

l'accesso ai finanziamenti pubblici per la realizzazione dei programmi di *e-Government* e degli altri progetti pubblici di innovazione tecnologica;

f) all'articolo 9, si preveda la possibilità per i piccoli comuni di disciplinare, senza vincoli in relazione al numero massimo di giornate mensili, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di artigianato, commercio e somministrazione, la possibilità per gli artigiani residenti di mostrare e vendere i propri prodotti in apposite aree; inoltre, al medesimo articolo, al fine di favorire il mantenimento o il trasferimento nei piccoli comuni delle attività di artigianato tradizionale, si valuti l'opportunità di introdurre un comma finalizzato a prevedere, da parte del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, l'individuazione delle attività artigiani e degli antichi mestieri da sostenere;

g) all'articolo 11, si valuti l'opportunità di estendere le agevolazioni anche al settore dell'energia elettrica, al fine di incentivare l'autosufficienza energetica, con particolare riferimento ai processi connessi alla microgenerazione;

h) all'articolo 12, si valuti l'opportunità di integrare l'elenco delle misure attivabili a valere sul Fondo, anche al fine di consentire una diminuzione delle imposte gravanti sulle attività economiche localizzate nei piccoli comuni, in linea con quanto già previsto all'articolo 32, comma 4, della legge n. 289/2002, dall'articolo 3, comma 1, lett. *e*), n. 4, della legge n. 80/2003 e dai commi 54-56 dell'articolo 1 della legge n. 311/2004; inoltre, al medesimo articolo, si valuti la possibilità di estendere le misure di incentivazione previste dalle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 2, anche in favore degli immobili adibiti a botteghe artigianali, storiche e per lo svolgimento degli antichi mestieri;

i) all'articolo 13, comma 2, si estenda il concerto anche al Ministro per lo sviluppo economico; inoltre, si valuti l'opportunità di prevedere un coinvolgimento delle Associazioni di categoria per lo sviluppo di progetti di promozione imprenditoriale e di insediamento produttivo, nonché di iniziative volte al recupero ed alla valorizzazione di antichi mestieri, prevedendo anche la possibilità di sviluppo di filiere corte e di rilocalizzazione di attività di produzione e di servizio.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

PARERE FAVOREVOLE

Pag. 15

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge n. 15, n. 1752 e n. 1964 recante «Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni»;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare il comma 10 dell'articolo 3, laddove è prevista per i genitori la possibilità di richiedere (all'atto della dichiarazione resa nei termini e con le modalità previste dall'articolo 30 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396), che la nascita dei figli sia acquisita agli atti dello stato civile come avvenuta nel loro comune di residenza, anche qualora il parto si sia verificato presso il territorio di altro comune, eliminando il limite per cui quest'ultimo debba essere ricompreso all'interno del territorio della medesima provincia.

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

La XIII Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il testo unificato delle proposte di legge n. 15 Realacci, n. 1752 Crapolicchio e n. 1964 La Loggia: «Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni»;

considerato che:

in coerenza con le condivisibili e apprezzabili finalità del provvedimento, appare opportuno potenziare e precisare gli interventi a sostegno delle attività agricole, considerata la rilevanza che l'agricoltura assume rispetto alla realtà economica, sociale e culturale dei piccoli comuni;

in particolare, risulta opportuno inserire tra le agevolazioni tributarie di cui all'articolo 12 specifiche misure rivolte a favorire l'accorpamento dei terreni agricoli, in modo da rafforzare le imprese e garantire una maggiore tutela del territorio, e riservare a tali misure una quota significativa, non inferiore al 30 per cento, del fondo di cui

Pag. 16

al medesimo articolo 12; di conseguenza risulterebbe altresì opportuno, nei limiti delle risorse reperibili, incrementare la dotazione del suddetto fondo;

con riferimento al comma 7 dell'articolo 3, si segnala l'esigenza di distinguere, relativamente alla destinazione degli immobili dismessi, la destinazione ad attività di insediamento e di incubatori di impresa, che può essere ricondotta alle competenze di Sviluppo Italia, dall'attività di promozione ed eventuale vendita dei prodotti tipici locali, che attiene piuttosto alle competenze di Buonitalia S.p.A. e delle strutture e dei servizi di promozione delle regioni;

con riferimento al comma 3 dell'articolo 4, appare opportuno prevedere, nei piccoli comuni, limiti di importo più elevati sia per quanto concerne la facoltà per le amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di appalto con gli imprenditori agricoli, sia per quanto concerne le attività di vendita diretta; appare altresì opportuno precisare espressamente che tali disposizioni si applicano anche alle cooperative agricole e forestali;

con riferimento al comma 1 dell'articolo 5, si osserva che si tratta di iniziative già adesso comprese tra le funzioni di competenza del Ministero delle politiche agricole e che è già attivo un apposito portale telematico destinato a scopi di promozione, gestito da ISMEA;

con riferimento al comma 2 dell'articolo 5, occorre evidenziare che si tratta di misure che hanno valore soltanto indicativo e che non devono creare sovrapposizioni con la disciplina delle denominazioni riconosciute;

con riferimento al comma 4 del medesimo articolo, si rileva che il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, integrando il testo del comma 8 dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ha già stabilito, in via generale, che gli esercizi di somministrazione e di ristorazione sono considerati consumatori finali;

più in generale, con riferimento alle disposizioni in materia di attività agricole contenute nell'articolo 5, si segnala l'opportunità di introdurre misure volte a promuovere ed agevolare il rapporto diretto fra produttori e consumatori, organizzando apposite aree pubbliche di promozione e vendita diretta di prodotti tipici locali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) con riferimento al comma 7 dell'articolo 3, si preveda, in modo distinto, una destinazione degli immobili dismessi ad attività di insediamento e di incubatori di impresa, per la quale si può prospettare la collaborazione con Sviluppo Italia, e una destinazione ad attività di promozione ed eventuale vendita dei prodotti tipici locali, per la quale si può prospettare la collaborazione con la società Buonitalia S.p.A. e con le strutture e i servizi di promozione delle regioni;

2) con riferimento al comma 3 dell'articolo 4, si preveda che nei piccoli comuni i limiti di importo per la stipula diretta di contratti

Pag. 17

di appalto con gli imprenditori agricoli, di cui al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono innalzati a 100 mila euro nel caso di imprenditori singoli e a 600 mila euro nel caso di imprenditori in forma associata; analogamente, si preveda che nei piccoli comuni i limiti di importo per la vendita diretta, di cui al comma 8 dell'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 228 del 2001, sono innalzati a 320 mila euro per gli imprenditori individuali e a 8 milioni di euro per le società; si precisi, infine, che le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche alle cooperative agricole e alle cooperative di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

3) con riferimento all'articolo 5, si riformuli il comma 2, facendo riferimento ai «prodotti agroalimentari tipici o locali», anziché ai «prodotti agroalimentari tradizionali», prevedendo la dicitura «Territorio di produzione del ...» e specificando che l'indicazione dei prodotti nella cartellonistica dei comuni non è in ogni caso costitutiva di diritti e non determina riconoscimento di origine o provenienza del prodotto dal territorio al quale è associato;

4) con riferimento al medesimo articolo 5, si sopprima il comma 4;

5) con riferimento al comma 3 dell'articolo 7, si preveda, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un obbligo, anziché una facoltà;

6) con riferimento all'articolo 12, comma 2, si inserisca tra le misure di agevolazione fiscale che sono finanziate a valere sul fondo di cui al medesimo articolo, l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 5-*bis* della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, ai trasferimenti, a qualsiasi titolo, di terreni agricoli e relative pertinenze, compresi i fabbricati, situati nei piccoli comuni, nel caso in cui il trasferimento abbia luogo a favore di imprenditori agricoli, anche non professionali, e permetta alla parte acquirente di accorpare terreni agricoli, anche non confinanti, situati nel territorio del medesimo comune e aventi una superficie complessiva non superiore a cinque ettari; si preveda quindi di riservare una quota del fondo non inferiore al 30 per cento delle disponibilità al finanziamento di tali agevolazioni; si preveda altresì, per i suddetti atti di trasferimento, l'applicazione del comma 5 dell'articolo 5-*bis* della legge n. 97 del 1994 (riduzione degli onorari notarili ad un sesto); si disponga, infine, che l'applicazione delle agevolazioni in questione ha luogo a condizione che la parte acquirente, con apposita dichiarazione resa nell'atto di acquisto e trascritta nei pubblici registri immobiliari, si impegni per un periodo di almeno dieci anni a non frazionare la proprietà dei terreni accorpati, salvo che per trasferimento a causa di morte, e a coltivarli o comunque mantenerli in buono stato; la dichiarazione non comporta alcuna maggiorazione degli oneri notarili; nel caso di violazione degli obblighi, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 5-*bis*;

7) con riferimento al decreto di cui al comma 3 dell'articolo 13, si preveda anche il concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Pag. 18

e con le seguenti osservazioni:

1) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sopprimere il comma 1 dell'articolo 5, oppure fare esplicito riferimento al rafforzamento del portale telematico già gestito da ISMEA;

2) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di incrementare la dotazione del fondo di cui all'articolo 12;

3) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere una norma specifica volta a introdurre e rafforzare la filiera corta (rapporto diretto tra produttore e consumatore), organizzando apposite aree pubbliche di promozione e vendita diretta di prodotti tipici locali.

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

La XIV Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 15 Realacci e abb. in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni;

rilevata la necessità di assicurare la conformità degli strumenti di promozione e sostegno dei piccoli comuni con l'ordinamento comunitario, con particolare riferimento alle norme in materia di aiuti di Stato alle imprese;

considerata, altresì, l'opportunità che il testo unificato delle proposte di legge in esame tenga conto delle potenzialità derivanti, in termini soprattutto finanziari, della programmazione dei fondi strutturali nell'ambito della politica di coesione 2007-2013, di cui alla decisione 2006/702/CE, soprattutto in vista dell'approvazione, da parte della Commissione europea, del Quadro Strategico Nazionale (QSN) dell'Italia per gli anni 2007-2013;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di assicurare che nella individuazione degli interventi a favore di piccoli comuni, inclusi i piccoli comuni e le frazioni di comuni che sono isole, e delle relative fonti di finanziamento si tenga conto del sostegno offerto dai fondi strutturali nell'ambito della politica di coesione 2007-2013;

b) valutino le Commissioni di merito altresì l'opportunità di precisare che l'erogazione delle agevolazioni, di cui al comma 5

Pag. 19

dell'articolo 12, del testo unificato è subordinata alla compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di Stato alle imprese, di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato della proposta di legge n. 15 e abbinate, in corso di esame presso la VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera, che reca disposizioni volte a promuovere e sostenere le attività economiche, sociali, ambientali e culturali svolte nei piccoli comuni, come definiti ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 2, nonché a tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, rurale e storico-culturale custodito in tali comuni, favorendo altresì l'adozione di misure in favore delle attività produttive, con particolare riferimento al sistema dei servizi territoriali;

considerato che l'articolo 1 statuisce che le suddette finalità sono perseguitate nel rispetto del titolo V della parte seconda della Costituzione; che le regioni, nell'ambito delle funzioni ad esse riconosciute dal predetto titolo V della parte seconda della Costituzione, possono definire ulteriori interventi per il raggiungimento delle suddette finalità; che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, per il proprio territorio, all'individuazione dei comuni ai sensi dell'articolo 2, comma 3, nonché, nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione, alla definizione di interventi destinati alle medesime finalità della legge;

considerato che appare inopportuna la rigida fissazione di 5.000 abitanti quale criterio di individuazione dei comuni destinatari dell'intervento legislativo;

rilevato che l'articolo 3 dispone che le regioni, nel rispetto del principio di sussidiarietà, in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, sentite anche le associazioni rappresentative degli enti locali, possano promuovere iniziative per l'unione di comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, nelle forme previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

considerato che l'articolo 3 prevede inoltre che le regioni possano promuovere la realizzazione di opere tese alla cablatura degli edifici situati nei predetti piccoli comuni ed alla diffusione di servizi via banda larga, nonché possano incentivare l'adozione di misure atte

a tutelare l'arredo urbano, l'ambiente e il paesaggio, favorendo l'utilizzo di materiali di costruzione locali, l'installazione di antenne collettive per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive via satellite, la limitazione dell'impatto ambientale dei tracciati delle linee elettriche e degli impianti per telefonia mobile e radiodiffusione;

considerato che l'articolo 4, al fine di garantire lo sviluppo sostenibile ed un equilibrato governo del territorio, dispone che lo Stato, le regioni, le province, le unioni di comuni, le comunità montane e gli enti parco, per quanto di rispettiva competenza, assicurino, nei piccoli comuni, l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali, con particolare riferimento all'ambiente, alla protezione civile, all'istruzione, alla sanità, ai servizi socio-assistenziali, ai trasporti e ai servizi postali; che le regioni e le province possano privilegiare, nella definizione degli stanziamenti finanziari di propria competenza, le iniziative finalizzate all'insediamento nei piccoli comuni di centri di eccellenza per la prestazione dei suddetti servizi, quali istituti di ricerca, laboratori, centri culturali e sportivi;

rilevato che l'articolo 8 prevede che le regioni e gli enti locali possano stipulare convenzioni con gli uffici scolastici regionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per finanziare il mantenimento in attività degli istituti scolastici statali aventi sede nei piccoli comuni che dovrebbero essere chiusi o accorpati ai sensi delle disposizioni vigenti in materia; che l'articolo 10 stabilisce, al fine di assicurare il servizio di erogazione dei carburanti, che i comuni, le province e le regioni, di intesa con le associazioni degli esercenti gli impianti di distribuzione dei carburanti, possano prevedere specifiche agevolazioni: che l'articolo 11 dispone che le regioni possano prevedere agevolazioni, anche in forma tariffaria, a favore dei piccoli comuni nei quali la disponibilità di risorse idriche reperibili o attivabili sia superiore ai fabbisogni per i diversi usi;

rilevato che l'articolo 12 istituisce il fondo per gli incentivi fiscali in favore dei piccoli comuni, stabilendo che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provveda annualmente all'individuazione dei criteri e delle modalità per la ripartizione delle risorse tra i comuni, ai fini della concessione delle agevolazioni; rilevato altresì che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono altresì essere stabiliti le modalità, i criteri e i limiti per il riconoscimento di un credito di imposta alle persone fisiche e giuridiche che effettuano operazioni di sponsorizzazione in favore dei piccoli comuni, per la salvaguardia e la valorizzazione dei comuni stessi, con particolare riferimento alle attività turistiche, artigianali, culturali, sportive e ricreative e sociali;

considerato che l'articolo 13 istituisce un fondo per la concessione di contributi statali al finanziamento di interventi volti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, a promuovere lo sviluppo economico e sociale dei piccoli comuni e a favorire l'insediamento di nuove attività produttive e la realizzazione di investimenti nei medesimi comuni; che all'individuazione delle tipologie di interventi

che possono essere finanziati si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e che il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro per i beni e le attività culturali, provvede a individuare gli specifici destinatari dei contributi:

rilevato che le disposizioni del testo appaiono prevalentemente riconducibili alle previsioni dettate dall'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che prevede che lo Stato destini risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociali e per rimuovere gli squilibri economici e sociali; che rientrano inoltre nell'ambito delle materie «sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie», di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e*, della Costituzione;

considerato che le disposizioni relative ad interventi, anche finanziari, delle regioni, delle province e dei comuni, non hanno contenuto direttamente precettivo, ma prospettano facoltà la cui attivazione è rimessa ai singoli enti, nella propria autonomia normativa ed amministrativa; rilevato che il testo reca disposizioni che appaiono riconducibili alle materie «governo del territorio», «ordinamento della comunicazione» e «istruzione», assegnate dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla competenza concorrente dello Stato e delle regioni;

preso atto che l'articolo 1 sancisce che le finalità della legge debbano essere perseguitate nel rispetto del titolo V della parte seconda della Costituzione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito se non sia opportuno procedere alla disciplina di sostegno dei piccoli comuni nel quadro di un già avviato disegno organico di riforma in materia di enti locali (cosiddetto «Codice delle autonomie») e ciò con particolare riferimento alle previsioni di cui all'articolo 15 del testo in esame;

b) valuti comunque la Commissione di merito l'opportunità, ai fini di equità perequativa, di prevedere, con riferimento all'articolo 2, un margine di oscillazione pari al dieci per cento del parametro di 5.000 abitanti ivi fissato per indicare la definizione di piccoli comuni cui si applica il testo in esame;

c) valuti comunque la Commissione di merito l'opportunità di precisare che, con riguardo agli articoli 12 e 13, i decreti ministeriali istitutivi, rispettivamente, del Fondo per gli incentivi fiscali in favore dei piccoli comuni e del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni siano adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Pag. 22

TESTO UNIFICATO delle Commissioni

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni.

Art. 1.

(Finalità della legge).

1. La presente legge, nel rispetto del titolo V della parte seconda della Costituzione, ha lo scopo di promuovere e sostenere le attività economiche, sociali, ambientali e culturali esercitate nei piccoli comuni e di tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico custodito in tali comuni, favorendo altresì l'adozione di nuove tecnologie e di misure in favore dei cittadini residenti e delle attività produttive, con particolare riferimento al sistema di servizi territoriali, in modo da incentivare e favorire anche l'afflusso turistico.

2. Le regioni, nell'ambito delle funzioni ad esse riconosciute dal titolo V della parte seconda della Costituzione, possono definire ulteriori interventi per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1.

3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, per il proprio territorio, all'individuazione dei comuni ai sensi dell'articolo 2, comma 3, nonché, nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione, alla definizione di interventi destinati alle finalità della presente legge.

Art. 2.

(Definizione di piccoli comuni).

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, ai fini della presente legge, per piccoli comuni si intendono i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti,

Pag. 23

compresi in una delle seguenti tipologie:

a) comuni il cui territorio presenti significativi fenomeni di dissesto o sia interessato da rilevanti criticità ambientali;

b) comuni in cui si registrano evidenti situazioni di marginalità economica o sociale, con particolare riguardo a quelli nei quali si sia verificato un significativo decremento della popolazione residente rispetto al censimento effettuato nel 1981;

c) comuni caratterizzati da specifici parametri di disagio insediativo, definiti in base all'indice di vecchiaia, alla percentuale di occupati rispetto alla popolazione residente e all'indice di ruralità;

d) comuni siti in zone, in prevalenza montane o rurali, caratterizzate da difficoltà di comunicazione ed estrema perifericità rispetto ai centri abitati di maggiori dimensioni, ovvero il cui territorio sia connotato da particolare ampiezza e dalla frammentazione dei centri abitati;

*e) comuni comprendenti frazioni che presentano le caratteristiche di cui alle lettere *a), b), c)* e *d)* alle quali destinare gli interventi previsti dalla presente legge.*

2. I comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti nei quali si registra un'elevata densità di attività economiche e produttive, anche per la vicinanza con grandi centri metropolitani, non beneficiano delle agevolazioni finanziarie previste dalla presente legge.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è definito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco dei piccoli comuni ai sensi dei commi 1 e 2, integrato da una relazione dettagliata circa i parametri adottati.

4. L'elenco di cui al comma 3 è aggiornato ogni tre anni con le medesime procedure di cui al citato comma 3.

5. Gli schemi dei decreti di cui ai commi 3 e 4 sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro un mese dalla data di assegnazione.

Art. 3.

(Disposizioni concernenti tutti i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti).

1. Lo Stato e le regioni, nel rispetto del principio di sussidiarietà, in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, sentite anche le associazioni rappresentative degli enti locali, possono promuovere iniziative per favorire l'associazionismo dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, nelle forme dell'unione di comuni e, per i territori montani, della comunità montana, ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

2. In tutti i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti le funzioni di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi sono disciplinate a livello regolamentare da ciascun ente e possono essere affidate anche ad un organo monocratico interno o ad un soggetto esterno all'ente.

3. In conformità con l'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nei comuni di cui al comma 2 le competenze del responsabile del procedimento per l'affidamento e per l'esecuzione degli appalti di lavori pubblici sono attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Ove ciò non sia possibile secondo quanto disposto dal regolamento comunale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare. In ogni caso, il responsabile del procedimento

deve essere dipendente di ruolo o a tempo determinato, secondo la normativa vigente.

4. Ai comuni di cui al comma 2 non si applicano le seguenti disposizioni:

a) articolo 24, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni;

b) articolo 128, commi 3, 5, 6, 7, 9, secondo periodo, e 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

c) articoli 11, 13 e 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;

*d) decreti del Ministro dei lavori pubblici 21 giugno 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 2000, e 4 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 29 settembre 2000.*

5. Al fine di favorire, nei comuni di cui al comma 2, il pagamento di imposte, tasse e tributi nonché dei corrispettivi dell'erogazione di acqua, energia, gas e ogni altro servizio, può essere utilizzata, per l'attività di incasso e di trasferimento di somme, previa convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze o con soggetti terzi, la rete telematica gestita dai concessionari del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

6. I comuni di cui al comma 2, anche in associazione o partecipazione tra di loro, possono stipulare con le diocesi cattoliche convenzioni per la salvaguardia e il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con le rappresentanze delle altre confessioni religiose che abbiano stipulato intese con lo Stato italiano, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, per la salvaguardia e il recupero dei beni di cui al primo periodo nella disponibilità delle rappresentanze medesime. Le convenzioni sono finanziate dal Ministero per i beni e le attività culturali con le risorse di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,

Pag. 26

e successive modificazioni, in una quota non superiore al 20 per cento delle medesime risorse. A tale fine, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono stabiliti i criteri di accesso ai finanziamenti nonché la quota delle predette risorse destinata agli stessi.

7. I comuni di cui al comma 2 possono acquisire, al valore economico definito dall'ufficio tecnico erariale territorialmente competente, o stipulare intese finalizzate al recupero delle stazioni ferroviarie disabilitate e delle case cantoniere dell'ANAS Spa, nonché di caserme dismesse, di edifici del Corpo forestale dello Stato non più in uso e di tutti gli edifici demaniali dismessi, al fine di destinarli, anche ricorrendo all'istituto del comodato a favore delle organizzazioni di volontariato, a presidi di protezione civile e di salvaguardia del territorio, ad attività di insediamento e di incubatori di impresa, anche in collaborazione con la società Sviluppo Italia Spa, ovvero a sedi di promozione ed eventuale vendita dei prodotti tipici locali, anche in collaborazione con la società Buonitalia Spa, nonché per altre attività comunali.

8. Le regioni possono promuovere interventi per la realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici situati nei comuni di cui al comma 2 e alla diffusione di servizi via banda larga nei medesimi comuni.

9. Le regioni possono altresì incentivare l'adozione da parte dei comuni di cui al comma 2 di misure atte a tutelare l'arredo urbano, l'ambiente e il paesaggio, favorendo l'utilizzo di materiali di costruzione locali, l'installazione di antenne collettive per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive via satellite, la limitazione dell'impatto ambientale dei tracciati delle linee elettriche e degli impianti per telefonia mobile e radiodiffusione.

10. Per favorire il riequilibrio anagrafico e promuovere e valorizzare le nascite nei comuni di cui al comma 2, il Governo è autorizzato ad apportare all'articolo 30 del regolamento di cui al decreto del

Pag. 27

Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, le modifiche e le integrazioni necessarie a prevedere che i genitori residenti in uno dei comuni di cui al medesimo comma 2 possano richiedere, all'atto della dichiarazione resa nei termini e con le modalità di cui al citato articolo 30,

che la nascita dei figli sia acquisita agli atti dello stato civile come avvenuta nel comune di residenza dei genitori, anche qualora il parto si sia verificato in un altro comune, purché ricompreso nel territorio della medesima provincia. Le modifiche e le integrazioni di cui al periodo precedente prevedono, in particolare, che dagli atti dello stato civile risulti, oltre al luogo elettivo di nascita, anche il luogo dove il parto sia effettivamente avvenuto, e che si registri l'accordo tra i genitori sulla scelta del comune di residenza quale luogo di nascita.

11. All'articolo 135, comma 3, lettera *d*), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono aggiunte in fine le parole: «, con particolare riferimento al territorio dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti».

Art. 4.

(Attività e servizi).

1. Per garantire finalità di sviluppo sostenibile e un equilibrato governo del territorio, lo Stato, le regioni, le province, le unioni di comuni, le comunità montane e gli enti parco, per quanto di rispettiva competenza, assicurano, nei piccoli comuni, l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali, con particolare riferimento all'ambiente, alla protezione civile, all'istruzione, alla sanità, ai servizi socio-assistenziali, ai trasporti e ai servizi postali, alla tutela del ciclo idrico, al risparmio e alla efficienza energetici, all'uso delle fonti rinnovabili.

2. Ai fini di cui al comma 1, presso i piccoli comuni possono essere istituiti centri multifunzionali ovvero per le funzioni

Pag. 28

inerenti all'*e-Government* e connessi alle tecnologie ICT, nei quali concentrare una pluralità di servizi quali i servizi ambientali, sociali, energetici, scolastici, postali, artigianali, turistici, di comunicazione, di volontariato e di associazionismo culturale, commerciali e di sicurezza. Le regioni e le province possono concorrere alle spese relative all'uso dei locali necessari all'espletamento dei predetti servizi.

3. Per lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione e alla manutenzione del territorio, i comuni possono stipulare convenzioni e contratti di appalto con gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

4. Nell'ambito delle finalità di cui al presente articolo, le regioni e le province possono privilegiare, nella definizione degli stanziamenti finanziari di propria competenza, le iniziative finalizzate all'insediamento nei piccoli comuni di centri di eccellenza per la prestazione dei servizi di cui al comma 2, quali istituti di ricerca, laboratori, centri culturali e sportivi.

Art. 5.

(Valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali).

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può favorire, sentite le associazioni rappresentative degli enti locali e le organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie produttive interessate, la promozione e la commercializzazione, eventualmente anche mediante un

apposito portale telematico, dei prodotti agroalimentari tradizionali, che utilizzano in particolare prodotti primari tipici locali dei piccoli comuni, anche associati, di cui al decreto del direttore generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali del Ministero delle politiche agricole e forestali 18 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 21 agosto 2000.

2. I piccoli comuni possono indicare nella cartellonistica ufficiale i rispettivi

Pag. 29

prodotti agroalimentari tipici o locali, preceduti dalla dicitura: «Territorio di produzione del» posta sotto il nome del comune e scritta in caratteri minori rispetto a quelli di quest'ultimo. L'indicazione dei prodotti di cui al presente comma non è costitutiva di diritti e non determina riconoscimento di origine o provenienza del prodotto dal territorio al quale è associato.

3. Per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali, per la promozione delle vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari e culturali locali, per la salvaguardia, l'incremento e la valorizzazione della locale fauna selvatica, nonché per il sostegno della promozione e della commercializzazione dei prodotti in forma coordinata tra le imprese agricole e le imprese di produzione agroalimentare, i piccoli comuni, singoli o associati, possono stipulare contratti di collaborazione con gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Art. 6.

(*Programmi di e-Government*).

1. I progetti informatici riguardanti i piccoli comuni, in forma singola o associata, conformi ai requisiti prescritti dalla legislazione vigente nazionale e comunitaria, hanno la precedenza nell'accesso ai finanziamenti pubblici per la realizzazione dei programmi di *e-Government*. In tale ambito sono prioritari i collegamenti informatici dei centri multifunzionali di cui all'articolo 4, comma 2, ovvero gli interventi in campo ICT connessi al funzionamento e allo sviluppo dei centri stessi e le iniziative che prevedono l'associazione nei Centri di Servizio Territoriali (CST), anche attraverso la fruizione del sistema *wi-max*.

2. Il Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione, nell'individuare le specifiche iniziative di innovazione tecnologica per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai

Pag. 30

sensi del comma 2, lettera g), dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, indica prioritariamente quelle riguardanti i piccoli comuni, in forma singola o associata.

Art. 7.

(*Servizi postali e programmazione televisiva pubblica*).

1. Il Ministero delle comunicazioni può provvedere ad assicurare, mediante un'apposita previsione da inserire nel contratto di programma con il concessionario del servizio postale universale, che gli sportelli postali siano attivi nei piccoli comuni.

2. I piccoli comuni, nel cui territorio insista uno sportello postale, possono affidare il servizio di tesoreria a Poste italiane Spa.

3. L'amministrazione comunale, nei casi in cui non sussistano le condizioni per la localizzazione di un ufficio postale, può altresì stipulare apposite convenzioni, di intesa con le organizzazioni di categoria e con Poste italiane Spa, affinché il pagamento dei conti correnti, in particolare di quelli relativi alle imposte comunali, e dei vaglia postali, nonché le altre prestazioni, possano essere effettuati presso gli esercizi commerciali presenti nel territorio comunale.

4. Il Ministero delle comunicazioni può provvedere, altresì, ad assicurare che nel contratto di servizio con il concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo sia previsto l'obbligo di prestare particolare attenzione, nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, alle realtà storiche, artistiche, sociali, economiche ed enogastronomiche dei piccoli comuni e di garantire nei medesimi comuni un'adeguata copertura del servizio.

Art. 8.

(Istituti scolastici).

1. Le regioni e gli enti locali possono stipulare convenzioni con gli uffici scolastici

Pag. 31

regionali del Ministero della pubblica istruzione per finanziare il mantenimento in attività degli istituti scolastici statali aventi sede nei piccoli comuni, che dovrebbero essere chiusi o accorpati ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

2. Nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti.

3. In deroga a quanto disposto dall'articolo 17, commi 20 e 21, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono cedere a titolo gratuito ad istituzioni scolastiche insistenti nei piccoli comuni *personal computer* o altre apparecchiature informatiche, quando siano trascorsi almeno due anni dal loro acquisto e l'amministrazione abbia provveduto alla loro sostituzione. Le cessioni sono effettuate prioritariamente in favore delle istituzioni scolastiche insistenti in aree montane e non costituiscono presupposto ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle donazioni.

Art. 9.

(Interventi per lo sviluppo e l'incentivazione di attività commerciali e di attività artigiane).

1. Gli artigiani residenti nei piccoli comuni possono mostrare e vendere esclusivamente i beni di propria produzione, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, anche in deroga alle

disposizioni vigenti in materia di autorizzazioni commerciali e artigianali, in apposite aree e per non più di quattro giorni al mese. I comuni competenti determinano le modalità di svolgimento e individuano annualmente le aree a ciò deputate e i giorni in cui è consentita la vendita.

2. I piccoli comuni possono deliberare l'apertura degli esercizi commerciali previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera *d*),

Pag. 32

del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nei giorni festivi anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia.

Art. 10.

(Sistema distributivo dei carburanti).

1. Con specifico riferimento ai piccoli comuni, il servizio di erogazione dei carburanti costituisce servizio fondamentale.

2. Al fine di assicurare tale servizio nei piccoli comuni, i comuni, le province e le regioni, di intesa con le associazioni degli esercenti gli impianti di distribuzione dei carburanti, possono prevedere specifiche agevolazioni.

Art. 11.

(Servizi di telefonia).

1. Con specifico riferimento ai piccoli comuni, i servizi di telefonia fissa e di telefonia mobile costituiscono servizi fondamentali. L'Autorità per la garanzia delle comunicazioni vigila affinché nei piccoli comuni venga assicurata un'adeguata copertura e fornitura dei servizi.

Art. 12.

(Agevolazioni in materia di servizio idrico).

1. Le regioni possono prevedere agevolazioni, anche in forma tariffaria, a favore dei piccoli comuni in cui la disponibilità di risorse idriche reperibili o attivabili sia superiore ai fabbisogni per i diversi usi.

Art. 13.

(Fondo per gli incentivi fiscali in favore dei piccoli comuni).

1. Ai fini della concessione di incentivi fiscali in favore dei soggetti residenti nei piccoli comuni, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

è istituito, a decorrere dall'anno 2009, un apposito fondo.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1, nei limiti di spesa di cui al comma 7, sono destinate alla copertura delle minori entrate derivanti:

a) da misure agevolative concernenti l'imposta comunale sugli immobili destinati ad abitazione principale o ad attività economiche, in relazione al corrispondente aumento dei trasferimenti erariali volti a compensare le minori entrate per i comuni;

b) da misure agevolative concernenti l'imposta di registro per l'acquisto di immobili destinati ad abitazione principale o ad attività economiche;

c) da premi di insediamento a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale da un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti a un piccolo comune, impegnandosi a non modificarla per un decennio;

d) da premi di insediamento a favore di coloro che trasferiscono la sede di effettivo svolgimento della propria attività economica, impegnandosi a non modificarla per un quinquennio, da un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti a un piccolo comune.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede annualmente alla determinazione delle misure di cui al comma 2, lettera *b*), nei limiti del 30 per cento delle disponibilità del fondo di cui al comma 1.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede altresì annualmente all'individuazione dei criteri e delle modalità per la ripartizione delle risorse tra i comuni, ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al comma 2, lettere *a*, *c* e *d*).

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono altresì essere stabiliti le modalità, i criteri e i limiti per il riconoscimento di un credito di imposta, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1 e nei limiti di spesa di cui al

comma 7, alle persone fisiche e giuridiche, che effettuano operazioni di sponsorizzazione in favore dei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, indicati nell'elenco di cui al successivo comma 3 del citato articolo 2, per la salvaguardia e la valorizzazione dei comuni stessi, con particolare riferimento alle attività turistiche, artigianali, culturali, sportive, ricreative e sociali.

6. Gli schemi dei decreti di cui ai commi 3, 4 e 5 sono trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

7. Per la dotazione del fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per l'anno 2009 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

(Programmi di spesa).

1. Nei programmi di spesa finanziati con le risorse rivenienti dall'otto per mille e dal gioco del lotto destinate ai beni culturali, è attribuita priorità ai progetti presentati dai piccoli comuni, ai quali è riservata una percentuale di spesa non inferiore al 30 per cento.

Art. 15.

(Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni).

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, con una dotazione di 40 milioni di

Pag. 35

euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, un fondo per la concessione di contributi statali al finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, a promuovere lo sviluppo economico e sociale dei piccoli comuni come definiti ai sensi della presente legge e a favorire l'insediamento di nuove attività produttive e la realizzazione di investimenti nei medesimi comuni.

2. All'individuazione delle tipologie di interventi che possono essere finanziati a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1 si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali, in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare, provvede a individuare gli interventi destinatari dei contributi.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2006, n. 296).

1. All'articolo 1, comma 703, lettera *a*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono

Pag. 36

aggiunte in fine le seguenti parole: «per gli anni 2008 e 2009 il rapporto di cui al periodo precedente è stabilito al 25 per cento».

Art. 17.

(Clausola di invarianza della spesa).

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 13 e 15, all'attuazione della presente legge si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Pag. 6

(omissis)

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni.

C. 15 Realacci.

(Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento dei progetti di legge C. 1752 e C. 1964).

Le Commissioni proseguono l'esame, rinviato il 14 settembre 2006.

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda che lo scorso 14 dicembre ha avuto luogo, nell'ambito del comitato ristretto, un ciclo di audizioni informali, con il fine di acquisire elementi conoscitivi in ordine al progetto di legge n. 15. Fa presente, inoltre, che sono state nel frattempo assegnate alle Commissioni riunite V e VIII la proposta di legge n. 1752 e la proposta di legge n. 1964; poiché tali proposte vertono su materia identica a quella recata dalla citata proposta di legge n. 15, si è proceduto, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, al loro abbinamento.

Le Commissioni prendono atto.

Tino IANNUZZI (Ulivo), *relatore per la VIII Commissione*, osserva che le audizioni informali svolte nell'ambito del comitato ristretto, concentrate in un'unica giornata, hanno fornito utili elementi conoscitivi, facendo emergere un giudizio complessivamente positivo sull'impianto del provvedimento in esame. Preso atto del contenuto delle proposte di legge abbinate, che si muovono nel solco delle medesime finalità della proposta di legge n. 15, ritiene che il loro abbinamento potrà dare risultati proficui, portando alla definizione di una proposta di testo unificato, che si riserva di predisporre d'intesa con il relatore per la V Commissione, anche utilizzando la documentazione sintetica opportunamente messa a disposizione dagli uffici.

Prospetta, pertanto, l'opportunità di tornare a riunire, in tempi brevi, il comitato ristretto - non appena predisposta la proposta di testo unificato - al fine di procedere con determinazione all'approvazione

Pag. 7

del provvedimento, che risulta particolarmente atteso da ampi settori delle realtà territoriali e socio-economiche.

Massimo VANNUCCI (Ulivo), *relatore per la V Commissione*, dichiara di concordare con la proposta testé formulata dal relatore per la VIII Commissione in ordine al seguito dell'esame dei provvedimenti abbinati. Nell'evidenziare l'utilità dei contributi acquisiti nel corso delle audizioni informali, per la cui illustrazione sintetica rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici, ritiene che le Commissione riunite possano conferire ai relatori un mandato per la definizione di una proposta di testo unificato, che potrebbe essere sottoposta a breve all'attenzione del comitato ristretto, al fine di consentire ai deputati interessati di svolgere le proprie considerazioni di merito. Al termine di tale fase, si dovrebbe quindi passare al confronto serrato con il Governo, per l'adozione di un testo il più possibile condiviso.

Il sottosegretario Antonangelo CASULA dichiara di condividere il percorso istruttorio sui provvedimenti in esame, nel senso testé prospettato dai relatori.

Ermelio REALACCI, *presidente*, alla luce degli orientamenti emersi, comunica che nelle prossime settimane sarà convocata una nuova riunione del comitato ristretto, al fine di fare il punto sui risultati del lavoro istruttorio sinora svolto e di verificare la formulazione di un testo unificato delle proposte di legge in esame.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.

Pag. 4

(omissis)

**Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni.
C. 15 Realacci, C. 1752 Crapolicchio e C. 1964 La Loggia.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 8.50 alle 9.20.

Pag. 30

(omissis)

**Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni.
C. 15 Realacci, C. 1752 Crapolicchio e C. 1964 La Loggia.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.45 alle 14.10.

Pag. 45

(*omissis*)

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni.

C. 15 Realacci, C. 1752 Crapolicchio e C. 1964

La Loggia.

(*Seguito dell'esame e rinvio - Adozione del testo base*).

Le Commissioni proseguono l'esame, rinviato il 24 gennaio 2007.

Lino DUILIO, *presidente*, comunica che, in esito ai lavori del Comitato ristretto, è stato predisposto un testo unificato delle proposte di legge nn. 15, 1752 e 1964 (*vedi allegato*), che i relatori propongono di adottare come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

Maino MARCHI (Ulivo) ritiene opportuno comprendere preliminarmente come procederà l'esame del provvedimento da parte delle Commissioni riunite, anche al fine di verificare i margini esistenti per proporre eventuali modifiche ed integrazioni alle parti più problematiche del testo.

Tino IANNUZZI (Ulivo), *relatore per la VIII Commissione*, ricorda anzitutto che il provvedimento risulta iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 26 marzo 2007, il che costringe le Commissioni ad una oggettiva compressione dei tempi di esame del testo. In tal senso, giudica opportuno procedere oggi all'adozione del testo unificato come testo base per il seguito dell'esame in sede referente, in modo da trasmetterlo immediatamente alla Commissioni competenti in sede consultiva, che potranno fornire idonei elementi di valutazione alle Commissioni riunite, soprattutto sulle parti più controverse del provvedimento, quale ad esempio l'articolo 15, relativo al cosiddetto «terzo mandato» per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Nel frattempo, potrebbe essere fissato un termine per la presentazione di emendamenti al testo unificato, il cui esame potrebbe avere luogo una volta acquisiti anche i pareri delle altre Commissioni.

pressoché assenti gli interventi per il rilancio dell'economia nei piccoli comuni e per il sostegno alle attività produttive nelle aree più svantaggiate del Paese. Preannuncia, pertanto, l'intenzione di presentare apposite proposte emendative, che modifichino l'impianto del provvedimento, in modo da contribuire realmente alle esigenze dei piccoli comuni, anche attivando le diverse potestà legislative regionali. In questa direzione auspica altresì che possa muoversi l'azione del Governo, che - anziché avanzare dubbi e perplessità su aspetti di dettaglio - dovrebbe fornire adeguate indicazioni per rafforzare gli elementi di sviluppo connessi al provvedimento.

Massimo VANNUCCI (Ulivo), *relatore per la V Commissione*, pur ringraziando il deputato Di Gioia per gli spunti di riflessione con i quali ha voluto contribuire al dibattito sul testo unificato, segnala che esso ha tuttavia incrementato in misura significativa i fondi destinati ai diversi settori di intervento: in particolare, ricorda che sono stati stanziati 120 milioni di euro nel triennio 2007-2009 per investimenti in conto capitale, oltre che 10 milioni di euro di parte corrente, a decorrere dal 2009, per incentivi fiscali in favore dei soggetti residenti nei piccoli comuni. Auspica, pertanto, che nel seguito dell'esame si possa ulteriormente migliorare il testo, anche con il contributo determinante dei rappresentanti del Governo.

Lino DUILIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, propone di adottare il testo unificato delle proposte di legge in titolo come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

Le Commissioni deliberano, quindi, di adottare il testo unificato delle proposte di legge nn. 15, 1752 e 1964, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

Lino DUILIO, *presidente*, avverte che il testo unificato delle proposte di legge in titolo, testé adottato come testo base, sarà inviato alle competenti Commissioni per l'espressione del prescritto parere.

Peraltro, in considerazione dei limitati tempi a disposizione per riferire all'Assemblea, propone nel frattempo di fissare il termine per la presentazione di emendamenti al testo unificato per le ore 16 di martedì 20 marzo 2007.

Le Commissioni concordano.

Lino DUILIO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.

ALLEGATO

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni (C. 15 Realacci, C. 1752 Crapolicchio e C. 1964 La Loggia).

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO

Capo I FINALITÀ

Art. 1.
(Finalità della legge).

1. La presente legge, nel rispetto del titolo V della parte seconda della Costituzione, ha lo scopo di promuovere e sostenere le attività economiche, sociali, ambientali e culturali esercitate nei piccoli comuni e di tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, rurale e storico-culturale custodito in tali comuni, favorendo altresì l'adozione di misure in favore dei cittadini residenti e delle attività produttive, con particolare riferimento al sistema di servizi territoriali, in modo da incentivare e favorire anche l'afflusso turistico.
2. Le regioni, nell'ambito delle funzioni ad esse riconosciute dal titolo V della parte seconda della Costituzione, possono definire ulteriori interventi per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1.
3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, per il proprio territorio, all'individuazione dei comuni ai sensi dell'articolo 2, comma 3, nonché, nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione, alla definizione di interventi destinati alle finalità della presente legge.

Capo II DISPOSIZIONI CONCERNENTI I COMUNI CON POPOLAZIONE PARI O INFERIORE A 5.000 ABITANTI E I PICCOLI COMUNI

Art. 2.
(Definizione di piccoli comuni).

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, ai fini della presente legge, per piccoli comuni si intendono i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, compresi in una delle seguenti tipologie:
 - a) comuni collocati in aree territorialmente dissestate o in zone caratterizzate da situazioni di criticità dal punto di vista ambientale;
 - b) comuni in cui si registrano evidenti situazioni di marginalità economica o sociale, con particolare riguardo a quelli nei quali si sia verificato un significativo decremento della popolazione residente rispetto al censimento effettuato nel 1981;
 - c) comuni caratterizzati da specifici parametri di disagio insediativo, definiti in base all'indice di vecchiaia, alla percentuale di occupati rispetto alla popolazione residente e all'indice di ruralità;
 - d) comuni siti in zone, in prevalenza montane o rurali, caratterizzate da difficoltà di comunicazione ed estrema perifericità rispetto ai centri abitati di maggiori

dimensioni ovvero il cui territorio sia connotato da particolare ampiezza e dalla frammentazione dei centri abitati;

e) comuni comprendenti frazioni che presentano le caratteristiche di cui alle lettere a), b), c) e d) alle quali destinare gli interventi previsti dalla presente legge.

2. Solo ai fini delle agevolazioni finanziarie previste dalla presente legge, non sono comunque considerati piccoli comuni i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti nei quali si registra un'elevata densità di attività economiche e produttive, anche per la vicinanza con grandi centri metropolitani.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è definito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco dei piccoli comuni ai sensi dei commi 1 e 2.

4. L'elenco di cui al comma 3 è aggiornato ogni tre anni con le medesime procedure di cui al citato comma 3.

5. Gli schemi dei decreti di cui ai commi 3 e 4 sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro un mese dalla data di assegnazione.

Art. 3.

(*Disposizioni concernenti tutti i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti*).

1. Le regioni, nel rispetto del principio di sussidiarietà, in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, sentite anche le associazioni rappresentative degli enti locali, possono promuovere iniziative per l'unione di comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, nelle forme previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. In tutti i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti le funzioni di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi sono disciplinate a livello regolamentare da ciascun ente e possono essere affidate anche ad un organo monocratico interno o esterno all'ente.

3. In conformità con l'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nei comuni di cui al comma 2 le competenze del responsabile del procedimento per l'affidamento e per l'esecuzione degli appalti di lavori pubblici sono attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Ove ciò non sia possibile secondo quanto disposto dal regolamento comunale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare. In ogni caso, il responsabile del procedimento deve essere dipendente di ruolo o a tempo determinato, secondo la normativa vigente.

4. Ai comuni di cui al comma 2 non si applicano le seguenti disposizioni:

a) articolo 24, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

b) articolo 128, commi 3, 5, 6, 7, 9, secondo periodo, e 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

c) articoli 11, 13 e 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;

d) decreti del Ministro dei lavori pubblici 21 giugno 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 2000, e 4 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 29 settembre 2000.

5. Al fine di favorire, nei comuni di cui al comma 2, il pagamento di imposte, tasse e tributi nonché dei corrispettivi dell'erogazione di acqua, energia, gas e ogni altro servizio, può essere utilizzata, per l'attività di incasso e di trasferimento di somme, previa convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze o con soggetti

terzi, la rete telematica gestita dai concessionari del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

6. I comuni di cui al comma 2, anche in associazione o partecipazione tra di loro, possono stipulare con le diocesi cattoliche convenzioni per la salvaguardia e il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con le rappresentanze delle altre confessioni religiose che abbiano stipulato intese con lo Stato italiano, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, per la salvaguardia e il recupero dei beni di cui al primo periodo nella disponibilità delle rappresentanze medesime. Le convenzioni sono finanziate dal Ministero per i beni e le attività culturali con le risorse di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, in una quota non superiore al 20 per cento delle medesime risorse. A tale fine, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono stabiliti i criteri di accesso ai finanziamenti nonché la quota delle predette risorse destinata agli stessi.

7. I comuni di cui al comma 2 possono acquisire, al valore economico definito dall'ufficio tecnico erariale territorialmente competente, o stipulare intese finalizzate al recupero delle stazioni ferroviarie disabilitate e delle case cantoniere dell'ANAS Spa, nonché di caserme dismesse e di edifici del Corpo forestale dello Stato non più in uso, al fine di destinarli, anche ricorrendo all'istituto del comodato a favore delle organizzazioni di volontariato, a presidi di protezione civile e di salvaguardia del territorio ovvero, anche di intesa con la società Sviluppo Italia Spa, a sedi permanenti di promozione ed eventuale vendita dei prodotti tipici locali e per altre attività comunali.

8. Le regioni possono promuovere interventi per la realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici situati nei comuni di cui al comma 2 e alla diffusione di servizi via banda larga nei medesimi comuni.

9. Le regioni possono altresì incentivare l'adozione da parte dei comuni di cui al comma 2 di misure atte a tutelare l'arredo urbano, l'ambiente e il paesaggio, favorendo l'utilizzo di materiali di costruzione locali, l'installazione di antenne collettive per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive via satellite, la limitazione dell'impatto ambientale dei tracciati delle linee elettriche e degli impianti per telefonia mobile e radiodiffusione.

10. Al fine di favorire il riequilibrio anagrafico e di promuovere e valorizzare le nascite nei comuni di cui al comma 2, il Governo è autorizzato ad apportare all'articolo 30 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, le modifiche e le integrazioni necessarie a prevedere che i genitori residenti in uno dei comuni di cui al medesimo comma 2

possano richiedere, all'atto della dichiarazione resa nei termini e con le modalità di cui al citato articolo 30, che la nascita dei figli sia acquisita agli atti dello stato civile come avvenuta nel comune di residenza dei genitori medesimi, anche qualora il parto si sia verificato presso il territorio di un altro comune, purché ricompreso all'interno del territorio della medesima provincia.

11. All'articolo 135 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, alla lettera d) sono aggiunte infine le parole: «, con particolare riferimento al territorio dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti».

Art. 4.
(Attività e servizi).

1. Per garantire finalità di sviluppo sostenibile e un equilibrato governo del territorio, lo Stato, le regioni, le province, le unioni di comuni, le comunità montane

Pag. 50

e gli enti parco, per quanto di rispettiva competenza, assicurano, nei piccoli comuni, l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali, con particolare riferimento all'ambiente, alla protezione civile, all'istruzione, alla sanità, ai servizi socio-assistenziali, ai trasporti e ai servizi postali.

2. Ai fini di cui al comma 1, presso i piccoli comuni possono essere istituiti centri multifunzionali nei quali concentrare una pluralità di servizi quali i servizi ambientali, sociali, energetici, scolastici, postali, artigianali, turistici, di comunicazione, di volontariato e di associazionismo culturale, commerciali e di sicurezza. Le regioni e le province possono concorrere alle spese relative all'uso dei locali necessari all'espletamento dei predetti servizi.

3. Per lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione e alla manutenzione del territorio, i comuni possono stipulare convenzioni e contratti di appalto con gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

4. Nell'ambito delle finalità di cui al presente articolo, le regioni e le province possono privilegiare, nella definizione degli stanziamenti finanziari di propria competenza, le iniziative finalizzate all'insediamento nei piccoli comuni di centri di eccellenza per la prestazione dei servizi di cui al comma 2, quali istituti di ricerca, laboratori, centri culturali e sportivi.

Art. 5.
(Valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali).

1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali può favorire, sentite le associazioni rappresentative degli enti locali e le organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie produttive interessate, la promozione e la commercializzazione, eventualmente anche mediante un apposito portale telematico, dei prodotti agroalimentari tradizionali, che utilizzano in particolare prodotti primari tipici locali dei piccoli comuni, anche associati, di cui al decreto del direttore generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali del Ministero delle politiche agricole e forestali 18 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 21 agosto 2000.

2. I piccoli comuni possono indicare nella cartellonistica ufficiale i rispettivi prodotti agroalimentari tradizionali, preceduti dalla dicitura «Luogo di produzione del» posta sotto il nome del comune e scritta in caratteri minori rispetto a quelli di quest'ultimo.
3. Per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali, per la promozione delle vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari e culturali locali, per la salvaguardia, l'incremento e la valorizzazione della locale fauna selvatica, nonché per il sostegno della promozione e della commercializzazione dei prodotti in forma coordinata tra le imprese agricole, i piccoli comuni, singoli o associati, possono stipulare contratti di collaborazione con gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
4. Ai fini di cui all'articolo 10, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e successive modificazioni, nel territorio dei piccoli comuni gli esercizi di somministrazione e di ristorazione possono essere considerati consumatori finali.

Art. 6.
(Programmi di e-Government).

1. I progetti informatici riguardanti i piccoli comuni, in forma singola o associata, conformi ai requisiti prescritti dalla legislazione vigente nazionale e comunitaria, hanno la precedenza nell'accesso ai finanziamenti pubblici per la realizzazione dei programmi di *e-Government*. In tale ambito sono prioritari i collegamenti informatici dei centri multifunzionali di cui all'articolo 4, comma 2, e le iniziative che

Pag. 51

prevedono l'associazione nei Centri di Servizio Territoriali (CST).

2. Il Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione nell'individuare le specifiche iniziative di innovazione tecnologica per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi del comma 2, lettera g), dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, indica prioritariamente quelle riguardanti i piccoli comuni, in forma singola o associata.

Art. 7.
(Servizi postali e programmazione televisiva pubblica).

1. Il Ministero delle comunicazioni può provvedere ad assicurare, mediante un'apposita previsione da inserire nel contratto di programma con il concessionario del servizio postale universale, che gli sportelli postali siano attivi nei piccoli comuni.
2. L'amministrazione comunale può altresì stipulare apposite convenzioni, di intesa con le organizzazioni di categoria e con Poste italiane Spa, affinché il pagamento dei conti correnti, in particolare di quelli relativi alle imposte comunali e dei vaglia postali nonché le altre prestazioni possano essere effettuati presso gli esercizi commerciali presenti nel territorio comunale.
3. Il Ministero delle comunicazioni può provvedere, altresì, ad assicurare che nel contratto di servizio con il concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo sia previsto l'obbligo di prestare

particolare attenzione, nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, alle realtà storiche, artistiche, sociali, economiche ed enogastronomiche dei piccoli comuni e di garantire nei medesimi comuni un'adeguata copertura del servizio.

Art. 8.
(Istituti scolastici).

1. Le regioni e gli enti locali possono stipulare convenzioni con gli uffici scolastici regionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per finanziare il mantenimento in attività degli istituti scolastici statali aventi sede nei piccoli comuni che dovrebbero essere chiusi o accorpatisi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
2. Nel caso di chiusura o accorpamento di uffici scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato e gli enti territoriali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti.
3. In deroga a quanto disposto dall'articolo 17, commi 20 e 21, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono cedere a titolo gratuito ad istituzioni scolastiche insistenti nei piccoli comuni personal computer o altre apparecchiature informatiche, quando siano trascorsi almeno due anni dal loro acquisto e l'amministrazione abbia provveduto alla loro sostituzione. Le cessioni sono effettuate prioritariamente alle istituzioni scolastiche insistenti in aree montane e non costituiscono presupposto ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle donazioni.

Art. 9.
(Interventi per lo sviluppo e l'incentivazione di attività commerciali).

1. Gli artigiani residenti nei piccoli comuni possono mostrare e vendere i loro prodotti, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di autorizzazioni commerciali e artigianali, in apposite aree e per non più di quattro giorni al mese. I comuni competenti individuano annualmente le aree a ciò deputate e i giorni in cui è consentita la vendita.
2. I piccoli comuni possono deliberare l'apertura degli esercizi commerciali nei giorni festivi anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia.

Pag. 52

Art. 10.
(Sistema distributivo dei carburanti).

1. Con specifico riferimento ai piccoli comuni, il servizio di erogazione dei carburanti costituisce servizio fondamentale.

2. Al fine di assicurare tale servizio nei piccoli comuni, i Comuni, le Province e le Regioni, di intesa con le associazioni degli esercenti gli impianti di distribuzione dei carburanti, possono prevedere specifiche agevolazioni.

Art. 11.
(Agevolazioni in materia di servizio idrico).

1. Le regioni possono prevedere agevolazioni, anche in forma tariffaria, a favore dei piccoli comuni in cui la disponibilità di risorse idriche reperibili o attivabili sia superiore ai fabbisogni per i diversi usi.

Art. 12.
(Fondo per gli incentivi fiscali in favore dei piccoli comuni).

1. Ai fini della concessione di incentivi fiscali in favore dei soggetti residenti nei piccoli comuni, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2009, un apposito fondo.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1, nei limiti di spesa di cui al comma 7, sono destinate alla copertura delle minori entrate derivanti:

a) da misure agevolative concernenti l'imposta comunale sugli immobili destinati ad abitazione principale, in relazione al corrispondente aumento dei trasferimenti erariali volti a compensare le minori entrate per i comuni;

b) da misure agevolative concernenti l'imposta di registro per l'acquisto di immobili destinati ad abitazione principale;

c) da premi di insediamento a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale da un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti a un piccolo comune, impegnandosi a non modificarla per un decennio.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede annualmente alla determinazione delle misure di cui al comma 2, lettera *b*), nei limiti del 30 per cento delle disponibilità del fondo di cui al comma 1.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede altresì annualmente, all'individuazione dei criteri e delle modalità per la ripartizione delle risorse tra i comuni, ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al comma 2, lettere *a*) e *c*).

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono altresì essere stabiliti le modalità, i criteri e i limiti per il riconoscimento di un credito di imposta, a valere delle risorse del fondo di cui al comma 1 e nei limiti di spesa di cui al comma 7, alle persone fisiche e giuridiche, che effettuano operazioni di sponsorizzazione in favore dei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, indicati nell'elenco di cui al successivo comma 3 del citato articolo 2, per la salvaguardia e la valorizzazione dei comuni stessi, con particolare riferimento alle attività turistiche, artigianali, culturali, sportive e ricreative e sociali.

6. Gli schemi dei decreti di cui ai commi 3, 4 e 5 sono trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

7. Per la dotazione del fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per l'anno 2009 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

(*Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni*).

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, con una dotazione di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, un fondo per la concessione di contributi statali al finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, a promuovere lo sviluppo economico e sociale dei piccoli comuni come definiti ai sensi della presente legge e a favorire l'insediamento di nuove attività produttive e la realizzazione di investimenti nei medesimi comuni.

2. All'individuazione delle tipologie di interventi che possono essere finanziati a valere delle risorse del fondo di cui al comma 1 si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per i beni e le attività culturali, provvede a individuare gli interventi destinatari dei contributi.

4. Lo schema di decreto di cui al comma 3 è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

(*Clausola di invarianza della spesa*).

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 12 e 13, all'attuazione della presente legge si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 15.

(*Modifica all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*).

1. Al comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il limite di cui al presente comma non si applica ai sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti».

Pag. 9

(*omissis*)

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni. Testo unificato C. 15 Realacci, C. 1752 Crapolicchio e C. 1964 La Loggia. (*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame, rinviato il 15 marzo 2007.

Lino DUILIO, *presidente*, avverte che sul testo unificato assunto come testo base dalle Commissioni V e VIII sono pervenuti i pareri della I Commissione affari costituzionali, della II Commissione giustizia, della VI Commissione finanze, della IX Commissione trasporti e della XIII Commissione agricoltura, che sono in distribuzione. Avverte inoltre che sono stati presentati centotrentasei proposte emendative al testo unificato in esame (*vedi allegato 1*). Segnala che deve ritenersi inammissibile per estraneità di materia l'emendamento Lupi 3.27 che prevede l'erogazione di incentivi e la stipula di accordi per interventi di risanamento urbanistico e di asservimento di talune aree pubbliche e private, senza delimitare la platea dei possibili destinatari degli interventi ai piccoli comuni.

Tino IANNUZZI (Ulivo), *relatore per la VIII Commissione*, fa presente che i relatori hanno svolto, nei giorni scorsi, un attento esame istruttorio delle proposte emendative, che porta all'accoglimento di numerose richieste di integrazione e modifica del testo unificato in titolo. Sottolinea, peraltro, che tale impegno proseguirà anche nel corso dell'esame in Assemblea, in occasione del quale potranno essere affrontate eventuali questioni che non sarà possibile risolvere in sede di esame da parte delle Commissioni riunite.

Il sottosegretario Antonangelo CASULA deposita alle Commissioni riunite la documentazione

predisposta sul testo unificato (*vedi allegato 2*), auspicando che esse possano trovare compiuto accoglimento nei pareri che i relatori si apprestano a rendere sugli emendamenti presentati.

Lino DUILIO, *presidente*, ritiene che le Commissioni riunite possano ora procedere all'esame degli emendamenti, ferma restando la possibilità, per i rappresentanti del Governo, di esprimere nel corso del dibattito il proprio orientamento sulle diverse proposte emendative presentate.

Tino IANNUZZI (Ulivo), *relatore per la VIII Commissione*, con riferimento all'articolo 1, esprime parere favorevole sugli emendamenti Dussin 1.3 e 1.4, nonché sull'emendamento Piro 1.6, invitando i presentatori al ritiro dei restanti emendamenti.

Il sottosegretario Antonangelo CASULA esprime un parere conforme a quello del relatore per la VIII Commissione, ad eccezione dell'emendamento Piro 1.6, per il quale il parere è contrario, non risultando chiara la relativa formulazione, che rischia di rendere non vincolante il provvedimento per le autonomie speciali.

Ermete REALACCI (Ulivo) pur prendendo atto dell'orientamento del Governo, invita le Commissioni riunite a valutare con attenzione i pareri espressi dai relatori, che hanno cercato di dare risposta a tutte le principali questioni poste dal testo del provvedimento. Ritiene, pertanto, opportuno che le Commissioni approvino tutti gli emendamenti sui quali si registra un parere favorevole da parte dei relatori, rinviando all'esame dell'Assemblea le proposte emendative che presentano profili di maggiore problematicità.

Francesco PIRO (Ulivo) rileva che il suo emendamento 1.6 nasce proprio dalla necessità di vincolare le autonomie speciali all'applicazione del provvedimento in esame; per tali motivi, non comprende le ragioni della contrarietà del Governo rispetto a tale proposta di modifica.

Lino DUILIO, *presidente*, pur ritenendo condivisibile il principio per cui gli emendamenti più problematici possono essere ritirati in vista di una loro ripresentazione in Assemblea, intende sottolineare che le Commissioni riunite non sono, comunque, vincolate a votare a favore dei soli emendamenti sui quali si registra il parere favorevole del Governo.

Salvatore MARGIOTTA (Ulivo) ritira il suo emendamento 1.1.

Maurizio Enzo LUPI (FI) ritira l'emendamento Osvaldo Napoli 1.2.

Le Commissioni approvano, con distinte votazioni, gli emendamenti Dussin 1.3 e 1.4.

Lino DUILIO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Di Gioia 1.5; si intende che vi abbia rinunciato.

Francesco PIRO (Ulivo) ritira il suo emendamento 1.6, riservandosi di riproporne il contenuto, adeguatamente riformulato, in occasione della discussione in Assemblea.

Lino DUILIO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Zeller 1.7; si intende che vi abbiano rinunciato.

Tino IANNUZZI (Ulivo), *relatore per la VIII Commissione*, con riferimento all'articolo 2, esprime parere favorevole sugli emendamenti Piro 2.1, subordinatamente ad una sua riformulazione (*vedi allegato 1*), e Oliva 2.7, invitando i presentatori al ritiro dei restanti emendamenti.

Il sottosegretario Antonangelo CASULA esprime un parere conforme a quello del relatore per la VIII Commissione.

Francesco PIRO (Ulivo) dichiara di accogliere la proposta di riformulazione del suo emendamento 2.1.

Pag. 11

Le Commissioni approvano l'emendamento Piro 2.1 (*nuova formulazione*).

Salvatore MARGIOTTA (Ulivo) ritira il suo emendamento 2.2.

Maurizio Enzo LUPI (FI) ritira l'emendamento Osvaldo Napoli 2.3.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Oliva 2.4, 2.5 e 2.6.

Lino DUILIO, *presidente*, avverte che l'eventuale approvazione dell'emendamento Oliva 2.7 precluderebbe i successivi emendamenti Di Gioia 2.8, Piro 2.9 e 2.10.

Le Commissioni approvano l'emendamento Oliva 2.7, risultando conseguentemente preclusi gli emendamenti Di Gioia 2.8, Piro 2.9 e 2.10.

Gian Luigi PEGOLO (RC-SE) dichiara di non comprendere la contrarietà dei relatori rispetto al suo emendamento 2.11, che si limita a richiedere che il Governo renda esplicativi i criteri per l'individuazione dei piccoli comuni, ai sensi dell'articolo 2 del provvedimento in esame.

Massimo VANNUCCI (Ulivo), *relatore per la V Commissione*, osserva che l'emendamento Pegolo 2.11 ha un carattere eccessivamente dettagliato rispetto agli adempimenti richiesti al Governo; in tal senso, osserva che i relatori sarebbero disponibili ad esprimere un parere favorevole sul citato emendamento, a condizione che esso sia riformulato nel senso di prevedere che l'elenco dei comuni sia integrato da una relazione dettagliata circa i parametri adottati (*vedi allegato 1*).

Gian Luigi PEGOLO (RC-SE) dichiara di accogliere la proposta di riformulazione testé formulata dal relatore per la V Commissione.

Le Commissioni approvano l'emendamento 2.11 (*nuova formulazione*).

Salvatore MARGIOTTA (Ulivo) ritira il suo emendamento 2.12.

Maurizio Enzo LUPI (FI), nel ritirare l'emendamento Osvaldo Napoli 2.13, auspica che i relatori sappiano fornire risposte adeguate, nel corso della discussione in Assemblea, a tutte le questioni poste dagli emendamenti che il suo gruppo ha ritirato o si riserva di ritirare nel seguito dell'esame.

Tino IANNUZZI (Ulivo), *relatore per la VIII Commissione*, garantisce che il lavoro istruttorio dei relatori per l'esame in Assemblea sarà particolarmente attento alle richieste di tutti i gruppi. Con riferimento all'articolo 3, inoltre, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Margiotta 3.1 e Osvaldo Napoli 3.2, sugli identici emendamenti Quartiani 3.5, Bocci 3.6 e Marchi 3.7, sugli identici emendamenti Margiotta 3.19 e Osvaldo Napoli 3.20 e sull'emendamento Franci 3.21, raccomandando altresì l'approvazione degli emendamenti 3.50 e 3.51 dei relatori. Invita, quindi, i presentatori a ritirare i restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il sottosegretario Antonangelo CASULA esprime un parere conforme a quello del relatore per la VIII Commissione, fatta eccezione per gli emendamenti Margiotta 3.1, Osvaldo Napoli 3.2, Quartiani 3.5, Bocci 3.6, Marchi 3.7, Margiotta 3.19 e Osvaldo Napoli 3.20, per i quali il parere del Governo è contrario. Si rimette, infine, alle Commissioni sull'emendamento 3.51 dei relatori.

Maria Teresa ARMOSINO (FI) esprime perplessità sull'orientamento del Governo in ordine agli identici emendamenti Margiotta 3.19 e Osvaldo Napoli 3.20, atteso che essi non prospettano una cessione a titolo gratuito di beni demaniali.

Il sottosegretario Antonangelo CASULA, nel rilevare che gli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze ritengono che i citati emendamenti presentino

profili problematici in ordine alla copertura finanziaria, ritiene utile che le Commissioni procedano ad ulteriori approfondimenti in materia.

Le Commissioni approvano, quindi, gli identici emendamenti Margiotta 3.1 e Osvaldo Napoli 3.2.

Salvatore MARGIOTTA (Ulivo) ritira il suo emendamento 3.3.

Maria Teresa ARMOSINO (FI) ritira l'emendamento Osvaldo Napoli 3.4.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Quartiani 3.5, Bocci 3.6 e Marchi 3.7.

Salvatore MARGIOTTA (Ulivo) ritira il suo emendamento 3.8.

Maria Teresa ARMOSINO (FI) ritira l'emendamento Osvaldo Napoli 3.9.

Paolo CACCIARI (RC-SE) ritira l'emendamento Acerbo 3.10.

Le Commissioni approvano l'emendamento 3.50 dei relatori.

Salvatore MARGIOTTA (Ulivo) ritira i suoi emendamenti 3.11 e 3.13.

Maria Teresa ARMOSINO (FI) ritira l'emendamento Osvaldo Napoli 3.12.

Gian Luigi PEGOLO (RC-SE) ritira il suo emendamento 3.14.

Massimo GARAVAGLIA (LNP) ritira gli emendamenti Caparini 3.15 e Dussin 3.16.

Le Commisioni respingono l'emendamento Marchi 3.17.

Paolo CACCIARI (RC-SE) chiede di accantonare l'emendamento Acerbo 3.18, al fine di valutarlo unitamente agli identici emendamenti Margiotta 3.19 e Osvaldo Napoli 3.20, sui quali il Governo ha chiesto di svolgere ulteriori approfondimenti.

Tino IANNUZZI (Ulivo), *relatore per la VIII Commissione*, nel rilevare l'opportunità di concludere entro la giornata odierna l'esame di tutti gli emendamenti presentati, ribadisce l'invito al ritiro dell'emendamento Acerbo 3.18, raccomandando altresì l'approvazione degli identici emendamenti Margiotta 3.19 e Osvaldo Napoli 3.20, pur a fronte delle perplessità manifestate dal rappresentante del Governo.

Paolo CACCIARI (RC-SE) ritira l'emendamento 3.18.

Le Commissioni approvano, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Margiotta 3.19 e Osvaldo Napoli 3.20, nonché l'emendamento Franci 3.21.

Giuseppina FASCIANI (Ulivo) ritira il suo emendamento 3.22, preannunciandone la ripresentazione in Assemblea e riservandosi di valutare con attenzione le possibili soluzioni alternative che il Dipartimento della Protezione civile intende prospettare.

Salvatore MARGIOTTA (Ulivo) ritira i suoi emendamenti 3.23 e 3.25.

Maria Teresa ARMOSINO (FI) ritira gli emendamenti Osvaldo Napoli 3.24 e 3.26.

Maurizio Enzo LUPI (FI) prende atto della inammissibilità del suo emendamento 3.27, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea in una formulazione che sia maggiormente aderente al contenuto del provvedimento in esame.

Lino DUILIO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Pedrini 3.28; si intende che vi abbia rinunciato.

Salvatore MARGIOTTA (Ulivo) ritira il suo emendamento 3.29.

Maria Teresa ARMOSINO (FI) ritira l'emendamento Osvaldo Napoli 3.30.

Le Commissioni approvano l'emendamento 3.51 dei relatori.

Salvatore MARGIOTTA (Ulivo) ritira il suo emendamento 3.31 e il suo articolo aggiuntivo 3.01.

Maria Teresa ARMOSINO (FI) ritira l'emendamento Osvaldo Napoli 3.02.

Tino IANNUZZI (Ulivo), *relatore per la VIII Commissione*, con riferimento all'articolo 4, esprime parere favorevole sull'emendamento Francescato 4.2, sugli identici emendamenti Margiotta 4.4 e Osvaldo Napoli 4.5 e sull'emendamento Franci 4.6, invitando i presentatori a ritirare i restanti emendamenti presentati.

Il sottosegretario Antonangelo CASULA esprime parere conforme a quello del relatore per la VIII Commissione, ad eccezione dell'emendamento Franci 4.6, sul quale il parere del Governo è contrario.

Giacomo DE ANGELIS (Com.It) ritira l'emendamento Sgobio 4.1.

Le Commissioni approvano l'emendamento Francescato 4.2.

Lino DUILIO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Di Gioia 4.3; si intende che vi abbia rinunciato.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Margiotta 4.4 e Osvaldo Napoli 4.5.

Tino IANNUZZI (Ulivo), *relatore per la VIII Commissione*, modificando il parere precedentemente formulato in considerazione del parere espresso dal rappresentante del Governo sull'emendamento Franci 4.6, propone di respingerlo in vista di una sua rivalutazione in occasione dell'esame in Assemblea.

Le Commissioni respingono l'emendamento Franci 4.6.

Tino IANNUZZI (Ulivo), *relatore per la VIII Commissione*, con riferimento all'articolo 5, esprime parere favorevole sugli emendamenti Franci 5.3, Peretti 5.4 e Franci 5.6, invitando i presentatori a ritirare i restanti emendamenti.

Il sottosegretario Antonangelo CASULA esprime parere conforme a quello del relatore per la VIII Commissione.

Massimo GARAVAGLIA (LNP) dichiara di non comprendere le motivazioni che sono alla base dell'invito al ritiro dell'articolo aggiuntivo Dussin 5.01.

Tino IANNUZZI (Ulivo), *relatore per la VIII Commissione*, osserva che l'articolo aggiuntivo Dussin 5.01 individua un ordine di priorità per i finanziamenti relativi alle terre incolte, che rischia di essere eccessivamente generalizzato e non coordinato con la disciplina vigente in materia.

Pietro ARMANI (AN) invita i relatori a farsi carico di prospettare una soluzione al problema del recupero delle terre incolte, che rappresentano un problema molto diffuso nelle aree montane.

Tino IANNUZZI (Ulivo), *relatore per la VIII Commissione*, assicura che i relatori hanno l'intenzione di approfondire la questione in occasione dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Massimo GARAVAGLIA (LNP) insiste affinché i relatori individuino un'adeguata soluzione al problema degli incentivi per il recupero delle terre incolte, anche mediante un'attenta verifica dei profili di copertura finanziaria.

Massimo VANNUCCI (Ulivo), *relatore per la V Commissione*, osserva che, poiché il tema del recupero delle terre incolte non riguarda soltanto i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, occorre svolgere le opportune riflessioni sull'appropriata formulazione degli eventuali interventi da realizzare nella materia.

Pag. 14

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Margiotta 5.1 e Osvaldo Napoli 5.2, approvano l'emendamento Franci 5.3 e l'emendamento Peretti 5.4, respingono l'emendamento Peretti 5.5 ed approvano l'emendamento Franci 5.6.

Lino DUILIO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Di Gioia 5.7; si intende che vi abbia rinunciato.

Massimo GARAVAGLIA (LNP), preso atto delle rassicurazioni fornite in precedenza dai relatori, ritira l'articolo aggiuntivo Dussin 5.01.

Salvatore MARGIOTTA (Ulivo) ritira il suo emendamento 5.02.

Tino IANNUZZI (Ulivo), *relatore per la VIII Commissione*, con riferimento all'articolo 6, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Margiotta 6.1 e Osvaldo Napoli 6.2, Acerbo 6.3 invitando i relatori a ritirare i restanti emendamenti.

Il sottosegretario Antonangelo CASULA esprime parere conforme a quello del relatore per la VIII Commissione.

Le Commissioni approvano, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Margiotta 6.1 e Osvaldo Napoli 6.2 e l'emendamento Acerbo 6.3.

Salvatore MARGIOTTA (Ulivo) ritira il suo emendamento 6.4.

Maria Teresa ARMOSINO (FI) ritira l'emendamento Osvaldo Napoli 6.5.

Tino IANNUZZI (Ulivo), *relatore per la VIII Commissione*, con riferimento all'articolo 7, esprime parere favorevole sugli emendamenti Lovelli 7.11 e Locatelli 7.7, subordinatamente ad una sua riformulazione (*vedi allegato 1*). Invita, quindi, i presentatori a ritirare i restanti emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il sottosegretario Antonangelo CASULA esprime parere conforme a quello del relatore per la VIII Commissione.

Lino DUILIO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Locatelli 7.1 e 7.2; si intende che vi abbiano rinunciato.

Salvatore MARGIOTTA (Ulivo) ritira il suo emendamento 7.3.

Maria Teresa ARMOSINO (FI) ritira l'emendamento Osvaldo Napoli 7.4.

Paolo CACCIARI (RC-SE) ritira l'emendamento Acerbo 7.5.

Francesco PIRO (Ulivo) intende acquisire dai relatori gli opportuni chiarimenti circa il significato dell'emendamento Lovelli 7.11. Ritiene in particolare che la previsione della possibilità di affidare agli sportelli postali dovrebbe essere prevista unicamente nei piccoli comuni in cui non siano presenti nemmeno sportelli bancari.

Massimo VANNUCCI (Ulivo), *relatore per la V Commissione*, osserva che la facoltà di affidare il servizio di tesoreria a Poste Italiane SpA può risultare particolarmente utile per i piccoli comuni, anche al fine di agevolare il mantenimento di uno sportello postale in tali realtà.

Tino IANNUZZI (Ulivo), *relatore per la VIII Commissione*, fa presente che la disposizione recata dall'emendamento Lovelli 7.11 ha natura meramente programmatica, non potendo vincolare i comuni ad operare obbligatoriamente nella direzione indicata.

Massimo GARAVAGLIA (LNP) giudica estremamente opportuno riconoscere ai piccoli comuni la facoltà prevista dall'emendamento Lovelli 7.11.

Le Commissioni approvano l'emendamento Lovelli 7.11.

Lino DUILIO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Giudice 7.6; si intende che vi abbia rinunciato.

Paolo CACCIARI (RC-SE) dichiara di accogliere la proposta di riformulazione dell'emendamento Locatelli 7.7.

Le Commissioni approvano l'emendamento Locatelli 7.7 (*nuova formulazione*).

Salvatore MARGIOTTA (Ulivo) ritira il suo emendamento 7.8.

Maria Teresa ARMOSINO (FI) ritira l'emendamento Osvaldo Napoli 7.9.

Paolo CACCIARI (RC-SE) ritira l'emendamento Acerbo 7.10.

Tino IANNUZZI (Ulivo), *relatore per la VIII Commissione*, con riferimento all'articolo 8, esprime parere favorevole sull'emendamento Piro 8.3, sugli identici emendamenti Osvaldo Napoli 8.6 e Margiotta 8.7, nonché sugli identici emendamenti Osvaldo Napoli 8.8 e Margiotta 8.9, subordinatamente ad una loro riformulazione (*vedi allegato 1*). Invita, quindi, i presentatori a ritirare i restanti emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il sottosegretario Antonangelo CASULA esprime parere conforme a quello del relatore per la VIII Commissione, ad eccezione degli identici emendamenti Osvaldo Napoli 8.6 e Margiotta 8.7, sui quali il parere del Governo è contrario.

Massimo GARAVAGLIA (LNP) dichiara di non condividere il parere dei relatori sugli emendamenti Dussin 8.4 e Caparini 8.11, che prospettano importanti misure quali il teleinsegnamento e la previsione di deroghe per la costituzione di pluriclassi, in maniera tale da garantire, per quanto possibile, il mantenimento degli istituti scolastici nei piccoli comuni.

Massimo VANNUCCI (Ulivo), *relatore per la V Commissione*, osserva che gli emendamenti Dussin 8.4 e Caparini 8.11 sono suscettibili di creare problemi nell'organizzazione scolastica dei piccoli comuni. Ricorda in particolare che l'obiettivo del mantenimento degli istituti scolastici nei piccoli comuni non deve essere perseguito ai danni della qualità della didattica.

Pietro ARMANI (AN) invita i relatori, per l'esame in Assemblea, a farsi carico del recepimento dei principi contenuti nell'emendamento Dussin 8.4, che risulta pienamente coerente con lo stesso articolo 6 del testo unificato in esame.

Salvatore MARGIOTTA (Ulivo) ritira il suo emendamento 8.1.

Maria Teresa ARMOSINO (FI) ritira l'emendamento Osvaldo Napoli 8.2.

Le Commissioni approvano l'emendamento Piro 8.3.

Massimo GARAVAGLIA (LNP) ritira l'emendamento Dussin 8.4.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Osvaldo Napoli 8.6 e Margiotta 8.7.

Maria Teresa ARMOSINO (FI) dichiara di accogliere la proposta di riformulazione dell'emendamento Osvaldo Napoli 8.8.

Salvatore MARGIOTTA (Ulivo) dichiara di condividere la proposta di riformulazione del suo emendamento 8.9.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Osvaldo Napoli 8.8 (*nuova formulazione*) e Margiotta 8.9 (*nuova formulazione*).

Francesco PIRO (Ulivo) ritira il suo emendamento 8.10.

Le Commissioni respingono l'emendamento Caparini 8.11.

Pag. 16

Tino IANNUZZI (Ulivo), *relatore per la VIII Commissione*, con riferimento all'articolo 9, esprime parere favorevole sull'emendamento Di Gioia 9.1, limitatamente alla prima parte, dichiarandosi contrario alla parte consequenziale, nonché sugli emendamenti Peretti 9.5, Pegolo 9.6 e Peretti 9.7. Invita, quindi, i presentatori a ritirare i restanti emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il sottosegretario Antonangelo CASULA esprime parere conforme a quello del relatore per la VIII Commissione.

Lino DUILIO, *presidente*, avverte che, alla luce dei pareri espressi, l'emendamento Di Gioia 9.1 sarà posto in votazione per parti separate.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano la prima parte dell'emendamento Di Gioia 9.1 e respingono la parte consequenziale del medesimo emendamento; respingono, inoltre, l'emendamento Peretti 9.2.

Salvatore MARGIOTTA (Ulivo) ritira il suo emendamento 9.3.

Maria Teresa ARMOSINO (FI) ritira l'emendamento Osvaldo Napoli 9.4.

Le Commissioni approvano, con distinte votazioni, gli emendamenti Peretti 9.5, Pegolo 9.6 e Peretti 9.7.

Tino IANNUZZI (Ulivo), *relatore per la VIII Commissione*, con riferimento all'articolo 10, esprime parere contrario sull'emendamento Di Gioia 10.1 e parere favorevole sull'emendamento Piro 10.01.

Il sottosegretario Antonangelo CASULA esprime parere conforme a quello del relatore per la VIII Commissione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Di Gioia 10.1 e approvano l'emendamento Piro 10.01.

Tino IANNUZZI (Ulivo), *relatore per la VIII Commissione*, invita al ritiro di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 11, che intervengono su una materia particolarmente delicata, allo stato sottoposta ad un'opera di revisione ed integrazione da parte del Governo, mediante lo schema di decreto correttivo del decreto legislativo n. 152 del 2006, che sarà presto sottoposto all'esame delle competenti Commissioni parlamentari.

Il sottosegretario Antonangelo CASULA esprime parere conforme a quello del relatore per la VIII Commissione.

Francesco PIRO (Ulivo), nel prendere atto delle considerazioni formulate dal relatore per la VIII Commissione, dichiara di non comprendere le ragioni per le quali si propone il mantenimento dell'articolo 11, atteso che anche questo articolo sembra intervenire sui profili richiamati dallo stesso relatore.

Ermelio REALACCI, (Ulivo), auspica che le Commissioni non procedano alla soppressione dell'articolo 11, il quale, pur intervenendo su una materia attualmente in fase evolutiva, investe una questione di particolare rilevanza, sulla quale è opportuno avviare una riflessione nel successivo esame in Assemblea.

Francesco PIRO (Ulivo) ritira il suo emendamento 11.1, preannunciando l'intenzione di riproporre la questione, con estrema determinazione, nel corso del successivo esame in Assemblea.

Massimo GARAVAGLIA (LNP) ritira gli emendamenti Caparini 11.2 e 11.3.

Giacomo DE ANGELIS (Com.It) ritira l'emendamento Sgobio 11.4.

Lino DUILIO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Pedrini 11.01; si intende che vi abbia rinunciato.

Tino IANNUZZI (Ulivo), *relatore per la VIII Commissione*, con riferimento all'articolo 12, esprime parere favorevole sugli emendamenti Piro 12.3, Di Gioia 12.6 e Piro 12.01, subordinatamente ad una sua riformulazione (*vedi allegato 1*). Invita, quindi, i presentatori a ritirare i restanti emendamenti riferiti all'articolo 12.

Il sottosegretario Antonangelo CASULA esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 12.

Salvatore MARGIOTTA (Ulivo) ritira il suo emendamento 12.1.

Maria Teresa ARMOSINO (FI) ritira l'emendamento Osvaldo Napoli 12.2.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Piro 12.3, respingono gli emendamenti Franci 12.4 e Piro 12.5 ed approvano l'emendamento Di Gioia 12.6, risultando conseguentemente assorbito l'emendamento Piro 12.7.

Salvatore MARGIOTTA (Ulivo) ritira i suoi emendamenti 12.8 e 12.10.

Maria Teresa ARMOSINO (FI) ritira gli emendamenti Osvaldo Napoli 12.9 e 12.11.

Lino DUILIO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Pedrini 12.12; si intende che vi abbia rinunciato.

Francesco PIRO (Ulivo) ritira il suo emendamento 12.13.

Raffaella MARIANI (Ulivo) ritira l'emendamento Franci 12.14.

Francesco PIRO (Ulivo) dichiara di accogliere la proposta di riformulazione del suo emendamento 12.01.

Le Commissioni approvano l'emendamento Piro 12.01 (*nuova formulazione*).

Tino IANNUZZI (Ulivo), *relatore per la VIII Commissione*, con riferimento all'articolo 13, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 13.50 del relatori ed esprime parere favorevole sull'emendamento Misiani 13.02. Invita, quindi, i presentatori a ritirare i restanti emendamenti riferiti all'articolo 13.

Il sottosegretario Antonangelo CASULA esprime parere conforme a quello del relatore per la VIII Commissione.

Salvatore MARGIOTTA (Ulivo) ritira il suo emendamento 13.1.

Maria Teresa ARMOSINO (FI) ritira l'emendamento Osvaldo Napoli 13.2.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento 13.50 dei relatori, respingono l'emendamento Marchi 13.01 ed approvano l'emendamento Misiani 13.02.

Salvatore MARGIOTTA (Ulivo) ritira il suo emendamento 13.03.

Maria Teresa ARMOSINO (FI) ritira l'emendamento Osvaldo Napoli 13.04.

Lino DUILIO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Peretti 13.05; si intende che vi abbia rinunciato.

Tino IANNUZZI (Ulivo), *relatore per la VIII Commissione*, con riferimento all'articolo 15, preso atto che le Commissioni riunite sono tenute - anche per ragioni di competenza per materia - a recepire la condizione soppressiva formulata nel parere della I Commissione, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Pegolo 15.1, Piro 15.2, Aurisicchio 15.3, Acerbo 15.4 e Marchi 15.5. Invita, inoltre, i presentatori a ritirare l'emendamento Sgobio 15.01.

Il sottosegretario Antonangelo CASULA si rimette alle Commissioni riunite sugli emendamenti riferiti all'articolo 15.

Pag. 18

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Pegolo 15.1, Piro 15.2, Aurisicchio 15.3, Acerbo 15.4 e Marchi 15.5.

Giacomo DE ANGELIS (Com.It) ritira l'emendamento Sgobio 15.01.

Lino DUILIO, *presidente*, fa presente che, pur essendosi concluso l'esame degli emendamenti presentati, non sono ancora pervenuti alcuni dei prescritti pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta, che sarà convocata per la giornata di domani, alle ore 15.30.

La seduta termina alle 13.05.

Pag. 19

(*omissis*)

ALLEGATO 1

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni (Testo unificato C. 15 Realacci, C. 1752 Crapolicchio e C. 1964 La Loggia).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: le attività economiche, sociali, ambientali e culturali esercitate nei piccoli comuni e di tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, rurale e storico-culturale custodito in tali comuni *con le seguenti:* i piccoli Comuni, valorizzandone le attività amministrative, economiche, sociali, ambientali e culturali, nonché il patrimonio naturale, rurale e storico culturale custodito presso gli stessi Enti.

* **1. 1.**Margiotta.

Al comma 1, sostituire le parole: le attività economiche, sociali, ambientali e culturali esercitate nei piccoli comuni e di tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, rurale e storico-culturale custodito in tali comuni *con le seguenti:* i piccoli Comuni, valorizzandone le attività amministrative, economiche, sociali, ambientali e culturali, nonché il patrimonio naturale, rurale e storico culturale custodito presso gli stessi Enti.

* **1. 2.**Osvaldo Napoli, Stradella, Lupi, Armosino.

Al comma 1, sostituire le parole: e storico-culturale con le seguenti: storico-culturale e architettonico.

1. 3.Dussin, Caparini, Garavaglia.

Al comma 1, dopo le parole: favorendo altresì l'adozione inserire le seguenti: di nuove tecnologie e.

1. 4.Dussin, Caparini, Garavaglia.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, le regioni disciplinano con propria legge, per i comuni individuati ai sensi dell'articolo 2, gli interventi da realizzare per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge e i criteri relativi all'impiego delle risorse di cui all'articolo 13. La legge regionale disciplina, in particolare:

- a) gli incentivi per il riequilibrio territoriale, mediante formule di tutela e di promozione delle risorse ambientali, che tengano conto sia del loro valore naturalistico che delle esigenze di vita civile delle popolazioni residenti, con particolare riferimento allo sviluppo del sistema dei trasporti e della viabilità locale;
- b) gli interventi per il sostegno economico, nonché per lo sviluppo delle attività economiche e produttive sui territori dei piccoli comuni, come definiti ai sensi dell'articolo 2;
- c) le misure per lo sviluppo sociale, anche mediante la garanzia di adeguati servizi per la collettività;

d) gli interventi di sostegno all'attività culturale e alle tradizioni locali.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: , previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 3, sostituire le parole: provvede a individuare gli interventi destinatari dei contributi *con le seguenti*: provvede al riparto dei contributi tra le diverse regioni, sulla base del decreto di cui al comma 2.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Legge quadro per il sostegno dei piccoli comuni.

1. 5.Di Gioia.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, per il proprio territorio, all'individuazione dei comuni ai sensi dell'articolo 2, comma 3.

1. 6.Piro.

Al comma 3, aggiungere, infine il seguente periodo: Le disposizioni di cui all'articolo 15 della presente legge si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

1. 7.Zeller, Brugger, Widmann.

ART. 2.

Sostituire la lettera a) del comma 1 con la seguente:

a) comuni il cui territorio presenta significativi fenomeni di dissesto idrogeologico o sia interessato da rilevanti criticità ambientali;

2. 1.Piro.

Sostituire la lettera a) del comma 1 con la seguente:

a) comuni il cui territorio presenta significativi fenomeni di dissesto o sia interessato da rilevanti criticità ambientali;

2. 1.(Nuova formulazione) Piro.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: in prevalenza montane o rurali, con le seguenti: montane, rurali, delle isole, lacustri, di pianura e costieri.

* **2. 2.**Margiotta.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: in prevalenza montane o rurali, con le seguenti: montane, rurali, delle isole, lacustri, di pianura e costieri.

* **2. 3.**Osvaldo Napoli, Stradella, Lupi, Armosino.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Ai fini della presente legge sono considerati piccoli comuni anche quelli con una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, rientranti in una delle tipologie previste alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1, che sono stati riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio mondiale dell'umanità.

2. 4.Oliva, Neri.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Ai fini della presente legge sono considerati piccoli comuni anche quelli con una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, rientranti in una delle tipologie previste alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1, che possiedono un patrimonio storico, artistico e culturale di particolare pregio.

2. 5.Oliva, Neri.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. I comuni rientranti in una delle tipologie previste alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1, ai fini della presente legge, non sono in nessun caso considerati piccoli comuni quando il loro territorio ricade nell'area metropolitana, del capoluogo di provincia.

2. 6.Oliva.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti nei quali si registra un'elevata densità di attività economiche e produttive, anche per la vicinanza con grandi centri metropolitani, non beneficiano delle agevolazioni finanziarie previste dalla presente legge.

2. 7.Oliva.

Al comma 2, sopprimere le parole: Solo ai fini delle agevolazioni finanziarie previste dalla presente legge.

2. 8.Di Gioia.

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: anche per la vicinanza con grandi centri metropolitani.

2. 9.Piro.

Al comma 2, sostituire le parole: anche per la vicinanza con grandi centri metropolitani, *con le seguenti:* o che siano confinanti con grandi centri metropolitani.

2. 10.Piro.

Al comma 3, dopo le parole: dei commi 1 e 2 aggiungere le seguenti: integrato da una relazione dettagliata circa i parametri e gli indici in forza dei quali viene conferito lo status di piccolo comune.

2. 11.Pegolo.

Al comma 3, dopo le parole: dei commi 1 e 2 aggiungere le seguenti: integrato da una relazione dettagliata circa i parametri adottati.

2. 11.(Nuova formulazione) Pegolo.

Al comma 4, sostituire le parole: ogni tre anni con le seguenti: ogni due anni.

* **2. 12.Margiotta.**

Al comma 4, sostituire le parole: ogni tre anni con le seguenti: ogni due anni.

* **2. 13.**Osvaldo Napoli, Stradella, Lupi, Armosino.

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: Le regioni con le seguenti: Lo Stato e le Regioni.

** **3. 1.**Margiotta.

Al comma 1, sostituire le parole: Le regioni con le seguenti: Lo Stato e le Regioni.

** **3. 2.**Osvaldo Napoli, Stradella, Lupi, Armosino.

Pag. 22

Al comma 1, sostituire le parole: sentite anche le associazioni rappresentative degli enti locali, possono promuovere *con le seguenti*: d'intesa con l'ANCI, promuovono.

* **3. 3.**Margiotta.

Al comma 1, sostituire le parole: sentite anche le associazioni rappresentative degli enti locali, possono promuovere *con le seguenti*: d'intesa con l'ANCI, promuovono.

* **3. 4.**Osvaldo Napoli, Stradella, Lupi, Armosino.

Al comma 1, sostituire le parole da: iniziative per le unioni di comuni sino a: specifiche funzioni *con le seguenti*: iniziative per favorire l'associazionismo dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, nelle forme dell'Unione di comuni e, per i territori montani, della Comunità montana, ai sensi del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

** **3. 5.**Quartiani.

Al comma 1, sostituire il periodo: iniziative per le unioni di comuni fino a specifiche funzioni *con il seguente*: iniziative per favorire l'associazionismo dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5000 abitanti, nelle forme dell'Unione di comuni e, per i territori montani, della Comunità montana, ai sensi del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

** **3. 6.**Bocci.

Al comma 1, sostituire le parole da: iniziative per le unioni di comuni fino a specifiche funzioni *con il seguente periodo*: iniziative per favorire l'associazionismo dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, nelle forme dell'Unione di comuni e, per i territori montani, della Comunità montana, ai sensi del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

** **3. 7.**Marchi, Bordo.

Al comma 1, sostituire le parole: l'unione di comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 *con le seguenti:* le Unioni tra Comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000.

* **3. 8.**Margiotta.

Al comma 1, sostituire le parole l'unione di comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 *con le seguenti:* le Unioni tra Comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000.

* **3. 9.**Osvaldo Napoli, Stradella, Lupi, Armosino.

Al comma 2, sopprimere le parole o esterno.

3. 10.Acerbo, Cacciari.

Al comma 2, sostituire le parole: o esterno con le seguenti: o ad un soggetto esterno.

3. 50.I Relatori.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. In deroga all'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, nei Comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, il responsabile del procedimento può coincidere con il progettista, purché abbia i requisiti e le professionalità richieste e sia dipendente dell'Ente stesso.

3. 11.Margiotta.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. In deroga all'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006

n. 163, nei Comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, il responsabile del procedimento può coincidere con il progettista, purché abbia i requisiti e le professionalità richieste e sia dipendente dell'Ente stesso.

** **3. 12.**Osvaldo Napoli, Lupi, Stradella, Armosino.

Al comma 4, prima della lettera a) inserire la seguente:

0a) articoli 197, 229 e 230 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. 13.Margiotta.

Al comma 4, sopprimere le lettere a), b), d).

3. 14.Pegolo.

Al comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) l'articolo 123 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per lavori di singolo importo inferiore a 1.500.000 euro;

3. 15.Caparini, Dussin, Garavaglia.

Al comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) l'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per lavori di singolo importo inferiore a 200.000 euro, e il comma 8 dell'articolo 7, del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006, per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro;.

3. 16.Dussin, Caparini, Garavaglia.

Al comma 4, sopprimere la lettera c).

3. 17.Marchi.

*Al comma 7, sostituire le parole: al valore economico definito dall'ufficio tecnico erariale territorialmente competente *con le seguenti*: a titolo gratuito.*

3. 18.Acerbo, Cacciari.

*Al comma 7, sostituire le parole: nonché di caserme dismesse e di edifici del Corpo forestale dello Stato non più in uso *con le seguenti*: nonché di caserme dismesse, di edifici del Corpo forestale dello Stato non più in uso e tutti gli edifici demaniali dismessi.*

* **3. 19.**Margiotta.

*Al comma 7, sostituire le parole: nonché di caserme dismesse e di edifici del Corpo forestale dello Stato non più in uso *con le seguenti*: nonché di caserme dismesse, di edifici del Corpo forestale dello Stato non più in uso e tutti gli edifici demaniali dismessi.*

* **3. 20.**Osvaldo Napoli, Lupi, Stradella, Armosino.

Al comma 7, sostituire le parole da: ovvero, anche di intesa fino alla fine del comma, con le seguenti: , ad attività di insediamento e di incubatori di impresa, anche in collaborazione con la società Sviluppo Italia spa, ovvero a sedi di promozione ed eventuale vendita dei prodotti tipici locali, anche in collaborazione con la società Buonitalia spa, nonché per altre attività comunali.

3. 21.Franci, Zucchi, Mariani, Pertoldi, Servodio, Maderloni, Fiorio, Bellanova, Fogliardi, Brandolini, Misuraca, Delfino, Lombardi, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Martinello, Romele, Sperandio, Paolo Russo, Ruvolo.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti modalità e termini per l'eventuale stipula di assicurazioni a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dei compiti svolti, nei comuni di cui al comma 2, da sindaci o amministratori locali titolari delle funzioni comunali di protezione e difesa civile. Il decreto di cui al periodo precedente assicura che la eventuale copertura assicurativa operi nei limiti delle risorse disponibili nell'ambito degli ordinari stanziamenti in favore del Dipartimento della protezione civile e del Ministero dell'interno, e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. 22.Fasciani.

Al comma 8, sostituire le parole: Le regioni possono promuovere interventi con le seguenti: Le Regioni promuovono interventi.

* **3. 23.**Margiotta.

Al comma 8, sostituire le parole: Le regioni possono promuovere interventi con le seguenti: Le Regioni promuovono interventi.

* **3. 24.**Osvaldo Napoli, Lupi, Stradella, Armosino.

Al comma 9, sostituire le parole: Le regioni possono altresì incentivare con le seguenti: Le Regioni incentivano.

** **3. 25.**Margiotta.

Al comma 9, sostituire le parole: Le regioni possono altresì incentivare con le seguenti: Le Regioni incentivano.

** **3. 26.**Osvaldo Napoli, Lupi, Stradella, Armosino.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. Per il raggiungimento degli obiettivi di recupero della qualità e funzionalità del patrimonio edilizio esistente, è possibile far ricorso ad incentivi ed accordi, attraverso i quali, anche in deroga agli strumenti urbanistici, pervenire al risanamento dei volumi esistenti, all'asservimento di talune aree pubbliche e private, al restauro dei prospetti.

Tali strumenti convenzionali possono stabilire incrementi di superficie, possibilità di suddividere le unità abitative, di mutare la destinazione d'uso di una parte dell'edificio, di realizzare pertinenze, prevedendo che gli oneri urbanizzativi siano impiegati per:

- a) interventi di recupero e valorizzazione di preesistenze di interesse storico-ambientale;
- b) soluzioni particolarmente curate in relazione alle esigenze di portatori di handicap, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia;
- c) ogni altra prestazione di arredo urbano che concorra a qualificare l'insediamento ed a migliorarne la funzionalità e le relazioni con il contesto circostante, realizzando, cioè, ambienti urbani dotati di una riconoscibile identità che arricchiscano l'immagine complessiva del comune.

3. 27.Lupi.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. La copertura integrale del segnale televisivo rimane a carico dello Stato, anche nelle frazioni di piccoli comuni con non meno di 10 nuclei abitativi. Per l'installazione di cabine telefoniche pubbliche si deroga al contratto minimo garantito.

3. 28.Pedrini.

Al comma 10, sopprimere le parole: , purché ricompreso all'interno del territorio della medesima provincia.

* **3. 29.**Margiotta.

Al comma 10, sopprimere le parole: , purché ricompreso all'interno del territorio della medesima provincia.

* **3. 30.**Osvaldo Napoli, Lupi, Stradella, Armosino.

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le modifiche e le integrazioni di cui al periodo precedente prevedono, in particolare, che dagli atti dello stato civile risulti, oltre al luogo elettivo di nascita, anche il luogo dove il parto sia effettivamente avvenuto, e che si registri l'accordo tra i genitori sulla scelta del comune di residenza quale luogo di nascita.

3. 51.I Relatori.

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

10-bis. I piccoli comuni sono esonerati dal pagamento delle spese di verifica dei pesi pubblici di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 marzo 2000, n. 182.

3. 31.Margiotta.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(*Incentivi alle pluriattività*).

1. L'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, si applica nei piccoli comuni anche ai fini del recupero delle terre incolte ai sensi della legge 4 agosto 1978, n. 440.

* **3. 01.**Margiotta.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(*Incentivi alle pluriattività*).

1. L'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, si applica nei piccoli comuni anche ai fini del recupero delle terre incolte ai sensi della legge 4 agosto 1978, n. 440.

* **3. 02.**Osvaldo Napoli, Lupi, Stradella, Armosino.

ART. 4.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , garantendo la presenza sul territorio di almeno un ufficio postale, una farmacia ed un istituto di istruzione scolastica dell'obbligo, fatto comunque salvo quanto previsto agli articoli 7, 8, 12 e 13 della presente legge.

4. 1.Sgobio, De Angelis, Napoletano, Pignataro, Crapolicchio.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , alla tutela del ciclo idrico, al risparmio ed alla efficienza energetici, all'uso delle fonti rinnovabili.

4. 2.Francescato, Camillo Piazza.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente:

- a) all'articolo 4, sopprimere il comma 4;
- b) all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: «i collegamenti informatici» a «comma 2,».

4. 3.Di Gioia.

Pag. 26

Al comma 2, dopo la parola: multifunzionali inserire le seguenti: ovvero per le funzioni inerenti l'*e-government* e connessi alle tecnologie ICT.

* **4. 4.**Margiotta.

Al comma 2, dopo la parola: multifunzionali inserire le seguenti: ovvero per le funzioni inerenti l'*e-government* e connessi alle tecnologie ICT.

* **4. 5.**Osvaldo Napoli, Lupi, Stradella, Armosino.

Al comma 3, aggiungere in fine i seguenti periodi: Nei piccoli comuni i limiti di importo di cui al comma 2 del citato articolo 15 sono innalzati a 100.000 euro nel caso di imprenditori singoli e a 600.000 euro nel caso di imprenditori in forma associata. I limiti di importo di cui al comma 8 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001, nei piccoli comuni sono innalzati a 320.000 euro per gli imprenditori individuali e a 8 milioni di euro per le società. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle cooperative agricole e alle cooperative di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.

4. 6.Franci, Zucchi, Mariani, Bertolini, Servodio, Maderloni, Fiorio, Bellanova, Fogliardi, Brandolini, Misuraca, Delfino, Lombardi, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Martinello, Romele, Sperandio, Paolo Russo, Ruvolo.

ART. 5.

Al comma 1, sostituire le parole: può favorire, sentite le associazioni rappresentative degli enti locali e *con le seguenti:* favorisce, d'intesa con l'ANCI e sentite.

* **5. 1.**Margiotta.

Al comma 1, sostituire le parole: può favorire, sentite le associazioni rappresentative degli enti locali e *con le seguenti:* favorisce, d'intesa con l'ANCI e sentite.

* **5. 2.**Osvaldo Napoli, Lupi, Stradella, Armosino.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I piccoli comuni possono indicare nella cartellonistica ufficiale i rispettivi prodotti agroalimentari

tipici o locali, preceduti dalla dicitura «Territorio di produzione del» posta sotto il nome del comune e scritta in caratteri minori rispetto a quelli di quest'ultimo. L'indicazione dei prodotti di cui al presente comma non è costitutiva di diritti e non determina riconoscimento di origine o provenienza del prodotto dal territorio al quale è associato.

5. 3.Franci, Zucchi, Mariani, Pertoldi, Servodio, Maderloni, Fiorio, Bellanova, Fogliardi, Brandolini, Misuraca, Delfino, Lombardi, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Martinello, Romele, Sperandio, Paolo Russo, Ruvolo.

Al comma 3, dopo le parole: in forma coordinata tra le imprese agricole aggiungere le seguenti: e le imprese di produzione agroalimentare.

5. 4.Peretti.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e con le imprese artigiane di produzione agroalimentare ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. 5.Peretti.

Sopprimere il comma 4.

5. 6.Franci, Zucchi, Mariani, Pertoldi, Servodio, Maderloni, Fiorio, Bellanova, Brandolini, Fogliardi, Misuraca, Delfino, Lombardi, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Martinello, Romele, Sperandio, Paolo Russo, Ruvolo.

Al comma 4, sostituire le parole: possono essere considerati con le seguenti: sono considerati.

5. 7.Di Gioia.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Agevolazioni per il recupero di terre incolte).

1. Alla legge 4 agosto 1978, n. 440, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, il comma 5, è sostituito con il seguente:

«Le regioni assegnano per la coltivazione le terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, anche appartenenti ad enti pubblici e morali, compresi i terreni demaniali, ai richiedenti che si obbligano a coltivarli in forma singola o associata, attribuendo precedenza ai richiedenti che risiedono nei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti. La domanda del richiedente viene notificata contemporaneamente, a cura delle regioni, al proprietario e agli aventi diritto.»;

b) all'articolo 5, il comma 5, è sostituito con il seguente:

«Nell'assegnazione è data la precedenza alle aziende coltivatrici singole o associate ai fini dell'ampliamento aziendale, alle cooperative, alle società semplici costituite fra imprese familiari

coltivatrici per l'esercizio delle attività agricole, ai giovani e alle cooperative costituite ai sensi della legge 10 giugno 1977, n. 285, e comunque ai richiedenti che risiedono nei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti.»;

c) all'articolo 9, il comma 1, è sostituito con il seguente:

«Per il ripristino delle condizioni culturali e per l'avvio della esecuzione dei piani aziendali da parte degli assegnatari, le regioni possono corrispondere contributi in conto capitale e mutui assistiti dal concorso nel pagamento degli interessi, in misura non superiore a quella stabilita dall'articolo 18 della legge 9 marzo 1975, n. 153, e dall'articolo 10, lettera a), della legge 10 maggio 1976, n. 352, attribuendo precedenza agli assegnatari di territori ricadenti nei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti».

2. L'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, si applica a tutti i piccoli comuni anche ai fini del recupero delle terre incolte ai sensi della legge 4 agosto 1978, n. 440.

5. 01.Dussin, Caparini, Garavaglia.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(*Insediamento delle professioni tecniche*).

1. Per le attività di cui agli articoli 4, comma 3 e 5, comma 3, i piccoli comuni singoli e associati, avvalendosi anche delle risorse del fondo di cui all'articolo 13, possono stipulare convenzioni e contratti di collaborazione con professionisti delle discipline tecniche che non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età o che, comunque, siano iscritti al relativo albo professionale da non più di cinque anni.

Conseguentemente, all'articolo 13:

a) alla rubrica aggiungere le seguenti parole: e per favorire l'insediamento delle professioni tecniche;

b) al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e con una dotazione di 10 milioni di euro per ognuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per le attività di cui all'articolo 5-bis;

c) al comma 5, sostituire le parole: 40 milioni con le seguenti: 50 milioni; dopo le parole: si provvede aggiungere le seguenti: , per una quota pari a 40 milioni di euro, e aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per una quota pari a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo

Ministero.

5. 02.Margiotta.

ART. 6.

Al comma 1, dopo le parole: di cui all'articolo 4 aggiungere le seguenti: ovvero interventi in campo ICT connessi al funzionamento e allo sviluppo dei centri stessi.

* **6. 1.Margiotta.**

Al comma 1, dopo le parole: di cui all'articolo 4 aggiungere le seguenti: ovvero interventi in campo ICT connessi al funzionamento e allo sviluppo dei centri stessi.

* **6. 2.Osvaldo Napoli, Lupi, Stradella, Armosino.**

Al comma 1, dopo le parole: Centri di Servizio Territoriali (CST) aggiungere le seguenti: , anche attraverso la fruizione del sistema wi-max.

6. 3.Acerbo, Cacciari.

Al comma 1, dopo le parole: Centri di Servizio Territoriali (CST) inserire le seguenti: o ALI (Alleanze Locali per l'Innovazione).

* **6. 4.Margiotta.**

Al comma 1, dopo le parole: Centri di Servizio Territoriali (CST) inserire le seguenti: o ALI (Alleanze Locali per l'Innovazione).

* **6. 5.Osvaldo Napoli, Lupi, Stradella, Armosino.**

ART. 7.

Al comma 1, sostituire le parole: può provvedere ad assicurare con la seguente: assicura.

7. 1.Locatelli, Olivieri, Mario Ricci.

Al comma 1, sostituire le parole: può provvedere ad assicurare con le seguenti: provvede ad assicurare.

7. 2.Locatelli, Olivieri, Mario Ricci.

Al comma 1, sostituire le parole: può provvedere con la seguente: provvede.

* **7. 3.Margiotta.**

Al comma 1, sostituire le parole: può provvedere con la seguente: provvede.

* **7. 4.Osvaldo Napoli, Lupi, Stradella, Armosino.**

Al comma 1, sostituire la parola: può con la seguente: deve.

7. 5.Acerbo, Cacciari.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. I piccoli comuni, nel cui territorio insista uno sportello postale, possono affidare il servizio di tesoreria a Poste italiane SpA.

7. 11.Lovelli.

Sopprimere il comma 2.

7. 6.Giudice.

Al comma 2, dopo le parole: L'amministrazione comunale aggiungere le seguenti: in via del tutto eccezionale nei soli casi in cui non sussistano oggettivamente le condizioni per la localizzazione di un ufficio postale.

7. 7.Locatelli, Olivieri, Mario Ricci, Cacciari.

Al comma 2, dopo le parole: L'amministrazione comunale aggiungere le seguenti: nei casi in cui non sussistano le condizioni per la localizzazione di un ufficio postale.

7. 7.(Nuova formulazione) Locatelli, Olivieri, Mario Ricci, Cacciari.

Al comma 3, sostituire le parole: può provvedere con la seguente: provvede.

* **7. 8.**Margiotta.

Al comma 3 sostituire le parole: può provvedere con la seguente: provvede.

* **7. 9.**Osvaldo Napoli, Lupi, Stradella, Armosino.

Al comma 3 sostituire la parola: può con la seguente: deve.

7. 10.Acerbo, Cacciari.

ART. 8.

Al comma 1, sostituire le parole: e gli enti locali con le parole: , acquisito il parere favorevole dell'Ente locale,.

* **8. 1.**Margiotta.

Al comma 1, sostituire le parole: e gli enti locali con le seguenti: , acquisito il parere favorevole dell'Ente locale,.

* **8. 2.**Osvaldo Napoli, Lupi, Stradella, Armosino.

Al comma 1, sostituire le parole: dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con le seguenti: della pubblica istruzione.

8. 3.Piro.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: In particolare, le regioni agevolano forme sperimentali di teleinsegnamento.

8. 4.Dussin, Caparini, Garavaglia.

Al comma 2, sostituire le parole: di uffici scolastici con le seguenti: degli istituti scolastici.

* **8. 6.**Osvaldo Napoli, Lupi, Stradella, Armosino.

Al comma 2, sostituire le parole: di uffici scolastici con le seguenti: degli istituti scolastici.

* **8. 7.**Margiotta.

Al comma 2, dopo le parole: lo Stato e inserire le seguenti: le Regioni, d'intesa con.

** **8. 8.**Osvaldo Napoli, Lupi, Stradella, Armosino.

Pag. 30

Al comma 2, dopo le parole: lo Stato e inserire le parole: le Regioni, d'intesa con.

** **8. 9.**Margiotta.

Al comma 2, sostituire le parole: e gli enti territoriali con le seguenti: , le Regioni e gli enti locali.

** **8. 8.**(nuova formulazione) Osvaldo Napoli, Lupi, Stradella, Armosino.

Al comma 2, sostituire le parole: e gli enti territoriali con le seguenti: , le Regioni e gli enti locali.

** **8. 9.**(nuova formulazione) Margiotta.

Al comma 2, dopo le parole: lo Stato e inserire le parole: le Regioni, d'intesa con.

8. 10.Piro.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Per le istituzioni scolastiche di scuola materna e primaria ubicate nei piccoli comuni, al fine di garantire la continuità scolastica e il diritto allo studio, si applicano deroghe alle disposizioni in materia di dimensionamento e di formazione delle classi. È favorita la costituzione di pluriclassi e di istituti comprensivi.

8. 11.Caparini, Dussin, Garavaglia.

ART. 9.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: i loro prodotti con le seguenti: esclusivamente i beni di propria produzione, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria.

Conseguentemente, sopprimere il com- ma 2.

9. 1.Di Gioia.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: in apposite aree e per non più di quattro giorni al mese *con le seguenti:* in apposite aree o in forma ambulante o di posteggio.

9. 2.Peretti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: quattro giorni con le seguenti: otto giorni.

* **9. 3.**Margiotta.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: quattro giorni con le seguenti: otto giorni.

* **9. 4.**Osvaldo Napoli, Lupi, Stradella, Armosino.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: I comuni competenti aggiungere le seguenti: determinano le modalità di svolgimento e.

9. 5.Peretti.

Al comma 2, dopo le parole: esercizi commerciali aggiungere le seguenti: previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

9. 6.Pegolo.

Alla rubrica, dopo le parole: attività commerciali aggiungere le seguenti: e di attività artigiane.

9. 7.Peretti.

ART. 10.

Sopprimerlo.

10. 1.Di Gioia.

Pag. 31

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(*Servizi di telefonia*).

1. Con specifico riferimento ai piccoli comuni, i servizi di telefonia fissa e di telefonia mobile costituiscono servizi fondamentali. L'Autorità per la garanzia delle comunicazioni vigila affinché nei piccoli comuni venga assicurata un'adeguata copertura e fornitura dei servizi.

10. 01.Piro.

ART. 11.

Sostituirlo con il seguente:

1. All'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto il seguente comma: «6-bis. Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni in favore dei piccoli comuni in cui la disponibilità di risorse idriche reperibili o attivabili sia superiore ai fabbisogni per i diversi usi».

11. 1.Piro.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Al comma 5 dell'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole «1.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «3.000 abitanti».

11. 2.Caparini, Dussin, Garavaglia.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 5 è sostituito dai seguenti:

«5. Per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, nonché per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, l'adesione al servizio idrico integrato è facoltativa. Ove il comune non aderisca, il nuovo soggetto gestore non subentra all'azienda speciale, all'ente o al consorzio pubblico esercente il servizio. I comuni di cui al presente comma possono, altresì, ritirare la propria adesione al servizio idrico integrato previo preavviso di sei mesi all'Autorità d'ambito.

5-bis. Sulle gestioni di cui al comma 5-bis l'Autorità d'ambito esercita funzioni di regolazione generale e di controllo, sulla base di un contratto di servizio».

11. 3.Caparini, Dussin, Garavaglia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 48 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: «Ferma restando la partecipazione obbligatoria all'Autorità d'ambito di tutti gli enti locali ai sensi del comma 1, l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, a condizione che la gestione del servizio idrico sia operata direttamente dalla amministrazione comunale ovvero tramite una società a capitale pubblico o prevalentemente pubblico, comunque controllata dallo stesso comune, ovvero da consorzi o enti pubblici».

11. 4.Sgobio, De Angelis, Napoletano, Pignataro, Crapolicchio.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

1. Per i piccoli comuni non è obbligatoria la partecipazione all'Autorità d'ambito per cui l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato diventa facoltativa.

11. 01.Pedrini.

Al comma 1, sostituire le parole: dall'anno 2009, con le seguenti: dall'esercizio finanziario successivo a quello dell'anno di entrata in vigore della presente legge.

* **12. 1.**Margiotta.

Al comma 1, sostituire le parole: dall'anno 2009 con le seguenti: dall'esercizio finanziario successivo a quello dell'anno di entrata in vigore della presente legge.

* **12. 2.**Osvaldo Napoli, Lupi, Stradella, Armosino.

Al comma 2, lettere a) e b), dopo le parole: abitazione principale, ovunque ricorrono, aggiungere le seguenti: o ad attività economiche.

12. 3.Piro.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis) dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, ai trasferimenti, a qualsiasi titolo, di terreni agricoli e relative pertinenze, compresi i fabbricati, situati nei piccoli comuni, nel caso in cui il trasferimento abbia luogo a favore di imprenditori agricoli, anche non professionali, e permetta alla parte acquirente di accorpate terreni agricoli, anche non confinanti, situati nel territorio del medesimo comune e aventi una superficie complessiva non superiore a cinque ettari;».*

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Il 30 per cento delle disponibilità del fondo di cui al comma 1 è riservato alle misure agevolative di cui al comma 2, lettera *b-bis*). Ai trasferimenti di cui alla citata lettera *b-bis*) si applica altresì il comma 5 dell'articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

4-ter. L'applicazione delle misure di cui al comma 2, lettera *b-bis*), ha luogo a condizione che la parte acquirente, con apposita dichiarazione resa nell'atto di acquisto e trascritta nei pubblici registri immobiliari, si impegni per un periodo di almeno dieci anni a non frazionare la proprietà dei terreni accorpatisi, salvo che per trasferimento a causa di morte, e a coltivarli o comunque mantenerli in buono stato. La dichiarazione non comporta alcuna maggiorazione degli oneri notarili. Nel caso di violazione degli obblighi di cui al primo periodo, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

12. 4.Franci, Zucchi, Mariani, Pertoldi, Servodio, Maderloni, Fiorio, Bellanova, Fogliardi, Brandolini, Misuraca, Delfino, Lombardi, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Martinello, Romele, Sperandio, Paolo Russo, Ruvolo.

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: dimora abituale, aggiungere le seguenti: o la sede di effettivo svolgimento della propria attività economica.

12. 5.Piro.

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

d) da premi di insediamento a favore di coloro che trasferiscono la sede di effettivo svolgimento della propria attività economica, impegnandosi a non modificarla per un quinquennio, da un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti a un piccolo comune.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: lettere a) e c) con le seguenti: lettere *a), c) e d).*

12. 6.Di Gioia.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) da incentivi e premi in favore dei residenti che intendono recuperare il patrimonio abitativo dei piccoli comuni ovvero avviare in essi un'attività economica.

12. 7.Piro.

Al comma 5, dopo le parole: sponsorizzazione in favore dei comuni inserire le seguenti: e/o di organizzazioni non profit che operano nei piccoli Comuni.

* **12. 8.Margiotta.**

Al comma 5, dopo le parole: sponsorizzazione in favore dei comuni inserire le seguenti: e/o di organizzazioni non profit che operano nei piccoli Comuni.

* **12. 9.Osvaldo Napoli, Lupi, Stradella, Armosino.**

Al comma 5, sopprimere le parole: di cui all'articolo 2, comma 1, indicati nell'elenco di cui al successivo comma 3 del citato articolo 2.

** **12. 10.Margiotta.**

Al comma 5, sopprimere le parole: di cui all'articolo 2, comma 1, indicati nell'elenco di cui al successivo comma 3 del citato articolo 2.

** **12. 11.Osvaldo Napoli, Lupi, Stradella, Armosino.**

Al comma 5, dopo la parola: sociali aggiungere, in fine, le seguenti: ed attività commerciali.

12. 12.Pedrini.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 30 milioni e la parola: 2009 con la seguente: 2008.

12. 13.Piro.

Al comma 7, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 12 milioni.

12. 14.Franci, Zucchi, Mariani, Pertoldi, Servodio, Maderloni, Fiorio, Bellanova, Fogliardi, Brandolini, Misuraca, Delfino, Lombardi, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Martinello, Romele, Sperandio, Paolo Russo, Ruvolo.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(*Programmi di spesa*).

1. Nella formulazione dei programmi di spesa finanziati con le risorse rivenienti dall'otto per mille e dal gioco del lotto, è attribuita priorità ai progetti presentati dai piccoli comuni ai quali viene riservata una percentuale di spesa non inferiore al 30 per cento.

12. 01.Piro.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(*Programmi di spesa*).

1. Nei programmi di spesa finanziati con le risorse rivenienti dall'otto per mille e dal gioco del lotto destinate ai beni culturali, è attribuita priorità ai progetti presentati dai piccoli comuni, ai quali è riservata una percentuale di spesa non inferiore al 30 per cento.

12. 01.(*Nuova formulazione*) Piro.

Pag. 34

ART. 13.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato anche a compensare le minori entrate determinate dalle agevolazioni di imposta comunale sugli immobili soggetti a vincolo, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

* **13. 1.**Margiotta.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato anche a compensare le minori entrate determinate dalle agevolazioni di imposta comunale sugli immobili soggetti a vincolo, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

* **13. 2.**Osvaldo Napoli, Lupi, Stradella, Armosino.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Conseguentemente:

a) al comma 3, dopo le parole: il Ministro per i beni e le attività culturali inserire le seguenti: , in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare,;

b) sopprimere il comma 4.

13. 50.I Relatori.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2006, n. 296).

1. Per gli anni 2008 e 2009 un terzo dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 703, lettere *a*, *b*) e *c*) della legge 27 dicembre 2006, n. 269, confluiscce in un fondo per finanziare interventi finalizzati a dare attuazione all'articolo 3, commi 1, 8 e 9, all'articolo 4, commi 2 e 3, all'articolo 5, commi 1 e 3, all'articolo 7, comma 2 e all'articolo 8, commi 1 e 2, della presente legge.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministero dell'interno, il Ministero per gli affari regionali e le autonomie locali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministero della comunicazione e il Ministero della pubblica istruzione, provvede ad individuare gli interventi destinatari dei contributi.
3. Lo schema di decreto di cui al comma 2 è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

13. 01.Marchi.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2006, n. 296).

1. All'articolo 1, comma 703, lettera *a*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «per gli anni 2008 e 2009 il rapporto di cui al periodo precedente è stabilito al 25 per cento».

13. 02.Misiani.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Fondo per l'associazionismo intercomunale volontario).

1. Al fine di incentivare tra i piccoli comuni la costituzione, l'avviamento e lo sviluppo dei processi volontari, tendenzialmente stabili e unitari, quali le Unioni di Comuni, per la gestione associata di una pluralità di servizi e funzioni comunali, analogamente a quanto previsto dall'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo per l'associazionismo intercomunale volontario (FAIV), con dotazione finanziaria triennale. In sede di prima attivazione, al FAIV è destinato un importo pari a

50 milioni di euro per il 2007, 60 milioni di euro per il 2008 e 60 milioni di euro per il 2009.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta con proprio decreto i criteri per l'utilizzo del FAIV.

3. Ogni tre anni, su richiesta della Conferenza unificata, si può procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al comma 2, al fine di adeguare i criteri di funzionamento e di finanziamento in base alle necessità di sviluppo dei processi associativi di cui al comma 1.

4. Le regioni, sentite le rappresentanze degli enti locali interessati e secondo principi e modalità definiti con intesa in sede di Conferenza unificata, concorrono con contributi propri ad incentivare, prioritariamente, le esperienze associative di cui al comma 1.

5. All'onere derivante dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2007 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

13. 03. Margiotta.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Fondo per l'associazionismo intercomunale volontario).

1. Al fine di incentivare tra i piccoli comuni la costituzione, l'avviamento e lo sviluppo dei processi volontari, tendenzialmente stabili e unitari, quali le Unioni di Comuni, per la gestione associata di una pluralità di servizi e funzioni comunali, analogamente a quanto previsto dall'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo per l'associazionismo intercomunale volontario (FAIV), con dotazione finanziaria triennale. In sede di prima attivazione, al FAIV è destinato un importo pari a 50 milioni di euro per il 2007, 60 milioni di euro per il 2008 e 60 milioni di euro per il 2009.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta con proprio decreto i criteri per l'utilizzo del FAIV.

3. Ogni tre anni, su richiesta della Conferenza unificata, si può procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al comma 2, al fine di adeguare i criteri di funzionamento e di finanziamento in base alle necessità di sviluppo dei processi associativi di cui al comma 1.

4. Le regioni, sentite le rappresentanze degli enti locali interessati e secondo principi e modalità

definiti con intesa in sede di Conferenza unificata, concorrono con contributi propri ad incentivare, prioritariamente, le esperienze associative di cui al comma 1.

5. All'onere derivante dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2007 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede mediantecorrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

* **13. 04.**Osvaldo Napoli, Lupi, Stradella, Armosino.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(*Criteri di riparto dei trasferimenti erariali*).

1. I trasferimenti erariali ai piccoli comuni, di cui all'articolo 2 della presente legge, vengono ripartiti assegnando, ai comuni associati nelle funzioni di programmazione territoriale, di gestione dei servizi pubblici e di realizzazione di strutture di interesse collettivo, una quota pro-capite, riferita alla relativa popolazione, doppia rispetto ai comuni non associati.

13. 05.Peretti.

ART. 15.

Sopprimerlo.

* **15. 1.**Pegolo.

Sopprimerlo.

* **15. 2.**Piro.

Sopprimerlo.

* **15. 3.**Aurisicchio, Iacomino, Musi.

Sopprimerlo.

* **15. 4.**Acerbo, Cacciari.

Sopprimerlo.

* **15. 5.**Marchi.

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

Art. 16.
(*Associazione Piccoli Comuni Italiani*).

1. L'articolo 145, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: «Ferme restando le forme di partecipazione popolare previste dagli statuti in attuazione dell'articolo 8, comma 3, la commissione straordinaria di cui al comma 1 dell'articolo 144, allo scopo di acquisire ogni utile elemento di conoscenza e valutazione in ordine a rilevanti questioni di interesse generale si avvale, anche mediante forme di consultazione diretta, dell'apporto di rappresentanti

delle forze politiche in ambito locale, dell'Anci, dell'Upi, dell'Anpci, delle organizzazioni di volontariato e di altri organismi locali particolarmente interessati alle questioni da trattare».

2. L'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: «Il presidente ed i componenti dell'Osservatorio, in numero non superiore a diciotto, sono nominati dal Ministro dell'interno con proprio decreto tra funzionari dello Stato, o di altre pubbliche

amministrazioni, professori, e ricercatori universitari ed esperti. L'Upi, l'Anci, l'Uncem e l'Anpci, designano ciascuna un proprio rappresentante. L'Osservatorio dura in carica cinque anni».

3. L'articolo 161, comma 2, del decreto legislativa 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: «Le modalità per la struttura, la redazione e la presentazione delle certificazioni sono stabilite tre mesi prima della scadenza di ciascun adempimento con decreto del Ministro dell'interno d'intesa con l'Anci, con l'Upi, con l'Uncem e con l'Anpci, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*».

4. L'articolo 270, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: «I contributi, stabiliti con delibera dagli organi statutari competenti dell'Anci, dell'Upi, dell'Aiccre, dell'Uncem, della Cispel, dell'Anpci, delle altre associazioni degli enti locali e delle loro aziende con carattere nazionale che devono essere corrisposti dagli enti associati possono essere riscossi con ruoli formati ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ed affidati ai concessionari del servizio nazionale di riscossione. Gli enti anzidetti hanno l'obbligo di garantire, sul piano nazionale, adeguate forme di pubblicità relative alle adesioni e ai loro bilanci annuali».

5. L'articolo 271, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: «Gli enti locali, le loro aziende e le associazioni dei comuni presso i quali hanno sede sezioni regionali e provinciali dell'Anci, dell'Upi, dell'Aiccre, dell'Uncem, della Cispel e sue federazioni, dell'Anpci, possono con apposita deliberazione, da adottarsi dal rispettivo consiglio, mettere a disposizione gratuita per tali sedi locali di loro proprietà ed assumere le relative spese di illuminazione, riscaldamento, telefoniche e postali a carico del proprio bilancio.

6. L'articolo 271, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: «Gli enti locali, le loro aziende e associazioni dei comuni possono disporre il distacco temporaneo, a tempo pieno o parziale, di propri dipendenti presso gli organismi nazionali e regionali dell'Anci, dell'Upi, dell'Aiccre, dell'Uncem, della Cispel e sue federazioni, dell'Anpci ed autorizzarli a prestare la loro collaborazione in favore di tali associazioni. I dipendenti distaccati mantengono la posizione giuridica ed il corrispondente trattamento economico, a cui provvede l'ente di appartenenza. Gli enti di cui sopra possono inoltre autorizzare, a proprie spese, la partecipazione di propri dipendenti a riunioni delle associazioni sopra accennate».

7. L'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è sostituito dal seguente: «La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella

materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI, il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM e il Presidente dell'Associazione nazionale dei piccoli comuni d'Italia - ANPCI. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI, quattro sindaci designati dall'ANPCI tra i sindaci di piccoli comuni e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici».

Pag. 38

8. L'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è sostituito dal seguente: «La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI, dell'UNCEM o dell'ANPCI».

9. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta le opportune iniziative regolamentari volte a garantire l'adeguata ed effettiva partecipazione dell'Anpci alla Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, anche ai sensi dei commi 7 ed 8 del presente articolo, anche tramite modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 gennaio 1997, n. 21.

15. 01.Sgobio, De Angelis, Napoletano, Pignataro, Crapolicchio.

Pag. 39

(*omissis*)

ALLEGATO 2

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni (Testo unificato C. 15 Realacci, C. 1752 Crapolicchio e C. 1964 La Loggia).

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

Art. 3.

(Disposizioni concernenti tutti i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti).

L'articolo 3, comma 7 dell'articolato dispone che i piccoli comuni, come definiti dall'articolo 2, possano acquisire stazioni ferroviarie disabilitate di proprietà di FF.SS. S.p.A. e le case cantoniere di Anas S.p.A., al valore economico definito dall'ufficio tecnico erariale territorialmente competente.

In proposito si esprime parere contrario poiché la misura in parola opererebbe nei confronti di soggetti costituiti in forma di società per azioni, si configurerebbe come una sorta di espropriazione di proprietà privata. Inoltre, le stazioni ferroviarie e le case cantoniere sono parte del patrimonio, rispettivamente, di Ferrovie dello Stato S.p.A. e di Anas S.p.A., le quali versano in gravi difficoltà finanziarie che risulterebbero sicuramente acute da una vendita forzata a valori inferiori a quelli di mercato. Si evidenzia come il comma 115 dell'articolo 3 della legge n. 662/1996 abbia sancito il diritto da parte della predetta società ad acquistare la proprietà delle case cantoniere strumentali alle propria attività.

Si esprimono poi perplessità, considerato che, nel caso in cui le acquisizioni da parte dei comuni riguardino beni di proprietà dello Stato, la determinazione del valore economico di detti immobili dovrebbe essere effettuata dall'Agenzia del Demanio ai sensi dell'articolo 65 del decreto legislativo n. 300/1999 Negli altri casi, invece, il valore di mercato degli immobili da acquisire potrebbe essere determinato dall'Agenzia del Territorio. L'Agenzia ritiene, comunque, che la stima del valore di mercato degli immobili oggetto di transazione debba essere effettuata dall'Agenzia stessa a titolo oneroso, sulla base di specifiche intese nell'ambito di un accordo quadro che potrebbe essere definito con ANCI.

Si esprime infine perplessità in ordine all'opportunità della norma in esame, evidenziando preliminarmente che il testo del suddetto comma 7 appare oscuro e di ardua comprensione stante la difficoltà di individuare con esattezza a quali immobili faccia riferimento. Infatti, l'espressione ferrovie «disabilitate» è estranea alla disciplina dei beni immobili pubblici, così come il generico riferimento alle caserme dismesse e agli edifici del Corpo Forestale dello Stato non più in uso.

Art. 6.

(Valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali).

L'articolo è volto a valorizzare prodotti tipici nazionali.

La prevista promozione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali dei piccoli comuni in forma diversa dall'utilizzo del portale telematico comporta oneri non quantificati e privi di copertura finanziaria.

Pag. 40

Art. 7.

(Servizi postali e programmazione televisiva pubblica).

L'articolo è volto a garantire gli uffici postali nei piccoli comuni.

Dalla proposta di norma potrebbero derivare ulteriori oneri a carico di Poste Italiane. Inoltre, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 261/1999 - come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 384/2003 - il servizio universale assicura le prestazioni in esso ricomprese, di qualità determinata, da fornire permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale, incluse le situazioni particolari delle isole minori e delle zone rurali e montane, a prezzi accessibili a tutti gli utenti. Per questo motivo il dipartimento ritiene la disposizione superflua.

Si rileva che la norma possa produrre ulteriori oneri, peraltro non quantificati, laddove dispone che, mediante un'apposita previsione da inserire nel contratto di programma con il concessionario del servizio postale universale, quest'ultimo debba attivare gli sportelli postali nei piccoli comuni.

Art. 9.

(Interventi per lo sviluppo e l'incentivazione di attività commerciali).

Incentiva le attività commerciali.

La disposizione in esame disciplina materie di competenza esclusiva delle regioni e, pertanto, non ritiene possa avere ulteriore corso. In ogni caso, in mancanza della prescritta relazione tecnica, evidenzia come non si renda possibile la verifica dei complessivi nuovi o maggiori oneri derivanti dal provvedimento.

Art. 10.

(Sistema distributivo dei carburanti).

Stabilisce uno specifico sistema distributivo di carburanti per i piccoli comuni.

La disposizione in esame disciplina materie di competenza esclusiva delle regioni e, pertanto, non ritiene possa avere ulteriore corso. In ogni caso, in mancanza della prescritta relazione tecnica, evidenzia come non si renda possibile la verifica dei complessivi nuovi o maggiori oneri derivanti dal provvedimento.

Art. 12.
(Fondo per gli incentivi fiscali in favore dei piccoli comuni).

La disposizione alleggerisce il fisco prevedendo che il MEF istituisca un fondo dal quale attingere per concedere incentivi fiscali in favore dei piccoli comuni.

La norma appare formulata in modo impreciso prevedendo solo un generico riferimento ad «ulteriori misure agevolative concernenti l'imposta comunale sugli immobili destinati ad abitazione principale» senza però indicare le fattispecie e l'entità delle misure agevolative cui si intende far riferimento. Dalla lettura della disposizione sembra, inoltre, che debba essere riconosciuto, ai comuni interessati, un duplice beneficio finanziario, l'uno derivante dalle somme relative al fondo di cui all'articolo 12 in esame, l'altro dall'aumento dei trasferimenti erariali indicati dalla lettera *a*), comma 2, dello stesso articolo 12. Il dipartimento auspica una migliore riformulazione della norma. Si osserva inoltre che il comma 5 appare formulato sotto il profilo tecnico, in termini generici in quanto non reca indicazioni in grado di delimitare l'ambito di applicabilità dell'agevolazione stessa. In particolare, la norma non consente di individuare in relazione a quali tributi dovrebbe considerarsi applicabile il credito di imposta, né fornisce indicazioni in ordine alle concrete modalità di fruizione dell'agevolazione prevista, all'eventuale cumulabilità della stessa con altre agevolazioni fiscali ed alle ipotesi di decadenza.

Pag. 41

Inoltre sul comma 7 (*dotazione del fondo*) si esprime parere contrario in quanto nell'ambito dell'accantonamento di parte corrente relativo al MEF non sussistono disponibilità finanziarie da destinare al sostegno dell'iniziativa.

Art. 13.
(Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni).

Istituisce, con una dotazione di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, un fondo inteso a promuovere lo sviluppo economico e sociale dei piccoli comuni.

Si esprime parere contrario all'approvazione della norma in esame, in quanto nell'ambito dell'accantonamento di parte capitale relativo al Ministero dell'economia e delle finanze non sussistono, relativamente agli anni 2007 e 2008, risorse da destinare allo scopo.

Art. 15.
(Modifica all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

La proposta novella il T.U.E.L. con l'abolizione del cosiddetto divieto di terzo mandato consecutivo per i sindaci nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

Si esprimono forti perplessità sia per quanto attiene al merito, sia per quanto concerne la sede utilizzata per introdurre nell'ordinamento una tale innovazione. Secondo il Ministero la tematica involge infatti una problematica di grande delicatezza, la cui valutazione non può essere disgiunta da una più generale riflessione in merito al sistema elettorale degli enti locali, che appare inopportuno affrontare nel contesto prescelto.

Pag. 10

(*omissis*)

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni. Testo unificato C. 15 Realacci, C. 1752 Crapolicchio e C. 1964 La Loggia. (*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame, rinviato il 27 marzo 2007.

Ermite REALACCI, *presidente*, avverte che sul testo unificato adottato come testo base dalle Commissioni riunite hanno espresso i pareri di competenza le Commissioni X (Attività produttive), XI (Lavoro), XII (Affari sociali) e XIV (Politiche dell'Unione europea), nonché la Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Fa presente che la VII Commissione (Cultura) non ha invece ancora espresso il parere di competenza; infatti, sebbene la presidenza abbia cercato di sensibilizzare sulla questione il Presidente della VII Commissione, ciò non ha comunque consentito di realizzare le condizioni per l'espressione del parere. Osserva, pertanto, che in assenza di tale parere, ed in mancanza - allo stato - di una formale calendarizzazione del provvedimento in Assemblea, le Commissioni non possono procedere a conferire il mandato al relatore e sono costrette a rinviare il seguito dell'esame del provvedimento alla giornata di domani.

Massimo VANNUCCI (Ulivo), *relatore per la V Commissione*, osserva che la VII Commissione avrebbe avuto tutto il tempo per procedere all'espressione del parere di competenza, essendo peraltro già decorso il termine regolamentare di otto giorni dalla data di trasmissione della richiesta. Esprime, pertanto, il proprio rammarico per tale situazione, che, oltre ad impedire alle Commissioni riunite di concludere oggi l'esame in sede referente del testo unificato, non consente neanche di rinviare la seduta a domattina.

Luana ZANELLA (Verdi), nel dichiarare di non comprendere i motivi del ritardo nell'espressione del parere da

Pag. 11

parte della VII Commissione, atteso che le altre dieci Commissioni interpellate hanno già offerto il proprio contributo alle Commissioni riunite, auspica che l'assenza del citato parere non provochi l'eventuale «slittamento» del provvedimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

Ermete REALACCI, *presidente*, nel confidare nell'espressione del parere della VII Commissione per la giornata di domani, assicura che l'eventuale mancanza di tale parere potrebbe comunque essere superata, qualora la prevista Conferenza dei presidenti di gruppo decidesse di inserire il provvedimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal prossimo lunedì 2 aprile. Alla luce delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, che sarà convocata per domani, giovedì 29 marzo 2007, alle ore 15.

La seduta termina alle 15.40.

Pag. 4

(*omissis*)

**Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni.
Testo unificato C. 15 Realacci, C. 1752
Crapolicchio e C. 1964 La Loggia.
(*Seguito dell'esame e conclusione*).**

Le Commissioni proseguono l'esame, rinviato il 28 marzo 2007.

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica che è appena pervenuto il parere della VII Commissione (Cultura) sul testo unificato delle proposte di legge in esame, il cui inizio della discussione in Assemblea è stato fissato - a seguito della odierna riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo - per la mattina di lunedì 2 aprile 2007.

Avverte che i relatori hanno fatto presente che si riservano conseguentemente di valutare, per la fase di discussione in Assemblea, l'eventuale predisposizione di apposite proposte emendative, finalizzate a recepire gli ulteriori rilievi formulati nei pareri espressi dopo la seduta dello scorso 27 marzo, in cui si è concluso l'esame degli emendamenti da parte delle Commissioni riunite.

Massimo VANNUCCI (Ulivo), *relatore per la V Commissione*, ringrazia i componenti delle Commissioni riunite per il lavoro svolto ed esprime il proprio compiacimento per la conclusione del complesso iter del provvedimento, riservandosi di valutare nel corso dell'esame in Assemblea, d'intesa con il relatore per la VIII Commissione, le eventuali modifiche che si renderanno opportune sulla base dei rilievi espressi nei pareri delle competenti Commissioni.

Le Commissioni deliberano, quindi, di conferire ai deputati Vannucci, relatore per la V Commissione, e Iannuzzi, relatore per la VIII Commissione, il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo unificato delle proposte di legge nn. 15, 1752 e 1964, come modificato nel corso dell'esame in sede referente. Deliberano, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Ermete REALACCI, *presidente*, si riserva di designare, d'intesa con il Presidente della V Commissione, i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.25.

Pag. 10

(*omissis*)

**Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni.
C. 15-1752-1964-A.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 9 alle 9.55, dalle 16.10 alle 16.50, dalle 18.15 alle 18.20 e dalle 19.35 alle 19.40.

Pag. 21

(*omissis*)

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni. Nuovo testo C. 15 Realacci ed abb. (Parere alle Commissioni V e VIII). (*Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione e osservazioni*).

Riccardo MARONE, *presidente e relatore*, illustra il testo in esame, soffermandosi in particolare sull'articolo 13, che prevede l'istituzione di un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, con finalità eterogenee; al riguardo ricorda che la giurisprudenza costituzionale ha limitato la possibilità di interventi finanziari dello Stato in favore degli enti territoriali, vincolati nella destinazione. Si sofferma altresì sull'articolo 15, che prevede, per i comuni con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti, una deroga alle norme in materia di limite dell'esercizio del mandato di sindaco, consentendo in sostanza anche un terzo mandato; al riguardo osserva che la norma incide su una materia che non solo rientra nella esclusiva competenza della I Commissione Affari costituzionali, ma è anche oggetto di provvedimenti all'esame della 1a Commissione del Senato.

Formula pertanto una proposta di parere favorevole con una condizione e due osservazioni, che tengono conto di quanto illustrato.

Pag. 22

Marco BOATO (Verdi) nel condividere la proposta di parere del relatore, sottolinea con deprecazione la diffusa situazione di illegalità venutasi a creare in relazione ai casi di violazione del limite dei due mandati per la carica di sindaco.

Felice BELISARIO (IdV) si associa alle considerazioni del deputato Boato, sottolineando l'esigenza di risolvere il problema dei sindaci che non rispettano il limite del doppio mandato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 3*).

Pag. 30

(*omissis*)

ALLEGATO 3

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni (nuovo testo C. 15 Realacci ed abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo delle proposte di legge C. 15 Realacci ed abb., recante norme di sostegno e
valorizzazione dei piccoli comuni,
considerato che le disposizioni da esso recate appaiono prevalentemente riconducibili alle
disposizioni dettate dall'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che prevede che lo Stato
destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati comuni, province,
città metropolitane e regioni per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà
sociale e per rimuovere gli squilibri economici e sociali, nonché alle materie «sistema tributario e
contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie» che l'articolo 117, comma 2, lettera *e*)
della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
considerato inoltre che le disposizioni degli articoli 7 e 8 del provvedimento in esame sembrano
inoltre afferire alle materie, rispettivamente, dell'«ordinamento della comunicazione» e
dell'«istruzione» che ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione sono demandate alla
competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni;
considerato che l'oggetto dell'articolo 3, comma 10, appare riconducibile alla materia «ordinamento
civile» di cui alla lett. *l*) del citato articolo 117, comma secondo, della Costituzione;

rilevato che le disposizioni relative al mandato dei sindaci dei piccoli comuni contenute nell'articolo 15 paiono rientrare invece nella materia «legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane», che la lettera *p*) dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato; rilevato che le disposizioni di cui all'articolo 9 sembrano attenere alla disciplina del commercio, materia che, non essendo compresa tra quelle menzionate dai commi secondo e terzo dell'articolo 117 della Costituzione, appare rientrare nell'ambito della competenza «residuale» delle Regioni ai sensi del quarto comma del medesimo articolo;

considerato che l'articolo 13 prevede l'istituzione di un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni con finalità eterogenee (tutela dell'ambiente e dei beni culturali, messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, promozione dello sviluppo economico e sociale, sostegno all'insediamento di nuove attività produttive e alla realizzazione di investimenti) e che la giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 16 del 2004, n. 49 del 2004, e 133 del 2006) ha stabilito che gli interventi finanziari dello Stato in favore degli enti territoriali vincolati nella destinazione sono ammessi, oltre che in attuazione di discipline dettate dalle legge statale nelle materie di propria competenza esclusiva, solo nell'ambito della disciplina degli interventi speciali previsti dall'articolo 119,

Pag. 31

quinto comma, della Costituzione e che in questa ultima ipotesi gli interventi devono essere aggiuntivi rispetto al finanziamento integrale delle funzioni spettanti agli enti territoriali; essere riferibili alle finalità di perequazione e garanzia enunciate dalla norma costituzionale (promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, rimozione degli squilibri economici e sociali, promozione dell'effettivo esercizio dei diritti della persona) o comunque a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni; essere indirizzati a determinati enti territoriali o categorie di enti territoriali; prevedere compiti di programmazione e di ripartizione dei fondi da parte delle Regioni all'interno del proprio territorio, nel caso in cui i finanziamenti riguardino ambiti di competenza, anche concorrente, delle Regioni medesime;

considerato, infine, che l'articolo 15 prevede, per i comuni con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti, una deroga alle norme in materia di limite dell'esercizio del mandato di sindaco recate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, incidendo tra l'altro su una materia che rientra nella esclusiva competenza della I Commissione Affari costituzionali e che è oggetto di specifici disegni di legge in corso di esame presso la 1a Commissione del Senato della Repubblica;

sottolineato pertanto che la materia affrontata dall'articolo 15, per il suo carattere ordinamentale, richiede di essere organicamente affrontata in specifici progetti di legge;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
sia soppresso l'articolo 15;

e con le seguenti osservazioni:

- a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere l'articolo 9 ovvero di riformularlo salvaguardando la competenza legislativa regionale;
 - b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di ridefinire la natura e la portata degli interventi finanziati ai sensi dell'articolo 13 in modo da ricondurli nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale richiamata in premessa, e da prevedere una forma di coinvolgimento delle regioni nel procedimento di individuazione degli interventi medesimi.
-
-

Pag. 6

(omissis)

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni. Emendamenti C. 15 Realacci ed abb.-A. (Parere all'Assemblea). (Esame e conclusione - Parere).

Riccardo MARONE, *presidente e relatore*, con riferimento alle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1, ritiene che un profilo di incostituzionalità possa ravvisarsi in relazione all'emendamento Marchi 16.1, che, nel costituire un fondo per il finanziamento di interventi attuativi di disposizioni del provvedimento in esame, prevede che gli interventi destinatari dei contributi a valere sul predetto fondo siano individuati con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con altri ministri. Al riguardo osserva che, trattandosi di interventi rientranti nella previsione di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione, è necessario prevedere il coinvolgimento delle regioni nella fase di individuazione degli interventi destinatari dei finanziamenti.

Rilevato in conclusione che non sussistono profili critici sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1, propone di esprimere parere contrario sull'emendamento Marchi 16.1, limitatamente al capoverso comma 3, in quanto non prevede il coinvolgimento delle regioni nella procedura di individuazione degli interventi di cui al capoverso comma 2, e parere di nulla osta sui restanti emendamenti (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.25.

Pag. 9

(omissis)

ALLEGATO 1

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni. Emendamenti C. 15 Realacci ed abb.-A.

PARERE APPPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
considerati gli emendamenti contenuti nel fascicolo 1;
considerato in particolare l'emendamento 16.1 Marchi, che al capoverso comma 2 prevede
interventi inquadrabili nel quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e che al successivo
capoverso comma 3 definisce le procedure volte ad individuare gli interventi medesimi incidenti
anche su materie di competenza legislativa regionale, senza tuttavia prevedere forme di
coinvolgimento delle regioni,
esprime

PARERE CONTRARIO

limitatamente al capoverso comma 3 dell'emendamento 16.1 Marchi in quanto non prevede il
coinvolgimento delle regioni nella procedura di individuazione degli interventi di cui al capoverso
comma 2
ed esprime

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

Pag. 10

Pag. 20

(*omissis*)

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni. Emendamenti C. 15 Realacci ed abb.-A. (Parere all'Assemblea). (*Esame e conclusione - Parere*).

Riccardo MARONE (Ulivo), *presidente e relatore*, rilevato che l'emendamento Marchi 16.1 è stato riformulato in linea con l'indicazione resa dal Comitato nel suo precedente parere del 3 aprile 2007 sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1, propone di esprimere parere di nulla osta sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3 (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Pag. 23

(*omissis*)

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni (emendamenti C. 15 Realacci ed abb.-A).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminati gli emendamenti presentati in Assemblea al testo del progetto di legge C. 15-A contenuti
nel fascicolo n. 3;
rilevato che l'emendamento Marchi 16.1 è stato riformulato in linea con l'indicazione resa dal
Comitato nel suo precedente parere del 3 aprile 2007 sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n.
2,
esprime il seguente parere:

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3.

Pag. 24

Pag. 12

(omissis)

**Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni.
Emendamenti C. 15 Realacci ed abb.-A.**

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere).

Riccardo MARONE, *presidente*, sostituendo il relatore, rileva che gli emendamenti 3.100, 3.101, 13.101 e 13.100 non presentano profili di incostituzionalità con riferimento al riparto di competenza legislativa sancito dall'articolo 117 della Costituzione. Propone pertanto di esprimere parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 10.

Pag. 23

(omissis)

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni.
Emendamenti C. 15 Realacci ed abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere).

Riccardo MARONE, *presidente*, avverte che il Comitato è chiamato ad esprimere il parere sugli emendamenti del Governo 13.200 e 15.200. Rilevato che essi non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze normative stabilito dall'articolo 117 della Costituzione, propone di esprimere il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 16.25.

(*omissis*)

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni. Emendamenti C. 15 Realacci ed abb.-A. (Parere all'Assemblea). (*Esame e conclusione - Parere*).

Riccardo MARONE, *presidente*, sostituendo il relatore, rileva che gli emendamenti gli emendamenti della Commissione 3.103, 3.104 (*nuova formulazione*), 4.100, 7.100, 7.102, 12.100, nonché l'articolo aggiuntivo 11.0100 non presentano profili di incostituzionalità con riferimento al riparto di competenza legislativa sancito dall'articolo 117 della Costituzione. Propone pertanto di esprimere un parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 17.25.

(*omissis*)

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni. Testo unificato C. 15 ed abb. (Parere alle Commissioni riunite V e VIII).

(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marilena SAMPERI (Ulivo), *relatore*, rileva come il testo unificato in esame sia diretto principalmente a promuovere e sostenere le attività economiche, sociali, ambientali e culturali esercitate nei cosiddetti piccoli comuni ed a tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, rurale e storico-culturale custodito in tali comuni, favorendo altresì l'adozione di misure in favore dei cittadini residenti e delle attività produttive, con particolare riferimento al sistema di servizi territoriali, in modo da incentivare e favorire anche l'afflusso turistico.

L'articolo 2 utilizza due parametri per individuare la nozione di piccolo comune: l'uno relativo al numero degli abitanti (popolazione inferiore ai 5.000 abitanti), l'altro basato su una serie di indicatori relativi al disagio, prendendo in considerazione diversi aspetti (disagio di tipo sociale e ambientale, arretratezza misurata in base ad indicatori di tipo socioeconomico, ecc.). Si tratta di una scelta corretta in linea di principio, considerato che, anche a seguito dei dati statistici prodotti dall'ISTAT e dal Censis, ci si rende conto che, in realtà, una definizione basata unicamente sull'indicazione relativa alla popolazione non può essere ritenuta soddisfacente.

L'articolo 3, comunque, prevede delle misure applicabili a tutti i comuni con popolazione inferiore a 5000 non rientranti nella nozione di piccolo comune, non corrispondendo agli indicatori sociali individuati dal provvedimento.

Sottolinea quindi come gli interventi siano suddivisi in due grandi aree: la prima di esse, cui fa riferimento l'articolo 3, è relativa a tutti i comuni che hanno meno di 5 mila abitanti; la seconda, cui sono ascrivibili gli altri articoli del provvedimento, riguarda i soli piccoli comuni.

Come si è detto, la nozione di piccolo comune è individuata dall'articolo 2. In essa vi rientrano i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, compresi in una delle tipologie specificatamente descritte e riguardanti: le aree in cui sono collocati, la situazione economica-sociale, il disagio insediativo, l'occupazione, l'indice

di ruralità, le difficoltà di comunicazione e l'estrema perifericità rispetto ai centri abitati di maggiori dimensioni.

In tale contesto, ritiene interessante notare come la nozione di piccolo comune sia estesa anche a comuni comprendenti frazioni che presentano le caratteristiche di cui sopra, alle quali destinare gli interventi previsti dal presente provvedimento.

Nel testo, opportunamente, non compare l'identificazione puntuale dei piccoli comuni poiché tale operazione sarebbe estremamente complessa anche sotto un profilo tecnico. Il compito è affidato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che identifica i comuni meritevoli di contribuzioni e di attenzione. Tale decreto, ovviamente, prevede il concerto dei ministri interessati

ed, in particolare, dei ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze nonché, per le materie di competenza, del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e coinvolge anche la Conferenza Stato-città-autonomie locali, di cui è richiesta l'intesa. Inoltre, anche il Parlamento e le relative Commissioni parlamentari sono coinvolte nel procedimento, in quanto saranno chiamate ad esprimere il proprio parere sull'elenco dei comuni da definirsi piccoli.

Ai piccoli comuni potranno applicarsi tutti i benefici previsti dagli articoli da 3 a 13 del testo unificato, mentre i benefici di cui all'articolo 3 si applicano a tutti comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti anche, se non rientranti nella più complessa nozione di piccolo comune di cui all'articolo 2.

Tra le disposizioni di cui all'articolo 3 si segnalano quelle relative alle funzioni di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi, alle competenze del responsabile del procedimento per l'affidamento e per l'esecuzione degli appalti di lavori pubblici. È data, inoltre, la possibilità di stipulare, con le diocesi cattoliche o con altre confessioni religiose che abbiano stipulato intese con lo Stato italiano, convenzioni per la salvaguardia e il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

Con particolare riferimento agli ambiti di competenza della Commissione giustizia, segnala l'articolo 3, comma 10, avente ad oggetto il cosiddetto «luogo elettivo di nascita», intendendo con ciò la possibilità di far risultare dagli atti dello stato civile che una nascita sia avvenuta in un comune diverso da quella in cui essa effettivamente si è verificata.

Ricorda, quindi, come nella precedente legislatura il Senato abbia approvato un progetto di legge in tal senso, che la Camera non è riuscita ad approvare prima della chiusura della legislatura.

Attualmente la Commissione Giustizia di quel ramo del Parlamento sta esaminando talune proposte di legge sulla medesima materia. Rispetto a queste ultime, il comma 10 dell'articolo 3 si riferisce solo ai comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti.

Come è esplicitamente dichiarato nella disposizione, la *ratio* della norma è di favorire il riequilibrio anagrafico e di promuovere e valorizzare le nascite nei comuni. In effetti, i figli di genitori residenti nei comuni in questione spesso non nascono in tali comuni, in quanto l'assistenza al parto avviene presso strutture sanitarie pubbliche o case di cura private concentrate nei comuni maggiori. Da ciò deriva che nei comuni più piccoli, generalmente sprovvisti di servizi sanitari adeguati, si registra l'assenza di denunce di nuove nascite. Le conseguenze di questa anomalia si ripercuote negativamente sulle popolazioni di tali comuni, che, risultando a «crescita zero», sono sprovvisti di quei servizi che presuppongono un costante incremento demografico. Le stesse rilevazioni statistiche, le quali sono prese a base non solo di studi scientifici, ma anche degli interventi dello Stato e delle Regioni, risultano non corrispondenti alla realtà della vita di questi comuni.

L'articolo 3, comma 10, pertanto, autorizza il Governo ad apportare all'articolo 30 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, le modifiche e le integrazioni necessarie a prevedere che i genitori residenti in un comune con popolazione pari o inferiore

territorio di un altro comune, purché ricompreso all'interno del territorio della medesima provincia. In tale contesto, ritiene che la disciplina potrebbe essere integrata anche prevedendo le fattispecie nella quali i genitori risiedano in diversi comuni con popolazione pari o inferiore a 5000 abitanti ovvero uno dei genitori risieda in un «piccolo comune», stabilendo che anche in tal caso sia possibile stabilire il luogo elettivo di nascita quando vi sia l'accordo dei genitori. In mancanza di accordo, il comune di nascita da dichiarare potrà essere soltanto quello dove effettivamente è avvenuta la nascita.

Rileva inoltre che sembrerebbe in ogni caso opportuno che dagli atti dello stato civile risultasse, oltre al luogo elettivo di nascita, anche il luogo dove effettivamente il parto è avvenuto

Gli altri interventi previsti dal provvedimento sono solo a favore dei «piccoli comuni» ai sensi dell'articolo 2. Ad essi, da parte dello Stato e degli enti locali, sono assicurati l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali, con particolare riferimento all'ambiente, alla protezione civile, all'istruzione, alla sanità, ai servizi socio-assistenziali, ai trasporti e ai servizi postali.

In particolare, gli articoli da 4 a 13 dettano disposizioni che prevedono e disciplinano le iniziative che i piccoli comuni possono intraprendere in un'ottica di sviluppo, la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali, i programmi di *e-Government*, i servizi postali e la programmazione televisiva pubblica, il mantenimento di istituti scolastici, gli interventi per lo sviluppo e l'incentivazione di attività commerciali, il sistema distributivo dei carburanti, le agevolazioni in materia di servizio idrico, il fondo per gli incentivi fiscali in favore dei piccoli comuni ed il fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*).

Manlio CONTENTO (AN) in considerazione del fatto che presso la Commissione giustizia del Senato sono in esame talune proposte di legge sulla medesima materia di cui all'articolo 3, comma 10, evidenzia l'opportunità di tenere conto, nel parere, anche di tale circostanza.

Marilena SAMPERI (Ulivo), *relatore*, replicando all'onorevole Contento, rileva che la questione relativa all'opportunità di disciplinare anche il caso in cui i genitori non siano residenti nel medesimo comune, che è oggetto di una osservazione apposta alla propria proposta di parere, è disciplinata dal testo base adottato dalla Commissione giustizia del Senato. Il predetto testo, comunque, non si riferisce alla sola ipotesi di comuni con popolazione pari o inferiore a 5000 abitanti, per cui non vi è una completa sovrapposizione tra i testi in esame presso i due rami del Parlamento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.35.

ALLEGATO

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni (Testo unificato C. 15 ed abb.).

PROPOSTA DI PARERE

La Commissione Giustizia,
esaminato il testo unificato in oggetto,
rilevato che:

l'articolo 3, comma 10, al fine di favorire il riequilibrio anagrafico e di promuovere e valorizzare le nascite nei comuni con popolazione pari o inferiore a 5000 abitanti, prevede la possibilità per i genitori residenti in uno dei predetti comuni di richiedere che la nascita dei figli sia acquisita agli atti dello stato civile come avvenuta nel comune di residenza dei genitori medesimi, anche qualora il parto si sia verificato presso il territorio di un altro comune, purché ricompreso all'interno del territorio della medesima provincia;

la disposizione di cui sopra non prevede l'ipotesi in cui i genitori risiedano in diversi comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti ovvero solo uno dei genitori risieda nel comune con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, mentre sarebbe opportuno stabilire che anche in tali casi sia possibile scegliere il luogo elettivo di nascita, purchè vi sia l'accordo dei genitori; è opportuno che dagli atti dello stato civile risulti, oltre al luogo elettivo di nascita, anche il luogo dove effettivamente il parto è avvenuto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

- a) all'articolo 3, comma 10, le Commissioni di merito valutino l'opportunità di prevedere che, nel caso in cui uno dei genitori risieda in un comune con popolazione pari o inferiore a 5000 abitanti, sia comunque possibile dichiarare il luogo elettivo di nascita qualora vi sia l'accordo tra i medesimi;
- b) all'articolo 3, comma 10, le Commissioni di merito valutino altresì l'opportunità di precisare che comunque dagli atti dello stato civile debba risultare, oltre al luogo elettivo di nascita, anche il luogo dove effettivamente il parto è avvenuto.

(*omissis*)

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni.

Testo unificato C. 15 e abb.

(Parere alle Commissioni riunite V e VIII).

(*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione - Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Franco CECCUZZI (Ulivo), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis* del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, alle Commissioni riunite V (Bilancio) e VIII (Ambiente) sul testo unificato delle proposte di legge C. 15 e abbinate, Realacci, C. 1752 Crapolicchio e C. 1964 La Loggia, recante disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, adottato come base dalle Commissioni nel corso dell'esame in sede referente.

Il provvedimento, come indicato dall'articolo 1, comma 1, ha la finalità di promuovere e sostenere, nel rispetto del titolo V della parte seconda della Costituzione, le attività economiche, sociali, ambientali e culturali esercitate nei piccoli comuni e di tutelare e valorizzare il relativo patrimonio naturale, rurale e storico-culturale custodito, favorendo altresì l'adozione di misure in favore dei cittadini residenti e delle attività produttive.

Ai sensi del comma 2 le regioni, nell'ambito delle funzioni ad esse riconosciute, possono definire ulteriori interventi per il raggiungimento delle predette finalità.

L'articolo 2 contiene la definizione dei piccoli comuni ai quali si applicano le disposizioni del provvedimento.

In particolare, sono considerati rientranti in tale categoria i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, che siano collocati in aree territorialmente dissestate o in zone caratterizzate da situazioni di criticità dal punto di

vista ambientale, in cui si registrino evidenti situazioni di marginalità economica o sociale, in cui si riscontrino specifici parametri di disagio insediativo, siti in zone, in prevalenza montane o rurali, caratterizzate da difficoltà di comunicazione ed estrema perifericità. Non sono invece considerati piccoli comuni i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti nei quali si registra un'elevata densità di attività economiche e produttive, anche per la vicinanza con grandi centri metropolitani.

Ai sensi dei commi 3 e 4, l'elenco dei piccoli comuni è definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza unificata, da aggiornarsi ogni tre anni.

L'articolo 3 reca disposizioni di varia natura volte a realizzare obiettivi di semplificazione e di sostegno in favore dei piccoli comuni.

In particolare il comma 1, prevede che le regioni, nel rispetto del principio di sussidiarietà, sentite anche le associazioni rappresentative degli enti locali, possano promuovere iniziative per l'unione di comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti

Il comma 2 stabilisce che in tutti i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti le funzioni di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi sono disciplinate a livello regolamentare da ciascun ente e possono essere affidate anche ad un organo monocratico interno o esterno all'ente.

Il comma 3 stabilisce che, nei comuni di cui al comma 2 le competenze del responsabile del procedimento per l'affidamento e per l'esecuzione degli appalti di lavori pubblici siano attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente, ovvero, qualora ciò non sia possibile secondo quanto disposto dal regolamento comunale, siano attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare, fermo restando comunque che il responsabile del procedimento deve essere dipendente di ruolo o a tempo determinato.

Il comma 4 esclude i piccoli comuni dall'applicazione di una serie di previsioni relative alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi (articolo 24, comma 6, della legge n. 448 del 2001); alla programmazione triennale dei lavori pubblici (articolo 128 del decreto legislativo n. 163 del 2006, articoli 11, 13 e 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, decreti del Ministro dei lavori pubblici 21 giugno 2000 e 4 agosto 2000).

Il comma 5 consente ai piccoli comuni di avvalersi, previa convenzione, della rete telematica gestita dai concessionari del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, al fine di favorire l'incasso delle somme connesse con il pagamento di imposte, tasse e tributi nonché dei corrispettivi dell'erogazione di acqua, energia, gas e ogni altro servizio.

Il comma 6 consente ai piccoli comuni di stipulare, anche in associazione o partecipazione tra di loro, convenzioni con le diocesi cattoliche per la salvaguardia e il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con le rappresentanze delle altre confessioni religiose che abbiano stipulato intese con lo Stato italiano, per la salvaguardia e il recupero dei beni di cui al primo periodo nella disponibilità delle rappresentanze medesime. Le convenzioni sono finanziate dal Ministero per i beni e le attività culturali con le risorse di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per una quota non superiore al 20 per cento delle medesime risorse; i criteri di accesso ai finanziamenti, nonché la quota delle predette risorse destinata agli stessi, sono fissati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, il comma 7 consente ai piccoli comuni di

acquisire, sulla base del valore economico definito dall'ufficio tecnico erariale territorialmente competente, o di stipulare intese finalizzate al recupero delle stazioni ferroviarie disabilitate e delle case cantoniere dell'ANAS Spa, nonché di caserme dismesse e di edifici del Corpo forestale dello Stato non più in uso, al fine di destinarli, anche attraverso assegnazioni in comodato a favore delle organizzazioni di volontariato, a presidi di protezione civile e di salvaguardia del territorio, ovvero a sedi permanenti di promozione ed eventuale vendita dei prodotti tipici locali, nonché per altre attività comunali.

In merito a tale disposizione segnala l'opportunità di coordinare le previsioni in essa contenute con la normativa generale in materia di dismissione e cartolarizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.

Il comma 8 consente alle regioni di promuovere interventi per la realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici situati nei piccoli comuni e alla diffusione di servizi via banda larga nei medesimi comuni.

Il comma 9 consente alle regioni di incentivare l'adozione, da parte dei medesimi comuni, di misure atte a tutelare l'arredo urbano, l'ambiente e il paesaggio, favorendo l'utilizzo di materiali di costruzione locali, l'installazione di antenne collettive per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive via satellite, la limitazione dell'impatto ambientale dei tracciati delle linee elettriche e degli impianti per telefonia mobile e radiodiffusione.

Il comma 10 autorizza il Governo a modificare l'articolo 30 del Regolamento sull'ordinamento dello stato civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, prevedendo che i genitori residenti in un piccolo comune possano richiedere, all'atto della dichiarazione di nascita, che la nascita dei figli sia acquisita agli atti dello stato civile come avvenuta nel comune di residenza dei genitori medesimi, anche qualora il parto si sia verificato presso il territorio di un altro comune, purché ricompreso all'interno del territorio della medesima provincia. La disposizione è esplicitamente finalizzata a favorire il riequilibrio anagrafico e di promuovere e valorizzare le nascite nei piccoli comuni.

Il comma 11 integra l'articolo 135 del codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, al fine di stabilire che i piani paesaggistici sono particolarmente finalizzati alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti.

L'articolo 4 stabilisce che, per garantire lo sviluppo sostenibile ed un equilibrato governo del territorio, lo Stato, le regioni, le province, le unioni di comuni, le comunità montane e gli enti parco, assicurano, nei piccoli comuni, l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali, con particolare riferimento all'ambiente, alla protezione civile, all'istruzione, alla sanità, ai servizi socio-assistenziali, ai trasporti e ai servizi postali.

I commi 2 e 3 specificano che, ai predetti fini, presso i piccoli comuni possono essere istituiti centri multifunzionali nei quali concentrare una pluralità di servizi, e che, per lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione e alla manutenzione del territorio, i comuni possono stipulare convenzioni e contratti di appalto con gli imprenditori agricoli.

Inoltre, il comma 4 indica che le regioni e le province possono privilegiare, nella definizione degli stanziamenti finanziari di propria competenza, le iniziative finalizzate all'insediamento nei piccoli comuni di centri di eccellenza, quali istituti di ricerca, laboratori, centri culturali e sportivi.

Ai sensi dell'articolo 5, il Ministero delle politiche agricole e forestali può favorire, sentite le associazioni rappresentative degli enti locali e le organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie produttive interessate, la promozione e la commercializzazione, eventualmente anche mediante un apposito portale telematico, dei prodotti agroalimentari tradizionali, che utilizzano in particolare prodotti primari tipici locali dei piccoli comuni, anche associati.

In tale contesto la disposizione prevede che i piccoli comuni possano indicare nella cartellonistica ufficiale i rispettivi prodotti agroalimentari tradizionali; inoltre, sempre ai fini della valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali, nonché per la salvaguardia, l'incremento e la valorizzazione della locale fauna selvatica, ed il sostegno della promozione e della commercializzazione dei prodotti in forma coordinata tra le imprese agricole, i piccoli comuni possono stipulare contratti di collaborazione con gli imprenditori agricoli.

Il comma 4 estende la deroga, già prevista dall'articolo 10, comma 8, della legge n. 526 del 1999 in favore dei consumatori finali, al divieto di commercializzazione di prodotti alimentari che richiedono metodi di lavorazione tradizionali non conformi alle direttive comunitarie in materia, precisando che nel territorio dei piccoli comuni gli esercizi di somministrazione e di ristorazione possono essere considerati consumatori finali.

L'articolo 6 prevede che i progetti informatici riguardanti i piccoli comuni, conformi ai requisiti prescritti dalla legislazione vigente nazionale e comunitaria, hanno la precedenza nell'accesso ai finanziamenti pubblici per la realizzazione dei programmi di *e-Government*.

In tale contesto il comma 2 indica che, nell'ambito delle iniziative di innovazione tecnologica, adottate dal Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettera g), della legge n. 289 del 2002, deve essere riconosciuta priorità alle iniziative riguardanti i piccoli comuni.

L'articolo 7, comma 1, prevede che il Ministero delle comunicazioni possa provvedere ad assicurare, mediante un'apposita previsione da inserire nel contratto di programma con il concessionario del servizio postale, che gli sportelli postali siano attivi nei piccoli comuni.

In tale ambito il comma 2 consente alle amministrazioni comunali di stipulare apposite convenzioni, di intesa con le organizzazioni di categoria e con Poste italiane Spa, affinché il pagamento dei conti correnti possa essere effettuato presso gli esercizi commerciali presenti nel territorio comunale.

Il comma 3 stabilisce inoltre che il Ministero delle comunicazioni possa provvedere ad inserire, nel contratto di servizio con il concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo, l'obbligo di prestare particolare attenzione, nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, alle realtà storiche, artistiche, sociali, economiche ed enogastronomiche dei piccoli comuni e di garantire nei medesimi comuni un'adeguata copertura del servizio.

L'articolo 8 consente alle regioni ed agli enti locali di stipulare convenzioni con gli uffici scolastici regionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per finanziare il mantenimento in attività degli istituti scolastici statali aventi sede nei piccoli comuni che dovrebbero essere chiusi o accorpati ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. Nel caso di chiusura o accorpamento di uffici scolastici aventi sede nei piccoli comuni, il comma 2 consente allo Stato ed agli enti territoriali di prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti.

Il comma 3 prevede che, in deroga alla disciplina vigente in materia di ammortamento, alienazione o assegnazione a titolo gratuito delle apparecchiature informatiche di proprietà di pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche possono cedere a titolo gratuito ad istituzioni scolastiche insistenti nei piccoli comuni *personal computer* o altre apparecchiature informatiche, quando siano trascorsi almeno due anni dal loro acquisto e l'amministrazione abbia provveduto alla loro sostituzione. Le cessioni sono effettuate prioritariamente alle istituzioni scolastiche insistenti in

aree montane.

Per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione, segnala come la disposizione specifichi che le predette cessioni non costituiscono presupposto ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle donazioni. A tale proposito rileva come la previsione potrebbe risultare pleonastica, ove si consideri che la disciplina contenuta nel testo unico dell'imposta sulle successioni

e donazioni già prevede l'esclusione di tale tipologia di cessioni dall'imposta di registro.

L'articolo 9 contempla specifici interventi per lo sviluppo e l'incentivazione di attività commerciali, prevedendo che gli artigiani residenti nei piccoli comuni possono mostrare e vendere i loro prodotti, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di autorizzazioni commerciali e artigianali, in apposite aree, individuate dai comuni, per non più di quattro giorni al mese.

Inoltre, i piccoli comuni possono deliberare l'apertura degli esercizi commerciali nei giorni festivi anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia.

L'articolo 10 stabilisce che nei piccoli comuni, il servizio di erogazione dei carburanti costituisce servizio fondamentale, contemplando in tale contesto la possibilità che i Comuni, le Province e le Regioni interessate, di intesa con le associazioni degli esercenti gli impianti di distribuzione dei carburanti, possono prevedere specifiche agevolazioni.

L'articolo 11 prevede che le regioni possano prevedere agevolazioni in materia di servizio idrico, anche in forma tariffaria, a favore dei piccoli comuni in cui la disponibilità di risorse idriche reperibili sia superiore ai fabbisogni.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione, segnala in particolare l'articolo 12, il quale istituisce, a decorrere dal 2009, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per la concessione di incentivi fiscali in favore dei soggetti residenti nei piccoli comuni, dotato di 10 milioni di euro annui a decorre dal 2009.

Ai sensi del comma 2, le risorse del fondo sono destinate alla copertura delle minori entrate derivanti da tre tipologie agevolative:

a) misure concernenti la riduzione dell'imposta comunale sugli immobili destinati ad abitazione principale, in relazione al corrispondente aumento dei trasferimenti erariali volti a compensare le minori entrate per i comuni;

b) misure concernenti la riduzione dell'imposta di registro per l'acquisto di immobili destinati ad abitazione principale;

c) premi di insediamento in favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale da un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti a un piccolo comune, impegnandosi a non modificarla per un decennio.

In base al comma 3, la misura delle agevolazioni relative all'imposta di registro sugli acquisiti di immobili è definita annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, comunque nel limite del 30 per cento delle disponibilità del fondo.

Sempre con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede annualmente, ai sensi del comma 4, all'individuazione dei criteri e delle modalità per la ripartizione delle risorse tra i comuni, ai fini della concessione delle agevolazioni in materia di ICI sulla prima casa e di premi di

insediamento, di cui alle lettere a) e c) del comma 2.

Con riferimento alla previsione agevolativa relativa all'ICI sulla prima casa, di cui al comma 2, lettera a), rileva come la disposizione non specifichi il meccanismo per la determinazione dell'agevolazione nei singoli comuni; a tale proposito occorre segnalare come, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 504 del 1992, la misura dell'aliquota ICI è stabilita dai comuni, nei limiti della misura minima e massima fissata dal legislatore nazionale: pertanto non appare chiaro come si intenda coordinare l'esercizio di tale facoltà dei comuni con la ripartizione, effettuata con decreto ministeriale, a livello nazionale, delle risorse del fondo a tal fine preordinate.

Con riferimento invece ai premi di insediamento di cui al comma 2, lettera c), non risulta chiara la natura di tale incentivo, il quale peraltro, secondo il tenore letterale dei commi 1 e 2, sembrerebbe consistere in un'agevolazione di carattere fiscale, tuttavia non meglio specificata.

Il comma 5 prevede inoltre la possibilità di riconoscere un credito di imposta, a valere delle risorse del fondo, alle persone fisiche e giuridiche che effettuano operazioni di sponsorizzazione in favore dei piccoli comuni, per la salvaguardia e la valorizzazione dei comuni stessi, con particolare riferimento alle attività turistiche, artigianali, culturali, sportive e ricreative e sociali. Le modalità, i criteri e i limiti per il riconoscimento del credito di imposta sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Con riferimento alla formulazione del comma 5, evidenzia come non appaia del tutto chiara la nozione di «operazioni di sponsorizzazione» cui si riferisce il credito d'imposta previsto dalla disposizione. A tale proposito si segnala l'opportunità di specificare se rientrino nell'ambito di applicazione dell'agevolazione anche le erogazioni liberali effettuate in favore dei piccoli comuni. Ai sensi del comma 6 gli schemi dei decreti ministeriali di cui ai commi 3, 4 e 5 sono trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

I commi 7 ed 8 dispongono in merito alla copertura finanziaria degli oneri recati dalla disposizione a valere Fondo speciale di parte corrente, 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 13 istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per la concessione di contributi statali al finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, a promuovere lo sviluppo economico e sociale dei piccoli comuni e a favorire l'insediamento di nuove attività produttive e la realizzazione di investimenti nei medesimi comuni, con una dotazione di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Ai sensi dei commi 2 e 3 le tipologie di interventi che possono essere finanziati dal fondo sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, mentre con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per i beni e le attività culturali, sono individuate gli interventi destinatari dei contributi.

I commi 5 e 6 recano la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla disposizione a valere sul Fondo speciale di conto capitale, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero

dell'economia e delle finanze.

L'articolo 14 contiene una clausola di invarianza della spesa, stabilendo che, salvo quanto previsto dagli articoli 12 e 13, l'attuazione della legge non deve determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 15 reca una modifica all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, al fine di stabilire che la norma secondo cui non sono più eleggibili alla carica di sindaco i soggetti che abbiano ricoperto due mandati consecutivi, non si applica ai sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*), nella quale, oltre ai rilievi in merito alla formulazione di talune disposizioni contenute nel testo in esame, si esprimono alcune osservazioni volte ad ampliare gli strumenti di sostegno in favore dei piccoli comuni, al fine di risolvere diverse problematiche che affliggono tali insediamenti.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.20.

Pag. 140

(omissis)

ALLEGATO

Testo unificato C. 15 e abb.

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo unificato delle proposte di legge C.15, C. 1752 e C. 1964, recante misure volte al Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni, adottato come testo base dalla Commissione di merito;

rilevato come il testo adottato rechi, per quanto di competenza della Commissione Finanze, all'articolo 12, l'istituzione di un Fondo per gli incentivi fiscali in favore dei piccoli comuni volto a favorire i soggetti residenti nei comuni di cui all'articolo 2;

evidenziata l'esigenza di tutelare e migliorare la qualità della vita nei piccoli comuni, in linea con i provvedimenti in merito approvati nella legge finanziaria per il 2007, nonché di rafforzare gli

strumenti per la tutela del patrimonio culturale, artistico ed ambientale di tali insediamenti, esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

- a) con riferimento all'articolo 2, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di rivedere i parametri per l'individuazione dei piccoli comuni ai quali si applicano le disposizioni contenute nel provvedimento, prevedendo di comprendere in tale ambito, oltre ai centri abitati situati in aree ad elevata densità di attività economiche e produttive, anche per la vicinanza con grandi centri metropolitani, i comuni con popolazione maggiore di 5.000 abitanti situati in territori che rientrino nei parametri corrispondenti a quelli indicati nelle lettere da a) ad e) del comma 1 del medesimo articolo 2;
- b) in relazione all'articolo 3, comma 7, che consente ai piccoli comuni di acquisire beni immobiliari del patrimonio pubblico, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di coordinare tale previsione con la normativa in materia di dismissione e cartolarizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, nonché di prevedere misure alternative non onerose per il trasferimento alle amministrazioni comunali degli immobili dismessi da Ferrovie dello Stato, da ANAS o da altri soggetti pubblici, al fine di promuovere progetti di recupero dei medesimi immobili per lo svolgimento di attività istituzionali, sociali, culturali o turistiche;
- c) sempre con riferimento all'articolo 3, comma 7, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere nuove procedure semplificate per il trasferimento dei beni demaniali dello Stato agli enti locali che ne facciano richiesta;
- d) ancora con riferimento al comma 7 dell'articolo 3, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere misure specifiche per il recupero di immobili situati in prossimità o all'interno dei centri storici, di particolare interesse artistico, architettonico o culturale, consentendo alle amministrazioni comunali di ristrutturare

tali immobili attribuendo in cambio un diritto di usufrutto sui medesimi;

- e) in riferimento al comma 8 dell'articolo 3, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere incentivi per promuovere, assieme alla banda larga, ulteriori opportunità per la diffusione delle reti *wireless*;
- f) con riferimento all'articolo 3, comma 6, il quale prevede, tra l'altro, che le convenzioni stipulate dai piccoli comuni con le diocesi cattoliche o con altre confessioni religiose per il recupero dei beni culturali siano finanziate con una quota del fondo alimentato dai proventi derivanti dall'estrazione infrasettimanale del gioco del lotto, di cui all'articolo 3, comma 83, della legge n. 662 del 1996, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che la quota del fondo destinata a tale finalità non sia inferiore al 20 e superiore al 30 per cento, ovvero di incrementare le dimensioni del fondo stesso;

- g) con riferimento all'articolo 3, comma 10, il quale prevede che la nascita dei figli di soggetti residenti nei piccoli comuni possa essere registrata come avvenuta nello stesso comune di residenza, anche quando il parto è avvenuto in altro comune della medesima provincia, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che tale facoltà sia riconosciuta anche quando il parto avvenga in altro comune della medesima regione;
- h) con riferimento all'articolo 8, comma 3, la quale prevede l'esenzione dell'imposta sulle successioni delle cessioni dei *personal computer* e delle apparecchiature informatiche cedute dai piccoli comuni alle istituzioni scolastiche, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di mantenere la disposizione, la quale appare pleonastica, in quanto la normativa vigente in materia già esclude dall'imposta di registro tale tipologia di cessioni;
- i) con riferimento all'articolo 12, comma 2, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di rivedere i parametri per la concessione degli incentivi fiscali ivi previsti, sulla base dell'effettivo reddito ISE delle persone fisiche richiedenti tali benefici;
- l) con riferimento alla previsione di cui all'articolo 12, comma 2, lettera *a*), relativa alle misure agevolative concernenti l'ICI sulla prima casa, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di specificare il meccanismo per la determinazione della predetta agevolazione nei singoli comuni, in particolare coordinando l'esercizio dei poteri attribuiti ai comuni in merito a tale imposta, con la ripartizione, effettuata con decreto ministeriale, delle risorse finanziarie a tal fine preordinate;
- m) con riferimento all'articolo 12, comma 2, lettera *c*), valutino le Commissioni di merito l'opportunità di definire in termini più specifici la tipologia del premio di insediamento previsto in favore di coloro che trasferiscono la propria residenza in un piccolo comune, prevedendo nello specifico che tale incentivo sia destinato prioritariamente ai nuclei familiari numerosi, a basso reddito ed alle giovani coppie;
- n) con riferimento al comma 5 dell'articolo 12, il quale prevede la possibilità di riconoscere un credito d'imposta in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano operazioni di sponsorizzazione in favore dei piccoli comuni, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di chiarire la nozione di «operazioni di sponsorizzazione», specificando in tale contesto se rientrino nell'ambito di applicazione dell'agevolazione anche le erogazioni liberali effettuate in favore dei piccoli comuni.
- o) sempre con riferimento all'articolo 12, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere specifiche misure di perequazione fiscale in favore di quelle amministrazioni comunali che promuovano l'insediamento, all'interno del proprio territorio, di piccole centrali per la produzione di fonti energetiche pulite e rinnovabili, di reti di teleriscaldamento

- alimentate da energia geotermica, di centrali a biomasse o di centrali alimentate da cippato;
- p) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 13, misure per la promozione ed il sostegno dell'imprenditoria femminile e giovanile, legate in particolare alla specifica vocazione economica e produttiva del territorio;
- q) con riferimento all'articolo 13, comma 2, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che, tra i criteri per l'individuazione degli interventi destinatari dei contributi del Fondo per lo sviluppo strutturale dei piccoli comuni istituito dal medesimo articolo 13, sia contemplato anche il rapporto fra residenti e superficie totale del territorio comunale;

r) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di rivedere il meccanismo di assegnazione, da parte del Ministero dell'interno, del contributo in favore dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che abbiano un rapporto superiore al 5 per cento tra la popolazione inferiore ad anni cinque e l'intera popolazione residente, prevedendo che, ai fini del calcolo del predetto rapporto, siano utilizzati, sia per quanto riguarda la popolazione inferiore a cinque anni, sia per quanto riguarda l'intera popolazione, dati ISTAT omogenei, aggiornati alla medesima data.

Pag. 99

(omissis)

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni. Testo unificato C. 15 Realacci e abb. (Parere alle Commissioni riunite V e VIII). (Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Riccardo VILLARI (Ulivo), *relatore*, illustrando il provvedimento, ricorda che il testo unificato in esame, sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alle Commissioni bilancio e ambiente, ha la finalità, ai sensi dell'articolo 1, di promuovere e sostenere le attività economiche, sociali, ambientali e culturali esercitate nei piccoli comuni e di tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, rurale e storico-culturale custodito in tali comuni, favorendo altresì l'adozione di misure in favore dei cittadini residenti e delle attività produttive, con particolare riferimento al sistema di servizi territoriali, in modo da incentivare e favorire anche l'afflusso turistico. Sono fatte salve le competenze delle regioni che, nell'ambito delle funzioni ad esse riconosciute dal titolo V della parte seconda della Costituzione, possono definire ulteriori interventi per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1.

Ricorda, altresì, che l'articolo 2 reca la definizione di piccoli comuni, mentre il successivo articolo 3 prevede che le regioni, nel rispetto del principio di sussidiarietà, in attuazione degli articoli 117 e

118 della Costituzione, sentite anche le associazioni rappresentative degli enti locali, possono promuovere iniziative per l'unione di comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, nelle forme previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Evidenzia, in particolare, che, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 3, i medesimi comuni, anche in associazione o partecipazione tra di loro, possono stipulare con le diocesi cattoliche convenzioni per la salvaguardia e il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con le rappresentanze delle altre confessioni religiose che abbiano stipulato intese con lo Stato italiano, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, per la salvaguardia e il recupero dei beni di cui al primo periodo nella disponibilità delle rappresentanze medesime. Si stabilisce che le convenzioni sono finanziate dal Ministero per i beni e le attività culturali con le risorse di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, in una quota non superiore al 20 per cento delle medesime risorse. A tale fine, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono stabiliti i criteri di accesso ai finanziamenti nonché la quota delle predette risorse destinata agli stessi.

Segnala che il medesimo articolo 3 stabilisce che all'articolo 135 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, alla lettera d) sono aggiunte infine le parole: «, con particolare riferimento al territorio dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti». Rileva, in questo senso, che il riferimento normativo non appare individuabile, per cui sarebbe opportuna una sua soppressione, visto che non è chiaro se si riferisce al comma 3 e in questo, perché solo alla lettera d) e non anche alle altre.

Aggiunge che all'articolo 4, per garantire finalità di sviluppo sostenibile e un equilibrato governo del territorio, si prevede che lo Stato, le regioni, le province, le unioni di comuni, le comunità montane e gli enti parco, per quanto di rispettiva competenza, assicurano, nei piccoli comuni, l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali, con particolare riferimento all'ambiente, alla protezione civile, all'istruzione, alla sanità, ai servizi socio-assistenziali, ai trasporti e ai servizi postali. Si prevede in particolare al comma 2 che ai suddetti fini presso i piccoli comuni possono essere istituiti centri multifunzionali nei quali concentrare una pluralità di servizi tra i quali, per quanto rileva, i servizi di associazionismo culturale. Il successivo comma 4 dello stesso articolo stabilisce inoltre che per le medesime finalità, le regioni e le province possono privilegiare, nella definizione degli stanziamenti finanziari di propria competenza, le iniziative finalizzate all'insediamento nei piccoli comuni di centri di eccellenza per la prestazione dei servizi di cui al comma 2, quali istituti di ricerca, laboratori, centri culturali e sportivi. Si tratta di disposizioni che appaiono, da un lato, ledere l'autonomia degli stessi enti locali per i profili evidenziati; dall'altro, trattandosi di materie di competenze concorrente, non prevedono le adeguate norme finanziarie a sostegno di tali misure.

L'articolo 5 prevede, quindi, la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali. Rileva che il comma 3 dell'articolo indicato stabilisce che per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali, per la promozione delle vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari e culturali locali. Ritiene che andrebbe chiarito in che modo, in riferimento alle indicate *tradizioni culturali locali* i piccoli comuni, singoli o associati, possono stipulare contratti di collaborazione con gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Sarebbe necessario piuttosto in questo senso sopprimere il

riferimento alle tradizioni culturali locali che non appare coerente con il resto della normativa. Ricorda, altresì, che, ai sensi dell'articolo 6, i progetti informatici riguardanti i piccoli comuni, in forma singola o associata, conformi ai requisiti prescritti dalla legislazione vigente nazionale e comunitaria, hanno la precedenza nell'accesso ai finanziamenti pubblici per la realizzazione dei programmi di *e-Government*. Ai sensi del successivo articolo 7, invece, il Ministero delle comunicazioni può provvedere ad assicurare, mediante un'apposita previsione da inserire nel contratto di programma con il concessionario del servizio postale universale, che gli sportelli postali siano attivi nei piccoli comuni. Si stabilisce, in particolare, al comma 3 che il Ministero delle comunicazioni possa provvedere, in particolare, ad assicurare che nel contratto di servizio con il concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo sia previsto l'obbligo di prestare particolare attenzione, nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, alle realtà storiche, artistiche, sociali, economiche ed enogastronomiche dei piccoli comuni e di garantire nei medesimi comuni un'adeguata copertura del servizio.

Evidenzia, quindi, che l'articolo 8 appare di particolare rilevanza, in quanto stabilisce che le regioni e gli enti locali possono stipulare convenzioni con gli uffici scolastici regionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per finanziare il mantenimento in attività degli istituti scolastici statali aventi sede nei piccoli comuni che dovrebbero essere chiusi o accorpati ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. Si stabilisce che, nel caso di chiusura o accorpamento di uffici scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato e gli enti territoriali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti. In deroga a quanto disposto dall'articolo 17, commi 20 e 21, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono cedere a titolo gratuito ad istituzioni scolastiche insistenti nei piccoli comuni *personal computer* o altre apparecchiature informatiche, quando siano trascorsi almeno due anni dal loro acquisto e l'amministrazione abbia provveduto alla loro sostituzione. È previsto, inoltre, che le cessioni sono effettuate prioritariamente alle istituzioni scolastiche insistenti in aree montane e non costituiscono presupposto ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle donazioni. Si tratta di una norma la cui ammissibilità nel provvedimento in esame rimette alla valutazione del rappresentante del dicastero competente.

Osserva che norme a favore dello sviluppo e l'incentivazione di attività commerciali sono dettate dall'articolo 9, mentre il successivo articolo 10 prevede specifiche disposizioni in materia di distribuzione dei carburanti; l'articolo 11 stabilisce, quindi, agevolazioni in materia di servizio idrico. Sottolinea, quindi, che l'articolo 12 istituisce un Fondo per gli incentivi fiscali in favore dei piccoli comuni, ai fini della concessione di incentivi fiscali in favore dei soggetti residenti nei piccoli comuni, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2009. Il successivo articolo 13 istituisce, invece, il Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, sempre nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato alla concessione di contributi statali al finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, a promuovere lo sviluppo economico e sociale dei piccoli comuni come definiti ai sensi della presente legge e a favorire l'insediamento di nuove attività produttive e la realizzazione di investimenti nei medesimi comuni. Si stabilisce, in particolare, che il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per i beni e le attività culturali, provvedono

a individuare gli interventi destinatari dei contributi, stabilendo che lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Si prevede, in tal caso, un onere pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Anche in questo caso ritiene che si tratti di una norma da verificare.

Evidenzia, infine, che a parte le previsioni di cui agli articoli 12 e 13, il successivo articolo 14 prevede una clausola di invarianza della spesa, prevedendo che all'attuazione della legge si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si riserva di presentare una proposta di parere nel prosieguo dell'esame che evidenzi tutte le perplessità rappresentate. Anticipa subito, peraltro, che ritiene necessario che nel progetto di legge in esame sia inserita una previsione volta ad agevolare la diffusione delle manifestazioni culturali, dell'arte e dello spettacolo, in base alla quale prevedere che il Ministro dei beni e delle attività culturali, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, promuova, d'intesa con la SIAE, un sistema di agevolazioni tariffarie a favore delle manifestazioni e degli eventi artistici, culturali e dello spettacolo, promossi o patrocinati dai comuni con meno di 5000 abitanti, con particolare riguardo alle iniziative rivolte alle fasce deboli delle popolazioni locali.

Pietro FOLENA, *presidente*, osserva che i problemi prospettati dal relatore sono assolutamente rilevanti e, pertanto, meritano adeguata attenzione.

Il sottosegretario di Stato Danielle MAZZONIS ritiene di dover formulare alcune osservazioni sulla proposta di legge in esame, attualmente in discussione in sede referente presso le Commissioni V e VIII, per quanto riguarda gli aspetti di competenza del Ministero che rappresenta. In ordine al comma 6 dell'articolo 3, esprime innanzitutto il parere contrario del Governo sulla previsione di accordi tra i Comuni e le Diocesi cattoliche per la salvaguardia e il recupero dei beni degli enti ecclesiastici. Precisa infatti che le attività di conservazione e protezione del patrimonio culturale sono a norma dell'articolo 3 del Codice dei beni culturali ascrivibili alle funzioni di tutela; ai sensi dell'articolo 1, comma 3, ciascun ente territoriale - Stato, Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane - ha poi l'obbligo di provvedere ad assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale ad essi pertinente; a norma dell'articolo 4, inoltre, solo lo Stato, per il tramite del Ministero per i beni e le attività culturali, ha funzioni generali in materia di tutela che vanno dalla vigilanza all'espletamento di attività di conservazione su tutto il patrimonio culturale sia pubblico che privato. Aggiunge che il patrimonio culturale ecclesiastico deve essere considerato alla stregua di patrimonio culturale privato ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 20 maggio 1985, n. 222, in quanto patrimonio di pertinenza di enti o istituti ecclesiastici civilmente riconosciuti. La relazione fra lo Stato italiano e la Santa Sede ha d'altra parte natura internazionale. In proposito, ricorda che l'articolo 12 della legge 25 marzo 1985, n. 121, che ha ratificato e dato esecuzione all'Accordo con protocollo addizionale firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e ha apportato

modificazione al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, prevedendo all'articolo 12 che le due Parti contraenti potessero concordare «opportune disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche».

Pag. 103

In attuazione del citato articolo 12, lo Stato italiano e la Santa Sede hanno quindi firmato un'Intesa il 26 gennaio 2005 che è stata ratificata con decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2005. Sottolinea che in base all'articolo 1, comma 2, lettera c) dell'indicato provvedimento gli organi competenti per dare attuazione alla collaborazione in materia di tutela - mediate lo svolgimento di interventi conservativi - sul patrimonio culturale di interesse religioso di proprietà di enti ecclesiastici, sono a livello locale «i soprintendenti competenti per territorio e materia e i Vescovi diocesani o le persone delegate dai Vescovi stessi». Gli altri soggetti ecclesiastici che siano legalmente riconosciuti ma non inquadrati nelle diocesi si rapportano ai soprintendenti competenti «a livello non inferiore alla provincia religiosa», secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 3 del medesimo.

Evidenzia quindi che tanto esposto, e tenuto conto della valenza internazionale dell'indicato accordo, non può esprimere parere favorevole sulla disposizione di cui al progetto di legge citato dato il suo contrasto con principi istituzionali in materia di beni culturali - articolo 117, Cost., comma 2, lettera s) -, come attuato dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; nonché con i principi costituzionali in materia di rapporti tra Stato e chiesa cattolica, ai sensi dell'articolo 7, Cost., come attuati attraverso i patti lateranensi del 1929, la successiva modifica del 1984 e le relative intese attuative tra cui quella recepita con decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2005.

Aggiunge che in applicazione del principio di parità di trattamento di cui all'articolo 3 Cost. e di uguaglianza tra confessioni religiose di cui all'articolo 8 Cost. è evidente che ai Comuni di cui alla proposta di legge in oggetto non può essere nemmeno attribuita la facoltà di stilare analoghe convenzioni con le rappresentanze delle altre confessioni religiose, come invece stabilito dal citato comma 6, dell'articolo 3, secondo periodo. È appena il caso di segnalare, quanto all'ipotizzata copertura finanziaria delle predette convenzioni, che essa non è in alcun modo realizzabile con fondi assegnati al Ministero dei beni e le attività culturali, sulla base delle risorse provenienti dal gioco del lotto perché in relazione ad essi vi è già una programmazione in atto che, per gran parte, va a beneficio di beni culturali di interesse religioso.

Invita quindi la Commissione cultura e le Commissioni competenti in sede referente a farsi carico delle indicazioni rappresentate.

Fabio GARAGNANI (FI) prende innanzitutto atto con sorpresa delle dichiarazioni del relatore e del rappresentante del Governo che esprimono forti critiche sul provvedimento in esame, tanto da indurre a pensare che non vi sia stato il necessario coordinamento tra il governo e le Commissioni interessate. Dichiara di essere senz'altro favorevole alla tutela dei piccoli comuni, ma precisa che il metodo non è certo quello previsto dal progetto di legge in discussione, che lede significativamente le competenze delle regioni. Rileva, inoltre, che il patrimonio ecclesiastico nei piccoli comuni è di grande importanza per le comunità locali e merita adeguata attenzione nel rispetto della normativa

vigente. Ritiene opportuno, quindi, si preveda che la relativa tutela sia oggetto di coordinamento tra il Ministro per i beni e le attività culturali, le Diocesi di riferimento, la Cei e gli enti locali. Sotto questo profilo, concorda con quanto osservato dal sottosegretario Mazzonis. Osserva inoltre che l'associazionismo culturale non è materia di competenza dello Stato, bensì delle Regioni, che sono chiamate a provvedere autonomamente, per cui non appare condivisibile il progetto di legge in esame laddove interviene a limitare la competenza delle regioni. La nascita dell'associazionismo deve essere spontanea e non è possibile creare per legge centri culturali, come giustamente rilevato dal relatore. Analoghe considerazioni critiche ritiene si debbano

Pag. 104

svolgere d'altra parte con riferimento all'articolo 5.

Invita quindi il relatore a formulare una proposta di parere che tenga conto delle perplessità che ha illustrato, richiamando le Commissioni di merito, tra l'altro, al necessario rispetto del riparto di competenze tra Stato, regioni e enti locali, nelle materie della cultura e della pubblica istruzione.

Pietro FOLENA, *presidente*, concorda con le considerazioni espresse dal collega Garagnani, invitando il relatore a confrontarsi con tutti i rappresentanti dei gruppi e con il Governo, affinché la proposta di parere sia il più possibile concordata e condivisa da tutte le forze politiche. Ritiene apprezzabile l'obiettivo di tutelare i piccoli comuni, ma ciò deve avvenire attraverso la formulazione di norme che non diano adito a confusione e siano condivise da tutti i dicasteri responsabili per i diversi settori. Osserva che il provvedimento in esame non soddisfa allo stato a tali requisiti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

Pag. 56

(omissis)

**Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni.
Testo unificato C. 15 Realacci e abbiniate.**

(Parere alle Commissioni riunite V e VIII).

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato il 28 marzo 2007.

Alba SASSO, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, avverte che il deputato Villari, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, ha depositato una proposta di parere favorevole con condizioni, che illustra (*vedi allegato 2*).

Pag. 57

Nicola BONO (AN) osserva che il testo unificato in esame tocca con grande specificità tutto lo scibile umano concernente i piccoli comuni, senza però provvedere a disciplinare con certezza i singoli settori. Ritiene che ciò sia stato puntualmente evidenziato dal relatore con grande onestà intellettuale, senza dimenticare che i piccoli comuni, nella realtà italiana, sono la stragrande maggioranza e vanno senz'altro tutelati. Con riferimento all'articolo 3, comma 6, rileva che la parte relativa al sostegno economico non è da ritenere adeguata, poiché, col ricorso al gioco del lotto, il Ministero per i beni e le attività culturali interviene con la gestione di piani di intervento che determinano altre finalità. Sembra necessario, pertanto, limitare il 20 per cento di tali interventi ai comuni, il che significa introdurre un limite alla libertà decisionale del Ministero su altri istituti più pregnanti. Aggiunge che l'articolo 3, comma 11, non appare inoltre coerente con la disciplina del Codice dei beni culturali. Concorda, quindi, con la proposta di parere con particolare riferimento alle condizioni n. 1 e 2.

Aggiunge inoltre, con riferimento all'articolo 5, che è altresì condivisibile la condizione n. 3 della proposta di parere del relatore che rende ad escludere dalla norma il riferimento alle tradizioni culturali locali. Concorda in particolare sul fatto che non si può affidare né alle imprese agricole, tanto al Ministero per le politiche agricole e forestali la tutela di questi valori. Con riferimento all'articolo 8, considera letteralmente ridicolo che si continui ad usare in un progetto di legge il riferimento al Ministero dell'istruzione, università e ricerca, soprattutto da parte di una maggioranza che quel dicastero ha voluto smembrare inopinatamente. Condivide quindi la soppressione dell'articolo 8 proposta dal relatore, non, invece, la previsione della condizione n. 5 e la relativa parte delle premesse, poiché ritiene che nella logica della proposta di parere non abbia senso favorire l'introduzione di una norma come quella indicata.

Preannuncia, quindi, anche a nome dei deputati del gruppo cui appartiene, il voto favorevole sulla proposta di parere, ove sia accolta la richiesta di sopprimere la condizione n. 5.

Alba SASSO (Ulivo), *presidente e relatore*, precisa che il riferimento al Ministero dell'università e della ricerca scientifica è senz'altro derivato dall'inserimento di una disposizione già prevista nella passata legislatura, pur se il senso sostanziale della norma deve intendersi all'attuale Ministero della pubblica istruzione. Ribadisce, in ogni caso, che nella proposta di parere vi è la previsione della soppressione dell'intero articolo 8, che quindi include il riferimento indicato dal collega Bono.

Emerenzio BARBIERI (UDC) preannuncia, anche a nome dei deputati del gruppo cui appartiene, il voto contrario sulla proposta di parere del relatore. Ritiene che il testo unificato in esame sia confuso ed irrealistico, sino a rasentare il limite del paradosso. Si chiede, al riguardo, come l'attuale maggioranza possa elaborare progetti di legge in cui ritiene ancora esistente il Ministero dell'università e della ricerca scientifica, senza cadere nel ridicolo. Non considera accettabile, poi, che si continui ad alimentare l'equivoco sull'unione dei comuni; se con l'unione di questi enti locali si intende dare provvidenze ai soggetti che si unificano, dichiara di essere d'accordo, pur rilevando che la previsione del testo unificato non sembra affatto indurre a tale interpretazione. Quanto all'articolo 3, comma 6, concorda con le perplessità evidenziate, aggiungendo, in riferimento al successivo comma 7, che la norma è talmente inopinata da richiamare il premio alle famiglie numerose riconosciuto in epoca fascista.

Alba SASSO, *presidente e relatore*, ricorda al collega Barbieri che la Commissione si esprime sulle parti di competenza del progetto di legge in esame.

Emerenzio BARBIERI (UDC) osserva peraltro che questo non esclude che i

parlamentari si possano esprimere sull'interezza del provvedimento. Esprime perplessità quindi anche sull'articolo 4, nonché sull'articolo 5, comma 2. Rileva, infine, che la previsione dello stanziamento di 40 milioni di euro, previsto all'articolo 13, non è certo realistico. Ribadisce, quindi, il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Fabio GARAGNANI (FI) evidenzia che la proposta di parere illustrata dal relatore reca talune indicazioni idonee più per l'espressione di un parere contrario che per uno favorevole con condizioni. Sottolinea, altresì, che sussiste una palese interferenza nel tesò unificato in esame con i compiti delle regioni e degli enti locali. Fermo restando che vi è un generale accordo sulla importanza dei piccoli comuni, in particolare quelli montani, ritiene che dalla proposta in esame non risulta sufficientemente chiarito il riparto di competenze tra Stato, regioni e enti locali. Preannuncia, quindi, anche a nome dei deputati del gruppo cui appartiene, il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Wladimiro GUADAGNO detto Vladimir Luxuria (RC-SE) osserva che il principio ispiratore del testo unificato è il rischio che i piccoli comuni possano scomparire, con le relative popolazioni. Si tratta, invece, di un patrimonio nazionale degno di essere tutelato. Ricorda, in proposito, che il presidente del Parco delle cinque terre ha disposto la vendita di parte del territorio a chi dimostrerà di coltivarlo, con la finalità di preservarlo.

Emerenzio BARBIERI (UDC), a seguito delle osservazioni del collega Luxuria, chiede delucidazioni circa il fatto che il presidente del succitato Parco ne possa disporre come se ne fosse proprietario.

Wladimiro GUADAGNO detto Vladimir Luxuria (RC-SE) evidenzia che, a quanto le risulta, ciò è possibile in quanto si tratta di un terreno vincolato. Aggiunge inoltre che per favorire le popolazioni residenti nei piccoli comuni, le norme possono recare disposizioni più favorevoli agli abitanti di alcune aree geografiche. Ritiene d'altra parte che la condizione n. 3 della proposta di parere sia di per sé non particolarmente significativa, pur comprendendone lo spirito. Ricorda in ogni caso che la Commissione ha già avuto modo di esprimersi sul tema delle diversità culturali e che un testo siffatto potrebbe incontrare anche il favore di deputati di gruppi parlamentari che hanno l'obiettivo di tutelare le tradizioni e le culture locali, come per esempio il gruppo della Lega Nord.

Rosalba BENZONI (Ulivo) osserva che l'aspetto positivo della legge è dato dall'articolo 2, che prevede l'applicazione della relativa disciplina solo per quei piccoli comuni che hanno specificità particolari. Preannuncia, quindi, il voto favorevole sulla proposta di parere presentata dal relatore, rilevando in particolare che sul tema degli istituti scolastici le relative norme dovrebbero confluire in un disegno di legge destinato specificamente alla materia. Invita, quindi, il Governo a farsi carico di questa esigenza, che non ritiene si esaurisca nella previsione di un più adeguato sistema di trasporto per risolvere le situazioni di disagio. Osserva, infatti, che il livello di scolarizzazione, specie nelle zone montane, è molto basso, anche a causa delle difficoltà generali del sistema scolastico, a prescindere dalle condizioni delle singole sedi scolastiche dei piccoli centri. È importante invece creare un sistema generalizzato di norme di sostegno, indipendentemente dalla soppressione delle piccole sedi.

Manuela GHIZZONI (Ulivo), concordando con le considerazioni della collega Benzoni, osserva che potrebbe valutarsi eventualmente anche una riformulazione del comma 6 dell'articolo 3, invece che una sua soppressione. Ritiene infatti che i profili di criticità riguardino principalmente la copertura finanziaria del relativo intervento.

Paola GOISIS (LNP) concorda sulla proposta di sopprimere il comma 6 dell'articolo 3, ma non con la proposta di sopprimere la locuzione «e culturali» di cui all'articolo 5, comma 3. Aggiunge che il testo unificato in esame non appare coerente con l'attuale riparto di competenze tra Stato, regioni e enti locali.

Il viceministro Mariangela BASTICO sottolinea che il rischio di perdita delle identità culturali dei piccoli centri possa giustificare interventi come quelli recati dal testo unificato in esame. Ritiene necessario, peraltro, non inserire nel provvedimento in esame norme che recano interventi più generale da affrontare in modo sistematico. Concorda, quindi, con la proposta del relatore di sopprimere l'articolo 8 e di farne confluire il contenuto nel disegno di legge più generale che il

Governo si appresta a presentare all'esame del Parlamento. Sottolinea, peraltro, l'esigenza che all'articolo 13, comma 3, sia inserita la previsione del Ministero della pubblica istruzione, tra i dicasteri competenti ad adottare l'indicato decreto.

Alba SASSO, *presidente e relatore*, alla luce delle considerazioni svolte da alcuni colleghi e dal rappresentante del Governo, presenta una nuova formulazione della proposta di parere favorevole con condizioni, volta a recepirle (*vedi allegato 3*).

Nicola BONO (AN), condividendo le modificazioni proposte dal relatore che recepiscono le indicazioni da lui espresse, conferma l'espressione di un voto favorevole sulla proposta di parere. Ritiene che si significhi così il giudizio generalmente contrario sul testo unificato in esame.

Fabio GARAGNANI (FI), alla luce delle indicazioni del Governo e della conseguente riformulazione della proposta di parere illustrata dal relatore, preannuncia il voto di astensione.

Emerenzio BARBIERI (UDC) ribadisce un convinto voto contrario sulla proposta di parere, pur riformulata dal relatore.

Paola GOISIS (LNP) preannuncia il voto di astensione sulla proposta di parere, come riformulato dal relatore.

Manuela GHIZZONI (Ulivo) preannuncia, anche a nome dei deputati del gruppo cui appartiene, il voto favorevole sulla proposta di parere, come riformulato dal relatore.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con condizioni, come riformulata dal relatore (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 15.

Pag. 62

(omissis)

ALLEGATO 2

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni (Testo unificato C. 15 Realacci e abbinate).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 15 Realacci e
abbinate, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni;
considerato che il rappresentante del Governo, nella seduta del 28 marzo 2007, ha espresso parere
contrario sull'articolo 3, comma 6, in considerazione del fatto che le attività di conservazione e
protezione del patrimonio culturale sono, a norma dell'articolo 3 del Codice dei beni culturali,
ascrivibili alle funzioni di tutela e che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del medesimo codice
ciascun ente territoriale - Stato, Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane - ha l'obbligo di
provvedere ad assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale ad essi pertinente;
rilevato, in ordine all'articolo 3, comma 11, che il riferimento fatto alla lettera *d*) dell'articolo 135
del Codice dei beni culturali e del paesaggio, non appare corretto, poiché non è chiaro se ci si
riferisce al comma 3, come si dovrebbe; anche in questo caso, peraltro, non appare giustificato nel
merito riferirsi solo alla lettera *d*) e non anche alle altre lettere del medesimo comma 3 dell'articolo
135 citato;
considerato inoltre che l'articolo 5, comma 3, prevede la valorizzazione dei prodotti agroalimentari
tradizionali, stabilendo che i piccoli comuni, singoli o associati, possono stipulare contratti di
collaborazione con gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228, anche per la valorizzazione delle tradizioni *culturali locali*, senza peraltro che
ciò sia riconducibile all'attività tipica delle suddette imprese;
tenuto conto, altresì, che l'articolo 8 reca una disciplina generale che andrebbe definita con un
intervento normativo di natura sistematica, visto che si stabilisce che le regioni e gli enti locali
possono stipulare convenzioni con gli uffici scolastici regionali del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca per finanziare il mantenimento in attività degli istituti scolastici statali
aventi sede nei piccoli comuni che dovrebbero essere chiusi o accorpati ai sensi delle disposizioni
vigenti in materia, prevedendo altresì che, nel caso di chiusura o accorpamento di uffici scolastici
aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato e gli enti territoriali possono prevedere specifiche misure
finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti;
rilevato, infine, che nel testo indicato manca una previsione volta ad agevolare la diffusione delle
manifestazioni culturali, dell'arte e dello spettacolo, in base alla quale prevedere che il Ministro dei
beni e delle attività culturali promuova, d'intesa con la SIAE, un sistema di agevolazioni tariffarie a
favore delle manifestazioni e degli eventi artistici, culturali e dello spettacolo, promossi o
patrocinati dai comuni con meno di 5000 abitanti, con particolare riguardo alle iniziative rivolte alle
fasce

Pag. 63

deboli delle popolazioni locali, che invece si ritiene necessaria per lo sviluppo di tali attività da
parte dei suddetti comuni;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

- 1) sopprimere all'articolo 3, il comma 6, in considerazione del suo contrasto con principi istituzionali in materia di beni culturali, di cui all'articolo 117, Cost., comma 2, lettera *s*), come attuati dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; nonché con i principi costituzionali in materia di rapporti tra Stato e chiesa cattolica, ai sensi dell'articolo 7, Cost., come attuati attraverso i patti lateranensi del 1929, la successiva modifica del 1984 e le relative intese attuative tra le quali il decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2005, tenuto conto, altresì, che l'ipotizzata copertura finanziaria delle indicate convenzioni non è in alcun modo realizzabile con fondi assegnati al Ministero dei beni e le attività culturali, sulla base delle risorse provenienti dal gioco del lotto perché in relazione ad essi vi è già una programmazione in atto che, per gran parte, va a beneficio di beni culturali di interesse religioso;
- 2) sopprimere all'articolo 3, il comma 11, che appare incongruo rispetto al testo del progetto di legge in esame, visto che non è chiarito se fa riferimento all'articolo 135, comma 3, del decreto legislativo n. 42 del 2004, come dovrebbe, e, anche in questo caso, appare ingiustificata l'esclusione della integrazione prevista alla lettera *d*), rispetto alle altre lettere *a*), *b*) e *c*);
- 3) sopprimere, all'articolo 5, comma 3, le parole: «e culturali», poiché si tratta di una materia che non è di competenza delle imprese agricole;
- 4) sopprimere l'articolo 8, poiché reca una disciplina di carattere generale il cui coordinamento con l'attuale assetto organizzativo degli uffici scolastici regionali deve essere affrontato con un intervento normativo di carattere sistematico;
- 5) per i motivi di cui in premessa, aggiungere, infine, dopo l'articolo 11, il seguente articolo 11-*bis*: «1. Allo scopo di agevolare la diffusione delle manifestazioni culturali, dell'arte e dello spettacolo, il Ministro dei beni e delle attività culturali, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, promuove, d'intesa con la SIAE, un sistema di agevolazioni tariffarie a favore delle manifestazioni e degli eventi artistici, culturali e dello spettacolo, patrocinati dai comuni con meno di 5000 abitanti, con particolare riguardo alle iniziative rivolte alle fasce deboli delle popolazioni locali».

(*omissis*)

ALLEGATO 3

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni (Testo unificato C. 15 Realacci e abbinata).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 15 Realacci e abbinata, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni; considerato che il rappresentante del Governo, nella seduta del 28 marzo 2007, ha espresso parere contrario sull'articolo 3, comma 6, in considerazione del fatto che le attività di conservazione e protezione del patrimonio culturale sono, a norma dell'articolo 3 del Codice dei beni culturali, ascrivibili alle funzioni di tutela e che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del medesimo codice ciascun ente territoriale - Stato, Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane - ha l'obbligo di provvedere ad assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale ad essi pertinente; rilevato, in ordine all'articolo 3, comma 11, che il riferimento fatto alla lettera *d*) dell'articolo 135 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, non appare corretto, poiché non è chiaro se ci si riferisce al comma 3, come si dovrebbe; anche in questo caso, peraltro, non appare giustificato nel merito riferirsi solo alla lettera *d*) e non anche alle altre lettere del medesimo comma 3 dell'articolo 135 citato; considerato inoltre che l'articolo 5, comma 3, prevede la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali, stabilendo che i piccoli comuni, singoli o associati, possono stipulare contratti di collaborazione con gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, anche per la valorizzazione delle tradizioni *culturali locali*, senza peraltro che ciò sia riconducibile all'attività tipica delle suddette imprese; tenuto conto, altresì, che l'articolo 8 reca una disciplina generale che andrebbe definita con un intervento normativo di natura sistematica, visto che si stabilisce che le regioni e gli enti locali possono stipulare convenzioni con gli uffici scolastici regionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per finanziare il mantenimento in attività degli istituti scolastici statali aventi sede nei piccoli comuni che dovrebbero essere chiusi o accorpatisi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, prevedendo altresì che, nel caso di chiusura o accorpamento di uffici scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato e gli enti territoriali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

- 1) sopprimere all'articolo 3, il comma 6, in considerazione del suo contrasto con principi istituzionali in materia di beni culturali, di cui all'articolo 117, Cost., comma 2, lettera *s*), come attuati dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

nonché con i principi costituzionali in materia di rapporti tra Stato e chiesa cattolica, ai sensi dell'articolo 7, Cost., come attuati attraverso i Patti lateranensi del 1929, la successiva modifica del 1984 e le relative intese attuative tra le quali il decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2005, tenuto conto, altresì, che l'ipotizzata copertura finanziaria delle indicate convenzioni non è in alcun modo realizzabile con fondi assegnati al Ministero dei beni e le attività culturali, sulla base delle risorse provenienti dal gioco del lotto perché in relazione ad essi vi è già una programmazione in atto che, per gran parte, va a beneficio di beni culturali di interesse religioso; 2) sopprimere all'articolo 3, il comma 11, che appare incongruo rispetto al testo del progetto di legge in esame, visto che non è chiarito se fa riferimento all'articolo 135, comma 3, del decreto legislativo n. 42 del 2004, come dovrebbe, e, anche in questo caso, appare ingiustificata l'esclusione della integrazione prevista alla lettera *d*), rispetto alle altre lettere *a*, *b*) e *c*); 3) sopprimere, all'articolo 5, comma 3, le parole: «e culturali», poiché si tratta di una materia che non è di competenza delle imprese agricole; 4) sopprimere l'articolo 8, poiché reca una disciplina di carattere generale il cui coordinamento con l'attuale assetto organizzativo degli uffici scolastici regionali deve essere affrontato con un intervento normativo di carattere sistematico; 5) all'articolo 13, comma 3, sostituire le parole: «e il Ministro per i beni e le attività culturali» con le seguenti «, il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro della pubblica istruzione».

(*omissis*)

**Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni.
Testo unificato C. 15 Realacci, C. 1752
Crapolicchio e C. 1964 La Loggia.
(Parere alla V e VIII Commissione).**

(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione e osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Ezio LOCATELLI (RC-SE), *relatore*, fa presente che il provvedimento in esame, sul quale si è registrato un ampio consenso nelle Commissioni di merito, ha lo scopo di promuovere e sostenere le attività economiche, sociali, ambientali e culturali esercitate nei piccoli comuni, nonché di valorizzare il patrimonio naturale, rurale e storico-culturale custodito in tali comuni. In termini generali, ritiene in primo luogo opportuno che, all'articolo 2, comma 3, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per mezzo del quale è definito l'elenco dei piccoli comuni, sia accompagnato da una relazione in cui siano specificati, con riferimento alle tipologie di cui al comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) e *e*) dello stesso articolo 2, i parametri di riferimento utilizzati al fine di definire l'elenco stesso. Passando poi alle disposizioni più direttamente riconducibili alle competenze della IX Commissione, rileva che il comma 7 dell'articolo 3 prevede la possibilità, per i piccoli comuni, di acquisire, al valore economico stabilito dall'ufficio tecnico erariale territorialmente competente, ovvero la possibilità di stipulare intese finalizzate al recupero, tra le altre, delle stazioni ferroviarie disabili. Il comma 8 del medesimo articolo 3 dispone poi che le regioni possono promuovere interventi per la realizzazione di opere finalizzate alla diffusione di servizi di banda larga nei piccoli comuni. L'articolo 4, comma 1, prevede inoltre che lo Stato, le regioni, le province, le unioni di comuni, le comunità montane e gli enti parco, per quanto di rispettiva competenza, assicurano, nei piccoli comuni, l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali, con particolare

Pag. 53

riferimento, tra gli altri, ai trasporti e ai servizi postali. In particolare, il comma 2 dello stesso articolo 4, dispone che presso i piccoli comuni possono essere istituiti centri multifunzionali, nei quali concentrare una pluralità di servizi, tra cui, appunto, anche quelli postali, e che le regioni e le province possono concorrere alle spese relative all'uso dei locali all'uopo necessari. L'articolo 6 prevede poi che i progetti informatici riguardanti i piccoli comuni abbiano la precedenza nell'accesso ai finanziamenti pubblici per la realizzazione di programmi di *e-Government*. L'articolo 7 interviene più specificamente in materia di servizi postali e programmazione televisiva pubblica. Fa presente in proposito che il comma 1 prevede che il Ministro delle comunicazioni possa provvedere ad assicurare, mediante un'apposita previsione da inserire nel contratto di programma con il concessionario del servizio postale universale, che gli sportelli postali siano attivi nei piccoli comuni. Ricorda a tale fine che la questione della chiusura degli uffici postali in taluni piccoli comuni è da tempo all'attenzione del Parlamento ed ha formato oggetto anche dell'audizione informale del presidente e dell'amministratore delegato di Poste italiane spa, svolta dalla IX Commissione il 7 novembre 2006. Peraltro, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla qualità del servizio fornito agli utenti e sul processo di liberalizzazione in atto nel settore postale, la stessa

Commissione aveva avuto modo di audire, nel corso della precedente legislatura, anche i rappresentanti dell'Associazione nazionale piccoli comuni d'Italia (ANPCI), dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI) e dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM). Sono del resto alcuni anni che è in corso una complessiva opera di ristrutturazione della rete degli uffici postali, che ha condotto anche alla presentazione di numerosi atti di sindacato ispettivo, nel rispondere ai quali il Ministero delle comunicazioni è solito precisare che, in qualità di Autorità di regolamentazione del settore postale, esso è legato alla società Poste da un contratto di programma che gli assicura una potestà di vigilanza per verificare il corretto espletamento del servizio universale, ma che non consente invece al Governo di intervenire nella gestione dell'azienda, con particolare riferimento all'aspetto organizzativo. Fa comunque presente che l'articolo 6, commi 3 e 4, del contratto di programma tra il Ministero delle comunicazioni e Poste italiane per gli anni 2003-2005, nel prevedere a carico della società l'obbligo di trasmettere al dicastero delle comunicazioni l'elenco degli uffici postali e delle strutture di recapito operanti in zone remote che non garantiscono condizioni di equilibrio economico, unitamente al piano di intervento per la progressiva razionalizzazione della loro gestione, reca altresì l'impegno, sempre a carico di Poste italiane, a non effettuare chiusure di uffici postali che non siano state preventivamente comunicate al Ministero stesso. Ritiene pertanto che, già nell'ambito del nuovo contratto di programma per gli anni 2006-2009, la cui procedura di approvazione è *in itinere*, si debba tenere conto, proprio con riferimento ai piccoli comuni, dell'esigenza di dare piena attuazione a quanto disposto dall'articolo 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in termini di verifica del rispetto degli obblighi connessi all'espletamento del servizio universale e di adozione di provvedimenti intesi a realizzare l'accesso alla rete postale pubblica in condizioni di non discriminazione. Ciò potrà consentire di salvaguardare la capillarità della rete postale italiana, tenuto conto che è proprio nelle realtà più piccole che gli unici servizi finanziari disponibili sono spesso soltanto quelli della rete postale, come ha del resto riconosciuto, anche recentemente, lo stesso Ministro delle comunicazioni, Gentiloni. Quanto poi alla formulazione dell'articolo 7, comma 1, del testo unificato in esame, ritiene necessario proporre alle Commissioni di merito di superare l'attuale impostazione che prevede quale mera facoltà in capo al Ministro delle comunicazioni l'inserimento nel contratto di programma con il concessionario del servizio postale universale della previsione che gli sportelli

postali siano attivi nei piccoli comuni. Del resto, il comma 1 dell'articolo 3, del già richiamato decreto legislativo n. 261 del 1999, nel disporre che il servizio universale assicura le prestazioni in esso ricomprese, di qualità determinata, da fornire permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale a prezzi accessibili a tutti gli utenti, menziona esplicitamente le situazioni particolari delle isole minori e delle zone rurali e montane. Quanto al comma 2 dello stesso articolo 7, esso dispone che l'amministrazione comunale possa altresì stipulare apposite convenzioni, di intesa con le organizzazioni di categoria e con Poste italiane spa, affinché i pagamenti dei conti correnti, in particolare di quelli relativi alle imposte comunali e dei vaglia postali nonché le altre prestazioni possano essere effettuati presso gli esercizi commerciali presenti nel territorio comunale. In proposito fa presente l'opportunità di precisare che la possibilità per le amministrazioni comunali di stipulare apposite convenzioni affinché talune operazioni tipicamente postali siano effettuate presso

esercizi commerciali deve essere considerata una ipotesi residuale, alla quale ricorrere solo laddove non sussistano oggettivamente le condizioni per la localizzazione di un ufficio postale. Sempre con riferimento all'articolo 7, comma 2, reputa altresì opportuno chiarire espressamente quali siano i soggetti con i quali l'amministrazione comunale possa stipulare le predette convenzioni e quali siano le «altre prestazioni» ivi richiamate. Fa quindi presente che il comma 3 dello stesso articolo 7 prevede che il Ministro delle comunicazioni possa provvedere ad assicurare che nel contratto di servizio con il concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo sia previsto l'obbligo di prestare particolare attenzione, nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, alle realtà storiche, artistiche, sociali, economiche ed enogastronomiche dei piccoli comuni e di garantire nei medesimi comuni un'adeguata copertura del servizio. Di tale esigenza ritiene si sia fatto già carico, almeno parzialmente, lo stesso Ministero delle comunicazioni, atteso che l'articolo 4 dello schema di contratto di servizio tra il Ministero e la Rai Radiotelevisione italiana s.p.a., sul quale la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ha espresso il parere in data 14 febbraio 2007, ha previsto che la Rai nella sua programmazione incentivi, tra le altre, le produzioni tipiche locali e le proposte di turismo culturale collegato a tradizioni locali. L'articolo 11 dello stesso schema reca inoltre iniziative per la valorizzazione delle istituzioni e delle culture locali e prevede che la Rai promuova, nell'ambito delle proprie trasmissioni, le culture regionali e locali in stretta collaborazione con le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni, le università e gli enti culturali, realizzando anche forme di coordinamento per una maggiore diffusione in ambito locale. Appare tuttavia importante che specifiche facoltà in materia siano esplicitamente riconosciute in capo al Ministero delle comunicazioni anche da una fonte di rango legislativo. Da ultimo, l'articolo 13, comma 1 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo, dotato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per la concessione di contributi statali diretti, tra l'altro, al finanziamento di interventi per la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali. Alla luce del complesso delle considerazioni espresse, propone di esprimere parere favorevole con una prima osservazione volta a segnalare alle Commissioni di merito l'opportunità, all'articolo 2, comma 3, di prevedere che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con il quale dovrà essere definito l'elenco dei piccoli comuni, sia accompagnato da una relazione in cui siano specificati, con riferimento alle tipologie di cui al comma 1, lettere *a), b), c), d) e e)* dello stesso articolo 2, i parametri di riferimento utilizzati ai fini della predisposizione dell'elenco stesso. Una seconda osservazione

è invece riferita all'articolo 7, comma 1, invitando le Commissioni di merito a valutare l'opportunità di procedere ad una sua limitata riformulazione, nel senso di sostituire le parole: «può provvedere ad assicurare» con le seguenti: «provvede ad assicurare», al fine di evitare che la competenza ivi attribuita al Ministro delle comunicazioni non assuma la forma di una mera facoltà a provvedere. Si propone infine alle Commissioni V e VIII, con riguardo all'articolo 7, comma 2, di valutare l'opportunità di precisare che la possibilità per le amministrazioni comunali di stipulare le apposite convenzioni ivi previste costituisca una soluzione alla quale ricorrere solo nei casi in cui non sussistano oggettivamente le condizioni per la localizzazione di un ufficio postale, di specificare i soggetti con i quali l'amministrazione comunale può stipulare le convenzioni ivi previste e di

precisare quale sia l'oggetto delle «altre prestazioni» che, in forza delle predette convenzioni, potrebbero essere effettuate presso gli esercizi commerciali presenti nel territorio comunale (*vedi allegato n. 1*).

Il Sottosegretario di Stato Luigi VIMERCATI, nel dichiararsi d'accordo con riferimento alle osservazioni contenute nella proposta di parere del relatore, propone al medesimo di integrarla al fine di rafforzare quelle disposizioni del testo unificato che fanno riferimento alle infrastrutture tecnologiche di comunicazione. Propone, in particolare, di introdurre una ulteriore osservazione volta a segnalare alle Commissioni di merito l'opportunità, con riferimento all'articolo 3, comma 8, di aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche attraverso il soggetto attuatore del programma larga banda in tutte le aree sottoutilizzate del Paese, Infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia SpA, ai sensi della legge 14 maggio 2005, n. 80». In secondo luogo, riterrebbe opportuna una ulteriore integrazione della proposta di parere, volta ad evidenziare l'opportunità, con riguardo all'articolo 3, comma 9, di sostituire le parole: «l'installazione di antenne collettive per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive via satellite» con le seguenti: «la ricezione via satellite, l'installazione di antenne collettive per l'estensione della copertura del territorio con soluzioni abilitanti alla larga banda».

Valter ZANETTA (FI) ricorda che nella precedente legislatura la Camera dei deputati aveva licenziato un provvedimento sostanzialmente analogo al testo oggi in esame, il cui *iter* legislativo, tuttavia, si era fermato presso l'altro ramo del Parlamento. Uno dei problemi che anche allora emersero fu relativo ai criteri per l'individuazione dei comuni beneficiari dei contributi e delle disposizioni ivi previste, soprattutto con riguardo al limite dei 5.000 abitanti. Nel testo unificato in esame, peraltro, ricorre in numerose occasioni la formula «le regioni possono», alla quale non corrisponde un'effettiva cogenza normativa, con il rischio che il tutto si traduca in una cosiddetta «legge manifesto». Del resto la stessa disponibilità finanziaria, pari a 40 milioni di euro ai sensi dell'articolo 13, appare chiaramente insufficiente rispetto alla platea dei potenziali beneficiari. Il timore è quindi che si generino grandi aspettative, che potrebbero rimanere deluse. Fa presente inoltre che nella passata legislatura non si era riusciti a portare a compimento neppure l'*iter* della proposta di modifica della legge sui comuni montani, che recava diverse evidenti attinenze con il testo in esame. A tale proposito, nel preannunciare che una proposta di legge di analogo tenore sarà esaminata dal Senato, auspica che almeno in questa legislatura il Parlamento riesca finalmente a portare avanti entrambi i provvedimenti e a dare quindi concretezza a iniziative che rischiano altrimenti di costituire meri manifesti di intenti.

Davide CAPARINI (LNP) condivide le osservazioni del deputato Zanetta e ritiene che anche oggi, come accadde nella scorsa legislatura, la principale difficoltà attuativa di un provvedimento come quello in esame sia rappresentata dalla limitatezza

tradursi in una mera razionalizzazione delle finalità e delle modalità di assegnazione delle medesime risorse finanziarie. Quanto all'articolo 7, comma 1, del testo unificato, ritiene che l'attuale formulazione sia priva di effettiva cogenza, atteso che un'eventuale richiesta del Ministro delle comunicazioni al concessionario del servizio postale universale di mantenere gli uffici nei piccoli comuni porterebbe Poste italiane a richiedere in contropartita le risorse finanziarie all'uopo necessarie, senza dunque condurre a nessun risultato positivo. Le medesime perplessità avanza anche con riferimento al comma 3, atteso che la mera facoltà per lo stesso Ministero delle comunicazioni di inserire nel contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo le disposizioni relative alle realtà locali e ai piccoli comuni non è sufficiente ad assicurarne l'effettiva implementazione. Quanto poi al comma 2 dell'articolo 7 non può non evidenziare che già in molti comuni si è dovuto ricorrere alle convenzioni ivi richiamate, proprio per fare fronte alla paventata chiusura degli uffici postali. Teme pertanto che il testo in esame rechi disposizioni di indubbia valenza programmatica, ma non tali da essere effettivamente attuate. Tuttavia, ritiene comunque ragionevoli le osservazioni proposte dal relatore e concorda anche con la proposta di integrazione formulata dal rappresentante del Governo.

Cesare CAMPA (FI) ritiene che la proposta di parere del relatore possa essere condivisa, ma solo ove l'osservazione riferita alla riformulazione dell'articolo 7, comma 1, fosse trasformata in condizione. Ritiene infatti che vada opportunamente messa in risalto l'esigenza di trasformare quella che allo stato appare come una mera facoltà in un vero e proprio obbligo a carico del Ministero delle comunicazioni affinché sia assicurata la presenza degli uffici postali anche nei piccoli comuni. Il conseguente aumento delle risorse finanziarie a ciò necessarie si giustifica del resto con la necessità di garantire servizi essenziali anche nei piccoli comuni, così come nei comuni montani e nelle isole. A tale fine, peraltro, ritiene opportuno che le amministrazioni comunali provvedano ad assicurarne la disponibilità anche nell'ambito di attività economiche di più ampio respiro, giovandosi, come peraltro previsto dal comma 2 dell'articolo 7, della possibilità di stipulare apposite convenzioni con gli esercizi commerciali presenti *in loco*. Ritiene, infine, necessario che il testo in esame sia integrato al fine di prevedere un trattamento più favorevole, in termine di assegnazione di maggiori punteggi, per gli insegnanti operanti nei piccoli comuni, nei comuni montani e nelle isole.

Mario TASSONE (UDC), dopo avere ricordato le varie fasi che condussero nella scorsa legislatura all'approvazione da parte della Camera dei deputati di un analogo provvedimento sui piccoli comuni e, successivamente, all'arresto del suo *iter* presso il Senato, fa presente, con riferimento alla ristrutturazione della rete degli uffici postali, che tale iniziativa è nata a seguito della trasformazione dell'ente poste in società per azioni e al fine di razionalizzare i costi di gestione, al pari di analoghi processi avviati in passato dalle Ferrovie dello Stato. Quanto alla proposta di parere, ne condivide i contenuti, con particolare riferimento all'osservazione riferita all'articolo 2, comma 3, con la quale si segnala alle Commissioni di merito di prevedere che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con il quale dovrà essere definito l'elenco dei piccoli comuni, sia accompagnato da una relazione in cui siano specificati i parametri di riferimento utilizzati ai fini della predisposizione dell'elenco stesso. Ritiene altresì condivisibili le richieste di integrazione proposte dal rappresentante del Governo. Deve tuttavia esprimere più in generale perplessità riguardo

alla scelta, che emerge dalla lettura del provvedimento, di procedere agli investimenti infrastrutturali che interessano i piccoli comuni non sulla base di una logica di programmazione globale, ma suddividendo «a pioggia» le già limitate risorse, con il rischio di non giungere a risultati apprezzabili.

Mario LOVELLI (Ulivo) condivide l'esigenza che il testo unificato in esame non finisca per essere una vera e propria «legge manifesto», priva di una vera incidenza sulle realtà dei piccoli comuni. Ritiene altresì opportuno che siano adeguatamente approfonditi i punti di contatto e di eventuale sovrapposizione di tale provvedimento rispetto all'iniziativa legislativa che interesserà precipuamente i comuni montani, proprio al fine di evitare dannose incongruenze. Reputa inoltre necessario che le Commissioni di merito procedano ad una verifica del coordinamento tra i contributi previsti nel testo unificato in favore dei piccoli comuni e la normativa vigente in materia di fiscalità locale, anche nella prospettiva del varo del federalismo fiscale. Un'attenzione particolare andrebbe poi dedicata all'articolo 6 in cui si affronta il tema strategico dell'*e-government*. Quanto alla questione degli uffici postali, nel condividere l'osservazione riferita all'articolo 7, comma 1, fa presente di essere tra i presentatori, presso le Commissioni di merito, di un emendamento in forza del quale le amministrazioni dei piccoli comuni possono avvalersi di Poste italiane per la gestione del servizio di tesoreria.

Ezio LOCATELLI (RC-SE), *relatore*, ringrazia i colleghi per i suggerimenti formulati e, a conclusione del dibattito, propone una nuova formulazione della sua proposta di parere in cui, in accoglimento della richiesta del deputato Campa, l'osservazione riferita all'articolo 7, comma 1, è trasformata in una condizione e sono accolte, come osservazioni, le due questioni sollevate dal rappresentante del Governo riferite all'articolo 3, commi 8 e 9.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova formulazione della proposta di parere del relatore (*vedi allegato n. 2*).

La seduta termina alle 15.10.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni), esaminato il testo unificato delle proposte di legge recante: «Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni» (C. 15 Realacci, C. 1752 Crapolicchio e C. 1964 La Loggia), adottato dalle Commissioni V (Bilancio) e VIII (Ambiente) come testo base; rilevata l'opportunità, all'articolo 2, comma 3, che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con il quale dovrà essere definito l'elenco dei piccoli comuni, sia accompagnato da una relazione in cui siano specificati, con riferimento alle tipologie di cui al comma 1, lettere *a*, *b*, *c*, *d* e *e*) dello stesso articolo 2, i parametri di riferimento utilizzati ai fini della predisposizione dell'elenco stesso; considerato, con riferimento all'articolo 7, commi 1 e 2, che la questione della ristrutturazione della rete postale, che ha condotto alla chiusura degli uffici postali in taluni piccoli comuni, è da tempo all'attenzione del Parlamento; rilevata in particolare l'esigenza che il Ministero delle comunicazioni, in qualità di Autorità di regolamentazione del settore postale, eserciti pienamente la potestà di vigilanza ad esso conferita, verificando, in particolare, il rispetto degli obblighi connessi all'espletamento del servizio universale e promuovendo l'adozione di provvedimenti intesi a realizzare l'accesso alla rete postale pubblica in condizioni di non discriminazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettere *d*) e *h*) del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261; considerato inoltre che l'articolo 3, comma 1, del già richiamato decreto legislativo n. 261 del 1999, nel disporre che il servizio universale postale è riferito a prestazioni di qualità determinata da fornire permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale a prezzi accessibili a tutti gli utenti, menziona esplicitamente le situazioni particolari delle isole minori e delle zone rurali e montane; rilevata più in particolare l'esigenza di garantire che gli sportelli postali siano attivi nei piccoli comuni, di cui si fa carico l'articolo 7, comma 1, del testo unificato in esame, all'uopo prevedendo che il Ministro delle comunicazioni possa a tale fine promuovere l'inserimento di un'apposita disposizione nell'ambito del contratto di programma da stipulare con il concessionario del servizio postale universale; ravvisata tuttavia la necessità di una riformulazione della disposizione testé richiamata, affinché la competenza ivi attribuita al Ministro delle comunicazioni non assuma la forma di una mera facoltà a provvedere; rilevato poi, con riferimento all'articolo 7, comma 2, che la possibilità per le amministrazioni comunali di stipulare apposite convenzioni affinché talune operazioni tipicamente postali siano effettuate presso esercizi commerciali, debba essere considerata quale ipotesi residuale, alla quale ricorrere solo laddove non sussistano oggettivamente le condizioni per la localizzazione di un ufficio postale; considerato, sempre con riferimento all'articolo 7, comma 2, che non appaiono

chiaramente determinati i soggetti con i quali l'amministrazione comunale può stipulare le convenzioni ivi previste e che andrebbe altresì meglio precisato l'oggetto delle «altre prestazioni» che potrebbero essere effettuate presso gli esercizi commerciali presenti nel territorio comunale, esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

- a) all'articolo 2, comma 3, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con il quale dovrà essere definito l'elenco dei piccoli comuni, sia accompagnato da una relazione in cui siano specificati, con riferimento alle tipologie di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) e e) dello stesso articolo 2, i parametri di riferimento utilizzati ai fini della predisposizione dell'elenco stesso;
- b) all'articolo 7, comma 1, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di procedere ad una limitata riformulazione, nel senso di sostituire le parole: «può provvedere ad assicurare» con le seguenti: «provvede ad assicurare», al fine di evitare che la competenza ivi attribuita al Ministro delle comunicazioni non assuma la forma di una mera facoltà a provvedere;
- c) all'articolo 7, comma 2, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di:
 - 1) precisare che la possibilità per le amministrazioni comunali di stipulare le apposite convenzioni ivi previste costituisca una soluzione alla quale ricorrere solo nei casi in cui non sussistano oggettivamente le condizioni per la localizzazione di un ufficio postale;
 - 2) specificare i soggetti con i quali l'amministrazione comunale può stipulare le convenzioni ivi previste;
 - 3) precisare quale sia l'oggetto delle «altre prestazioni» che, in forza delle predette convenzioni, potrebbero essere effettuate presso gli esercizi commerciali presenti nel territorio comunale.

Pag. 60

Pag. 60

(omissis)

ALLEGATO 2

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni (testo unificato C. 15 Realacci, C. 1752 Crapolicchio e C. 1964 La Loggia).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni), esaminato il testo unificato delle proposte di legge recante: «Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni» (C. 15 Realacci, C. 1752 Crapolicchio e C. 1964 La Loggia), adottato dalle Commissioni V (Bilancio) e VIII (Ambiente) come testo base; rilevata l'opportunità, all'articolo 2, comma 3, che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con il quale dovrà essere definito l'elenco dei piccoli comuni, sia accompagnato da una relazione in cui siano specificati, con riferimento alle tipologie di cui al comma 1, lettere *a*, *b*, *c*, *d* e *e*) dello stesso articolo 2, i parametri di riferimento utilizzati ai fini della predisposizione dell'elenco stesso; considerato, con riferimento all'articolo 7, commi 1 e 2, che la questione della ristrutturazione della rete postale, che ha condotto alla chiusura degli uffici postali in taluni piccoli comuni, è da tempo all'attenzione del Parlamento; rilevata in particolare l'esigenza che il Ministero delle comunicazioni, in qualità di Autorità di regolamentazione del settore postale, eserciti pienamente la potestà di vigilanza ad esso conferita, verificando, in particolare, il rispetto degli obblighi connessi all'espletamento del servizio universale e promuovendo l'adozione di provvedimenti intesi a realizzare l'accesso alla rete postale pubblica in condizioni di non discriminazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettere *d* e *h*) del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261; considerato inoltre che l'articolo 3, comma 1, del già richiamato decreto legislativo n. 261 del 1999, nel disporre che il servizio universale postale è riferito a prestazioni di qualità determinata da fornire permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale a prezzi accessibili a tutti gli utenti, menziona esplicitamente le situazioni particolari delle isole minori e delle zone rurali e montane; rilevata più in particolare l'esigenza di garantire che gli sportelli postali siano attivi nei piccoli comuni, di cui si fa carico l'articolo 7, comma 1, del testo unificato in esame, all'uopo prevedendo che il Ministro delle comunicazioni possa a tale fine promuovere l'inserimento di un'apposita disposizione nell'ambito del contratto di programma da stipulare con il concessionario del servizio postale universale; ravvisata tuttavia la necessità di una riformulazione della disposizione testé richiamata, affinché la competenza ivi attribuita al Ministro delle comunicazioni non assuma la forma di una mera facoltà a provvedere; rilevato poi, con riferimento all'articolo 7, comma 2, che la possibilità per le amministrazioni comunali di stipulare apposite convenzioni affinché talune operazioni tipicamente postali siano effettuate presso esercizi commerciali, debba essere considerata quale ipotesi residuale, alla quale ricorrere solo laddove non sussistano oggettivamente le condizioni per la localizzazione di un ufficio postale; considerato, sempre con riferimento all'articolo 7, comma 2, che non appaiono

chiaramente determinati i soggetti con i quali l'amministrazione comunale può stipulare le convenzioni ivi previste e che andrebbe altresì meglio precisato l'oggetto delle «altre prestazioni» che potrebbero essere effettuate presso gli esercizi commerciali presenti nel territorio comunale, esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

1) procedano le Commissioni di merito ad una riformulazione dell'articolo 7, comma 1, nel senso di sostituire le parole: «può provvedere ad assicurare» con le seguenti: «provvede ad assicurare», al fine di evitare che la competenza ivi attribuita al Ministro delle comunicazioni non assuma la forma di una mera facoltà a provvedere;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 2, comma 3, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con il quale dovrà essere definito l'elenco dei piccoli comuni, sia accompagnato da una relazione in cui siano specificati, con riferimento alle tipologie di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) e e) dello stesso articolo 2, i parametri di riferimento utilizzati ai fini della predisposizione dell'elenco stesso;

b) all'articolo 3, comma 8, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche attraverso il soggetto attuatore del programma larga banda in tutte le aree sottoutilizzate del Paese, Infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia SpA, ai sensi della legge 14 maggio 2005, n. 80»;

c) all'articolo 3, comma 9, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sostituire le parole: «l'installazione di antenne collettive per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive via satellite» con le seguenti: «la ricezione via satellite, l'installazione di antenne collettive per l'estensione della copertura del territorio con soluzioni abilitanti alla larga banda»;

d) all'articolo 7, comma 2, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di:

1) precisare che la possibilità per le amministrazioni comunali di stipulare le apposite convenzioni ivi previste costituisca una soluzione alla quale ricorrere solo nei casi in cui non sussistano oggettivamente le condizioni per la localizzazione di un ufficio postale;

2) specificare i soggetti con i quali l'amministrazione comunale può stipulare le convenzioni ivi previste;

3) precisare quale sia l'oggetto delle «altre prestazioni» che, in forza delle predette convenzioni, potrebbero essere effettuate presso gli esercizi commerciali presenti nel territorio comunale.

(*omissis*)

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni. C. 15 Realacci, C. 1752 Crapolicchio, C. 1964 La Loggia. (Parere alle Commissioni V e VIII). (*Esame testo unificato e conclusione - Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, dà la parola al relatore del provvedimento, il collega Tomaselli.

Salvatore TOMASELLI (Ulivo), *relatore*, ricorda che il testo unificato delle proposte di legge C. 15, C. 1752 e C. 1964, tutte di iniziativa parlamentare, reca una serie di misure in favore dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

In linea generale, il provvedimento è volto a promuovere e sostenere le attività economiche, sociali, ambientali e culturali esercitate nei piccoli comuni e a tutelarne e valorizzarne il patrimonio naturale, rurale e storico-culturale, favorendo l'adozione di misure in favore dei cittadini residenti e delle attività produttive, con particolare riferimento al sistema di servizi territoriali, in modo da incentivare e favorire anche l'afflusso turistico.

In particolare, il provvedimento mira a favorire, attraverso varie forme di incentivazione, anche economica, l'insediamento di attività e servizi nei piccoli comuni, la gestione collettiva di servizi di comune interesse, come i servizi scolastici, postali, sociali, energetici e turistici, l'incremento abitativo e la valorizzazione dei prodotti, in particolare agricoli.

Segnala, per quanto concerne gli aspetti di competenza della Commissione attività produttive, una serie di disposizioni.

L'articolo 2, comma 2, esclude dall'ambito applicativo della legge i comuni i quali, ancorchè abbiano una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, registrino un'elevata densità di attività economiche e produttive, anche per la vicinanza con grandi centri metropolitani.

L'articolo 3, comma 5, prevede che al fine di favorire il pagamento dei corrispettivi dell'erogazione di acqua, energia e gas, possa essere utilizzata la rete telematica gestita dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

L'articolo 3, comma 7, prevede la possibilità di recuperare gli edifici di stazioni ferroviarie disabili e case cantoniere dell'ANAS Spa al fine di destinarli, anche d'intesa con la società Sviluppo Italia Spa, a sedi permanenti di promozione e vendita di prodotti tipici locali.

L'articolo 4, comma 2, prevede la possibilità di istituire centri multifunzionali nei quali concentrare una pluralità di servizi, tra i quali quelli energetici, artigianali e turistici.

Di particolare interesse sono, poi, le disposizioni contenute agli articoli 9, 10 e 11.

L'articolo 9 prevede che, in deroga alla normativa vigente in materia di autorizzazioni commerciali e artigianali, gli artigiani residenti nei piccoli comuni possano mostrare e vendere i propri prodotti in apposite aree, individuate dai comuni, per non più di quattro giorni al mese. Inoltre, i piccoli comuni possono consentire, sempre in deroga alla normativa vigente, l'apertura degli esercizi commerciali nei giorni festivi.

L'articolo 10 qualifica la distribuzione dei carburanti come servizio fondamentale, prevedendo la possibilità per i comuni di introdurre specifiche agevolazioni d'intesa con le associazioni degli esercenti degli impianti di distribuzione.

L'articolo 11 consente alle regioni di prevedere agevolazioni, anche di carattere tariffario, a favore dei piccoli comuni in cui la disponibilità di risorse idriche sia superiore ai fabbisogni.

Con riferimento alle misure per le quali il provvedimento dispone lo stanziamento di risorse a carico del bilancio statale, segnala, infine l'articolo 12, comma 5, il quale rimette a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle modalità e dei criteri per il riconoscimento di un credito d'imposta a favore dei soggetti che effettuano operazioni

Pag. 136

di sponsorizzazione in favore dei piccoli comuni, con particolare riferimento, tra le altre, alle attività turistiche e artigianali, e l'articolo 13, che prevede la costituzione di un fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, finalizzato alla concessione di contributi volti, tra l'altro, a favorire l'insediamento di nuove attività produttive e la realizzazione di investimenti.

Illustra quindi una proposta di parere sul provvedimento in questione (*vedi allegato 3*).

Luigi D'AGRÒ (UDC), esprime qualche riserva sul metodo adottato per l'approvazione del parere in esame, in quanto ritiene più funzionale rispetto all'esigenza di garantire una partecipazione efficace ai lavori della Commissione da parte dell'opposizione, che le proposte di parere vengano illustrate dopo lo svolgimento di un dibattito che evidenzi eventuali osservazioni da inserire nelle proposte stesse.

Pur apprezzando gli sforzi profusi dal relatore al fine di individuare soluzioni che possano contemperare i vari interessi coinvolti, esprime un giudizio negativo sul provvedimento, in quanto lo stesso mira a perseguire obiettivi troppo particolari e non affronta questioni generali.

Contesta più in generale un modo di fare politica che privilegia il perseguitamento di interessi particolari, evidenziando come tale modo di fare politica provochi una sempre progressiva crescita delle spese pubbliche e evidenziando altresì la necessità di snellire le strutture politiche e amministrative che amministrano le singole realtà comunali.

Enzo RAISI (AN), pur esprimendo apprezzamento per l'impianto generale del provvedimento, riterrebbe opportuno integrare la proposta di parere presentata dal relatore con un'osservazione volta a eliminare, con riferimento all'articolo 3, comma 7, il richiamo all'intesa con la società Sviluppo Italia Spa, ovvero a definire gli effettivi compiti che quest'ultima è chiamata a svolgere, anche in relazione al processo di riorganizzazione attualmente in corso nella società stessa.

Maurizio BERNARDO (FI), ricordando che il provvedimento in esame riguarda un tema già affrontato nella scorsa legislatura, esprime un giudizio favorevole nei confronti dello stesso, in quanto i comuni svolgono attività fondamentali per la vita quotidiana dei cittadini e necessitano quindi di risorse umane e finanziarie per poterle svolgere al meglio.

Manuela DI CENTA (FI), ringrazia il collega D'Agrò per avere avviato questa discussione su un provvedimento che mette in risalto la storia e l'identità dei piccoli comuni che fanno la storia intera dell'Italia. In relazione al contenuto del progetto di legge, ritiene importante e positivo che vengano valutate e incoraggiate, attraverso interventi di vario tipo, queste espressioni, se così si può dire, «minimali» del Paese; in tale ottica, ritiene che una particolare attenzione meritino i piccoli comuni montani, in particolare per favorire in essi l'apertura di attività imprenditoriali e artigianali, che possano invertire la tendenza al loro declino. Si augura in questa materia un impegno fattivo della Commissione.

Pietro FRANZOSO (FI), condivide in linea generale il senso del provvedimento in esame, facendo rilevare che i piccoli comuni costituiscono il 72 per cento del totale dei comuni italiani e la loro riqualificazione può avere anche una funzione strategica nella prospettiva di decongestionare le realtà metropolitane. Dichiara il voto di astensione del gruppo di Forza Italia.

Luigi D'AGRÒ (UDC), fa notare ai colleghi che recentemente un gran numero di piccoli comuni del Veneto hanno avviato le procedure per confluire nelle regioni confinanti a Statuto speciale: questo dato mette in rilievo che occorrerebbe pensare e approvare leggi per attuare interventi congrui per dare a queste realtà, che sono in grave crisi, risposte sufficienti e soprattutto strategiche. Al contrario questo intervento legislativo prevede interventi marginali e il metodo scelto appare vecchio, incapace di assecondare l'innovazione in

atto nella realtà effettiva. Questo modo di fare leggi manifesta un *deficit* culturale.

Giuseppe CHICCHI (Ulivo), ritiene che le osservazioni svolte dal collega D'Agrò siano di un certo rilievo e degne senz'altro di considerazione. Il provvedimento che si sta esaminando, infatti, si connota come una legge «manifesto» piena senz'altro di buone intenzioni, ma dall'impatto consapevolmente limitato. Suggerisce al relatore la possibilità di inserire nella proposta di parere un rilievo che tenga conto delle osservazioni formulate, ma ritiene che, per svolgere un dibattito della portata delle considerazioni svolte dal collega D'Agrò, non sia questa la sede idonea. Fa infine rilevare che, nell'ambito della bozza di parere predisposto sono state inserite delle osservazioni che consentono di ampliare gli interventi previsti per i piccoli comuni anche alle attività delle botteghe storiche e degli antichi mestieri, seguendo in tal senso un *input* emerso nell'ultimo comitato ristretto sulle botteghe storiche, in particolare per collocare le norme sugli antichi mestieri contenute nella proposta n. 994, del collega Stucchi, che il comitato è orientato ad espungere dal testo base.

Andrea LULLI (Ulivo), condivide le osservazioni svolte dal collega D'Agrò e concorda in particolare sul fatto che il provvedimento in esame è parziale; si possono senz'altro auspicare

ulteriori provvedimenti che si muovano in un'ottica più complessiva, favorendo in particolare quelle realtà e quei comuni che tendono ad unirsi e a mettere in comune i propri servizi.

Ruggero RUGGERI (Ulivo), concorda con i suggerimenti dei colleghi D'Agrò e Lulli sulla necessità di interventi più complessivi da parte del legislatore, ma mette in luce che questo provvedimento è un intervento di «pronto soccorso» nei confronti di alcuni comuni, dettagliatamente individuati, che fronteggiano situazioni particolarmente disagevoli. L'attenzione in questo caso quindi è posta verso queste marginalità e non pretende di avere un impatto generale.

Salvatore TOMASELLI (Ulivo), *relatore*, si compiace dell'ampio dibattito svolto e dichiara di condividere molte delle osservazioni formulate; precisa però che l'obiettivo del provvedimento in esame è di favorire i piccoli comuni svantaggiati, il progetto è definito e delineato, non pretende di essere un provvedimento di riordinamento generale delle realtà locali del Paese. Ciò precisato propone di inserire nel parere un elemento che richiami l'esigenza emersa di una riflessione che vada verso l'incremento della funzionalità della struttura amministrativa del Paese. Inoltre, in relazione all'osservazione formulata dal collega Raisi, precisa che l'intervento della società Sviluppo Italia è previsto da un articolo del progetto di legge e non fa parte delle osservazioni predisposte; reputa comunque opportuno integrare il parere anche con un'osservazione che richiami la necessità di delineare meglio i compiti della società citata.

La Commissione approva la proposta di parere come riformulata (*vedi allegato 4*).

La seduta termina alle 15.

Pag. 143

(*omissis*)

ALLEGATO 3

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni (Testo unificato C. 15 Realacci, C. 1752 Crapolicchio, C. 1964 La Loggia).

PROPOSTA DI PARERE

La X Commissione attività produttive, esaminato il testo unificato AA.CC 15, 1752 e 1964, recante «Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni»; rilevato che il provvedimento reca una serie di misure in favore dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti; sottolineato, in linea generale, che il provvedimento è volto a promuovere e sostenere le attività economiche, sociali, ambientali e culturali esercitate nei piccoli comuni e a tutelarne e valorizzarne

il patrimonio naturale, rurale e storico-culturale, favorendo l'adozione di misure in favore dei cittadini residenti e delle attività produttive, con particolare riferimento al sistema di servizi territoriali, in modo da incentivare e favorire anche l'afflusso turistico;

rilevato altresì che il provvedimento mira a favorire, attraverso varie forme di incentivazione, anche economica, l'insediamento di attività e servizi nei piccoli comuni, la gestione collettiva di servizi di comune interesse, come i servizi scolastici, postali, sociali, energetici e turistici, l'incremento abitativo e la valorizzazione dei prodotti, in particolare agricoli;

rilevata l'esiguità delle risorse finanziarie stanziate per il finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 12,

sottolineata l'esigenza di un migliore coordinamento tra il testo in esame e le altre disposizioni normative in vigore che prevedono forme di sostegno a favore delle piccole realtà territoriali, come la legge 31 maggio 1994, n.97 sulle zone montane;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, si valuti l'opportunità di richiamare, oltre al patrimonio naturale, rurale e storico-culturale, anche quello rappresentato dalle tradizioni produttive dell'artigianato locale, inserendo, dopo le parole: «custodito in tali comuni,» le seguenti: « compreso quello rappresentato dalle tradizioni produttive dell'artigianato locale,»;

b) all'articolo 2, si valuti l'opportunità di coordinare le tipologie dei comuni ivi indicate con le analoghe definizioni contenute in altre normative recanti agevolazioni a realtà socio-economiche analoghe, in particolare la legge 31 gennaio 1994, n. 97;

c) all'articolo 5, comma 1, si valuti l'opportunità di sopprimere l'inciso «che utilizzano in particolare prodotti primari tipici locali dei piccoli comuni, anche associati», che sembra suscettibile di creare limiti e difficoltà nell'applicazione delle disposizioni agevolative;

d) all'articolo 6, si valuti la congruità dal punto di vista economico, nonché dell'efficacia dell'azione amministrativa, della prevista priorità a favore dei piccoli

comuni per quanto concerne l'accesso ai finanziamenti pubblici per la realizzazione dei programmi di *e-Government* e degli altri progetti pubblici di innovazione tecnologica;

e) all'articolo 9, si preveda la possibilità per i piccoli comuni di disciplinare, senza vincoli in relazione al numero massimo di giornate mensili, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di artigianato, commercio e somministrazione, la possibilità per gli artigiani residenti di mostrare e vendere i propri prodotti in apposite aree; inoltre, al medesimo articolo, al fine di favorire il mantenimento o il trasferimento nei piccoli comuni delle attività di artigianato tradizionale, si valuti l'opportunità di introdurre un comma finalizzato a prevedere, da parte del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, l'individuazione delle attività artigiani e

degli antichi mestieri da sostenere;

f) all'articolo 11, si valuti l'opportunità di estendere le agevolazioni anche al settore dell'energia elettrica, al fine di incentivare l'autosufficienza energetica, con particolare riferimento ai processi connessi alla microgenerazione;

g) all'articolo 12, si valuti l'opportunità di integrare l'elenco delle misure attivabili a valere sul Fondo, anche al fine di consentire una diminuzione delle imposte gravanti sulle attività economiche localizzate nei piccoli comuni, in linea con quanto già previsto all'articolo 32, comma 4, della legge 289/2002, dall'articolo 3, comma 1, lett. e), n. 4, della legge n. 80/2003 e dai commi 54-56 dell'articolo 1 della legge 311/2004; inoltre, al medesimo articolo, si valuti la possibilità di estendere le misure di incentivazione previste dalle lettere a), b) e c) del comma 2, anche in favore degli immobili adibiti a botteghe artigianali, storiche e per lo svolgimento degli antichi mestieri;

h) all'articolo 13, comma 2, si estenda il concerto anche al Ministro per lo sviluppo economico; inoltre, si valuti l'opportunità di prevedere un coinvolgimento delle Associazioni di categoria per lo sviluppo di progetti di promozione imprenditoriale e di insediamento produttivo, nonché di iniziative volte al recupero ed alla valorizzazione di antichi mestieri, prevedendo anche la possibilità di sviluppo di filiere corte e di rilocalizzazione di attività di produzione e di servizio.

Pag. 145

Pag. 145

(omissis)

ALLEGATO 4

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni (Testo unificato C. 15 Realacci, C. 1752 Crapolicchio, C. 1964 La Loggia).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione attività produttive,
esaminato il testo unificato AA.CC 15, 1752 e 1964, recante «Sostegno e valorizzazione dei piccoli

comuni»;

rilevato che il provvedimento reca una serie di misure in favore dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti;

sottolineato, in linea generale, che il provvedimento è volto a promuovere e sostenere le attività economiche, sociali, ambientali e culturali esercitate nei piccoli comuni e a tutelarne e valorizzarne il patrimonio naturale, rurale e storico-culturale, favorendo l'adozione di misure in favore dei cittadini residenti e delle attività produttive, con particolare riferimento al sistema di servizi territoriali, in modo da incentivare e favorire anche l'afflusso turistico;

rilevato altresì che il provvedimento mira a favorire, attraverso varie forme di incentivazione, anche economica, l'insediamento di attività e servizi nei piccoli comuni, la gestione collettiva di servizi di comune interesse, come i servizi scolastici, postali, sociali, energetici e turistici, l'incremento abitativo e la valorizzazione dei prodotti, in particolare agricoli;

rilevata l'esiguità delle risorse finanziarie stanziate per il finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 12;

sottolineata l'esigenza di un migliore coordinamento tra il testo in esame e le altre disposizioni normative in vigore che prevedono forme di sostegno a favore delle piccole realtà territoriali, come la legge 31 maggio 1994, n. 97, sulle zone montane;

sottolineando infine l'esigenza di procedere ad interventi normativi che favoriscano la riorganizzazione e l'accorpamento delle realtà amministrative locali, così da migliorare in prospettiva la funzionalità della struttura amministrativa del Paese
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, si valuti l'opportunità di richiamare, oltre al patrimonio naturale, rurale e storico-culturale, anche quello rappresentato dalle tradizioni produttive dell'artigianato locale, inserendo, dopo le parole: «custodito in tali comuni», le seguenti: « compreso quello rappresentato dalle tradizioni produttive dell'artigianato locale,»;

b) all'articolo 2, si valuti l'opportunità di coordinare le tipologie dei comuni ivi indicate con le analoghe definizioni contenute in altre normative recanti agevolazioni a realtà socio-economiche analoghe, in particolare la legge 31 gennaio 1994, n. 97;

c) all'articolo 3, comma 7, si valuti l'opportunità di mantenere il richiamo all'intesa con la società Sviluppo Italia Spa, ovvero di definire gli effettivi compiti che essa è chiamata a svolgere, anche in relazione al processo di riorganizzazione attualmente in corso nella società stessa;

d) all'articolo 5, comma 1, si valuti l'opportunità di sopprimere l'inciso «che utilizzano in particolare prodotti primari tipici locali dei piccoli comuni, anche associati», che sembra suscettibile di creare

limiti e difficoltà nell'applicazione delle disposizioni agevolative;

e) all'articolo 6, si valuti la congruità dal punto di vista economico, nonché dell'efficacia dell'azione amministrativa, della prevista priorità a favore dei piccoli comuni per quanto concerne l'accesso ai finanziamenti pubblici per la realizzazione dei programmi di *e-Government* e degli altri progetti pubblici di innovazione tecnologica;

f) all'articolo 9, si preveda la possibilità per i piccoli comuni di disciplinare, senza vincoli in relazione al numero massimo di giornate mensili, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di artigianato, commercio e somministrazione, la possibilità per gli artigiani residenti di mostrare e vendere i propri prodotti in apposite aree; inoltre, al medesimo articolo, al fine di favorire il mantenimento o il trasferimento nei piccoli comuni delle attività di artigianato tradizionale, si valuti l'opportunità di introdurre un comma finalizzato a prevedere, da parte del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, l'individuazione delle attività artigiani e degli antichi mestieri da sostenere;

g) all'articolo 11, si valuti l'opportunità di estendere le agevolazioni anche al settore dell'energia elettrica, al fine di incentivare l'autosufficienza energetica, con particolare riferimento ai processi connessi alla microgenerazione;

h) all'articolo 12, si valuti l'opportunità di integrare l'elenco delle misure attivabili a valere sul Fondo, anche al fine di consentire una diminuzione delle imposte gravanti sulle attività economiche localizzate nei piccoli comuni, in linea con quanto già previsto all'articolo 32, comma 4, della legge 289/2002, dall'articolo 3, comma 1, lett. e), n. 4, della legge n. 80/2003 e dai commi 54-56 dell'articolo 1 della legge 311/2004; inoltre, al medesimo articolo, si valuti la possibilità di estendere le misure di incentivazione previste dalle lettere a), b) e c) del comma 2, anche in favore degli immobili adibiti a botteghe artigianali, storiche e per lo svolgimento degli antichi mestieri;

i) all'articolo 13, comma 2, si estenda il concerto anche al Ministro per lo sviluppo economico; inoltre, si valuti l'opportunità di prevedere un coinvolgimento delle Associazioni di categoria per lo sviluppo di progetti di promozione imprenditoriale e di insediamento produttivo, nonché di iniziative volte al recupero ed alla valorizzazione di antichi mestieri, prevedendo anche la possibilità di sviluppo di filiere corte e di rilocalizzazione di attività di produzione e di servizio.

**Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni.
Testo unificato C. 15 Realacci e abb.
(Parere alle Commissione riunite V e VIII).
(Esame e rinvio).**

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Ivano MIGLIOLI (Ulivo), *relatore*, riferisce che il testo in esame contiene una serie di norme dirette a migliorare le condizioni di vita nei comuni con popolazione pari o inferiore a 5000 abitanti e nasce dalla consapevolezza delle potenzialità delle aree in questione nei termini di turismo, produzioni tipiche, risorse culturali e ambientali. Ricorda che 5868 comuni hanno meno di 5000 abitanti pari al 72 per cento dei comuni italiani. Evidenzia che lo spopolamento e l'impoverimento di molte di queste aree, soprattutto montane e insulari, hanno assunto carattere strutturale. Un disagio che rischia di diventare profondo con la crescente diminuzione dei servizi ai cittadini. Con la proposta di legge si intendono attivare diverse politiche di sostegno ai piccoli comuni: attraverso la messa in rete di una serie di iniziative in grado di «fare sistema». Si delineano dunque misure per il sostegno ai piccoli comuni, alle attività economiche, agricole, commerciali, artigianali secondo forme coerenti con le caratteristiche dei territori dei piccoli comuni che rappresentano un investimento per il rilancio sociale ed economico e per la valorizzazione del patrimonio ambientale, storico e culturale, per il mantenimento di una adeguata rete di servizi territoriali e di esercizi commerciali. Più in dettaglio il testo in esame, nel rispetto del titolo V della parte seconda della Costituzione, come rilevato dall'articolo 1, è volto a promuovere e sostenere le attività economiche, sociali, ambientali e culturali svolte nei piccoli comuni, nonché a tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, rurale e storico-culturale custodito in tali comuni, favorendo altresì l'adozione di misure in favore dei cittadini residenti e delle attività produttive, con particolare riferimento al sistema di servizi territoriali. L'articolo 2 reca la definizione di piccoli comuni, intendendo come tali quelli con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, compresi in una delle tipologie ivi richiamate. Ai fini delle agevolazioni finanziarie previste non sono però considerati piccoli comuni quelli con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti nei quali si registra un'elevata densità di attività economiche e produttive. L'articolo 3 dispone che le regioni, nel rispetto del principio di sussidiarietà, in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, possono promuovere iniziative per l'unione di comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, nelle forme previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. Si prevede inoltre che in tutti i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti le funzioni di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi sono disciplinate a livello regolamentare da ciascun ente e possono essere affidate anche ad un organo monocratico interno o esterno all'ente. Riferisce che nei predetti comuni le competenze del responsabile del procedimento per l'affidamento e per l'esecuzione degli appalti di lavori pubblici sono attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Qualora ciò non sia possibile secondo le previsioni del regolamento comunale, le stesse competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare. Comunque viene precisato che il responsabile del procedimento deve essere un dipendente di ruolo o a tempo determinato. L'articolo 4 prevede che, al fine di

competenza, assicurano, nei piccoli comuni, l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali, con particolare riferimento all'ambiente, alla protezione civile, all'istruzione, alla sanità, ai servizi socio-assistenziali, ai trasporti e ai servizi postali. A tal fine presso i piccoli comuni possono essere istituiti centri multifunzionali nei quali concentrare una pluralità di servizi quali i servizi ambientali, sociali, energetici, scolastici, postali, artigianali, turistici, di comunicazione, di volontariato e di associazionismo culturale, commerciali e di sicurezza. L'articolo 5 detta disposizioni in materia di valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali. Gli articoli 6 e 7 dettano disposizioni riguardanti i progetti informatici ed i servizi postali e di programmazione televisiva pubblica riguardanti i piccoli comuni. L'articolo 8 prevede che le regioni e gli enti locali possono stipulare convenzioni con gli uffici scolastici regionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per finanziare il mantenimento in attività degli istituti scolastici statali aventi sede nei piccoli comuni che dovrebbero essere chiusi o accorpati ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Rileva quindi che l'articolo 9 reca norme per lo sviluppo e l'incentivazione di attività commerciali. In particolare si stabilisce che gli artigiani residenti nei piccoli comuni possono mostrare e vendere i loro prodotti, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di autorizzazioni commerciali e artigianali, in apposite aree e per non più di quattro giorni al mese. L'articolo 10 stabilisce che il servizio di erogazione dei carburanti costituisce servizio fondamentale, ed al fine di assicurare tale servizio i comuni, le province e le regioni, possono prevedere specifiche agevolazioni. L'articolo 11 stabilisce che le regioni possono prevedere agevolazioni, anche in forma tariffaria, a favore dei piccoli comuni in cui la disponibilità di risorse idriche reperibili o attivabili sia superiore ai fabbisogni per i diversi usi. L'articolo 12 istituisce il fondo per gli incentivi fiscali in favore dei piccoli comuni. Ai fini della concessione di incentivi fiscali in favore dei soggetti residenti nei piccoli comuni, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2009, un apposito fondo. L'articolo 13 istituisce un fondo per la concessione di contributi statali al finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, a promuovere lo sviluppo economico e sociale dei piccoli comuni e a favorire l'insediamento di nuove attività produttive e la realizzazione di investimenti nei medesimi comuni.

Esprime quindi parere favorevole sul testo in esame.

Lorenzo BODEGA (LNP), manifesta apprezzamento per il testo in esame, che delinea e prospetta interventi particolarmente attesi per i piccoli comuni. Osserva che il provvedimento trova un consenso trasversale tra tutti gruppi in quanto utile e necessario per promuovere le attività economiche, sociali ed ambientali dei piccoli comuni. Osserva tuttavia che, in ordine alle previsioni di cui all'articolo 3, comma 3, potrebbero emergere difficoltà operative in quei comuni in cui la specifica figura del responsabile del procedimento per l'affidamento e per l'esecuzione degli appalti di lavori pubblici non possa essere attribuita al responsabile dell'ufficio tecnico.

Ivano MIGLIOLI (Ulivo), *relatore*, fa notare che per le amministrazioni di limitate dimensioni organizzative le competenze verrebbero comunque attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.

Carmen MOTTA, *vicepresidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

(omissis)

**Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni.
Testo unificato C. 15 Realacci e abb.
(Parere alle Commissioni riunite V e VIII).
(*Seguito dell'esame e conclusione - Parere
favorevole*).**

La Commissione prosegue l'esame in oggetto, rinviato nella seduta del 20 marzo 2007.

Gianni PAGLIARINI, *presidente*, ricorda che la relazione è stata svolta nella seduta del 20 marzo 2007 e che la Commissione dovrebbe esprimere il proprio parere nella seduta odierna, poiché l'esame del provvedimento in Assemblea è previsto sin dalla prossima settimana.

Augusto ROCCHI (RC-SE) esprime l'orientamento favorevole del suo gruppo sul provvedimento in esame, proponendo che, nel parere della Commissione, si inserisca un'osservazione tendente ad invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere forme di sperimentazione, per esempio salari sociali collegati a progetti di tutela ambientale, o

programmi di formazione finalizzati al lavoro, per contrastare l'abbandono dei piccoli comuni, in particolari montani, da parte dei giovani.

Ivano MIGLIOLI (Ulivo), *relatore*, pur condividendo lo spirito della proposta del deputato Rocchi, ritiene che essa richieda un approfondimento tecnico sul piano normativo e che potrebbe pertanto più opportunamente essere oggetto di un emendamento in fase di esame del provvedimento da parte dell'Assemblea.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.40.

Pag. 67

(*omissis*)

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni. Testo unificato C. 15 Realacci e abb. (Parere alle Commissioni riunite V e VIII). (*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Donato Renato MOSELLA (Ulivo), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare in sede consultiva il testo unificato delle proposte di legge C. 15 Realacci, C. 1752 Crapolicchio e C. 1964 La Loggia, «Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni», per esprimere un parere alle Commissioni riunite V e VIII.

Il testo base si compone di 15 articoli ed è stato adottato nella seduta del 15 marzo 2007 con il consenso sia dei gruppi di maggioranza, sia dei gruppi di opposizione.

Esso intende rispondere all'esigenza di valorizzare le potenzialità dei piccoli comuni in termini turistici, culturali e ambientali, e di rilancio del tessuto imprenditoriale e delle produzioni tipiche, anche al fine di contrastare la crescente tendenza allo spopolamento di talune aree territoriali del Paese. Aree in difficoltà, a causa dell'impoverimento e dell'assenza di investimenti, che - se messe in condizione di competere - potrebbero esprimere finalmente i talenti di cui sono ricche.

I piccoli centri, infatti, sono luoghi di storia e di cultura, intreccio straordinario di ambiente naturale, paesaggio, prodotti tipici, e qualità della vita. È in queste zone che troviamo vasta parte dei beni culturali nazionali, chiese e conventi, dimore storiche e giardini, archivi e biblioteche. Qui risiede l'Italia delle tradizioni, dell'artigianato artistico, della coesione sociale. Risorse

Pag. 68

immense che, se valorizzate in modo adeguato, possono diventare laboratori del nuovo made in Italy, motori di un nuovo sviluppo economico del Paese.

Il presidente Ciampi ha sottolineato - nel giugno del 2005 - che «"Piccolo" non è sinonimo di debolezza. Piccolo può essere, invece, espressione di una qualità migliore della vita, può tradursi in un'occasione per trasformare "il borgo" in una comunità locale che, nel rapporto di leale collaborazione con gli altri enti territoriali, sappia raccogliere le sfide della globalizzazione». Ed ha esortato a «promuovere interventi che, utilizzando anche le nuove tecnologie, siano capaci di contemporaneo sviluppo e solidarietà, crescita competitiva dei territori e garanzia della effettività dei diritti e dei servizi alle persone e alle imprese...».

L'articolo 1 indica le finalità della legge. Tra queste rientrano la promozione e il sostegno alle attività economiche, sociali, ambientali e culturali esercitate nei piccoli comuni, oltre che la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale, rurale e storico-culturale di tali comuni.

L'articolo 2 reca, quindi, i criteri per l'individuazione dei comuni che ai fini del provvedimento in esame sono considerati «piccoli comuni», il cui elenco sarà successivamente definito con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da trasmettere alle Camere per il parere delle Commissioni competenti.

L'articolo 3 contiene una serie di disposizioni concernenti tutti i comuni con popolazione pari o inferiore a 5 mila abitanti (e, dunque, non solo i «piccoli comuni» di cui all'articolo 2), mentre l'articolo 4 reca misure volte a favorire l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali nei piccoli comuni, con particolare riferimento, tra l'altro, alla sanità e ai servizi socio-assistenziali, anche mediante l'istituzione di centri multifunzionali.

Gli articoli da 5 a 11 recano norme in materia di valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali; programmi di *e-government*; servizi postali e programmazione televisiva pubblica; istituti scolastici; interventi per lo sviluppo e l'incentivazione di attività commerciali; sistema distributivo dei carburanti; agevolazioni in materia di servizio idrico.

L'articolo 12 istituisce un Fondo per gli incentivi fiscali in favore dei piccoli comuni, con dotazione pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, a valere sulle cui risorse può essere, tra l'altro, riconosciuto un credito d'imposta a favore dei soggetti che sponsorizzano i piccoli comuni, anche con riferimento alle attività sociali.

L'articolo 13 istituisce il Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, volto a promuoverne lo sviluppo economico e sociale, con una dotazione pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

L'articolo 14 reca disposizioni finanziarie, mentre l'articolo 15 esclude i sindaci dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5 mila abitanti dall'applicazione del limite dei due mandati consecutivi, novellando in tal senso il Testo unico degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

Si ricorda altresì che, nella scorsa legislatura, la Camera approvò pressoché all'unanimità un

provvedimento (TU. C. 1174 e C. 2952), che verteva sulla medesima materia, che non venne però approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Apprezzando, in generale, le finalità del provvedimento e, in particolare, l'attenzione che esso dedica ai profili socio-sanitari dello sviluppo dei piccoli comuni, e sottolineando l'ampiezza di consensi che ne ha contraddistinto l'esame, preannuncia una proposta di parere favorevole, essendo tuttavia disponibile a raccogliere eventuali suggerimenti che dovessero essere formulati nel corso del dibattito.

Elisabetta GARDINI (FI), premesso un giudizio favorevole sul provvedimento in esame, chiede al relatore chiarimenti in riferimento alle disposizioni recate dal comma 10 dell'articolo 3, che prevedono che i genitori residenti in un comune con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti possano richiedere che la nascita dei figli, avvenuta in un comune diverso da quello di residenza, risulti negli atti dello stato

Pag. 69

civile del comune di residenza dei genitori medesimi, purché il comune di nascita sia ricompreso nel territorio della medesima provincia del comune di residenza. Al riguardo non comprende perché sia strato previsto questo limite, potendo ben verificarsi, specie nei piccoli comuni di montagna, che il comune di nascita - pur limitrofo a quello di residenza - non sia tuttavia compreso nella medesima provincia di quest'ultimo.

A tale proposito, chiede al relatore se sia possibile sottoporre tale rilievo alle Commissioni di merito, inserendolo nella sua proposta di parere.

Donato Renato MOSELLA (Ulivo) *relatore*, ritiene che i rilievi formulati dall'onorevole Gardini possano essere presi in considerazione nella sua proposta di parere, pur se non strettamente attinenti ai profili di competenza della Commissione affari sociali.

Francesco Paolo LUCCHESE (UDC) condivide la proposta di parere favorevole preannunciata dal relatore, anche perché il provvedimento era stato già esaminato e approfondito nel corso della passata legislatura. Esprime apprezzamento per il testo in esame, che mira alla valorizzazione delle potenzialità dei piccoli comuni, nei quali la vita familiare è senz'altro più intensa e la qualità della vita migliore. Per quanto riguarda le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 10 - che anche nella passata legislatura si era tentato di approvare -, osserva che la situazione cui tale norma vuol porre rimedio è molto diffusa anche nella sua regione e che pertanto è giusto riconoscere ai genitori la facoltà di far acquisire agli atti dello stato civile del comune di residenza la nascita dei figli pur se avvenuta in un comune diverso. Tuttavia, concordando con l'onorevole Gardini, non ritiene condivisibile la previsione secondo cui il comune di nascita e quello di residenza devono insistere sul territorio della medesima provincia. Esprime quindi perplessità sulla limitata portata dell'articolo 15, che esclude per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti il limite dei due mandati consecutivi, ritenendo che tale previsione debba essere estesa a tutti i comuni. Infine, riterrebbe opportuno che nel testo in esame sia inserita una norma che preveda che i piccoli comuni siano dotati, in mancanza di un ospedale, di un centro di pronto intervento che possa garantire, in

caso di emergenza, un soccorso immediato e il trasporto con autoambulanza nell'ospedale più vicino.

Mimmo LUCA^À, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

Pag. 180

(*omissis*)

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni. Testo unificato C. 15 Realacci e abb. (Parere alle Commissioni riunite V e VIII). (*Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 marzo 2007.

Mimmo LUCA^À, *presidente*, ricorda che nella seduta precedente è stata svolta la relazione e sono intervenuti alcuni deputati. Avverte quindi che il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato I*).

Donato Renato MOSELLA (Ulivo), *relatore*, illustra la proposta di parere, volta a recepire le indicazioni emerse nell'ambito della discussione svolta nella seduta dello scorso 20 marzo.

Pag. 181

Giuseppe ASTORE (IdV) esprime perplessità sull'osservazione contenuta nella lettera *b*) della proposta di parere del relatore, in quanto il servizio del 118 per il trasporto verso le strutture ospedaliere deve essere garantito indistintamente su tutto il territorio nazionale. Per quanto concerne specificamente i piccoli comuni, sarebbe a suo avviso preferibile prevedere che ai soggetti ivi residenti siano assicurati, anche mediante l'intervento delle regioni, gli stessi *standard* di servizi socio-sanitari garantiti ai cittadini residenti nei comuni maggiori. Rileva infine come, per dare soluzione alle problematiche tipiche dei residenti nei piccoli comuni, sarebbe necessario consentire loro il cumulo di redditi derivanti da attività lavorative diverse.

Donato Renato MOSELLA (Ulivo), *relatore*, osserva innanzitutto che la considerazione svolta da ultimo dal deputato Astore verte su materia che esula dall'ambito di competenze della Commissione. Per quanto concerne le altre osservazioni del deputato Astore, pur dichiarandosi disponibile in linea di principio ad accoglierle, fa notare che l'esigenza di assicurare nei piccoli comuni l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali, con particolare riferimento, tra l'altro, alla sanità e ai servizi socio-assistenziali, è già contemplata al comma 1 dell'articolo 4.

Americo PORFIDIA (IdV) rileva che l'osservazione di cui alla lettera *b*) della proposta di parere del relatore appare suscettibile di comportare oneri finanziari particolarmente rilevanti.

Mimmo LUCÀ, *presidente*, condivide alcune delle perplessità espresse in merito alla lettera *b*) della proposta di parere del relatore e suggerisce l'opportunità di una sua riformulazione.

Emanuele SANNA (Ulivo) dichiara di ritenere assai pertinente il precedente richiamo del relatore al comma 1 dell'articolo 4, che reputa, al riguardo, del tutto esaustivo. Ritiene altresì che non sarebbe comunque possibile garantire in tutti i piccoli comuni la presenza di un presidio sanitario, mentre è sicuramente necessario assicurare un tempestivo ed efficiente servizio di 118.

Giuseppe ASTORE (IdV) concorda con le considerazioni del deputato Sanna e, premesso di condividere l'esigenza di razionalizzare la rete dei presidi sanitari ed ospedalieri, sottolinea la necessità di assicurare, anche nei piccoli comuni, una rete di servizi essenziali capillare e qualitativamente paragonabile a quella presente nei comuni maggiori.

Donatella PORETTI (RosanelPugno) suggerisce che l'osservazione di cui alla lettera *b*) della proposta di parere del relatore potrebbe essere riformulata nel senso di prevedere che i piccoli comuni siano dotati di un presidio sanitario e/o di almeno una unità mobile.

Salvatore MAZZARACCHIO (FI) osserva, rivolto al deputato Poretti, che l'unità mobile non può sostituire il presidio sanitario.

Donato Renato MOSELLA (Ulivo), *relatore*, alla luce delle considerazioni svolte dai colleghi, riformula la sua proposta di parere, sopprimendo l'osservazione di cui alla lettera *b*) (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(*omissis*)

ALLEGATO 1

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni (C. 15 e abb.)

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 15, C. 1752 e C. 1964 recante «Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni»;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

- a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare il comma 10 dell'articolo 3, laddove è prevista per i genitori la possibilità di richiedere (all'atto della dichiarazione resa nei termini e con le modalità previste dall'articolo 30 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396), che la nascita dei figli sia acquisita agli atti dello stato civile come avvenuta nel loro comune di residenza, anche qualora il parto si sia verificato presso il territorio di altro comune, eliminando il limite per cui quest'ultimo debba essere ricompreso all'interno del territorio della medesima provincia;
- b) appare opportuno integrare il testo inserendo una norma che preveda che i piccoli comuni che non abbiano sul territorio di loro competenza un ospedale, siano dotati di un presidio sanitario e di almeno una unità mobile, in grado di fornire interventi di pronto soccorso ed assicurare l'eventuale trasporto presso strutture ospedaliere.

(*omissis*)

ALLEGATO 2

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni (C. 15 e abb.)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 15, C. 1752 e C. 1964 recante «Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni»;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare il comma 10 dell'articolo 3, laddove è prevista per i genitori la possibilità di richiedere (all'atto della dichiarazione resa nei termini e con le modalità previste dall'articolo 30 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396), che la nascita dei figli sia acquisita agli atti dello stato civile come avvenuta nel loro comune di residenza, anche qualora il parto si sia verificato presso il territorio di altro comune, eliminando il limite per cui quest'ultimo debba essere ricompreso all'interno del territorio della medesima provincia.

(*omissis*)

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni.

C. 15 Realacci e abb.

Parere alle Commissioni riunite V e VIII.

(*Esame testo unificato e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del testo unificato in titolo.

Claudio FRANCI (Ulivo), *relatore*, rileva che le Commissioni riunite Bilancio e Ambiente hanno trasmesso, ai fini dell'espressione del parere, il testo unificato di diverse proposte di legge che recano disposizioni per il sostegno e la valorizzazione

dei piccoli comuni. Ritiene che si tratti di una iniziativa apprezzabile, in quanto i piccoli comuni rappresentano una realtà largamente diffusa su tutto il territorio del Paese, depositaria di importanti valori sociali e culturali e, al tempo stesso, esposta in misura crescente a condizioni di disagio, che si manifestano in modo evidente nella riduzione e nell'invecchiamento della popolazione, nella carenza di posti di lavoro in loco, che costringe a trasferirsi in altre aree per ragioni occupazionali, nella scarsità dei servizi.

Sulla base del testo unificato in oggetto, vengono definiti «piccoli comuni» i comuni con popolazione non superiore a 5 mila abitanti, che presentano condizioni di difficoltà territoriale e ambientale, situazioni di marginalità economica o sociale, indici di disagio insediativo. Per questi comuni viene prevista una serie di interventi, relativi alla semplificazione dell'attività degli enti locali, al recupero di immobili dismessi e alla salvaguardia dei beni culturali, storici, artistici e librari, al potenziamento dei servizi e delle infrastrutture, con particolare riferimento ai servizi postali e scolastici. Sotto il profilo finanziario, viene istituito, all'articolo 12, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2009 per la concessione di agevolazioni fiscali relative all'imposta comunale sugli immobili, all'imposta di registro e a premi di insediamento per chi trasferisce la residenza o la dimora abituale in un piccolo comune. Viene altresì previsto, all'articolo 13, un secondo fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 da destinare ad interventi, da individuare con decreto ministeriale, per la tutela

dell'ambiente e dei beni culturali, la messa in sicurezza delle infrastrutture e degli istituti scolastici e la promozione dello sviluppo economico e sociale dei piccoli comuni.

Ritiene che la Commissione Agricoltura debba esaminare il provvedimento con attenzione, dal momento che le realtà territoriali prese in considerazione si caratterizzano per la particolare rilevanza che assume in esse l'attività agricola. Osserva che, non a caso, uno dei requisiti che ricorre nella individuazione dei piccoli comuni beneficiari delle misure in esame è costituito dalla prevalente ruralità.

Proprio per il significato economico, sociale e culturale rivestito dalle attività agricole, il testo in esame contiene diverse disposizioni che si riferiscono a tali attività, sulle quali si sofferma in modo più dettagliato.

Il comma 3 dell'articolo 4 e il comma 3 dell'articolo 5 riprendono le disposizioni contenute negli articoli 15 e 14 del decreto legislativo n. 228 del 2001, che prevedono la possibilità per le amministrazioni pubbliche di stipulare direttamente convenzioni e contratti di appalto con gli imprenditori agricoli per attività di sistemazione e manutenzione del territorio e la possibilità di stipulare contratti di collaborazione, sempre con imprenditori agricoli, per la promozione delle attività e delle produzioni del luogo. Osserva che si tratta di previsioni che già sussistono nella normativa vigente e che, con il provvedimento in esame, vengono riferite in modo specifico ai piccoli comuni, estendendo e precisando, tra l'altro, le finalità dei contratti di collaborazione.

Riguardo a queste disposizioni, segnala che già l'ultima legge finanziaria ha notevolmente incrementato i limiti di valore entro i quali le amministrazioni pubbliche possono procedere in via diretta alla stipula di contratti di appalto con imprenditori agricoli, fissandoli a 50.000 euro nel caso di imprenditori singoli e a 300.000 euro nel caso di imprenditori in forma associata. L'intervento effettuato in finanziaria trae origine dalla consapevolezza dell'importanza che queste forme di collaborazione assumono, da un lato, per agevolare la realizzazione di opere e servizi da parte di comuni, che spesso hanno una scarsa dotazione di mezzi e di personale, e, dall'altro, per favorire lo sviluppo della multifunzionalità delle imprese agricole. Contestualmente nella legge finanziaria sono stati innalzati anche i limiti per la vendita diretta; più precisamente sono stati portati a 160.000 euro

per gli imprenditori individuali e a 4 milioni di euro per le società gli importi corrispondenti al valore della produzione non proveniente dalla propria azienda che gli imprenditori agricoli possono vendere direttamente in deroga alla disciplina generale del commercio.

In considerazione dell'importanza che la multifunzionalità e la vendita diretta possono assumere per lo sviluppo dell'economia del territorio e delle singole imprese agricole, ritiene che il provvedimento in esame potrebbe essere la sede opportuna per fissare un limite di importo più alto per i piccoli comuni rispetto a quello previsto in via generale, sia per quanto concerne le convenzioni relative all'assegnazione diretta di appalti, sia per quanto riguarda la vendita diretta. Dovrebbe inoltre, a suo giudizio, essere espressamente precisato che queste disposizioni si applicano anche alle cooperative agricole e forestali.

L'articolo 5 reca ulteriori disposizioni rivolte alla finalità di valorizzare i prodotti agroalimentari tradizionali. Si prevede che il Ministero possa a tal fine adottare iniziative di promozione e commercializzazione dei prodotti tradizionali individuati ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del

decreto legislativo n. 173 del 1998, ricorrendo tra l'altro a un apposito portale telematico. Si precisa opportunamente che i prodotti oggetto di tali iniziative dovrebbero essere caratterizzati dall'utilizzo di materie e prodotti primari tipici locali dei piccoli comuni.

Una seconda disposizione prevede che i piccoli comuni possano inserire, nella propria cartellonistica ufficiale, l'indicazione di prodotti agroalimentari tradizionali tipici del territorio, preceduta dalla dicitura «luogo di produzione di ...». Rispetto a questa previsione, osserva che l'inserimento nella cartellonistica può avere soltanto un valore indicativo; bisogna in ogni caso escludere che si determinino sovrapposizioni con la disciplina relativa alle denominazioni riconosciute (DOP e IGP), sia per evitare di creare confusione nei consumatori, sia per non dare adito a procedure di infrazione.

Sempre in relazione alle produzioni agroalimentari, si prevede, al comma 3 dell'articolo 7, che il Ministero delle comunicazioni possa inserire nel contratto di servizio con la RAI l'obbligo per quest'ultima di dedicare una particolare attenzione, nella propria programmazione, alle realtà, oltre che storiche, artistiche, sociali ed economiche, anche enogastronomiche dei piccoli comuni. Segnala l'opportunità, in questo caso, di prevedere direttamente un obbligo, piuttosto che una facoltà.

Più in generale, nell'ambito dell'articolo 3, si prevede di recuperare immobili dismessi, da destinare, tra l'altro, a sedi di promozione e di eventuale vendita dei prodotti tipici locali, prospettando l'intervento anche di Sviluppo Italia. Osserva, in proposito, che Sviluppo Italia ha compiti relativi allo sviluppo di impresa e all'attrazione di investimenti, piuttosto che alla promozione delle produzioni, la quale, nel campo agroalimentare, è demandata a Buonitalia. Giudica, pertanto, opportuno prevedere, in modo distinto, una destinazione degli immobili dismessi ad attività di insediamento di impresa e di incubatori di impresa (per la quale si può anche fare riferimento a Sviluppo Italia) e una destinazione ad attività di promozione e vendita dei prodotti agroalimentari (per la quale si può fare riferimento a Buonitalia).

Ritiene che nel complesso, e per quanto concerne le parti specificamente relative ad attività agricole, il testo persegua finalità sicuramente condivisibili. Tuttavia, proprio in considerazione del ruolo dell'agricoltura nell'ambito di realtà socio-economiche dei piccoli comuni, al quale ha accennato in precedenza, ritiene che dovrebbero da parte della Commissione Agricoltura pervenire suggerimenti in merito ad ulteriori e più incisivi interventi.

In particolare, giudica che rappresenti una esigenza rilevante per i piccoli comuni l'accorpamento dei terreni agricoli, in modo da potenziare l'attività delle imprese e garantire una maggiore tutela del territorio. Per queste ragioni, riprendendo un emendamento che aveva proposto

in sede di esame del disegno di legge finanziaria e che era stato approvato dalla Commissione Agricoltura, ritiene opportuno che, nell'ambito delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 12 del testo in esame, sia inserita l'applicazione del comma 1 dell'articolo 5-bis della legge n. 97 del 1994 ai trasferimenti di terreni agricoli e relative pertinenze, compresi i fabbricati, nel caso in cui abbiano luogo a favore di imprenditori agricoli, anche non professionali, e permettano alla parte acquirente di accappare la proprietà di terreni agricoli aventi una superficie complessiva non superiore a cinque ettari. In sostanza si tratta dell'esenzione, per gli atti di trasferimento, dall'imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere; contestualmente dovrebbe essere disposta anche l'applicazione del comma 5 del citato articolo 5-bis, che prevede la riduzione degli oneri notarili ad

un sesto. Per garantire l'efficacia della misura ai fini della manutenzione del territorio, i beneficiari di questa agevolazione dovrebbero impegnarsi per un periodo di almeno 10 anni a non frazionare la proprietà dei terreni accorpati e a coltivarli o comunque a mantenerli in buono stato. Di conseguenza, dovrebbe essere opportunamente incrementata la dotazione del fondo di cui all'articolo 12 o comunque dovrebbe essere individuata una quota da destinare alle agevolazioni per l'accorpamento dei terreni.

Sempre per quanto concerne le previsioni di carattere finanziario, ritiene che si potrebbe suggerire alle Commissioni di merito l'inserimento anche del Ministero delle politiche agricole tra quelli di cui è richiesto il concerto per la ripartizione del fondo previsto dall'articolo 13, dal momento che tale fondo è destinato, tra l'altro, alla realizzazione di interventi volti a promuovere lo sviluppo economico e sociale dei piccoli comuni e a favorirvi l'insediamento di nuove attività produttive. In conclusione, giudica opportuno che il parere sul testo unificato tenga conto, per quanto concerne le parti di specifica competenza della Commissione Agricoltura, degli elementi che sono stati indicati nella relazione e di eventuali ulteriori proposte che potranno emergere dal dibattito. Ribadisce, in proposito, che, in considerazione dell'oggetto e della natura del provvedimento in esame, è auspicabile che la Commissione Agricoltura sappia pervenire ad esprimere un parere circostanziato.

Il sottosegretario Stefano BOCO, con riferimento all'articolo 5 del testo unificato, osserva che il comma 1 prevede la possibilità da parte del Ministero delle politiche agricole di realizzare iniziative di promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali, che già adesso sono comprese tra le funzioni di competenza del Ministero. Precisa altresì che è già attivo un apposito portale telematico destinato a scopi di promozione, che è gestito da ISMEA. Per quanto concerne le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, puntualizza che l'inserimento nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali non dà luogo ad alcuna forma di riconoscimento o di diritto in capo ai produttori. Rileva infine che le disposizioni previste dal comma 4 del medesimo articolo 5 devono ritenersi superflue, dal momento che il decreto legislativo n. 99 del 2004, integrando il testo del comma 8 dell'articolo 10 della legge n. 526 del 1999 ha già stabilito, in via generale, che gli esercizi di somministrazione e di ristorazione siano considerati consumatori finali.

Filippo MISURACA (FI) nell'esprimere apprezzamento per il lavoro svolto dal deputato Franci, sottolinea l'esigenza di un adeguato approfondimento del testo unificato in esame.

Marco LION, *presidente*, al fine di riservare tempi più ampi al dibattito, propone di anticipare alla mattina la seduta relativa all'esame del provvedimento, già prevista per domani.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 15.15.

Pag. 62

(omissis)

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni.

C. 15 Realacci e abb.

Parere alle Commissione riunite V e VIII.

***(Seguito dell'esame testo unificato e conclusione
- Parere favorevole con condizioni e
osservazioni).***

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato in titolo, rinvia la seduta del 20 marzo 2007.

Filippo MISURACA (FI) esprime il proprio forte disagio, perché il provvedimento in oggetto richiederebbe una valutazione molto attenta da parte della Commissione agricoltura, mentre i tempi di esame risultano assai ristretti. Osserva infatti che, in considerazione delle finalità e dei contenuti del provvedimento le attività agroalimentari assumono un rilievo fondamentale. Esprime pertanto pieno apprezzamento nei confronti del lavoro svolto dal collega Franci, che ha evidenziato numerosi e rilevanti profili critici presenti nel testo trasmesso per l'espressione del parere. Con riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 4, osserva che nella legge finanziaria per il 2007 sono state inserite norme che ridimensionano in misura significativa il ruolo di Sviluppo Italia; gli sembra pertanto contraddittorio rispetto a questa impostazione prevedere un nuovo ambito di intervento per l'attività di tale società, con riferimento ai piccolo comuni. Osserva altresì che nel

Pag. 63

frattempo il Governo si è dotato, per l'attività di promozione del settore agroalimentare, di uno strumento diverso, costituito dalla società Buonitalia spa. Più in generale rileva che, come dimostra il riferimento a Sviluppo Italia, il testo in esame si basa su proposte di legge che avrebbero dovuto essere aggiornate. Sussiste pertanto a suo avviso, il rischio che questa iniziativa legislativa si riduca soltanto ad una operazione di immagine. Esprime forti perplessità sulle misure in materia di agricoltura contenute nell'articolo 5, osservando che, in ogni caso, occorre prevedere il coinvolgimento delle regioni. Ritiene altresì che un ruolo più ampio avrebbe dovuto essere riconosciuto alle associazioni. In modo specifico, segnala, relativamente al comma 2 dell'articolo 5, il rischio che si determinino interferenze e confusioni con la normativa in materia di riconoscimento delle denominazioni protette. Per quanto riguarda il comma 4 del medesimo articolo 5, richiama le osservazioni svolte nella seduta di ieri dal sottosegretario Boco, che ha mostrato come si tratti di previsioni superflue e perfino riduttive rispetto alla normativa vigente. In generale domanda quali siano le motivazioni che hanno portato ad assegnare il provvedimento in esame alla Commissione ambiente. Ritiene in ogni caso necessario che, date le circostanze che si sono determinate, la Commissione agricoltura si dimostri capace, attraverso un'iniziativa condivisa da tutti i gruppi, di esprimere in modo incisivo la propria posizione, sia attraverso l'approvazione di un parere rigoroso, sia attraverso la presentazione di emendamenti che recepiscono i rilievi critici emersi nel corso del dibattito.

Angelo Alberto ZUCCHI (Ulivo) condivide il disagio rappresentato dal deputato Misuraca in merito ai tempi ristretti di esame del provvedimento. Rileva peraltro che la relazione svolta dal collega Franci ha evidenziato in modo esauriente e puntuale gli elementi di debolezza del testo in esame. Ritiene pertanto che, sulla base di tale relazione, si possa pervenire già nella giornata odierna alla votazione del parere. Le condizioni e le osservazioni contenute nel parere potranno altresì essere riprese in appositi emendamenti, condivisi da tutti i gruppi presenti in Commissione. Al riguardo fa presente che, dato che il termine per la presentazione degli emendamenti presso le Commissioni competenti in sede referente era fissato alle ore 16 di ieri, il proprio gruppo ha già presentato diversi emendamenti che recuperano i rilievi formulati dal collega Franci e dichiara la piena disponibilità a raccogliere su tali emendamenti le sottoscrizioni di membri della Commissione appartenenti ad altri gruppi.

Bruno MELLANO (RosanelPugno) concorda con i rilievi contenuti nella relazione del deputato Franci e dichiara di condividere pienamente le considerazioni del deputato Misuraca. Ricorda che, nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria, il proprio gruppo ha proposto la soppressione di Sviluppo Italia; per questo ritiene molto discutibile e, per il proprio gruppo, perfino imbarazzante proporre disposizioni che ampliano e rilanciano l'attività di tale società. Più in generale giudica che il provvedimento in esame sia un ulteriore segnale del rischio effettivo che le leggi concernenti l'agricoltura vengano definite e approvate da altre Commissioni.

Giuseppe RUVOLO (UDC) rivendica con decisione la competenza della Commissione agricoltura su molti profili del provvedimento in esame. Non ritiene pertanto comprensibile che tale provvedimento sia stato assegnato in sede referente alla Commissione ambiente, mentre la Commissione agricoltura può soltanto esprimere un parere. Condivide pertanto la via suggerita dal collega Misuraca di una forte iniziativa comune della Commissione che, attraverso un parere ampio e rigoroso e attraverso appositi emendamenti, sappia incidere sul testo del provvedimento in esame.

Luca BELLOTTI (AN) condivide interamente le osservazioni del deputato Misuraca.

Ritiene che il provvedimento in esame alla fine si traduca soltanto in un'operazione di immagine del presidente della Commissione ambiente, ma, sotto il profilo contenutistico, presenti gravissime lacune. Rileva la completa mancanza di misure che facciano riferimento alla dimensione della solidarietà sociale, che nella realtà dei piccoli comuni risulta essenziale. Le disposizioni relative all'agricoltura sono tali da determinare confusione, anche in considerazione della ripartizione di competenze tra Stato e regioni. In definitiva tutto il provvedimento si riduce alla previsione di piccoli contributi distribuiti in modo non omogeneo a singoli piccoli comuni, mentre sarebbero necessarie misure strutturali e interventi di carattere finanziario permanenti.

Giuseppina SERVODIO, *presidente*, apprezzate le circostanze, sospende la seduta.

La seduta sospesa alle 9, è ripresa alle 10.20.

Claudio FRANCI (Ulivo), *relatore*, illustra la propria proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, evidenziando che in tale proposta vengono espressi con chiarezza tutti i rilievi emersi sia nella relazione introduttiva sia nel dibattito.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni formulata dal relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 10.25.

(*omissis*)

ALLEGATO

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni. (Testo unificato C. 15 Realacci e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato, per le parti di propria competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 15 Realacci, C. 1752 Crapolicchio e C. 1964 La Loggia: «Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni»;

considerato che:

in coerenza con le condivisibili e apprezzabili finalità del provvedimento, appare opportuno potenziare e precisare gli interventi a sostegno delle attività agricole, considerata la rilevanza che l'agricoltura assume rispetto alla realtà economica, sociale e culturale dei piccoli comuni; in particolare, risulta opportuno inserire tra le agevolazioni tributarie di cui all'articolo 12 specifiche misure rivolte a favorire l'accorpamento dei terreni agricoli, in modo da rafforzare le imprese e garantire una maggiore tutela del territorio, e riservare a tali misure una quota significativa, non inferiore al 30 per cento, del fondo di cui al medesimo articolo 12; di conseguenza risulterebbe altresì opportuno, nei limiti delle risorse reperibili, incrementare la dotazione del suddetto fondo; con riferimento al comma 7 dell'articolo 3, si segnala l'esigenza di distinguere, relativamente alla destinazione degli immobili dismessi, la destinazione ad attività di insediamento e di incubatori di impresa, che può essere ricondotta alle competenze di Sviluppo Italia, dall'attività di promozione ed eventuale vendita dei prodotti tipici locali, che attiene piuttosto alle competenze di Buonitalia s.p.a. e delle strutture e dei servizi di promozione delle regioni;

con riferimento al comma 3 dell'articolo 4, appare opportuno prevedere, nei piccoli comuni, limiti di importo più elevati sia per quanto concerne la facoltà per le amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di appalto con gli imprenditori agricoli, sia per quanto concerne le attività di vendita diretta; appare altresì opportuno precisare espressamente che tali disposizioni si applicano anche alle cooperative agricole e forestali;

con riferimento al comma 1 dell'articolo 5, si osserva che si tratta di iniziative già adesso comprese tra le funzioni di competenza del Ministero delle politiche agricole e che è già attivo un apposito portale telematico destinato a scopi di promozione, gestito da ISMEA;

con riferimento al comma 2 dell'articolo 5, occorre evidenziare che si tratta di misure che hanno valore soltanto indicativo e che non devono creare sovrapposizioni con la disciplina delle denominazioni riconosciute;

con riferimento al comma 4 del medesimo articolo, si rileva che il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, integrando il testo del comma 8 dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ha già stabilito, in via generale, che gli esercizi di somministrazione e di ristorazione sono considerati consumatori finali;

più in generale, con riferimento alle disposizioni in materia di attività agricole contenute nell'articolo 5, si segnala l'opportunità di introdurre misure volte a promuovere ed agevolare il rapporto diretto fra produttori e consumatori,

con le seguenti condizioni:

- 1) con riferimento al comma 7 dell'articolo 3, si preveda, in modo distinto, una destinazione degli immobili dismessi ad attività di insediamento e di incubatori di impresa, per la quale si può prospettare la collaborazione con Sviluppo Italia, e una destinazione ad attività di promozione ed eventuale vendita dei prodotti tipici locali, per la quale si può prospettare la collaborazione con la società Buonitalia spa e con le strutture e i servizi di promozione delle regioni;
- 2) con riferimento al comma 3 dell'articolo 4, si preveda che nei piccoli comuni i limiti di importo per la stipula diretta di contratti di appalto con gli imprenditori agricoli, di cui al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono innalzati a 100 mila euro nel caso di imprenditori singoli e a 600 mila euro nel caso di imprenditori in forma associata; analogamente, si preveda che nei piccoli comuni i limiti di importo per la vendita diretta, di cui al comma 8 dell'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 228 del 2001, sono innalzati a 320 mila euro per gli imprenditori individuali e a 8 milioni di euro per le società; si precisi, infine, che le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche alle cooperative agricole e alle cooperative di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
- 3) con riferimento all'articolo 5, si riformuli il comma 2, facendo riferimento ai «prodotti agroalimentari tipici o locali», anziché ai «prodotti agroalimentari tradizionali», prevedendo la dicitura «Territorio di produzione del ...» e specificando che l'indicazione dei prodotti nella cartellonistica dei comuni non è in ogni caso costitutiva di diritti e non determina riconoscimento di origine o provenienza del prodotto dal territorio al quale è associato;
- 4) con riferimento al medesimo articolo 5, si sopprima il comma 4;
- 5) con riferimento al comma 3 dell'articolo 7, si preveda, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un obbligo, anziché una facoltà;
- 6) con riferimento all'articolo 12, comma 2, si inserisca tra le misure di agevolazione fiscale che sono finanziate a valere sul fondo di cui al medesimo articolo, l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, ai trasferimenti, a qualsiasi titolo, di terreni agricoli e relative pertinenze, compresi i fabbricati, situati nei piccoli comuni, nel caso in cui il trasferimento abbia luogo a favore di imprenditori agricoli, anche non professionali, e permetta alla parte acquirente di accorpore terreni agricoli, anche non confinanti, situati nel territorio del medesimo comune e aventi una superficie complessiva non superiore a cinque ettari; si preveda quindi di riservare una quota del fondo non inferiore al 30 per cento delle disponibilità al finanziamento di tali agevolazioni; si preveda altresì, per i suddetti atti di trasferimento, l'applicazione del comma 5 dell'articolo 5-bis della legge n. 97 del 1994 (riduzione degli onorari notarili ad un sesto); si disponga, infine, che l'applicazione delle agevolazioni in questione ha luogo a condizione che la parte acquirente, con apposita dichiarazione resa nell'atto di acquisto e trascritta nei pubblici registri immobiliari, si impegni per un periodo di almeno dieci anni a non frazionare la proprietà dei terreni accorpati, salvo che per trasferimento a causa di morte, e a coltivarli o comunque mantenerli in buono stato; la dichiarazione non comporta alcuna maggiorazione degli oneri notarili; nel caso di violazione degli obblighi, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 5-bis;

7) con riferimento al decreto di cui al comma 3 dell'articolo 13, si preveda anche il concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

e con le seguenti osservazioni:

- 1) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sopprimere il comma 1 dell'articolo 5, oppure fare esplicito riferimento al rafforzamento del portale telematico già gestito da ISMEA;
- 2) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di incrementare la dotazione del fondo di cui all'articolo 12;
- 3) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere una norma specifica volta a introdurre e rafforzare la filiera corta (rapporto diretto tra produttore e consumatore), organizzando apposite aree pubbliche di promozione e vendita diretta di prodotti tipici locali.

Pag. 194

(*omissis*)

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni. Testo unificato C. 15 Realacci e abb. (Parere alle Commissioni V e VIII). (*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Franca BIMBI, *presidente*, avverte che la Commissione, ai fini dell'espressione del parere sulle parti di propria competenza, si accinge ad esaminare un provvedimento di particolare rilievo per un Paese, come l'Italia, che vede nei piccoli comuni una risorsa di grande valore.

Gabriele FRIGATO (Ulivo), *relatore*, condividendo le osservazioni del presidente Bimbi, ricorda che il provvedimento in esame assume integralmente i contenuti della proposta di legge che, nella scorsa legislatura, fu approvata all'unanimità dall'Assemblea.

Passando ad esaminare i contenuti del testo unificato delle proposte di legge in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni, che consta di 15 articoli ed è diviso in due Capi, rileva che il Capo I contiene un solo articolo, recante le finalità della legge, individuate, con riguardo ai piccoli comuni, nella promozione e nel sostegno delle attività economiche, sociali, ambientali e culturali; nella tutela e valorizzazione del patrimonio naturale, rurale e storico-culturale; nell'adozione di

misure in favore dei cittadini residenti e delle attività produttive.

Il Capo II reca disposizioni concernenti i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti. In particolare, l'articolo 2 reca la definizione di piccoli comuni, intendendo come tali i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, compresi in una delle seguenti tipologie: comuni collocati in aree territorialmente dissestate; comuni collocati in aree dove si registrano evidenti situazioni di marginalità economica o sociale, con particolare riguardo a quelli nei quali si sia verificato

Pag. 195

un significativo decremento della popolazione residente; comuni con particolare disagio insediativo, definiti in base all'indice di vecchiaia, alla percentuale di occupati ed all'indice di ruralità; comuni siti in zone, in prevalenza montane, caratterizzate da difficoltà di comunicazione ed estrema perifericità rispetto ai centri abitati di maggiori dimensioni ovvero il cui territorio sia connotato da particolare ampiezza e dalla frammentazione dei centri abitati; comuni comprendenti frazioni con le caratteristiche indicate alle lettere precedenti. Ai fini dell'attribuzione di agevolazioni finanziarie sono comunque esclusi, ai sensi del comma 2, i comuni caratterizzati da un'elevata densità di attività economiche e produttive. Ai sensi dei successivi commi 3, 4 e 5, l'individuazione dei piccoli comuni è rimessa ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da aggiornare ogni tre anni; il relativo schema di decreto sarà inviato per il parere alle Commissioni parlamentari competenti.

Le disposizioni dell'articolo 3 riguardano tutti i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti. In particolare, il comma 1 attribuisce alle regioni il compito di promuovere iniziative per l'unione di comuni. Il comma 2 reca disposizioni sulla valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi nei comuni in oggetto, mentre il comma 3 stabilisce che le competenze del responsabile del procedimento per l'affidamento e per l'esecuzione degli appalti di lavori pubblici siano attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Il comma 4 esclude per i medesimi comuni l'osservanza di alcune disposizioni contemplate dalla normativa vigente in materia di procedure per l'acquisto di beni e servizi di rilevanza nazionale da parte degli enti locali e programmazione triennale dei lavori pubblici. Il comma 5 consente di impiegare la rete telematica, gestita dai concessionari dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, per l'incasso e il trasferimento di somme connesse al pagamento di tributi e dei corrispettivi per l'erogazione di servizi pubblici nei piccoli comuni. Il comma 6 prevede che tutti i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, ai fini della salvaguardia e del recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari delle parrocchie, possano stipulare convenzioni con le diocesi cattoliche ovvero con le rappresentanze delle altre confessioni religiose che abbiano stipulato intese con lo Stato italiano. Il comma 7 reca norme tese a favorire l'utilizzazione delle stazioni ferroviarie disabilitate e delle case cantoniere dell'ANAS come presidi di protezione civile e di salvaguardia del territorio, ovvero come sedi permanenti di promozione dei prodotti tipici locali. Il comma 8 riconosce alle regioni la facoltà di promuovere nei piccoli comuni interventi volti alla cablatura degli edifici e alla diffusione dei servizi a banda larga. Il comma 9 prevede la possibilità, per le regioni, di incentivare l'adozione, da parte dei piccoli comuni, di misure rivolte alla tutela dell'arredo urbano, dell'ambiente e del paesaggio. Il comma 10 attribuisce ai genitori residenti in un comune di popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti la facoltà di dichiarare all'ufficiale dello stato civile il proprio figlio come nato non

già nel comune effettivo di nascita ma in quello di residenza dei genitori stessi, purché i due comuni si trovino nel territorio della stessa provincia. Il comma 11 prevede che i piani paesaggistici, previsti dall'articolo 135 del «codice dei beni culturali e del paesaggio», nell'individuare gli interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione ai principi dello sviluppo sostenibile, prestino particolare attenzione al territorio dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti.

L'articolo 4 promuove interventi volti a garantire, nei piccoli comuni, l'efficienza e la qualità di attività e servizi essenziali, con l'obiettivo di fronteggiare la rarefazione di servizi al cittadino che si riscontra in tali realtà territoriali e la conseguente condizione di «disagio insediativo». A tal fine il comma 1 demanda a una pluralità di enti - Stato, regioni, province, unioni di comuni, comunità montane ed enti parco - il compito di garantire, ciascuno secondo

Pag. 196

le rispettive competenze, che nei piccoli comuni siano assicurate la qualità e l'efficienza dei servizi essenziali, con particolare riguardo ai seguenti ambiti: ambiente, protezione civile, sanità, servizi socio-assistenziali, trasporti e servizi postali. In attuazione delle predette finalità, il comma 2 prevede che presso i piccoli comuni possono essere istituiti centri multifunzionali nei quali concentrare una pluralità di servizi per i cittadini. Pertanto, i centri multifunzionali potranno stipulare con gli imprenditori agricoli le convenzioni e i contratti d'appalto previsti dalla vigente normativa sulla modernizzazione del settore agricolo, per lo svolgimento di attività volte alla cura e alla manutenzione del territorio. Ai sensi del comma 4, infine, le regioni e le province, nel definire gli stanziamenti finanziari di propria competenza, potranno privilegiare le iniziative volte a insediare nei territori dei piccoli comuni centri di eccellenza nel campo dei servizi essenziali.

L'articolo 5 detta norme per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali dei piccoli comuni. In particolare sono previste iniziative di promozione e valorizzazione da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, da realizzare anche attraverso un apposito portale telematico, la possibilità per i piccoli comuni di indicare nella cartellonistica ufficiale che il proprio territorio è luogo di produzione di un determinato prodotto tradizionale, quella di stipulare contratti di collaborazione con gli imprenditori agricoli, nonché la possibilità per gli esercizi di somministrazione e di ristorazione di commercializzare prodotti tipici ottenuti con metodi di lavorazione e tecniche di conservazione in deroga alla normativa comunitaria sull'igiene degli alimenti.

L'articolo 6 prevede che i progetti informatici relativi ai piccoli comuni abbiano la precedenza nell'assegnazione dei finanziamenti pubblici destinati ai programmi di innovazione tecnologica della pubblica amministrazione. La scelta delle iniziative da intraprendere prioritariamente è affidata al Ministro per l'innovazione e le tecnologie nella pubblica amministrazione.

L'articolo 7 reca, al comma 1, disposizioni volte a garantire l'erogazione dei servizi postali nei piccoli comuni: in particolare viene previsto che il Ministero delle comunicazioni provveda ad assicurare, mediante un'apposita previsione da inserire nel contratto di programma con il concessionario del servizio universale, attualmente Poste italiane Spa, che gli sportelli postali siano attivi in tutti i piccoli comuni. Il comma 2 riconosce all'amministrazione comunale la facoltà di stipulare altresì apposite convenzioni, d'intesa con le associazioni di categoria e con Poste italiane Spa, affinché il pagamento dei conti correnti - con particolare riguardo a quelli relativi ad imposte

comunali e ai vaglia postali - e le altre operazioni possano essere effettuate presso gli esercizi commerciali presenti nel territorio comunale. Inoltre, ai sensi del comma 3, il Ministro delle comunicazioni provvede ad assicurare che nel contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sia previsto l'obbligo di prestare attenzione, nella programmazione televisiva nazionale e locale, alle realtà storiche, artistiche, sociali, economiche ed enogastronomiche dei piccoli comuni.

L'articolo 8 reca norme per favorire il mantenimento di istituti scolastici nei piccoli comuni. In particolare, il comma 1 prevede che le regioni possano stipulare convenzioni con gli uffici scolastici regionali per finanziare il mantenimento in attività degli istituti scolastici statali, aventi sede nei piccoli comuni, che dovrebbero essere chiusi o accorpati. In caso di chiusura o accorpamento dei predetti istituti dovranno essere adottate misure atte a ridurre il disagio derivante agli studenti. Inoltre, con il fine implicito di fornire strumenti utili all'attività di insegnamento a distanza, il comma 3 introduce una deroga, a favore delle istituzioni scolastiche insistenti nei piccoli comuni, all'articolo 17, commi 20 e 21, della legge n. 127 del 1997, riducendo da cinque a due anni il periodo minimo, decorrente

dall'acquisto, dopo il quale le amministrazioni pubbliche possono cedere a titolo gratuito elaboratori elettronici o altre apparecchiature informatiche. Le operazioni di cessione, che saranno effettuate in via prioritaria alle istituzioni scolastiche delle aree montane, non costituiscono presupposto ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle donazioni.

L'articolo 9, comma 1, attribuisce agli artigiani residenti nei piccoli comuni la possibilità di esporre e vendere i loro prodotti, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di autorizzazioni commerciali e artigianali, in apposite aree e per non più di quattro giorni al mese. Ai sensi del comma 2, i piccoli comuni possono deliberare l'apertura degli esercizi commerciali nei giorni festivi anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia.

L'articolo 10 attribuisce ai comuni, alle province ed alle regioni la facoltà di determinare le condizioni per assicurare, nei piccoli comuni, la presenza del servizio di erogazione dei carburanti quale servizio fondamentale.

L'articolo 11 prevede la facoltà, per le regioni, di disporre agevolazioni, anche in forma tariffaria, a favore dei piccoli comuni, siti in zone prevalentemente montane, in cui la disponibilità di risorse idriche reperibili o attivabili ecceda i fabbisogni per i diversi usi.

L'articolo 12 istituisce a decorrere dall'anno 2009, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per la concessione di incentivi fiscali a favore dei soggetti residenti nei piccoli comuni. Il Fondo, la cui dotazione iniziale sarà pari a 10 milioni di euro, è destinato alla copertura delle diminuzioni di entrata derivanti dalla concessione di agevolazioni relativamente all'imposta comunale sugli immobili ed all'imposta di registro per l'acquisto di immobili destinati ad abitazione principale, nonché a premi di insediamento che saranno erogati in favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale da un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti ad un piccolo comune, impegnandosi a mantenerla per un decennio. Ai sensi del comma 3, le misure agevolative relative all'imposta di registro saranno determinate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e finanze, nei limiti del 30 per cento delle disponibilità del Fondo; inoltre, con decreto annuale del Ministro dell'economia e delle

finanze verranno individuati i criteri e le modalità di ripartizione delle restanti risorse tra i comuni, per la concessione delle agevolazioni concernenti l'imposta comunale sugli immobili ed il premio di insediamento (comma 4). Inoltre, il comma 5 prevede il riconoscimento di un credito di imposta, le cui modalità di erogazione e di importo saranno definiti con apposito decreto ministeriale, in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettueranno operazioni di sponsorizzazione per la salvaguardia e la valorizzazione dei piccoli comuni, con particolare riferimento alle attività turistiche, artigianali, sportive, ricreative e sociali. Il comma 6 dispone che gli schemi dei decreti sopra menzionati vengano inviati alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

L'articolo 13 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per la concessione di contributi statali destinato al finanziamento di interventi riguardanti la tutela dell'ambiente ed i beni culturali, la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, la promozione dello sviluppo economico e sociale dei piccoli comuni, l'insediamento di nuove attività produttive e la realizzazione di investimenti nei medesimi comuni. La dotazione del Fondo sarà di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

L'indicazione degli interventi che potranno essere finanziati sarà effettuata con apposito decreto ministeriale, il cui schema verrà inviato alle Commissioni parlamentari permanenti per il parere, mentre con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri saranno individuati gli interventi oggetto di finanziamento.

L'articolo 14 reca una clausola di invarianza della spesa, salvo quanto previsto agli articoli 12 e 13 del testo in esame che

prevedono lo stanziamento di apposite risorse per la realizzazione degli interventi ivi previsti.

L'articolo 15 aggiunge un periodo al comma 2 dell'articolo 51 del «testo unico sugli enti locali», con l'intento di rimuovere la limitazione al numero dei mandati consecutivi alla carica di sindaco per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Nell'osservare che le disposizioni contenute nel provvedimento in esame non sembrano presentare profili di problematicità in relazione alla normativa comunitaria, segnala, in merito all'articolo 12, la necessità di verificare la compatibilità della norma con la disciplina in materia di aiuti di Stato. Un ulteriore profilo di valutazione del provvedimento dovrebbe, a suo avviso, riguardare la coerenza con le politiche di coesione per gli anni 2007-2013, in particolare per quanto riguarda il tema delle pari opportunità tra grandi e piccoli centri in termini di servizi per la qualità della vita.

Alla luce di quanto illustrato auspica il parere favorevole della Commissione.

Gianluca PINI (LNP) sottolinea che il testo unificato in esame è condiviso unanimemente dalle forze politiche per consentire lo sviluppo dei piccoli comuni, che per la maggior parte sono montani o pedemontani. Osserva che, malgrado non vi siano rilievi relativi alla compatibilità comunitaria del provvedimento, sarebbe opportuno verificare che le agevolazioni, di cui al comma 5 dell'articolo 12, siano compatibili con la disciplina in materia di aiuti di Stato. Sarebbe altresì opportuno che, ai fini dello sviluppo delle politiche di coesione per gli anni 2007-2013, si provvedesse ad indicare le specifiche destinazioni degli interventi a favore dei piccoli comuni e delle relative fonti di finanziamento. Segnala inoltre l'esigenza, ai fini dell'obiettivo del federalismo fiscale, di tenere nel

giusto conto le difficoltà di bilancio, in cui i piccoli comuni incorrono, per la necessità di procedere ad ingenti investimenti per finalità di ordine sociale su territori che appartengono al demanio statale. Auspica, infine, che la Commissione possa disporre del tempo sufficiente a valutare i contenuti e gli elementi di complessità insiti nel provvedimento in esame.

Franca BIMBI, *presidente*, condivide le osservazione del deputato Pini in relazione agli ingenti costi che l'attuale sistema inevitabilmente impone ai piccoli comuni.

Gianluca PINI (LNP) segnala che le questioni poste ribadiscono principi che sono già presenti nella normativa in vigore.

Gabriele FRIGATO (Ulivo), *relatore*, ritiene che le osservazioni formulate dal deputato Pini attengono alla necessità di ricondurre il provvedimento ad un quadro di coerenza con i principi comunitari.

Arnold CASSOLA (Verdi) ritiene che il testo unificato delle proposte di legge in titolo rappresenti l'opportunità per affrontare, ai fini dell'erogazione di aiuti da parte dell'Unione europea, la condizione delle isole, che costituiscono piccoli comuni o frazioni di comuni, le quali subiscono una sorta di doppio isolamento per quanto riguarda, ad esempio, i trasporti e il rifornimento idrico.

Massimo ROMAGNOLI (FI), oltre a rilevare l'incompletezza dell'elenco dei piccoli comuni, recata all'articolo 2, ritiene che il quadro delle agevolazioni, contemplate agli articoli 11 e 12, dovrebbe essere esteso agli italiani residenti all'estero che sono anche proprietari della prima casa nel territorio di piccoli comuni.

Arnold CASSOLA (Verdi), in merito a quanto osservato dal deputato Romagnoli, sottolinea che gli italiani residenti all'estero proprietari di casa nei piccoli comuni potrebbero vedersi riconosciute le agevolazioni previste per la prima casa ma non quelle destinate ai residenti dei piccoli comuni, considerato che essi hanno fissato la propria residenza all'estero.

Gabriele FRIGATO (Ulivo), *relatore*, nel precisare che le questioni affrontate nel corso del dibattito riguardano questioni di merito che potranno essere affrontate adeguatamente presso le competenti Commissioni, rileva, con riferimento a quanto contenuto all'articolo 12, l'opportunità di precisare che l'erogazione delle agevolazioni, di cui al comma 5, è subordinata alla compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di Stato alle imprese, di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea. Per quanto riguarda le problematiche di bilancio dei piccoli comuni, cui ha fatto accenno il deputato Pini, si tratta di promuovere la piena attuazione della normativa già in vigore, che procede nella direzione del federalismo fiscale. Per quanto concerne le osservazioni, svolte dai deputati Pini e Cassola, ritiene che si tratti di questioni rilevanti da porre presso le Commissioni competenti.

Franca BIMBI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

Pag. 166

(*omissis*)

**Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni.
Testo unificato C. 15 Realacci e abb.
(Parere alle Commissioni V e VIII).
(*Seguito dell'esame e conclusione - Parere
favorevole con osservazioni*).**

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 marzo 2007.

Gabriele FRIGATO (Ulivo), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in titolo (*vedi allegato 2*).

I deputati Mauro PILI (FI) e Gianluca PINI (LNP) preannunciano, anche a nome dei rispettivi gruppi, l'astensione sulla proposta di parere favorevole con osservazioni presentata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni, predisposta dal relatore.

La seduta termina alle 15.15.

Pag. 180

(omissis)

ALLEGATO 2

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni (Testo unificato C. 15 Realacci e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 15 Realacci e abb. in materia di sostegno e
valorizzazione dei piccoli comuni;
rilevata la necessità di assicurare la conformità degli strumenti di promozione e sostegno dei piccoli
comuni con l'ordinamento comunitario, con particolare riferimento alle norme in materia di aiuti di
Stato alle imprese;
considerata, altresì, l'opportunità che il testo unificato delle proposte di legge in esame tenga conto
delle potenzialità derivanti, in termini soprattutto finanziari, della programmazione dei fondi
strutturali nell'ambito della politica di coesione 2007-2013, di cui alla decisione 2006/702/CE,
soprattutto in vista dell'approvazione, da parte della Commissione europea, del Quadro Strategico
Nazionale (QSN) dell'Italia per gli anni 2007-2013;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

- a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di assicurare che nella individuazione degli interventi a favore di piccoli comuni, inclusi i piccoli comuni e le frazioni di comuni che sono isole, e delle relative fonti di finanziamento si tenga conto del sostegno offerto dai fondi strutturali nell'ambito della politica di coesione 2007-2013;
- b) valutino le Commissioni di merito altresì l'opportunità di precisare che l'erogazione delle agevolazioni, di cui al comma 5 dell'articolo 12, del testo unificato è subordinata alla compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di Stato alle imprese, di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni.

Testo unificato A.C. 15 e abb.

(Parere alle Commissioni V e VIII della Camera).

(*Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Luigi LUSI (Ulivo), *relatore*, riferisce che il testo in esame reca disposizioni volte a promuovere e sostenere le attività economiche, sociali, ambientali e culturali svolte nei piccoli comuni, come definiti ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 2, nonché a tutelare e valorizzare il patrimonio naturale e storico-culturale custodito nei medesimi comuni, favorendo altresì l'adozione di misure in favore delle attività produttive. Evidenzia che l'articolo 1 statuisce che le suddette finalità siano perseguitate nel rispetto del Titolo V della parte seconda della Costituzione; che le regioni, nell'ambito delle funzioni ad esse riconosciute dal Titolo V della parte seconda della Costituzione, possono definire ulteriori interventi per il raggiungimento dei predetti obiettivi. Riferisce che, ai sensi dell'articolo 3, le regioni, nel rispetto del principio di sussidiarietà, sentite le associazioni rappresentative degli enti locali, possano promuovere iniziative per l'unione di comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti. Si sofferma quindi sulle previsioni

Pag. 182

di cui all'articolo 12, che istituisce il fondo per gli incentivi fiscali in favore dei piccoli comuni, stabilendo che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provveda annualmente all'individuazione dei criteri e delle modalità per la ripartizione delle risorse tra i comuni, ai fini della concessione delle agevolazioni. Riferisce quindi sul contenuto dell'articolo 13, che istituisce un fondo per la concessione di contributi statali al finanziamento di interventi voltati alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici. Ravvisa l'opportunità che, con riguardo ai predetti articoli 12 e 13, i decreti ministeriali istitutivi dei menzionati fondi siano adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata. Ritiene che appare incongrua la rigida fissazione di 5.000 abitanti quale criterio di individuazione dei comuni destinatari dell'intervento legislativo. Propone quindi di invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere una oscillazione pari al dieci per cento rispetto al parametro dei 5.000 abitanti al fine di evitare la netta preclusione della normativa in oggetto per i comuni con una dimensione demografica al limite del tetto stabilito.

Il senatore Walter VITALI (Ulivo) osserva che la maggior parte delle disposizioni del testo, principalmente quelle relative ad interventi, anche finanziari, delle regioni, delle province e dei comuni, non hanno contenuto precettivo, ma prospettano facoltà la cui attivazione è rimessa ai singoli enti. Ricorda quindi, con disappunto, che nella scorsa legislatura una proposta di legge analoga a quella in esame nella fase conclusiva non venne approvata dal Senato al fine di farne confluire il contenuto in un provvedimento avente ad oggetto interventi a favore della montagna. In relazione alla deroga al limite dei mandati del sindaco, prevista dall'articolo 15, ravvisa l'opportunità di rinviarne la disciplina ad una riforma organica dell'ordinamento degli enti locali.

Il senatore Enzo Giorgio GHIGO (FI) si associa alle considerazioni espresse dal senatore Vitali; dichiara quindi di valutare favorevolmente il complessivo contenuto del testo in esame.

Il senatore Andrea FLUTTERO (AN), nel concordare con le osservazioni formulate dal senatore Vitali, fa notare che sarebbe incongruo ed inopportuno intervenire con provvedimenti normativi distinti e frammentari sulle diverse problematiche afferenti all'ordinamento degli enti locali.

Leoluca ORLANDO, *presidente*, rileva che una fascia di oscillazione pari al dieci per cento rispetto al numero limite di 5.000 abitanti sarebbe opportuna per ragioni di equità in relazione a quei comuni la cui dimensione demografica si attestino al limite del tetto previsto dall'articolo 2.

Il senatore Luigi LUSI (Ulivo), *relatore*, sulla base delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Pag. 184

(omissis)

ALLEGATO 1

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni. Testo unificato A.C. 15 e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali:
esaminato il testo unificato della proposta di legge C. 15 e abbinate, in corso di esame presso la VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera, che reca disposizioni volte a promuovere e sostenere le attività economiche, sociali, ambientali e culturali svolte nei piccoli

comuni, come definiti ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 2, nonché a tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, rurale e storico-culturale custodito in tali comuni, favorendo altresì l'adozione di misure in favore delle attività produttive, con particolare riferimento al sistema dei servizi territoriali;

considerato che l'articolo 1 statuisce che le suddette finalità sono perseguitate nel rispetto del Titolo V della parte seconda della Costituzione; che le regioni, nell'ambito delle funzioni ad esse riconosciute dal predetto Titolo V della parte seconda della Costituzione, possono definire ulteriori interventi per il raggiungimento delle suddette finalità; che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, per il proprio territorio, all'individuazione dei comuni ai sensi dell'articolo 2, comma 3, nonché, nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione, alla definizione di interventi destinati alle medesime finalità della legge;

considerato che appare inopportuna la rigida fissazione di 5.000 abitanti quale criterio di individuazione dei comuni destinatari dell'intervento legislativo;

rilevato che l'articolo 3 dispone che le regioni, nel rispetto del principio di sussidiarietà, in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, sentite anche le associazioni rappresentative degli enti locali, possano promuovere iniziative per l'unione di comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, nelle forme previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

considerato che l'articolo 3 prevede inoltre che le regioni possano promuovere la realizzazione di opere tese alla cablatura degli edifici situati nei predetti piccoli comuni ed alla diffusione di servizi via banda larga, nonché possano incentivare l'adozione di misure atte a tutelare l'arredo urbano, l'ambiente e il paesaggio, favorendo l'utilizzo di materiali di costruzione locali, l'installazione di antenne collettive per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive via satellite, la limitazione dell'impatto ambientale dei tracciati delle linee elettriche e degli impianti per telefonia mobile e radiodiffusione;

considerato che l'articolo 4, al fine di garantire lo sviluppo sostenibile ed un equilibrato governo del territorio, dispone che lo Stato, le regioni, le province, le unioni di comuni, le comunità montane e gli enti parco, per quanto di rispettiva competenza, assicurino, nei piccoli comuni, l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali, con particolare riferimento all'ambiente, alla protezione civile, all'istruzione, alla sanità, ai servizi socio-assistenziali, ai trasporti e ai servizi postali; che le regioni e le province possano privilegiare,

nella definizione degli stanziamenti finanziari di propria competenza, le iniziative finalizzate all'insediamento nei piccoli comuni di centri di eccellenza per la prestazione dei suddetti servizi, quali istituti di ricerca, laboratori, centri culturali e sportivi;

rilevato che l'articolo 8 prevede che le regioni e gli enti locali possano stipulare convenzioni con gli uffici scolastici regionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per finanziare il mantenimento in attività degli istituti scolastici statali aventi sede nei piccoli comuni che dovrebbero essere chiusi o accorpati ai sensi delle disposizioni vigenti in materia; che l'articolo 10 stabilisce, al fine di assicurare il servizio di erogazione dei carburanti, che i comuni, le province e le regioni, di intesa con le associazioni degli esercenti gli impianti di distribuzione dei carburanti,

possano prevedere specifiche agevolazioni; che l'articolo 11 dispone che le regioni possano prevedere agevolazioni, anche in forma tariffaria, a favore dei piccoli comuni nei quali la disponibilità di risorse idriche reperibili o attivabili sia superiore ai fabbisogni per i diversi usi; rilevato che l'articolo 12 istituisce il fondo per gli incentivi fiscali in favore dei piccoli comuni, stabilendo che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provveda annualmente all'individuazione dei criteri e delle modalità per la ripartizione delle risorse tra i comuni, ai fini della concessione delle agevolazioni; rilevato altresì che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono altresì essere stabiliti le modalità, i criteri e i limiti per il riconoscimento di un credito di imposta alle persone fisiche e giuridiche che effettuano operazioni di sponsorizzazione in favore dei piccoli comuni, per la salvaguardia e la valorizzazione dei comuni stessi, con particolare riferimento alle attività turistiche, artigianali, culturali, sportive e ricreative e sociali; considerato che l'articolo 13 istituisce un fondo per la concessione di contributi statali al finanziamento di interventi volti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, a promuovere lo sviluppo economico e sociale dei piccoli comuni e a favorire l'insediamento di nuove attività produttive e la realizzazione di investimenti nei medesimi comuni; che all'individuazione delle tipologie di interventi che possono essere finanziati si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e che il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro per i beni e le attività culturali, provvede a individuare gli specifici destinatari dei contributi;

rilevato che le disposizioni del testo appaiono prevalentemente riconducibili alle previsioni dettate dall'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che prevede che lo Stato destini risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale e per rimuovere gli squilibri economici e sociali; che rientrano inoltre nell'ambito delle materie «sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie», di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e*, della Costituzione;

considerato che le disposizioni relative ad interventi, anche finanziari, delle regioni, delle province e dei comuni, non hanno contenuto direttamente precettivo, ma prospettano facoltà la cui attivazione è rimessa ai singoli enti, nella propria autonomia normativa ed amministrativa;

rilevato che il testo reca disposizioni che appaiono riconducibili alle materie «governo del territorio», «ordinamento della comunicazione» e «istruzione», assegnate dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla competenza concorrente dello Stato e delle regioni;

preso atto che l'articolo 1 sancisce che le finalità della legge debbano essere perseguite nel rispetto del Titolo V della parte seconda della Costituzione;
esprime

con le seguenti osservazioni:

- a) valuti la Commissione di merito se non sia opportuno procedere alla disciplina di sostegno dei piccoli comuni nel quadro di un già avviato disegno organico di riforma in materia di enti locali (cosiddetto «Codice delle autonomie») e ciò con particolare riferimento alle previsioni di cui all'articolo 15 del testo in esame;
- b) valuti comunque la Commissione di merito l'opportunità, ai fini di equità perequativa, di prevedere, con riferimento all'articolo 2, un margine di oscillazione pari al dieci per cento del parametro di 5.000 abitanti ivi fissato per indicare la definizione di piccoli comuni cui si applica il testo in esame;
- c) valuti comunque la Commissione di merito l'opportunità di precisare che, con riguardo agli articoli 12 e 13, i decreti ministeriali istitutivi, rispettivamente, del Fondo per gli incentivi fiscali in favore dei piccoli comuni e del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni siano adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Pag. 187

(Discussione sulle linee generali - A.C. 15-A ed abbinate)

PRESIDENTE. Dicho aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che i presidenti dei gruppi parlamentari Forza Italia e L'Ulivo ne hanno chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Avverto, altresì, che le Commissioni V (Bilancio) e VIII (Ambiente) si intendono autorizzate a riferire oralmente.

Il relatore per la V Commissione, onorevole Vannucci, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MASSIMO VANNUCCI, *Relatore per la V Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, svolgerò alcune brevi considerazioni di merito sul provvedimento al nostro esame; lascerò poi al collega Iannuzzi

Pag. 2

il compito di delinearne le linee generali e di dare conto dell'importante lavoro svolto nelle Commissioni, delle audizioni svolte e, soprattutto, delle convergenze registrate tra le diverse forze politiche, di maggioranza e di opposizione.

In premessa, il provvedimento in esame richiama le condizioni di disagio che vivono oggi i comuni di piccole dimensioni. Ciò è il risultato di una profonda ed epocale trasformazione che ha vissuto il nostro paese nell'ultimo dopoguerra. Vi è stata, infatti, una massiccia urbanizzazione che si è determinata prima lungo gli assi ferroviari, poi lungo quelli stradali. Così, quello che abbiamo di fronte sono città spesso congestionate ed aree interne scarsamente abitate.

Si tratta di problemi analoghi a quelli attualmente all'attenzione di altri Stati europei - Francia, Spagna, Svezia e Irlanda - che stanno investendo per ripopolare aree dei propri paesi che hanno registrato cali demografici. Il tema che stiamo trattando rappresenta quindi un'importante questione europea che merita l'adozione di opportune politiche.

I cittadini che continuano a vivere in comuni di limitate dimensioni ogni giorno incontrano difficoltà con i servizi pubblici, con i servizi fondamentali come, ad esempio, quello scolastico, quello sanitario e quello postale. Questo fa sì che si crei un circolo vizioso: spesso non si organizzano i servizi perché c'è poca gente - anche noi stessi produciamo legislazioni spesso basate su parametri rigidi - e la gente non abita in questi comuni perché in essi i servizi non sono garantiti. Il provvedimento in discussione cerca di dare risposta a questi problemi. Innanzitutto, prevedendo interventi - contenuti nell'articolo 3 - volti a fornire indirizzi ad enti territoriali e a delineare misure di agevolazione che rimuovano gli ostacoli oggi esistenti, al fine di garantire una gestione più dinamica e fruttuosa di tali realtà. Preliminare a tutto è la scelta di incentivare l'associazionismo tra comuni: le unioni di comuni e, per i territori montani, le comunità montane.

Sono previste poi misure specifiche in materia di attribuzione delle competenze, nonché una serie di misure di semplificazione amministrativa per tutti i 5 mila 800 comuni al di sotto dei 5 mila abitanti. Tra queste la possibilità di usare la rete dei monopoli di Stato per il pagamento di imposte, tasse e tributi; la possibilità di acquisire case cantoniere dell'ANAS ed altri edifici demaniali dismessi per svolgere attività comunali o per affidarle ad organizzazioni di volontariato e comunque per creare attività di insediamento e di incubatori di imprese.

Importante è anche la possibilità di indicare, nei registri dello stato civile, il luogo elettivo di nascita a fianco del luogo di nascita effettivo, nonché la possibilità di stipulare convenzioni con le diocesi cattoliche per la salvaguardia del patrimonio artistico.

Un'altra importante previsione riguarda la possibilità di incentivare la cablatura del territorio e degli edifici anche con nuovi sistemi di maggiore praticità e più basso costo, come il wi-max, che potranno offrire nuove possibilità, rendendo più agevole e concreto il cosiddetto lavoro a distanza. L'area di intervento oggetto delle restanti disposizioni del provvedimento riguarda i comuni con popolazione pari o inferiore a 5 mila abitanti che vivano particolari situazioni di disagio.

Siamo stati attenti ad operare un'opportuna differenziazione per non generalizzare gli interventi, sia per il loro costo, sia per la loro importanza.

Tali comuni, in base al dettato dell'articolo 2 del provvedimento, saranno individuati con un provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le Commissioni parlamentari. I criteri per individuare i comuni in situazioni di particolare disagio sono già indicati nella legge. Vi dovranno rientrare i comuni al disotto dei 5 mila abitanti dove siano presenti fenomeni di dissesto, evidenti criticità ambientali, situazioni di marginalità economica e sociale, anche limitatamente a singole frazioni che rientrino nel territorio comunale.

Saranno esclusi, ovviamente, dalle agevolazioni finanziarie i comuni in cui via sia un'elevata densità di attività economiche e produttive, anche per la vicinanza a grandi centri.

Per i comuni inclusi nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri vi sono due tipologie di intervento. La prima riguarda la rimozione degli ostacoli normativi, la seconda il sostegno finanziario.

Con riferimento alla prima tipologia, merita ricordare quanto previsto all'articolo 4, cioè la possibilità per i comuni di stipulare convenzioni con imprenditori agricoli per lo svolgimento di attività, nonché la possibilità per le regioni di privilegiare, nella ripartizione delle loro risorse, le iniziative finalizzate all'insediamento nei piccoli comuni di centri di eccellenza. Con l'articolo 5, si consentono varie forme di promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali mentre, con l'articolo 6, si dispongono canali privilegiati per il finanziamento dei programmi di informatizzazione dei piccoli comuni.

L'articolo 7, tra le altre previsioni, incentiva il mantenimento del servizio postale nei piccoli comuni e l'attribuzione alle Poste italiane della possibilità di gestire la tesoreria dei piccoli comuni (questa può essere la vera chiave di volta per il mantenimento del servizio - spesso messo in discussione per problemi di economicità - che può creare un reciproco interesse, sia da parte dei comuni, sia da parte di Poste Spa).

Significative risultano pure le disposizioni dell'articolo 9, in forza delle quali si potrà prevedere la vendita diretta, a determinate condizioni, da parte di artigiani residenti nei piccoli comuni, di prodotti tipici di loro produzione.

Vi è poi la seconda tipologia di interventi, raccolti negli articoli successivi. Devono essere ricordate in primo luogo le disposizioni degli articoli 14 e 16.

L'articolo 14 prevede che agli interventi nei piccoli comuni sia destinata una quota non inferiore al 30 per cento delle risorse rivenienti dall'otto per mille e dal gioco del lotto da destinarsi a interventi nei beni culturali.

L'articolo 16 interviene sui criteri per la ripartizione, per gli anni 2008 e 2009, delle misure di sostegno per i comuni contenute nella legge finanziaria 2007, al comma 703. Questa norma, infatti, è risultata un po' troppo rigida, creando forti disparità. Noi pensiamo, con l'abbassamento dal 30 al 25 per cento della percentuale di anziani ultrasessantacinquenni, che almeno si possa allargare la platea dei beneficiari.

Gli articoli 13 e 15, sui quali merita da ultimo soffermarsi, rappresentano invece forme di diretto sostegno finanziario ai piccoli comuni rientranti nell'elenco.

Su di esse le Commissioni hanno concentrato i propri sforzi, nella ricerca di una copertura finanziaria sostenibile in un quadro di risorse disponibili assai limitato. Gli interventi, invece, sono puntuali. Nel prosieguo dell'esame potremo verificare, insieme al Governo, la possibilità di incrementare queste risorse finanziarie.

L'articolo 13 istituisce un fondo per l'erogazione, con decreto del ministro dell'economia, di incentivi fiscali in favore dei soggetti residenti nei piccoli comuni. È prevista la possibilità di agevolazioni ICI per le abitazioni e le sedi di attività economiche, nonché agevolazioni concernenti l'imposta di registro per l'acquisto di immobili destinati ad abitazione principale o ad attività economiche e premi di insediamento per chi intenda trasferire la propria residenza o attività economica in un piccolo comune.

Voglio sottolineare - perché appare significativa - la norma del comma 5, che è riassumibile nello slogan: «Adotta un borgo». Si prevede, infatti, che le risorse di un fondo apposito possano essere utilizzate per erogare crediti di imposta a persone fisiche e giuridiche che effettuano operazioni di aiuto, di sponsorizzazione e di sostegno in favore di piccoli comuni, con particolare riferimento ad

attività culturali, artigianali, sociali, ricreative, turistiche e sportive.

Altrettanto importante per la possibilità di sviluppo dei piccoli comuni è l'articolo 15, che prevede l'istituzione di un fondo con consistente dotazione di risorse

Pag. 4

in conto capitale (40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009). Sui criteri per la definizione del decreto verrà sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli interventi sono di tipo infrastrutturale, con particolare riferimento ai beni culturali, alle infrastrutture stradali e agli istituti scolastici.

Al di là delle esigenze di tutela di tali territori, non può essere ignorato, signor Presidente, onorevoli colleghi, come, per le caratteristiche del tessuto sociale ed economico italiano, che ha sempre trovato nelle realtà medio-piccole un fattore di ricchezza e di progresso («il paese delle 100 città», la «piccola-grande Italia»), le misure previste si possano tradurre in un più generale sostegno all'economia nazionale. Basta pensare ai costi, che spesso sopportiamo, per i fenomeni di dissesto idrogeologico, che sono strettamente collegati alla scarsa o a volte assente manutenzione che si determina per l'assenza dell'uomo. Quindi, conviene investire per poter risparmiare nel lungo periodo attraverso una politica lungimirante per la tutela del territorio e per migliorare la qualità della vita.

Infine, vi prego di considerare questa legge importante in sé, al di là delle forse insufficienti risorse rispetto agli obiettivi ambiziosi delle premesse, perché finalmente si fissa un principio, quello di una legislazione dedicata per i piccoli comuni, che ne riconosce la specificità superando le rigide parametrazioni che spesso troviamo nelle norme che non tengono conto di questa piccola, grande Italia che, secondo noi, rappresenta invece la spina dorsale del nostro bellissimo paese (*Applausi dei deputati dei gruppi L'Ulivo, Rifondazione Comunista-Sinistra Europea e Verdi*).

Signor Presidente, chiedo infine che la Presidenza autorizzi la pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna del testo integrale del mio intervento.

PRESIDENTE. Onorevole Vannucci, la Presidenza lo consente, sulla base dei criteri costantemente seguiti.

Il relatore per la VIII Commissione, onorevole Iannuzzi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

TINO IANNUZZI, Relatore per la VIII Commissione. Signor Presidente, dopo le puntuali considerazioni sulle singole disposizioni del testo unificato al nostro esame da parte del collega relatore, onorevole Vannucci, mi limiterò ad alcune considerazioni di carattere generale sulla portata e sul senso di questa iniziativa legislativa, preannunciando la richiesta di pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna del testo della relazione scritta che ho predisposto. Voglio sottolineare come il testo al nostro esame sia il punto di sintesi di tre diverse iniziative legislative, avvenuta attraverso un lavoro compiuto con grande accuratezza in seno al Comitato ristretto e alle Commissioni riunite bilancio e ambiente. Si tratta di iniziative legislative sostanzialmente convergenti nello spirito e nelle finalità di fondo nonché nei contenuti qualificanti dei rispettivi articoli che, dal punto di vista dei primi firmatari, si riconducono agli onorevoli Realacci, Crapolicchio e La Loggia.

Questo testo ha già alle spalle un lavoro parlamentare intenso e qualificato svolto nel corso della XIV legislatura, che giunse all'approvazione pressoché unanime, nel gennaio 2003, da parte di

questa Assemblea di una proposta che, nei suoi punti essenziali, si trova riprodotta e confermata nell'elaborato normativo al nostro esame.

Dobbiamo sottolineare anche che questo percorso legislativo, che ha suscitato nel paese un crescente interesse ed un crescente consenso e che ha ricevuto avalli particolarmente autorevoli e significativi, come, a più riprese, quello del Presidente emerito della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, nasce da un'intuizione del collega Realacci, ossia che i piccoli e medi comuni costituiscono una grande risorsa e una grande ricchezza per il sistema paese.

Pag. 5

Del resto, del clima positivo che è maturato riguardo a questa iniziativa legislativa abbiamo avuto una testimonianza inequivocabile nel corso delle audizioni, svoltesi in sede di Comitato ristretto, dei rappresentanti delle regioni, delle province, dei comuni, di tante espressioni della vita economica e sociale, delle associazioni ambientalistiche e della conferenza episcopale italiana. La consapevolezza che è alle spalle di questo percorso legislativo è che i piccoli comuni sono una realtà che deve essere tutelata promossa e valorizzata per dare una spinta e far compiere un salto di qualità all'intero processo di sviluppo e di crescita armonica del paese. Infatti, quei comuni non soltanto sono depositari di valori profondamente radicati e autenticamente vissuti dalle comunità locali ma hanno notevoli potenzialità, spesso inespresse e inesplorate e che, invece, debbono essere utilizzate a 360 gradi, in termini di bellezze naturali, di patrimonio storico, artistico e culturale, di artigianato e di agricoltura di qualità, di tradizioni culturali, folcloristiche ed enogastronomiche. Complessivamente, si tratta di potenzialità economiche e produttive importanti che, tuttavia, devono essere collegate in una rete per poter configurare un modello organico e complessivo che spinga con forza nella direzione della crescita del paese. Si è sempre considerato il mondo dei piccoli comuni con un atteggiamento che, in qualche misura, potrebbe riecheggiare una sorta di piccolo mondo antico, nel senso che se ne è sempre avuta una considerazione nobile, ma pur sempre malinconica, ripiegata su se stessa e rivolta al passato. Invece, nelle piccole comunità dobbiamo vedere un punto di forza sul quale il paese, nel contesto di un'attività coordinata e complessiva del sistema dei pubblici poteri, deve investire, con una progettualità di respiro generale.

Naturalmente, per poter realizzare questo obiettivo ambizioso occorre una disamina attenta ed obiettiva della situazione che attualmente esiste in tante piccole comunità sparse nelle diverse parti del nostro paese. Dobbiamo arginare, mitigare e combattere quel fenomeno ricorrente in tanti piccoli comuni che comunemente si indica come disagio abitativo ed insediativo e che causa un decremento significativo della popolazione, il quale affonda le sue radici negli anni e prosegue ancora oggi e si accompagna ad un progressivo depauperamento e indebolimento dei servizi pubblici essenziali e anche del complesso delle attività economiche e produttive. Perciò, si realizza un binomio negativo, nel senso che nei piccoli comuni si perde popolazione residente, si perdono nuclei familiari e il diminuisce livello complessivo dei servizi e delle attività economiche. Si tratta di un circuito vizioso e negativo che porta all'abbandono, all'incuria e alla scarsa manutenzione, nel governo di tante parti del territorio, con conseguenze devastanti, tra l'altro, dal punto di vista delle condizioni idrogeologiche.

Queste sono le ragioni da cui scaturisce questa proposta legislativa, con la quale si vuole affermare con forza un valore di fondo che discende da una precisa scelta culturale prima ancora che politica e legislativa. Da ciò discendono tutte le conseguenze nell'impianto amministrativo e finanziario e nel nostro ordinamento giuridico. Qual è il valore di fondo? Qual è la scelta precisa? Quella di vedere

nei piccoli comuni, come abbiamo ricordato, una risorsa importante per il paese, ma anche le istituzioni nelle quali più fortemente si avverte e si vive il senso la comunità. Quindi, la tutela e la promozione di tali comuni è in funzione anche di una affermazione e di un rafforzamento di quel senso della comunità inteso quale valore ordinamentale che rafforza il tessuto unitario e la piena e complessiva integrazione del nostro paese.

Naturalmente, questa proposta di legge non può risolvere le tante, annose, importanti e delicate questioni che si legano alla tematica dei piccoli comuni, ma vuole introdurre nell'ordinamento un principio forte e incancellabile, destinato ad impregnare le singole scelte legislative, come peraltro già è accaduto in tanti sentimenti nelle ultime leggi finanziarie. Si tratta di

Pag. 6

un principio che deve essere sviluppato e accresciuto nel corso degli anni con una politica coerente. Per questa ragione, la legge in esame si suddivide sostanzialmente in due parti.

Vi sono misure che riguardano tutti i piccoli comuni sino a 5 mila abitanti (la piccola grande Italia, come è stata felicemente ed efficacemente definita). Nell'ambito delle misure di portata generale per tutti i piccoli comuni, sono previste norme precettive immediatamente operative e produttive di effetti, e norme di carattere programmatico. Le norme precettive vanno nella direzione della semplificazione e dello snellimento delle procedure e dell'attività amministrativa dei piccoli comuni; le norme di affermazione di principio di ordine programmatico riguardano la consacrazione di una serie di linee direttive estremamente importanti nel rapporto tra la legislazione dello Stato e l'attività legislativa delle regioni, o disegnano in maniera efficace i rapporti tra lo Stato, le Poste italiane Spa, il concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo o l'organizzazione delle istituzioni dei presidi scolastici.

Tra le norme immediatamente operative è stato eliminato, anche alla luce della condizione posta dalla I Commissione (Affari costituzionali), il divieto di più di due mandati consecutivi per i sindaci nei comuni con popolazione sino a 5 mila abitanti, norma che, comunque, a mio avviso, va rapidamente introdotta nel nostro ordinamento giuridico. Infine, vi sono le norme di carattere finanziario-economico. Voglio qui sottolineare che la dotazione finanziaria del provvedimento passa da 60 milioni di euro, previsti nella XIV legislatura, a 120 milioni di euro, più altri 10 milioni di euro: naturalmente, questo fondo va incrementato e potenziato. Il confronto in aula sarà aperto e attento - come è già avvenuto in sede di Comitato ristretto e nelle Commissioni riunite -, per migliorare ed integrare il testo, con grande attenzione alle proposte emendative di tutti i gruppi, ma, naturalmente, avendo come bussola di riferimento la copertura finanziaria e i limiti economici che sono insormontabili. Questa proposta nasce, si è sviluppata e vuole arrivare al traguardo della rapida approvazione finale in quest'aula, e speriamo in questa legislatura anche da parte del Senato, come una proposta autenticamente *bipartisan*, che coinvolge la maggioranza, l'opposizione e tutti i gruppi parlamentari.

In questo senso ci muoveremo con convinzione con il collega Vannucci per dare un segnale importante ed introdurre un principio di fondo del nostro ordinamento giuridico (*Applausi*).

PRESIDENTE. La Presidenza consente, sulla base dei criteri costantemente seguiti, la pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna del testo integrale della relazione dell'onorevole Iannuzzi.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ANTONANGELO CASULA, *Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze.* Il Governo ha seguito con attenzione il provvedimento nel corso dell'attività istruttoria che si è svolta presso le Commissioni. Sul tema si riserva di intervenire nel corso della prosecuzione del dibattito, in considerazione del fatto che restano da approfondire sul piano amministrativo alcuni argomenti che sono stati introdotti come novità nella discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Realacci. Ne ha facoltà.

ERMETE REALACCI. Signor Presidente, i colleghi Iannuzzi e Vannucci hanno già egregiamente descritto le finalità e i contenuti del provvedimento in esame. Prendo la parola in particolare per ricordarne la storia ed anche per far comprendere all'Assemblea l'utilità della normativa in esame, anche perché altri colleghi ne hanno seguito l'ampio dibattito nelle due Commissioni. In questo senso voglio ringraziare anche gli eccellenti uffici delle nostre Commissioni, che con il loro proficuo lavoro hanno contribuito a recepire una parte consistente delle indicazioni contenute sia nelle proposte di legge

Pag. 7

successive a quella di cui sono il primo firmatario, sia derivanti dall'intenso lavoro svolto sugli emendamenti, che magari consentirà di migliorare il provvedimento anche nel passaggio in aula. Ricordo, pertanto, che il provvedimento in esame - di cui sono il primo firmatario ma che è stato sottoscritto da oltre centoquaranta parlamentari di tutti i gruppi politici - è il primo di iniziativa parlamentare presentato in questa legislatura. In realtà - lo ricordava il collega Iannuzzi - è la riproposizione di una legge che fu approvata già nella scorsa legislatura praticamente all'unanimità dalla Camera. Infatti, in quella occasione fu espresso un solo voto contrario - il presidente Armani lo ricorderà - da un collega che, peraltro, affermò di essersi sbagliato a votare e in quel caso i due relatori erano dell'allora maggioranza, i colleghi Giorgetti e Lupi. Fu un lavoro anche allora molto vasto, che si concluse nella prima parte della legislatura e si arenò successivamente al Senato per la mancanza di volontà politica dell'allora Governo nei confronti di questa proposta.

Il provvedimento in esame, a sua volta, è figlio di un vasto movimento d'opinione - a tal proposito, il collega Iannuzzi ha ricordato il ruolo svolto dal Presidente emerito Ciampi - che era nato precedentemente da un rapporto tra organizzazioni non solo istituzionali - penso al coordinamento dei piccoli comuni dell'ANCI, all'UPI, all'UNCEM, all'ANPCI - , ma anche da una spinta proveniente dalla società, da Legambiente, dalla Coldiretti, dalle altre organizzazioni agricole, dalle organizzazioni artigiane, dalla Confcommercio, da tanti soggetti economici e sociali che intendevano guardare con occhio diverso la questione dei piccoli comuni.

Infatti, lo spirito del provvedimento in esame non è tanto quello di venire incontro a condizioni di disagio, ma di guardare con occhio diverso alla vasta realtà dei piccoli comuni. Nel nostro paese, oltre 5.800 comuni hanno meno di 5 mila abitanti, interessano circa il 50 per cento del territorio nazionale e costituiscono il 72 per cento dei comuni italiani. In tali comuni vivono oltre 10 milioni di cittadini e da tali comuni provengono molte persone che poi si sono inurbate nelle città.

Con il presente testo si sta cercando - al riguardo è stato svolto un lavoro egregio dal collega Vannucci e dalla Commissione bilancio - di rendere più sostanziosa la dotazione finanziaria - nella passata legislatura era di molto inferiore a quella attuale - prevedendo una serie di norme di indirizzo, a costo zero e apparentemente fatue, che tuttavia hanno un grande valore nei confronti di questi comuni. Ad esempio, nel provvedimento in esame si prevede che i bimbi nati negli ospedali -

perché le levatrici non si usano più - possono figurare come nati nei piccoli comuni. Si tratta di una misura a costo zero, apparentemente ininfluente, che in realtà cambia molto il senso con il quale si guarda a queste realtà. Il senso di fondo è proprio quello di capire che dai piccoli comuni, dal territorio, passa la scommessa per il futuro dell'Italia.

Un grande sociologo americano, Florida, è diventato celebre sostenendo che la competitività economica nei sistemi produttivi è data da tre fattori: il talento, la tecnologia e la tolleranza. In Italia, vi è un quarto fattore che spesso viene dimenticato: il territorio.

Non si tratta solo del territorio che deve essere tutelato idrogeologicamente, dalle frane, dai dissesti, ma del territorio di relazioni, fatto di storia, di identità, di comunità. Questa è la base della nostra economia!

Leggevo oggi sui giornali delle barche che partecipano alla Coppa America. Una parte consistente degli alberi da competizione più avanzati del mondo si costruisce in Italia in un piccolo comune, a Mandello dell'Ario. E potrei fare decine o centinaia di esempi di industrie italiane che competono nel mondo e che sono collocate in piccoli centri, dove il rapporto con quelle comunità e con quei territori è un fattore di innovazione, di produzione di qualità, di capacità di attingere dalla coesione sociale gli elementi della competizione.

Il nostro paese, oggi, esporta la metà dei paia di scarpe che si esportavano dieci

anni, ma il fatturato delle industrie calzaturiere è aumentato. Ciò in quanto si innalza la catena del valore ed è chiaro che l'Italia è forte se compete sulla qualità, sull'innovazione, sulla conoscenza e non se abbassa i salari o i diritti.

Tuttavia, accettare questo terreno di competizione per noi non significa solo una scommessa sull'innovazione, sulla ricerca, sulla conoscenza, ma anche mettere a frutto una capacità di fare che affonda le sue radici nei territori e, in questo senso, anche nelle culture e nelle identità.

Il collega Iannuzzi ricordava, ad esempio, anche il contributo fornito dalla Conferenza episcopale all'elaborazione del precedente testo. Ciò vale per tante culture che attraversano il nostro paese ed è traendo forza da queste culture che l'Italia può essere competitiva.

Molte volte si discute sulla ripresa dell'Italia e, secondo molti, si tratta di una ripresa incomprensibile, in quanto anni fa si diceva che il nostro paese era in declino e che non vi era alcuna speranza di agganciare la ripresa internazionale qualora quest'ultima fosse iniziata. Oggi, scopriamo che le esportazioni, prima ancora che il mercato interno, traggono forza da un sistema esteso di medie e piccole imprese che fanno del rapporto con il territorio la radice della loro forza. Anzi, molto spesso, le delocalizzazioni rientrano in Italia, proprio perché si scommette sulla qualità. Essendo un «portatore di occhiali», so che l'azienda Del Vecchio ha riportato sul mercato italiano tutti gli occhiali al di sopra dei 100 euro, perché, per produrre qualità, si ha bisogno non di lavoratori senza diritti o che guadagnano poco, ma della capacità di stabilire un legame con il territorio attraverso la qualità dei prodotti.

Signor Presidente, a me l'Italia ricorda molto un grande giocatore brasiliano degli anni cinquanta e sessanta, che, nonostante io abbia una certa età, ho visto solo nei filmati d'epoca: si chiamava Garrincha ed era una straordinaria ala destra. Se avessimo dovuto tener conto dei fondamentali, Garrincha non avrebbe dovuto mai indossare gli scarpini da pallone, perché era un ragazzo brasiliano povero e poliomielitico; aveva subito varie operazioni, aveva le gambe molto storte ed una era più corta dell'altra. Non doveva neanche provare a giocare a pallone, ma divenne un'ala destra che fece sognare gli stadi e che permise al Brasile di vincere i mondiali. L'Italia è come

Garrincha: se uno vedesse i suoi fondamentali direbbe: «non ce la può fare!». Ma perché ce la fa? Perché questo legame con il territorio, con la storia e con la cultura è un fattore di competizione anche economica, oltre che di qualità della vita e di coesione sociale.

Vorrei rivolgere al Governo un invito: questo mondo non può essere guardato con la miopia delle competenze istituzionali. Costruire un provvedimento su piccoli comuni non è semplice, perché nella Babele istituzionale, fra regioni, province, comuni, comunità montane, parchi e vari ministeri vi è rischio di perdere il filo del ragionamento. Dobbiamo collocare al centro di questo ragionamento non tanto le competenze istituzionali, quanto l'idea di paese.

Se cerchiamo di costruire un provvedimento che accompagni un'idea di paese, che già sta emergendo (infatti, molti sindaci di piccoli comuni hanno capito che non devono aspettare che l'assistenza arrivi da fuori, ma devono scoprire quali sono i loro talenti, valorizzarli e accompagnarli), se poniamo al centro quest'idea di paese, realizziamo un lavoro utile per il paese stesso. Questo è il senso e la finalità della legge.

Un grande scrittore che molti amano (io tra questi), l'autore de «Il piccolo principe», Antoine de Saint-Exupéry, una volta ha detto: se vuoi costruire una nave, non radunare gli uomini per raccogliere legna e distribuire i compiti, ma insegnala loro la nostalgia del mare ampio ed infinito. Se noi, utilizzando il legame con il territorio e con i piccoli comuni, facciamo capire all'Italia che c'è una modernità a misura d'uomo, in cui dobbiamo sicuramente fare i conti con i grandi fenomeni del mondo, con l'India, la Cina, i mutamenti climatici, l'innovazione tecnologica,

Pag. 9

ma abbiamo una nostra forza da mettere campo, l'Italia ce la può fare e può essere forte. È molto importante che questo sia un disegno condiviso tra maggioranza ed opposizione, perché quest'idea di Italia può essere interpretata in maniera diversa, ma deve essere un'idea comune (*Applausi - Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Acerbo. Ne ha facoltà.

MAURIZIO ACERBO. Signor Presidente, credo sia difficile non condividere l'impostazione dell'intervento di chi mi ha preceduto. Infatti, al centro di questo provvedimento vi è una visione dell'Italia e del futuro del nostro paese fondata sulla valorizzazione di alcuni elementi essenziali della nostra identità che, nel corso della grande trasformazione degli anni Cinquanta e Sessanta, spesso sono stati visti come disvalori. Mi riferisco soprattutto alla valorizzazione dei piccoli comuni, che un tempo venivano visti come simbolo di arretratezza, scorgendosi invece nella grande città il futuro e lo sviluppo.

Molto è cambiato su questi temi, dopo tanti anni di battaglie culturali, di impegno, e soprattutto di stimolo da parte del movimento ambientalista, che ha invitato tutti ad una riflessione sui caratteri dello sviluppo.

Uno dei più grandi intellettuali italiani del Novecento, Pierpaolo Pasolini, quando, nei primi anni Settanta, parlava dei nostri piccoli centri e della loro salvaguardia e quando, mostrando il profilo di Orte, spiegava come un nuovo palazzo, simbolo di modernità, andasse a colpire a morte un paesaggio costruito attraverso i millenni e che rappresentava un patrimonio che nessuno avrebbe più restituito, veniva visto come un conservatore, nonostante la sua appartenenza alla sinistra; addirittura, la sua veniva considerata come una pulsione reazionaria.

Oggi, invece, tutti ragioniamo intorno al fatto che questo patrimonio caratterizza il nostro paese,

facendo, probabilmente, la differenza nello scenario globale tra le potenzialità della nostra Italia e quelle degli altri paesi.

È per questo che ritengo che l'intuizione della legge sia buona ed encomiabile ed abbia meritato il sostegno di tutte le forze politiche, soprattutto nei suoi risvolti - lo dicevo prima al collega Realacci - «pedagogici», perché molto spesso anche chi amministra i comuni, le province e le regioni non si rende conto di quali siano le risorse che costituiscono il suo territorio.

Giustamente, chi mi ha preceduto parlava di «paesaggio» e di «territorio»: quante volte non ci si rende conto che quel paesaggio e quel territorio sono una ricchezza e non un limite e non possono essere saccheggiati. Credo che la proposta di legge in esame, la prima di iniziativa parlamentare dell'attuale legislatura, sia importante e che essa andrà a segno se riusciremo a fare sì che sia l'inizio di un impegno legislativo serio che tocchi un complesso di temi, ad esempio quello del governo del territorio, della salvaguardia del paesaggio e dei nostri beni storici. Si tratta, infatti, di una legge con una impostazione programmatica, che, soprattutto, dà a tutti l'indicazione del modo in cui poter lavorare per valorizzare ciò che abbiamo di buono e per non continuare a colpire la nostra principale ricchezza, che è rappresentata dalla qualità.

Lo scorso sabato mi trovavo nella piazza di Colonnata, un centro che forse, fino a qualche anno fa, nessuno conosceva e che oggi è diventato celebre per il suo lardo. In quella piazzetta c'era una statua dedicata a Giuseppe Mazzini, una lapide che ricordava gli anarchici - sapete che le Alpi Apuane sono state terra di libertà e di battaglie per la libertà -, un'altra lapide che ricordava i caduti di tutte le guerre e un'altra ancora che ricordava l'incendio che i nazisti appiccarono nel paese durante la lotta partigiana. Ebbene, in quel piccolo centro c'era tutta la memoria della nostra Italia e, al tempo stesso, c'era un sapere storico al riguardo, bastava incontrare gli anziani e farsi raccontare da loro persino storie relative al marmo e legate agli antichi romani - e poi si incontravano

tutte quelle attività economiche legate alla valorizzazione di qualcosa che prima costituiva un elemento di povertà, di comunità e di gente che faticava molto e mangiava poco, cioè il famoso lardo di Colonnata, che oggi è invece diventato un elemento di economia forte di quella realtà. Credo che su questo dobbiamo lavorare, avendo il coraggio di guardare dentro noi stessi e alle politiche che in questi anni sono state, a mio parere, purtroppo maggioritarie.

Vengo ora al bicchiere mezzo vuoto, non a quello mezzo pieno. Ad esempio, dobbiamo cominciare a ragionare se davvero vogliamo dare risposte ai temi posti dalla proposta di legge all'esame sull'impostazione neo-liberista delle politiche degli ultimi anni: dalla sanità alle poste, alla scuola; se i conti e l'economia o, meglio, una malintesa, a mio parere, visione dell'economia domineranno, riusciremo a dare scarse risposte e a fermare con difficoltà quella tendenza che abbiamo definito di «disagio insediativo» che caratterizza il nostro paese.

Badate bene, qui non sto dicendo che non dobbiamo far funzionare la sanità e che dobbiamo riprodurre in maniera clientelare i piccoli presidi ospedalieri inutili: dobbiamo però fare in modo che la sanità e il diritto alla salute siano un diritto esigibile in tutto il territorio nazionale; e la stessa cosa dobbiamo fare per ciò che riguarda la scuola, altrimenti le norme che sono state approvate negli anni precedenti da questo Parlamento, relativamente al ridimensionamento scolastico, andranno a colpire proprio i territori più svantaggiati, e potrei continuare ancora. I tagli alla finanza locale fanno sì che i sindaci dei piccoli comuni vengano spesso costretti a vendere il proprio territorio per rinvenire risorse al fine di far vivere il proprio comune.

Vi sono alcune regioni come la mia, l'Abruzzo, che mancano di un piano cave e dove i sindaci

cedono alle proposte dei cavatori o a quelle sul piano dell'urbanistica e dell'edilizia in territori bellissimi pur di avere qualche risorsa per il comune. Vorrei ricordare la vicenda di Monticchiello, protetto dall'Unesco, che fa gridare «vendetta». Su questo dobbiamo riflettere perché non possiamo lasciare soli gli amministratori dei piccoli comuni.

Qualche settimana fa mi sono recato in un piccolo comune delle Marche, ad Apecchio, dove in pratica tutta la popolazione stava discutendo di un gasdotto, di cui ci si occuperà in sede di Commissione. L'aspetto positivo è che in tale discussione, come è tipico dei piccoli comuni, erano coinvolti tutti, dagli insegnanti ai rappresentanti dell'amministrazione, dalle associazioni ai partiti. A mio avviso è questo il cuore della democrazia italiana, che per vivere ha bisogno di meno retorica federalista e di più scelte concrete a tutela del patrimonio edilizio e del paesaggio. Dobbiamo ad esempio chiederci perché, su tanta parte del territorio italiano, le sovrintendenze non funzionino in tale direzione, lasciando soli i comuni ancora una volta. Soprattutto occorre rendersi conto che dove non esiste la consapevolezza di cui prima parlava il collega Realacci, sono gli stessi amministratori locali a rendersi i principali autori della violenza perpetrata ai danni del proprio territorio.

Vorrei fare altri esempi per spiegare meglio quello che intendo dire, su cui poi avremo occasione di parlare durante l'esame degli emendamenti. In Spagna sono state realizzate migliaia di chilometri di piste ciclabili, salvando gli ex tracciati ferroviari dismessi. In alcuni piccoli comuni, che spesso non hanno neppure i soldi per i francobolli, esistono vecchi immobili dell'ANAS, aree o immobili delle Ferrovie dello Stato, ex tracciati ferroviari. Dobbiamo avere il coraggio di dire che è inaccettabile che questi comuni siano costretti all'acquisto dal momento che ANAS e Ferrovie dello Stato sono diventate società per azioni. Sul *Sole 24 Ore* si legge che il deficit statale è diminuito, mentre è aumentato quello degli enti locali. Si tratta di contraddizioni del liberismo su cui, prima o poi, dovremo discutere con serietà, così come dovremo discutere su un altro problema che so essere a cuore di chi ha presentato questa proposta di legge,

Pag. 11

ovvero quello delle aree protette. Provengo da una regione che vede una notevole parte del suo territorio destinata a parco. L'Abruzzo è stato definito la regione verde d'Europa. Ebbene, dobbiamo investire maggiormente nelle zone protette proprio perché a quelle porzioni di territorio nazionale chiediamo di non seguire la facile via del cemento e dello sfruttamento selvaggio delle aree come accade altrove. Pertanto, dobbiamo offrire loro opportunità non per sperperare denaro pubblico, bensì per trasformare quelle risorse in un'occasione di sviluppo qualitativo per l'intero nostro paese. Credo che questa legge sia utile perché mette in agenda un tema fondamentale per l'Italia dei prossimi anni. Infatti, all'interno del processo di globalizzazione vi sono due alternative: perdere ciò che di buono abbiamo, oppure valorizzare quello che caratterizza il nostro paese e farne uno degli elementi di forza per restare a testa alta in un mondo cambiato. Italo Calvino, nel suo *Marcovaldo*, scrive che si può cominciare ad amare la natura solo una volta compiuta l'esperienza delle città. Un tempo i piccoli comuni, l'entroterra, le montagne e la campagna erano luoghi da abbandonare e da dimenticare per inseguire il miraggio di un triste condominio, frutto della speculazione edilizia degli anni Sessanta, molto spesso ubicato in quartieri invivibili. Oggi, in un'Italia più matura e consapevole, sappiamo che in quelle zone vi è il futuro del nostro paese. Pertanto, dovremmo far sì che con coerenza l'insieme delle politiche della nostra Repubblica vadano verso la valorizzazione di questo pezzo di futuro rappresentato dal meglio del nostro passato (*Applausi dei deputati dei gruppi Rifondazione Comunista-Sinistra europea, L'Ulivo e Verdi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Picano. Ne ha facoltà.

ANGELO PICANO. Signor Presidente, onorevole sottosegretario, onorevoli colleghi, il provvedimento al nostro esame si prefigge lo scopo di promuovere e sostenere le attività economiche, ambientali, sociali e culturali dei piccoli comuni con popolazione pari o inferiore a cinquemila abitanti. Certo, gli stanziamenti sono insufficienti, ma il provvedimento rappresenta un primo passo, anche se l'entità delle somme messe a disposizione consiglierebbe di abbassare il numero degli abitanti da cinquemila a tremila, in maniera che i provvedimenti possano avere più efficacia. In particolare, la proposta legislativa in esame mira alla valorizzazione e alla riqualificazione delle aree protette mediante misure dirette ad incentivare interventi di recupero dei centri storici e dei nuclei rurali compresi nelle aree protette.

Come è noto, infatti, molti dei piccoli comuni del nostro Paese sorgono in aree particolarmente disastrate ove risulta difficile persino l'installazione di un impianto di comunicazione. I piccoli comuni, ormai da molti anni, versano in condizioni di marginalità sociale e culturale e necessitano con urgenza di un intervento normativo diretto a rimuovere gli ostacoli al loro sviluppo socio economico.

Il provvedimento, dunque, reca misure idonee a favorire gli opportuni e necessari interventi di recupero dei comuni svantaggiati anche a causa del significativo decremento della popolazione residente, attribuendo alle regioni il compito di promuovere iniziative dirette all'unione di comuni per l'esercizio di funzioni e servizi in forma associata. Le unioni di comuni potranno adottare piani pluriennali di sviluppo socio economico e concorrere alla formazione del piano territoriale di coordinamento previsto dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Sempre al fine di salvaguardare i beni culturali, storici ed artistici il testo unico in esame autorizza i singoli comuni a stipulare convenzioni con le diocesi cattoliche o con altre rappresentanze di confessioni religiose. Sono previste anche misure dirette a tutelare il territorio, l'arredo urbano, l'ambiente e il paesaggio.

Il provvedimento attribuisce alle regioni la facoltà di promuovere interventi volti alla cablatura degli edifici e alla diffusione dei servizi a banda larga e

consente l'utilizzazione delle stazioni ferroviarie disabilitate, delle case cantoniere e delle caserme, ad esempio, adibendole a sedi per la promozione dei prodotti tipici locali.

Allo scopo di favorire un efficiente sistema di istruzione scolastica, il provvedimento prevede l'utilizzo di strumenti di insegnamento a distanza ed attribuisce ai comuni la precedenza nell'assegnazione dei finanziamenti pubblici destinati ai programmi di innovazione tecnologica della pubblica amministrazione, il cosiddetto *e-government*. Anche l'attività commerciale è favorita mediante deroghe alle disposizioni in materia di apertura degli esercizi commerciali nei giorni festivi ed in materia di autorizzazioni commerciali ed artigianali in apposite aree per non più di quattro giorni al mese.

Per incoraggiare l'insediamento in queste aree sono previsti incentivi e premi in favore di quanti trasferiscano la propria casa o attività economica da un comune con popolazione superiore a cinquemila abitanti ad un piccolo comune ed agevolazioni anche tariffarie per i comuni con scarsa disponibilità di risorse idriche.

Nel pieno rispetto del principio di sovranità popolare, il provvedimento aveva previsto la rimozione della limitazione del numero dei mandati consecutivi alla carica di sindaco per i comuni con

popolazione inferiore a cinquemila abitanti e noi del gruppo Popolari-Udeur eravamo d'accordo sulla proposta di modifica del comma 2 dell'articolo 51 del Testo unico sugli enti locali, perché consideriamo preferibile, nell'ambito di aree così ristrette, lasciare all'elettore la libera scelta del candidato sindaco.

Del resto, alcune regioni a statuto speciale, segnatamente il Friuli Venezia Giulia, la Valle d'Aosta, il Trentino Alto Adige, già da molti anni hanno previsto con leggi regionali la possibilità di un terzo mandato dei sindaci, con differenti modalità. La legge della regione Friuli-Venezia Giulia 10 maggio 1999, n. 13, prevede che nei piccoli comuni siano consentiti non soltanto tre mandati consecutivi, ma anche un quarto se uno dei precedenti mandati ha avuto durata inferiore a due anni sei mesi e un giorno per cause diverse dalle dimissioni volontarie.

Ricordo a tutti che l'argomento è stato affrontato anche in sede parlamentare. Nella XIV legislatura l'Assemblea del Senato ha approvato un disegno di legge che prevedeva un'ipotesi di deroga al limite di due mandati nell'ambito dei comuni con popolazione inferiore ai tremila abitanti, ma il testo trasmesso dal Senato alla Camera presso la I Commissione non è stato approvato.

Nella attuale legislatura sono state già presentate ben 12 proposte di legge, il cui esame non è ancora iniziato, relative al cosiddetto divieto del terzo mandato.

In particolare, la proposta di legge, d'iniziativa del presidente dei Popolari Udeur, onorevole Mauro Fabris, nasce dall'oggettiva constatazione che, molto spesso, due mandati risultano del tutto insufficienti per avviare e completare un programma di risanamento delle città, ma anche dalla considerazione che, nei piccoli centri, è difficile trovare una classe dirigente che possa essere alternativa a quella del Governo. Peraltro, il divieto di rieleggibilità, oltre ad essere, come detto, limitativo della sovranità popolare, è discriminatorio verso alcune categorie di pubblici amministratori rispetto ad altri, perché il divieto vale solo per la carica di sindaco e di presidente di provincia.

Sull'argomento mi preme, infine, precisare che l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) ha avanzato numerose richieste di modifiche legislative urgenti, volte a superare le attuali limitazioni di eleggibilità.

Risulta, addirittura, che il presidente dell'associazione intenda proporre prossimamente l'eliminazione del divieto del terzo mandato, a prescindere dalle dimensioni dei comuni. L'impegno dell'ANCI in questo senso deve ritenersi estremamente significativo, considerato che le richieste di modifica provengono dall'ente preposto a rappresentare gli interessi degli associati dinanzi agli organi centrali dello Stato.

Il testo unico in esame, inoltre, prevede interventi volti al recupero dei centri storici

e dei nuclei abitati rurali, il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco nazionale o naturale regionale.

Gli stessi comuni hanno il compito di individuare gli ambiti urbani e rurali di recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente, attraverso programmi integrati di intervento. Tali programmi possono essere presentati anche dai proprietari di immobili ed aree comprese nelle zone di riqualificazione.

Tutte le iniziative previste dalla proposta oggi all'esame sono pienamente condivisibili, perché è interesse e compito di noi tutti sostenere e salvaguardare il patrimonio naturale, rurale, storico e culturale dei piccoli comuni in modo da salvaguardare tutta la tradizione della nostra comunità nazionale (*Applausi dei deputati dei gruppi Popolari-Udeur e L'Ulivo*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Marchi. Ne ha facoltà.

MAINO MARCHI. Signor Presidente, colleghi deputati, rappresentante del Governo, la proposta di legge su cui oggi avviamo la discussione in aula è l'occasione per una riflessione non solo sui piccoli comuni a cui sono indirizzate le misure di sostegno e di valorizzazione previste, ma anche sulle autonomie locali nel loro complesso. Siamo, infatti, in un contesto in cui si stanno predisponendo importanti riforme relative agli enti locali.

Dopo il referendum del 25 giugno, in cui gli elettori hanno bocciato la revisione costituzionale approvata unilateralmente dal centrodestra, ora occorre dare finalmente attuazione al titolo V della Costituzione in particolare su due piani.

Il primo è quello dell'ordinamento delle autonomie locali: si sta predisponendo il codice delle autonomie; è importante ridefinire le competenze dei vari livelli istituzionali, riorganizzare e semplificare le forme e le modalità di associazionismo degli enti locali, valutare anche la normativa sugli organi.

Questo piano del quadro di riferimento ha avuto incidenza anche sulla proposta di legge oggi in esame, per un verso con lo stralcio di ogni riferimento all'ipotesi di terzo mandato per i sindaci. Personalmente, ritengo non opportuna in termini generali questa prospettiva. Quanto meno essa richiederebbe di essere accompagnata da una ridefinizione dei poteri dei sindaci, delle Giunte e dei Consigli, rafforzando quella di quest'ultimi.

Ciò però rischierebbe di minare i livelli istituzionali dove si è prodotta stabilità, quando il vero problema del paese è la legge elettorale per l'elezione di Camera e Senato che ha ridotto fortemente il livello di governabilità sul piano nazionale.

In ogni caso, la questione del terzo mandato va esaminata in sede di codice delle autonomie, non in una legge sui piccoli comuni ed è stato perciò opportuno lo stralcio.

Allo stesso modo, è stato opportuno non prevedere ulteriori possibilità di articolazioni istituzionali, dal momento che uno degli obiettivi del codice deve essere quello di una semplificazione delle forme di associazionismo. L'attuale, ampia articolazione produce un eccesso di interlocutori e maggiori costi della politica, oltre ad un'eccessiva frammentazione delle competenze. Quindi, occorre semplificare ed incentivare: il primo comma dell'articolo 3 del testo unificato in esame va, appunto, nella direzione di incentivare.

Il secondo piano sul quale occorre dare attuazione al titolo V della parte seconda della Costituzione è quello finanziario. Il nuovo patto di stabilità interno ha introdotto novità anticipatrici, come il passaggio dai vincoli sui tetti di spesa ai vincoli sui saldi, l'autonomia impositiva e la compartecipazione all'IRPEF. È necessaria una legge organica in materia di federalismo fiscale, con riferimento sia alle regioni sia agli enti locali, ed il Governo è impegnato in tal senso.

È necessario definire presto un quadro di riferimento per il DPEF e per la prossima legge finanziaria, elevando notevolmente il livello di concertazione con gli enti locali. Ritengo che quella da ultimo indicata sia un'esigenza essenziale per l'azione di Governo del centrosinistra.

Ho sottolineato questi due ultimi aspetti perché troverei contraddittorio approvare nuove misure a sostegno di una parte degli enti locali senza preoccuparsi di alcuni aspetti che incidono in termini rilevanti sull'azione di tutti gli enti locali, compresi i piccoli comuni di cui oggi ci occupiamo.

Un altro elemento da considerare è la riforma dei servizi pubblici locali, contenuta in un disegno di legge del Governo attualmente all'esame del Senato. Si tratta di un aspetto fondamentale delle liberalizzazioni che, ovviamente, avrà forte incidenza anche sui piccoli comuni.

Siamo pertanto in una fase di discussione di importanti riforme, all'interno delle quali il provvedimento in esame coglie una peculiarità del nostro paese. I relatori, il collega Realacci e gli altri deputati che sono intervenuti in precedenza hanno già messo in evidenza questa caratteristica dell'Italia, che va valorizzata e che può essere un elemento importante nel quadro di politiche di sviluppo sostenibile. In sostanza, si tratta di una particolarità da non mortificare e, anzi, da sostenere: non in modo indifferenziato, ma cogliendo le situazioni che hanno un reale bisogno di sostegno; diversamente, si tratterebbe di un intervento ideologico all'insegna del «piccolo è bello». Non a caso, operando un'opportuna selezione dei comuni che potranno beneficiare di interventi finanziari, l'articolo 2 indica quelli realmente a rischio di marginalità territoriale e sociale od in condizione di maggiore difficoltà per altri aspetti (come la criticità ambientale).

Credo che con il provvedimento in esame ci si prefigga un obiettivo ambizioso: coniugare tradizione, modernizzazione, efficienza e pari opportunità. È essenziale che la normativa e l'attuazione della stessa non alimentino l'idea che con queste misure ogni piccolo comune possa fare da solo. A mio avviso, deve rimanere fermo che l'aggregazione dei comuni e l'associazionismo dei servizi sono indispensabili non soltanto per una sostenibilità finanziaria dei servizi medesimi ma anche per la loro qualità, all'interno di un quadro di nuove opportunità che la legge offre sia per tutti i comuni sotto i cinquemila abitanti sia per i piccoli comuni come definiti dal testo in esame: dai beni culturali, storici, artistici e librari al recupero di edifici pubblici dimessi; dalla cablatura degli edifici alla banda larga, all'arredo urbano, all'ambiente ed al paesaggio; dai servizi di varia natura alle nuove tecnologie; dalla valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali agli interventi per le attività commerciali ed artigiane; dai programmi di *e-government* ai servizi postali e televisivi, telefonici e di distribuzione dei carburanti; ed altro ancora.

Considero molto importante l'articolo 8, che, dettando disposizioni in materia di istituti scolastici, cerca di favorirne il mantenimento in attività nei piccoli comuni ovvero, poiché in diversi casi ciò non sarà possibile (per ragioni di costo e per la qualità della didattica), prevede un sostegno finalizzato alla riduzione del disagio degli utenti nel caso di chiusura o accorpamento.

Penso che dovremo dedicare un'attenzione particolare, nel prosieguo dei nostri lavori, alle questioni in materia di servizio idrico, avendo riguardo alla conformità alla normativa vigente ed al rispetto delle competenze, nonché alla discussione sulla riforma dei servizi pubblici locali per quanto concerne le peculiarità relative all'acqua.

Mi soffermo, infine, sugli aspetti finanziari. Al riguardo, sono importanti gli articoli 13 e 15, relativi al fondo per gli incentivi fiscali a favore dei piccoli comuni e al fondo per lo sviluppo strutturale economico e sociale degli stessi. A mio

parere, però, è possibile rafforzare la dotazione finanziaria della legge, senza aggravi per la finanza pubblica.

La legge finanziaria per il 2007 ha previsto un fondo per i comuni sotto i cinquemila abitanti per il triennio 2007-2009. Le modalità di distribuzione previste dalla normativa hanno però creato

scompensi anche rilevanti tra realtà molto simili. Non ho avuto particolari segnalazioni di questo genere nella mia provincia, Reggio Emilia. Mi giungono, però, segnalazioni da molte parti del paese e da vari colleghi.

L'articolo 16 del testo al nostro esame determina già un miglioramento, ma ritengo necessario utilizzare una parte del fondo, previsto dalla finanziaria per gli anni 2008-2009, per finanziare alcune parti qualificanti del provvedimento, che, se non sostenute, rischiano di diventare dei meri messaggi di buona volontà (mi riferisco, in particolare, all'iniziativa per favorire l'associazionismo dei comuni, alla promozione di interventi per realizzare opere che permettono la cablatura degli edifici e la diffusione degli servizi via banda larga, alle misure per l'arredo urbano, l'ambiente e il paesaggio, ai centri multifunzionali, alle convenzioni con gli imprenditori agricoli per le attività di sistemazione e di manutenzione del territorio, alla promozione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli tradizionali, a quanto attiene gli istituti scolastici, e così via). In conclusione, insistendo nel porre attenzione ad un emendamento che ho presentato in tale direzione, ritengo indispensabile giungere ad una rapida approvazione da parte della Camera del testo unificato delle proposte di legge al nostro esame (*Applausi dei deputati dei gruppi L'Ulivo e Verdi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Pegolo. Ne ha facoltà.

GIAN LUIGI PEGOLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, il testo unificato delle proposte di legge in discussione è di notevole importanza, perché interviene su un ambito rilevante degli squilibri territoriali riguardanti i piccoli comuni, con riferimento, in particolare, a quelli disagiati. La materia è complessa, in quanto interseca un ambito istituzionale con la presenza di fattori critici, così come indicato all'articolo 2, quali il dissesto ambientale, la marginalità economica e sociale, il disagio insediativi e la ruralità.

A mio avviso, era assolutamente indispensabile introdurre questi criteri, relativamente ai comuni al di sotto dei cinquemila abitanti, per evitare rischi di eterogeneità e di mancanza di selettività, che si coglievano in alcune delle proposte iniziali. La materia è particolarmente importante, perché coglie la principale dimensione a livello territoriale degli squilibri intra-regionali ed è evidente l'affinità con le tematiche legate alla questione della montagna e, più in generale, della perifericità, individuabili in tutti i contesti regionali, seppur con una diversa rilevanza, determinate dai processi di impoverimento, legati sia ai fenomeni relativi alle dinamiche di sviluppo sia a quelli inerenti ai processi di urbanizzazione.

Per molti versi, si tratta della riproposizione della classica tematica degli squilibri città-campagna, declinata attraverso i fenomeni della modernità. I costi economici e sociali che questi fenomeni hanno prodotto sono stati rilevanti e, in alcune realtà, in particolare in quelle montane, hanno significato il permanere o l'accentuarsi di una condizione di marginalizzazione sociale, anche con una polarizzazione della popolazione residente in alcune fasce d'età - mi riferisco in particolare agli anziani -, o il permanere, se non, addirittura il degradare, di tessuti produttivi fragili o in declino a causa del calo demografico o dell'esodo delle popolazioni.

Questi processi, come hanno detto anche i colleghi che sono intervenuti poc'anzi, hanno comportato l'abbandono, un ulteriore impoverimento, ma anche un considerevole degrado ambientale. In questo contesto, come è stato detto anche nelle relazioni introduttive, i servizi pubblici hanno svolto un duplice ruolo, perché

per un verso sono stati penalizzati in modo particolare dalla riduzione della popolazione a livello locale, ma a loro volta per l'insufficienza dell'offerta dei servizi hanno favorito questi processi di esodo.

La proposta di legge che stiamo affrontando opera attraverso un complesso di interventi.

Giustamente, io credo, si è distinto tra gli interventi riguardanti l'insieme dei comuni al di sotto dei 5 mila abitanti, che, come è sottolineato bene nella relazione di presentazione al progetto di legge, sono ben il 72 per cento dell'insieme dei comuni italiani - un'enormità - per i quali non si poteva che intervenire su alcune tematiche comuni a tutti questi enti locali, mi riferisco in particolare alla questione della gestione associata dei servizi, oppure alle possibilità di recuperare beni presenti a livello locale o a favorire il riequilibrio anagrafico. In questo ambito di intervento della legge - l'insieme dei comuni al di sotto dei 5 mila abitanti - mi pare di poter dire che gli strumenti individuati siano largamente condivisibili, anche se mantengo una perplessità relativamente ad una questione in modo particolare: le misure contenute al comma 4 dell'articolo 3, relative ai processi di semplificazione amministrativa, in alcuni casi temo possano in qualche modo ridurre le funzioni delle assemblee elettive, con il rischio che l'efficienza amministrativa possa andare a scapito della qualità della vita democratica. Si tratta di un terreno sul quale ritengo sia necessario operare una riflessione nel corso della discussione di questa proposta di legge.

Intervenendo nel merito, per quanto riguarda le norme relative specificamente ai piccoli comuni disagiati, vorrei fare alcune brevi considerazioni. La legge si muove lungo tre assi fondamentali. Il primo è rappresentato dalla necessità di garantire in questi territori un'adeguata offerta di servizi, anche a fronte dei processi di dismissione o di accorpamento dei servizi pubblici a livello locale (si pensi alla questione delle scuole o dei servizi postali). Il principio è importante e le norme da questo punto di vista sono apprezzabili, esse hanno tuttavia un limite di fondo, che per molti versi, però, non è legato tanto alla volontà di chi ha steso materialmente le norme, quanto al condizionamento dettato dall'esiguità delle risorse. Infatti, queste norme puntano a fronteggiare la carenza dei servizi senza prevedere un assetto certo di questi a livello locale. Vi è insomma molta discrezionalità, che mi auguro venga in parte superata con una dotazione maggiore di risorse per quanto riguarda questo provvedimento. Vorrei anche dire che le problematiche inerenti ai servizi non possono essere compiutamente affrontate attraverso progetti di legge come questo, ma attengono ad orientamenti di politica economica e sociale più ampia sui quali tornerò successivamente.

Il secondo asse di intervento, quello relativo allo sviluppo economico, punta sostanzialmente a valorizzare in parte le risorse endogene (si vedano le norme relative ai prodotti locali e alle vocazioni turistiche), a favorire l'incubazione di nuove attività, a dare dei premi per il trasferimento di attività economiche. Devo dire che su questa materia probabilmente si poteva fare di più, anche se mi rendo conto che le tematiche dello sviluppo per loro natura oltrepassano l'ambito comunale e necessariamente investono un ambito territoriale più ampio. A questo livello, probabilmente, dovremmo recuperare nuovi interventi non solo di potenziamento di attività tradizionali o tipicamente endogene (turismo e agricoltura), ma anche per favorire processi di nuova industrializzazione che si sono prodotti in alcuni casi, magari per effetto di processi di esternalizzazione, anche nei piccoli comuni e perfino nei piccoli comuni montani.

Il terzo asse di interventi è quello relativo al sostegno al reddito. In questo provvedimento ci si muove nella direzione di intervenire sulla riduzione di una serie di tributi a livello locale al fine non solo di sostenere il reddito, ma anche di determinare un incentivo a localizzarsi, a risiedere cioè in quei comuni. Si tratta di elementi che giudico positivamente.

A margine di queste considerazioni ribadisco, come sostenuto in precedenza, il limite di questo provvedimento che è insito soprattutto nella dotazione ancora esigua di risorse, che rischia di rendere in parte incerta l'attuazione di una serie di disposizioni. Un altro limite concerne il carattere essenzialmente programmatorio della norma che rimanda alle politiche, anche di livello regionale, e, come tale, dovrà essere verificata nell'impatto concreto che essa produrrà.

Un'osservazione conclusiva. Il provvedimento in esame pone un problema importante: la salvaguardia delle condizioni economiche, sociali, territoriali e culturali in un ambito territoriale-nazionale che è estremamente esteso, vale a dire quello dei piccoli comuni. La questione di fondo, che a me pare debba essere posta in questa discussione, è che questa norma può inserirsi positivamente nell'ambito normativo complessivo e determinare degli effetti positivi se la sua ispirazione viene recepita anche a livello più generale per quanto riguarda la politica economico-sociale del paese. In assenza di un'integrazione fra l'ispirazione di questa norma e alcune scelte di carattere generale, temo che verrebbero vanificate anche le norme più positive. Faccio soltanto alcuni esempi. È evidente che attraverso questa norma si vuole sostenere economicamente il piccolo comune. Tuttavia, se poi i patti di stabilità interna rendono difficile la gestione di questi enti locali a causa del continuo ridimensionarsi delle risorse disponibili, allora la norma in questione verrebbe ampiamente vanificata. Allo stesso modo, se una politica di liberalizzazione dei servizi dovesse, in nome dell'economicità, andare a scapito della qualità dei servizi offerti, si produrrebbe un'immediata ripercussione negativa anche per i piccoli comuni. Ancora, anche se in questo provvedimento sono contenute positive indicazioni tendenti ad evitare la riduzione di una serie di servizi a livello territoriale, è chiaro che se dovesse continuare questa politica alla quale abbiamo assistito in questi anni che, in nome di una riduzione della spesa pubblica più che di una sua razionalizzazione, ha di fatto compresso l'offerta di servizi a livello territoriale, esse sarebbero irrilevanti ai fini della soluzione dei problemi sociali.

Da ultimo, esprimo il mio personale ringraziamento ai colleghi relatori, Iannuzzi e Vannucci, per il lavoro svolto e per la disponibilità ad ascoltare e recepire le indicazioni emerse nel corso delle discussioni svoltesi nelle rispettive Commissioni (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Garavaglia. Ne ha facoltà.

MASSIMO GARAVAGLIA. Questa legge è già adesso una buona legge. Ci auguriamo che la discussione in corso possa migliorarla ancora, tuttavia, si tratta già di una buona legge. In essa vi sono due aspetti di partenza positivi. Si tratta di un provvedimento condiviso (cosa alquanto rara in questa legislatura) e allo stesso tempo organico (cosa ancora più importante in una materia come questa). I punti rilevanti sono già stati citati, mi limito quindi a ricordarne qualcuno. Si parte dall'istituzione di questi centri multifunzionali, che intervengono per dare una mano ai comuni piccoli in difficoltà di organico. Inoltre, attraverso la valorizzazione, la tutela e la promozione delle produzioni tipiche di qualità, in particolare, quelle artigianali, si punta a favorire il turismo locale, una risorsa, questa, che se ben sfruttata, sempre più porterà dei benefici.

Un altro aspetto molto rilevante è dato dall'accenno sulla valorizzazione del patrimonio. Il patrimonio, spesso, è stato inteso unicamente nell'ottica di una valorizzazione come dismissione: si valorizzava il patrimonio procedendo a dismissioni. In realtà, i comuni hanno una grande potenzialità di valorizzazione del patrimonio tenendoselo!

Su questo aspetto si può fare davvero molto, anche nell'ottica dell'incentivo del turismo, vista l'espansione che sta avendo il turismo di qualità, con la riscoperta dell'enogastronomia in generale, non solo nei centri storici ma anche nelle periferie.

Vi è poi un accenno importante sul mantenimento, nei piccoli comuni, di alcuni servizi essenziali: dallo sportello postale alle scuole. In particolare, le scuole sono viste dai cittadini come l'elemento sociale di una comunità. Quando si chiude una scuola, la comunità vive ciò come una ferita molto profonda e difficilmente rimarginabile perché la scuola è uno dei punti fondamentali intorno a cui ruota la vita sociale di una comunità. Quindi, è importante che si faccia di tutto per cercare di tenere in vita queste scuole!

Infine, si parla in generale di come mettere in campo incentivi di varia natura - addirittura si ipotizzano premi di insediamento - ma su questo aspetto noi poniamo l'accento affinché si tratti sempre di misure di natura fiscale per evitare distorsioni del sistema.

Questi, in sintesi, i punti più importanti. Come Lega Nord, vorremmo anche apportare ulteriori - se possibile - aggiustamenti e miglioramenti alla legge, anche perché, leggendo, non si finisce mai di trovare spunti per miglioramenti ulteriori! Ovviamente, ci rendiamo anche conto che, ad un certo punto, si deve pur arrivare ad una definizione finale del testo. Tuttavia, vorremmo porre l'attenzione su un paio di temi. Il primo riguarda le terre incollate.

Quante volte in Italia ci ritroviamo a piangere e a dover spendere milioni di euro per recuperare, a fronte di danni, terreni di varia natura? Perché non prevenire questi danni? Sappiamo benissimo che il problema del dissesto idrogeologico, delle inondazioni - quindi, poi, delle frane - deriva dal fatto che i terreni sono incolti e non vengono più curati.

Quindi, bisogna incentivare queste coltivazioni e il mantenimento dei boschi come Dio comanda! È vero che nei decenni scorsi c'è stata una tendenza a considerare sempre più residuale l'agricoltura, però, dobbiamo anche fare una riflessione di più lungo respiro. Nel 2013 finirà la politica agricola comunitaria e pertanto non possiamo arrivare, a fine 2012, a scoprire che c'è un problema. Infatti, con la fine degli incentivi comunitari avranno già difficoltà le grandi aziende di pianura che, per esempio, coltivano il mais in maniera intensiva.

Senza incentivi comunitari diventerà economicamente difficile, anche per le grandi aziende, continuare la propria attività in pianura; figuriamoci cosa succederà per le aziende di montagna, che hanno terreni scarsi, in termini di dimensionamento, e pochi mezzi, in termini di possibilità meccaniche.

Se non si agisce per tempo in un'ottica di riconversione dell'agricoltura verso l'unica fonte possibile, ossia la produzione di energia, trovando forme oggettive di mantenimento delle coltivazioni, incontreremo difficoltà ancora maggiori. Per questo motivo, spesso poniamo l'attenzione su questo tema, perché il 2013 non è così lontano e, se non ci muoviamo per tempo, rischiamo di incontrare serie difficoltà.

Il secondo tema sul quale vorrei porre l'attenzione riguarda la gestione dell'acqua. In particolare, sappiamo che avremo problemi enormi quest'anno, soprattutto nel Nord Italia, perché è nevicato poco ed è piovuto poco. Non possiamo ritrovarci a piangere tutti gli anni d'estate perché manca l'acqua. Bisogna adottare un'ottica di lungo respiro, tenendo conto di alcune specificità. Per questo, chiediamo di valutare con attenzione l'obbligatorietà dell'adesione agli ambiti ottimali, perché un conto è un comune che si trova in pianura, dove non ha senso che ognuno faccia di testa sua, un altro conto è un comune di montagna che, per quanto riguarda la captazione, il pescaggio e la distribuzione dell'acqua potabile, ha caratteristiche ed esigenze completamente differenti. Vi è comune e comune, realtà e realtà, e la rigidità della legge Galli comporta oggettive difficoltà.

Al di là di ciò, bisogna intervenire in maniera seria perché l'acqua è e sarà sempre più un bene prezioso, da valutare sotto tutti gli aspetti, incentivando le forme di produzione di energia delle cosiddette microcentrali idroelettriche, che possono dare tantissimo a questo paese. La fonte idroelettrica già rende molto, però presenta difficoltà di gestione dei

bacini che vanno tenute in considerazione. Si può fare molto di più e questa legge può costituire un'occasione in tal senso.

Concludo ricordando altre questioni che, secondo noi, non sono poco rilevanti. Prima si è parlato dei terreni inculti, ma vi è anche il problema del mantenimento della pulizia dei boschi. Purtroppo, sono cambiate le abitudini e il fatto stesso che vi sia meno gente in montagna comporta che i boschi non sono puliti come una volta. I boschi non puliti si ammalano e muoiono e noi non possiamo consentirlo.

In Svizzera, nel Canton Ticino, si sta addirittura studiando la tassa per l'accesso al bosco. Può sembrare una cosa folle, ma in realtà non lo è particolarmente, perché se c'è un bene pubblico, l'accesso a tale bene deve comportare un minimo costo.

Noi non diciamo che bisogna istituire le tasse sui boschi, perché probabilmente in Italia ciò non sarebbe fattibile e perché non c'è ancora una cultura di questo tipo. Però, il bosco deve essere inteso in senso più profondo, perché esso non è solo una macchia verde che deve rimanere tale e quale, ma necessita di una cura, senza la quale si ammala.

In questo senso, pensiamo a forme di incentivazione della pulizia dei boschi, connesse alla produzione di energia termica ed elettrica da biomasse. Nel Nord Italia vi sono parecchi esempi virtuosi in tal senso. Si deve favorire lo sviluppo di una forma sana di industria, ossia legata al territorio, altrimenti si possono verificare alcune distorsioni. Il comune potrebbe essere l'ente più adatto a gestire questo fenomeno. Infatti, gli amministratori comunali hanno attenzione per il territorio e possono consentire l'istituzione di modalità di produzione di energia sane e davvero legate ad esso.

Vorrei anche fare un accenno agli istituti scolastici. Si è detto che, laddove è possibile, devono essere tenuti in vita perché sono il cuore delle comunità locali. Tuttavia, per tenerli in vita in qualche caso è necessario anche prevedere alcune deroghe, in casi eccezionali e da valutare.

Altrimenti, senza questa previsione è difficile dire che vogliamo incentivare il mantenimento degli istituti scolastici.

Infine, una notazione per quanto riguarda gli incentivi di natura fiscale. Negli emendamenti che presenteremo e, più in generale, nel corso della discussione che si svolgerà sarà posto l'accento sul fatto che gli aiuti debbono essere di tale natura e non debbono essere erogati «a pioggia». Inoltre, ci dovranno essere aiuti di tipo strutturale. I fondi che saranno impiegati sono importanti ma potrebbero essere ben più rilevanti, viste le disponibilità economiche notevoli che sono emerse con il cosiddetto «tesoretto». Al di là degli interventi *spot*, riteniamo sia opportuno e giusto che, innanzitutto, ogni aiuto sia erogato nella forma di incentivo fiscale e mai nella forma di trasferimento di denaro, che comporterebbe inevitabilmente alcune distorsioni.

In secondo luogo, nell'ottica di un logico e organico federalismo fiscale, gli incentivi che si intende dare alle comunità dovrebbero essere erogati, anziché nella forma di un aumento dei trasferimenti, nella forma di un aumento della compartecipazione. In Spagna, ad esempio, dove il sistema di federalismo fiscale basato sulla compartecipazione funziona molto bene, le aree geografiche e i comuni sottodotati beneficiano di maggiori percentuali di compartecipazione. Questa sarebbe, a nostro avviso, la via corretta via per rendere strutturale questa forma di aiuto ai piccoli comuni e alle aree del paese che sono maggiormente in difficoltà (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Misiti. Ne ha facoltà.

AURELIO SALVATORE MISITI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il teso unificato di queste proposte di legge volte al sostegno e alla valorizzazione dei piccoli comuni trova in quasi tutti i settori del Parlamento un certo favore e disponibilità all'approvazione. La stessa circostanza si è verificata anche nella precedente legislatura. Eppure, allora non è stato possibile

Pag. 20

approvare una legge a causa della complessità della materia. Tale complessità dipende, innanzitutto, dal fatto che queste disposizioni non possono non introdursi in un insieme di altre leggi e norme. In particolare, ad oggi non può esser approvata una normativa che non sia un tassello del futuro codice delle autonomie. O sarà un tassello di quel codice, oppure durerà poco e sarà variata quando lo stesso codice sarà approvato.

Un altro aspetto che sicuramente pone alcune difficoltà all'approvazione di un provvedimento come quello in esame è costituito senza dubbio dalla definizione del comune che ha diritto a beneficiare delle misure previste. Tale definizione, infatti, potrebbe essere troppo ampia e, dal momento che oltre il 70 per cento delle comunità italiane è costituito da piccoli comuni, è chiaro che ogni iniziativa di finanziamento, di incentivazione fiscale e così via riguarda un settore molto ampio della popolazione.

Ciò potrebbe contrastare con le politiche generali di riduzione della spesa, di liberalizzazione e quant'altro, che cercherò di mettere in evidenza esaminando alcuni aspetti della testo unificato delle proposte di legge. Il gruppo parlamentare dell'Italia dei Valori è molto favorevole all'iniziativa in oggetto e lo dimostrerà anche lavorando per migliorare i singoli aspetti che sono contenuti nel testo unificato. Sembra a noi, però, che la definizione di piccoli comuni, così com'è prevista nel provvedimento, lasci troppa ampia discrezionalità all'Esecutivo nella ricerca dei parametri che saranno poi necessari per l'esclusione dei comuni sotto i 5 mila abitanti. Ritengo che le difficoltà verranno dopo, quando si tratterà di fare l'elenco, di riportarlo nelle Commissioni parlamentari e, poi, di restituirlo all'Esecutivo dopo il mese che viene concesso alle Commissioni stesse. Qualora questi parametri non venissero accettati dalle Commissioni parlamentari, si rischierebbe un'*impasse* dell'attuazione della legge, con conseguenti ritardi che non favoriranno certo i piccoli comuni in difficoltà, che da anni aspettano questa norma.

Venendo al merito, l'articolo 3 risulta, ad esempio, molto interessante perché dà il suggerimento - che, purtroppo, non può essere un vincolo - sulla possibilità di associare i comuni stessi. Credo che non si debbano creare ulteriori sovrastrutture organizzative, ma ritengo che l'associazionismo dei comuni, al fine di affrontare insieme le difficoltà burocratiche che da soli non potrebbero superare, sia un fatto estremamente positivo. Ad esempio, gli sportelli unici hanno dato un contributo eccellente non solo nelle singole comunità urbane, ma anche in territori più vasti delle stesse.

Ciò che è previsto nel provvedimento va in quella direzione e, probabilmente, l'affina e lo migliora. Comunque, occorre una riflessione approfondita in merito a quanto riportato nel comma 3 dell'articolo 3, in cui si prevedono norme più favorevoli sulla possibilità di nomina del responsabile unico del procedimento. In questo caso, starei molto attento. Anche qui ci troviamo nel momento in cui si stanno modificando alcuni istituti del codice degli appalti e delle forniture dei servizi, e, quindi, con il comma 3 ci inseriamo in una discussione e in un'evoluzione di modifica della normativa sui lavori pubblici che credo sia abbastanza pericolosa. Infatti, ritengo che le lettere *a), b)* e *c)* di questo comma siano da rivedere, perché non credo che si possa dire che i piccoli comuni non debbano ubbidire a delle priorità che loro stessi hanno stabilito nel piano triennale delle opere

pubbliche comunali, oppure che la figura del responsabile unico del procedimento possa coincidere con il direttore dei lavori - e, quindi, anche con il progettista -, scavalcando quanto deve essere ancora fatto e disciplinato nel regolamento previsto dal decreto legislativo n. 163 del 2006.

Quindi, è evidente che alcuni di questi aspetti potrebbero essere trattati in un altro provvedimento, senza prevedere in ciascuna di queste leggi particolari modifiche che dovranno essere contenute in tutte le normative che ci accingiamo ad approvare. Pertanto, non si comprende quale vantaggio possa trarre una piccola

Pag. 21

amministrazione derogando alle priorità contenute nella legge sui lavori pubblici.

Inoltre, si prevede la possibilità di realizzare una parte di un progetto senza essere in possesso del progetto stesso, senza poter controllare quante risorse finanziarie complessive saranno necessarie per il completamento dell'opera. D'altra parte, questa non è la carenza che abbiamo registrato in passato quando, anche nei piccoli comuni, sono state lasciate a metà diverse opere? A mio avviso, su ciò occorre riflettere approfonditamente, modificando quanto previsto nel presente comma 3. Vedo molto favorevolmente la stipula di convenzioni con gli enti ecclesiastici, cattolici e non, per salvaguardare e recuperare i beni culturali, storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Si tratta di un dato estremamente positivo, che consente alle piccole comunità di godere di un aumento di visitatori, di studiosi, che possono incrementare il turismo nelle zone attualmente abbandonate.

Inoltre, le stazioni ferroviarie disabilitate, le caserme dismesse, gli edifici del Corpo forestale dello Stato e quindi tutti gli uffici demaniali dismessi dovrebbero essere ceduti gratuitamente ai comuni, al fine di dotarli di ulteriori strutture che, in tali comunità, appaiono sempre più carenti. Tuttavia, quando si assegnano anche gratuitamente tali beni ai piccoli comuni, è necessario avviare un programma di recupero e di investimenti sulla manutenzione ordinaria e straordinaria per evitare che tali edifici diventino poi terra di nessuno.

Un altro aspetto fondamentale è costituito dalla cablatura che, per i piccoli comuni, non è possibile senza incentivi e senza una visione intercomunale di tale problematica. Ritengo che ciò potrebbe aiutare i piccoli comuni ad essere normalizzati, godendo di quella informatizzazione normalmente vigente nelle città.

È evidente che quella riguardante gli incentivi fiscali in favore dei piccoli comuni è una questione molto importante. Il Fondo per gli incentivi fiscali in favore dei piccoli comuni è destinato alla copertura delle minori entrate derivanti da misure agevolative concernenti l'imposta comunale sugli immobili destinati ad abitazione principale o ad attività economiche, da misure agevolative concernenti l'imposta di registro per l'acquisto di immobili destinati ad abitazione principale o ad attività economiche, da premi di insediamento vari. Ma tale fondo, per la dotazione del quale è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro, è istituito a decorrere dal 2009. L'esiguità di questa misura e la decorrenza del fondo (dal 2009, appunto) non sono corrispondenti al reale bisogno. Occorrerà, dunque, rivedere tali misure nel corso dell'esame del provvedimento.

Per quanto riguarda, invece, il Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, è prevista una dotazione di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Credo che il fondo, destinato alla concessione di contributi statali al finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, sia una misura estremamente positiva. Anche in questo caso, se l'economia italiana continuerà a crescere e se miglioreranno i conti pubblici, sarà necessario aumentare la

dotazione di questi fondi per attuare interventi nei piccoli comuni adeguati alle loro vere esigenze, A mio avviso, la questione dei servizi essenziali da garantire ai piccoli comuni potrebbe contrastare con altre misure. Infatti, per quanto riguarda la liberalizzazione del sistema distributivo dei carburanti, è giusto riconoscere che si tratta di un servizio fondamentale. Tuttavia, rispetto agli altri paesi europei anche più grandi dell'Italia, nel nostro paese vi è un numero di impianti di erogazione dei carburanti estremamente elevato. Dunque, ciò va contro l'economicità degli investimenti. Infatti, se non vi è un incentivo reale, in una piccola comunità di 200 abitanti non è conveniente istituire un servizio di erogazione dei carburanti.

Pag. 22

Si possono svolgere le stesse considerazioni con riferimento ai servizi di telefonia e agli istituti scolastici.

Sapete benissimo che è in atto una programmazione sul ridimensionamento (si tratta del taglio di rami secchi) del numero degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni e sull'utilizzo di strutture diverse. Mi riferisco al trasporto pubblico degli alunni che è molto più sviluppato rispetto al passato, ma che si può incentivare. Non è detto che per forza debbano essere mantenuti in attività gli istituti scolastici statali aventi sede nei piccoli comuni, quelli più sperduti. Tuttavia, va garantito a tutti bambini e a tutti i giovani di quella comunità la possibilità di accedere alla scuola, come accade in tutti gli altri comuni, adeguando i relativi strumenti per ottenere questo obiettivo.

Dunque, per tutti questi argomenti, il provvedimento si presenta piuttosto complesso, ma certamente condivisibile nei suoi scopi e, nello stesso tempo, presenta qualche difficoltà di coordinamento con tutte le altre attività legislative che si svolgono in questo periodo e che, alla fine potrebbero contrastare con alcuni criteri che determineremo attraverso l'approvazione definitiva delle proposte di legge in oggetto.

In conclusione, credo che il provvedimento in esame avrà il merito di avviare e di formare un tassello importantissimo e particolare del codice delle autonomie, che andremo a discutere e che non dovrà costituire la fine di una normativa che invece si presenta molto importante per le piccole comunità.

Non interverrò sulla questione del terzo mandato, o di altro, perché ritengo giusto che la questione si debba risolvere con il codice delle autonomie. Credo però che, così come questo è vero, e cioè che nel codice delle autonomie si dovrà risolvere il problema, probabilmente - se il concetto è lo stesso - la proposta che proviene dalla I Commissione potrà essere estesa anche ad altri argomenti della stessa normativa. A mio modesto parere, poteva essere trattata qui, come poteva esserlo nel codice: tuttavia, se è necessario approvare una siffatta norma, prima si raggiunge questo obiettivo e meglio è.

Ringrazio i relatori e coloro che si sono occupati in questo periodo di redigere il testo unificato all'esame, che rappresenta già una buona base per la discussione.

Anch'io ritengo che sia necessario apportare delle modifiche, come si è potuto capire dal mio intervento, e sono estremamente soddisfatto che tutti i gruppi politici abbiano collaborato con la medesima intensità a realizzare il testo all'esame, che speriamo possa diventare legge in breve tempo (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Lupi. Ne ha facoltà.

MAURIZIO ENZO LUPI. Signor presidente, onorevoli colleghi, prima di iniziare l'intervento, permettetemi di fare una breve premessa su un aspetto già rammentato, tra l'altro, dai colleghi che mi hanno preceduto.

La Camera dei deputati, nell'attuale legislatura, si trova ad esaminare un progetto di legge che, nella scorsa legislatura, la stessa Camera dei deputati aveva approvato, se non ricordo male, all'unanimità, forse vi era stato solo un astenuto o un voto contrario...

ERMETE REALACCI. Contrario; ma il collega aveva detto che si era sbagliato!

MAURIZIO ENZO LUPI. Vi era stato quindi un voto contrario, ma poi, in fase di «pentimento», il collega aveva rivelato trattarsi di un errore di votazione.

Quel progetto di legge al Senato si bloccò: è qui presente l'amico e collega onorevole Boschetto, che era relatore al Senato di quel provvedimento che non riuscì a proseguire il suo iter parlamentare. Non riuscì ad andare avanti perché, secondo il mio modesto parere, si volle quasi snaturare il valore di quella proposta di legge che avevamo allora presentato alla Camera e che oggi abbiamo ripresentato, e cioè il fatto che vi potesse essere uno specifico progetto di legge che

Pag. 23

riguardasse i piccoli comuni. È evidente che, collegate trasversalmente alla tematica della tutela dei piccoli comuni, vi possono essere tantissime altre questioni, che infatti sono emerse al Senato: ad esempio, la legge sulle comunità montane e le altre problematiche che si potrebbero affrontare rispetto ad una tematica così importante.

Ma se in questa legislatura dovessimo commettere - lo dico anche per i colleghi del Senato - lo stesso errore della precedente, rischieremmo poi, al Senato, di non andare da nessuna parte. Qual è l'errore di fondo rispetto al quale dobbiamo decidere se proseguire verso una direzione piuttosto che verso un'altra? Si tratta di chiedersi se sia o meno necessaria una specifica legge, pur inserita in un contesto più generale, che segnali al paese la necessità di valorizzare i piccoli comuni in quanto essi rappresentano una realtà, un patrimonio, una storia del nostro paese da difendere, da tutelare, da incentivare.

È questo il punto. È evidente che potremmo sostenere - lo ha appena accennato il collega Misiti - che tutto ciò deve inserirsi all'interno del disegno più ampio che regolamenta le autonomie locali e altro ancora: sono d'accordo! Tuttavia, il tema che costituisce il valore principale del progetto di legge in esame - già presentato, ripeto, nella scorsa legislatura e che oggi riproponiamo - è esattamente il seguente: i presentatori delle proposte di legge, i relatori e i gruppi parlamentari che condividono questo provvedimento ritengono che a tale domanda sia indispensabile dare una risposta positiva ed affermativa.

Come seconda premessa, vorrei dire che il provvedimento in esame rappresenta una novità importante. Infatti, esso segna per questa legislatura - come avvenuto per l'altra, perché purtroppo la situazione politica complessiva non è cambiata - una svolta significativa dal punto di vista del metodo, come peraltro già sottolineato. Intanto esso non nasce a tavolino, bensì nel rapporto con la società civile, in quanto raccoglie e valorizza le esigenze rappresentate dalla società del nostro paese e viene costruito sulla base delle stesse. La società civile è varia e raccoglie la ricchezza presente sul nostro territorio. Non è un caso che in essa si ricomprendano figure che vanno da Legambiente alla Compagnia delle opere, dalla Conferenza episcopale italiana alle miriadi di associazioni di categoria presenti in Italia, come ad esempio l'Unione del commercio. Tuttavia, non

è il caso di stilare un elenco perché si rischia di dimenticarne qualcuna. Tali figure hanno contribuito insieme al collega Realacci e ad altri a proporre ed elaborare una proposta di legge che avesse determinati contenuti.

Inoltre, non è un caso che, sia nel corso della passata legislatura, quando vi era una determinata situazione politica, sia in quella in corso, dove è presente una situazione politica mutata, vi sia convergenza - che potremmo definire *bipartisan* - su temi di questo genere. Dobbiamo forse concludere che le convergenze *bipartisan* si realizzano soltanto su questioni senza senso oppure irrilevanti, su cui non ci si fa del male? A mio avviso tale affermazione sarebbe riduttiva. Infatti, esistono convergenze *bipartisan* ogni qualvolta la politica e le istituzioni (in questo caso il Parlamento) riconoscono - pur partendo da identità, posizioni politiche e schieramenti diversi - l'esistenza di argomenti e temi che appartengono al bene comune ed alla storia del nostro paese, su cui è necessario un confronto in Parlamento. È giusto che tale confronto avvenga in Parlamento e non a caso la proposta in oggetto è di iniziativa parlamentare e non governativa; il Governo, ovviamente, ha il compito di assumere una posizione chiara e precisa, magari contrastata dall'opposizione, tuttavia temi di questo genere devono trovare in Parlamento spazi di confronto e di convergenza, senza la paura che in base ad una lettura distorta, ormai presente sui *media* e nella cultura odierna, ciò sia letto come un inciucio. Ritengo che tale aspetto di metodo sia esemplare e mi auguro che possa in prospettiva costituire per il Parlamento (quindi per la Camera dei deputati e per il Senato) un esempio

Pag. 24

per luoghi e momenti di incontro su temi che rientrano nella concezione del bene comune. Quindi, tale convergenza non si realizza su una materia irrilevante, priva di importanza. Noi siamo abituati a sminuire alcuni argomenti perché attribuiamo giudizi di irrilevanza alle questioni su cui si vota in maniera unanime. Invece, la convergenza avviene su un tema che ha rilevanza fondamentale non solo per i proponenti, bensì per tutti i presenti.

Entrando nel merito della proposta di legge, sottolineo che certamente esiste un problema oggettivo, rappresentato dalle dimensioni del fenomeno preso in considerazione. Più volte è stato sottolineato come la dimensione del fenomeno non sia indifferente dal punto di vista quantitativo. Infatti, esistono circa 5.800 comuni con meno di 5 mila abitanti, dove vive e risiede circa un quinto della popolazione del nostro paese. Non conosco i dati aggiornati, ma credo che stiamo parlando di circa 10,6 milioni di abitanti residenti in questi 5.800 comuni. Certamente, vi è quindi un aspetto quantitativo non irrilevante.

Ma credo che vi sia un aspetto ancora più importante, determinato da quanto i piccoli comuni rappresentano nella storia del nostro paese, che potrà essere un parametro esemplificativo di come affrontare i problemi che l'Italia attraversa in questo periodo, dalla questione fondamentale della ripresa economica fino ai grandi temi dell'identità, della tradizione, del valore e del confronto. In questo i piccoli comuni rappresentano il paradigma della storia del nostro paese e della difficoltà che essa attraversa.

È evidente a tutti (lo dice uno come me che vive in una grande città, Milano, ma che ha imparato a conoscere i piccoli comuni) che i comuni sotto i 5 mila abitanti rappresentano gran parte dell'identità, dei valori, delle tradizioni e della storia dell'Italia dei secoli passati e oggi dimostrano ancora come, in termini sociali, di aggregazione e di qualità della vita, questi valori e questa identità possano determinare anche la configurazione concreta ed economica di un territorio. Tant'è vero che la maggior parte dei piccoli comuni sono ancora oggi presidio di un territorio che rischia di

essere abbandonato. Chi come me fa parte della Commissione ambiente sa benissimo come, non solo da un punto di vista economico, ma anche degli ideali e dei valori, la non esistenza di tanti dei piccoli comuni sarebbe un segnale di degrado totale dell'ambiente circostante, perché oggi sono l'unico presidio anche a tutela del territorio. Eppure, stiamo assistendo ad un fenomeno in cui tale testimonianza avviene con enormi difficoltà.

Per ripartire, il nostro paese ha la necessità di riconoscere quali sono i propri valori, la propria identità, la propria storia, di creare le condizioni perché non si disperdano e di ragionare come ciò non sia in contraddizione con il grande tema dello sviluppo.

Da qui deriva la necessità di presentare una proposta di legge riguardante i piccoli comuni e la necessità (secondo me ben sintetizzata da parte dei relatori, e di ciò li ringrazio) di capire come si possa declinare in termini di incentivi e di snellimento delle procedure questo principio da tutti condiviso.

Questa è la prima grande considerazione: sono aree importanti, cosiddette fragili, in cui si concentra un patrimonio storico, culturale e ambientale di grande valore.

Un'altra osservazione che intendo fare, di cui abbiamo discusso a lungo anche nel confronto con queste realtà, è la seguente. I piccoli comuni e i sindaci che li rappresentano chiedono al Parlamento (sono sicuro che la mia amica Francescato qui presente si metterà a ridere) non una «legge panda», cioè non un provvedimento che deve salvaguardare le minoranze dall'estinzione. Non è questo ciò che ci viene chiesto e sarebbe un errore andare in questa direzione. Ci viene chiesto, invece, di mettere nelle condizioni questi soggetti, che sono vivi, presenti, reali, che svolgono una funzione fondamentale e non hanno bisogno di assistenzialismo, di agire meglio, di essere più efficaci e di capire

come possano peculiarmente con le proprie caratteristiche rispondere ai bisogni che incontrano ogni giorno sul proprio cammino.

Non dobbiamo pensare ad una legge, ripeto, di salvaguardia dall'estinzione, ma ad una legge di valorizzazione, di incentivazione, che da una parte segnali il loro ruolo, la loro importanza e ridia loro orgoglio, ma dall'altra si concretizzi con un riconoscimento di procedure diverse.

Da questo punto di vista - mi rivolgo in particolare al collega Misiti - è giusto che vi siano procedure diverse, perché in un paese come il nostro non si può generalizzare tutto. Se si è in un comune di 2 mila abitanti con un ufficio tecnico amministrativo composto da una o due persone, non possiamo pensare che questo soggetto si comporti come il comune di Milano, che ha un ufficio tecnico di 1.300 persone, e chiedere che ci si comporti allo stesso modo nel raggiungimento del medesimo obiettivo, cioè la risposta al bisogno dei cittadini che vivono nel proprio territorio. In questo modo non terremmo conto della realtà e saremmo più interessati alle procedure e alla burocrazia che all'effettivo svolgimento del ruolo che ognuno di noi deve avere. Questo è il punto (bisogna avere il coraggio di intraprendere tali misure), mentre, tendenzialmente, siamo portati a varare leggi che partono da un obiettivo giusto, ma contengono disposizioni talmente generalizzate che non tengono conto di come tradurre nella realtà del nostro paese l'obiettivo che ci si è preposti. La seconda considerazione è la seguente: in questi anni abbiamo assistito - elemento molto positivo - all'evoluzione del nostro sistema delle amministrazioni locali (ciò è avvenuto a partire dagli anni Novanta, nel 1993 e nel 1994, e mi riferisco alla legge Bassanini o quant'altro); è evidente che tutti gli interventi compiuti nell'organizzazione degli enti locali hanno determinato una trasformazione radicale in tale ambito.

Una volta, il responsabile del procedimento - mi rivolgo all'amico Misiti -, il soggetto deputato al rilascio delle concessioni edilizie, era il politico, l'assessore competente eletto, mentre oggi, grazie alle modifiche intervenute nel sistema delle amministrazione locali, è il funzionario, il dirigente del comune ad essere responsabile del procedimento. Ciò è avvenuto grazie alla sana e alla giusta distinzione tra le funzioni di indirizzo e di controllo, che devono spettare alla parte politica, e quelle attuative, che spettano al funzionario dei comuni.

La ripartizione di competenze tra apparato burocratico ed organi politici, il sistema delle rispettive responsabilità, nonché quello dei controlli sugli atti amministrativi interni ed esterni sono certamente mutati. Il criterio ispiratore di questa riforma è condiviso. Tuttavia, stiamo assistendo ad una certa tendenza (è un tema affrontato molto bene in questo provvedimento; tra l'altro, tale aspetto è stato anche migliorato rispetto alla scorsa legislatura): per i piccoli o medio-piccoli comuni questa riforma non ha comportato un'agevolazione o una facilitazione nel raggiungimento degli obiettivi, ma quasi una sorta di impedimento o di penalizzazione. Il legislatore, a fronte di queste considerazioni, ha introdotto un certo elemento, richiamato anche in questo provvedimento: quello dell'aggregazione tra i diversi comuni.

Sembra quasi che, con la proposta di legge sui piccoli comuni, si voglia procedere in una direzione opposta: intendiamo, infatti, valorizzare la frammentazione e non l'aggregazione.

Credo, tuttavia, che non sia questo il problema: vale a dire la contrapposizione delle piccoli e delle grandi realtà, la frammentazione o l'aggregazione (mi sembra che la legge da questo punto di vista risolva egregiamente la questione), perché si intende rimettere l'ordine dei fattori secondo il modo più consono.

Si parte dall'identità, secondo un sano principio di sussidiarietà, e dalla grande realtà del nostro paese che non vogliamo e non possiamo cambiare, perché l'Italia è l'Italia dei comuni ed è costituita dalle realtà locali che sono vicine ai cittadini.

In tale contesto, senza stravolgere, dissolvere o annientare identità o realtà, occorre facilitare l'aggregazione dei comuni per eventuali erogazioni dei servizi (devono essere incentivati a farlo). È naturale che ciò avvenga; ad esempio, se in una certa realtà locale non vi è un servizio di trasporto (di autobus) per portare a scuola i bambini, i comuni possono aggregarsi per fornire questo servizio, piuttosto che per quanto riguarda questioni riguardanti la polizia locale o l'azienda municipalizzata che raccoglie i rifiuti e via seguitando.

Questo è l'aspetto che abbiamo voluto sottolineare. Non è casuale che un provvedimento volto a valorizzare i piccoli comuni - e, quindi, teoricamente, la frammentazione, o meglio l'identità - espliciti in uno specifico comma l'obiettivo di favorire l'aggregazione dei diversi soggetti.

Tanti aspetti positivi sono stati recuperati dalle proposte presentate nella precedente legislatura. Nel ripresentare le loro proposte in questa legislatura (non poteva che essere così), i colleghi non hanno voluto elaborare un'astratta normativa di principi. Per sottolineare il valore del testo in esame, mi piace citare - l'ho sempre fatto in occasione degli incontri che i piccoli comuni hanno organizzato per discutere la materia - una disposizione che fu introdotta nel vecchio testo a seguito dell'approvazione di una proposta emendativa dell'opposizione (presentata dalla collega Abbondanzieri, dei Democratici di Sinistra, non rieletta) e che, nel testo in esame, è contenuta nel comma 10 dell'articolo 3. In essa sono racchiusi l'orgoglio ed il valore fondamentale - anche se può sembrare una banalità - del provvedimento in esame.

Il predetto comma 10 dell'articolo 3 stabilisce che «per favorire il riequilibrio anagrafico e promuovere e valorizzare le nascite nei comuni di cui al comma 2, il Governo è autorizzato ad apportare all'articolo 30 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, le modifiche e le integrazioni necessarie a prevedere che i genitori residenti in uno dei comuni di cui al medesimo comma 2 possano richiedere (...) che la nascita dei figli sia acquisita agli atti dello stato civile come avvenuta nel comune di residenza dei genitori».

La menzionata previsione può sembrare banale, semplicissima: poiché nei piccoli comuni non vi sono ospedali, i figli dei residenti nascono negli ospedali dei centri vicini (tendenzialmente, in quelli dei capoluoghi di provincia o di altri comuni più grandi, sedi di ospedali). Insomma, coloro i quali vivono nei piccoli comuni non hanno la possibilità di dichiarare che i figli sono nati nel comune nel quale loro hanno vissuto, nel luogo in cui hanno le loro radici e la loro storia. Può sembrare una banalità, ma la disposizione è fondamentale perché riconosce che il legame tra il territorio e la persona non è mai astratto, ma è quello sul quale la persona fonda la propria vita e la propria libertà di azione. Tagliando queste radici, cancelliamo gran parte della forza del nostro paese. Tali radici non si identificano con i dati fisici (le quattro mura, le montagne, la pianura, il verde), ma sono ciò che quella specifica fisicità racconta della storia, dei valori e dell'identità di una famiglia.

La proposta confluita nel comma 10 dell'articolo 3 è, a mio parere, esemplare della «grandezza» del testo unificato al nostro esame. Mi auguro che il Parlamento voglia approvarlo e che il Senato non rompa, come al solito, le uova nel paniere... Non è presente il collega Boschetto, il quale si era tanto prodigato per far approvare la proposta di legge...

ERMETE REALACCI. Tanto...!

GRAZIA FRANCESCATO. Un po'...!

MAURIZIO ENZO LUPI. ... ma io credo che, se riuscissimo a richiamarci all'essenzialità della proposta presentata, potremmo farcela, in questa legislatura, ad approvare il provvedimento ed a dare un segnale importante al nostro paese anche nella direzione della difesa e della valorizzazione dei piccoli comuni, vale a dire quelli con popolazione pari o inferiore ai 5 mila abitanti (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Francescato. Ne ha facoltà.

GRAZIA FRANCESCATO. Signor Presidente, signor sottosegretario, colleghi, noi Verdi sosteniamo con convinzione il provvedimento al nostro esame e registriamo con soddisfazione e con gioia l'impegno *bipartisan* che è stato profuso da tanti colleghi degli opposti schieramenti. Ciò è avvenuto perché quella in esame non è affatto una proposta di minore importanza, ma, al contrario, di grande peso, di grande spessore, perché, com'è stato ripetuto da tanti colleghi, essa interessa ben 5835 comuni che costituiscono una rete capillare, un tessuto connettivo che innerva e tiene insieme tanta parte della nostra penisola.

Sono nata in un piccolo comune di 1200 abitanti sulle rive del lago Maggiore e devo dire che nella mia vita ho avuto la grande fortuna di nascere in un piccolo paese quando i piccoli paesi erano ancora comunità vive ed attive ed i piccoli bambini giocavano per strada sino a tarda sera e si

tenevano aperte le porte di casa. Conosco bene, pertanto, il valore dell'appartenenza, del sentirsi parte di un'unica famiglia. Devo dire che a tutto questo ho unito il fatto di essere stata «sbalzata» a soli diciassette anni negli Stati Uniti con una borsa di studio, aggiungendo così alla dimensione del microcosmo quella del macrocosmo; da qui l'importanza di sentirmi *glocal*, un aggettivo coniato negli ultimi tempi: pensare globalmente ed agire localmente, come recita un fortunato slogan ambientalista.

Essendo nata in un piccolo comune, ho conosciuto anche il duplice disagio che affligge questi centri minori. È un declino fisico, economico, sociale e culturale quello che li ha piagati in questi ultimi decenni. Il declino fisico è anch'esso duplice. Da un lato vi è stato l'abbandono ed il degrado dei centri storici, dei borghi antichi, soprattutto quelli arroccati sulle colline e sulle montagne, oppure il malrestauro, come lo chiamo io, che ha caratterizzato questi ultimi anni, nel cui caso si è tentato sì un recupero, ma all'insegna di un'approssimazione terrificante e grossolana. Cito per tutti la mania dell'infisso anodizzato dorato che possiamo vedere in tutti i nostri piccoli centri storici, le onduline o le piastrelle; ma non voglio ripercorrere la galleria degli orrori urbanistici che si riscontrano in tutti questi piccoli centri, dico soltanto che il malrestauro che si accoppia al degrado o all'incuria a volte è forse ancora più grave.

Dall'altra parte, questo declino fisico si è concretizzato in una sorta di raddoppio: ogni piccolo centro storico italiano, soprattutto quelli di montagna e di collina, ha un proprio gemello moderno, un gemello caotico e disordinato, fatto di case di cemento o di mattoni a vista, con parcheggi e centri commerciali, con un «consumo» quindi, del territorio circostante veramente pauroso. Tutto ciò si è tradotto, dunque, in un duplice scempio urbanistico, paesaggistico e anche identitario (elemento non secondario). C'è un bellissimo libro di Guido Ceronetti, un grande scrittore che ha riflettuto molto sui destini del nostro Paese, dal titolo «Viaggio in Italia», dove è scritta una frase chiave: il brutto cancella l'intelligibilità del mondo. In altre parole, la cancellazione della diversità e la bruttezza diffusa sul territorio rende impossibile riconoscere anche l'identità storica e culturale di un Paese.

La proposta legislativa in esame cerca di garantire la qualità dello sviluppo da un lato e il rispetto delle diversità dall'altro. Sono questi i due cardini su cui la proposta si sostiene, sull'onda di analoghe normative varate in Europa: penso a quello che è stato fatto in Francia, in Gran Bretagna, ma anche ad una recente normativa in corso di approvazione nei Paesi baltici. Si tratta, quindi, di un'onda che percorre tutta l'Unione europea.

La qualità dello sviluppo è un punto cardine che ritorna nell'articolo 4 e nell'articolo 5 del provvedimento ed interessa particolarmente noi ambientalisti e Verdi, perché si parla proprio di sviluppo sostenibile e di come si possono integrare le dimensioni economiche, sociali ed ambientali. Noi abbiamo aggiunto, come Verdi, la necessità di fare di questi piccoli comuni degli avamposti anche a tutela della risorsa

idrica (si parlava prima dell'acqua, l'oro blu sempre più scarso e sempre più inquinato): credo che sarà una delle grandi battaglie del nostro tempo quella di garantire che essa rimanga un bene comune e che non si trasformi invece in merce. È fondamentale il ruolo che questi piccoli comuni possono avere proprio nella tutela della risorsa idrica sin dall'inizio, visto che questi comuni sono spesso situati nei pressi di sorgenti dove nascono fiumi e torrenti.

La promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza nel risparmio energetico rappresenta un altro punto cardine. Il collega Garavaglia faceva prima cenno alle biomasse, che insieme ai

biocarburanti rappresentano una grande speranza per il nostro futuro energetico. Esse devono essere, però, *politically correct*: in altre parole, non ha alcun senso importare le biomasse, cioè il legname, dalle foreste del Brasile o della Malesia, distruggendo gli ecosistemi forestali e violando i diritti delle comunità indigene e campesine di quei luoghi; ha senso, invece, fare in modo che le biomasse possano essere originarie del territorio circostante: quindi, ad esempio, che nel Piemonte possa essere bruciato il cippato fatto con il pioppeto, o nel Salento lo stesso cippato sia fatto con i residui degli olivi.

Questo è un punto cardine del provvedimento e riteniamo sia proprio questa la strada giusta per valorizzare il territorio. La lotta contro il dissesto ideologico, la promozione dell'energia rinnovabile, la deficienza energetica costituiscono le vere grandi opere cui dobbiamo dedicare attenzione ed impegno.

Negli ultimi anni, si è assistito ad un'inversione di tendenza da parte dei piccoli comuni: lo scatto di indipendenza e di autonomia ha portato alla rinascita di tanti piccoli centri. Cito, ad esempio, il comune di Abbateggio, per il quale, insieme al collega Acerbo, nutro un vero sentimento di amore; si tratta di un piccolo comune di 450 abitanti ai piedi della Maiella e una serie di iniziative economiche, sociali e culturali hanno saputo recentemente segnarne la rinascita.

A nostro avviso, l'importantissimo principio dettato dalla nuova disciplina dedicata ai piccoli comuni consentirà di farli divenire una grande forza per l'Italia e per l'Europa.

In conclusione, vorrei parafrasare una frase di Leonardo Borghese, un grande intellettuale milanese, che è stato critico d'arte de *Il Corriere della Sera*; nel libro «L'Italia rovinata dagli italiani», che, a mio avviso, andrebbe fatto leggere nelle scuole, rileva che il problema dell'Italia, a quell'epoca (ma - ahimè - anche oggi), è la presenza di tanti italiani nemici dell'Italia. Con questo provvedimento, riusciremo ad aggiungere un tassello per invertire questa tendenza e fare modo che ci siano tanti italiani nei piccoli comuni, e non solo, amici del nostro Paese.

Ringraziando i relatori per il proficuo ed attivo lavoro svolto, auspico che il testo unico in esame possa essere davvero un tassello luminoso nella vita dei piccoli comuni, che attendono, con grande ansia, la sua approvazione e che, sicuramente, ne saranno soddisfatti (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Margiotta. Ne ha facoltà.

SALVATORE MARGIOTTA. Signor Presidente, colleghi, svolgerò io l'ultimo intervento di questa mattina, nel corso della quale ho sentito numerosi deputati, di più parti politiche, evidenziare una serie di considerazioni assolutamente condivisibili, a riprova del carattere effettivamente *bipartisan* del provvedimento al nostro esame, segnale questo - mi rivolgo al collega Lupi - non di irrilevanza del provvedimento, quanto invece di estrema rilevanza dello stesso. È possibile essere tutti d'accordo - come il collega stesso ha detto - su materie meno importanti, ma è anche probabile che si riesca ad essere tutti d'accordo quando i provvedimenti hanno enorme rilievo e credo che proprio questo sia il caso.

Tutta l'Italia deve vivere: questo è il senso ultimo del provvedimento; lo dico mutuando un'analogia espressione utilizzata in Svezia per un provvedimento di

economica. Noi amiamo l'Italia e, proprio in ragione di questo amore, amiamo i piccoli comuni. L'Italia, infatti, è soprattutto sintesi delle ricchezze storiche, culturali, paesaggistiche, ambientale ed enogastronomiche, che troviamo disseminate in tutti borghi nel nostro territorio.

La politica non può avere un approccio meramente economicistico, di analisi dei costi e dei benefici. Se si applicasse un tale approccio, infatti, si potrebbe giungere alla conclusione che è meglio chiudere alcuni municipi e così esattamente non è. Un paese che non riesce a trarre competitività dalla propria storia e tradizione è un paese destinato al declino e noi non vogliamo che l'Italia abbia questo destino.

È giusto e doveroso, in questa sede, esprimere un ringraziamento al presidente Realacci per il lavoro già svolto nella precedente legislatura. È vero, è stato ricordato, la legge si arenò al Senato: fu approvata solo alla Camera il 21 gennaio 2003. Tuttavia, il provvedimento ha già segnato un'inversione di tendenza nel cuore e nell'anima dei cittadini e questo conta ancora di più del fatto che esso non sia stato approvato nella precedente legislatura. Tale provvedimento intercetta un'esigenza, scaturisce da un bisogno, determina aspettative, suscita speranze. Nella scorsa legislatura sovente il provvedimento veniva criticato per mancanza di finanziamenti o per insufficienza della copertura della spesa. I relatori, con i quali abbiamo svolto un buon lavoro nel Comitato dei nove, hanno posto riparo con una serie di previsioni a quello che veniva considerato un limite della legge stessa: 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Ancor di più conta che questa legge sia già entrata nel cuore e nella testa degli italiani e quando ciò accade si verifica sempre qualcosa di positivo. Quando cioè nella cultura di un paese viene recepita un'esigenza, essa determinerà a cascata effetti positivi anche sul piano normativo, così come sul piano della spesa e dell'investimento. Così va letta anche la previsione della recente legge finanziaria a proposito dei piccoli comuni che hanno ricevuto stanziamenti in funzione del numero di bambini e di anziani ivi residenti, seppure con qualche effetto discorsivo - al riguardo ha ragione il collega Marchi - che bisognerà correggere; ad ogni modo è un elemento certamente positivo quello della spesa di fondi in questi comuni.

Sottolineo con piacere di aver sottoscritto questa proposta di legge d'iniziativa del deputato Realacci il 28 aprile 2006, che non è un giorno casuale, bensì è il giorno di insediamento di questa legislatura, il mio primo giorno da parlamentare: sostanzialmente è stato il primo atto formale che ho compiuto in questo Parlamento, e non a caso. Io vengo dalla Basilicata, una regione di 600 mila abitanti, disseminati in 130 comuni. Si tratta di una regione in cui 97 comuni su 130 hanno una popolazione inferiore ai cinquemila abitanti: in particolare l'80 per cento dei comuni della provincia di Potenza e il 55 per cento dei comuni della provincia di Matera. A fronte di una diminuzione complessiva della popolazione della mia regione del 2,16 per cento tra il 1982 e il 2007, si registra, analizzando tale dato soltanto nei piccoli comuni, una diminuzione del 12,46 per cento in provincia di Potenza, del 19,65 per cento in provincia di Matera e del 13,50 per cento come dato medio regionale. Per dare un'idea, in venti anni i piccoli comuni hanno perduto 27 mila abitanti. Se 27 mila persone si aggregassero in un nuovo comune, sarebbero per grandezza il terzo comune della Basilicata, dopo Potenza e Matera. Per dare ancora qualche dato esemplificativo: vi è stato il 45 per cento di popolazione in meno a San Mauro Forte, il 36 per cento in meno a Oliveto Lucano, il 42 per cento in meno ad Armento, il 44 per cento in meno a San Paolo Albanese, il 45 per cento in meno a Pescopagano, il 58 per cento in meno a San Fele. È dunque necessaria una legge

sui piccoli comuni ed è necessario farla bene e in fretta, in modo tale che essa esplichi conseguenze positive su tutto il territorio.

Concludo sottolineando soltanto tre aspetti del provvedimento perché i relatori e tutti i colleghi che mi hanno preceduto hanno ben esaminato il testo nel suo complesso. Vorrei sottolineare la possibilità prevista dal comma 7 dell'articolo 3 di recuperare una serie di edifici, come le case cantoniere dell'ANAS, le stazioni, le caserme del Corpo forestale o dei Carabinieri e, sulla base di un emendamento da me presentato, tutti gli edifici pubblici dismessi, con tutta una serie di finalità di riutilizzo. Ciò è importante perché così si destinano contenitori a servizi sociali e a servizi per la cittadinanza. È importante anche perché così si arresta la condizione in cui versa il patrimonio edilizio - in questo caso pubblico, ma bisognerebbe mettere mano anche al patrimonio edilizio privato, largamente inutilizzato in tutti questi piccoli comuni - che è degradato o è inevitabilmente in fase di degrado se non gli si dà una destinazione d'uso.

Desidero sottolineare l'articolo 4, relativo ad attività e servizi, anche in campo di *e-government* e di tecnologia ICT. Si tratta di uno degli articoli fondanti di questo provvedimento. Dobbiamo essere chiari e rigorosi: se è vero che non sarebbe corretto promettere lo sviluppo, ad esempio, di tipo industriale sotto ogni campanile in quanto non serve - a questo riguardo va fatta autocritica in quanto è stato un errore destinare territori di ogni comune ad aree industriali, le cosiddette aree per piani di insediamento produttivi, bisogna invece concentrare questo tipo di sviluppo in alcune aree - , è altrettanto vero, giusto e sacrosanto, pensare all'erogazione dei servizi essenziali in ogni comune e in ogni borgo. Questo articolo tenta di porre rimedio a queste problematiche.

L'articolo 5 concerne la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali. Non c'è dubbio che le aree interne del paese possono trovare, in particolare nella valorizzazione turistica, anche a fini di fruizioni enogastronomiche, uno dei punti di eccellenza dei propri piani di sviluppo. Penso a tutti i più importanti prodotti della mia terra, ad esempio all'Aglianico del Vulture, al pecorino di Moliterno e Filiano, ai fagioli di Sarconi, alle acque minerali del Vulture e all'olio di Barile.

Ho presentato anche un emendamento volto a favorire le condizioni per far rimanere *in loco* i giovani professionisti. Non ci può essere tenuta dei piccoli comuni se le migliori energie, le migliori intelligenze vanno via. Non vogliamo solo che i piccoli comuni siano abitati, ma li vogliamo vivi, vitali e inseriti nella dinamica più ampia e interessante dello sviluppo di questo paese.

Per tutti questi motivi, il gruppo de L'Ulivo ritiene importante e fondamentale approvare subito questo provvedimento qui alla Camera dei deputati - magari migliorandolo, se necessario - e immediatamente dopo al Senato. Sarebbe un esempio di applicazione della bella frase di Bob Kennedy che noi ambientalisti de L'Ulivo ritroviamo, per merito del presidente Realacci, nel nostro manifesto: se la politica serve anche a rendere più dolce la vita dei cittadini su questa terra, questa normativa è un esempio che va proprio in tale direzione (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Caparini. Ne ha facoltà.

DAVIDE CAPARINI. Signor Presidente, chiedo che la Presidenza autorizzi la pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna del testo del mio intervento.

PRESIDENTE. Onorevole Caparini, la Presidenza lo consente, sulla base dei criteri costantemente seguiti.

Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore per la V Commissione, onorevole Vannucci.

Pag. 31

MASSIMO VANNUCCI, *Relatore per la V Commissione*. Signor Presidente, la mia sarà una breve replica. Registro innanzitutto che il metodo di una legislazione condivisa è stato confermato anche nella discussione odierna. Ciò non può che farci piacere. Ho molto apprezzato gli interventi svolti dagli onorevoli Garavaglia e Lupi, così come tutti gli arricchimenti che sono venuti nel corso del dibattito dal presidente Realacci e dagli altri colleghi, gli onorevoli Acerbo, Picano, Marchi, Pegolo, Misiti, Francescato e Margiotta.

Abbiamo davanti a noi una grande opportunità. Speriamo che il Senato ci segua e comprenda questa volta l'esigenza di porre un'importante norma al centro dell'attenzione del paese. Come abbiamo detto, si tratta di ripensare la corretta distribuzione della popolazione nel territorio italiano. Noi possiamo salvaguardare e difendere le nostre aree interne se riusciremo a riportare i residenti nei piccoli comuni, in modo da creare la massa critica necessaria ad interrompere quel circolo vizioso secondo il quale non si possono garantire servizi perché non c'è popolazione e la popolazione non può vivere in quei comuni se non ha la garanzia dei servizi. Questo equilibrio è l'obiettivo di fondo che noi dobbiamo porci.

Come hanno già detto i colleghi deputati, questa Italia rappresenta la spina dorsale del nostro paese, dalla quale tutti proveniamo, e non deve essere assistita bensì aiutata a sprigionare le proprie potenzialità. Sono state citate molte parti del bel territorio del paese, dunque, permettetemi di citare anche il mio: sono stato il sindaco di Macerata Feltria, un piccolo paese del Montefeltro (un'area nel triangolo Urbino-San Marino-San Leo), che ha grandi potenzialità. Noi possiamo dare un aiuto rendendo la vita dei comuni più agevole, più flessibile, non bloccandoci sulle stesse parametrizzazioni che vanno da Milano a l'ultimo comune del nostro paese. In questo modo possiamo contribuire alla ripresa del nostro paese: questi comuni sono competitivi.

Ritengo - e confermo con il collega Iannuzzi - che vi siano ancora molti margini di miglioramento di questa legge e intendiamo cogliere tutte le indicazioni che ci verranno da questo dibattito, compresi i temi sui quali la discussione è ancora aperta e che sono stati ripresi dagli onorevoli Acerbo, Garavaglia ed altri, come quello dell'acqua e delle aree interne rispetto ai quali c'è tutta la nostra disponibilità.

Lo abbiamo detto nelle premesse: vogliamo che questa legge, dalla discussione in aula, venga rafforzata anche sulla parte che riguarda le risorse finanziarie. Rispetto a ciò rivolgiamo un appello al Governo per avere un'interlocuzione vera, reale al fine di mettere al centro l'obiettivo di fondo e dare al nostro paese questo importante provvedimento che, come l'onorevole Margiotta ricordava, aspetta da tempo (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore per la VIII Commissione, onorevole Iannuzzi.

TINO IANNUZZI, *Relatore per la VIII Commissione*. Anche io vorrei ringraziare tutti i colleghi intervenuti nella discussione generale di questa mattina dando una plastica raffigurazione di come intorno a questa proposta legislativa si sia già realizzato - si potrà realizzare - un accordo

significativo e di alto profilo fra tutte le forze politiche e i gruppi parlamentari presenti in quest'aula. Devo anche sottolineare come in quest'opera che abbiamo dinanzi, che potrà condurre ad un ulteriore miglioramento ad integrazione del testo, come preannunciato dal collega Vannucci, sarà necessario anche un raccordo stretto, convergente e fecondo con il Governo nello sforzo comune di identificare tutte le soluzioni possibili, cogliere ed allargare ogni spiraglio possibile, anche nella normativa e nelle procedure vigenti, al fine di pervenire a norme che agevolino, rendendolo più spedito ed efficiente, lo svolgimento dell'attività amministrativa, preservando i servizi pubblici, incentivando le attività economiche produttive e recuperando il patrimonio immobiliare delle piccole comunità.

Noi ci accingiamo alla fase di esame, di discussione e di confronto sugli emendamenti

Pag. 32

nell'obiettivo di accogliere tutte le proposte che vadano nella direzione di rendere il testo ancora più adeguato rispetto alla crescente domanda che sale nel paese per una prima legge generale sulle piccole comunità, destinata a segnare un punto di svolta, non cancellabile e non superabile nell'intero panorama della legislazione statale e regionale italiana.

In questo senso, riteniamo di dover procedere ad un lavoro estremamente accurato, approfondito ed attento in seno al Comitato dei diciotto per la valutazione di tutte le proposte emendative.

Vorrei soltanto sottolineare - e concludo - che, con questo provvedimento, siamo anche alla vigilia di una tendenza legislativa che possiamo e dobbiamo affermare, dalla Camera dei deputati verso il Senato. Infatti, è in discussione e possiamo approvare entro questo mese la proposta di legge per la tutela e la valorizzazione dei piccoli comuni, che già prevede una prima dotazione finanziaria di 130 milioni di euro. Subito dopo, avremo la possibilità di esaminare in quest'aula un'altra proposta, anch'essa nata in uno spirito *bipartisan*, con il coinvolgimento di maggioranza e opposizione, che ha già visto la Commissione ambiente approvare e conferire il mandato al relatore per quanto riguarda il recupero e la ristrutturazione dei centri storici.

Si tratta di un'altra proposta che va nella stessa direzione, ossia quella di valorizzare un'Italia che c'è, un'Italia profonda, un'Italia vera, un'Italia di qualità, stanziando un primo blocco di risorse finanziarie di altri cento milioni di euro. Tali proposte vanno nella medesima direzione e rappresentano un banco di prova di alto profilo per il Parlamento, in particolare per la Camera, per segnare questa legislatura con provvedimenti legislativi importanti, destinati a caratterizzare meglio ed in profondità l'ordinamento giuridico italiano.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

ANTONANGELO CASULA, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, onorevoli deputati, desidero esprimere l'apprezzamento del Governo ed mio personale per il dibattito che si è svolto in quest'aula e, soprattutto, per il lavoro preliminare che ha interessato congiuntamente le Commissioni parlamentari deputate alla definizione di questo testo unificato.

Apprezzo, altresì, il metodo utilizzato, perché si registra in Assemblea un concorso *bipartisan*, come è stato sottolineato, nonché la relazione che questa discussione ha avuto con la società e con il sistema delle autonomie locali, che guarda con molta attenzione a questi temi e a queste problematiche.

Credo sia stato utile ed importante, nel corso del dibattito di questa mattina, soprattutto per quel che concerne gli aspetti di carattere ordinamentale, raccordarsi con il dibattito complessivo che si sta

sviluppando relativamente al terzo mandato e alla definizione del codice delle autonomie, cogliendo i riferimenti sui quali concentrare l'attenzione, anche per segnalare la soluzione di alcune problematiche particolari. Mi riferisco, per esempio, alla differenziazione con la quale devono essere affrontate alcune questioni attinenti alle realtà locali.

All'inizio di questi lavori ho affermato di voler intervenire ancora successivamente, nel corso del dibattito su questo provvedimento, a nome del Governo - anche se questa mattina si sta concludendo la discussione sulle linee generali - soprattutto in relazione ad alcuni temi sui quali sia il testo unificato delle proposte di legge, sia coloro che sono intervenuti hanno posto l'accento. Mi riferisco ai temi che riguardano il patrimonio e, quindi, il rapporto con le amministrazioni interessate e ad ulteriori problematiche di carattere finanziario e fiscale che non abbiamo completamente risolto sino a questo momento. Al riguardo, vorrei manifestare ai relatori e ai deputati presenti la disponibilità del Governo ad approfondirli al fine di trovare soluzioni adeguate. Abbiamo la consapevolezza che riguardo a questo provvedimento c'è una grande attesa nel paese e in Parlamento.

Pag. 33

Per quel che ci riguarda, siamo impegnati ad accompagnare positivamente questa discussione. Ovviamente, i temi più significativi che attengono al problema delle risorse devono essere affrontati in relazione alle compatibilità delle quali abbiamo avuto occasione di discutere più volte in questa Assemblea (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Saluto gli studenti e i docenti delle quinte classi della scuola elementare Pezzetti di Roma, che stanno assistendo ai nostri lavori dalle tribune (*Applausi*).

Sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 14,30, con il seguito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge in materia di obblighi comunitari.

TESTO INTEGRALE DELLE RELAZIONI DEI DEPUTATI MASSIMO VANNUCCI (PER LA V COMMISSIONE) E TINO IANNUZZI (PER LA VIII COMMISSIONE) SUL TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE NN. 15-1752-1964-A

MASSIMO VANNUCCI, *Relatore per la V Commissione*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, desidero svolgere alcune rapide considerazioni rinviando al collega Iannuzzi per quanto concerne l'illustrazione delle linee generali del provvedimento che giunge oggi all'esame dell'Assemblea e la filosofia che lo ispira.

Il testo al nostro esame costituisce il risultato di un positivo lavoro svolto dalle Commissioni riunite che si è potuto avvalere dei contributi dei numerosi soggetti intervenuti nel corso delle audizioni svolte e della ampia convergenza registratasi tra le diverse forze politiche, sia di maggioranza che di opposizione.

Prima di procedere ad una descrizione sintetica delle singole disposizioni del testo, merita richiamare che la condizione di disagio che oggi vivono i comuni di più piccole dimensioni costituisce il risultato della profonda, epocale, trasformazione che ha vissuto il nostro paese dall'ultimo dopoguerra quando lo sviluppo economico e sociale ha determinato processi di rapida e massiccia urbanizzazione con la concentrazione della popolazione nei grandi centri e di spopolamento delle aree interne del paese, di quelle montane e delle campagne. Massiccia urbanizzazione infatti si è determinata prima lungo gli assi ferroviari e poi lungo quelli stradali e così oggi abbiamo di fronte città congestionate e aree interne scarsamente abitate. Si tratta di problemi analoghi a quelli attualmente all'attenzione di altri Stati europei come la

Pag. 106

Francia, la Spagna, la Svezia, l'Irlanda, la Spagna che stanno investendo per ripopolare aree dei propri paesi che hanno registrato preoccupanti cali demografici. Da questo punto di vista, il tema che stiamo trattando rappresenta una importante operazione di livello europeo degna di opportune politiche.

I cittadini che continuano a vivere in paesi di più limitate dimensioni si misurano quotidianamente con la difficoltà di non poter accedere, o di poterlo fare in misura insufficiente, a servizi fondamentali come quello scolastico, quello sanitario, quello postale che per ragioni di economie di scala spesso non sono disponibili. Questo perchè si crea un circolo vizioso: non si organizzano i servizi perchè c'è poca gente - producendo noi spesso legislazioni basate su parametri rigidi - e la gente non vi abita perchè non vede garantiti i servizi.

Rispetto a tali problemi, la proposta di legge individua due aree di intervento: la prima riguarda tutti i comuni con popolazione pari o inferiore a cinquemila abitanti. Ad essa sono destinati gli interventi dell'articolo 3 del provvedimento. Si tratta di misure che intendono fornire indirizzi a tali enti territoriali e delineare misure di agevolazione che, rimuovendo ostacoli normativi oggi esistenti, possano consentire una gestione più «dinamica» e fruttuosa di tali realtà.

Preliminare a tali misure risulta la scelta di incentivare l'associazionismo dei comuni, attraverso le forme delle unioni e, per i territori montani, delle comunità montane, al fine di consentire una migliore gestione dei servizi.

Vi è poi una serie di misure di semplificazione amministrativa: misure specifiche in materia di attribuzione delle competenze del responsabile del procedimento per l'affidamento e l'esecuzione degli appalti di lavori pubblici e di `esclusione dei comuni fino a cinquemila abitanti dall'applicazione di alcune disposizioni in materia di procedure per l'acquisto di beni e servizi di rilevanza nazionale, nonché di programmazione triennale dei lavori pubblici. A ciò si aggiungono la possibilità, rimessa a specifiche convenzioni da stipularsi tra i soggetti interessati, di utilizzo della rete dei monopoli dello Stato per il pagamento di imposte, tasse e tributi, nonché delle bollette di acqua, gas e energia elettrica; la possibilità di acquisire case cantoniere dell'Anas ed altri edifici demaniali dismessi da destinare alle attività comunali ad organizzazioni di volontariato e ad attività di insediamento e di incubatori di imprese; la possibilità di indicare, nei registri dello stato civile, il luogo elettivo di nascita a fianco del luogo di nascita effettivo; la possibilità di stipulare convenzioni con le diocesi cattoliche per la salvaguardia e il recupero di beni culturali, storici, artistici, la possibilità di incentivazione della cablatura degli edifici, del territori anche con i nuovi sistemi di maggior praticità e più basso costo come il WI MAX che potranno dare nuove possibilità per rendere più agevole il cosiddetto lavoro a distanza.

L'altra area di intervento, oggetto delle restanti disposizioni del provvedimento, riguarda i comuni

con popolazione pari o inferiore a cinquemila abitanti che vivano particolari situazioni di disagio. Con questa differenziazione abbiamo voluto evitare una generalizzazione di interventi e costi troppo onerosi, limitandoci ad intervenire in quei comuni a forte e comprovato disagio.

Tali comuni, in base al dettato dell'articolo 2 del provvedimento, saranno individuati con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge; su tale decreto dovrà essere raccolto il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Inoltre, già il comma 2 dell'articolo 2 individua alcuni criteri da seguire nell'adozione del decreto. Nel decreto dovranno rientrare comuni il cui territorio presenti significativi fenomeni di dissesto o evidenti criticità ambientali; comuni in cui si registrano evidenti situazioni di marginalità economica e sociale; comuni caratterizzati da specifici parametri di disagio; comuni siti in zone in prevalenza montane o rurali, caratterizzate da estrema perifericità. Potranno

Pag. 107

rientrare inoltre nel decreto comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti che abbiano nel loro territorio frazioni che abbiano queste caratteristiche limitatamente al territorio delle frazioni medesime, mentre risulteranno comunque esclusi, come è giusto, dalle agevolazioni finanziarie i comuni con popolazione pari o inferiore a cinquemila abitanti nei quali si registri un'elevata densità di attività economiche e produttive anche per la vicinanza a grandi centri metropolitani.

Ritengo che lo strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 2 potrebbe costituire un passo avanti molto significativo, al fine di concentrare gli interventi nelle aree che vivono situazioni di effettiva sofferenza.

Nei confronti dei comuni inclusi nell'elenco del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 2, si avranno due tipologie di interventi. La prima tipologia riguarda, in analogia a quanto previsto all'articolo 3 per tutti i comuni fino a cinquemila abitanti, misure agevolative e di «rimozione di ostacoli normativi», che assumono una valenza per così dire di «stimolo» all'attività di tali comuni. La seconda tipologia di interventi riguarda invece più dirette forme di sostegno finanziario.

Con riferimento alla prima tipologia, merita ricordare le previsioni dell'articolo 4, che - tra le altre cose - consentono ai comuni di stipulare convenzioni e contratti di appalto con gli imprenditori agricoli per lo svolgimento di attività funzionali alla manutenzione del territorio; la possibilità per regioni e province di privilegiare, nella ripartizione delle loro risorse, le iniziative finalizzate all'insediamento nei piccoli comuni, di centri di eccellenza; le previsioni dell'articolo 5, che consentono varie forme di promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali; le previsioni dell'articolo 6 che dispongono «canali privilegiati» per il finanziamento dei programmi di informatizzazione dei piccoli comuni; le previsioni dell'articolo 7, che, tra le altre cose, incentivano il mantenimento del servizio postale nei piccoli comuni e consentono l'attribuzione del servizio di tesoreria dei piccoli comuni a Poste italiane: questa può essere la vera chiave di volta per il mantenimento del servizio spesso messo in pericolo nei piccoli centri da criteri di economicità creando una situazione di reciproco interesse dei comuni e di Poste spa; le previsioni dell'articolo 8 che consentono la stipula di convenzioni per agevolare il mantenimento in attività degli istituti scolastici. Significative risultano pure le disposizioni dell'articolo 9, in forza delle quali si potrà prevedere, ad esempio, la vendita diretta, a determinate condizioni, da parte di artigiani residenti nei piccoli comuni, di prodotti tipici di loro produzione. Dopo un approfondito dibattito è stato deciso il mantenimento dell'articolo 12, che prevede per le regioni la possibilità di prevedere agevolazioni, anche in forma tariffaria, a favore dei piccoli comuni in cui la disponibilità di risorse idriche

reperibili e attivabili sia superiore ai fabbisogni per i diversi usi. Su tale punto sarà però necessaria un'ulteriore riflessione, anche in considerazione del fatto che la materia sarà più organicamente affrontata in occasione dell'espressione del parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative al codice ambientale.

Con riferimento alla seconda tipologia di interventi, che sono raccolti negli articoli successivi, devono essere ricordate in primo luogo le disposizioni degli articoli 14 e 16. L'articolo 14 prevede che agli interventi nei piccoli comuni sia destinata una quota non inferiore al trenta per cento delle risorse dell'otto per mille e rivenienti dal gioco del lotto da destinarsi a interventi nei beni culturali. L'articolo 16 interviene sui criteri per le ripartizione, per gli anni 2008 e 2009, delle misure di sostegno per i comuni fino a 5000 abitanti contenute nella legge finanziaria 2007; al comma 703 la norma infatti è risultata troppo rigida creando forti disparità fra comuni con analoghi problemi. Con l'abbassamento dal 30 al 25 per cento della percentuale prevista si allarga quantomeno la platea dei beneficiari.

Pag. 108

Gli articoli 13 e 15, sui quali merita da ultimo soffermarsi, rappresentano invece forme di diretto sostegno finanziario ai piccoli comuni rientranti nell'elenco previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 e costituiscono, in tal senso, il «cuore» del provvedimento.

Su tali norme le Commissioni hanno concentrato i propri sforzi, nella ricerca di una copertura finanziaria sostenibile in un quadro di risorse disponibili assai limitato.

Desidero richiamare l'attenzione dei colleghi su questi articoli perchè con le relative disposizioni le Commissioni hanno inteso tradurre concretamente l'impegno a favore dei piccoli comuni che ispira l'intero provvedimento. I precedenti articoli, infatti, per evidenti ragioni di compatibilità finanziaria, sono redatti nel senso di consentire agli enti territoriali competenti l'adozione di misure a favore dei piccoli comuni. Per questa parte non si è inteso porre alcun obbligo proprio per rispettare le compatibilità finanziarie degli enti territoriali.

Gli articoli 13 e 15 prevedono, invece, interventi puntuali, immediatamente finanziati. Siamo consapevoli del fatto che le risorse stanziate potrebbero non risultare sufficienti allo scopo.

Nel prosieguo dell'esame potremo verificare, insieme al Governo, la possibilità di incrementare le dotazioni finanziarie. L'articolo 13 istituisce un fondo per l'erogazione, con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di incentivi fiscali in favore dei soggetti residenti nei piccoli comuni. È prevista la possibilità di concedere agevolazioni ICI per le abitazioni e le sedi di attività economiche, agevolazioni concernenti l'imposta di registro per l'acquisto di immobili destinati ad abitazione o ad attività economiche, premi di insediamento per il trasferimento della residenza o della sede di effettivo svolgimento dell'attività economica. In questo quadro un particolare rilievo assume la previsione del comma 5, che è riassumibile nello slogan «adotta un borgo». Si prevede infatti che le risorse del fondo possano essere utilizzate per l'erogazione di crediti di imposta a persone fisiche e giuridiche che effettuino operazioni di sponsorizzazione in favore dei piccoli comuni di cui all'articolo 2, per la salvaguardia e la valorizzazione dei comuni, con particolare riferimento alle attività turistiche, artigianali, culturali, sportive e ricreative e sociali.

L'attivazione del fondo è prevista a decorrere dall'anno 2009, con una dotazione di 10 milioni di euro. Comprendiamo come questa previsione possa apparire insufficiente ma, come ho già detto, abbiamo aspettative nel corso della discussione del provvedimento in accordo con il Governo per un

considerabile aumento del fondo che possa partire già dal 2008 così come pensiamo che gli oneri finanziari della presente legge possano essere fissati stabilmente nel bilancio dello Stato.

Altrettanto importante, per le possibilità di sviluppo dei piccoli comuni, risulta l'articolo 15 che prevede l'istituzione di un fondo con una consistente dotazione di risorse di conto capitale - 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 - per la concessione di contributi statali ad interventi infrastrutturali e di investimento nei piccoli comuni, con particolare riferimento ad interventi per la tutela dei beni culturali, delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici. Sui criteri per la definizione del decreto verrà sentito il parere della Conferenza Stato-regioni e province autonome, in modo da garantire il rispetto delle competenze regionali in materia. Inoltre, alla definizione degli interventi si procederà sulla base di apposito atto di indirizzo parlamentare. Si può trattare di un sostegno importante alle capacità di investimento dei territori oggetto di attenzione da parte del provvedimento. Ma, al di là dell'esigenza di tutela di tali territori, non può essere ignorato come, per le caratteristiche del tessuto sociale ed economico italiano, che ha sempre trovato nelle realtà medio-piccole («il paese delle cento città» la piccola grande Italia), un fattore di ricchezza e di progresso, le misure previste si possano tradurre in un più generale sostegno dell'economia nazionale.

Pag. 109

Basta pensare ai costi che spesso sopportiamo per i fenomeni di dissesto idro-geologico strettamente collegato alla scarsa ed assente manutenzione che si determina per l'assenza dell'uomo. Conviene quindi investire per risparmiare nel lungo periodo; questa è una politica lungimirante per la tutela del territorio e per migliorare la qualità della vita.

Vi prego di considerare infine questa legge importante in sé, a prescindere dalle forse insufficienti risorse rispetto agli obiettivi ambiziosi delle premesse proprio perché finalmente fissa il principio di una legislazione «dedicata» per i piccoli comuni che ne riconosce le specificità superando le rigide «parametrazioni» che spesso troviamo nelle norme e che non tengono conto di questa piccola grande Italia che invece rappresenta la spina dorsale del nostro bellissimo paese.

TINO IANNUZZI, *Relatore per la VIII Commissione*. Signor Presidente, il testo unificato delle proposte di legge nn. 15 (a prima firma del presidente Realacci), 1752 (a prima firma dell'onorevole Crapolicchio) e 1964 reca disposizioni in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni. Esso rappresenta il frutto di un percorso condiviso - caratterizzato da una fattiva partecipazione di tutti i gruppi, sia di maggioranza sia di opposizione - e di un attento lavoro istruttorio svolto congiuntamente dalle Commissioni bilancio e ambiente. Tale testo raccoglie le indicazioni emerse nel corso delle numerose audizioni svolte in seno al Comitato ristretto e, rispetto al testo adottato inizialmente, contiene diverse importanti modifiche finalizzate a recepire condizioni e osservazioni formulate dalle Commissioni competenti per il parere e proposte emendative dei commissari. Il provvedimento al nostro esame riprende, in gran parte, il testo della proposta di legge n. 1174, presentata nella scorsa legislatura su felice intuizione del presidente Realacci, da deputati appartenenti a tutti i gruppi parlamentari e approvata pressoché all'unanimità dalla Camera dei deputati.

Esso contiene in particolare norme dirette a migliorare le condizioni di vita nelle aree del cosiddetto «disagio insediativo» (quella che chiamiamo la «Piccola grande Italia»), dettando disposizioni applicabili ai comuni di piccole dimensioni.

Il provvedimento è stato originato dalle numerose iniziative promosse, negli anni passati, da Legambiente e Confcommercio in collaborazione con associazioni degli enti territoriali, del sociale e dei diversi settori produttivi (in particolare, quello agricolo). Tale sforzo legislativo ha ricevuto in più occasioni l'autorevole e prestigioso conforto del Presidente della Repubblica emerito Carlo Azeglio Ciampi; parimenti sulle proposte hanno avuto modo di pronunciarsi favorevolmente tutti i soggetti audit (enti territoriali, associazioni ambientaliste, la Conferenza episcopale italiana, con l'audizione informale svolta nella scorsa legislatura di Monsignor Betori e, in questa legislatura, di Monsignor Rivella). In tal senso, sottolineo che l'iniziativa legislativa nasce dalla volontà di valorizzare le grandi e molteplici potenzialità dei comuni in questione, in termini non soltanto di turismo e risorse culturali e ambientali, ma anche di rilancio del tessuto imprenditoriale e delle produzioni tipiche, sostenendo - ad ogni livello possibile - tale rilevante patrimonio. Da questo punto di vista, la proposta di legge deriva dall'intento - molto ambizioso - di raccogliere in un unico provvedimento legislativo un insieme di disposizioni relative a differenti ambiti normativi, ma finalizzate - tutte - ad uno scopo unitario e ben definito, che consiste nel contrastare la tendenza sempre più forte allo spopolamento di alcune aree territoriali del paese e, in particolare, di quelle montane e collinari. Nel nostro paese, peraltro, le aree fragili sono quelle colpite da un progressivo spopolamento e dal crescente depauperamento dei servizi pubblici e delle attività economiche e produttive; questa problematica non è riferibile solo a tali aree, ma si estende anche a

Pag. 110

molti dei comuni che, pur non insistendo in tali zone, soffrono situazioni di difficoltà, per fronteggiare le quali occorrono misure di tutela e di sostegno che debbono essere incentivate dal legislatore statale.

Vi è, poi, all'interno della proposta di legge, un importante elemento che investe direttamente l'evoluzione del sistema italiano delle amministrazioni locali. Com'è noto, negli anni recenti alcuni interventi di riforma hanno mutato l'organizzazione degli enti locali. Sia la ripartizione di competenze fra apparato burocratico e organi politici e il sistema delle rispettive responsabilità, sia il sistema di controlli sugli atti amministrativi, interni ed esterni, sono mutati: il criterio ispiratore di tutta l'attività amministrativa è sempre più divenuto il miglioramento dell'efficienza e della qualità dei servizi erogati al cittadino. Tutto ciò ha segnato una nuova fase nella vita degli enti locali, che richiede - e ritengo che il provvedimento si muova in questa direzione - di rispondere a tali mutamenti, soprattutto per i comuni di modeste dimensioni, che non hanno economie di scala nelle loro forniture, non ammortizzano con facilità gli investimenti indispensabili, devono subire costi molto elevati per l'affidamento di servizi, incontrano difficoltà maggiori dei grandi comuni nella privatizzazione dei servizi stessi, a causa della minore redditività degli stessi, hanno obiettivi e forti limiti nelle piante organiche e nella possibilità di acquisire professionalità ed esperienza esterne. Questi fenomeni di disagio fanno sì che si debbano avviare, con convinzione e coraggio, politiche generali e locali di intervento per riportare e stabilizzare le popolazioni nei piccoli comuni, per avviare una nuova fase di sviluppo e per arginare preoccupanti fenomeni come quelli dell'assenza di ogni forma di cura nella manutenzione del territorio, con conseguenti gravi fenomeni di abbandono e di degrado estremo. Tutte azioni che, pur nella loro diversità, devono muovere - come afferma anche la relazione di accompagnamento alla proposta di legge n. 15 - da una comune convinzione, ovvero che «lo sviluppo locale passa per il rafforzamento della più importante delle ricchezze che è la risorsa umana».

Mi sembra, dunque, che la proposta di legge voglia «mettere in rete» una serie di iniziative in grado

di «fare sistema» nelle aree interne maggiormente disagiate, per assicurare che divenga conveniente abitare - come rilevato anche dagli onorevoli Lupi e Giancarlo Giorgetti, relatori del provvedimento esaminato dalla Camera nella scorsa legislatura - in un piccolo comune della Basilicata, della Calabria o dell'Appennino tosco-emiliano. Si vogliono, infatti, introdurre concrete misure per il sostegno ai piccoli comuni ed alle loro attività economiche, agricole, commerciali e artigianali, secondo forme coerenti e rispettose delle peculiarità dei territori: l'obiettivo è di favorire un investimento significativo per il rilancio sociale ed economico e per la valorizzazione del patrimonio ambientale e storico-culturale di queste aree, per l'adegua cura e manutenzione dei territori.

Come già rimarcato dal collega relatore onorevole Vannucci, in questa direzione di semplificazione e di snellimento delle procedure, anche di natura amministrativa, si pensi, ad esempio: alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 3 che, con riferimento ai comuni con popolazione pari o inferiore ai 5.000 abitanti, rispettivamente dispongono che le competenze del responsabile del procedimento per l'affidamento e per l'esecuzione degli appalti di lavori pubblici siano attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente ed escludono l'osservanza di alcune disposizioni vigenti in materia di procedure per l'acquisto di beni e servizi di rilevanza nazionale, nonché di programmazione triennale dei lavori pubblici; oppure, il comma 13 del medesimo articolo 3, che prevede la possibilità, per le regioni, di incentivare l'adozione, da parte dei piccoli comuni, di misure rivolte alla tutela dell'arredo urbano, dell'ambiente e del paesaggio, soprattutto attraverso l'utilizzo di materiali di costruzione tipici locali, l'installazione di antenne collettive per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive

Pag. 111

via satellite, la limitazione dell'impatto ambientale dei tracciati degli elettrodotti e degli impianti per telefonia mobile e radiodiffusione; ancora, la possibilità di istituire centri multifunzionali nei quali concentrare una pluralità di servizi contemplata (articolo 4, comma 2) o la priorità nell'accesso ai finanziamenti pubblici per la realizzazione di programmi di *e-government* attribuita ai progetti informatici riguardanti i piccoli comuni (articolo 6).

Senza entrare nel dettaglio di tutte le disposizioni della proposta di legge, sulle quali il relatore per la V Commissione ha fornito i necessari approfondimenti, mi limito in questa sede a sottolineare taluni altri punti che giudico essenziali: avere sottolineato la stringente opportunità della conservazione di un'adeguata rete di servizi e di esercizi commerciali nei territori dei piccoli comuni, che costituisce una delle condizioni indispensabili per una loro rivitalizzazione economica e sociale; avere indicato l'importanza che lo sviluppo imprenditoriale e agricolo si avvalga di nuove opportunità, anche mediante il sostegno a «micro-attività», che saranno comunque in grado di attivare circuiti economici virtuosi e capaci di arrecare sicuri benefici ambientali, soprattutto applicando l'innovazione tecnologica; avere sottolineato l'esigenza di creare le condizioni per invertire una tendenza all'isolamento, al depauperamento dei servizi e delle attività economiche e produttive ed al disagio abitativo di parte del paese, attraverso idonee misure di sostegno sul versante dei servizi in senso lato (conservazione delle strutture scolastiche, facilitazioni nel pagamento di imposte e bollette senza dover percorrere considerevoli distanze, misure volte ad assicurare la presenza di sportelli postali ed un'adeguata copertura del servizio radiotelevisivo, incentivi fiscali, premi di insediamento per il recupero nei piccoli comuni di nuovi nuclei familiari residenti e di iniziative economiche).

L'esame in Assemblea sarà un'occasione per valutare con attenzione, integrare e migliorare

ulteriormente il testo, recependo ogni proposta emendativa che si muova in questa direzione.

INTERVENTO DEL DEPUTATO DAVIDE CAPARINI IN SEDE DI DISCUSSIONE SULLE LINEE GENERALI DEL TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE NN. 15-1752-1964-A

DAVIDE CAPARINI. Dal 1933 la giurisprudenza definisce come pubbliche tutte le acque, sorgenti, fluenti e lacuali, anche se artificialmente estratte dal sottosuolo ad uso di pubblico e generale interesse: per questo il «bene acqua» ha natura pubblica. Purtroppo il sistema tariffario non tiene conto del risparmio, della possibilità di riutilizzo e di restituzione dell'acqua non inquinata. Questa lacuna normativa ha consentito che in alcune parti del nostro paese, soprattutto nel Meridione, non venissero migliorate e manutenute le infrastrutture di adduzione, distribuzione e smaltimento. Questa incuria ha portato al malfunzionamento degli acquedotti, con perdite dell'acqua addotta su scala nazionale del 27 per cento prima di giungere all'utenza, a cui aggiungere un altro 5 per cento causato dall'inadeguatezza degli impianti domestici.

Nel 1994 è la legge Galli che getta le basi per la gestione integrata dell'intero ciclo idrico. Il ciclo integrato viene affidato ad un unico soggetto con lo scopo di assicurare una gestione razionale dell'acqua riducendo gli sprechi e favorendo il risparmio e il riuso. Stabilisce anche il principio che l'onere della gestione ricada sulla tariffa, elemento regolatore del sistema, trasferendo il costo della gestione della risorsa dalla collettività all'utenza. Questo è il punto fondamentale della legge che si scontra con la nostra realtà di piccoli comuni di montagna. Al centro del sistema di governo pubblico della risorsa acqua ci sono le regioni che hanno istituito gli ambiti territoriali ottimali (ATO) che hanno il compito di scegliere la migliore forma di gestione del servizio idrico integrato (concessione a terzi o affidamento

Pag. 112

diretto a società miste a maggioranza pubblica). Quindi, la legge Galli segna un'importante evoluzione normativa nella definizione del concetto di gestione di una risorsa che deve essere accessibile a tutti: «le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà».

A complicare il quadro normativo arrivano le direttive europee che impongono la realizzazione di gare internazionali per l'assegnazione della gestione delle reti e l'erogazione dei servizi pubblici locali. Gare che avrebbero fatalmente visto soccombere le nostre aziende a favore delle multinazionali con l'apertura ai privati senza le sufficienti garanzie per la qualità e i costi dei servizi (energia elettrica e metano insegnano). Per correre ai ripari con la finanziaria del 2002 il legislatore stabilisce l'affidamento diretto, senza gara, dei servizi pubblici locali a rilevanza industriale: tra questi i servizi pubblici di captazione, adduzione, distribuzione della risorsa, di fognatura e di depurazione delle acque. Il provvedimento indica un modello preferenziale di gestione del servizio

integrato tramite la trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi pubblici in società di capitali controllate da enti pubblici locali e partecipate da aziende private. Un espediente per dare la possibilità ai nostri comuni e alle società municipalizzate di organizzarsi e non farsi divorare dalle potentissime multinazionali francesi o tedesche. Infatti, l'alternativa sarebbe stata la messa in gara internazionale dei servizi pubblici locali con il conseguente depauperamento di una ricchezza della collettività.

L'ultimo capitolo è stata la decisione del Governo Berlusconi con la legge n. 308 del 15 dicembre 2004 di concedere ai comuni di montagna sotto i mille abitanti di scegliere se aderire o meno alla gestione del servizio idrico integrato. L'intento è di far valere il principio che ai piccoli comuni di montagna che riescono a garantire l'efficienza, l'efficacia nonché l'economicità del servizio, grazie al sacrificio dei propri cittadini e amministratori, non deve essere fatta pagare la stessa tariffa applicata in città. L'autorità di bacino potrà continuare a svolgere funzioni di controllo e vigilanza sulla gestione del sistema idrico integrato consentendo ai piccoli comuni di poter gestire in modo autonomo il loro acquedotto come hanno sempre fatto.

Un principio che è necessario estendere anche a quelli sotto i 5.000 abitanti facendo valere il legittimo principio per cui ai piccoli comuni che riescono a garantire l'efficienza, l'efficacia nonché l'economicità del servizio, grazie al sacrificio dei propri cittadini e amministratori, non devono essere scaricati gli oneri impropri dei grandi comuni.

Onorevoli colleghi, questa è l'occasione per un approccio equo e solidale per cui i piccoli comuni possano continuare a ben gestire una risorsa fondamentale come l'acqua, in economia e con responsabilità.

(Esame degli articoli - A.C. 15-A ed abbinate)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato delle Commissioni.

Avverto che la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso il prescritto parere (*vedi l'allegato A - A.C. 15 sezione 1*), che è distribuito in fotocopia.

Avverto, inoltre, che è in distribuzione un fascicolo contenente ulteriori proposte emendative delle Commissioni.

Avverto, altresì, che, prima dell'inizio della seduta, sono state ritirate dai presentatori le seguenti proposte emendative: Margiotta 2.12, 3.11, 3.13, 3.29, 3.01, 15.1 e 15.03 e Marchi 16.1 (*Nuova formulazione*).

(Esame dell'articolo 1 - A.C. 15-A ed abbinate)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 e delle proposte emendative ad esso presentate (*vedi l'allegato A - A.C. 15 sezione 2*).

Ha chiesto di parlare l'onorevole Pelino. Ne ha facoltà.

PAOLA PELINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci troviamo ad esaminare un provvedimento che reca sostanziali provvidenze a quelle regioni, come l'Abruzzo, ricche dei cosiddetti 'piccoli comuni', nell'accezione di cui al provvedimento in esame, vale a dire con popolazione pari o inferiore a 5 mila abitanti e compresi nelle tipologie dettagliatamente indicate dalle lettere da *a*) ad *e*) del primo comma dell'articolo 2 del testo unificato in esame. Comuni purtroppo afflitti da disagio

Pag. 4

insediativo, come recita il testo del medesimo articolo 2, poveri e poco popolosi, ma tuttavia dotati di forti potenzialità in termini di turismo, produzioni tipiche e risorse culturali e ambientali. La scelta adottata dal testo unificato all'esame di definire i piccoli comuni attraverso tale doppio criterio, a mio avviso, è condivisibile visto che, come è emerso nei dibattiti svoltisi nelle competenti Commissioni, anche sulla base dei dati statistici prodotti dall'ISTAT e dal Censis, ci si può rendere conto che, in realtà, una definizione basata unicamente sull'indicazione numerica relativa alla popolazione, cioè, pari o inferiore a cinquemila abitanti, potrebbe non essere soddisfacente. Ben vengano, perciò, delle norme dirette a migliorare le condizioni dei piccoli comuni, migliorando le condizioni di vita e di lavoro, valorizzandone il patrimonio, promuovendo il riequilibrio anagrafico, migliorando l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali e valorizzandone i prodotti tipici e agroalimentari.

Per quest'ultimo aspetto, l'articolo 5 del provvedimento prevede l'apposizione di cartelli in ambito regionale in cui si citi testualmente: «Territorio di produzione del (...)", indicazione posta sotto il nome del comune e scritta con caratteri minori rispetto a quelli di quest'ultimo, con la caratteristica che l'indicazione dei prodotti non è costitutiva di diritti e non determina il riconoscimento di origine e provenienza del prodotto tipico dal territorio al quale è associato. Su questo particolare punto, come imprenditrice, segnalo la necessità di un raccordo di detta disposizione con la normativa che tutela i prodotti tipici e doc.

Parlo a nome - presumo - di tutti quei colleghi nati in regioni connotate da elementi di criticità, in quanto zone di disagio insediativo, afflitte da spopolamento e impoverimento di vaste aree, colpite da fenomeni ad alto rischio geologico e di natura ambientale (terremoti, alluvioni, eruzioni, eccetera), dal dissesto idrogeologico, da malversazioni del suolo pubblico e dall'abusivismo; fenomeni assai gravi, peggiorati anche dalla mancanza di manutenzione e di incuria, che determinano disagio crescente nelle popolazioni che vi risiedono in termini di qualità della vita e di servizi ai cittadini.

Sono zone, quelle contemplate dal presente intervento normativo, che presentano profili di criticità, ma anche ricche di bellezze paesaggistiche e di risorse da valorizzare, cosa alla quale tende l'iniziativa legislativa in esame nel suo complesso, frutto dell'unificazione di tre testi parlamentari in cui - mi preme, altresì, evidenziare - sono stati tuttavia espunti importanti elementi innovativi; mi riferisco, in particolare, a quanto previsto dalla proposta di legge La Loggia A.C. 1964, di cui sono cofirmataria. Il provvedimento in esame si prefigge di assicurare un'armonica distribuzione della popolazione sul territorio, cosa che rappresenta un obiettivo fondamentale per l'equilibrio del nostro sistema sociale ed economico e una certezza per la manutenzione del territorio e lo sviluppo produttivo del Paese.

Richiamo l'articolo 3, comma 10, che interviene per favorire il riequilibrio anagrafico e valorizzare le nascite in detti comuni, prevedendo che, nel caso in cui i genitori risiedano in uno dei comuni con popolazione pari o inferiore a cinquemila abitanti, ovvero con caratteristiche di cui all'articolo 2 del

testo unificato, essi possano richiedere che la nascita dei figli sia acquisita agli atti dello stato civile del comune di residenza anche qualora il parto si sia verificato in altro comune, purché ricompreso nel territorio della medesima provincia.

Condivido le osservazioni che la II Commissione ha formulato in sede consultiva, cioè, che occorrerebbe prevedere che, nel caso in cui uno dei genitori risieda in uno dei suddetti comuni, sia comunque possibile dichiarare il luogo elettivo di nascita qualora vi sia l'accordo tra i medesimi, nonché precisare che, comunque, dagli atti dello stato civile risulti, oltre al luogo elettivo di nascita, anche quello dove effettivamente il parto è avvenuto.

Fenomeni di disagio affliggono particolarmente le regioni di montagna visto che, oltre alla legge sulla montagna n. 97 del 1994, non si prevedono ulteriori strumenti

a sostegno e sviluppo di politiche di accoglienza nei piccoli comuni montanari. In tal senso soccorrerebbe il testo in esame all'articolo 4.

Tornando al provvedimento in esame, il testo sottoposto all'esame dell' Assemblea recepisce in parte il contenuto della proposta di legge presentata dal collega onorevole La Loggia - di cui, come statolo già detto - sono convinta cofirmataria e che fu presentata, peraltro, fra le prime.

Vorrei, per questo motivo, soffermarmi sulle disposizioni volte a scongiurare il progressivo impoverimento di molte piccole realtà, situate anche nella mia regione, che rischiano di perdere competitività territoriale, di compromettere il livello minimo di servizi essenziali offerti ai cittadini e di perdere opportunità di introiti finanziari legati alle risorse paesaggistiche e di produttività artigianale.

Mi soffermerò brevemente su un punto che non è stato recepito nel complesso impianto normativo, frutto delle sinergie dei tre provvedimenti, e diretto principalmente a promuovere e sostenere le attività economiche, sociali, ambientali e culturali dei cosiddetti piccoli comuni e a tutelarne e valorizzarne il patrimonio naturale, rurale e storico -, promuovendo altresì l'adozione di misure a favore dei cittadini residenti e delle attività produttive, con particolare riferimento al sistema dei servizi territoriali e all'ambiente, in modo da incentivare e favorire anche l'afflusso turistico. Dalla relazione si evince che, nel nostro Paese, i comuni con meno di 5 mila abitanti rappresentano il 72 per cento del totale. Essi costituiscono l'ossatura delle autonomie locali e sono fondamentali nella politica di decentramento e di sviluppo locale e di mantenimento dei livelli minimi dei servizi pubblici essenziali.

L'articolo 6 del testo unificato in esame prevede programmi di *e-government*, coinvolgendo il ministro per le riforme e l'innovazione tecnologica. Per svolgere al meglio la loro funzione, i piccoli comuni hanno bisogno di una organizzazione più efficiente per l'erogazione dei servizi e di politiche di sviluppo che non vadano a vantaggio soltanto dei comuni di maggiori dimensioni.

Ultimamente, i piccoli comuni hanno visto decrescere le risorse disponibili, sia a causa del taglio di trasferimenti statali, sia a causa dello spopolamento causato dalle condizioni disagiate di vita in tali centri, con conseguente impoverimento di aree che sono diventate di disagio insediativo (termine coniato dal presente provvedimento ed assai efficace), fenomeni che interessano una parte importante del territorio nazionale. Proprio per consentire ai comuni di svolgere al meglio tali funzioni è, a mio avviso, fondamentale favorire il miglioramento dell'organizzazione e dell'erogazione dei servizi alla cittadinanza e delle politiche di sviluppo ed evitare, quindi, norme limitanti gli assetti organizzativi di dette piccole realtà. Ciò si potrebbe attuare, ad esempio, non considerando l'erogazione delle provvidenze statali e regionali esclusivamente a vantaggio dei

comuni di maggiore dimensioni.

Riprendendo il discorso cui ho accennato precedentemente, arrivo al punto. Particolare attenzione va dedicata - ed è stata di fatto dedicata - al raccordo delle competenze in ordine alla potestà legislativa che la Costituzione attribuisce allo Stato e alle regioni, ai sensi delle disposizioni del Titolo V della Costituzione e, in particolare, dell'articolo 117. Per questo motivo, con l'atto Camera n. 1964, di cui sono cofirmataria, ed il cui testo è stato parzialmente trasfuso nel testo unificato oggi al nostro esame, si è voluto dare, con riferimento all'originario complesso normativo ora parzialmente eliminato, un rilancio sociale ed economico per permettere un incremento della vivibilità in tali comuni, introducendo disposizioni in linea con la riforma di detto Titolo, che ha ben delineato i confini di competenza dello Stato e delle regioni nell'esercizio della potestà legislativa.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Benedetti Valentini. Ne ha facoltà.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ambirei

Pag. 6

disporre di pochi attimi di attenzione - in particolare da parte del Presidente, dei relatori e dei colleghi in generale - per dire che, nell'apprestarci ad esprimere un voto sicuramente favorevole all'articolo 1 ed al provvedimento in generale, è necessario, a mio modesto parere, lasciare traccia, almeno in questa occasione, di due osservazioni di principio. Il nostro voto sarà senz'altro favorevole, poiché credo che tutti i parlamentari - e in particolare noi che abbiamo l'onore di rappresentare territori molto diversificati ed articolati su piccole realtà locali - non possano che avvertire come epocale questo problema e non possano che misurarsi in maniera positiva sulle conseguenze che ne derivano. Questa è sicuramente una delle sfide del nostro tempo.

La prima osservazione che intendo sottoporre ai colleghi delle Commissioni di merito e all'intera Assemblea è la seguente: ben venga ogni norma particolare, ogni legge specifica, come quella in esame (non la definirei infatti «leggina», bensì legge), che preveda misure di sostegno, di incentivazione e di potenziamento delle risorse in favore delle comunità demograficamente minori. Ben vengano le norme che accorpano servizi per potenziare le risorse economiche di tali comuni; ben vengano le valorizzazioni dei prodotti tipici locali; ben vengano sgravi di carattere fiscale per incentivare la richiesta di insediamento. Ben vengano tali misure specifiche, ma a mio modesto parere il principio del decentramento e dell'insediamento antropico diffuso sul territorio dovrebbe essere un principio di carattere generale, che informi come una «griglia», come un criterio di valutazione qualitativa, tutti i provvedimenti legislativi che si adottano.

Ricorro ad un esempio. Quando introduciamo norme in materia di edilizia, di ristrutturazioni o di mezzi di trasporto, prevediamo sempre uno standard relativo all'accessibilità da parte dei portatori di *handicap*. Si tratta di un principio generale di carattere etico e solidaristico, di una scelta politica che informa tutte le normative che vengono varate. Ebbene, quando licenziamo leggi che attengono al trattamento fiscale, ai trasporti, agli investimenti di vario genere, dovremmo prevedere un criterio specifico relativo al modello di insediamento antropico sul territorio che sceglieremo. Se il Parlamento decide che il modello di insediamento antropico verso il quale ci indirizziamo in questo secolo - parlo dunque in termini epocali, non contingenti - è quello di venti grandi insediamenti urbani e del progressivo spopolamento delle aree che a questo punto possiamo definire periferiche, si tratta di una scelta, non so quanto condivisibile. Se invece sceglieremo, conformemente alla nostra tradizione e alla morfologia del nostro Paese, un insediamento «spalmato» e ben diffuso nel reticolo

delle nostre realtà territoriali, compiamo una scelta opposta, che va in altra direzione.

Dunque, ben venga una legge specifica come quella in esame, ma mi auguro passi anche la filosofia che la informa, che non resti un principio declamato e professato nei convegni di studio e negli amabili dibattiti tenuti in occasione delle festività ricorrenti in questo o in quel piccolo centro di periferia, interno o montano, ma diventi un principio ispiratore, selettivo della nostra legislazione nei vari campi. Questa è la prima osservazione, che affido alla maggioranza e all'opposizione della legislatura in corso, nonché di quelle future.

La seconda osservazione, altrettanto importante, è la seguente: mi sono spesso battuto, insieme ad altri - non moltissimi - colleghi, perché fossero salvaguardati i presidi erogatori dei servizi fondamentali nelle piccole o medie città italiane, che fanno la ricchezza dell'identità dei nostri territori. Mi riferisco a servizi fondamentali come i tribunali, gli ospedali, tutto ciò che fa, essendovi insediato, di una città una città, e che, se soppresso, riduce la città a un borgo periferico. Sono stato spesso accusato, insieme ai colleghi con me solidali, di particolarismo, perfino di campanilismo, comunque di privilegiare la micro-dimensione dei problemi rispetto a un principio di economie di scala che vorrebbe invece accorpamenti più drastici.

Pag. 7

Dunque, ogni volta che si è difesa l'esistenza di un presidio giudiziario, di un tribunale che abbia la sola colpa di non essere insediato in un capoluogo, oppure di un ospedale che deve servire un territorio di medie e non grandissime dimensioni, si è stati accusati spesso di particolarismo, di voler frammentare i servizi e di non voler perseguire giuste economie di scala.

Ebbene, si tratta di un principio che, nel momento in cui si discute il provvedimento in esame, deve essere contestato. Ci confrontiamo nuovamente sul modello di insediamento antropico al quale ho fatto riferimento. Intendo dire che non è molto risolutivo pensare di poter fornire misure di supporto a comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti quando si smantellano i servizi di area media, che sono insediati nel vicino centro di 40-50 mila abitanti, come un ospedale, un tribunale, un'azienda di servizi, un'agenzia delle entrate.

Si tratta di servizi fondamentali ai quali afferiscono, per usufruirne, quel reticolo di 15, 20, 30 piccoli o piccolissimi comuni di quell'area comprensoriale.

Quando vengono smantellati, in un'area di 70 mila, 80 mila o 100 mila abitanti, 4 o 5 servizi fondamentali, è perfettamente inutile pensare di risolvere i problemi di spopolamento e di incentivazione all'esodo che oggi si è messo in moto, mettendo il cartello che valorizza il prodotto locale oppure offrendo qualche contributo, affinché il servizio di segreteria comunale possa funzionare insieme ad un comune vicino e via seguitando. Tutto questo è lodevole, utile e sicuramente prezioso, ma non risolutivo. Dobbiamo capire, considerando le dimensioni medie della nostra provincia (intendendo per provincia non l'ente provincia, ma i nostri territori), se vogliamo mantenere, anche affrontandone i relativi costi e benefici, quei servizi fondamentali che garantiscono la centralità di un territorio.

Nell'apprestarci ad esprimere sicuramente l'adesione a questo specifico provvedimento, vorrei che, successivamente, quando verranno affrontati altri argomenti come, ad esempio, le misure delicatissime e strategiche alle quali ho fatto riferimento, mostrassimo un atteggiamento coerente, ponendo in essere una politica che va in questa direzione, senza pensare di avere risolto i gravissimi problemi delle nostre periferie, con l'applicazione dei tradizionali, pur lodevoli, antichi pannicelli caldi (*Applausi del deputato Realacci*). Grazie per l'attenzione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Osvaldo Napoli. Ne ha facoltà.

OSVALDO NAPOLI. Signor Presidente, il testo unificato delle proposte di legge concernenti misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni non può che essere accolto favorevolmente dal gruppo di Forza Italia, anche in considerazione dell'importanza e della grande e sentita attesa da parte dell'intero sistema delle autonomie locali. Tuttavia, proprio per l'obiettivo che tale atto legislativo intende realizzare, ovvero quello di costituire un quadro normativo di riferimento nazionale atto a consentire una definitiva inversione di tendenza a vantaggio dei 5.800 piccoli comuni del nostro paese, si ritiene che il testo possa essere certamente migliorato con gli emendamenti e reso più incisivo, valorizzando maggiormente anche gli aspetti e le caratteristiche istituzionali delle stesse amministrazioni locali.

Vorrei, però, inoltre, porre l'accento su un aspetto quanto mai singolare. Da una parte, scriviamo una giusta legge per tutelare i piccoli comuni e, dall'altra, però le stesse amministrazioni comunali vengono ampiamente penalizzate con la legge finanziaria per il 2007. Occorre, quindi, anzitutto, che la proposta di legge tenga conto dei tagli imposti agli enti locali, riparando in qualche modo ai minori introiti che li riguardano.

I trasferimenti ai comuni per il 2007 sono stati determinati al lordo della riduzione complessiva di 609 milioni di euro operata dal ministro dell'economia sul fondo ordinario che dovrebbe essere compensato dal presunto maggiore introito ICI. Considerato però che, difficilmente,

Pag. 8

entro il prossimo ottobre saranno emanati i previsti decreti del ministro dell'economia, il Ministero dell'interno procederà ad applicare la detrazione nei confronti di tutti i comuni, ma senza aver prima accertato il maggior gettito ICI sul catasto dei terreni e sugli immobili di categoria.

I comuni sono posti di fronte alla sicurezza del taglio del 10 per cento e all'incertezza dei trasferimenti dovuti.

Inoltre - mi rivolgo all'amico Realacci, a Tino Iannuzzi ed ai relatori -, con una interpretazione unilaterale e forzata dal patto di stabilità da parte del ministro dell'economia, si impedisce agli enti locali un pieno utilizzo degli avanzi di amministrazione per la spesa sociale e gli investimenti, penalizzando così le comunità locali più virtuose.

Inoltre, inibire la possibilità dei comuni di procedere con le politiche di investimento che rappresentano il 70 per cento del comparto pubblico significa compromettere seriamente la crescita economica del paese.

Con il provvedimento in esame, attribuiamo delle risorse ai piccoli comuni in una percentuale modesta (bene ha fatto il collega Zanetta a proporne l'aumento).

Tuttavia, vorrei rivolgermi ai colleghi del centrosinistra che sono amministratori: attenzione! Hanno bloccato tutti gli avanzi di amministrazione degli enti locali, mettendo in grande difficoltà gli enti locali periferici. Sono soldi dei comuni e delle province, non sono soldi del Governo. È questo il vero federalismo?

Da una parte, ci riempiamo la bocca di promesse, colleghi del centrosinistra, dall'altra parte, introduciamo forti penalizzazioni.

Rivolgo al sottosegretario Sartor e al ministro Padoa Schioppa l'invito ad andare in mezzo ai comuni piccoli e medi per capire cosa significa amministrare la cosa pubblica.

Inoltre, mi rivolgo al relatore Iannuzzi, che stimo tantissimo per il lavoro che ha compiuto: quando sento che molti emendamenti presentati a questo testo unificato non possono essere approvati

perché manca la copertura finanziaria, mi pongo il problema di quale sia il comportamento del Governo quando afferma che esiste un «tesoretto», ma non si sa come usare questi soldi. L'esclusione degli avanzi delle entrate rispetto al saldo rende di fatto inutilizzabili tali risorse. Ebbene, voglio soprattutto richiamare l'attenzione del Parlamento sulla gravità della situazione in cui versano le nostre città, piccole o grandi che siano. Infatti, con questa finanziaria non si risolve nemmeno uno dei problemi e delle emergenze che si vivono nelle nostre città. Mi riferisco alla sicurezza, al trasporto pubblico locale e alla casa: dove sono finite le politiche strutturali e le grandi riforme che il Governo aveva promesso? Due miliardi e 600 milioni di euro in tagli agli enti locali, 600 milioni di euro ridati ai Comuni, ma assorbiti dai mancati trasferimenti erariali. Credo sia una presa in giro nei confronti degli enti locali periferici.

Si è parlato molto di costi della politica. Personalmente, non ho mai messo in dubbio la necessità di migliorare le procedure per il contenimento dei costi della politica. Rimango in attesa di vedere, al posto del polverone mediatico, una bella inchiesta giornalistica che ci racconti come vivono i piccoli sindaci degli oltre 5.600 comuni con meno di cinquemila abitanti. Se proprio si vuole capire chi sono gli amministratori italiani, si vada a cercare in questo immenso esercito di volontari, molti dei quali, da anni, non hanno mai percepito l'indennità.

Ma il costo della politica si riduce anche in maniera diversa, sapendo razionalizzare la spesa attraverso la modifica del testo unico degli enti locali. Regioni, province, comuni, comunità montane, unioni collinari, parchi, circoscrizioni, unioni dei comuni, consorzi, ATO, BIN, circondari, aree metropolitane, eccetera: è questo il costo della politica che bisogna avere il coraggio di tagliare, non il resto! Il sindaco di un piccolo comune prende 300 euro al mese e si trova costantemente sulla piazza, instaurando anche un rapporto umano con il proprio elettorale. Lo

Pag. 9

dobbiamo tenere presente ed in questa legge che stiamo per approvare dobbiamo rimarcarlo fortemente.

Ebbene, da tempo leggiamo sui giornali la volontà del Governo di un taglio non meglio precisato dell'ICI sulla prima casa. Non vi sono dubbi che sia un fatto positivo e lo prendiamo come esempio, in quanto il presidente Berlusconi, in campagna elettorale, ne ha parlato per primo ed allora era stato deriso da tutti. Oggi, invece, corrono tutti dietro a quella proposta.

I comuni però aspettano ancora oggi di sapere dove si vanno a trovare le risorse finanziarie per coprire eventualmente la mancata differenza di introito.

Vi sono state, finora, tante dichiarazioni, ma nessuna proposta. Noi chiediamo di fare chiarezza su questo aspetto. Voglio leggervi una dichiarazione del sindaco di Rimini, che non può certo dirsi di centrodestra. Il sindaco di Rimini Ravaglioli, rivolto a Padoa Schioppa e a Sartor, ha affermato: «Il ministro guardi in casa propria quando parla di sperperi e non se la prenda con i comuni, costretti a mettere tasse per fare bella la faccia del Governo; una parte di quel "tesoretto" è frutto della rapina subita dai comuni, province, regioni ai quali il Governo ha tagliato quasi cinquemila miliardi di vecchie lire».

Questo lo dice il sindaco di Rimini e ripeto che non vi sono dubbi da che parte egli stia.

Tornando al contenuto del testo unificato delle proposte di legge al nostro esame, i tipi di intervento previsti sono prevalentemente di carattere generale e richiamano ad una azione più specifica le regioni che, in relazione al dettato costituzionale, assumono un ruolo significativo di promozione, incentivazione e sostegno dei piccoli comuni.

A tal proposito, ritengo fondamentale l'introduzione di un ordinamento differenziato per i piccoli

comuni, una seconda tornata, poiché è assurdo pensare che un comune con meno di cinquemila abitanti possa essere amministrato come il comune di Roma, di Torino o di Milano. Ma, colleghi, volete mettere il comune di Coazze, quello di Valgioie, in provincia di Torino, con 3.000 abitanti, o quello di Squillace in Calabria con il comune di Roma? Le differenziazioni sono enormi e sono necessarie leggi *ad hoc*, interamente dedicate ai piccoli comuni, che possano tener conto della loro criticità e valorizzarne la peculiarità.

Nel testo sono contemplati la valorizzazione dei prodotti agroalimentari e gli interventi per lo sviluppo e l'incentivazione delle attività commerciali ed artigiane. Ben vengano misure di questo tipo! E bene fa questa legge! Permettere un corretto sviluppo di questi concetti sarà decisivo per l'affermazione concreta del rafforzato protagonismo costituzionale dei comuni di dimensioni demografiche più forti. Questi ultimi debbono potersi dotare di forme organizzative flessibili, di risorse finanziarie sufficienti, di disponibilità di personale e di mezzi materiali, in modo da garantire una gestione efficace, economicamente vantaggiosa e, soprattutto, funzionale alla migliore erogazione dei servizi ai cittadini e contribuire a mantenere vivo e competitivo il 70 per cento del territorio nazionale.

Occorre, però, abbandonare ogni residuo e chiuso municipalismo, sostenendo un'adeguata accelerazione politica alla strategia dell'associazionismo tra i comuni, soprattutto quelli di minore dimensione demografica, strumento ottimale per razionalizzare la gestione dei servizi.

Si dovrebbe prevedere, inoltre, la riduzione di oneri a carico dei piccoli comuni: per esempio, nel caso dell'affidamento esterno di una progettazione, essa risulterebbe troppo onerosa e potrebbe essere evitata, se il responsabile di procedimento del piccolo comune potesse provvedere alla progettazione stessa; oppure, si potrebbe prevedere la compensazione delle minori entrate determinate dall'agevolazione di imposta comunale, per i beni riconosciuti come beni di interesse culturale, in quanto al comune viene meno la relativa, e rilevante, quota di ICI.

Le forme di gestione associata dei servizi comunali andrebbero incentivate e non vi sono dubbi che noi ci riferiamo all'unione dei servizi e non all'unione dei

Pag. 10

comuni. È indispensabile che gli amministratori locali capiscano che l'unione dei servizi è importante per l'abbattimento dei costi. I 40 milioni di euro all'anno, certamente, sono un primo passo, ma ripeto che è indispensabile aumentare questo bacino di risorse per i piccoli comuni. Se, però, il Governo - ed invito, in tal senso, tutti parlamentari del centrosinistra - non sblocca gli avanzi di amministrazione nei confronti dei piccoli e dei grandi comuni, questa legge, che noi voteremo, da una parte darà e, dall'altra, prenderà. Se questo è il comportamento del Governo, non potremmo che essere rammaricati, perché sarebbe una presa in giro nei confronti non solo dei piccoli comuni, ma di tutti i comuni italiani (*Applausi dei deputati dei gruppi Forza Italia e Lega Nord Padania*).

PRESIDENTE. Rivolgo un saluto, anche a nome dell'Assemblea, ai docenti ed agli studenti delle classi V dell'Istituto professionale di Stato per i servizi commerciali, turistici, sociali e pubblicità, Luigi Einaudi di Ferrara, che, dalle tribune del pubblico, seguono i nostri lavori (*Applausi*). Ha chiesto di parlare l'onorevole Ceroni. Ne ha facoltà.

REMIGIO CERONI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, cercherò con il mio intervento di dare un modesto contributo al dibattito che si è aperto con questo

progetto di legge, che contiene misure a sostegno dei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti.

Sono stato eletto sindaco, lo scorso anno, del comune di Rapagnano, un piccolo comune di duemila abitanti nella Marche, del quale sono stato già sindaco nel 1990, nel 1995 e nel 1999.

Chiarisco subito che sono ampiamente condivisibili tutte le ragioni e le motivazioni addotte dai relatori a sostegno di questo provvedimento.

Non vi è dubbio che i piccoli comuni vivono una situazione di grave disagio che, se non affrontata, rischia di procurare la fine di tante piccole comunità, ricche di storia, di cultura e custodi di tradizioni e di valori che hanno fatto grande il nostro paese.

Però, mi dispiace dover rilevare che il provvedimento in esame affronta solo relativamente i problemi dei piccoli comuni, anzi dimostra che non vi è la volontà di affrontarli.

Attraverso il provvedimento in discussione non si vuole entrare nel merito delle questioni. Siamo di fronte ad una proposta - simile a tante altre che ci troviamo a discutere in questa Assemblea - pensata per poter mostrare all'opinione pubblica sensibilità ed attenzione verso le piccole comunità e poter dire di aver risolto i problemi dei piccoli comuni, tanto che l'onorevole Realacci, assieme a Legambiente, ha già organizzato una festa, che si terrà nelle prossime settimane, per propagandare questo provvedimento. In realtà, la proposta di legge al nostro esame non risolve, non affronta nulla, produce benefici molto limitati ai piccoli comuni, è, in ultima analisi, un palliativo rispetto alle reali necessità.

I piccoli comuni non hanno bisogno di enunciazioni di principio, ma di interventi concreti, capaci di rilanciare la speranza di sopravvivenza e allontanare la prospettiva di diventare vecchi borghi abbandonati.

Se veramente abbiamo a cuore gli interessi e la sopravvivenza dei piccoli comuni dobbiamo guardare al problema da due diverse angolature. È necessario intervenire affrontando l'aspetto normativo (ordinamento degli enti locali) e l'aspetto finanziario (risorse a disposizione degli enti locali).

Per quanto riguarda l'aspetto normativo è evidente - è stato già ricordato - che è un errore sottoporre alla stessa normativa tutti i comuni, piccoli e grandi. Si tratta di una questione che andava affrontata prioritariamente, come ha già fatto osservare qualche collega intervenuto in precedenza, mentre la proposta in discussione si occupa in minima parte di questo aspetto.

Un tentativo di mettere mano alla questione è rappresentato dall'articolo 3,

comma 3, attraverso cui viene facilitato il compito dei piccoli comuni nello svolgimento delle loro funzioni. Si stabilisce che le competenze di responsabile del procedimento per l'esecuzione degli appalti di lavori pubblici spettano al responsabile del servizio, al quale attiene il lavoro da realizzare in mancanza del responsabile dell'ufficio tecnico; in ogni caso, si tratta di una cosa ovvia che viene stabilita per legge.

Ritengo che sarebbe stato più opportuno procedere alla modifica dell'articolo 107 del decreto legislativo n. 267 del 2000; allo stesso tempo è da considerarsi positivo il comma 8 dell'articolo 3, attraverso cui si esentano i piccoli comuni dal rispetto di alcune disposizioni che per ragioni di tempo non elencherò.

Comunque, ciò che è stato fatto non basta, serve un intervento più organico; per esempio, si sarebbe rivelata utile la definizione del numero delle posizioni organizzative che ogni comune può istituire. Infatti, lasciare tale compito alla libera contrattazione, a livello locale, tra amministrazione,

dipendenti e sindacato ha fatto salire a dismisura il numero delle posizioni organizzative, poiché ogni dipendente ne vuole una. In questa maniera, nel corso degli anni, si sono gonfiati i costi per il personale. Si tratta di costi che sono piombati sulle spalle delle piccole comunità (7-13 mila euro per dipendente) e che rappresentano molto di più delle somme a disposizione per ogni comune stanziate attraverso questo provvedimento.

È condivisibile, ad esempio, il principio contenuto nell'articolo 51 del decreto legislativo n. 267 del 2000, introdotto con la legge n. 142 del 1990, per cui i poteri d'indirizzo e di controllo spettano agli organi eletti, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti. Però, bisognava comprendere che questo principio ha determinato costi suppletivi alle piccole amministrazioni locali. Nei piccoli comuni questo principio andava in maniera chiara derogato perché gli enti locali hanno funzionato attraverso forme di volontariato che per tanti anni hanno visto protagonisti gli amministratori.

Un'altra osservazione che mi sento di fare è che la proposta di legge in esame risulta vaga anche nell'individuazione dei comuni che avranno diritto a usufruire delle scarse provvidenze previste, perché non vi è dubbio che i criteri introdotti sono troppo generici e indefiniti. Per esempio, all'articolo 2 si fa riferimento ai comuni collocati in aree territorialmente dissestate. Forse ci si voleva riferire ai comuni della Valtellina. Ma agli altri comuni che cosa diciamo?

Per esempio, condivido quanto previsto nell'articolo 2 lettera *b*), relativamente ai comuni nei quali negli ultimi dieci anni si sia verificato un significativo decremento della popolazione residente, perché qui siamo di fronte a un criterio oggettivo, per cui si va a vedere se sia aumentata o diminuita la popolazione e si stabilisce se quel comune possa entrare in queste provvidenze.

Viceversa, faccio rilevare che con quanto previsto dall'articolo 2 lettera *d*) in merito ai comuni siti nelle zone montane si sovrappongono competenze di questa proposta di legge con quelle stabilite dalla normativa relativa alle comunità montane. In questo modo determineremmo una sovrapposizione di interventi in comuni che sono già interessati da altre leggi.

Una buona legge deve definire in misura chiara quali sono i comuni che possono usufruire di una normativa più semplice e quali sono le provvidenze che sono messe a disposizione. Non possiamo illudere 5.830 comuni che stanno aspettando una legge a loro favore come la «manna dal cielo» e far loro scoprire che nel provvedimento ci sono poche disposizioni che li riguardano.

Veniamo poi al secondo aspetto, quello economico. È evidente che le risorse messe a disposizione dalla proposta di legge sono troppo esigue: 40 milioni di euro sono una miseria rispetto alla necessità, 40 milioni diviso 5.830 comuni sono circa 6 mila euro a comune. Quali problemi possiamo risolvere con 6 mila euro a comune?

Voi non vi rendete conto della situazione economica in cui versano i piccoli comuni. Sapete che da anni vivono una

situazione di grave sperequazione, perché i trasferimenti dello Stato sono agganciati alla spesa storica: ci sono comuni che ricevono tanto ed altri che ricevono niente. Nel momento in cui è arrivata la stretta governativa alcuni comuni si sono trovati in grave difficoltà nel far quadrare il bilancio.

Vi vorrei informare che dal 1989 al 2006 sono entrati in disesso circa 425 comuni e gran parte di questi, oltre il 25 per cento, sono centri con una popolazione compresa tra i mille e i duemila abitanti; 110 comuni sono andati in disesso in questi ultimi quindici anni. Ecco, oggi per far quadrare il bilancio di un comune si utilizzano gli oneri di urbanizzazione, che sono previsti per

realizzare altri interventi.

Allora era necessario mettere mano alle entrate degli enti locali. Oggi queste entrate sono date dall'ICI sui di terreni (ci sono molti comuni svantaggiati che sono esenti da tassazione ICI), dall'ICI sui fabbricati, che nei piccoli comuni hanno un reddito basso e danno luogo a un'entrata molto relativa, e dall'addizionale IRPEF. I redditi dei piccoli comuni, spesso con una popolazione anziana composta da pensionati, determinano entrate molto modeste; abbiamo comuni lungo la costa che sono ricchissimi e comuni situati all'interno che hanno difficoltà a sopravvivere.

La proposta di legge avrebbe dovuto porre rimedio a queste disuguaglianze. Non capisco come l'ANCI abbia potuto dare parere positivo a questo provvedimento. Per la verità la meraviglia è molto contenuta perché da anni l'ANCI ha perso il suo spirito originario, essendo divenuta un'organizzazione per la promozione dell'immagine di qualche sindaco di grande città piuttosto che un'organizzazione a difesa dei sindaci e dei comuni piccoli. Immagino che l'ANCI abbia voluto dare il proprio parere favorevole perché nel disegno di legge era contenuta l'eliminazione del limite del mandato (ma poi avete visto che fine ha fatto questo questo articolo).

Aggiungo un'ulteriore considerazione osservando che c'era un ultimo aspetto che avrebbe dovuto essere contenuto nel testo, cioè che gli enti locali piccoli non hanno più risorse per gli investimenti. Nelle leggi finanziarie di alcuni anni fa era previsto un fondo per lo sviluppo degli investimenti, che veniva integrato anche da provvidenze delle regioni. Ricordo che la Lombardia, la Toscana e le Marche hanno previsto un fondo per incentivare gli investimenti degli enti locali, che, nella condizione attuale, non riescono a fare neanche gli interventi di manutenzione delle opere pubbliche.

Per tutte queste ragioni, ritengo che questo provvedimento sia insufficiente per affrontare i problemi reali dei comuni più piccoli.

Come ha detto il collega Osvaldo Napoli, che ha seguito da vicino questo lavoro e si è fatto interprete delle esigenze che ho rappresentato, spero che il Parlamento torni presto ad affrontare le questioni reali che riguardano i piccoli comuni. Infatti, se continuiamo a perdere tempo, rischiamo di determinare l'agonia dei piccoli comuni.

PRESIDENTE. Avverto che il Governo ha testé presentato gli ulteriori emendamenti 13.200 e 15.200, il cui testo è in distribuzione.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Garagnani. Ne ha facoltà.

FABIO GARAGNANI. Signor Presidente, nel mio intervento riprenderò alcune riflessioni svolte dai colleghi del gruppo di Forza Italia, che, da punti di vista diversi, hanno evidenziato alcuni elementi problematici ravvisabili nel provvedimento in esame. Sia la collega Pelino che il collega Ceroni hanno individuato, da un lato, la necessità di un provvedimento che si faccia carico della difficoltà dei piccoli comuni, dall'altro - lo sosteneva il collega Ceroni - la necessità altrettanto evidente di non illuderli e di essere concreti nella predisposizione di interventi che possano incidere sullo sviluppo dei più piccoli enti locali. Non posso non fare a meno di esprimere in questa sede le mie perplessità, non tanto sulla bontà dell'iniziativa, ovvero sulla necessità di individuare le

tutti i componenti della Commissione hanno concordato (ognuno con le proprie motivazioni) -, ho detto - e lo ribadisco ora - che questo provvedimento rischia di competere con le regioni su un terreno delicato quale quello dell'autonomia degli enti locali e di avviare un contenzioso in una materia delicatissima. Già quasi tutti i consigli regionali hanno adottato leggi *ad hoc* per i piccoli e medi comuni, con particolare riferimento ai comuni montani, evidenziando le zone di sofferenza ed intervenendo sia finanziariamente, sia predisponendo una serie di servizi che concernono il diritto allo studio, i trasporti, l'allocazione di determinate risorse e la tutela del territorio.

Alla luce di questi provvedimenti, mi chiedo come il Governo possa intervenire in maniera concreta, evitando di essere stancamente ripetitivo ed inefficace. Anche la copertura finanziaria, che mi sembra tutta da definire, al di là di alcune ipotesi sulle quali ognuno di noi si è confrontato, è evidentemente limitata.

Il primo problema da risolvere è il rapporto che questo provvedimento avrà con analoghe leggi approvate dalla regione. Non posso sottacere, tuttavia, che assistiamo ad un centralismo regionale molto accentuato, in cui molto spesso viene meno non solo l'autonomia dei comuni medi e grandi, ma anche quella delle assemblee regionali, ad un presidenzialismo esasperato, che identifica solo nella figura del presidente della giunta l'attività della regione *tout court*, con il rischio che le regioni possano ripetere difetti peggiori di quelli che hanno caratterizzato lo Stato centralista fino a poco tempo fa.

Di fronte a questo, per la necessità di valorizzare i piccoli comuni - che, a differenza dei medi, dei grandi e dei capoluoghi di provincia, hanno minori possibilità di interagire con il tessuto regionale e vedono diminuire progressivamente la loro importanza dal punto di vista demografico, sociale ed economico -, indubbiamente il provvedimento si giustifica e può avere una sua valenza, purché, ripeto, si configuri in modo più netto anche con il ruolo delle province. Prima parlavo delle regioni, ma le province stesse, in una materia così delicata - basti pensare all'agricoltura, alla formazione professionale, al diritto allo studio, soprattutto per i servizi di mensa per le fasce della scuola primaria e secondaria di primo grado -, hanno una competenza particolare e intervengono già in modo significativo.

Allora, rischiamo di creare una serie di conflittualità che, se non fossero ben definite, non risolverebbero il problema che ci siamo voluti porre. Occorre altresì distinguere - e vedo che c'è una distinzione piuttosto ampia - i comuni montani, che sono le vere aree di sofferenza, da altri comuni piccoli e medi che, se non altro per facilità di comunicazioni, hanno minori problemi.

Nei comuni montani sussiste certamente un problema di conservazione del territorio, dell'ambiente e della popolazione, soprattutto per il venir meno della medesima in certe fasce e in certe aree - non sono tutte uguali - dove è indispensabile il mantenimento della popolazione. Ovviamente, faccio riferimento ai comuni montani veri e propri, ai comuni dell'Appennino. La regione da cui provengo, l'Emilia Romagna, è caratterizzata da fasce diverse di popolazione, però indubbiamente sussiste un problema di fondo: occorre favorire il permanere della popolazione. Tuttavia, tale questione non può essere risolta solo mantenendo nella scuola primaria e secondaria un numero di classi e di alunni inferiori a quello prescritto dalla normativa per tutto il territorio nazionale, ma in modo diverso; non semplicemente limitandosi, come purtroppo si sta verificando, a sostenere la permanenza dell'ufficio postale, della caserma dei Carabinieri o di altri edifici pubblici che non hanno più una loro possibilità, stante la situazione economico-finanziaria del Paese, di mantenersi. In questo senso, nella proposta di legge ho

colto la positività di favorire l'aggregazione dei comuni e, soprattutto, quelli piccoli debbono mettersi nell'ottica di gestire - e già lo fanno - tutta una serie di servizi in rete che non possono fare riferimento al singolo.

L'altra questione, sulla quale dobbiamo spostare l'attenzione, riguarda la valorizzazione delle zone montane dal punto di vista turistico, favorendo insediamenti anche industriali, ma soprattutto turistici. Comunque, anche in questo caso siamo in presenza di una legislazione regionale ben precisa, volta alla tutela di determinate aree. Sottolineo, infine, l'importanza di definire modalità precise per quanto riguarda la rete dei trasporti, che incidono pesantemente sui bilanci dei comuni, delle province e delle regioni senza nessuna distinzione fra comuni montani e comuni di pianura, in cui la «veicolabilità» è molto più facile e in cui non c'è la necessità permanente di servizi pubblici di linea, cosa che, invece, è essenziale soprattutto nelle realtà montane.

L'altro punto fondamentale riguarda alcuni servizi pubblici essenziali, cioè quelli che fanno riferimento all'erogazione di luce, gas ed acqua. Oggi le grandi aziende monopolizzano questi servizi soprattutto per quanto riguarda i capoluoghi di: si tratta di vere e proprie *holding*. Il problema fondamentale non è tanto quello di creare piccole *holding* o piccole municipalizzate consorziate, quanto di garantire che le grandi *holding*, che riassumono in sé i servizi delle vecchie municipalizzate, servano anche i piccoli comuni in modo significativo, coprendo tutte le esigenze. Questo è il problema fondamentale che, per quanto riguarda la mia regione, mi è stato posto con insistenza; il rischio invece è quello di creare - mi si perdoni il termine - delle succursali di queste grandi municipalizzate che non risolvono il problema di fondo, perché non hanno prospettive economiche di sviluppo e, soprattutto, non hanno un bacino d'utenza significativamente vasto in grado di recepire la loro programmazione e, in particolar modo, determinate attività. Anche su ciò ritengo opportuno che si debba insistere.

Infine, devono essere fatte una graduatoria e una selezione, perché non si può essere generici e approssimativi come in alcune parti del provvedimento si prevede; tutto ciò va fatto nell'interesse del turismo e della tutela dei beni artistici che sono tantissimi in molti comuni. Anche in questo caso, però, ritengo sia opportuno stabilire un coordinamento con le varie competenze statali, regionali, provinciali e con la sovraintendenza ai beni artistici e culturali, presente in ogni regione, allo scopo di non generalizzare i finanziamenti, di per sé limitati, e quindi rischiare di non risolvere il problema alla fonte.

Esistono autentici patrimoni d'arte che debbono essere valorizzati, nel presupposto del riconoscimento della ricchezza artistica dei medesimi e non genericamente, senza alcun criterio stabilito previamente, ad esempio, da particolari commissioni; altrimenti ogni sindaco può sentirsi in diritto di richiedere contributi per quella importante chiesa o monumento e quant'altro.

L'aspetto positivo di questo provvedimento, che raccoglie un'istanza ormai generalmente diffusa, è che anche il patrimonio culturale rappresentato dalle chiese risponde ad un'esigenza culturale diffusa: è la storia d'Italia, la storia del nostro Paese. Pertanto, il collegamento con gli uffici diocesani, con la CEI, mi pare più che mai opportuno proprio al fine di salvaguardare quei punti di eccellenza, in materia artistico-culturale, che oggi rischiano il degrado. Punti di eccellenza, lo ripeto, che sono molti ma non tantissimi e che debbono essere valorizzati con un'opera attenta di monitoraggio fatta nell'interesse dell'intera collettività, evitando interventi a pioggia, che non risolvono il problema di fondo, ma procedendo, in quanto necessarie, alla definizione di talune ipotesi. Lo stesso discorso vale per quanto riguarda le peculiarità paesaggistiche che, dal punto di vista ambientale e culturale, caratterizzano determinati comuni. Conseguentemente, anche su questo aspetto ritengo che non si possa essere

così generici. Occorre un filtro, fissare alcuni obiettivi e caratterizzare alcune aree per la loro specificità dal punto di vista culturale, professionale e artistico.

In conclusione, ho voluto fare queste considerazioni perché a me pare che il provvedimento in esame, in sé buono, necessiti di alcune modifiche, di alcuni aggiustamenti che lo rendano concretamente attuabile.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Martinello. Ne ha facoltà.

LEONARDO MARTINELLO. Signor Presidente, onorevole colleghi, il testo unificato delle proposte di legge all'esame dell'Assemblea si propone di adottare una serie di misure che accrescono la convenienza ad abitare nei piccoli comuni, attraverso un complesso di interventi volti a sostenere le attività agricole, commerciali e artigianali, le quali potranno rappresentare un investimento per il rilancio sociale ed economico e la valorizzazione del patrimonio ambientale e storico-culturale dei piccoli comuni.

Abbiamo piccoli comuni che si trovano sulle montagne, distesi sulle fasce del mare, sulle dolci colline toscane, nell'entroterra della Sicilia, poco importa. Tali comuni con le loro produzioni artigianali ed enogastronomiche e con le loro risorse rappresentano dei punti di forza per il nostro Paese.

Dal Nord al Sud, dalle aree montane a quelle insulari, l'Italia è così costellata da migliaia di piccoli centri abitati, da secoli culle di un patrimonio straordinario fatto di beni culturali e ambientali, di tradizioni e abilità manifatturiere, di sapori e di sapere. Si tratta di territori che offrono quel valore aggiunto in termini di turismo e di produzioni tipiche artigianali, capace di trasformarli in importante volano per l'economia italiana.

Al tempo stesso però la cosiddetta Italia minore vive oggi una condizione di forte disagio, dovuto alla preoccupante rarefazione dei servizi territoriali: le scuole che sono mancanti o che vengono chiuse, i presidi sanitari insufficienti, gli uffici postali chiusi, gli esercizi commerciali che vengono anch'essi chiusi e sostituiti dai grossi centri commerciali. Nasce da questa considerazione l'impegno del Parlamento nel portare oggi all'esame di quest'aula un provvedimento a favore dei piccoli comuni per dare all'Italia un futuro di talenti nascosti.

Per questo, tra gli obiettivi primari della iniziativa legislativa in esame, di cui sono firmatari molti parlamentari, vi è il miglioramento, o almeno ci si propone di farlo, delle condizioni di vita di queste zone dell'Italia minore e la valorizzazione di un patrimonio dalle grandi potenzialità, miglioramento e valorizzazione attraverso un pacchetto legislativo fatto di incentivi e di agevolazioni fiscali, ma anche di una fattiva collaborazione da parte di regioni e province.

Questo è l'intento del provvedimento in esame, ma se poi entriamo nel contesto e andiamo a vedere di cosa si tratta, possiamo dire che è una proposta di legge certamente importante, ma su cui occorre fare alcune precisazioni, in particolare, laddove si richiama ad un fantomatico asserzionismo o si favoriscono le unioni, di cui abbiamo visto l'esito alquanto infelice, certo, vi sono contenuti elementi importanti, come ad esempio l'impegno economico sulle reti telematiche, una garanzia di servizi minori, un servizio di telefonia e di copertura televisiva, necessario soprattutto nei comuni sparsi, così come positive sono le agevolazioni sulla prima casa e il trasferimento di attività imprenditoriali.

Si tratta però di un provvedimento che mescola proposte strutturali e con altre invece formali e poco sostanziali: si parla di sponsorizzazioni con il credito di imposta, di cessione dei computer delle pubbliche amministrazioni e delle scuole. Potrebbe sembrare una proposta di legge che interessa tutti, ma proprio per questo potrebbe trovare difficoltà in sede di attuazione, perché troppe sono le diversità tra i comuni di 5 mila abitanti che si trovano a ridosso delle grandi città, e quelli sparsi, come dicevo prima, tra isole, coste di mari e montagne.

Sarebbe stato allora necessario, secondo me, fare una suddivisione tra queste piccole realtà, ricche di tradizione e storia, con provvedimenti *ad hoc*, per passare poi all'altro aspetto delle grandi o non così piccole realtà.

Quello che preoccupa del provvedimento è l'inadeguatezza delle risorse stanziate per la sua attuazione, principale problema dei piccoli comuni che sono costretti costantemente a dibattersi e ad affrontare nella parte dei loro sindaci ed amministratori. Sarebbe stato opportuno prevedere maggiori risorse per dare giusto completamento delle misure che andiamo oggi ad affrontare.

Il gruppo dell'UDC è, certo, a favore di questi piccoli comuni, che rappresentano l'ossatura democratica e l'intelaiatura essenziale dello sviluppo economico della nostra penisola, ma certamente è il provvedimento è limito: molte cose restano ancora da fare e noi speriamo che gli emendamenti proposti da noi dell'UDC e dagli altri amici della minoranza siano accolti per rendere migliore questa proposta di legge.

Speriamo che sia anche la volta buona per iniziare a parlare dei piccoli comuni: certo un piccolo passo lo faremo oggi, votando a favore di questa iniziativa, ma altre cose restano ancora da fare e soprattutto dobbiamo prestare maggiore attenzione al sistema delle risorse finanziarie. Potremmo fare tutte le più belle leggi che vogliamo o assumere tutta una serie di iniziative, ma se non vengono stanziate adeguate risorse economiche gli enti locali essi saranno comunque destinati a morire e ciò sarebbe un tragico evento per l'Italia [*Applausi dei deputati del gruppo UDC (Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro)*].

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole La Loggia. Ne ha facoltà.

ENRICO LA LOGGIA. Signor Presidente, svolgerò un intervento molto breve, avanzando una proposta che vorrei il Governo e il relatore prendessero in considerazione. Una brevissima premessa: l'argomento è talmente noto che non occorre insistere sull'attenzione dovuta nei confronti dei piccoli comuni. Mi compiaccio molto del fatto che la mia proposta di legge, così come quella dell'onorevole Realacci ed altri, siano giunte alla fase procedurale in cui siamo, ottenendo anche l'attenzione del Governo.

Rispetto ad una materia di questo genere non si può mai essere completamente soddisfatti e ritengo che si possa compiere un piccolo sforzo in più in ordine alle modalità di copertura della legge. È ovvio: sarebbe bene che vi fosse una copertura maggiore e la mia richiesta sarebbe quella di elevarla ulteriormente, al di là dell'emendamento che il Governo ha appena presentato. Tuttavia, mi rendo conto delle difficoltà.

Ad ogni modo, le modalità di finanziamento potrebbero esser certamente migliorate. Se il Governo, accogliendo la mia proposta, potesse a sua volta presentare un'ulteriore proposta emendativa del testo, credo farebbe cosa buona e giusta.

Mi spiego: in questo testo unificato vengono trattati opportunamente molti argomenti. Mi chiedo perché non definire gli interventi per ciascuno di questi argomenti, anziché pescare da un unico fondo generale, fissando le percentuali di spettanza. Propongo, quindi, di scegliere un'altra via, ossia la suddivisione già da ora dei singoli investimenti, dei singoli benefici fiscali, ed una ripartizione dei fondi che dia ai piccoli comuni la certezza di conoscere l'ammontare delle risorse su cui potranno contare.

Comprendo bene che anche la procedura per la definizione delle caratteristiche dei piccoli comuni e

per l'accesso alle misure di sostegno sia abbastanza complessa: occorre una proposta del ministro di concerto con l'altro, una conferenza unificata e via dicendo. Lo comprendo bene. Ma sarebbe opportuno che, già in partenza, in base al testo di legge, fosse possibile una ripartizione dei fondi. Ad esempio, si potrebbe definire per ciascuna voce - quando si parla degli interventi per lo sviluppo e l'incentivazione di attività commerciali, del sistema distributivo dei

Pag. 17

carburanti, dei servizi di telefonia, delle agevolazioni in materia di servizio idrico e via dicendo - l'ammontare degli incentivi. Credo che, anche dal punto di vista legislativo, sarebbe un'innovazione estremamente interessante. Ciò potrebbe addirittura costituire un precedente su come procedere in analoghi casi di ulteriori eventuali provvedimenti concernenti altri argomenti.

Per questo motivo - e concludo, poiché il mio intervento era volto solo a richiamare l'attenzione su questo aspetto - invito il Governo ad esaminare la possibilità di modificare il sistema di finanziamento del testo unificato nella direzione da me indicata.

Signor sottosegretario, credo che su questo tema potremo sicuramente trovare una facilissima intesa. La mia non vuole essere una richiesta di rinvio: me ne guardo bene. Anzi, prima si approva il provvedimento, meglio è. Questa è l'intenzione del nostro gruppo ed è anche il mio personale intendimento. Tuttavia, dove fosse necessario anche un minimo raccordo in corso d'opera, credo la mia proposta possa essere utile. La ringrazio per l'attenzione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Astore. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE ASTORE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono nato in un piccolo comune, ho fatto il sindaco, e risiedo un piccolo comune; pertanto, credo di parlare con cognizione di causa. Domeni, quando l'Assemblea concluderà i suoi lavori, rientrerò nel mio paesino di circa mille abitanti, per di più terremotato, come tutti sapete. Ecco il motivo per cui ho apposto la mia firma per sostenere questo testo unificato che viene da lontano.

Credo che debbano essere restituiti i diritti a quei dieci milioni di cittadini che vivono nel nostro Appennino, nelle Prealpi, diritti che da diversi anni sono loro negati. Io credo che il problema vada affrontato anche a livello istituzionale, sebbene apprezzi questo primo sforzo che gli amici della Commissione hanno compiuto: lo considero l'inizio di un percorso che, come diceva il collega La Loggia, ci deve portare a ripristinare una giustizia di fatto per quei cittadini che vivono nelle aree emarginate e nei piccoli comuni.

Io ritengo che i nostri padri costituenti, nel delineare lo Stato, abbiano pensato ad una Repubblica delle autonomie. Qualche anno fa dicevamo tutti «Repubblica dei municipi»: il popolo italiano abita sotto un campanile ed è orgoglioso di farlo; però, ha bisogno anche dei servizi e del rispetto dei diritti.

Ecco perché io credo che la sensibilità dimostrata da questo nuovo Governo - mi dispiace per il collega che ha parlato poco fa - sia da apprezzare. Non è vero che nella legge finanziaria sono diminuiti i trasferimenti: per la prima volta (e ringrazio il Governo; lo critico qualche volta, ma oggi devo ringraziarlo) essi sono aumentati nelle piccole comunità, dove ci sono anziani e bambini.

Questo è stato il parametro per la definizione dei trasferimenti (*Commenti*)... Se volete, posso citare anche i singoli casi di comuni di 800 e di 1000 abitanti che hanno avuto 100 mila, 18 mila, 20 mila euro in più.

Dobbiamo pensare ad uno Stato, a livello generale, caro sottosegretario, in cui non si mettono i

poteri l'un contro l'altro; stiamo invece fondando una nuova Repubblica in cui assistiamo a una lotta tra Stato, Regioni ed autonomie locali. Al contrario, dobbiamo ridisegnare un equilibrio di poteri tra questi tre livelli. Ecco perché è importante un riordino istituzionale.

Come si fa, ad esempio, a tenere ancora in piedi comunità montane e unioni dei comuni nelle stesse aree? Io sostengo che questo coraggio ci vuole! Lo dovremo avere fra qualche mese, quando discuteremo il codice delle autonomie. Nel ringraziare di nuovo per il provvedimento che ci accingiamo ad approvare, ribadisco che esso dovrà essere solo l'inizio. Non dobbiamo fare demagogia, colleghi deputati.

Vi risparmierò i dati, perché li avete letti tutti. Permettete di aggiungere qualcosa a chi conosce e vive in queste aree,

Pag. 18

e vi ritornerà domani (anche se il mio paese è terremotato, non ci sono case, ed è ormai abitato da vecchi). L'invecchiamento è un problema europeo: l'ultima ricerca ONU ha affermato che, nel 2030, perderemo in tutto il continente 50 milioni di abitanti. È una preoccupazione che i Governi europei devono assolutamente avere. Quello che danneggia maggiormente queste piccole comunità povere, questi piccoli comuni, è di nuovo - nel Sud e non solo - l'emigrazione interna. Nella mia regione, colleghi, su cinque laureati due vanno via; credo che sia un dato che possiamo osservare un po' ovunque: vengono a mancare le persone che hanno un titolo di studio, ma viene soprattutto a mancare la gioventù. Il collega che è intervenuto prima di me, essendo stato eletto nella stessa regione, credo che conosca bene questi dati, che sono peraltro generalizzati.

Io non mi illudo. Ho sempre fatto politica a tutti i livelli, fallendo clamorosamente sull'idea delle aree interne: lo dichiaro, l'ho sempre dichiarato. Ero stato eletto al Consiglio regionale per cercare di fare qualcosa. Credo che dobbiamo tenere i piedi per terra, ma permettetemi di dire che possiamo almeno fermare l'emigrazione, fermare la desertificazione totale.

Sempre il rapporto ONU, amici del Governo, afferma che, tra pochi anni, ci saranno zone in Europa in cui prevorrà la desertificazione.

Ciò avverrà non solo in Italia, ma anche in Germania, Francia, zone, comunque, di difficile gestione anche da un punto di vista ambientale.

Come si fa a non considerare che i coltivatori e gli agricoltori italiani hanno superato, nel 60 per cento dei casi, i 65 anni d'età? Di questa situazione - credo - dovremmo preoccuparci, certamente non obbligando i giovani ad intraprendere l'agricoltura, ma incentivandoli e avvicinandoli a questa nuova professione. Ma quanto io non vedo in questa legge sono soprattutto i livelli di assistenza. Avevamo di fronte a noi la sfida di delineare i livelli di assistenza, cioè di fissare il diritto della gente, riservando alle regioni i compiti esecutivi. So bene che sulla base del Titolo V non possiamo invadere le competenze regionali, ma permettetemi di auspicare che questo Parlamento - spero lo faccia dopo - possa fissare i livelli di assistenza di cui ha diritto un cittadino che abita in un comune di 300 abitanti.

In Italia vi sono 8.800 comuni, in Francia circa 35 mila, ma quelle comunità hanno gli stessi diritti. Chi ci va e chi li visita? Io credo che su questo punto questo Parlamento ci debba ritornare. Non è vero che ci vuole un ospedale in ogni contrada: chi vi parla, da assessore alla sanità, ha chiuso ospedali! Ci vuole l'assistenza legata a rete, che è cosa ben diversa! Si può anche chiudere un ospedale, ma l'emergenza, l'assistenza e la rete territoriale sono diritti da tutelare.

I ministri devono capire che questi servizi hanno un costo aggiuntivo e dunque nella ripartizione dei fondi questo Governo, come quello precedente e quello che verrà, deve tener conto di una giustizia

distributiva basata su questi parametri di presenza di popolazione, di altitudine del territorio e di altro. Ma vorrei ricordare a questo Parlamento che le zone povere di cui parliamo non sono quelle di ieri, in quanto da un po' di anni prevale la devianza giovanile.

Faccio tali considerazioni perché io vivo in quelle zone, e sono stato insegnante in una di queste scuole di periferia. L'altra volta vi ricordavo che il primo morto di droga nel 1972 nel Molise è stato un mio alunno con il quale ho colloquiato fino a pochi giorni prima che morisse. Oramai sono dati sconvolgenti, spesso superiori a quelli delle aree urbanizzate. Questo dato, peraltro, il Parlamento lo può recepire anche dalle statistiche che spesso vengono pubblicate.

E che dire dei centri storici totalmente disabitati? Stiamo ricostruendo, ad esempio, il mio comune, ma nessuno intende riavere la casa nel centro storico. Possiamo riflettere su queste cose? Il Governo e lo Stato italiano negli ultimi cinquant'anni, con la Cassa del Mezzogiorno ed altri interventi analoghi, hanno stanziato miliardi e miliardi di vecchie lire (e

Pag. 19

adesso se ne stanziano altrove). Ecco perché dobbiamo assolutamente «inventare» qualcosa. Cosa dovremmo fare? Le strade forse? No! Chi è calabrese sa bene che ci sono alcuni comuni accanto all'autostrada che sono disabitati. Oggi, ci va giusto qualche pittore a passare il tempo e ad esprimere la sua arte. Risolvere il problema con le strade è stata un'illusione degli anni cinquanta e sessanta, e lo vediamo oggi in maniera molto chiara. Tale illusione - quella cioè di investire nelle strade - l'abbiamo potuta registrare anche nel nord del Paese, cari amici della Lega, poiché siamo di fronte ad un problema interpartitico e non di una sola maggioranza.

Riflettiamo con attenzione, dunque, sul provvedimento al nostro esame, mirando piuttosto ad uno sviluppo integrato e, soprattutto, a finanziare fortemente l'associazionismo comunale, sino a renderlo quasi obbligatorio. So bene che i comuni sono autonomi, ma sono anche gelosi del proprio campanile, e chi ci vive lo sa!

Avevamo proposto nell'area del terremoto di fare una sola scuola, come era giusto fare, e non mantenere pluriclassi in comuni di 500-600 abitanti. Ma né il Governo, né la regione, né i comuni hanno avuto questo coraggio.

Queste sono le soluzioni giuste che devono assolutamente essere portate avanti e per la cui adozione si può anche legiferare. Io propongo, amico Realacci, che si incentivino il più possibile l'associazionismo; ma propongo soprattutto che tutte le leggi di settore tengano conto di questa parte dell'Italia che, amici della Lega, non è solo l'osso appenninico. Sappiamo bene quanti milioni di abitanti risiedono nelle Prealpi; ebbene, costoro hanno anch'essi gli stessi diritti. È un'idea, amici; a chiusura di questo discorso, ve la offro affinché, se possibile, la si trasformi in legge.

Che fare dei nostri favolosi centri storici? L'Italia è uno di quei paesi che, amici, per la sua storia e per il suo modo di essere possiede tali gioielli.

Realacci, sei venuto tante volte nella mia regione e abbiamo dibattuto tali aspetti; avvertiamo spesso una sensazione di impotenza contro la quale dobbiamo reagire.

Cosa fare, dunque, dei nostri centri storici? Vogliamo realizzare dovunque «alberghi diffusi»? No, sarebbe un errore; dobbiamo realizzare gli 'alberghi diffusi' nelle aree turistiche, in quelle che possono recepire i flussi del turismo, nelle aree vicine al mare. Che dire dell'emanazione di bandi internazionali, come ha fatto un 'comunello' italiano a me noto? Questo «comunello» ha emanato un bando, e oggi sessanta famiglie olandesi abitano in queste aree interne, hanno acquistato la casa, l'hanno ristrutturata. Però, tali scelte vanno incentivate affinché costoro possano venire a passare le vacanze in questi luoghi. Si tratta di centri storici che da un punto di vista storico sono favolosi;

centri che - permettetemi di osservare - rappresentano anche la storia di questa Repubblica: centri dei secoli VIII, XI, XII e via dicendo. Tali sono le date di quasi tutti i nostri centri storici. Tentiamo dunque qualche sperimentazione in qualche parte d'Italia. È difficile, lo so; non abbiamo la bacchetta magica per andare avanti su questa strada.

Quanto all'agricoltura, ho già osservato prima come il 60 per cento degli operatori abbia 65 anni; chi si dedicherà all'agricoltura, settore di qualità della quale giustamente si parla sempre?

Incentiviamo i nostri giovani! Ho visto qualche mio alunno che con la V liceale ha deciso di fare l'agricoltore e lo fa con gioia. Ma si incentivano tali scelte con il reddito, con il plurireddito; quando avrà una redditualità forte, il giovane resterà in agricoltura.

Un dato non sarà sfuggito a chi studia questi problemi; da un po' di tempo grandi città come Torino e Milano hanno perso centinaia di migliaia di abitanti, che però si trasferiscono in piccoli centri come Pescara, Teramo o l'Aquila, centri più vivibili. Con gli incentivi, dobbiamo fare in modo che le persone possano trasferirsi anche per una parte dell'anno in questi piccoli centri perché è un diritto che non

Pag. 20

dobbiamo negare ed è un dovere di solidarietà, soprattutto per chi milita come me.

È un problema di ordine generale cui richiamo soprattutto i miei amici della coalizione di centrosinistra; anche Prodi, prima delle elezioni, scrisse una lettera su questo argomento.

Ritengo che dobbiamo assolutamente impegnarci per dare la massima solidarietà agli abitanti di queste aree sfortunate. Non si tratta di ripopolarle, amici; dobbiamo cercare di invertire il processo, ma soprattutto dobbiamo almeno tenere in piedi il tessuto sociale di queste comunità anche - e concludo, amici - per far sì che tutti questi numerosi finanziamenti in tali aree possano essere utilizzati.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CARLO LEONI (*ore 11,48*)

GIUSEPPE ASTORE. Poiché abbiamo realizzato scuole, fognature - miliardi e miliardi di investimenti -, ritengo sia un peccato creare, come si sta verificando, nuovi inurbamenti in altre parti delle stesse regioni. Mi piace considerare questo provvedimento l'inizio di questo percorso e pertanto invito i colleghi che sono seduti al tavolo dei relatori a tale impegno. Credo possiamo tutti insieme continuare a lavorare perché spesso non si tratta di una questione solo di fondi. Chi reclama solo fondi sbaglia; spesso è questione anche di regole: spesso, anzi, in politica, è questione anche di utopia (*Applausi dei deputati dei gruppi Italia dei Valori e L'Ulivo!*)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Mario Pepe. Ne ha facoltà.

MARIO PEPE. Signor Presidente, mi rivolgo all'onorevole Realacci per osservare che questo provvedimento nasce, per così dire, con i piedi gracili, e non andrà lontano! Non andrà lontano in quanto considera piccoli comuni quelli inferiori a 15 mila abitanti e anche a 5 mila abitanti. Ma una cosa è un comune con 5 mila abitanti, altra cosa sono invece quei comuni a rischio di sopravvivenza.

Nella provincia di Salerno, nei prossimi 25 anni, sarà cancellato dalla carta geografica il 30 per cento dei piccoli comuni. L'onorevole Astore si preoccupava dell'assistenza nei comuni con 300

abitanti: fra un po', onorevole Astore, il problema non si porrà più perché quei comuni saranno chiusi!

Per capire e fare qualcosa di utile, dobbiamo comprendere le ragioni per le quali sono nati i piccoli comuni. Questi - parlo dei comuni con un numero di abitanti inferiore a mille - sono nati intorno all'agricoltura, alla pastorizia, attività che ora non esistono più. Quindi, dobbiamo reinventare le ragioni della sopravvivenza di questi piccoli comuni.

Mi dovete spiegare perché un'impresa o una famiglia che vive in un piccolo comune, lontano dagli ospedali, dalle strade, dalle scuole, paga le stesse tasse di un'impresa di Milano. Onorevole Realacci, dobbiamo offrire nuove ragioni di sopravvivenza a chi ritorna nei piccoli comuni, come si augurava prima l'onorevole Astore.

Queste ragioni sono sì date dagli incentivi, ma non dobbiamo ripetere gli errori del passato, con incentivi amministrati dall'alto, che favoriscono i più intriganti, quelli che sono politicamente protetti. Noi dobbiamo predisporre degli incentivi automatici e questi hanno un nome: fiscalità di vantaggio (*Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia*)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Barani. Ne ha facoltà.

LUCIO BARANI. Ovviamente, signor Presidente, anche se con tutte le critiche del caso, finalmente, questo Parlamento sta per votare una legge per le misure, il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione inferiore o pari a 5 mila abitanti. Certo, ovviamente, il ringraziamento nostro va alle iniziative dei gruppi e di onorevoli come i colleghi Realacci, Crapolicchio, La Loggia, che hanno avuto la forza di ripresentare, anche in questa legislatura, un provvedimento che, in precedenza, rimase fermo alla Camera perché

Pag. 21

il Senato della Repubblica non ebbe la forza di approvare.

È ovvio che, dopo la modifica del Titolo V della Costituzione - che, secondo il parere del sottoscritto, è stata un errore - i comuni sono in sofferenza. Questo provvedimento consente a questi comuni di avere una boccata di ossigeno. Non dimentichiamo che i comuni sotto i 5 mila abitanti non sono tutti uguali. Ci sono comuni sotto tale soglia che sono ricchi, potendo contare su attività turistiche (comuni di montagna con stazioni sciistiche o di mare con attrezzature e strutture grandissime a disposizione) ma ce ne sono altri che sono in condizioni di grande povertà. Quindi, è su questi comuni che deve essere rivolta la nostra attenzione.

Condivido in pieno le osservazioni del collega La Loggia. Egli invitava il Governo, nella persona del sottosegretario, ed i relatori ad investire di più in questi comuni che ho chiamato poveri, dove, effettivamente, si registrano dei problemi che riguardano ogni struttura dei medesimi. Pensate che un comune di 800 abitanti ha le stesse necessità, gli stessi bisogni di uno di 2 milioni di abitanti, ma manca del personale adeguato: gli manca, magari, l'ufficio tecnico, l'ingegnere o il geologo, mentre altri comuni possono contare su strutture di 150 o 200 persone. Tuttavia, anche questi comuni devono affrontare in piccolo gli stessi problemi, a cominciare dalle opere pubbliche, dal rischio idrogeologico, fino alla costruzione di scuole, di fognature e di acquedotti.

Di conseguenza, serve più coraggio in questo provvedimento, al quale, come ho già detto, do la mia adesione ed è già positivo di per sé.

Dobbiamo permettere a questi comuni di contare su una manodopera anche esterna nel tentativo di portare avanti opere pubbliche che, altrimenti, al loro interno, non sarebbe possibile avviare.

Un altro esempio riguarda il corpo di polizia municipale. Vi sono comuni che hanno 5 mila, 6 mila, o 8 mila vigili, e altri comuni che hanno una rete stradale enorme, con un solo vigile o addirittura nessuno. Come fanno tali comuni a esercitare la prevenzione sulle strade - pensiamo per esempio al tema di cui si è parlato all'inizio di questa seduta: le stragi del sabato sera -, se manca il personale? È dunque necessario ottimizzare le risorse: alcuni colleghi che mi hanno preceduto hanno chiaramente sottolineato che, dove vi sono le comunità montane, non vi possono essere contemporaneamente associazioni intercomunali; né vi possono essere contemporaneamente altre ATO delle acque, dei rifiuti, o aziende municipalizzate, sommando competenze e, di fatto, non risolvendo assolutamente nulla.

A questi piccoli comuni sono attribuite competenze in fatto di trasporti, anche quello scolastico, e di strutture scolastiche: constato che nella proposta in esame si fa riferimento all'ipotesi di ottimizzare le strutture dell'ANAS o le vecchie stazioni, nonché strutture pubbliche abbandonate, ma - vivaggio! - ci vogliono le risorse per metterle a norma. Non possiamo dare tali strutture alla protezione civile se esse non rispondono ai requisiti di antismisicità, di non esondabilità che sono necessari per collocarvi la protezione civile.

Credo che con questo provvedimento si compirà un importante passo in avanti: si tratta di una proposta necessaria, che avrebbe già dovuto essere avanzata; siamo in ritardo di diversi anni. Tuttavia, essa è perfettibile: dobbiamo migliorarla, e, soprattutto, dobbiamo invitare il Governo a intervenire con maggiori risorse, ma non distribuire «a pioggia» a tutti i comuni con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti. Tali comuni sono infatti diversi a seconda del contesto in cui sono ubicati: bisogna ovviamente favorire l'unione di questi comuni, agevolandone l'interscambiabilità, l'aggregazione ed il sostegno. Non sono fra coloro che sostengono che avere 8.100 comuni sia un bene: quando tali comuni sono stati istituiti vi erano delle ragioni, che oggi non sussistono più. Bisogna dunque avere il coraggio di favorire la fusione di zone omogenee, purché si tratti effettivamente di zone omogenee.

Pag. 22

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GIORGIA MELONI (*ore 12*)

LUCIO BARANI. Il Parlamento deve avere il coraggio di favorire la loro fusione e di far sì che chi va a risiedere in quei comuni goda effettivamente di agevolazioni dal punto di vista dell'ICI, della tariffa sulla nettezza urbana e di ogni genere di tassazione. Bisogna dare motivazioni forti affinché ciò si possa realizzare.

Signor Presidente, bisogna soprattutto fare in modo che, nei suddetti comuni, le strutture possano essere appaltate anche all'esterno, perché questi sono i comuni dove si rischia di più. In essi, infatti, i sindaci e gli assessori - alcuni miei colleghi dicevano che rivestono tali cariche quasi gratuitamente, percependo 200 o 300 euro al mese, un'indennità simbolica - rischiano nei confronti della magistratura e della Corte dei conti molto di più, in maniera esponenziale, rispetto a quanto non accade in comuni in cui vi sono apparati e strutture assai pletoriche, anche se più competenti. Oggi lasciamo tali sindaci «al fronte»: rischiano personalmente dal punto di vista giuridico e patrimoniale, e non stiamo facendo nulla per cercare di rimuovere questa «spada di Damocle» che pende sopra le loro teste.

Gli emendamenti di cui mi riservo quindi di raccomandare l'approvazione da parte dell'Assemblea sono volti a migliorare il provvedimento in esame, per far sì che i piccoli comuni siano tutelati, almeno in parte, come lo sono i grandi comuni, che sono dotati di strutture e di personale competente.

Il *turn over* nei piccoli comuni è stato bloccato dalla legge finanziaria: pensate a quegli uffici tecnici in cui vi sono due geometri: se ne va in pensione uno, perdono il 50 per cento del personale. Tali comuni devono continuare a curare la manutenzione delle strade, la distribuzione delle acque, le fossette, l'adeguamento alle normative delle strutture pubbliche (scuole, palazzo comunale, e via dicendo): si comprende allora come ciò sia abbastanza difficile.

Esprimiamo dunque un giudizio largamente positivo sul provvedimento in esame, che avrebbe dovuto essere approvato già da tempo. Avvertiamo tuttavia l'esigenza di invitare il Governo, come ha già fatto l'onorevole La Loggia, a dare di più, ad investire di più, ad investire il «tesoretto», anziché buttarlo via, in quella che è la cellula vitale della nostra nazione, vale a dire i piccoli comuni. Se facciamo in modo che tali comuni vengano a perdere la vitalità, produciamo una degenerazione della democrazia: i comuni perdono le loro funzioni, e quindi il tessuto vitale viene a morire e lo Stato perde vitalità.

Rivolgo dunque un appello ai relatori e al rappresentante del Governo affinché il famoso «tesoretto» venga investito non nell'industria privata o in favore degli amici degli amici o di certe cooperative, che guarda caso sono sempre «rosse», ma nei piccoli comuni, quelli poveri, ai quali è necessario dare sostegno. Inoltre, occorre ottimizzare la burocrazia, evitando la sovrapposizione di competenze e cercando di cancellare gli enti inutili, che sono troppi, e che servono a mantenere una pletora di funzionari dei partiti, che, non sapendo più come pagare, li lasciano in tali enti inutili. I risparmi derivanti andrebbero investiti nei piccoli comuni, ovvero quelli poveri; non quelli ricchi, che non sono neppure in grado di impegnare le risorse dell'ICI, al punto che hanno fissato l'aliquota al livello minimo, bensì quelli poveri, che hanno bisogno di risorse per erogare i servizi di cui altrimenti i cittadini non dispongono, e non sono dunque stimolati a stabilire la residenza nei numerosi comuni con meno di 5 mila abitanti, lontani dai centri importanti e dai servizi, con una viabilità difficoltosa, senza prevenzione e con l'effettivo rischio di spopolamento.

Ribadiamo comunque il giudizio positivo sul provvedimento in esame e ci auguriamo l'approvazione di emendamenti migliorativi del testo (*Applausi dei deputati del*

gruppo DCA-Democrazia Cristiana per le Autonomie-Partito Socialista-Nuovo PSI).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sull'articolo 1 e sulle proposte emendative ad esso presentate, invito i relatori ad esprimere il parere delle Commissioni.

MASSIMO VANNUCCI, *Relatore per la V Commissione*. Signor Presidente, le Commissioni esprimono parere favorevole sull'emendamento Piro 1.6 e invitano i presentatori al ritiro di tutte le altre proposte emendative riferite all'articolo 1.

PRESIDENTE. Il Governo?

PIETRO COLONNELLA, *Sottosegretario di Stato per gli affari regionali e le autonomie locali*. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello delle Commissioni. Mi consenta

inoltre di ringraziare preliminarmente il Parlamento per il provvedimento di grande rilievo che ci accingiamo ad approvare e che riguarda 5834 comuni su 8201. Ringrazio tutte le forze politiche di maggioranza e di opposizione, e segnatamente i relatori Vannucci e Jannuzzi e il primo firmatario della proposta di legge n. 15, onorevole Realacci.

Mi è sembrato che tutti gli interventi fossero convergenti, anche quelli espressione della minoranza. È importante questa convergenza parlamentare, anche perché siamo all'inizio di una stagione importante di riforme nel nostro paese.

Il nuovo codice delle autonomie locali verrà esaminato nelle prossime settimane; seguiranno un secondo provvedimento importante sul federalismo fiscale, nonché un terzo provvedimento sulla riforma dei servizi pubblici locali.

Il provvedimento in esame precede simbolicamente gli altri provvedimenti annunciati ed è di particolare rilievo, perché pone in capo ai comuni l'esigenza di fornire un contributo importante allo sviluppo del nostro paese, alla ripresa dell'economia dell'Italia. Il motore dello sviluppo è senz'altro rappresentato dai comuni, nel contesto di un federalismo nuovo cooperativo e solidale. Vorrei sottolineare, accogliendo le sollecitazioni provenienti anche dall'onorevole La Loggia, che una prima sede di confronto sarà la Conferenza unificata, in cui i diversi ministeri e le diverse istituzioni si dovranno confrontare.

Sono anche tra quelli che pensano che il cosiddetto «tesoretto» o comunque i provvedimenti che daranno sostanza e carburante a questa riforma potranno prevedere nuove risorse da destinare agli enti locali.

Se oggi gli enti locali non redigono più solo certificati, ma elaborano progetti per lo sviluppo del nostro paese, è importante accogliere la sollecitazione ad erogare nuove risorse e nuove energie per i piccoli comuni.

Siamo di fronte ad un provvedimento rilevante, ad una nuova stagione: è importante che il Parlamento nel suo complesso, pressoché all'unanimità, sia protagonista di questa nuova stagione di riforme per un nuovo sviluppo dell'Italia.

PRESIDENTE. Avverto che è stata chiesta la votazione nominale mediante procedimento elettronico.

Prendo atto che i presentatori dell'emendamento Osvaldo Napoli 1.2 non accedono all'invito al ritiro formulato dai relatori.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Osvaldo Napoli 1.2, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge ([Vedi votazioni](#)).

(*Presenti 441*

Votanti 440

Astenuti 1

Maggioranza 221

Hanno votato sì 209

Hanno votato no 231).

Prendo atto che i deputati Volontè e Delfino non sono riusciti a votare.

Passiamo all'emendamento Buontempo 1.50.

Chiedo ai presentatori se accedano all'invito al ritiro formulato dai relatori.

TEODORO BUONTEMPO. Signor Presidente, invito il Governo e le Commissioni a chiarire una questione.

Secondo le disposizioni contenute nell'articolo 1 del provvedimento in esame, la presente legge «ha lo scopo di promuovere e sostenere le attività economiche, sociali, ambientali e culturali esercitate nei piccoli comuni e di tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico custodito in tali comuni, favorendo altresì l'adozione di nuove tecnologie e di misure in favore dei cittadini residenti e delle attività produttive».

Con il mio emendamento intendo sopprimere dal testo in questione la parola «residenti». Qualora questo termine fosse applicabile a qualsiasi contesto, saremmo di fronte ad una situazione incredibile. Nel caso in cui un imprenditore o un cittadino volessero sviluppare un'attività agroalimentare o altro, non sarebbe possibile richiedere l'obbligo della residenza. Dovremmo piuttosto prevedere l'obbligo della lavorazione e dell'assunzione di eventuale nuovo personale nell'ambito di quel comune. Non possiamo però pretendere che chi vuole investire nello sviluppo agroalimentare, architettonico e via seguitando di un piccolo comune debba necessariamente avere la residenza in quel comune.

Allora, qual è il confine tra speculazione e valorizzazione del piccolo comune? Chi voglia svolgere attività produttive in un comune e non è residente, deve necessariamente svolgerle in quel luogo e non può prenderne i prodotti per lavorarli in un'altra regione. In secondo luogo, il personale da assumere deve essere scelto nell'ambito del piccolo comune.

Poiché ciò non costa nulla allo Stato, perché a chi è emigrante o figlio di emigranti e vuole investire nel paese di origine per creare attività socio-culturali o agroalimentari non viene riconosciuto, se non è residente, ciò che viene riconosciuto ai residenti? Ciò significa approvare una legge che non crea miglioramenti in quel comune, perché la maggior parte dei residenti ha già fatto quello che poteva fare.

Se il termine «residenti» non fosse applicabile alle attività produttive, il discorso sarebbe diverso. Però, è bene esplicitarlo. Altrimenti, propongo di sopprimere la parola «residenti».

Caro relatore, riconosco le buone intenzioni di questa legge: abbassiamo al massimo i costi dello Stato, dove è possibile, ma, almeno rispetto agli investimenti privati, riconosciamo un valore aggiunto a chi investe in un comune sotto i cinquemila abitanti!

Quindi, mantengo il mio emendamento e spero che le Commissioni lo vogliano accogliere e svolgere un'ulteriore riflessione.

MASSIMO VANNUCCI, Relatore per la V Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASSIMO VANNUCCI, Relatore per la V Commissione. Credo vi sia un malinteso. Ho compreso le parole dell'onorevole Buontempo, ma rinnovo l'invito al ritiro del suo emendamento. Chiedo che rimanga agli atti la seguente interpretazione: non ci si riferisce alle attività produttive - che sono distinte - , ma solo, ovviamente, ai cittadini residenti dei comuni al di sotto di cinquemila abitanti. Per le attività produttive, ovviamente, non c'è alcun vincolo.

PRESIDENTE. Onorevole Buontempo, accede all'invito al ritiro?

TEODORO BUONTEMPO. Ritiro il mio emendamento 1.50, purché resti a verbale la mia dichiarazione.

Avverto, però, che torneremo sull'argomento quando si parlerà di interventi sugli edifici e sulle case, perché anche lì si ripropone questo problema, soprattutto per gli emigranti.

Pag. 25

In questo passaggio, però, ritengo che l'interpretazione delle Commissioni mi possa soddisfare.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo all'emendamento Di Gioia 1.5.

Chiedo ai presentatori se accedano all'invito al ritiro formulato dai relatori.

LELLO DI GIOIA. Signor Presidente, abbiamo ritenuto di presentare questo emendamento pur apprezzando lo sforzo che le Commissioni e i relatori hanno sostenuto in questa tormentata vicenda della legge sui piccoli comuni.

Il nostro emendamento tende a dare più organicità alla legge e, quindi, maggiori possibilità ai piccoli comuni di inserirsi in un circuito virtuoso volto a garantirne la crescita, lo sviluppo e - perché no? - quelle risorse finanziarie necessarie affinché il concetto di utilizzazione e di rilancio dell'economia e dello sviluppo dei piccoli comuni possa ricevere grande impulso.

È per tale motivo che abbiamo presentato questo emendamento, volto a modificare alcuni articoli del testo, in modo che alcune competenze delle regioni siano espletate ed incentivate, cosicché si determinino situazioni di grande rilancio economico e produttivo per i piccoli comuni.

Mi auguro che i colleghi, sia di maggioranza sia di opposizione, vogliano accogliere con grande entusiasmo il mio emendamento, che sicuramente metterà i piccoli comuni nelle condizioni di uscire da una crisi endemica che, ormai, vivono da moltissimi anni.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Di Gioia 1.5, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti 454

Votanti 282

Astenuti 172

Maggioranza 142

Hanno votato sì 53

Hanno votato no 229).

Prendo atto che il deputato Buontempo non è riuscito a votare ed avrebbe voluto astenersi.

Prendo atto, altresì, che i deputati Borghesi e Evangelisti non sono riusciti ad esprimere il proprio voto.

Passiamo all'emendamento Zanetta 1.51.

Chiedo al presentatore se acceda all'invito al ritiro formulato dai relatori.

VALTER ZANETTA. No, signor Presidente, e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALTER ZANETTA. Signor Presidente, quando nel testo si dice che le regioni, nell'ambito delle funzioni ad esse riconosciute dal Titolo V della Parte Seconda della Costituzione, possono definire ulteriori interventi, credo si abbia davvero poco coraggio nello stimolare le regioni. Il mio emendamento, che sostituisce le parole «possono definire» con la parola «definiscono», è volto proprio a richiamare le regioni, cogliendo, tra l'altro, lo spirito con il quale il provvedimento nella scorsa legislatura è arrivato al Senato, ove è stato definito legge manifesto. Se non cambiamo questi termini e non diamo indicazioni precise, si riproporranno le stesse considerazioni. Invito i relatori, il Governo e l'Assemblea a considerare questo aspetto, che viene sollevato anche in altri emendamenti a mia firma. Come già espresso dai colleghi Osvaldo Napoli, Garagnani e Ceroni, bisogna avere coraggio, mentre così rischiamo alla fine di indicare

Pag. 26

tanti enunciati e non riusciamo a passare da un «possono definire» ad un «definiscono».

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Campa. Ne ha facoltà.

CESARE CAMPA. Signor Presidente, intervengo per sottoscrivere con forza l'emendamento del collega Zanetta che è molto importante e che, peraltro, non va a ledere l'autonomia delle regioni, alle quali rimane affidata la volontà di concedere le agevolazioni. A mio avviso, inoltre, dovremmo affrontare concretamente un discorso più ampio in relazione al federalismo fiscale, che stiamo in questi giorni discutendo in Veneto, riguardo a tutti i comuni, non solo a quelli più piccoli. Mi associo all'appello del collega Zanetta, affinché l'Assemblea possa accogliere questo emendamento, volto a far sì che le regioni, in qualche misura, siano spinte a realizzare quanto indicato nel testo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Zanetta 1.51, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti 460

Votanti 458

Astenuti 2

Maggioranza 230

*Hanno votato sì 211
Hanno votato no 247).*

Prendo atto che il deputato Buontempo non è riuscito a votare e che avrebbe voluto esprimere voto favorevole.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Piro 1.6.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Piro 1.6, accettato dalle Commissioni e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti 461

Votanti 456

Astenuti 5

Maggioranza 229

Hanno votato sì 446

Hanno votato no 10).

Prendo atto che il deputato Buontempo non è riuscito a votare e che avrebbe voluto esprimere voto favorevole.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 1, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti 462

Votanti 461

Astenuti 1

Maggioranza 231

Hanno votato sì 459

Hanno votato no 2).

(Esame dell'articolo 2 - A.C. [15-A](#) ed abbinate)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'[articolo 2](#) e delle [proposte emendative](#) ad esso presentate (*vedi l'allegato A - A.C. 15 sezione 3*).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere delle Commissioni.

TINO IANNUZZI, *Relatore per la VIII Commissione*. Signor Presidente, le Commissioni esprimono un parere contrario su

tutte le proposte emendative e, quindi, invitano i rispettivi presentatori a ritirarle. Fa eccezione l'emendamento Garavaglia 2.51, di cui si chiede una riformulazione nei termini che seguono: «Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: , che devono essere uniformi».

PRESIDENTE. Il Governo?

GAETANO PASCARELLA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dai relatori.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Osvaldo Napoli 2.3.

Prendo atto che i presentatori non accedono all'invito al ritiro formulato dalle Commissioni e dal Governo.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Osvaldo Napoli 2.3, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge ([Vedi votazioni](#)).

(*Presenti e votanti 463*

Maggioranza 232

Hanno votato sì 217

Hanno votato no 246).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Lucchese 2.53.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Germanà. Ne ha facoltà.

BASILIO GERMANÀ. Signor Presidente, intervengo per sottoporre un'osservazione ai relatori: non capisco qual è la differenza tra un comune come Lipari, che ha 7 mila abitanti e cinque isole, e gli altri piccoli comuni. Quindi, invito i relatori a rivedere le proprie posizioni ed aggiungo la mia firma all'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Prendo atto che il presentatore non accede all'invito al ritiro formulato dalle Commissioni e dal Governo.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lucchese 2.53, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge ([Vedi votazioni](#)).

(*Presenti 466*

Votanti 458

*Astenuti 8
Maggioranza 230
Hanno votato sì 67
Hanno votato no 391).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento Oliva 2.4.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Neri. Ne ha facoltà.

SEBASTIANO NERI. Signor Presidente, la *ratio* di questo emendamento non credo abbia bisogno di essere ulteriormente spiegata poiché il testo è assolutamente chiaro.

Vi sono comuni certamente più grossi di quelli con il limite di 5 mila abitanti - anche se al di sotto dei 10 mila - che sono detentori di un patrimonio artistico di rilevante importanza, tanto da essere stati riconosciuti come patrimonio mondiale dell'umanità dall'UNESCO.

Desideriamo che questi comuni, la cui tipologia è peraltro certa poiché individuata secondo quanto spiegato nello stesso emendamento, possano beneficiare delle ricadute di questo provvedimento. Essi, infatti, possono essere destinatari di un'attenzione e di un interesse tali da rappresentare un oggettivo sovraccarico rispetto alle potenzialità che le loro normali strutture offrono.

Pertanto, confidiamo che la *ratio* di questo emendamento possa portare ad un voto favorevole dell'Assemblea, utile al riconoscimento di queste ragioni.

Pag. 28

TINO IANNUZZI, Relatore per la VIII Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TINO IANNUZZI, Relatore per la VIII Commissione. L'intento dell'emendamento Oliva 2.4 è sicuramente apprezzabile e condiviso perché riguarda alcuni comuni di particolare rilievo e pregio, tanto da essere stati riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio mondiale dell'umanità. Il problema, purtroppo, è diverso e di natura ordinamentale; siamo in presenza di una legge che riguarda, solo ed esclusivamente, i comuni con popolazione sino a 5 mila abitanti. Questo è lo spartiacque, la linea di confine rispetto alla quale si rivolgono tutte le disposizioni di questo provvedimento. Per cui, è evidente che questa proposta emendativa - ricordo che da parte delle Commissioni vi è stato un invito al ritiro - va riconsiderata e collocata in un testo legislativo con oggetto diverso e non unicamente circoscritto ai comuni sino a 5 mila abitanti.

PRESIDENTE. Prendo atto che i presentatori dell'emendamento Oliva 2.4 non accedono all'invito al ritiro formulato dalle Commissioni e dal Governo.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Oliva 2.4, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge ([Vedi votazioni](#)).

(*Presenti 462*

Votanti 451

Astenuti 11

Maggioranza 226

Hanno votato sì 28

Hanno votato no 423).

Prendo atto che i presentatori degli emendamenti Oliva 2.5 e 2.6 non accedono all'invito al ritiro formulato dalle Commissioni e dal Governo.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Oliva 2.5, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge ([Vedi votazioni](#)).

(*Presenti 466*

Votanti 462

Astenuti 4

Maggioranza 232

Hanno votato sì 10

Hanno votato no 452).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Oliva 2.6, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge ([Vedi votazioni](#)).

(*Presenti 445*

Votanti 439

Astenuti 6

Maggioranza 220

Hanno votato sì 7

Hanno votato no 432).

Passiamo all'emendamento Osvaldo Napoli 2.52.

Chiedo al presentatore se acceda all'invito al ritiro formulato dal relatore.

OSVALDO NAPOLI. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento in esame i piccoli comuni vicini a grandi centri urbani, con elevata attività economica e produttiva risentono, proprio per questo motivo, di problematiche specifiche collegate ai trasporti, alla viabilità, all'edilizia e ad altri problemi. Quindi reputo necessario che possano beneficiare delle agevolazioni finanziarie. Mi auguro che l'emendamento, che va incontro a tali

esigenze dei comuni che hanno un grosso impatto, trovandosi vicino ai grandi centri urbani, sia approvato.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Osvaldo Napoli 2.52, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti e votanti 466

Maggioranza 234

Hanno votato sì 218

Hanno votato no 248).

Prendo atto che la deputata Nicchi non è riuscita ad esprimere il proprio voto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Ceccuzzi 2.50.

Chiedo al presentatore se acceda all'invito al ritiro del suo emendamento formulato dal relatore.

FRANCO CECCUZZI. Signor Presidente, nell'annunciare il ritiro del mio emendamento 2.50, vorrei cogliere l'occasione per ringraziare le Commissioni e i relatori. Tuttavia non posso nascondere il mio rammarico perché, come si nota dallo stampato, la Commissione finanze della quale sono stato relatore ha reso un parere favorevole con ben sedici osservazioni, sulle quali, per il fatto che il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato a mio parere troppo presto, non è stato possibile lavorare per presentare proposte di modifica. Queste sarebbero state, a mio parere, assolutamente migliorative della proposta di legge per ciò che riguarda la questione delle risorse per i piccoli comuni e della loro fiscalità, essendo necessario produrre dei miglioramenti al testo della legge finanziaria 2007 e, naturalmente, anche all'attribuzione delle risorse e al loro conteggio che il Ministero dell'interno sta conducendo su parametri sbagliati. Per questo preannuncio la presentazione di alcuni ordini del giorno insieme ad altri colleghi e mi riservo in futuro, all'interno della Commissione finanze e in Assemblea, di intervenire nuovamente con emendamenti e altre proposte per migliorare il provvedimento che tuttavia considero positivo (*Applausi dei deputati del gruppo L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Prendo atto che l'onorevole Ceccuzzi ritira il proprio emendamento 2.50.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Garavaglia 2.51, sul quale vi è un parere favorevole delle Commissioni e del Governo subordinato a una proposta di riformulazione.

Onorevole Garavaglia, accetta la riformulazione proposta?

MASSIMO GARAVAGLIA. Signor Presidente, accetto la riformulazione e brevemente le spiego la finalità di questa proposta emendativa. Il mio emendamento 2.51 era diretto a richiedere criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, per evitare una discriminazione al contrario. Infatti, nel marasma legislativo degli ultimi anni si sono create una serie di norme che ogni volta propongono redistribuzioni, per cui alla fine non si capisce più niente. Quindi, nell'ottica del federalismo fiscale,

con cui veramente possiamo realizzare la redistribuzione di reddito, c'è già l'IRPEF. Per quanto riguarda le infrastrutture facciamo in modo che, una volta per tutte e in maniera chiara e trasparente, i provvedimenti che approveremo d'ora in avanti abbiano criteri uniformi su tutto il territorio nazionale. Non si aggiungono le parole «su tutto il territorio nazionale», previste dall'emendamento da me presentato perché evidentemente sono considerate sottintese. Ripeto, accetto la riformulazione, ma volevo spiegarne lo spirito.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pag. 30

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Garavaglia 2.51, nel testo riformulato, accettato dalle Commissioni e dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva ([Vedi votazioni](#)).

*(Presenti 469
Votanti 468
Astenuuti 1
Maggioranza 235
Hanno votato sì 466
Hanno votato no 2).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento Osvaldo Napoli 2.13.

Chiedo al presentatore se acceda all'invito al ritiro del suo emendamento formulato dal relatore.

OSVALDO NAPOLI. Signor Presidente, non riesco a capire il motivo del parere contrario della Commissione e del Governo, considerato che l'emendamento ha un'unica finalità: quella di produrre un elenco più aggiornato degli enti a cui questa normativa fa riferimento. Mi auguro che la stessa Commissione riveda il suo atteggiamento, perché si tratta semplicemente di essere più precisi e aggiornati nell'elencazione degli enti stessi.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Osvaldo Napoli 2.13, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge ([Vedi votazioni](#)).

*(Presenti 460
Votanti 458
Astenuuti 2)*

*Maggioranza 230
Hanno votato sì 217
Hanno votato no 241).*

Prendo atto che il deputato Piro non è riuscito a votare e che avrebbe voluto esprimere voto contrario.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 2, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva ([Vedi votazioni](#)).

*(Presenti e votanti 470
Maggioranza 236
Hanno votato sì 461
Hanno votato no 9).*

(Esame dell'articolo 3 - A.C. [15-A](#) ed abbinata)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'[articolo 3](#) e delle [proposte emendative](#) ad esso presentate ([vedi l'allegato A - A.C. 15 sezione 4](#)).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere delle Commissioni.

MASSIMO VANNUCCI, *Relatore per la V Commissione*. Signor Presidente, le Commissioni esprimono parere favorevole all'emendamento Osvaldo Napoli 3.60, a condizione che venga riformulato nel seguente modo: Al comma 1, sostituire le parole da: «l'associazionismo dei comuni» fino a: «nelle forme dell'unione» con le seguenti: «la gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali, in particolare tra comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, nella forma delle unioni».

Le Commissioni inoltre esprimono parere favorevole sugli identici emendamenti Margiotta 3.50, Verro 3.55 e Alberto Giorgetti 3.63, raccomandano l'approvazione dei propri emendamenti 3.100 e 3.101 ed esprimono parere favorevole sugli emendamenti

Garavaglia 3.56, Nannicini 3.53 e Dussin 3.57. Le Commissioni, infine, invitano al ritiro di tutti i restanti emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo?

PIETRO COLONNELLA, Sottosegretario di Stato per gli affari regionali e le autonomie locali.
Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Avverto che, qualora i presentatori non comunichino il ritiro delle proposte emendative per le quali vi è stato un invito in tal senso, la Presidenza li porrà in votazione con parere contrario.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Osvaldo Napoli 3.59. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Napoli.

OSVALDO NAPOLI. Signor Presidente, l'emendamento è finalizzato esclusivamente ad evitare una eccessiva frammentazione della rappresentanza degli enti locali. Quindi, esso andrebbe incontro ad esigenze di concretezza. Anche per questo, non riesco a capire il parere contrario del Governo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Osvaldo Napoli 3.59, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti 459

Votanti 457

Astenuti 2

Maggioranza 229

Hanno votato sì 214

Hanno votato no 243).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Osvaldo Napoli 3.4, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti 462

Votanti 460

Astenuti 2

Maggioranza 231

Hanno votato sì 218

Hanno votato no 242).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Zanetta 3.64.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Zanetta. Ne ha facoltà.

VALTER ZANETTA. Signor Presidente, anche questo emendamento è teso a limitare quell'effetto annuncio che è giunto anche in quest'aula, proponendo di sostituire, al comma 1 dell'articolo 3, le parole «possono promuovere» con le parole «promuovono».

Credo che dobbiamo avere il coraggio - noi siamo lo Stato - di indicare alle regioni un'azione vera e concreta. Invito le Commissioni a riflettere sulla modifica proposta; visto che la concretezza viene sollecitata da più parti per adottare un provvedimento vero, mi sembra logico che almeno in un

articolo come questo ci sia un qualcosa di più concreto. Di conseguenza, invito l'Assemblea a riflettere e ad esprimere un voto favorevole sul mio emendamento 3.64.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Zanetta 3.64, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Pag. 32

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti 466

Votanti 454

Astenuti 12

Maggioranza 228

Hanno votato sì 207

Hanno votato no 247).

Prendo atto che la deputata D'Ippolito Vitale non è riuscita a votare.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Osvaldo Napoli 3.60, sul quale vi è un parere favorevole delle Commissioni e del Governo, subordinato ad una proposta di riformulazione.

Onorevole Osvaldo Napoli, accetta la riformulazione proposta dal relatore?

OSVALDO NAPOLI. Signor Presidente, non posso che accettare la riformulazione, in quanto il tema delle gestioni associate assume un ruolo centrale nella definizione di un sistema più efficace e razionale per l'erogazione dei servizi. Quindi, accetto la riformulazione proposta dalle Commissioni.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Osvaldo Napoli 3.60, nel testo riformulato, accettato dalle Commissioni e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti 473

Votanti 469

Astenuti 4

Maggioranza 235

*Hanno votato sì 467
Hanno votato no 2).*

Passiamo all'emendamento Acerbo 3.10.

MAURIZIO ACERBO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURIZIO ACERBO. Signor Presidente, annuncio il ritiro del mio emendamento 3.10.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo all'emendamento Osvaldo Napoli 3.12.

Onorevole Osvaldo Napoli, le ricordo che in relazione al suo emendamento 3.12 era stato formulato un invito al ritiro.

OSVALDO NAPOLI. Signor Presidente, il mio emendamento 3.12 è volto a determinare minori oneri a carico dei piccoli comuni - mi rivolgo in modo particolare ai colleghi del centrosinistra -, che a volte si trovano nell'impossibilità di avviare determinati progetti. Infatti, in alcuni casi l'affidamento esterno di progettazioni risulta molto oneroso e, quindi, non conveniente per l'ente. Per ovviare a tutto ciò, se internamente il comune avesse un responsabile di procedimento con determinati requisiti, questi potrebbe provvedere anche alla progettazione, in maniera tale da unificare le figure ed ottenere un risparmio notevole per l'amministrazione. Tenete presente tutto ciò, perché credo che in questa maniera potremmo concretamente andare incontro alle esigenze dei piccoli comuni. Quindi, mi auguro che anche in questo caso ci sia un ripensamento dei colleghi parlamentari.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Osvaldo Napoli 3.12, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge ([Vedi votazioni](#)).

*(Presenti 470
Votanti 467
Astenuti 3
Maggioranza 234
Hanno votato sì 227
Hanno votato no 240).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pegolo 3.14, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva ([Vedi votazioni - Commenti](#)).

(Presenti 465

Votanti 461

Astenuti 4

Maggioranza 231

Hanno votato sì 234

Hanno votato no 227).

Colleghi, un attimo di pazienza, perché stiamo verificando le modifiche intervenute a seguito dell'approvazione dell'emendamento Pegolo 3.14.

Passiamo all'emendamento Caparini 3.15.

MASSIMO GARAVAGLIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASSIMO GARAVAGLIA. Signor Presidente, in relazione agli emendamenti Caparini 3.15 e Dussin 3.16, e anche alla votazione...

PRESIDENTE. Le chiedo scusa, onorevole Garavaglia, ma debbo avvertire che l'emendamento successivo, Dussin 3.16, è stato precluso dall'approvazione dell'emendamento Pegolo 3.14, in quanto relativo alla lettera b), che è stata soppressa. Prego, prosegua pure.

MASSIMO GARAVAGLIA. Intervengo proprio per annunciare che ritiriamo gli emendamenti Caparini 3.15 e Dussin 3.16, pur precluso dalla votazione precedente. Abbiamo già predisposto un ordine del giorno che mira alla semplificazione degli appalti per i piccoli comuni, per cui a questo punto chiediamo un impegno formale da parte del Governo affinché, anche alla luce della votazione precedente, nella prossima riforma del codice degli appalti si affronti la materia in maniera organica e coerente, arrivando ad una effettiva semplificazione degli appalti sia per gli affidi sia per il piano triennale.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Garavaglia. L'emendamento Caparini 3.15 è stato dunque ritirato come l'emendamento Dussin 3.16, già precluso dall'approvazione del precedente Pegolo 3.14.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Margiotta 3.50, Verro 3.55 e Alberto Giorgi 3.63, accettati dalle Commissioni e dal Governo. (Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti e votanti 467

Maggioranza 234

Hanno votato sì 467).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Osvaldo Napoli 3.61.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Barbieri. Ne ha facoltà.

EMERENZIO BARBIERI. Presidente, la ringrazio, ma pensavo che lei guardasse più volentieri a destra che a sinistra: vedo, però, che bisogna farsi sentire...!

Pag. 34

ROBERTO GIACCHETTI. Fattene una ragione!

EMERENZIO BARBIERI. Vorrei sollevare un problema molto serio alla Commissione e al relatore Iannuzzi. La Commissione cultura all'unanimità, presidente il comunista Folena, ha posto una condizione di cui le vostre due Commissioni non hanno tenuto conto in alcuna misura e che ora vorrei richiamare all'attenzione dell'Assemblea.

Noi chiedevamo di sopprimere il comma 6 dell'articolo 3, in considerazione del suo contrasto con i principi istituzionali in materia di beni culturali, nonché - e questo davvero è ben strano che, onorevole Iannuzzi, conoscendo la sua formazione e la sua militanza politica, lei non ne abbia tenuto conto - «con i principi costituzionali in materia di rapporti tra Stato e Chiesa cattolica, ai sensi dell'articolo 7 Cost.».

Vorrei capire per quale motivo non si sia tenuto conto - e chiedo soltanto di spiegarne la motivazione non solo al sottoscritto, ma a tutti i suoi componenti - della condizione espressa in modo unanime da una Commissione. Vi segnalo, tra l'altro, che l'ipotizzata copertura finanziaria delle indicate convenzioni non è in alcun modo realizzabile con i fondi assegnati al Ministero per i beni e le attività culturali, sulla base delle risorse provenienti dal gioco del lotto, perché in relazione ad essi vi è già una programmazione in atto che, per gran parte, va a beneficio di beni culturali di interesse religioso.

Allora, chiedo ai relatori la cortesia di spiegare all'Assemblea per quale motivo non si è voluta tenere assolutamente in considerazione tale questione. Mi rivolgo ai due relatori e, in particolare, all'onorevole Iannuzzi, se avesse il piacere di ascoltarmi. Se invece di ascoltarmi, egli continua a parlare con i suoi colleghi, diventa difficile interloquire tra maggioranza e opposizione.

Il mancato ritiro di questo comma è un fatto grave, e non so se se è stato valutato. Vi pregherei, per cortesia, di fornirmi una risposta.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Osvaldo Napoli 3.61, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti 467

Votanti 459

Astenuti 8

*Maggioranza 230
Hanno votato sì 217
Hanno votato no 242).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento Nannicini 3.51.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Nannicini. Ne ha facoltà.

ROLANDO NANNICINI. Signor Presidente, il testo unificato stabilisce che le convenzioni di cui al comma 6 dell'articolo 3 sono finanziate dal Ministero per i beni e le attività culturali per una quota non superiore al 20 per cento delle risorse messe a disposizione. Ora, ciò renderebbe possibile il finanziamento per una quota che va dallo 0 al 20 per cento; quindi, occorre fissare un limite minimo. Infatti, potrebbe accadere che nessuno impieghi le risorse ottenute con il gioco del lotto per la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale presente nei piccoli comuni. Quando si stabilisce una quota non superiore al 20 per cento, non si fissa un limite, perché per arrivare a 20 si parte da zero.

Il mio emendamento proponeva di inserire un limite minimo della quota non inferiore al 10 per cento: ciò darebbe certezza nelle scelte da compiere nel settore delle convenzioni per valorizzare il patrimonio artistico. Non ho compreso perché le Commissioni abbiano espresso un parere contrario sul mio emendamento 3.51.

Pag. 35

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Nannicini 3.51, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge ([Vedi votazioni](#)).

*(Presenti 469
Votanti 460
Astenui 9
Maggioranza 231
Hanno votato sì 86
Hanno votato no 374).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento Acerbo 3.58.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Acerbo. Ne ha facoltà.

MAURIZIO ACERBO. Signor Presidente, non condivido il parere espresso dai relatori e dal Governo sul mio emendamento 3.58, anche se si è compiuto uno sforzo rispetto ad un successivo emendamento.

La questione di fondo è se pensiamo di aiutare o meno i piccoli comuni oppure se intendiamo fare

soltanto chiacchiere, senza mettere in discussione i dogmi delle politiche che in questi anni li hanno resi più poveri.

Se i piccoli comuni non hanno nemmeno la possibilità di ricevere in comodato le case cantoniere dell'ANAS e altri manufatti dismessi, per destinarli ad attività sociali, turistiche, ricreative e di rilancio del loro territorio, e sono costretti ad acquistarli, vuol dire che non siamo capaci di dare una risposta concreta neanche rispetto ad una piccolissima questione che, però, nel nostro territorio ha un valore simbolico importantissimo. Non c'è brandello d'Italia dove non vi sia una casa cantoniera dell'ANAS: facciamo in modo che diventino dei punti di rinascita dello spirito pubblico e che non siano consegnate alla speculazione.

Non ritengo soddisfacente la proposta di mediazione avanzata. Dire che l'ANAS può decidere se vendere questi immobili ai comuni o concederli loro in comodato significa che ci saranno comuni di serie A e di serie B.

È bene che il patrimonio comune rappresentato dai resti di infrastrutture create dalla collettività nazionale torni alle comunità locali, ai loro territori, per valorizzarli. Credo vi sia la necessità di dare un segnale forte rispetto a tale questione. Davvero, in molti casi, si parla di comuni, soprattutto quelli montani, con problemi di risorse economiche: certamente dobbiamo chiedere loro di investire sul recupero edilizio; ma addirittura prevedere che debbano acquistare dall'ANAS o da altri soggetti pubblici tali immobili mi pare francamente eccessivo. Chiediamo, quindi, un voto favorevole sul mio emendamento 3.58.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Buontempo. Ne ha facoltà.

TEODORO BUONTEMPO. Signor Presidente, a titolo personale, debbo riconoscere che il nostro ottimo collega Minasso mantiene gli impegni presi in Commissione, e questo gli fa onore. Io vorrei sollecitare una riflessione sull'emendamento al nostro esame. Questi comuni hanno visto gli edifici e le strutture in parola abbandonati al degrado per qualche decennio, spesso recintati, comunque inutilizzati e fatiscenti. Nel momento in cui si vuole giustamente affrontare il problema, perché non si vuole dare al piccolo comune, che ne faccia richiesta e che presenti un progetto finalizzato, la possibilità di acquisire in comodato tali immobili? L'ANAS, se teneva a questi edifici, li avrebbe dovuti utilizzare nel corso dei decenni! Adesso non possiamo permettere che si facciano affari sulla pelle di comuni che non hanno strutture per gli asili nido, che non hanno strutture espositive, che non hanno sedi per i soggetti che proteggono l'ambiente. Con l'emendamento in

esame, che pure è stato presentato da una parte a me politicamente avversa, si avanza una proposta di grande buon senso. Non si regala nulla: si propone, invece, che il comune che fa richiesta di strutture abbandonate, e che ha un progetto di utilizzo, le possa ottenere in comodato.

PRESIDENTE. La invito a concludere.

TEODORO BUONTEMPO. Sto per concludere, signor Presidente. Altrimenti, cosa accadrà? Che questi edifici resteranno abbandonati qualora non si potrà realizzare un affare; se, invece, si potrà realizzare l'affare, si investirà e si speculerà. Insomma, nei piccoli comuni mancano le strutture, ma

questi edifici restano abbandonati!

Esprimerò sull'emendamento Acerbo 3.58 un voto favorevole, ed invito i colleghi a fare altrettanto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Francescato. Ne ha facoltà.

Grazia Francescato. Signor Presidente, anche noi vorremmo sostenere la proposta del collega Acerbo, perché riteniamo che essa consenta di perseguire un duplice obiettivo: da un lato, contrasteremmo il degrado urbano e, quindi, ricuciremmo il tessuto delle città, recuperando gli edifici dismessi; dall'altro, poiché tali edifici dovrebbero poi essere consegnati a gruppi che si occupano di volontariato o di cittadini attivi, che sono veramente il motore del cambiamento, otterremmo anche l'obiettivo di ricucire le comunità e i fili dei rapporti sociali. La formula del comodato garantisce questi due obiettivi. Grazie.

Massimo Vannucci, Relatore per la V Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Massimo Vannucci, Relatore per la V Commissione. Signor Presidente, ho ascoltato e comprendo le motivazioni dei colleghi, da ultimo dell'onorevole Francescato. Siamo di fronte ad un passaggio delicato che rischia di compromettere l'esito finale del nostro lavoro. Io credo che non possiamo obbligare società di capitali di diritto privato a cedere i loro immobili. Comprendo le ragioni dei precedenti oratori; volevo segnalare, però, con specifico riferimento all'intervento dell'onorevole Buontempo, che la Commissione ha presentato un emendamento - lo esamineremo in seguito - ai sensi del quale, attraverso apposite intese, questi immobili possono essere affidati in comodato. Quindi, le fattispecie che rimangono in campo per i comuni sono due: la prima è quella di acquisire gli immobili al valore minimo di mercato, certificato dall'UTE, con diritto di prelazione; la seconda è quella di stipulare intese con le società, per ottenere gli immobili medesimi in comodato. Diversamente, l'emendamento Acerbo metterebbe in discussione la compatibilità finanziaria della norma e gli effetti che essa avrebbe sulle società proprietarie.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Delfino. Ne ha facoltà.

Teresio Delfino. Signor Presidente, a titolo personale, aggiungo la mia firma a questo emendamento, anche avendo riguardo ad una vicenda ormai pluridecennale: l'ANAS ed il Corpo forestale dello Stato hanno prodotto nel tempo una serie di elenchi di questi beni che non hanno mai creato una reale conoscenza della loro consistenza da parte del Parlamento, delle istituzioni e di quanti erano interessati. Ritengo che almeno per quei beni che insistono nelle zone montane e nei piccoli comuni si debba svolgere decisamente per evitare che nel tempo questo grande patrimonio degradi sempre di più. Quindi con il mio intervento si vorrebbe sollecitare il Governo e con esso una puntuale ed incisiva iniziativa sull'ANAS (che, pur essendo oggi privatizzata, risponde comunque ad una funzione pubblica), sulla quale

il Governo ha una funzione di controllo e di indirizzo, e chiedere all'Ente foreste notizie sulla situazione attuale di questo patrimonio. Inoltre, credo che, là ove emerge una esigenza della comunità locale e della comunità montana, la possibilità di utilizzare questo patrimonio sia una finalità pubblica assolutamente rispondente all'esigenza di fermare il degrado di un patrimonio che in questi anni - come ho potuto constatare nelle parti del territorio dove vivo - è andato sempre accentuandosi, offrendo così anche una possibilità concreta - come altri colleghi hanno detto - di rivalutare questo patrimonio e di rispondere alle vere esigenze pubbliche che sul territorio si manifestano.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Rosso. Ne ha facoltà.

ROBERTO ROSSO. Signor Presidente, intervengo a titolo personale per sottoscrivere l'emendamento. Vediamo tutti come la presenza dello Stato in alcuni piccoli comuni - ma sarebbe da auspicare che questa norma si estendesse anche a quelli di media o grande dimensione - si riduca in molti casi, all'interno di realtà locali, ad una manifestazione di purulenza, di degrado e di decadenza, che vede, purtroppo, le ex-caserme, gli ex-presidi dell'ANAS e le ex-ferrovie ridotte a luoghi in cui si accumulano porcherie e brutture, e in cui circolano ratti.

Pertanto, davvero credo che non ci sia ragione, da parte del relatore, di fare riferimento ad un collasso finanziario di chissà quale soggetto: le società in questione sono solo apparentemente private, ma mantengono prepotentemente il capitale statale interno.

Sarebbe giusto, quindi, collocare questa norma non solo all'interno della normativa dei piccoli comuni ma, più in generale, di quegli efferati casi di putrescenza del patrimonio pubblico che anche nelle medie e grandi città si registrano.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Castellani. Ne ha facoltà.

CARLA CASTELLANI. Signor Presidente, intervengo per sottoscrivere a titolo personale l'emendamento Acerbo 3.58, richiamando i colleghi e l'Assemblea in ordine alla formulazione di questo emendamento, il quale si riferisce ai comuni che sono inferiori ai 5 mila abitanti, e cioè ad enti locali che mai e poi mai avrebbero nel loro bilancio le risorse finanziarie per acquistare queste strutture. Potendole invece utilizzare in comodato d'uso per ragioni sociali, essi potranno sicuramente dare una risposta a problematiche sociali che diversamente non potrebbero essere affrontate. Quindi, ribadisco la mia volontà di sottoscrivere l'emendamento in esame e dichiaro sullo stesso voto favorevole.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Osvaldo Napoli. Ne ha facoltà.

OSVALDO NAPOLI. Signor Presidente, non vorrei rientrare nella passione di quanto è scritto che, certamente, in termini di immagine è molto importante. Avendo fatto il sindaco come tanti altri colleghi, posso affermare che se si modifica la previsione da «comodato gratuito» - lo dico anche al collega Rosso - a «cessione gratuita» può anche andare bene, ma se è previsto il comodato gratuito per il quale un certo comune avvia dei lavori su un determinato tipo di bene che poi, dopo due, tre o cinque anni gli viene tolto, quel comune, dopo aver speso in termini di investimento con pagamento di mutui, non è nelle condizioni di pagarlo.

Allora, caro collega Acerbo, se si modifica la previsione del comodato gratuito in cessione gratuita, rendiamo un grande favore ai comuni; ma, se manterremo il comodato, avremo fatto un grave affronto ai comuni stessi, perché tali enti non avranno, nella loro vita amministrativa, la possibilità di mantenere quel bene. Quindi, se tutti insieme siamo d'accordo a modificare il testo in esame in

questo senso ben venga allora una tale proposta; altrimenti, considerate che dai sindaci un tale tipo di accordo non potrà essere accettato: sarebbe

Pag. 38

una spesa talmente eccessiva da determinare il rischio del fallimento (*Applausi dei deputati dei gruppi Forza Italia e Alleanza Nazionale*).

MASSIMO VANNUCCI, Relatore per la V Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Vannucci, lei, in qualità di relatore, è già intervenuto su questo emendamento.

MASSIMO VANNUCCI, Relatore per la V Commissione. Volevo solo proporre l'accantonamento di tutte le proposte emendative riferite al comma 7 dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Sta bene.

Se, dunque, non vi sono obiezioni, l'esame dell'emendamento Acerbo 3.58, nonché, conseguentemente, di tutti quelli riferiti al comma 7 dell'articolo 3, deve intendersi accantonato.

MAURIZIO ACERBO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURIZIO ACERBO. Signor Presidente, annuncio il ritiro del mio emendamento 3.65.

PRESIDENTE. Sta bene.

Pertanto, sono da intendersi accantonate le proposte emendative Acerbo 3.58, 3.100 delle Commissioni e Osvaldo Napoli 3.62.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Osvaldo Napoli 3.24, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti 452

Votanti 451

Astenuti 1

Maggioranza 226

Hanno votato sì 212

Hanno votato no 239).

Passiamo all'emendamento Garavaglia 3.56, sul quale le Commissioni ed il Governo hanno espresso parere favorevole.

MASSIMO VANNUCCI, Relatore per la V Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASSIMO VANNUCCI, Relatore per la V Commissione. Signor Presidente, intervengo per modificare il parere precedentemente espresso e di questo mi scuso con l'onorevole Garavaglia e con l'Assemblea. Richiamandomi pur sempre alle problematiche di principio sulle competenze, propongo una riformulazione dell'emendamento Garavaglia 3.56, nel senso di sostituire le parole: «le regioni promuovono» con le seguenti: «le regioni possono promuovere».

PRESIDENTE. Prendo atto che il Governo concorda.

Onorevole Garavaglia, accetta la riformulazione proposta dal relatore?

MASSIMO GARAVAGLIA. Sì, signor Presidente, accetto la riformulazione proposta dal relatore, che, anzi, è migliorativa del testo, perché si colloca nell'ottica di una maggiore autonomia delle regioni pur mantenendo, in quanto legge quadro - legge che dunque non affronta direttamente i problemi ma reca talune indicazioni -, il principio di favorire il recupero delle biomasse. Quindi, accetto la riformulazione.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento

Pag. 39

Garavaglia 3.56, nel testo riformulato, accettato dalle Commissioni e dal Governo.
(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva ([Vedi votazioni](#)).

(*Presenti e votanti 459*

Maggioranza 230

Hanno votato sì 452

Hanno votato no 7).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Osvaldo Napoli 3.26, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge ([Vedi votazioni](#)).

(*Presenti e votanti 461*

Maggioranza 231

*Hanno votato sì 222
Hanno votato no 239).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lupi 3.27, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti 466

Votanti 464

Astenuti 2

Maggioranza 233

Hanno votato sì 216

Hanno votato no 248).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pedrini 3.28.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Campa. Ne ha facoltà.

CESARE CAMPA. Signor Presidente, avevo chiesto di intervenire precedentemente, ma vi è stato un attimo di disattenzione; volevo infatti interloquire sulla cessione dei fabbricati. Intervengo, tuttavia, su questo emendamento del collega Pedrini per chiedere di apporre anche la mia firma alla sua proposta; trovo veramente inqualificabile l'atteggiamento del Governo quando sostiene che la copertura integrale del segnale televisivo non possa rimanere a carico dello Stato.

Uno dei compiti dello Stato è quello di garantire che tutti i cittadini siano messi nella stessa identica condizione; stiamo varando una legge a favore dei piccoli comuni ed escludiamo la possibilità - anzi, il diritto-dovere dello Stato - di far sì che la copertura televisiva sia garantita a tutti i cittadini italiani. Questa sarebbe la sinistra? È questa la sinistra di Governo? Ma non vi vergognate (*Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia - Commenti dei deputati dei gruppi L'Ulivo e Rifondazione Comunista-Sinistra Europea*)?

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Delfino. Ne ha facoltà.

TERESIO DELFINO. Ritengo questo emendamento molto importante. Non credo che vi sia gruppo parlamentare che non abbia sollecitato il Governo per la carenza, in zone montane, sia del segnale televisivo sia del servizio telefonico.

Questo è un tema che attiene ad un diritto, dal momento che i nostri concittadini montani pagano sia il canone televisivo sia il contributo fiscale per tutti quelli che dovrebbero essere servizi generali. Ritengo che questo emendamento colga nel segno e sia volto a garantire effettivamente una risposta alle popolazioni montane e anche a tutte le realtà dei piccoli comuni che non godono dei collegamenti in questione in modo efficace. Per questa ragione, sottoscrivo l'emendamento Pedrini 3.28 e ne raccomando l'approvazione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fava. Ne ha facoltà.

GIOVANNI FAVA. Vorrei apporre anche la mia firma a questo emendamento. Ritengo, associandomi in ciò alle considerazioni dei colleghi che mi hanno preceduto, che se di servizio pubblico si deve trattare, a maggior ragione in termini di servizio pubblico si debba ragionare quando si va a discutere di questioni che riguardano le zone più lontane del paese, nonché del mantenimento delle identità culturali, storiche e sociali di quelle popolazioni, offrendo a quei cittadini che non vivono a ridosso dei grandi centri urbani la possibilità di continuare a vivere tranquillamente ed agevolmente.

Per questi motivi chiedo quindi che venga apposta anche la mia firma all'emendamento Pedrini 3.28, annunciando, a titolo personale, il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Osvaldo Napoli. Ne ha facoltà.

OSVALDO NAPOLI. Signor Presidente, non possiamo che accogliere favorevolmente questo emendamento. Vorrei fare soltanto l'esempio della provincia di Cuneo, dove non arriva alcun segnale televisivo e rispetto alla quale la RAI stessa - voglio denunciare ciò - nel rispondere ai rappresentanti del popolo locali afferma che in quella zona non c'è segnale, né provvederà ad attivarlo a causa dei pochi residenti. Anche al riguardo, vorrei che il sottosegretario si assumesse l'impegno di prendere un'iniziativa: la RAI non può rispondere in questi termini! I cittadini sono uguali dappertutto, sia nelle zone disagiate, sia in quelle più comode. Su questo punto mi aspetto un impegno da parte del Governo per risolvere definitivamente queste problematiche.

TINO IANNUZZI, Relatore per la VIII Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TINO IANNUZZI, Relatore per la VIII Commissione. Vorrei rilevare come dalla discussione in quest'aula, a ulteriore conferma di quanto sia utile il confronto delle opinioni fra noi, se svolto in maniera costruttiva come questa mattina, emergano elementi che ci inducono ad una riflessione ulteriore e ad un approfondimento.

Per questa ragione, propongo di accantonare l'esame dell'emendamento Pedrini 3.28.

PRESIDENTE. Sta bene. Non essendovi obiezioni, l'esame dell'emendamento Pedrini 3.28 deve intendersi quindi accantonato.

GIUSEPPE ROMELE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Romele, l'emendamento Pedrini 3.28 è stato accantonato! Prendo atto della sua intenzione di sottoscrivere l'emendamento; tuttavia, ripeto, esso è stato accantonato. Ha chiesto di parlare sull'ordine dei lavori l'onorevole Buontempo. Ne ha facoltà.

TEODORO BUONTEMPO. Signor Presidente, vorrei far presente che all'articolo 7 c'è un emendamento a mia firma, l'emendamento 7.56, che solleva questo problema, con riferimento anche ad una risposta che il Governo aveva dato ad una mia interrogazione risalente al 1998. Nel mio emendamento 7.56 - ripeto - si solleva lo stesso problema, quello cioè della copertura del segnale RAI in alcuni territori, nei quali io chiedo che non si paghi il canone. In aula, il Governo rispose che la RAI avrebbe provveduto in tempi brevi a risolvere il problema

delle mancate coperture. Dal 1998 ad oggi ciò non è avvenuto; in qualche maniera, quindi, dobbiamo pur tutelare quei cittadini. Ora, decida lei se è il caso di accantonare anche il mio emendamento affinché si faccia una discussione unica, altrimenti andiamo avanti così.

Pag. 41

PRESIDENTE. Onorevole Buontempo, ovviamente non stiamo ancora esaminando gli emendamenti riferiti all'articolo 7. Comunque, il Comitato dei diciotto, presumibilmente durante la sospensione, avrà modo di valutare la possibilità di prendere in considerazione l'emendamento da lei segnalato insieme a quello che abbiamo appena accantonato, ossia l'emendamento Pedrini 3.28. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 3.101 delle Commissioni.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Nannicini. Ne ha facoltà.

ROLANDO NANNICINI. Anche se non ho presentato alcun subemendamento all'emendamento delle Commissioni che stiamo esaminando, mi soffermerò su di esso con molta attenzione, poiché credo che nello svolgere l'attività parlamentare ognuno di noi debba portare l'esperienza territoriale: non c'è solo l'esperienza politica, c'è anche l'esperienza del nostro territorio. Gli organismi che sovrintendono alla programmazione sanitaria danno una definizione dei punti nascita abbastanza estesa: per essere certo, un punto nascita deve avere una casistica di almeno cinquecento nati all'anno; se è al di sotto di tale cifra, non ha casistica, non ha risultati rilevanti per i cittadini. Nei piccoli comuni, pertanto, si sono chiuse, per così dire, le dichiarazioni di «paternità» in un modo molto razionale, per dare alla madre la necessaria attenzione e la certezza di essere in un ambiente protetto, legando appunto la maternità al punto nascita. Se si riconosce, nel provvedimento, che solo i comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti possono, per la tutela del diritto alla salute, alterare il collegamento dei cittadini con il proprio luogo di nascita - e ripeto, se lo si dispone solo per i comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti - si escludono le realtà dei comuni con una popolazione di dieci, quindici, o ventimila abitanti. Questo non è un problema per Roma, nel cui territorio vi sono centri nascita e cliniche, non è un problema per le città di 100 mila abitanti, ma lo è per quei comuni italiani che hanno compiuto un buon lavoro nella razionalizzazione dei servizi sanitari. Mi sembra che, facendo ciò, i relatori, il Governo e, più in generale, le Commissioni di merito stiano commettendo un errore. Comprendo infatti il limite di 5 mila abitanti per questioni quali il patto di stabilità, le agevolazioni, l'acquisto dal demanio, ma non è concepibile porre un simile limite su un diritto che rende tutti i cittadini uguali, quello cioè per cui i genitori possono andare all'anagrafe e dire: determinate la residenza non in base al punto nascita zonale, ma in base alla nostra residenza. Consentire dunque una simile possibilità solo per i comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti mi sembra un grave errore.

Inoltre, mi sembra sbagliata anche la riformulazione: cosa c'entra infatti il riequilibrio demografico, com'è stabilito dall'attuale testo del provvedimento? Non vi è da riequilibrare nulla, vi è solo da escludere che il diritto alla salute durante il parto possa alterare il collegamento dei cittadini con il proprio comune di residenza. Era solo questo, quindi, lo scopo del mio emendamento il cui contenuto è stato trasfuso nell'emendamento in questione. Quindi, invito le Commissioni a svolgere un'analisi su questo aspetto, perché nella realtà della mia provincia, su trentanove comuni, solo undici potrebbero godere di tale opportunità. Gli altri sono tutti comuni con popolazione inferiore a 25 mila abitanti e non avrebbero questa possibilità. È una facoltà dei genitori, non è un obbligo. I

genitori possono richiedere di correlare il luogo di nascita del figlio alla propria residenza e non al comune in cui questi è nato.

Mi scuso per il calore con cui ho sostenuto questa argomentazione. Aggiungerei, anzi, che sopprimere la competenza provinciale e istituirne una regionale è una scelta giusta, perché vi sono ASL interprovinciali. Condivido lo spirito della proposta dell'onorevole Realacci, perché quest'ultimo ha posto un tema serio; ma è un tema che bisogna valutare attentamente, perché il parametro è di cinquecento nati nel punto nascita, e quindi vi possono

Pag. 42

essere anche realtà cittadine di 40 mila abitanti che non avrebbero più il punto nascita. Credo, quindi, che sia corretto estendere la portata di tale disposizione e il diritto dei genitori in questo senso.

ERMETE REALACCI, Presidente della VIII Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERMETE REALACCI, Presidente della VIII Commissione. L'onorevole Nannicini ha posto un problema serio: è vero che questo principio può valere anche indipendentemente dalla dimensione dei 5 mila abitanti. Noi dobbiamo mantenere, in tutta la discussione che svolgiamo, anche sugli emendamenti che accantoniamo, un criterio di equilibrio, per capire come tenere insieme tutta la materia.

In particolare, sottolineo che le Commissioni hanno espresso parere favorevole su una successiva proposta emendativa dell'onorevole Nannicini volta ad estendere l'indicazione del luogo di nascita dalla provincia alla regione: è infatti frequente il caso di parti che non avvengono in ospedali della provincia di residenza, ma in quella limitrofa.

Dal momento che il Comitato dei diciotto dovrà comunque riunirsi per esaminare le proposte emendative accantonate, propongo di accantonare l'esame di questo emendamento, al fine di pervenire ad una soluzione che risponda anche ad esigenze di buon senso e praticabilità: se infatti estendiamo molto i criteri previsti dalla legge, non riusciamo più a «mirarla» adeguatamente. Propongo dunque, ripeto, l'accantonamento dell'emendamento in esame, invitando l'onorevole Nannicini a trovare una formulazione che ci consenta di non snaturare la proposta.

PRESIDENTE. Avverto che, non essendovi obiezioni, deve intendersi accantonato l'esame dell'emendamento 3.101 delle Commissioni e, conseguentemente, degli emendamenti Nannicini 3.52, Osvaldo Napoli 3.30, Nannicini 3.54 e Nannicini 3.53, nonché la votazione dell'articolo 3. Passiamo alla votazione dell'emendamento Dussin 3.57.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Garavaglia. Ne ha facoltà.

MASSIMO GARAVAGLIA. Signor Presidente, ho chiesto di parlare per rimarcare l'importanza della cura del nostro territorio in un'ottica preventiva: favorire il recupero dei terreni inculti consentirà di prevenire le emergenze, quali alluvioni e altri disastri, per fare fronte alle quali ogni anno si vanno a spendere ben più dei 5 milioni di euro che vengono stanziati dal provvedimento in esame. Riteniamo dunque assolutamente importante agire in tal senso.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Campa. Ne ha facoltà.

CESARE CAMPA. Signor Presidente, intendo sottoscrivere l'emendamento in esame, presentato in modo molto puntuale dai colleghi Dussin, Garavaglia, Caparini e Armani.

Ricordo all'Assemblea che la proposta emendativa si limita a prevedere che le regioni favoriscano il recupero dei terreni inculti ricadenti nel territorio dei piccoli comuni. Ritengo si tratti di una proposta di buon senso. Vi sono comuni montani in cui non si taglia neppure più l'erba e siamo invasi dalle vipere. Il degrado ambientale è sotto gli occhi di tutti. Il fatto di prevedere che le regioni possano dare contributi ai piccoli comuni per il recupero dei terreni inculti credo costituisca una scelta di buon senso: non capisco per quale motivo il Governo, ancora una volta, dica di no. Sarebbe opportuno capire qual è l'orientamento del Governo...

PRESIDENTE. Onorevole Campa, le chiedo scusa, il parere delle Commissioni e del Governo sull'emendamento in esame è favorevole...

CESARE CAMPA. E allora, se siamo tutti favorevoli, non perdiamo tempo (*Applausi - Commenti*)...

Pag. 43

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Campa.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Dussin 3.57, accettato dalle Commissioni e dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva ([Vedi votazioni](#)).

(*Presenti 450*

Votanti 449

Astenuti 1

Maggioranza 225

Hanno votato sì 446

Hanno votato no 3).

Essendovi alcuni emendamenti accantonati, non possiamo procedere alla votazione dell'articolo 3. Passiamo all'articolo aggiuntivo Osvaldo Napoli 3.02.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Osvaldo Napoli 3.02, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti 447
Votanti 446
Astenuti 1
Maggioranza 224
Hanno votato sì 213
Hanno votato no 233).

(Esame dell'articolo 4 - A.C. 15-A ed abbinate)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'[articolo 4](#) e delle [proposte emendative](#) ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 15 sezione 5).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere delle Commissioni.

TINO IANNUZZI, Relatore per la VIII Commissione. Signor Presidente, le Commissioni esprimono parere contrario sulle proposte emendative riferite all'articolo 4. Per quanto concerne l'emendamento Franci 4.6, si è svolta una discussione approfondita, partendo da una posizione favorevole. Successivamente, sono state espresse preoccupazioni ed individuati ostacoli in ordine alla compatibilità finanziaria da parte del Governo.

Tuttavia, in relazione alla circostanza che questo emendamento risulta essere particolarmente avvertito (è stato praticamente proposto da tutti i componenti della Commissione agricoltura), avendo rilevato la finalità positiva della norma, inviterei il Governo a valutare le condizioni necessarie per rimuovere gli ostacoli di ordine finanziario e, se necessario, accantonare l'esame dell'emendamento - dal momento che ve ne sono altri nello spirito di un miglioramento del testo della legge - una volta acquisito il suo punto di vista.

PRESIDENTE. Il Governo?

PIETRO COLONNELLA, Sottosegretario di Stato per gli affari regionali e le autonomie locali. Signor Presidente, poiché sono sottosegretario di Stato per gli affari regionali e le autonomie locali, la propensione del Governo non può che essere positiva, ma ritengo utile un accantonamento per effettuare una verifica con il Ministero dell'economia.

PRESIDENTE. Qual è il parere sulle restanti proposte emendative?

PIETRO COLONNELLA, Sottosegretario di Stato per gli affari regionali e le autonomie locali. Signor Presidente, per le restanti proposte emendative il Governo esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Sgobio 4.1, Ruvolo 4.50 e Garavaglia 4.51.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Napoletano. Ne ha facoltà.

FRANCESCO NAPOLETANO. Signor Presidente, l'attuale formulazione dell'articolo 4, a nostro avviso, appare insufficiente; lo Stato, le regioni e le province devono assicurare l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali, ma non l'esistenza dei servizi medesimi.

Credo sia importante che, nel nostro paese, dal comune più grande al comune più piccolo, vi debba essere l'ubicazione di servizi essenziali. Con questo importante provvedimento abbiamo l'occasione di istituire in ogni comune almeno un ufficio postale, un istituto scolastico dell'obbligo ed una farmacia. Sarebbe, pertanto, importante inviare un segnale importante nel nostro paese che vada in questa direzione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Campa. Ne ha facoltà.

CESARE CAMPA. Signor Presidente, il Governo e le Commissioni hanno espresso parere contrario sugli emendamenti in esame che mi onoro di sottoscrivere immediatamente; un parere inqualificabile, perché bisogna garantire a tutti i nostri cittadini il rispetto di una vita civile: in ogni comune devono essere ubicati almeno una farmacia, un istituto di istruzione scolastica dell'obbligo ed un ufficio postale. È il minimo che un paese civile possa pretendere!

Mi chiedo veramente con che faccia possiamo parlare se non garantiamo ai nostri cittadini, specie quelli che si trovano nei piccoli comuni, nei comuni montani, questi servizi essenziali! Poi diciamo che è in atto lo spopolamento di questi enti, che questi territori vengono abbandonati a loro stessi! Signor Presidente, chiedo a questa sinistra con che faccia parliamo di diritti, di garanzie, di interessi dei cittadini! Dobbiamo assolutamente garantire a tutti i cittadini l'obbligo scolastico che questa sinistra sbandiera in ogni occasione, accusando la Moratti di aver tolto chissà che cosa. Siete voi che togliete i diritti ai cittadini!

Pertanto, credo che farebbe bene il rappresentante del Governo a dire che dovrebbe essere accantonato anche questo articolo per ridiscutere la questione e garantire a tutti i cittadini i diritti fondamentali, vale a dire la farmacia, un ufficio postale, un istituto di istruzione scolastica dell'obbligo e, io aggiungo, i servizi di prima necessità nel mondo del commercio che, grazie alla liberalizzazione di Bersani, abbiamo di fatto depauperato. Non vi è più un servizio commerciale nei nostri piccoli comuni!

Pertanto, a fronte di un provvedimento che concerne misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni dovremo porre in essere misure conseguenti. Non dobbiamo essere contraddittori: se questo è il testo della legge, dobbiamo garantire non solo questi servizi essenziali, ma forse qualche cosa in più!

Allora, Presidente, mi rivolgo a lei affinché possa chiedere all'Assemblea almeno di soffermarsi ad analizzare questa proposta e di votare gli identici emendamenti in esame, perché costituiscono un segno di grande civiltà e di coerenza (*Applausi dei deputati dei gruppi Forza Italia e UDC (Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro)*).

PRESIDENTE. L'onorevole Campa ha formulato una richiesta di accantonamento. Chiedo al presidente Realacci qual è il parere delle Commissioni al riguardo.

ERMETE REALACCI, *Presidente della VIII Commissione*. Siamo d'accordo. Credo sia la stessa proposta dell'onorevole Quartiani.

Colleghi, credo che molti abbiano a cuore la questione dei piccoli comuni, ma è necessario, affinché

si agisca in modo serio, che si tenga conto delle condizioni concrete in cui ci si trova ad operare. Voi sapete che in Italia ci sono comuni che hanno trenta, quaranta, cinquanta,

Pag. 45

sessanta abitanti: un conto è lo spirito giusto della legge di garantire i servizi essenziali, anche quelli che non sono pubblici, come il servizio commerciale, i benzinai, eccetera; un altro conto è sostenere che obbligatoriamente in tutti questi centri ci deve essere una farmacia, una scuola e l'ufficio postale.

Capite bene che, se introduciamo questo obbligo, dobbiamo cambiare la finanziaria, nel senso che dobbiamo riscriverne un'altra. In un comune che ha sessanta abitanti condanniamo quegli studenti ad avere una scuola di serie B e i cittadini ad avere un ufficio postale del tutto inutile. Quindi, sono favorevole ad accogliere lo spirito degli identici emendamenti in esame, come di tutto il provvedimento, ma riformulandoli, perché francamente in tal modo creiamo un danno a quei comuni. Infatti, gli forniamo un'assistenza che non li fa evolvere e non gli dà i servizi essenziali. Cogliendo lo spirito degli interventi dei colleghi, accetto la proposta di accantonamento, chiedendo una riformulazione degli identici emendamenti al fine di non stabilire regole assurde.

Conosco molto bene il nostro paese e so che ci sono comuni in cui pretendere queste cose è una assurdità. Cerchiamo quindi di leggere correttamente le reali necessità, altrimenti si finisce per parlare di un altro paese (*Applausi*).

PRESIDENTE. Colleghi, vi sono altre sette richieste di intervento sugli identici emendamenti dei quali si è chiesto l'accantonamento. Quindi, chiedo ai colleghi che hanno chiesto di parlare di intervenire allorquando verranno esaminati.

TERESIO DELFINO. Presidente...!

PRESIDENTE. Colleghi, mi dispiace...

ROBERTO GIACHETTI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTO GIACHETTI. Signor Presidente, per dare un po' di ordine ai nostri lavori, vorrei capire che cosa è accaduto. Mi pare che sia stata avanzata una richiesta, peraltro condivisa, di accantonamento e che vi sia un orientamento delle Commissioni in tal senso. Sono le 13,30 e, dal momento che dovremmo sospendere la seduta a breve, potremmo rinviare il dibattito al pomeriggio.

PRESIDENTE. Sono d'accordo con lei, onorevole Giachetti.

Secondo le intese intercorse tra i gruppi parlamentari, il seguito del dibattito è rinviato al prosieguo della seduta.

Ha chiesto di parlare il presidente Realacci. Ne ha facoltà.

ERMETE REALACCI, *Presidente della VIII Commissione*. Presidente, vorrei informare i colleghi interessati che il Comitato dei nove è convocato immediatamente presso la V Commissione per

esaminare gli emendamenti accantonati e gli altri punti critici emessi.

(*Ripresa esame dell'articolo 3 - A.C. 15-A ed abbinate*)

PRESIDENTE. Riprendiamo pertanto l'esame dell'articolo 3 e delle proposte emendative presentate. Onorevole Iannuzzi, gli altri emendamenti accantonati sarebbero ritirati, vero?

TINO IANNUZZI, *Relatore per la VIII Commissione*. Presidente, a tale proposito faccio presente che con la presentazione dell'emendamento 3.104 (*Nuova formulazione*) delle Commissioni l'emendamento Acerbo 3.58, come confermerà fra breve il primo firmatario, è stato ritirato, così come è da considerarsi ritirato l'emendamento 3.100 delle Commissioni.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Iannuzzi.

MAURIZIO ACERBO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURIZIO ACERBO. Signor Presidente, preso atto della nuova formulazione dell'emendamento 3.104 delle Commissioni...

PRESIDENTE. Onorevole Acerbo, interviene con riferimento al suo emendamento 3.58?

MAURIZIO ACERBO. Sì, Presidente. Intervengo per annunciare il ritiro del mio emendamento, in quanto gli scopi che esso si proponeva sono raggiunti con la nuova formulazione dell'emendamento 3.104 delle Commissioni, che prevede la possibilità per le amministrazioni comunali dei piccoli comuni di avere accesso, in comodato o tramite acquisto, ai beni immobili dismessi da ANAS Spa, dalle Ferrovie dello Stato Spa e da altri soggetti.

PRESIDENTE. Sta bene.

Qual è il parere del Governo sull'emendamento 3.104 (*Nuova formulazione*) delle Commissioni.

PIETRO COLONNELLA, *Sottosegretario di Stato per gli affari regionali e le autonomie locali*. Signor Presidente, il Governo accetta l'emendamento 3.104 (*Nuova formulazione*) delle Commissioni.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 3.104 (*Nuova formulazione*) delle Commissioni.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Buontempo. Ne ha facoltà.

TEODORO BUONTEMPO. Signor Presidente, abbiamo parlato a favore dell'emendamento Acerbo 3.58 e io ringrazio le Commissioni ed il Governo per la riflessione svolta, che credo abbia fatto bene al testo.

Oltretutto, in questo modo consentiamo ai comuni di avere una grande risorsa per le proprie esigenze, poiché, altrimenti, non sarebbe mai stato possibile per i comuni acquistare direttamente gli

immobili.

Il testo ci soddisfa, il nostro rappresentante del Comitato dei diciotto è d'accordo e noi voteremo a favore dell'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Con riferimento agli emendamenti accantonati riferiti al comma 7 dell'articolo 3, ricordo che essi sono stati tutti ritirati; quindi il tempo che abbiamo atteso è stato impiegato positivamente. Lo dico per l'economia dei lavori dell'Assemblea, in relazione alla

Pag. 68

presentazione dell'emendamento 3.104 delle Commissioni che ci accingiamo pertanto a votare. Passiamo dunque ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 3.104 (*Nuova formulazione*) delle Commissioni, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti 413

Votanti 412

Astenuti 1

Maggioranza 207

Hanno votato sì 412).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pedrini 3.28.

TINO IANNUZZI, Relatore per la VIII Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TINO IANNUZZI, Relatore per la VIII Commissione. Signor Presidente, vorrei evidenziare che per l'emendamento Pedrini 3.28 il Comitato dei diciotto ha predisposto una sua riformulazione che tuttavia, per ragioni di ordine sistematico del testo, si riferisce all'ultima parte del comma 4 dell'articolo 7.

Pertanto, formulo un invito al ritiro dell'emendamento Pedrini 3.28 perché sostanzialmente assorbito e soddisfatto nelle sue finalità dall'emendamento 7.102 delle Commissioni.

PRESIDENTE. Chiedo al presentatore se acceda all'invito al ritiro dell'emendamento Pedrini 3.28 formulato dai relatori.

EGIDIO ENRICO PEDRINI. Sì, signor Presidente, se avessi a disposizione la nuova formulazione dell'emendamento, che non ho...

PRESIDENTE. Si tratta dell'emendamento 7.102 delle Commissioni, il cui testo è in distribuzione. Dunque, prendo atto che l'emendamento Pedrini 3.28 è ritirato.

TERESIO DELFINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERESIO DELFINO. Signor Presidente, noi avevamo dato la nostra adesione all'emendamento in questione, che è stato ritirato, e in merito all'emendamento 7.102 delle Commissioni, che attiene alla sostanza del tema in discussione; devo dire che nella sua attuale formulazione, che poi discuteremo più compiutamente al momento dell'esame dell'articolo 7, esso recita: «una completa presenza del servizio attraverso la copertura del segnale in tutto il territorio (...»). Noi intendiamo riferirci a tutto il territorio montano: vorrei che ciò venisse specificato, e quindi mi riservo di intervenire in proposito successivamente.

PRESIDENTE. Con riferimento agli emendamenti accantonati riferiti al comma 10 dell'articolo 3, avverto che è stato presentato dalle Commissioni l'ulteriore emendamento 3.103, dalla cui approvazione discenderà la preclusione di tutte le proposte emendative accantonate riferite a tale comma.

Qual è il parere del Governo sull'emendamento 3.103 delle Commissioni?

PIETRO COLONNELLA, *Sottosegretario di Stato per gli affari regionali e le autonomie locali*. Signor Presidente, il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 3.103 delle Commissioni, accettato dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Pag. 69

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva ([Vedi votazioni](#)).

(*Presenti 439*

Votanti 437

Astenuti 2

Maggioranza 219

Hanno votato sì 435

Hanno votato no 2).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 3, nel testo emendato.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti 440
Votanti 439
Astenuti 1
Maggioranza 220
Hanno votato sì 439).

(Ripresa esame dell'articolo 4 - A.C. 15-A ed abbinate)

PRESIDENTE. Riprendiamo ora l'esame dell'articolo 4 e delle proposte emendative che erano state accantonate nella parte antimeridiana della seduta.

Avverto che le Commissioni hanno presentato l'ulteriore emendamento 4.100, che potrebbe comportare il ritiro di alcune proposte emendative.

Invito pertanto il relatore ad esprimere il parere delle Commissioni.

TINO IANNUZZI, Relatore per la VIII Commissione. L'emendamento 4.100 delle Commissioni riformula gli identici emendamenti Sgobio 4.1, Ruvolo 4.50 e Garavaglia 4.51, dei quali chiediamo il ritiro. Volevo anche dire che stamattina avevamo accantonato l'emendamento Franci 4.6 per approfondire i problemi di copertura finanziaria. Le verifiche sono state svolte attentamente insieme al Governo: non risultano problemi di natura finanziaria che ostano all'approvazione dell'emendamento Franci 4.6 e quindi il parere del Comitato dei diciotto su tale emendamento è favorevole.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori degli identici emendamenti Sgobio 4.1, Ruvolo 4.50 e Garavaglia 4.51 se accedano all'invito al ritiro formulato dal relatore.

FRANCESCO NAPOLETANO. Presidente, alla luce degli accordi intervenuti nelle Commissioni, ritiro l'emendamento Sgobio 4.1.

PRESIDENTE. Sta bene.
Onorevole Delfino, accede anche lei all'invito al ritiro?

TERESIO DELFINO. Presidente, constato che il testo proposto dalle Commissioni è un passo in avanti, anche se devo dire che l'espressione «è favorita» non è così pregnante come «è garantita» anche perché - lo consentano i relatori e i colleghi - siccome si dice «anche attraverso forme associative», è chiaro che l'emendamento aveva lo scopo di garantire, non nel singolo comune di sessanta o settanta abitanti, ma nell'ambito territoriale di riferimento, la presenza di questi tre fondamentali servizi. Qui si dice «è favorita» ma questa formulazione non mi soddisfa totalmente. La formulazione doveva essere, a mio giudizio, «è garantita», perché si tratta di servizi fondamentali, basilari, coerenti anche con la legge n. 97 del 1994 sulla montagna, che era già una legge di grandi principi. Ma poi, purtroppo, quei principi sono rimasti - per ragioni finanziarie - sovente inattuati. Anche tale formulazione corre un rischio del genere. Comunque, è certamente un passo in avanti. Anche se i due relatori non intendono modificare l'espressione «è favorita» in «è garantita», comunque prendiamo atto di questo passo in avanti.

PRESIDENTE. Onorevole Delfino, prendo atto che lei, cogliendo lo spirito positivo, ritira l'emendamento Ruvolo

Pag. 70

4.50, di cui è cofirmatario. Prendo atto altresì che l'onorevole Garavaglia ritira il suo emendamento 4.51.

Chiedo al rappresentante del Governo di esprimere il parere sull'emendamento 4.100 delle Commissioni.

PIETRO COLONNELLA, *Sottosegretario di Stato per gli affari regionali e le autonomie locali*. Il Governo lo accetta in quanto anche la sottolineatura dell'onorevole Delfino può essere ricompresa nelle norme del nuovo codice delle autonomie locali, che inizierà il proprio iter parlamentare nelle prossime settimane. Siamo nell'ambito della riforma federalistica della Repubblica e quindi questo è un primo passo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 4.100 delle Commissioni, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti 437

Votanti 436

Astenuti 1

Maggioranza 219

Hanno votato sì 434

Hanno votato no 2).

Passiamo all'emendamento Di Gioia 4.3, precedentemente accantonato.

Onorevole Di Gioia, insiste per la votazione?

LELLO DI GIOIA. Capisco le motivazioni delle Commissioni ma non le condivido, perché non hanno neanche preso in considerazione la legge Bersani del 1998; quindi, ritengo, che sia opportuno che il mio emendamento venga posto in votazione anche per esaltare le grandi contraddizioni di questo provvedimento, soprattutto con riferimento a quello che stanno facendo le Commissioni.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Di Gioia 4.3, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge ([Vedi votazioni](#)).

*(Presenti 443
Votanti 431
Astenuti 12
Maggioranza 216
Hanno votato sì 98
Hanno votato no 333).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento Zanetta 4.54, precedentemente accantonato.
Chiedo all'onorevole Zanetta se insista per la votazione.

VALTER ZANETTA. Sì, signor Presidente, insisto.

PRESIDENTE. Sta bene.
Passiamo ai voti.
Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Zanetta 4.54, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge ([Vedi votazioni](#)).

*(Presenti 438
Votanti 437
Astenuti 1
Maggioranza 219
Hanno votato sì 212
Hanno votato no 225).*

Ricordo che l'emendamento Osvaldo Napoli 4.53 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento Franci 4.6, precedentemente accantonato, sul quale le Commissioni hanno espresso un parere favorevole.
Chiedo al Governo di esprimere il parere.

PIETRO COLONNELLA, *Sottosegretario di Stato per gli affari regionali e le autonomie locali*. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello dei relatori.

PRESIDENTE. Sta bene.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Martinello. Ne ha facoltà.

LEONARDO MARTINELLO. Signor Presidente, intervengo solo per chiedere di apporre la mia firma all'emendamento Franci 4.6, considerata l'importanza nel mondo agricolo dei lavori

concernenti la manutenzione del territorio e considerate le difficoltà dei sindaci di risolvere questi problemi.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Franci 4.6, accettato dalle Commissioni e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti e votanti 436

Maggioranza 219

Hanno votato sì 435

Hanno votato no 1).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Zanetta 4.55.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Zanetta. Ne ha facoltà.

VALTER ZANETTA. Signor Presidente, il mio emendamento 4.55 tende a rendere un po' più pregnante l'impegno delle regioni. Esso propone, infatti, di modificare il comma 4 dell'articolo 4, che stabilisce che «nell'ambito delle finalità di cui al presente articolo, le regioni e le province possono privilegiare, nella definizione degli stanziamenti finanziari di propria competenza, le iniziative finalizzate all'insediamento nei piccoli comuni di centri di eccellenza per la prestazione dei servizi di cui al comma 2».

Questa è una buona iniziativa, però sarebbe importante sostituire le parole «possono privilegiare» con la parola «privilegiano». Credo che, con questa modifica, daremmo un'indicazione molto più pregnante rispetto ai contenuti di questo provvedimento, che intende andare incontro alle vere esigenze dei piccoli comuni.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Campa. Ne ha facoltà.

CESARE CAMPA. Signor Presidente, intervengo per sottoscrivere l'emendamento Zanetta 4.55, che ha un significato molto pregnante nei confronti di un provvedimento concernente misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni. Così come il comma 4 prevede forme di agevolazione per attività e servizi di *governance* e quant'altro, ossia per servizi che devono essere offerti ai cittadini, sarebbe opportuno privilegiare i piccoli comuni che, come abbiamo visto anche prima con riferimento agli emendamenti ritirati, vengono privati di servizi di carattere essenziale. Allora, credo che faremmo cosa buona e giusta se prevedessimo che le regioni debbano privilegiare tali iniziative a favore dei comuni in questione.

Non si tratta di una prevaricazione sulla volontà delle regioni, le quali potranno legiferare come meglio credono. Tuttavia, esse dovranno tenere in considerazione il fatto che l'orientamento del Parlamento italiano è nel senso di una valorizzazione dei piccoli comuni.

Rispetto ai servizi citati, per i quali approviamo l'articolo 4, ci dovrebbe essere un occhio di particolare attenzione e di privilegio, al fine di creare...

PRESIDENTE. Onorevole Campa, concluda.

CESARE CAMPA... un regime di compensazione.

La ringrazio, signor Presidente; vedo che lei mi fa cenno di essere d'accordo...

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Zanetta 4.55, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge ([Vedi votazioni](#)).

(*Presenti 441*

Votanti 359

Astenuti 82

Maggioranza 180

Hanno votato sì 125

Hanno votato no 234).

Passiamo all'emendamento Pini 4.52.

GIANLUCA PINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANLUCA PINI. Signor Presidente, ritiro il mio emendamento 4.52 e mi riservo di trasfonderne il contenuto in un apposito ordine del giorno.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 4, nel testo emendato.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva ([Vedi votazioni](#)).

(*Presenti e votanti 443*

Maggioranza 222

Hanno votato sì 437

Hanno votato no 6).

(Esame dell'articolo 5 - A.C. 15-A ed abbinate)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 5 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 15 sezione 6).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere delle Commissioni.

MASSIMO VANNUCCI, *Relatore per la V Commissione*. Signor Presidente, le Commissioni esprimono parere favorevole sull'emendamento Astore 5.50 a condizione che sia accolta la seguente riformulazione: sostituire la parola «forniscono» con le seguenti: «possono fornire» e sopprimere le parole «domiciliare integrata».

Le Commissioni esprimono parere favorevole sull'emendamento Peretti 5.5; esprimono altresì parere favorevole sull'emendamento Franci 5.53, a condizione che sia riformulato nel senso di sopprimere il comma 3-ter.

Le Commissioni esprimono inoltre parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Dussin 5.010, a condizione che sia accolta la seguente riformulazione: sostituire le parole da «n. 285» fino alla fine del comma con le parole «n. 285, che risiedono nei comuni con popolazione pari o inferiore a 5 mila abitanti».

La Commissione formula infine un invito al ritiro dei restanti emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo?

PIETRO COLONNELLA, *Sottosegretario di Stato per gli affari regionali e le autonomie locali*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo dunque all'emendamento Osvaldo Napoli 5.2. Chiedo al presentatore se acceda all'invito al ritiro formulato dal relatore.

OSVALDO NAPOLI. Sì, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo all'emendamento Zanetta 5.54.

Chiedo al presentatore se acceda all'invito al ritiro formulato dal relatore.

VALTER ZANETTA. Sì, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo all'emendamento Astore 5.50.

Chiedo al presentatore se accetti la riformulazione proposta dal relatore.

GIUSEPPE ASTORE. Accetto la riformulazione, signor Presidente, anche se si sarebbe potuto mantenere il testo originale. Ad ogni modo, dal momento che mi risulta essere in preparazione un provvedimento sulle farmacie, sollecito il Governo ad inserire tale previsione in quella sede. Anche in Inghilterra, pochi mesi fa, si è adottato lo stesso tipo di intervento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ulivi. Ne ha facoltà.

ROBERTO ULIVI. Presidente, mi pare che l'emendamento in esame, così riformulato, abbia poco senso. Infatti, quanto

previsto in questa disposizione viene già effettuato in molte regioni (penso, ad esempio, alla citata assistenza domiciliare integrata in Toscana e in altre regioni). Inserire dunque l'espressione «possono fornire» non ha alcun significato, perché, se le regioni vogliono provvedere in tal senso, possono già farlo. Se si vuole solo far risultare la presentazione di un simile emendamento, allora ben venga; altrimenti, a mio avviso, questo emendamento, così riformulato, non ha senso.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Campa. Ne ha facoltà.

CESARE CAMPA. Onorevoli colleghi, che con molta attenzione state votando questa proposta di legge a sostegno dei piccoli comuni, vogliamo fare una sceneggiata o vogliamo adottare norme che vadano davvero in questa direzione? Modificare l'emendamento in esame non mi pare abbia senso, tanto più considerando che poc'anzi è stata respinta un'altra proposta emendativa che verteva sulla stessa materia, ossia consentire, obbligare quasi, i comuni a realizzare a favore dei propri abitanti i servizi minimi.

Lo Stato deve garantire a tutti i cittadini - e ancor più a coloro che abitano nei piccoli comuni di montagna che hanno deciso di rimanere a presidiare il territorio - quei servizi essenziali. Non si può dire che si sta varando una normativa a favore dei piccoli comuni, facendo dei manifesti, senza che in realtà si favorisca assolutamente nulla per questi enti.

Le regioni devono emanare apposite direttive - secondo me, non «possono», ma «devono», perché il Parlamento stabilisce una direttiva cogente - affinché, all'interno di quei territori siano sperimentati accordi con i comuni interessati e con le farmacie ivi ubicate per l'erogazione di servizi aggiuntivi alla dispensazione dei farmaci.

Se eroghiamo delle agevolazioni alle farmacie, che da sole non possono assolutamente reggere dal punto di vista economico (e lo Stato non vuole rendere un servizio di farmacia, né il comune può aprire una farmacia comunale), creando così dei servizi aggiuntivi, riduciamo la spesa della ASL, otteniamo una maggiore corresponsione di servizi a favore dei cittadini nonché il mantenimento dei servizi essenziali. Ciò permette la dispensazione di farmaci, perché le farmacie saranno operanti, ed anche programmi di assistenza domiciliare integrata, che, in qualche maniera, possono essere svolti a favore dei cittadini.

Questo significato profondo dell'emendamento è alla base della filosofia che contraddistingue coloro che vogliono favorire i piccoli comuni e valorizzare la permanenza dei cittadini in queste zone, come quelle montane e delle isole, che di fatto non sono ambiti agevolati.

Sto parlando di Pellestrina, ad esempio, dove non c'è una farmacia. È vero che non è un comune, ma è una frazione del comune di Venezia, ma dobbiamo cercare di fare di tutto affinché in quelle realtà vi siano i servizi essenziali. Perché non far sì che in tutti i comuni vi siano i servizi essenziali per consentire a tutti di vivere la vita come avviene altrove?

Allora, rivolgo un appello: non possiamo giocare con le parole, come con l'emendamento del collega Zanetta, in cui si chiedeva di sostituire le dizione: «possono privilegiare» con la seguente: «privilegiano». Aggiungiamo sempre delle parole che, di fatto, non vanno nella direzione di rendere il servizio ai cittadini. Non si può dire che si possono fornire i servizi, ma si deve affermare che si debbono erogare e garantire i servizi. Le amministrazioni comunali devono garantire i servizi e i

cittadini hanno il diritto di usufruirne. Lo Stato deve assicurare tali servizi, magari sborsando dei soldi a favore di questi piccoli comuni, che devono assolutamente essere messi in grado di garantire una vita civile a tutti i cittadini, ancorché abitanti in piccoli comuni.

PRESIDENTE. Avverto che il gruppo di Forza Italia ha esaurito il tempo a sua disposizione in base al contingentamento. La Presidenza accede comunque alla richiesta di ampliamento di un terzo del tempo, formulata, per le vie brevi, dal

Pag. 76

gruppo. Tuttavia, ne è apprezzato un uso moderato.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Astore 5.50, nel testo riformulato, accettato dalle Commissioni e dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva ([Vedi votazioni](#)).

(*Presenti 426*

Votanti 424

Astenuti 2

Maggioranza 213

Hanno votato sì 422

Hanno votato no 2).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Peretti 5.5, accettato dalle Commissioni e dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva ([Vedi votazioni](#)).

(*Presenti 430*

Votanti 413

Astenuti 17

Maggioranza 207

Hanno votato sì 411

Hanno votato no 2).

Prendo atto che gli emendamenti Osvaldo Napoli 5.51 e Franci 5.52 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Franci 5.53. Prendo atto che l'onorevole Franci accetta la riformulazione proposta dai relatori.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Franci 5.53,

nel testo riformulato, accettato dalle Commissioni e dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva ([Vedi votazioni](#)).

*(Presenti 430
Votanti 427
Astenuti 3
Maggioranza 214
Hanno votato sì 427).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 5, nel testo emendato.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva ([Vedi votazioni](#)).

*(Presenti 438
Votanti 435
Astenuti 3
Maggioranza 218
Hanno votato sì 434
Hanno votato no 1).*

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Dussin 5.010. Prendo atto che i presentatori accettano la riformulazione proposta dai relatori.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Dussin 5.010, nel testo riformulato, accettato dalle Commissioni e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva ([Vedi votazioni](#)).

*(Presenti 432
Votanti 430
Astenuti 2
Maggioranza 216
Hanno votato sì 429
Hanno votato no 1).*

(Esame dell'articolo 6 - A.C. 15-A ed abbinate)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 6 e delle proposte emendative ad esso presentate (*vedi l'allegato A - A.C. 15 sezione 7*).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere delle Commissioni.

TINO IANNUZZI, *Relatore per la VIII Commissione*. Signor Presidente, le Commissioni esprimono parere favorevole sugli identici emendamenti Margiotta 6.4 e Osvaldo Napoli 6.5.

PRESIDENTE. Il Governo?

PIETRO COLONNELLA, *Sottosegretario di Stato per gli affari regionali e le autonomie locali*. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Margiotta 6.4 e Osvaldo Napoli 6.5, accettati dalle Commissioni e dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti 429

Votanti 427

Astenuti 2

Maggioranza 214

Hanno votato sì 426

Hanno votato no 1).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 6, nel testo emendato.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti 431

Votanti 429

Astenuti 2

Maggioranza 215

Hanno votato sì 428

Hanno votato no 1).

(*Esame dell'articolo 7 - A.C. 15-A ed abbiniate*)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 7 e delle proposte emendative ad esso presentate (*vedi l'allegato A - A.C. 15 sezione 8*).

Ha chiesto di parlare l'onorevole Locatelli. Ne ha facoltà.

EZIO LOCATELLI. Signor Presidente, intervengo soltanto per una manciata di minuti perché credo che l'articolo in esame, uno dei più importanti del provvedimento che stiamo discutendo, meriti un'attenzione particolare. Parliamo infatti della necessità, per quanto riguarda i piccoli comuni, i comuni più svantaggiati, di dare attuazione a provvedimenti che garantiscano l'accesso alla rete pubblica postale. Ritengo che su questo, in linea di principio, siamo tutti d'accordo. Sappiamo che sono proprio i piccoli comuni ad essere maggiormente penalizzati e colpiti da provvedimenti di chiusura degli sportelli postali che spesso sono l'unico servizio pubblico di riferimento per intere realtà territoriali. Il punto però è che rispetto a questa problematica molto sentita si deve andare oltre i propositi generici. Infatti, cosa significa che il ministro può provvedere ad assicurare che gli sportelli postali siano attivi nei piccoli comuni? Che può provvedere a far sì che piccoli sportelli siano attivi nei piccoli comuni? Significa tutto e non significa niente!

Ciò che chiediamo è che il ministro assicuri un suo impegno nella direzione di una capillarità di servizio, in primo luogo ottemperando agli obblighi della copertura

Pag. 78

finanziaria per quanto già previsto nel contratto di programma con il concessionario. Occorre sottolineare, infatti, che siamo in presenza di ritardi di copertura che rischiano di inficiare l'effettiva fornitura di questo servizio pubblico. Per tali ragioni abbiamo presentato una serie di emendamenti che recepiscono sostanzialmente - vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi su questo aspetto - il testo del parere approvato all'unanimità dalla IX Commissione. Anzi, il parere era condizionato all'impegno stringente, non meramente facoltativo, del Ministero delle comunicazioni per quanto riguarda la tenuta della rete postale. Certo, nel limite del possibile, ma l'impegno comunque deve essere garantito ed assicurato, non può essere un impegno facoltativo lasciato alla discrezionalità del ministro delle comunicazioni. Abbiamo appreso che allo stato attuale vi sarebbe un orientamento negativo, che francamente non comprendiamo, da parte del Comitato dei diciotto. Suggeriamo su questo punto specifico un supplemento di riflessione...

PRESIDENTE. Invito i colleghi del Comitato dei diciotto a seguire...

EZIO LOCATELLI. Chiediamo che questo orientamento sia rivisto anche alla luce del pronunciamento che abbiamo approvato all'unanimità in sede di IX Commissione. Naturalmente non escludiamo che, in via del tutto eccezionale, laddove non sussistano le condizioni minime per la localizzazione di un ufficio postale, alcune prestazioni, previa convenzione, siano rese da soggetti diversi da Poste italiane. In tal caso riteniamo che debbano essere chiarite esplicitamente le prestazioni di cui si parla nel testo di legge. Questo per evitare che gli esercizi commerciali, in quanto tali, prefigurino in tutto e per tutto un servizio sostitutivo, con il rischio di azzerare il ruolo che *in primis* spetta a Poste italiane e di incentivare un trasferimento di operazioni e di servizi che sono tipicamente postali a soggetti privati.

Pensiamo a questa ipotesi di assegnazione e di riconoscimento di prestazioni di servizi a soggetti altri come residuale, e anche su questo punto abbiamo presentato un emendamento che tende a circoscrivere le prestazioni esercitabili da parte di soggetti altri rispetto alla società concessionaria.

Chiediamo pertanto di accogliere le nostre proposte emendative coerentemente alle indicazioni emerse all'unanimità in sede di IX Commissione. Ma chiediamo che questi emendamenti siano accolti soprattutto in riferimento alle sollecitazioni che pervengono da moltissime comunità locali, affinché in quei territori e in quelle realtà locali sia garantita la tenuta minima dei servizi essenziali, quali il servizio postale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Campa. Le ricordo che i tempi sono già stati aumentati di un terzo: ne tenga conto, considerando che la fase degli interventi sul complesso degli emendamenti porta via molto tempo. Ha facoltà di parlare, onorevole Campa.

CESARE CAMPA. Intervengo sul complesso degli emendamenti per non intervenire più sull'articolo 7 e per non tediare l'Assemblea. Vorrei però ricordare a me stesso, al Presidente e alla maggioranza che questo è il cuore del problema e del provvedimento.

Se non diamo la certezza dei servizi nei confronti dei cittadini, davvero non saprei che tipo di legge stiamo discutendo. Ha ragione il collega che mi ha preceduto. Al di là della collocazione politica, è necessario fare un'operazione *bipartisan*: tutti assieme dovremmo approvare gli emendamenti Locatelli 7.1 e 7.57, nonché gli identici emendamenti Locatelli 7.2 e Osvaldo Napoli 7.4 (sottoscritto anche dall'onorevole Zanetta); in particolare faccio riferimento a questi ultimi, che mi pare siano formulati nel modo più efficace.

Abbiamo il compito di garantire i servizi, invece la maggioranza e questo Governo fanno un giro di parole utilizzando la dizione «può provvedere ad assicurare», mentre sarebbe più opportuno - come previsto negli emendamenti che ho

Pag. 79

citato in precedenza - impiegare i termini «assicura» o «provvede». Presidente, noi si dice nel Vangelo o «sì» o «no»: non continuiamo a fare giri di parole!

PRESIDENTE. Per la verità, non lo diciamo noi: il Vangelo non lo abbiamo scritto noi!

CESARE CAMPA. Ma dovremmo qualche volta leggerlo e ricordarci che ci indica che dobbiamo essere chiari: non possiamo far finta di dire, ma dobbiamo dare certezze. Questo è un Parlamento con circa seicento persone, incaricato di fornire al paese certezze: dobbiamo garantire servizi ai cittadini, ciò prevede il provvedimento di legge al nostro esame! Allora - e chiudo per non rubare tutto il tempo, dal momento che peraltro non ci sarebbe neanche concesso, perché in qualche misura dobbiamo costringerci sempre a dire poche cose - cerchiamo di approvare questo provvedimento, dando una risposta in positivo ai cittadini!

L'articolo 7 deve essere emendato così come indicato da tutti i gruppi. Mi auguro, veramente, che si possa trovare nell'aula parlamentare questa convergenza.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Benedetti Valentini. Ne ha facoltà.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, mi auguro di essere in sintonia con tutti i voti che verranno espressi dal mio gruppo su questo punto del provvedimento. In ogni caso, a titolo personale, essendone convinto al di là della formulazione tecnica, voterò a favore di tutti gli emendamenti proposti da colleghi di qualunque settore

dell'Assemblea che vanno nel senso di rendere cogenti e non meramente facoltativi gli interventi facilitativi a favore degli abitanti dei piccoli comuni ed i servizi a loro prossimali.

Condivido, infatti, l'analisi di coloro che hanno sostenuto che la mera facoltatività equivale a non prevedere tali misure agevolative. Quindi esprimerò voto favorevole sugli emendamenti che vanno in questa direzione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere delle Commissioni.

Chiedo ai colleghi di prestare attenzione, perché si tratta di un articolo complesso.

MASSIMO VANNUCCI, *Relatore per la V Commissione*. Signor Presidente, le Commissioni esprimono parere favorevole sugli emendamenti Locatelli 7.58 e 7.59, nonché sugli identici emendamenti Margiotta 7.51, Verro 7.53 e Alberto Giorgetti 7.55.

Le Commissioni invitano i presentatori a ritirare, altrimenti il parere è contrario, le restanti proposte emendative.

In considerazione del dibattito che si è appena svolto, le Commissioni hanno predisposto l'emendamento 7.100, del quale propongo una riformulazione, anche in forza di quanto abbiamo ascoltato, che risulta del seguente tenore: sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il ministero delle comunicazioni assicura, mediante apposita previsione da inserire nel contratto di programma con il concessionario del servizio postale universale, l'effettivo svolgimento del servizio postale universale nei piccoli comuni». Va pertanto espunta l'espressione: «in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». Le Commissioni, ovviamente, ne raccomandano l'approvazione.

PRESIDENTE. Il Governo?

PIETRO COLONNELLA, *Sottosegretario di Stato per gli affari regionali e le autonomie locali*.

Signor Presidente, il Governo accetta l'emendamento 7.100 delle Commissioni, nel testo riformulato, ed esprime, per il resto, parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.100 della Commissione.

Avverto l'Assemblea che in seguito all'eventuale approvazione di questo emendamento risulteranno preclusi tutti gli altri emendamenti che fanno riferimento al comma 1.

GIORGIO LA MALFA. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORGIO LA MALFA. Signor Presidente, il relatore per la V Commissione ha riformulato l'emendamento che era stato convenuto all'unanimità in seno al Comitato dei diciotto? Ho capito male?

PRESIDENTE. Onorevole relatore, intende rispondere all'onorevole La Malfa?

MASSIMO VANNUCCI, *Relatore per la V Commissione*. Signor Presidente, ho semplicemente riformulato il testo dell'emendamento 7.100 delle Commissioni, espungendo l'ultima parte in ragione del dibattito che si è svolto.

GIORGIO LA MALFA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORGIO LA MALFA. Signor Presidente, vorrei fare osservare che nel Comitato dei diciotto era stata adottata una formulazione contenente una clausola molto importante che faceva leva sull'espressione «senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato». Se, alla luce del dibattito che vede unita una parte dell'opposizione ed una parte della maggioranza, si riformula il testo della proposta emendativa togliendo la clausola che esclude maggiori oneri a carico dello Stato, il giudizio su questo provvedimento cambia profondamente.

Il rappresentante del Tesoro nel Comitato dei diciotto aveva dato il suo consenso a fronte di una formulazione che escludeva maggiori oneri a carico dello Stato.

Capisco la posizione del gruppo di Rifondazione comunista, capisco un po' meno la posizione dell'onorevole Campa. Vorrei capire a che gioco stiamo giocando!

ERMETE REALACCI, *Presidente della VIII Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERMETE REALACCI, *Presidente della VIII Commissione*. Signor Presidente, credo che l'onorevole La Malfa abbia delle ragioni dal punto di vista formale. Mi sembra che il collega relatore per la V Commissione avesse comunque precisato che proponeva una modifica rispetto al testo approvato dalle Commissioni.

Vorrei dire all'onorevole La Malfa che all'articolo 17 del provvedimento vi è una norma di chiusura generale sull'invarianza della spesa che, in qualche modo, riassorbe tutti i passaggi precedenti.

Questa considerazione è già contenuta nel testo del provvedimento.

La proposta del relatore Vannucci viene incontro ad una serie di interventi che si sono susseguiti per non lasciare ambiguità rispetto alla filosofia che la legge propone. Si potrebbe anche simulare una riunione molto breve del Comitato dei diciotto oppure votare per parti separate l'emendamento 7.100 della Commissione...

PRESIDENTE. Non simuliamola, facciamola!

Sospendo brevemente la seduta per consentire una rapida riunione del Comitato dei diciotto.

La seduta, sospesa alle 18,15, è ripresa alle 18,20.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Vannucci di riferire in merito alla riunione del Comitato dei diciotto.

MASSIMO VANNUCCI, *Relatore per la V Commissione*. Signor Presidente, vi è il consenso del Comitato dei diciotto sulla riformulazione proposta dell'emendamento 7.100 delle Commissioni.

PRESIDENTE. Sta bene.

(Ripresa esame dell'articolo 7 - A.C. [15-A](#) ed abbinate).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.100 delle Commissioni dalla cui approvazione, come già annunciato, conseguirebbe la preclusione di tutti gli altri emendamenti che fanno riferimento al comma 1 dell'articolo 7.

EZIO LOCATELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Locatelli, lei è già intervenuto sul complesso degli emendamenti

EZIO LOCATELLI. Intendo solo ritirare un emendamento.

PRESIDENTE. Potrà farlo successivamente.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 7.100 delle Commissioni, nel testo riformulato, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti 401

Votanti 397

Astenuti 4

Maggioranza 199

Hanno votato sì 396

Hanno votato no 1).

Prendo atto che i presentatori degli emendamenti Giudice 7.6, Piro 7.50, Garavaglia 7.52 e Locatelli 7.54 accedono all'invito al ritiro.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Locatelli 7.58, accettato dalle Commissioni e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti 410

Votanti 364

Astenuti 46

Maggioranza 183

Hanno votato sì 360

Hanno votato no 4).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Locatelli 7.59, accettato dalle Commissioni e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti 408

Votanti 293

Astenuti 115

Maggioranza 147

Hanno votato sì 292

Hanno votato no 1).

Prendo atto che il deputato Buontempo non è riuscito a votare ed avrebbe voluto astenersi.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici

Pag. 83

emendamenti Margiotta 7.51, Verro 7.53, Alberto Giorgetti 7.55, accettati dalle Commissioni e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti 429

Votanti 426

Astenuti 3

Maggioranza 214

Hanno votato sì 426).

Prendo atto che il deputato Grassi non è riuscito a votare ed avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Prendo atto altresì che i presentatori degli emendamenti Osvaldo Napoli 7.9 e Acerbo 7.10 accedono all'invito al ritiro.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 7.102 delle Commissioni, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti 432

Votanti 429

*Astenuti 3
Maggioranza 215
Hanno votato sì 428
Hanno votato no 1).*

Chiedo all'onorevole Buontempo se acceda all'invito al ritiro del suo emendamento 7.56.

TEODORO BUONTEMPO. No, signor Presidente. Non c'è dubbio che la nuova formulazione dell'emendamento presentato dalle Commissioni sia migliore di quella precedente. In questo testo si chiede la completa copertura del servizio radiotelevisivo su tutto il territorio.

La convenzione tra la RAI e lo Stato imponeva la copertura di tutto il territorio senza che vi fossero zone senza servizio. Mi rendo conto che stiamo toccando un tabù. Fermo restando che questo testo è migliore, con il mio emendamento chiedo che nei comuni dove il segnale RAI non arriva a prescindere da questo dispositivo, i sindaci (quindi non il privato cittadino perché altrimenti ciò risulterebbe velleitario), dopo aver constatato anche tecnicamente la mancanza del segnale, possano ottenere l'esenzione dal pagamento del canone RAI durante il disservizio.

Ciò è assolutamente incredibile! Capisco il tabù di «mamma RAI», ma spiegatemi perché un cittadino deve pagare per un servizio non fornito. Non è una bestemmia! Chiedo che, in aggiunta all'emendamento presentato dalle Commissioni, si stabilisca che il comune dove almeno il 20 per cento delle persone iscritte nelle liste elettorali ne abbia fatto richiesta al sindaco (a causa dell'assenza del segnale) chieda l'esenzione dal pagamento del canone. In proposito vi cito l'esempio di una zona dell'alto vastese. Il Governo nel 1998 aveva assicurato che il segnale avrebbe raggiunto anche tutte le zone dell'alto vastese. Dal 1998 al 2006, alla RAI, per così dire, non gliene è fregato niente dell'impegno preso anche dal Governo.

Questo, quindi, è un servizio a domanda. Quando si attacca l'antenna per il televisore, si paga un canone in cambio di un servizio visibile. Mi riferisco non a uno o a dieci o venti persone, ma ad interi comuni, come quello che ho citato, circa venti, che non hanno mai ricevuto quel segnale. Allora, diciamo che i sindaci possano chiedere l'esenzione dal canone RAI, finché il segnale non verrà ripristinato e assicurato a tutti i cittadini!

Invito, quindi, a votare positivamente il mio emendamento. È un po' arrogante, essendo il canone obbligatorio, essere obbligati a pagarla, anche se si vedono soltanto le televisioni private! Allora, la Camera lo vuole dare un segnale in questo senso?

Pag. 84

Pensate ad una riformulazione del testo, in quanto è indispensabile dare un segnale forte a chi, da decenni, paga un canone per un servizio non dovuto, rimettendo la richiesta documentata di esenzione ai sindaci e non alle singole persone.

ERMETE REALACCI, *Presidente della VIII Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERMETE REALACCI, *Presidente della VIII Commissione*. Signor Presidente, il problema che pone l'onorevole Buontempo è serio e condivisibile. Credo, però, che si tratti di un problema

tecnico, nel senso che il canone RAI è una tassa sul possesso dell'apparecchio. Bisognerebbe valutare come formulare la disposizione.

TEODORO BUONTEMPO. Non è una tassa sugli elettrodomestici, ma una tassa sul servizio!

ERMETE REALACCI, *Presidente della VIII Commissione*. No, non è così; in realtà si tratta di una questione tecnicamente più complicata. Siamo comunque d'accordo sullo spirito della proposta e, infatti, nel testo, invitiamo il Governo a garantire che il segnale arrivi effettivamente anche nei posti più sperduti.

Pregherei, quindi, l'onorevole Buontempo, essendo d'accordo sullo spirito della proposta e dovendo, peraltro, questo provvedimento essere sottoposto all'esame del Senato, ove potrà essere ulteriormente modificato, di trasformare il suo emendamento 7.56 in un ordine del giorno, che tutti noi ci impegniamo a considerare vincolante e che ci consenta di studiare tecnicamente quale sia la forma più appropriata per mettere in pratica quanto dal collega proposto.

PRESIDENTE. Onorevole Buontempo?

TEODORO BUONTEMPO. Signor Presidente, di ordini del giorno sono pieni i cassetti della Camera e del Senato! In questo caso, però, mi sembra ci sia un impegno che va oltre la pura forma ed essendo l'obiettivo quello che conta, ritiro il mio emendamento 7.56 e preannuncio la presentazione di un ordine del giorno di analogo contenuto (*Applausi*).

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo alla votazione dell'articolo 7.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Delfino. Ne ha facoltà.

TERESIO DELFINO. Signor Presidente, preannuncio il voto favorevole del gruppo dell'UDC sull'articolo 7 che è di grande rilevanza. Ribadisco la necessità, proprio alla luce del rilevante dibattito svolto sul tema dei servizi nei piccoli comuni, nelle aree disagiate e nelle aree montane, che questa normativa sia poi concretamente attuata. Presenteremo al riguardo un ordine del giorno, perché il Governo vigili su tutti i soggetti che devono garantire l'attuazione di queste norme.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Acerbo. Ne ha facoltà.

MAURIZIO ACERBO. Vorrei segnalare due aspetti di questo articolo 7. Innanzitutto, per quanto riguarda la copertura televisiva, non solo impegniamo il Governo con l'ordine del giorno che tutti condivideremo dell'onorevole Buontempo, ma sanciamo, con la norma che abbiamo già votato, che l'obiettivo che questa Camera pone è che tutto il territorio nazionale sia coperto dal segnale RAI. Finora nel contratto di servizio non è stato così perché si prevedeva che il 2 per cento del territorio nazionale, diciamo così, si arrangiasse. Ora che il principio è stato affermato, cerchiamo di lavorare per concretizzarlo e così avremo la possibilità anche di verificare se sarà superfluo l'ordine del giorno, per il fatto che abbiamo garantito a tutti cittadini di vedere esaudito ed esigibile un diritto alla comunicazione e al servizio pubblico.

In secondo luogo, vorrei sottolineare il tema degli uffici postali. In realtà la questione delle compatibilità economiche rimane

dentro questo provvedimento, perché all'articolo 7 viene posto in maniera generale, ma l'elemento essenziale è che noi affermiamo in controtendenza l'idea che la Repubblica debba preoccuparsi di arrivare nei piccoli comuni e che l'esigibilità dei diritti per i cittadini e le cittadine del territorio italiano non debba essere affidata soltanto ai meccanismi del mercato.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 7, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti 424

Votanti 422

Astenuti 2

Maggioranza 212

Hanno votato sì 422).

(*Esame dell'articolo 8 - A.C. [15-A](#) ed abbinate*)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'[articolo 8](#) e delle [proposte emendative](#) ad esso presentate (vedi [l'allegato A - A.C. 15 sezione 9](#)).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere delle Commissioni.

TINO IANNUZZI. *Relatore per la VIII Commissione*. Presidente, i relatori esprimono parere favorevole sull'emendamento Osvaldo Napoli 8.2 e sull'emendamento Dussin 8.4, purché riformulato per una maggiore precisione nella terminologia adoperata, nel senso di sostituire le parole «teleinsegnamento o insegnamento telematico» con le parole «insegnamento a distanza». Quanto ai restanti emendamenti, le Commissioni formulano un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

PIETRO COLONNELLA, *Sottosegretario di Stato per gli affari regionali e le autonomie locali*. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Prendo atto che l'emendamento Sasso 8.50 è stato ritirato.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Osvaldo Napoli 8.2, accettato dalle Commissioni e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva ([Vedi votazioni](#)).

(*Presenti e votanti 434*

Maggioranza 218

Hanno votato sì 433

Hanno votato no 1).

Passiamo all'emendamento Zanetta 8.51.

Prendo atto che il presentatore non accede all'invito al ritiro formulato dalle Commissioni e dal Governo.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Zanetta 8.51, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge ([Vedi votazioni](#)).

(*Presenti 439*

Votanti 274

Astenuti 165

Maggioranza 138

Hanno votato sì 44

Hanno votato no 230).

Passiamo all'emendamento Dussin 8.4.

Prendo atto che i presentatori accedono alla riformulazione proposta dal relatore.

Passiamo dunque ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Dussin 8.4, nel testo riformulato, accettato dalle Commissioni e dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva ([Vedi votazioni](#)).

(*Presenti 435*

Votanti 427

Astenuti 8

Maggioranza 214

Hanno votato sì 426

Hanno votato no 1).

Prendo atto che i presentatori degli emendamenti Zanetta 8.52, Caparini 8.11 e Zanetta 8.53 accedono all'invito al ritiro formulato dalle Commissioni e dal Governo.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 8, nel testo emendato.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva ([Vedi votazioni](#)).

(*Presenti 429*

Votanti 426

Astenuti 3

Maggioranza 214

Hanno votato sì 424

Hanno votato no 2).

(Esame dell'articolo 9 - A.C. [15-A](#) ed abbinate)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'[articolo 9](#) e delle [proposte emendative](#) ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 15 sezione 10).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere delle Commissioni.

MASSIMO VANNUCCI, Relatore per la V Commissione. Signor Presidente, invito i presentatori a ritirare le due proposte emendative presentate.

PRESIDENTE. Il Governo?

PIETRO COLONNELLA, Sottosegretario di Stato per gli affari regionali e le autonomie locali. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Prendo atto che i presentatori accedono, rispettivamente, all'invito al ritiro formulato dalle Commissioni e dal Governo degli emendamenti Peretti 9.2 e Osvaldo Napoli 9.4. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 9.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva ([Vedi votazioni](#)).

(*Presenti 431*

Votanti 429

Astenuti 2

Maggioranza 215

Hanno votato sì 429).

(Esame dell'articolo 10 - A.C. [15-A](#) ed abbinate)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'[articolo 10](#) e delle [proposte emendative](#) ad esso presentate (*vedi l'allegato A - A.C. 15 sezione 11*).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere delle Commissioni.

TINO IANNUZZI, *Relatore per la VIII Commissione*. Signor Presidente, invito al ritiro degli emendamenti Di Gioia 10.1 e

Pag. 87

Garavaglia 10.50, anche alla luce della lunga discussione svoltasi in sede di Comitato dei diciotto.

PRESIDENTE. Il Governo?

PIETRO COLONNELLA, *Sottosegretario di Stato per gli affari regionali e le autonomie locali*. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Prendo atto che i presentatori accedono all'invito al ritiro degli emendamenti Di Gioia 10.1 e Garavaglia 10.50.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 10.
(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti e votanti 441

Maggioranza 221

Hanno votato sì 440

Hanno votato no 1).

(Esame dell'articolo 11 - A.C. 15-A ed abbinate)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 11 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 15 sezione 12).

Nessuno chiedendo di parlare invito il relatore ad esprimere il parere delle Commissioni.

MASSIMO VANNUCCI, *Relatore per la V Commissione*. Signor Presidente, le Commissioni hanno riformulato il testo dell'articolo aggiuntivo Rampi 11.010 e vi è un invito al ritiro. Non so se sia già stato distribuito l'emendamento come predisposto dalle Commissioni oppure come risultante successivamente all'espressione del parere della Commissione affari costituzionali con il quale si chiedeva di espungere la parola «patrocinati» dopo le parole «promossi e»...

PRESIDENTE. Nel parere espresso dalla I Commissione non vi è il riferimento al termine «patrocinati». La I Commissione non ha proposto la soppressione di queste parole. Si tratta di una sua proposta?

MASSIMO VANNUCCI, *Relatore per la V Commissione*. No, mi scusi, si è trattato di un'incomprensione. Ritiro quanto detto e raccomando l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 11.0100 delle Commissioni.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Passiamo alla votazione dell'articolo 11.

Nessuno chiedendo di parlare, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 11.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 435

Maggioranza 218

Hanno votato sì 434

Hanno votato no 1).

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo della Commissione 11.0100, che assorbe l'articolo aggiuntivo Rampi 11.010.

Qual è il parere del Governo?

PIETRO COLONNELLA, *Sottosegretario di Stato per gli affari regionali e le autonomie locali*. Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo della Commissione 11.0100, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti 437

Votanti 433

Astenuti 4

Maggioranza 217

Hanno votato sì 431

Hanno votato no 2).

(Esame dell'articolo 12 - A.C. 15-A ed abbinate)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'[articolo 12](#) e delle [proposte emendative](#) ad esso presentate (vedi l'[allegato A - A.C. 15 sezione 13](#)).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere delle Commissioni.

TINO IANNUZZI, Relatore per la VIII Commissione. Signor Presidente, dopo una lunga discussione e un intenso confronto siamo addivenuti a presentare l'emendamento 12.100 delle Commissioni, soppressivo dell'articolo 12, in quanto le questioni trattate dai diversi emendamenti che si susseguono sono estremamente serie, delicate e degne di ogni attenzione.

Ci è sembrato, però, necessario che una materia così delicata, come quella che riguarda la disciplina del servizio idrico, la modulazione, l'ordinamento delle tariffe per l'utilizzo dell'acqua nei piccoli comuni, non possa essere affrontata in una normativa che non si inquadra nella disciplina generale di settore in materia di acque, anche perché è già stato esaminato, superando il vaglio della Conferenza unificata, il nuovo schema di decreto legislativo correttivo della delega ambientale in materia di acqua, che sta per essere trasmesso dal Governo alle competenti Commissioni di Camera e Senato, in cui verrà affrontata organicamente ed in maniera generale tutta la materia idrica ed in cui, quindi, potranno trovare attenzione e anche risoluzione normativa nodi importanti che vengono sottolineati negli emendamenti che seguono: dal problema dei piccoli comuni, che molto spesso hanno una quantità di risorse idriche nettamente superiore ai loro fabbisogni, al problema della partecipazione dei piccoli comuni alla gestione del servizio idrico integrato e, quindi, alla partecipazione obbligatoria o facoltativa al soggetto gestore unico.

Si tratta di materie per le quali riteniamo che la fonte ordinamentale debba essere unica: il decreto legislativo correttivo, di cui del resto è già imminente l'esame presso le Commissioni competenti, che potranno formulare condizioni vincolanti in questo senso al Governo.

Nel raccomandare l'approvazione dell'emendamento 12.100 delle Commissioni, invitiamo quindi i presentatori a ritirare tutti gli emendamenti successivi, magari trasformandoli in ordini del giorno di analogo contenuto - che potrebbero essere sottoscritti unitariamente dai diversi gruppi - volti a vincolare il Governo fissando direttive precise nell'imminenza della discussione del nuovo decreto

legislativo correttivo ed attuativo della delega ambientale in materia di acque che è alle porte dell'esame vincolante delle Commissioni parlamentari.

PRESIDENTE. Il Governo?

PIETRO COLONNELLA, *Sottosegretario di Stato per gli affari regionali e le autonomie locali*. Signor Presidente, il Governo accetta l'emendamento 12.100 delle Commissioni e concorda, per il resto, con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Credo di poter interpretare che vi sia anche un invito al ritiro degli articoli aggiuntivi. È così, onorevole Iannuzzi?

TINO IANNUZZI, *Relatore per la VIII Commissione*. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo?

PIETRO COLONNELLA, *Sottosegretario di Stato per gli affari regionali e le autonomie locali*.

Pag. 89

locali. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

MASSIMO GARAVAGLIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASSIMO GARAVAGLIA. Presidente, concordiamo sul fatto che questa materia vada trattata in maniera organica ed è quindi opportuno che si possa giungere ad una soluzione che soddisfi in particolare i piccoli comuni montani nell'ambito del provvedimento riguardante la delega ambientale.

Possiamo anche essere d'accordo su questo modo di procedere, ma saremmo interessati a conoscere il parere dei relatori e del Governo sugli ordini del giorno che noi abbiamo presentato volti ad impegnare il Governo in tal senso. Cosa succede nella delega ambientale? È previsto per i piccoli comuni la facoltà di non aderire necessariamente, se la cosa non è conveniente, alla gestione unica? Il tema è abbastanza rilevante e prima di prendere una decisione in merito vorremmo avere qualche delucidazione al riguardo.

PRESIDENTE. Chiedo al Governo di pronunciarsi sugli ordini del giorno in questione, in modo tale da consentire all'onorevole Garavaglia ed ai suoi colleghi di accedere eventualmente all'invito al ritiro delle proprie proposte emendative.

PIETRO COLONNELLA, *Sottosegretario di Stato per gli affari regionali e le autonomie locali*. Accogliamo la sollecitazione proveniente dall'onorevole Garavaglia se ciò permetterà di proseguire in maniera celere i lavori e di giungere all'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Prendo atto che i presentatori degli emendamenti Caparini 12.3 e 12.2 e Delfino 12.4 accedono all'invito al ritiro.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.100 delle Commissioni.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Zanetta. Ne ha facoltà.

VALTER ZANETTA. Signor Presidente, vorrei da parte del Governo una rassicurazione riferita, almeno, al richiamo contenuto nell'emendamento Caparini 12.3 all'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, cioè all'applicazione della cosiddetta delega ambientale. Chiediamo, perlomeno, che non siano messi in discussione i contenuti che si riferiscono alle agevolazioni per i comuni montani quanto al servizio idrico e, in particolare, la possibilità, per i comuni montani con popolazione inferiore ai mille abitanti, di non aderire al gestore unico. Ci giungono notizie secondo cui da parte del Governo ci sono perplessità anche riguardo a quella norma, tuttora vigente. Se già oggi ci sarà fornita una assicurazione su questo aspetto, anche riguardo alle argomentazioni svolte dall'onorevole Garavaglia, credo che questa discussione possa considerarsi positiva.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Romele.

Vorrei precisare che stiamo discutendo - per così dire - del niente, perché gli emendamenti riferiti all'articolo 12 sono stati ritirati, e che, in ogni caso, se sarà approvato l'emendamento 12.100 delle Commissioni, l'articolo 12 sarà soppresso. Quindi, stiamo discutendo di ciò che non esiste e la inviterei, onorevole Romele, ad economizzare il tempo.

GIUSEPPE ROMELE. Rinuncio ad intervenire, signor Presidente.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Romele.

Passiamo dunque ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 12.100 delle Commissioni, interamente soppressivo dell'articolo 12, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti 422

Votanti 278

Astenuti 144

Maggioranza 140

Hanno votato sì 275

Hanno votato no 3).

(Ripresa esame dell'articolo 12 - A.C. 15-A ed abbinate)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli identici articoli aggiuntivi Pedrini 12.01 e Garavaglia 12.010.

Chiedo ai presentatori se accedano all'invito al ritiro formulato dai relatori.

EGIDIO ENRICO PEDRINI. No, signor Presidente, insisto per la votazione.

ERMETE REALACCI, Presidente della VIII Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERMETE REALACCI. Signor Presidente, chiedo al collega Pedrini di fare attenzione perché quello in esame è esattamente il punto sul quale abbiamo discusso in ordine all'articolo 12. Su di esso vi possono essere in questa sede pareri differenti. Personalmente, come coloro che hanno seguito l'iter del provvedimento, sono d'accordo che in tema di acqua - una risorsa molto delicata - i piccoli comuni debbono essere guardati con un occhio diverso nella gestione di questa risorsa. Ciò riguarda vari aspetti.

In primo luogo, riguarda le forme obbligatorie attraverso le quali il servizio viene effettuato nell'ambito dell'organizzazione della rete idrica. Sappiamo, infatti, che spesso tale servizio non si caratterizza per efficienza e tempestività, di cui invece è dotato il servizio *in house* fornito dai piccoli comuni. In secondo luogo, riguarda il controllo della risorsa acqua, perché è giusto che i piccoli comuni, che spesso sono i garanti di essa, beneficino di *royalty* e, in ogni caso, di tariffe diverse da quelle praticate nelle città. A tale riguardo, ricordo che nella passata legislatura il Parlamento approvò un provvedimento della Lega Nord Padania in tema di risorse idroelettriche, nel quale si prevedeva che i comuni che disponevano sul proprio territorio

Pag. 91

di risorse idroelettriche avrebbero beneficiato di *royalty* per la gestione di esse.

Il problema da risolvere - che rappresenta il motivo per il quale abbiamo soppresso l'articolo 12 - è che risulta molto problematico, nel provvedimento in esame, combinare in maniera seria varie misure in mancanza di una visione d'insieme. Si corre, infatti, il rischio di adottare norme che non si riescono a gestire nella programmazione generale della risorsa.

Per tale motivo, chiedo all'onorevole Pedrini e agli altri colleghi di trasfondere il contenuto degli identici articoli aggiuntivi in un ordine del giorno, che noi ci dichiariamo fin d'ora disponibili a sottoscrivere; io aggiungerei anche la previsione del meccanismo delle *royalty* per i comuni che possiedono tali risorse idriche.

Demanderei, infine, ad una sede più ampia la discussione del problema, altrimenti si corre il rischio che questa si svolga in maniera impropria.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Acerbo. Ne ha facoltà.

MAURIZIO ACERBO. Signor Presidente, l'acqua rappresenta un tema che crea difficoltà, sia in Parlamento sia nel paese. In questo momento è in corso una campagna per una legge di iniziativa popolare con la quale garantire il carattere pubblico della gestione e della proprietà delle reti del servizio idrico integrato e per la quale sono state già raccolte duecentomila firme.

In tema di acqua, il Governo dell'Unione ha previsto, tra le 281 pagine del suo programma elettorale, una riga soltanto, ma chiara: la proprietà e la gestione del servizio idrico integrato deve essere pubblica. Tuttavia, le comunità locali e, soprattutto, i piccoli comuni montani continuano ad essere espropriati dai processi di privatizzazione che sono condotti sui territori in primo luogo dagli amministratori dei partiti dell'Unione. Questa contraddizione va sciolta!

Sono d'accordo con il presidente Realacci e con i relatori quando propongono di discuterne in maniera complessiva; tuttavia, sono mesi che si attende dal Governo dell'Unione un provvedimento di moratoria. I ministri Pecoraro Scanio e Ferrero su questa problematica hanno avuto un incontro con il Presidente del Consiglio dei ministri, sul cui esito sono apparse sugli organi di stampa parole chiare. Tuttavia, il processo di privatizzazione continua ad andare avanti.

Va bene il ritiro degli articoli aggiuntivi e l'accoglimento dell'ordine del giorno che ne recepisce il contenuto; tuttavia, va tenuto conto che, parallelamente alla retorica federalista, al dare potere ai cittadini e avvicinare le decisioni da prendere ai territori, in questi anni, in questi mesi, in queste settimane, in queste ore, le comunità locali sono colpite da processi di privatizzazione di un bene comune come è l'acqua.

Mi rivolgo al sottosegretario Colonnella, che lavora fianco a fianco con il ministro Lanzillotta, facendogli presente che non si può aspettare la quadratura del cerchio sul resto dei servizi pubblici locali e tenere l'acqua in ostaggio! Il destino dell'acqua è già scritto, come detto, nel programma elettorale con cui l'Unione si è presentata agli elettori italiani.

Quindi, sono favorevole al ritiro. Votiamo, però smettiamola di prenderci in giro. Se l'Unione, il Presidente del Consiglio, i partiti di maggioranza, il Governo hanno cambiato posizione, lo dicano e lo facciano sapere agli italiani che li hanno votati e anche ai deputati e ai senatori che li sostengono lealmente in questo Parlamento (*Applausi dei deputati dei gruppi Rifondazione Comunista-Sinistra Europea e Comunisti Italiani*)!

PRESIDENTE. Prima di procedere, anche alla luce dell'intervento del presidente Realacci, ricordo che ove gli articoli aggiuntivi in esame fossero mantenuti e respinti, gli ordini del giorno presentati sulla stessa materia potrebbero essere dichiarati

inammissibili. Tale eventualità deve essere valutata da parte dei presentatori.

Fatta questa premessa, poiché è inutile che ne discutiamo se poi gli articoli aggiuntivi vengono ritirati, chiedo agli onorevoli Pedrini e Garavaglia se accedano all'invito al ritiro formulato dai relatori.

MASSIMO GARAVAGLIA. Signor presidente, ritiriamo l'articolo aggiuntivo 12.010, avendo presentato un ordine del giorno che, altrimenti, sarebbe inammissibile. È chiaro che, se venisse mantenuto l'altro articolo aggiuntivo, voteremmo a favore. Però, al di là degli aspetti formali, occorre capirsi una volta per tutte.

Se davvero siamo d'accordo sul principio, potrebbe anche andar bene che non si voti adesso l'articolo aggiuntivo e che quindi il suo contenuto venga trasfuso in un ordine del giorno che però non sia il classico atto d'indirizzo che si vota così, solo perché va votato, ma perché vogliamo davvero affrontare la questione nel modo corretto nell'ambito del provvedimento sulla delega ambientale.

Quindi, noi ritiriamo l'articolo aggiuntivo per una mera ragione formale, però è chiaro che badiamo di più alla sostanza (*Applausi*).

PRESIDENTE. Vorrei almeno precisare che, comunque, se ora venisse mantenuto l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Pedrini 12.01 e poi respinto, l'ordine del giorno sarà lo stesso inammissibile. Questo deve essere chiaro, perché l'inammissibilità riguarda la materia, non i presentatori.

EGIDIO ENRICO PEDRINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EGIDIO ENRICO PEDRINI. Signor Presidente, considerate queste premesse, vorrei svolgere solamente una considerazione. Il problema dell'acqua non può più aspettare: i piccoli comuni sono al disastro, le tariffe sono aumentate enormemente e vi è una situazione drammatica nel mondo e nel paese. Quello che sta avvenendo sulla speculazione dell'acqua non è più accettabile! Allora, rispetto a quanto hanno detto gli onorevoli Garavaglia, Acerbo e Realacci, affinché un ordine del giorno non sia solamente un atto formale che vada ad inserirsi tra gli ordini del giorno mai attuati, faccio un atto di fiducia, ma mi auguro che il problema venga effettivamente affrontato nell'ambito del provvedimento (*Applausi del deputato Iannuzzi*)...

PRESIDENTE. Sta bene: ritira quindi i suoi articoli aggiuntivi 12.01 e 12.011? Ho ben compreso?

EGIDIO ENRICO PEDRINI. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Benissimo, allora sono ritirati tutti gli articoli aggiuntivi all'articolo 12. Passiamo all'articolo 13...

OSVALDO NAPOLI. Avevo chiesto la parola!

PRESIDENTE. Ma sono ritirati, onorevole...!

OSVALDO NAPOLI. Devo rispondere ad Acerbo che ha sollevato un problema politico!

GRAZIA FRANCESCATO. Le ho chiesto anch'io di parlare!

OSVALDO NAPOLI. Non discuto sugli articoli aggiuntivi, ma devo rispondere ad Acerbo!

PRESIDENTE. Sì, ma adesso stiamo passando all'esame dell'articolo 13 e lei avrà la possibilità di parlare!

OSVALDO NAPOLI. Devo rispondere a lui!

PRESIDENTE. Va bene, darò la parola sia a lei che a Saglia, ma stiamo discutendo di articoli aggiuntivi che non ci sono più, quindi...

OSVALDO NAPOLI. L'avevo chiesto!

PRESIDENTE. Sì, l'aveva chiesto prima, ma nel frattempo, siccome gli articoli aggiuntivi non ci sono più, viene a mancare la materia su cui intervenire! Anche altri chiedono di intervenire, ma vi inviterei a parlare in occasione dell'esame dei prossimi emendamenti.

Adesso lei sta intervenendo su una proposta emendativa che non esiste. Subito dopo le darò la parola: lei sarà il primo ad intervenire!

Passiamo all'articolo 13...

CESARE CAMPA. Voglio sottoscrivere l'articolo aggiuntivo all'articolo 12 (*Commenti del deputato Nannicini*)!

PRESIDENTE. Ma è stato ritirato! Non può sottoscrivere una cosa che è stata ritirata!

CESARE CAMPA. Volevo parlare...

PRESIDENTE. Lei non ha chiesto la parola prima (*Commenti del deputato Campa*)!

Mi scuso, onorevole Campa, non l'ho vista, ma, se l'avessi vista, le avrei dato ...

Allora, passiamo all'articolo 13 (*Commenti del deputato Campa*)... No, gli articoli aggiuntivi sono stati ritirati e lei non può aggiungere la firma ad una proposta emendativa che è stata ritirata.

(*Esame dell'articolo 13 - A.C. 15-A ed abbinate*)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 13 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 15 sezione 14).

Nessuno chiedendo di parlare, invito i relatori ad esprimere il parere delle Commissioni.

MASSIMO VANNUCCI, *Relatore per la V Commissione*. Signor Presidente, innanzitutto volevo segnalare l'importanza del fondo per gli incentivi fiscali in favore dei piccoli comuni. Il provvedimento in esame è stato presentato con una previsione di spesa solo per l'anno 2009, perché non si trovavano altre risorse; nel corso dei lavori siamo riusciti a reperire risorse anche per gli anni 2007 e 2008. Voglio altresì far presente ai colleghi che con l'emendamento che contiene tale previsione poniamo il provvedimento nella famosa tabella C della legge finanziaria, affinchè ogni anno vi possa essere il finanziamento automatico e magari anche l'integrazione dei fondi stessi. Per quanto riguarda il parere, le Commissioni accettano l'emendamento Garavaglia 13.50, purché riformulato nel seguente modo: al comma 2, lettera *a*), dopo le parole: «dei trasferimenti», aggiungere le seguenti: «o delle compartecipazioni a tributi». Le Commissioni raccomandano

l'approvazione del proprio emendamento 13.100, che assorbe gli emendamenti Franci 13.54 e 13.55; esprimono parere favorevole sull'emendamento Piro 13.7; sugli emendamenti Garavaglia 13.51 e Buontempo 13.57, purché riformulati, il primo, nel senso di aggiungere alla fine le parole: «e tributarie», e il secondo nel modo seguente: «da misure agevolative a favore della persona fisica o giuridica che rilevi immobili abbandonati, impegnandosi al loro recupero e al loro utilizzo per almeno un decennio»; esprimono infine parere favorevole sull'emendamento Ceccuzzi 13.53 ed accettano, ovviamente, l'emendamento 13.200 del Governo.

Le Commissioni formulano infine un invito al ritiro di tutti gli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

PIETRO COLONNELLA, *Sottosegretario di Stato per gli affari regionali e le autonomie locali.* Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

Pag. 94

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se accedano all'invito al ritiro dell'emendamento Osvaldo Napoli 13.2 formulato dal relatore.

OSVALDO NAPOLI. Signor Presidente, prendo spunto dall'invito al ritiro del mio emendamento 13.2, ma il mio intervento intende riferirsi a quello precedente del collega Acerbo. Egli ha pronunciato un intervento estremamente politico e, quindi, diventa difficile non poter rispondere da parte nostra. Con il battimani che Rifondazione Comunista e la sua componente hanno fatto alla fine del suo intervento, mi chiedo - lo dico ai colleghi del centrosinistra - come ci possa sentire ancora oggi una maggioranza estremamente chiara: non è nient'altro che il no alla TAV, il no alle pensioni, il no alla politica estera, i Dico e così via. Ripeto ai colleghi del centrosinistra che l'onorevole Acerbo ha usato duramente questi termini: «retorica da parte del Governo, programma non attuato, non attenzione nei confronti dei piccoli comuni e di tutti i comuni italiani, si espropria la volontà dei comuni e di chi usa l'acqua».

Queste sono le parole che ha pronunciato il collega Acerbo - e vedo che conferma -, ma io aggiungo che ha usato parole fortemente negative nei confronti del ministro Lanzillotta, affermando che non si è fatto nulla per quanto riguarda i servizi pubblici locali. Questo non l'ho detto io - è sufficiente andare a vedere il resoconto stenografico - ed ha ragione, perché in quest'aula abbiamo parlato di liberalizzazioni, ma non c'è alcuno che abbia parlato ancora per quanto riguarda la modifica dei servizi pubblici locali.

Signor Presidente, alla luce dell'intervento così duro dell'onorevole Acerbo, chiedo che il ministro Pecoraro Scanio venga in aula a spiegarci le intenzioni del Governo rispetto alla politica ambientale e sulle risorse idriche. Il collega Acerbo ha affermato che questo Governo non vuole fare nulla (*Applausi dei deputati dei gruppi Forza Italia, Alleanza Nazionale e Lega Nord Padania!*)!

Allora, o ha ragione l'onorevole Acerbo che ha ottenuto il battimani della sinistra estremista oppure il ministro Pecoraro Scanio deve dirci cosa fa all'interno di questo Governo! Se il programma del Governo, ad oggi, non risulta attuato, non è certamente colpa nostra: ciò è imputabile ad una rottura al vostro interno che non siete capaci di risolvere. Si venga in Parlamento a dichiarare le vostre intenzioni (*Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia!*)!

PRESIDENTE. Onorevole Osvaldo Napoli, accede all'invito al ritiro del suo emendamento 13.2?

OSVALDO NAPOLI. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Signor Presidente, di fronte a questa raffica di ritiri diventa difficile trovare logisticamente una nicchia per intervenire. L'intervento dell'onorevole Acerbo ha sollevato un problema politico all'interno della maggioranza di centrosinistra che naturalmente ci interessa e ci appassiona. Tuttavia, per quanto mi riguarda, esso non tocca affatto tutte le questioni sostanziali. È chiaro che, gridando contro la privatizzazione, egli a sinistra riscuota applausi.

Tuttavia, signor Presidente, onorevoli colleghi delle Commissioni competenti, vorrei sollevare un'altra questione: ci stiamo occupando di un provvedimento volto a favorire la sorte dei piccoli comuni. Ciò che si è verificato concretamente sui territori per chi li frequenta e li segue amministrativamente è la seguente situazione: prima i piccoli comuni, soprattutto quelli montani ricchi di risorse, si trovavano in una determinata situazione economica. Gli utenti, che dovevano pagare le bollette con un sistema a *forfait* piuttosto

Pag. 95

che a contatore, spendevano pochissimo o comunque risparmiavano molto sul consumo di questo bene fondamentale. Adesso, all'interno di questi ambiti territoriali, li abbiamo costretti a prendere il servizio da società che sono apparentemente società per azioni, ma che in realtà sono di proprietà dei comuni più grandi, che governano questi ambiti territoriali.

La morale della favola è che i comuni più grandi, che non hanno e non avevano le risorse, amministrano e dettano legge anche sul piano tariffario per i comuni più piccini. In particolare, i comuni più grandi hanno reti di distribuzione idriche che in molti casi sono pessime o danno luogo a dispersioni e a diseconomie fondamentali. Di fronte a tutto ciò, gli utenti dei comuni più piccoli pagano un prezzo pesantissimo in termini tariffari.

Quindi, non è tanto una questione di privatizzazione o meno, tema che pure è appassionante. Mentre ci occupiamo di una legge sui piccoli comuni, lunghi dal favorire questi ultimi, appesantiamo ulteriormente le tariffe a carico dei cittadini.

Il fatto che si ritirino gli emendamenti e che si rinvii tutto ad un futuro provvedimento organico rientra in un balletto al quale possiamo anche far finta di rassegnarci; ma i cittadini dei comuni minori, in particolare quelli collinari e montani, non si rassegnano affatto a questo balletto!

Mi rincresce che i presentatori abbiano ritirato i loro emendamenti perché non ho fiducia in una positiva soluzione da parte del Governo di questo problema concernente l'equità tra i cittadini dei nostri territori.

Ho voluto sottolineare questo aspetto per dire che, mentre si varrà un provvedimento a favore dei piccoli comuni, bisognerebbe essere coerenti nell'affrontare un problema che, invece, li pone alla

mercé delle false società pubbliche create per l'utenza dei servizi dai comuni più grandi che li fagocitano e li penalizzano.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.101 delle Commissioni.

PIETRO COLONNELLA, *Sottosegretario di Stato per gli affari regionali e le autonomie locali.*
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIETRO COLONNELLA, *Sottosegretario di Stato per gli affari regionali e le autonomie locali.*
Signor Presidente, non vorrei appesantire i nostri lavori ed intervengo solo per dire che il disegno di legge n. 772 sulla riforma dei servizi pubblici locali sta per completare il proprio iter nella I Commissione affari costituzionali del Senato e presto verrà sottoposto all'esame dell'Assemblea. È in via di predisposizione una normativa sul tema dell'acqua che presto verrà sottoposta al Parlamento.

Quindi, penso che il cosiddetto disegno di legge Lanzillotta-Bersani possa al più presto essere utilmente posto all'attenzione di questo ramo del Parlamento anche con riferimento alla problematica relativa al tema dell'acqua.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 13.101 delle Commissioni, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti 414

Votanti 413

Astenuti 1

Maggioranza 207

Hanno votato sì 412

Hanno votato no 1).

Passiamo all'emendamento Garavaglia 13.50.

Chiedo al presentatore se accetti la riformulazione proposta dal relatore.

MASSIMO GARAVAGLIA. Signor Presidente, accetto la riformulazione e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

MASSIMO GARAVAGLIA. Signor Presidente, accettiamo la riformulazione per come ci è stata proposta, nel senso che, prevedendosi, a normativa vigente, i trasferimenti a tali enti territoriali, è opportuno mantenere la formulazione che fa riferimento agli incentivi ai comuni dati sotto forma di «trasferimenti o di compartecipazioni». Il senso del nostro emendamento è chiaramente quello di incentivare e approfondire una volta per tutte e definitivamente il discorso sul federalismo fiscale: dobbiamo abituarci a ragionare in termini di sola compartecipazione.

Oltretutto, vorrei fare osservare ai relatori che la rubrica dell'articolo parla, per l'appunto, di «incentivi fiscali» per cui, a mio avviso, era già accettabile la formulazione iniziale del testo; tuttavia, conveniamo sulla modifica proposta. L'importante è che 'passi' il messaggio secondo il quale, d'ora in poi, quando si conferiranno risorse ai comuni, lo si farà sotto forma di compartecipazione, e non di aumenti dei trasferimenti; altrimenti, si continuerà a redistribuire le risorse senza più capire a vantaggio di chi.

PRESIDENTE. Passiamo dunque ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Garavaglia 13.50, nel testo riformulato, accettato dalle Commissioni e dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti 412

Votanti 410

Astenuti 2

Maggioranza 206

Hanno votato sì 410).

Ricordo che il relatore ha annunciato che il contenuto dell'emendamento Franci 13.54 verrebbe assorbito dall'approvazione del successivo emendamento 13.100 delle Commissioni.

Ciò premesso, chiedo dunque al presentatore se acceda all'invito al ritiro dell'emendamento Franci 13.54, formulato dal relatore.

CLAUDIO FRANCI. Signor Presidente, accedo all'invito al ritiro formulato dal relatore con riferimento agli emendamenti a mia prima firma 13.54 e 13.55.

Colgo l'occasione, se mi consente, Presidente, per apprezzare il lavoro compiuto dai relatori nella predisposizione del testo del provvedimento; peraltro, non mi riferisco solo alla ricordata proposta - che pure riguarda, a mio avviso, un contributo importante per la riqualificazione e la manutenzione dei territori montani, anzitutto dal punto di vista ambientale e dell'assetto idrogeologico - ma anche alla capacità di esprimere il lavoro svolto con attenzione dalle Commissioni.

Quindi, mi sento di esprimere tale apprezzamento anche da parte della Commissione agricoltura tutta, la quale mi ha visto impegnato in qualità di relatore nel proporre osservazioni alle Commissioni; osservazioni che, per la stragrande maggioranza, se non proprio tutte, sono state accolte dalle Commissioni.

È stato un lavoro importante; ritengo si sia trattato di una risposta significativa per i piccoli comuni. Ho ascoltato con qualche amarezza gli ultimi interventi, svolti dagli onorevoli Osvaldo Napoli, Campa e da altri. Vedete, oggi avverto la presenza in questa Assemblea di una grande sensibilità sui piccoli comuni e sulla necessità di mantenere i servizi postali e scolastici, il segnale radiotelevisivo e via dicendo. Mi fa piacere si guardi ai banchi del centrosinistra perché tali servizi vengano mantenuti; altri, infatti, se ne erano dimenticati negli anni scorsi: consentitemi di osservarli. Peraltro, era stato azzerato, con una passata legge finanziaria, il fondo relativo alla legge sulla montagna, ripristinato dopo una lunga battaglia dei piccoli comuni e dei comuni montani.

Con questo provvedimento compiamo un passo in avanti; auspico pertanto che, dopo la lettura della Camera, velocemente il Senato pervenga all'approvazione definitiva del testo (*Applausi dei deputati del gruppo L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Sta bene. Sono stati dunque testé ritirati gli emendamenti Franci 13.54 e 13.55. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.100 delle Commissioni.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Osvaldo Napoli. Ne ha facoltà.

OSVALDO NAPOLI. Signor Presidente, sarò velocissimo; non posso non rispondere al collega che mi ha preceduto (*Commenti dei deputati dei gruppi Forza Italia, Alleanza Nazionale e Lega Nord Padania*)... Scusate, colleghi, ma ha parlato di amarezza con riferimento al mio intervento e a quello dell'onorevole Campa: io pensavo che parlasse dell'amarezza dell'intervento di Acerbo! Aggiungo che, per quanto riguarda il problema dell'acqua, rivolga le sue osservazioni alla cosiddetta legge Galli, che risale a venti anni fa. Certamente non è il centrodestra di oggi ad averla varata (*Commenti dei deputati del gruppo L'Ulivo*)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Marinello. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FRANCESCO MARIA MARINELLO. Signor Presidente, anche se voterò a favore dell'emendamento 13.100 delle Commissioni, desidero segnalare, con una certa amarezza, che, avendo riguardo alla formulazione degli emendamenti Franci 13.54 e 13.55, mancano parti importanti. In particolare, risulta incomprensibile la motivazione per la quale, nella nuova formulazione della norma, l'intervento sarà limitato ai fondi che hanno un'estensione non superiore a tre ettari. Peraltra, nella formulazione originaria dei predetti emendamenti era contenuta una disposizione molto importante che, di fatto, garantiva dai fenomeni speculativi per almeno dieci anni. A mio avviso, considerato che la nuova formulazione non comprende una disposizione analoga, bisognerà trovare comunque, eventualmente in sede di decretazione, un sistema per evitare che le norme possano essere utilizzate a fini speculativi.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 13.100 delle Commissioni, accettato dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti 419
Votanti 416
Astenuti 3
Maggioranza 209
Hanno votato sì 416).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Piro 13.7, accettato dalle Commissioni e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti 419

Votanti 412

Astenuti 7

Maggioranza 207

Hanno votato sì 366

Hanno votato no 46).

Prendo atto che il deputato Misiti non è riuscito a votare ed avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Chiedo all'onorevole Garavaglia se accetti la riformulazione del suo emendamento 13.51.

Pag. 98

MASSIMO GARAVAGLIA. Signor Presidente, sinteticamente, si tratta di far passare un principio: il cosiddetto premio di insediamento era destinato a residenti e ad aziende; anche in questo caso, facciamo passare il principio secondo il quale il premio consiste non in provvidenze, ma in agevolazioni fiscali.

PRESIDENTE. Prendo atto che l'onorevole Garavaglia accetta dunque la riformulazione del suo emendamento 13.51.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Garavaglia 13.51, nel testo riformulato, accettato dalle Commissioni e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti e votanti 420

Maggioranza 211

Hanno votato sì 420).

Prendo atto che i deputati Buontempo e Realacci non sono riusciti a votare.

Chiedo all'onorevole Garavaglia se acceda all'invito al ritiro del suo emendamento 13.52.

MASSIMO GARAVAGLIA. Sì, signor Presidente, ritiro il mio emendamento 13.52.

PRESIDENTE. Sta bene.

Chiedo all'onorevole Buontempo se acceda all'invito al ritiro del suo emendamento 13.56.

TEODORO BUONTEMPO. Signor Presidente, i miei emendamenti 13.56, 13.57 e 13.58 sono sostanzialmente collegati l'uno all'altro. In sostanza, cosa si chiede? Che i fondi agricoli o gli immobili abbandonati, qualora sia riattivata l'attività agricola o siano recuperati o ripristinati gli immobili, senza che intervengano trasferimenti o abbandoni per dieci anni, come propongono le Commissioni, godano di agevolazioni fiscali. Ringrazio le Commissioni, perché - se si vuole, posso anche illustrare meglio il concetto - si tratta di un grande salto in avanti: il problema dei piccoli comuni è, innanzitutto, quello di non farli «morire», con le loro potenzialità.

Nel dichiarare fin d'ora che accetto la riformulazione del mio successivo emendamento 13.57, desidero proporre una riflessione che riguarda un diverso problema. Nei piccoli comuni, specialmente in quelli con popolazione pari o inferiore a duemila abitanti, accade che l'importo dell'imposta di registro ipotecaria e catastale da corrispondere per il trasferimento di proprietà sia superiore al valore degli immobili da trasferire. Oggi, in Abruzzo, in Lucania o in Basilicata, nei comuni con popolazione pari o inferiore a duemila abitanti, una casa realizzata cielo-terra, composta da stalla, cucina e camera da letto, costa mediamente 15 mila euro (o, al massimo, 17 o 18 mila euro). Il passaggio di proprietà, invece, tra spese notarili ed imposte, costa più del valore dell'immobile.

Quindi, cosa accade nei piccoli comuni? Che gli immobili in parola vengono abbandonati, i tetti cadono e tutto rimane in stato di fatiscenza perché, magari, i proprietari sono all'estero. D'altra parte, nessuno va a comprarsi un immobile che non ha un valore commerciale (per il semplice fatto che non è rivendibile il giorno dopo). A maggior ragione, il crollo dell'agricoltura in queste terre dipende dal fatto che si tratta di piccoli appezzamenti di terreno ereditati da famiglie che spesso vivono all'estero e, in ogni caso, quei terreni non costituiscono una risorsa sufficiente con la quale poter vivere.

Mentre preannuncio il ritiro del mio emendamento 13.58, perché esistono leggi regionali, seppur farraginose e difficili, con l'emendamento 13.56, relativo al passaggio di proprietà, l'erario non ci rimette, ma ci guadagna, perché se vengono ricostruite centocase e rifatti cento tetti significa che cento famiglie, magari, vi si recano per

dieci giorni l'anno, determinando un indotto di turismo, di attività e di presenze.

Quindi, cosa si chiede con questo emendamento? Che nei comuni che hanno avuto un crollo demografico e in cui esistono una casa o un terreno abbandonati, l'atto di compravendita non sia soggetto all'imposta di registro, perché, rimettendo a posto quella casa, quel comune riprende a vivere.

Ciò è già avvenuto nel Sud della Francia negli ultimi venti anni, dove sono stati riattivati tantissimi piccoli paesi sconosciuti, e si deve verificare anche in Italia. Infatti, con la facilità di trasporto di oggi, si arriva in Abruzzo, si atterra a Pescara e, con un quarto d'ora, ci si reca in montagna.

Ci sono decine e decine di famiglie inglesi e tedesche che stanno acquistando queste abitazioni. Guardiamo agli emigranti, che vogliono rimettere a posto la casa del padre, che però è di proprietà dello zio. Addirittura, ci sono proprietà che non sono mai state trasferite nel corso di cinquanta, settanta o cento anni.

Se vogliamo far pagare le tasse a chi, magari, ha dieci eredi sparsi per il mondo, che devono

vendere la loro parte, facciamo morire questi comuni. Laddove vi sia il crollo demografico e con il vincolo per cui, se si mette apposto l'immobile, non si possa vendere, né affittare (quindi, senza natura speculativa), chiedo di dare la possibilità di accorpare gli appezzamenti di terreno senza dover pagare l'imposta e, allo stesso tempo, di fare in modo che chi rimette in piedi una casa sia premiato e non punito.

PRESIDENTE. Dunque, l'onorevole Buontempo insiste per la votazione del suo emendamento 13.56, accetta la riformulazione dell'emendamento 13.57 e ritira l'emendamento 13.58.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Salerno. Ne ha facoltà.

ROBERTO SALERNO. Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento Buontempo 13.56 e vorrei chiedere al rappresentante del Governo, qui presente, qual è il motivo per cui non accetta questo emendamento, visto che non comporta una spesa a carico dell'erario. Infatti, questi immobili ad oggi non verrebbero trasferiti e non ci sarebbe, a fronte di nessun trasferimento, nessuna entrata, mentre, con l'imposta di registro ipotecaria e catastale in misura fissa, vi sarebbero delle entrate.

Vorrei capire il motivo per cui questo emendamento non potrebbe essere approvato.

EGIDIO ENRICO PEDRINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EGIDIO ENRICO PEDRINI. Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma all'emendamento Buontempo 13.56.

CARLA CASTELLANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLA CASTELLANI. Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma agli emendamenti Buontempo 13.56 e 13.57, nel testo riformulato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Zanetta. Ne ha facoltà.

VALTER ZANETTA. Signor Presidente, ritengo importante l'iniziativa dell'onorevole Buontempo, perché credo che, per chi conosce la realtà dei piccoli comuni, sicuramente questo emendamento vada considerato e, se possibile, approvato. Infatti, in tal modo si risolvono alcune situazioni che, diversamente, sarebbero di totale abbandono.

Ritengo che se intendiamo affrontare problemi concreti anziché approvare una legge di «possono», di indicazioni e di manifesti, occorra accogliere l'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Buontempo 13.56, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge ([Vedi votazioni](#)).

*(Presenti 412
Votanti 363
Astenuti 49
Maggioranza 182
Hanno votato sì 148
Hanno votato no 215).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Buontempo 13.57, nel testo riformulato, accettato dalle Commissioni e dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva ([Vedi votazioni](#)).

*(Presenti 405
Votanti 401
Astenuti 4
Maggioranza 201
Hanno votato sì 396
Hanno votato no 5).*

L'emendamento Buontempo 13.58 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Ceccuzzi 13.53, accettato dalle Commissioni e dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva ([Vedi votazioni](#)).

*(Presenti 408
Votanti 388
Astenuti 20
Maggioranza 195
Hanno votato sì 386
Hanno votato no 2).*

L'emendamento Osvaldo Napoli 13.11 è stato ritirato.

Prendo atto che l'onorevole Pedrini non accede all'invito al ritiro dell'emendamento a sua firma 13.12 formulato dalle Commissioni.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pedrini 13.12, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge ([Vedi votazioni](#)).

(*Presenti 419
Votanti 375
Astenuti 44
Maggioranza 188
Hanno votato sì 162
Hanno votato no 213.*)

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 13.200 del Governo, accettato dalle Commissioni.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva ([Vedi votazioni](#)).

(*Presenti 417
Votanti 388
Astenuti 29
Maggioranza 195
Hanno votato sì 383
Hanno votato no 5.*)

L'emendamento Zanetta 13.59 è precluso.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 13, nel testo emendato.

(*Segue la votazione*).

Pag. 101

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva ([Vedi votazioni](#)).

(*Presenti 420
Votanti 415
Astenuti 5
Maggioranza 208
Hanno votato sì 414
Hanno votato no 1.*)

(Esame dell'articolo 14 - A.C. 15-A ed abbinate)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 14 (*vedi l'allegato A - A.C. 15 sezione 15*), al quale non sono state presentate proposte emendative.

Passiamo dunque ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 14.
(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti 416

Votanti 412

Astenuti 4

Maggioranza 207

Hanno votato sì 411

Hanno votato no 1).

(Esame dell'articolo 15 - A.C. 15-A ed abbinate)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 15 e delle proposte emendative ad esso presentate (*vedi l'allegato A - A.C. 15 sezione 16*).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

MASSIMO VANNUCCI, *Relatore per la V Commissione*. Signor Presidente, le chiedo una brevissima sospensione della seduta (*Commenti*)... Quando i colleghi conosceranno l'esito della sospensione saranno felici: si tratta di una dimenticanza, ma occorre riunire il Comitato dei diciotto. Invito i colleghi a rimanere in aula...

PRESIDENTE. L'esperienza di oggi pomeriggio ci ha dimostrato che la sospensione ha consentito uno snellimento dei lavori.

Sospendo quindi brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 19,35, è ripresa alle 19,40.

PRESIDENTE. Avverto che è stato testé presentato l'emendamento 15.100 delle Commissioni. A questo punto chiedo al relatore per la V Commissione di esprimere il parere sugli emendamenti presentati all'articolo 15.

MASSIMO VANNUCCI, *Relatore per la V Commissione*. Le Commissioni esprimono parere favorevole sugli emendamenti Osvaldo Napoli 15.52, Rusconi 15.55 e Margiotta 15.50, mentre formulano un invito al ritiro su tutte le restanti proposte emendative.

La sospensione è stata necessaria al fine di presentare l'emendamento 15.100 delle Commissioni, di cui raccomando l'approvazione. Con riferimento al Fondo, ho detto in precedenza che vi era l'opportunità di un inserimento dello stesso nella tabella C della legge finanziaria, affinché le risorse fossero finanziate automaticamente ogni anno. Attraverso l'emendamento 15.100 stabiliamo ciò anche per i fondi, consistenti in 40 milioni di euro all'anno, previsti dall'articolo 15 per le spese in conto capitale. Pertanto, con questo emendamento i due fondi contenuti nel presente provvedimento saranno inseriti all'interno del finanziamento automatico previsto dalla tabella C della legge finanziaria.

Mi sembrava dunque importante procedere ad una sospensione dei lavori, della quale comunque chiedo scusa.

Pag. 102

PRESIDENTE. Il Governo?

PIETRO COLONNELLA, *Sottosegretario di Stato per gli affari regionali e le autonomie locali.* Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore per la V Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Zanetta 15.56.

Chiedo al presentatore se acceda all'invito al ritiro formulato dal relatore.

VALTER ZANETTA. Signor Presidente, insisto per la votazione del mio emendamento, che intende sollevare la questione relativa all'entità delle risorse.

Il relatore ha affermato che i 40 milioni di euro devono essere considerati già una buona somma mentre, a mio avviso, rispetto ai 5 mila e più comuni interessati, tale somma è poca cosa, così come quella prevista nell'articolo 13.

Siamo di fronte ad un provvedimento che sembra dare buoni consigli, ma quando si va alla sostanza le risorse stanziate appaiono esigue.

È vero che nelle prossime leggi finanziarie sarà possibile prevedere risorse più consistenti, ma ritengo che la somma di cento milioni di euro prevista nel mio emendamento costituisca il minimo rispetto alle questioni emerse nel dibattito in corso.

Pertanto, se il mio emendamento non dovesse essere approvato, mi auguro almeno che nella legge finanziaria per il 2008 siano accolte le indicazioni che abbiamo sin qui ascoltato.

ERMETE REALACCI, *Presidente della VIII Commissione.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERMETE REALACCI, *Presidente della VIII Commissione.* Collega Zanetta, come può immaginare anche io sarei favorevole a raddoppiare i fondi di questo provvedimento; tuttavia occorre essere persone serie.

Nella passata legislatura abbiamo approvato una legge di spirito analogo che prevedeva una copertura finanziaria pari a meno della metà di quella attuale.

Sono d'accordo, la copertura attuale è del tutto insufficiente, ma se proponessimo una copertura che

non esiste nelle postazioni di bilancio, non consentiremmo l'attuazione della legge. L'operazione che è stata condotta con l'emendamento varato dal Comitato dei diciotto, inserendo in tabella C questi fondi, consente a tutti noi di lavorare a partire dalla legge finanziaria per innalzare automaticamente le risorse destinate a questa legge. Mi sembra questa la strada da seguire, non quella che si basa sulla previsione di coperture che non ci sono. Pertanto, onorevole Zanetta, poiché lei è una persona seria (ci siamo anche incontrati su questi temi), la invito a ritirare l'emendamento in esame che, purtroppo, come lei sa, essendo un parlamentare esperto, non ha fondamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Campa. Ne ha facoltà.

CESARE CAMPA. Signor Presidente, vorrei sottoscrivere l'emendamento Zanetta 15.56 e chiedere al presidente Realacci, che stimo molto, di essere coerente.

Oggi siamo di fronte ad una situazione economica diversa da quella registrata nel corso della precedente legislatura e se è vero che, nel passato, come lei ricordava, si avvertiva la necessità di ottenere delle risorse, oggi i fondi ci sono (il cosiddetto «tesoretto»). Credo che prevedere 60 milioni di euro in più, da 40 a 100 milioni di euro, sia il minimo che si possa fare, se vogliamo varare non una legge manifesto, ma un provvedimento che fornisca una risposta concreta, coerentemente al titolo dello stesso: Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni. Ciò, anche per evitare che, alla fine, ciascuno possa dire la sua verità.

La verità è che, se continuiamo così, è vero che questo provvedimento è meglio di niente, ma è anche vero che esso non prevede nulla di concreto.

Pag. 103

Il disegno di legge contiene previsioni del tipo: «si può prevedere», «si può prevedere di assicurare...», «si tratta di una valutazione che potrebbe ipotizzare...», «forse, se ...», ma, concretamente, con riferimento alle risorse, abbiamo assistito nel corso della serata ad una sceneggiata. Si è detto che si potrebbero assicurare delle risorse, se domani mattina non piove o se il Governo Prodi ne avrà la bontà, ma, adesso, siamo di fronte ad una concreta possibilità: passare da 40 a 100 milioni di euro.

Considerato che oggi i soldi ci sono, grazie ai contribuenti ed al «tesoretto», invito ad approvare questo emendamento, da me sottoscritto, che prevede di sostituire le parole: 40 milioni con le seguenti: 100 milioni. È il minimo che potremmo fare per evitare leggi manifesto, e mi rivolgo soprattutto al collega che mi ha preceduto.

PRESIDENTE. Avverto i colleghi del gruppo di Forza Italia che hanno esaurito il tempo a disposizione.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Zanetta 15.56, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti 396

Votanti 310

Astenuti 86

Maggioranza 156

Hanno votato sì 94

Hanno votato no 216).

Prendo atto che il deputato Buontempo ha erroneamente espresso il proprio voto, mentre avrebbe voluto astenersi.

Chiedo all'onorevole Buontempo se intenda accedere all'invito al ritiro del suo emendamento 15.53 formulato dal relatore.

TEODORO BUONTEMPO. Signor Presidente, credo sia condivisibile il senso del mio emendamento. Si può anche modificare il testo dello stesso (non lo posso fare io, ma le Commissioni). Quando si finanzianno attività culturali o musicali e via seguitando, le stesse devono avere attinenza con le tradizioni locali e con il folklore locale. Non è che si intende finanziare a favore dell'infanzia un *karaoke*, mentre non si finanzia la tradizione della cucina di un territorio, per esempio.

Vorrei, pertanto, sollecitare il Governo e le Commissioni a sottolineare il carattere locale delle iniziative che vengono finite.

TINO IANNUZZI, Relatore per la VIII Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TINO IANNUZZI, Relatore per la VIII Commissione. Signor Presidente, vorrei far rilevare al collega Buontempo (che è sempre molto attento e pone questioni sempre degne di attenzione) che l'articolo 15 prevede l'istituzione di un Fondo, con una dotazione di 120 milioni di euro per il triennio 2007-2009 (mi pare costituisca la novità più importante della legge) per la concessione di contributi statali che vanno in una direzione ben precisa: sono finalizzati al finanziamento di interventi concernenti le infrastrutture stradali, gli istituti scolastici, i beni culturali, a tutela dell'ambiente e per promuovere lo sviluppo economico e sociale dei piccoli comuni.

È evidente quindi che i contributi statali non sono diretti ad attività di singoli o di gruppi.

Comunque, la discussione sull'emendamento Buontempo 15.53, per il quale ribadisco l'invito al ritiro, è utile perché permette che resti traccia nel resoconto della ricostruzione e dell'interpretazione data alla norma. Si tratta di contributi diretti e di ciò abbiamo discusso molto in sede di Commissioni riunite per evitare inutili frammentazioni e polverizzazioni delle risorse. Essi sono indirizzati verso opere, infrastrutture ed interventi

mirati a realizzare le condizioni per lo sviluppo economico e sociale, nonché i contesti e le condizioni infrastrutturali dei piccoli comuni nelle diverse parti del paese.

Per questi motivi insisto nel chiedere al collega Buontempo di ritirare il suo emendamento.

TEODORO BUONTEMPO. Lo ritiro, Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Iannuzzi, è stato convincente...

Prendo atto che i presentatori accedono all'invito al ritiro degli emendamenti Ceccuzzi 15.51 e Buontempo 15.54.

Ricordo che l'emendamento Margiotta 15.1 è stato ritirato.

Chiedo ai presentatori se intendano accedere all'invito al ritiro dell'emendamento Osvaldo Napoli 15.2, identico all'emendamento Margiotta 15.1.

OSVALDO NAPOLI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Osvaldo Napoli 15.52, accettato dalle Commissioni e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti 389

Votanti 388

Astenuti 1

Maggioranza 195

Hanno votato sì 386

Hanno votato no 2).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Rusconi 15.55, accettato dalle Commissioni e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti e votanti 393

Maggioranza 197

Hanno votato sì 393).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 15.200 del Governo, accettato dalle Commissioni.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti 383

Votanti 382

Astenuti 1

*Maggioranza 192
Hanno votato sì 381
Hanno votato no 1).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Margiotta 15.50, accettato dalle Commissioni e dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva ([Vedi votazioni](#)).

*(Presenti 395
Votanti 358
Astenuti 37
Maggioranza 180
Hanno votato sì 287
Hanno votato no 71).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 15.100 delle Commissioni, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).

Pag. 105

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva ([Vedi votazioni](#)).

*(Presenti 406
Votanti 400
Astenuti 6
Maggioranza 201
Hanno votato sì 397
Hanno votato no 3).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 15, nel testo emendato.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva ([Vedi votazioni](#)).

*(Presenti e votanti 379
Maggioranza 190
Hanno votato sì 379).*

Ricordo che l'articolo aggiuntivo Margiotta 15.03 è stato ritirato.

Prendo atto che i presentatori accedono all'invito al ritiro dell'articolo aggiuntivo Osvaldo Napoli 15.04.

Chiedo all'onorevole Peretti se intenda accedere all'invito al ritiro del suo articolo aggiuntivo 15.05.

ETTORE PERETTI. Signor Presidente, insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Peretti 15.05, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge ([Vedi votazioni](#)).

(*Presenti e votanti 413*

Maggioranza 207

Hanno votato sì 198

Hanno votato no 215).

(Esame dell'articolo 16 - A.C. [15-A](#) ed abbinate)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'[articolo 16](#) (*vedi l'allegato A - A.C. 15 sezione 17*). Ricordo che è stato ritirato l'emendamento Marchi 16.1, l'unico ad esso presentato.

Passiamo dunque ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 16.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva ([Vedi votazioni](#)).

(*Presenti 410*

Votanti 405

Astenuti 5

Maggioranza 203

Hanno votato sì 398

Hanno votato no 7).

Chiedo al relatore di esprimere il parere sugli articoli aggiuntivi presentati all'articolo 16.

MASSIMO VANNUCCI, *Relatore per la V Commissione*. Signor Presidente, le Commissioni invitano i presentatori al ritiro degli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 16.

PRESIDENTE. Il Governo?

PIETRO COLONNELLA, *Sottosegretario di Stato per gli affari regionali e le autonomie locali*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Delfino se acceda all'invito al ritiro del suo articolo aggiuntivo 16.01.

TERESIO DELFINO. Insisto per la votazione e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Pag. 106

TERESIO DELFINO. Signor Presidente, ritengo singolare, dopo essersi appassionati, con un dibattito certamente fecondo ed utile, al miglioramento di questa disposizione, che non si voglia prendere in considerazione un articolo aggiuntivo che, al di là della sua estensione, propone, nella normativa vigente, richiamandole puntualmente, l'inserimento, tra le associazioni rappresentative degli enti locali, che sappiamo essere l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM, anche quello dell'ANPCI, l'Associazione nazionale piccoli comuni d'Italia. Si tratta di una associazione che, da anni, si sta battendo in tale ambito, che vede presente alle sue iniziative rappresentanti del Governo e che ha richiesto ed ottenuto, in alcune regioni, ma anche a livello ministeriale, una sua capacità di rappresentanza.

Credo veramente che, al di là dello sforzo dell'ANCI, l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia, di interpretare al meglio le esigenze dei piccolissimi comuni, una tale realtà associativa ed il suo spirito di partecipazione richiedano questo riconoscimento.

Non posso accettare - così come non può farlo il mio gruppo che, da sempre, si è battuto nell'ultra decennale esperienza, fin dalla nascita, di questa associazione - che non si colga l'occasione per segnalare con questo provvedimento l'esigenza di un suo riconoscimento formale e che, quindi, la Camera, nella sua alta espressione, quella dell'Assemblea, possa andare incontro, non subendo, a questo riguardo, né restrizioni né il peso e il voto di altre associazioni rappresentative [*Applausi dei deputati del gruppo UDC (Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro)*].

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Crapolicchio. Ne ha facoltà.

SILVIO CRAPOLICCHIO. Questo articolo aggiuntivo è analogo a quello presentato dai Comunisti italiani e, ad onor del vero, identico a quello presentato in Commissione. Esso è volto ad attribuire un ruolo ed un peso maggiormente significativi anche all'ANPCI, l'Associazione nazionale dei piccoli comuni d'Italia, in quanto associazione, ormai da anni, effettivamente ed efficacemente rappresentativa degli interessi dei piccoli comuni; ciò affinché non ci siano figli di un dio minore. Tale associazione, munita regolarmente di personalità giuridica, in virtù del decreto di riconoscimento, opera sin dal 1999, ma, di fatto, dal 1997, a difesa e in rappresentanza degli interessi dei piccoli comuni d'Italia, vantando un rilevante numero di associati, pari a

miluccio. Lo scopo dell'associazione, infatti, è quello di tutelare e difendere gli interessi, le aspettative, le identità e le autonomie dei piccoli comuni, valorizzando il patrimonio di esperienze di storia, di cultura e di civiltà della popolazioni interessate, per promuovere lo sviluppo, la crescita sociale ed economica e la tutela del territorio e delle risorse, in esso presenti.

In considerazione dell'ormai notevole e consolidata importanza assunta da tale associazione, anche nei contatti con le pubbliche istituzioni, in tutte le materie concernenti i piccoli comuni, si rende necessaria una formalizzazione della sua capacità rappresentativa, garantendone la stabile presenza nella Conferenza Stato-città ed autonomie locali, principale sede istituzionale di accordo tra i comuni e lo Stato.

Si chiede, pertanto, l'approvazione dell'articolo aggiuntivo proposto in tale sede, per garantire finalmente un formale suggello, tra l'altro, alla rilevante capacità rappresentativa dell'Associazione nazionale dei piccoli comuni d'Italia, l'ANPCI (*Applausi dei deputati del gruppo Comunisti Italiani*).

PRESIDENTE. Onorevole Crapolicchio, essendo il contenuto dell'articolo aggiuntivo Teresio Delfino 16.01 analogo al 16.010, presentato dall'onorevole Sgobio, se votiamo il primo, lei ritira il secondo?

SILVIO CRAPOLICCHIO. Anche a nome degli altri firmatari, lo ritiro, signor Presidente.

Pag. 107

PRESIDENTE. Sta bene.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole D'Alia. Ne ha facoltà.

GIANPIERO D'ALIA. Signor Presidente, intervengo a titolo personale per dire ai colleghi di prestare molta attenzione a questo articolo aggiuntivo e a quello del collega Crapolicchio. Dico ai tanti amici dell'ANCI presenti in aula - anch'io sono stato un amministratore - che non approvare questo articolo aggiuntivo sarebbe un grave errore politico.

L'associazione nazionale dei piccoli comuni è nata spontaneamente ed è cresciuta senza assistenza e sostegno da parte di nessuno; essa rappresenta una realtà ed oggi non riconoscerla - nel momento in cui si sta per approvare il provvedimento che interessa i piccoli comuni - significa voler aprire, anche all'interno delle realtà associative comunali, una frattura. Quindi, è bene che soprattutto gli amici del centrodestra e del centrosinistra appartenenti all'ANCI, e che insieme ad essa portano avanti questa nobile attività sotto il profilo lobbistico a tutela dell'associazione, se ne rendano conto e se ne assumano le responsabilità [*Applausi dei deputati dei gruppi Forza Italia e UDC (Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro)*].

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Vietti. Ne ha facoltà.

MICHELE GIUSEPPE VIETTI. Signor Presidente, intervengo solo per sostenere anch'io l'articolo aggiuntivo in esame poiché si riconduce perfettamente alla logica del provvedimento che stiamo per approvare. Infatti, poiché abbiamo utilizzato tutta questa serie di articoli per «normare» la

specificità dei piccoli comuni, sarebbe contraddittorio non riconoscere agli stessi la facoltà di avere una propria ed autonoma rappresentatività.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Delfino 16.01, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge ([Vedi votazioni](#)).

(*Presenti 404*

Votanti 357

Astenuti 47

Maggioranza 179

Hanno votato sì 84

Hanno votato no 273).

Ricordo che l'articolo aggiuntivo Sgobio 16.010 è stato ritirato.

(Esame dell'articolo 17 - A.C. [15-A](#) ed abbinate)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'[articolo 17](#) (*vedi l'allegato A - A.C. 15 sezione 18*), al quale non sono state presentate proposte emendative.

Passiamo dunque ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 17.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva ([Vedi votazioni](#)).

(*Presenti 403*

Votanti 400

Astenuti 3

Maggioranza 201

Hanno votato sì 400).

(Esame degli ordini del giorno - A.C. [15-A](#) ed abbinate)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli [ordini del giorno](#) presentati (*vedi l'allegato A - A.C. 15 sezione 19*).

Pag. 108

Avverto che riguardo all'ordine del giorno Gardini n. 9/15/8 la parola «provincia» è sostituita dalla seguente «regione».

Qual è il parere del Governo?

PIETRO COLONNELLA, *Sottosegretario di Stato per gli affari regionali e le autonomie locali.* Il Governo accetta gli ordini del giorno Alessandri n. 9/15/1, Caparini n. 9/15/2, Fasciani n. 9/15/3, Rampi n. 9/15/4, Margiotta n. 9/15/5, Crema n. 9/15/6, Di Gioia n. 9/15/7, Gardini n. 9/15/8, nel testo corretto, Benzoni n. 9/15/9, Garavaglia n. 9/15/11, Goisis n. 9/15/12, Romagnoli n. 9/15/13, Bosi n. 9/15/14, Crisci n. 9/15/15, non accetta l'ordine del giorno Fasolino n. 9/15/17 e accoglie come raccomandazione gli ordini del giorno Dussin n. 9/15/10 e Brusco n. 9/15/16.
Il Governo, inoltre, accetta gli ordini del giorno Minasso n. 9/15/18, Garagnani n. 9/15/19, Germanà n. 9/15/20, Neri n. 9/15/21, Martinello n. 9/15/22, mentre accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Castellani n. 9/15/23.
Il Governo, altresì, accetta gli ordini del giorno Buontempo n. 9/15/24 Chianale n. 9/15/25, Ceccuzzi n. 9/15/26, Delfino n. 9/15/27, mentre accetta l'ordine del giorno Pini n. 9/15/28, se riformulato sostituendo nel dispositivo le parole: «a prevedere» con le parole: «a valutare».

PRESIDENTE. Prendo atto che l'onorevole Pini accetta la riformulazione proposta.

Prendo atto che i presentatori degli ordini del giorno Dussin n. 9/15/10 e Brusco n. 9/15/16, accolti come raccomandazione, non insistono per la votazione.

Prendo atto che l'onorevole Fasolino insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/15/17, non accettato dal Governo.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Fasolino n. 9/15/17, non accettato dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti 385

Votanti 381

Astenuti 4

Maggioranza 191

Hanno votato sì 160

Hanno votato no 221).

Prendo atto che il deputato Zinzi non è riuscito a votare.

Prendo atto, inoltre, che il presentatore dell'ordine del giorno Castellani n. 9/15/23, accolto come

raccomandazione, non insiste per la votazione.
È così esaurito l'esame degli ordini del giorno presentati.

MASSIMO GARAVAGLIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo?

MASSIMO GARAVAGLIA. In merito ad un ordine del giorno riguardante la questione dell'acqua.
È essenziale.

PRESIDENTE. Abbiamo già esaurito l'esame degli ordini del giorno presentati.

ERMETE REALACCI, *Presidente della VIII Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo?

ERMETE REALACCI, *Presidente della VIII Commissione*. Intervengo per un chiarimento, dato che vi è stata una fase un po' confusa. Presidente, abbiamo votato l'unico ordine del giorno non accettato del Governo ed è stato chiesto ai presentatori se insistevano per la votazione dei loro ordini del giorno accolti come raccomandazione. Si intende che tutti gli altri sono stati accolti.

Pag. 109

PRESIDENTE. Certamente. Per prassi, ove i presentatori non insistano, gli ordini del giorno accettati dal Governo non sono posti in votazione.

ERMINIO ANGELO QUARTIANI. Chiedono di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERMINIO ANGELO QUARTIANI. È per una richiesta di precisazione. Mi sembrava che l'ordine del giorno Garavaglia n. 9/15/11 fosse stato accolto come raccomandazione. Chiedo una conferma.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno Dussin n. 9/15/10 è stato accolto come raccomandazione, mentre l'ordine del giorno Garavaglia n. 9/15/11 è stato accettato dal Governo.

(Dichiarazioni di voto finale - A.C. 15-A ed abbinate)

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto finale.

I colleghi che hanno chiesto di parlare sono naturalmente informati della facoltà di consegnare agli atti il testo della dichiarazione di voto finale.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Di Gioia. Ne ha facoltà.

LELLO DI GIOIA. Presidente, mi rendo conto che la giornata è stata particolarmente faticosa, ma comunque proficua. Mi limito pertanto a considerare che abbiamo approvato una legge importante per moltissimi comuni della nostra realtà nazionale che detta le direttive affinché si possa creare una condizione di sviluppo in quelle aree.

PRESIDENTE. Prendo atto che gli onorevoli Velo, Adolfo, Crapolicchio, Misiti e Osvaldo Napoli hanno chiesto che la Presidenza autorizzi la pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna del testo integrale della loro dichiarazione di voto. La Presidenza lo consente, sulla base dei criteri costantemente seguiti.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Francescato. Ne ha facoltà.

GRAZIA FRANCESCATO. Dichiaro il voto favorevole del gruppo dei Verdi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Barani. Ne ha facoltà.

LUCIO BARANI. Non posso chiedere alla Presidenza la pubblicazione del mio testo perché purtroppo non ho preparato un intervento scritto. Tuttavia, desidero che risultino agli atti che il nostro gruppo voterà a favore del provvedimento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Minasso. Ne ha facoltà.

EUGENIO MINASSO. Intervengo soltanto per dichiarare il voto favorevole del gruppo di Alleanza Nazionale e chiedo anch'io che la Presidenza autorizzi la pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna del testo integrale della mia dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Onorevole Minasso, la Presidenza lo consente, come negli altri casi, sulla base dei criteri costantemente seguiti.

(Correzioni di forma - A.C. 15-A ed abbinate)

TINO IANNUZZI, Relatore per la VIII Commissione. Chiedo di parlare ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TINO IANNUZZI, Relatore per la VIII Commissione. Signor Presidente, ai fini del coordinamento formale delle disposizioni

contenute nel testo unificato delle proposte di legge A.C. 15-1752-1964-A, propongo le seguenti correzioni di forma:

all'articolo 2, comma 1, lettera *e*) le parole: «alle quali destinare gli interventi previsti dalla presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «. Nei casi di cui alla presente lettera, gli interventi previsti dalla presente legge sono riservati alle predette frazioni»;

all'articolo 3, comma 8, le parole: «servizi via banda larga» sono sostituite dalle seguenti: «servizi di comunicazione elettronica a larga banda»;

al comma 12 dell'articolo 3, introdotto a seguito dell'approvazione dell'emendamento Dussin 3.57, le parole: «dei piccoli comuni» sono sostituite dalle seguenti: « dei comuni di cui al presente articolo»;

all'articolo 5, comma 3, come modificato a seguito dell'approvazione dell'emendamento Peretti 5.5, le parole: « e con le imprese artigiane di produzione agroalimentare» sono sostituite dalle seguenti: «e contratti, accordi o convenzioni con le imprese artigiane di produzione agroalimentare»;

all'articolo 13, comma 5, le parole: «dei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, indicati nell'elenco di cui al successivo comma 3 del citato articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «dei piccoli comuni».

Ringrazio tutti i componenti le Commissioni bilancio e ambiente e il Comitato dei diciotto, nonché tutti i gruppi e gli uffici per il proficuo lavoro svolto.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione, mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi, la proposta formulata dal relatore in riferimento alle correzioni di forma da apportare al testo del provvedimento a norma dell'articolo 90, comma 1, del regolamento.

(È approvata).

ERMETE REALACCI, Presidente della VIII Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERMETE REALACCI, Presidente della VIII Commissione. Signor Presidente, desidero ringraziare gli uffici, che hanno svolto un lavoro egregio, tutti i componenti il Comitato dei diciotto e il presidente Duilio, che non è stato presente per il forte «affollamento demografico» intorno a questa proposta di legge, che scommette sull'Italia. Sappiamo che essa non risolve i problemi, ma indica una strada seguendo la quale il nostro paese valorizzerà le sue risorse. Cercheremo di seguirla anche con l'approvazione dei prossimi provvedimenti, con l'aiuto di tutti colleghi.

(Coordinamento formale - A.C. 15-A ed abbinate)

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione finale, chiedo che la Presidenza sia autorizzata al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

(Votazione finale ed approvazione - A.C. 15-A ed abbinata)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul testo unificato delle proposte di legge n. 15-A ed abbinata, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Realacci ed altri; Crapolicchio ed altri; La Loggia ed altri: Misure per il

Pag. 111

sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni» (15-1752-1964-A):

Presenti 385

Votanti 383

Astenuti 2

Maggioranza 192

Hanno votato sì 383.

(La Camera approva - Vedi votazioni - Applausi).

Prendo atto che le deputate Dato e Formisano non sono riuscite a votare.

Inversione dell'ordine del giorno (ore 10,21).

ERMINIO ANGELO QUARTIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERMINIO ANGELO QUARTIANI. Signor Presidente, credo - spero almeno - di interpretare anche l'opinione degli altri gruppi di maggioranza e di opposizione nel formulare la seguente proposta:

sappiamo che la settimana prossima è quella sulla quale l'ONU ha chiesto l'impegno di tutte le istituzioni a livello mondiale relativamente alle questioni che attengono alla sicurezza stradale. Potrebbe essere, dunque, questa l'occasione per celebrare al meglio e valorizzare in modo ancora più preciso, nel corso della discussione nel nostro Parlamento che si potrebbe determinare nella prossima settimana, i termini con i quali

Pag. 2

avremmo dovuto oggi iniziare la discussione sulle mozioni che riguardano la sicurezza stradale. Peraltro, nella prossima settimana saremo chiamati a discutere altri provvedimenti che concernono la sicurezza e la circolazione stradale, e l'autotrasporto. Quindi propongo di esaminare immediatamente il provvedimento relativo al sostegno e alla valorizzazione dei piccoli comuni, di cui al punto 3 dell'ordine del giorno, e di discutere le mozioni di cui al punto 2 la prossima settimana.

PRESIDENTE. Sulla richiesta dell'onorevole Quartani di inversione dell'ordine del giorno nel senso di passare immediatamente l'esame del punto 3, relativo al seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge recante misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, ai sensi dell'articolo 41, del regolamento, darò la parola a un oratore contro e ad uno a favore che ne facciano richiesta, per cinque minuti ciascuno.

Ha chiesto di parlare a favore l'onorevole Giovanardi.

CARLO GIOVANARDI. Signor Presidente, nella settimana mondiale dell'ONU per la mortalità e la traumatologia stradale, si inserisce anche un'altra iniziativa che i colleghi conoscono. L'Associazione nazionale dei familiari delle vittime della strada ha identificato nella notte del 28 aprile - tra sabato e domenica - una notte in cui la collettività nazionale dovrebbe impegnarsi - come un quotidiano ha scritto in uno *slogan* - ad avere una notte per la vita, una notte a mortalità zero. Una notte che, diversamente dalle altre del *weekend*, non registri quella media di dieci, dodici o tredici ragazzi che perdono la vita e altre centinaia che rimangono permanentemente lesi nell'ambito di quel fenomeno che è stato definito «le stragi del sabato sera».

Con la collega Santanchè, abbiamo presentato una mozione che è agli atti di questa Camera; abbiamo sottolineato come il nostro paese, negli ultimi quattro anni, abbia perso tanti giovani sul «fronte» del divertimento: 3 mila, quanti i soldati americani morti in Iraq, in guerra!

Su tale iniziativa assunta dai familiari delle vittime, come i colleghi sanno, la trasmissione *Zapping* condotta da Forbice, alcuni quotidiani, campioni dello sport, istituzioni locali, regioni, province, comuni, semplici cittadini si sono mobilitati per studiare le condizioni migliori affinché in quella notte, effettivamente, venga dato un segnale, in modo particolare attraverso il ricorso all'utilizzo del mezzo pubblico al posto dei mezzi privati di circolazione. Ciò, proprio per cercare, tutti assieme, di dimostrare che il fenomeno, in qualche modo, è risolvibile, in ipotesi anche attraverso un intervento legislativo, ad esempio con un impegno sul testo del progetto di legge che verrà presentato proprio in quel giorno o con altre iniziative.

Aderisco dunque a questa proposta di rinviare a lunedì prossimo la trattazione delle mozioni, proprio in questo spirito. Se infatti discutessimo e votassimo oggi le numerose mozioni presentate emergerebbe l'assenza di qualsiasi indirizzo comune da parte del Parlamento. È alquanto singolare che regioni, province, comuni, campioni dello sport, il Milan, la Fiorentina, Fiorello nella sua trasmissione, centinaia di associazioni, la Croce rossa, si mobilitino per dare un segnale positivo

mentre il Parlamento, invece, su questa materia si divida. Spero dunque che, attraverso l'impegno comune di tutti i gruppi profuso da ora sino a lunedì sia possibile trovare un accordo su una unica mozione che in qualche modo dia il segno che il Parlamento non è distratto su tale tema e anzi reca, per quanto possibile, il proprio contributo. Certo, noi chiedevamo che fosse il Governo, insieme agli enti locali, come è stato fatto per le polveri sottili, a dire stop al traffico privato.

Accertiamo, dunque, le condizioni in cui sia possibile intervenire. Chiedo inoltre che questo tempo venga intanto utilizzato da tutti per trovare una piattaforma comune e trasmettere un segnale forte da cui emerga che il Parlamento non solo non è insensibile al problema ma, oltre a partecipare alla settimana intera promossa dall'ONU,

Pag. 3

aderisce a questa straordinaria iniziativa del 28 aprile. Iniziativa che appunto impegna tutti a trasmettere un segnale forte alla società italiana. In questo spirito, aderisco alla proposta di inversione dell'ordine del giorno [*Applausi dei deputati del gruppo UDC (Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro)*].

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare contro, ricordo ai colleghi, prima di passare ai voti, che alle ore 15,30 di oggi è convocata la Conferenza dei presidenti di gruppo, che evidentemente terrà conto delle indicazioni emerse in Assemblea.

Passiamo dunque ai voti.

Pongo in votazione la proposta, formulata dall'onorevole Quartani, di inversione dell'ordine del giorno nel senso di passare immediatamente alla trattazione del punto 3.

(È approvata).

DICHIARAZIONI DI VOTO FINALE DEI DEPUTATI SILVIA VELO, VITTORIO ADOLFO, SILVIO CRAPOLICCHIO, AURELIO SALVATORE MISITI, OSVALDO NAPOLI E EUGENIO MINASSO SUL TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE N. 15-A ED ABBINATE

SILVIA VELO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento che andiamo ad approvare quest'oggi è un provvedimento molto atteso.

Atteso da tanti sindaci e da tanti cittadini che vivono nel nostro paese in grandissima maggioranza in comuni piccoli e piccolissimi.

Il lavoro che ha preceduto il voto di oggi è il frutto di un ampio dibattito in Commissione. Molti suggerimenti sono stati accolti portando un testo significativamente migliorato in aula.

La proposta di legge parte dalla riproposizione di una proposta di legge della scorsa legislatura che aveva praticamente ottenuto l'unanimità alla Camera.

Tale proposta si arenò al Senato per volontà del precedente Governo.

Per arrivare a questo risultato è stata necessaria la volontà di molti deputati inoltre ed è stata di

fondamentale importanza la spinta alimentata dal basso sia dalle associazioni delle Autonomie locali (ANCI-UNCEM-ANCPI) sia dalle organizzazioni degli agricoltori sia dalle associazioni di categoria dell'artigianato e del commercio, nonché da Legambiente, che peraltro è promotrice dell'iniziativa legata proprio ai piccoli comuni nel mese di maggio (la piccola e grande Italia). Il provvedimento parte innanzitutto dalla consapevolezza delle condizioni di disagio che vivono oggi i comuni di piccole dimensioni.

Si tratta di crescenti difficoltà a garantire ai cittadini livelli essenziali di servizi: scuole, uffici postali, presidi sanitari, eccetera.

Oltre tutto ci riferiamo spesso a realtà in cui ad un basso numero di abitanti (e quindi di risorse) corrispondono territori molto vasti e quindi con costi di manutenzione elevati.

In questo quadro di difficoltà si è lavorato comunque ad un provvedimento che non ha sicuramente lo spirito del sostegno assistenzialista ma, al contrario, parte della convinta consapevolezza che nel nostro Paese la rete dei piccoli comuni rappresenta una ricchezza ed una peculiarità che costituisce un valore aggiunto per l'Italia. Una ricchezza alla quale cerchiamo di fornire strumenti di valorizzazione.

I piccoli comuni costituiscono innanzitutto un insostituibile presidio per la tutela del territorio contro i rischi di dissesto idrogeologico e di aree abbandonate. Ma soprattutto i piccoli comuni rappresentano un patrimonio immenso di relazioni, di identità, storia e coesione sociale .

Sono quindi un pezzo importante nella nostra economia e nello sviluppo del Paese.

Naturalmente tutto questo va inteso nell'ottica della tutela e della valorizzazione del territorio, ma anche e direi soprattutto nella logica dell'innovazione, della ricerca, della modernizzazione.

Questa realtà comprende il 50 per cento del territorio nazionale e il 78 per cento dei comuni italiani con oltre 10 milioni di cittadini.

In questo senso il testo che risulta dal lavoro in Commissione ed in Aula, nella

stesura finale, fornisce innanzitutto un quadro generale di misure di indirizzo a costo zero che possano comunque rappresentare uno strumento di riferimento importante.

Queste misure riguardano ad esempio l'uso delle proprietà demaniali (case cantoniere) e la *governance*.

Molto importanti sono inoltre le misure di incentivazione all'associazionismo tra i comuni, che sono fondamentali per raggiungere alcuni obiettivi: più servizi e minori costi e quindi razionalizzazione della Pubblica Amministrazione.

Altro punto importante è rappresentato dalle incentivazioni alla cablatura del territorio e degli edifici. Si tratta quindi di misure a sostegno dei piccoli comuni, che favoriscono la modernizzazione del Paese.

Per quanto riguarda la dotazione finanziaria di questo provvedimento sarebbe stata certamente auspicabile una maggiore quantità di risorse. Tuttavia vale la pena ricordare che comunque il provvedimento prevede risorse più che doppie rispetto a quelle previste nel provvedimento approvato nella precedente legislatura dalla Camera dei Deputati.

Infine, noi consideriamo questo il punto di partenza, un inizio importante sia per risolvere problemi concreti sia per stabilire un principio al fine di rafforzare una delle grandi ricchezze nazionali, ovvero l'Italia dei piccoli comuni. È quindi un ottimo lavoro che darà nell'immediato e nel futuro grandi risultati.

Concludo con due considerazioni di carattere generale: si sta predisponendo il nuovo codice delle

autonomie locali; ritengo che sia anche questo uno strumento importante, utile a definire meglio le competenze dei vari livelli istituzionali, e che debba essere improntato alla razionalizzazione, alla semplificazione e all'associazionismo tra enti. Vi è la consapevolezza che al decentramento di funzioni non è corrisposta, nel tempo, anche la riorganizzazione e il decentramento del personale, causando così un aumento dei costi della pubblica amministrazione inaccettabile per i cittadini e per il Parlamento.

Occorre con questo spirito dare attuazione al titolo V della Costituzione in particolare con riferimento al federalismo fiscale. Con la legge finanziaria si sono fatti molti passi in avanti, ma non è ancora sufficiente: è necessaria una legge organica e il Governo si è impegnato in tal senso. Se si riconosce, infatti, che le amministrazioni locali hanno un ruolo primario nella vita dei cittadini e delle imprese, attraverso l'erogazione dei servizi alla persona e gli investimenti per lo sviluppo, occorre che essi siano messi in grado di operare al meglio con efficienza e razionalità.

Con questo spirito, nella convinzione che su questi principi si possa realizzare un'ampia convergenza in Parlamento, perché sono temi in sintonia con i bisogni del paese, dichiaro il convinto voto favorevole del gruppo dell'Ulivo a questo provvedimento.

VITTORIO ADOLFO. Esprimo il parere favorevole dell'UDC su questo progetto di legge inerente le misure a sostegno dei comuni sino a 5.000 abitanti.

Cerchiamo di cogliere in questo provvedimento gli impegni positivi che si assumono, tenendo presente che la maggioranza dei comuni non arriva a 1.000 abitanti ed è impegnata fortemente nella sopravvivenza amministrativa.

L'UDC condivide la promozione delle attività economiche, sociali, ambientali e culturali, la valorizzazione del patrimonio naturale e rurale, la formazione dei piani pluriennali di sviluppo e del piano territoriale di coordinamento, nonché la pianificazione paesaggistica. Significativa ed importante è altresì la norma inerente la dichiarazione di nascita, mentre il mantenimento dei servizi pubblici essenziali, quali il servizio postale, compresa l'apertura degli sportelli, e la scuola dell'obbligo, rappresentano una necessità inderogabile per il mantenimento della popolazione sul territorio. Gli incentivi per l'insediamento nei piccoli comuni e quelli fiscali, unitamente al sostegno per le realizzazioni

infrastrutturali ed alla tutela dei beni culturali di interesse religioso, costituiscono certamente una speranza.

Poiché 150 milioni di euro nel triennio 2007-2009 non sono certamente sufficienti a coprire le richieste, invitiamo infine il Governo a rifinanziare la legge una volta esauriti i fondi.

SILVIO CRAPOLICCHIO. Onorevole Presidente, onorevoli deputati, onorevoli membri del Governo, intervenendo nel presente dibattito, intendo innanzitutto sottolineare come il testo in esame costituisca il positivo risultato di un proficuo lavoro svolto dalle Commissioni riunite, che si è potuto avvalere non soltanto della qualificata attività svolta dal Parlamento nella precedente legislatura, ma anche dei contributi dei numerosi soggetti intervenuti nel corso delle audizioni svolte nella attuale legislatura e della ampia convergenza registrata nel medesimo frangente tra le diverse forze politiche, sia di maggioranza che di opposizione.

Come è noto, l'intervento legislativo in questione si è reso necessario a causa della profonda trasformazione che ha vissuto il nostro paese a partire dall'ultimo dopoguerra, quando lo sviluppo

economico e sociale ha determinato processi di rapida e massiccia urbanizzazione, con la concentrazione della popolazione nei grandi centri, e di spopolamento delle aree interne del paese, di quelle montane e delle campagne.

I piccoli comuni, negli ultimi anni, hanno costantemente visto decrescere le risorse disponibili, sia per il massiccio taglio di trasferimenti statali, sia anche e soprattutto a causa della costante migrazione della popolazione verso le grandi città, in ragione delle condizioni disagiate di vita in tali comuni, in una sorta di circolo vizioso che, nella gran parte dei casi, ancora purtroppo non si è riusciti a spezzare: infatti, è proprio la scarsa densità di popolazione che riduce l'efficienza dei servizi, sia essenziali che non, nei piccoli comuni, la quale induce a sua volta al progressivo spopolamento con aggravio costante e difficilmente arrestabile del problema.

Sempre più sono i casi nei quali nei piccoli comuni non è assicurato un livello minimo di base dei servizi essenziali, anche a causa della necessità di accorpare tali servizi tra più realtà locali nella necessità di ridurre i costi, per non parlare degli altri servizi di pubblico interesse comunque importanti per assicurare una migliore qualità della vita.

Tuttavia, sono proprio i piccoli comuni ad assumere un insostituibile ruolo nella difesa del territorio e nella politica di riduzione dei costi sociali ed economici dell'urbanesimo che tali comuni, fortunatamente, quasi non conoscono.

L'equilibrata distribuzione della popolazione sul territorio nazionale costituisce una garanzia del nostro sistema culturale e sociale, anche con riguardo alla manutenzione del territorio, dei beni storici, monumentali, artistici e culturali e rappresenta un cardine essenziale per lo sviluppo e per il benessere economico del paese.

Con il presente intervento legislativo, dunque, si è correttamente tentato di riequilibrare la descritta situazione, incentivando la vivibilità in tali comuni attraverso agevolazioni per la fornitura dei servizi essenziali e consentendo sia un afflusso di maggiori risorse economiche, sia il potenziamento delle infrastrutture pubbliche, sia una semplificazione dell'azione amministrativa comunale in taluni importanti ambiti, ove spesso gli oneri burocratici innalzano notevolmente i costi e ostacolano e rallentano notevolmente l'attività in tale settore.

Ulteriormente, con la presente novella legislativa, si è positivamente inteso rilanciare la valorizzazione del patrimonio ambientale e storico-culturale di queste aree, presupposto essenziale per l'incremento dell'afflusso turistico, ed incentivare ed agevolare, in ogni contesto, le iniziative economiche e commerciali dei piccoli imprenditori ivi operanti, nonché consentire maggiori economie di spesa per tali comuni.

Ciò premesso, non possiamo che valutare positivamente, come gruppo dei Comunisti Italiani, che in un unico provvedimento legislativo si sia ritenuto di raccogliere un insieme di disposizioni relative a differenti ambiti normativi, ma tutte finalizzate ad uno scopo unitario e ben definito, che consiste nel contrastare la tendenza sempre più forte allo spopolamento di alcune aree territoriali del paese e, in particolare, di quelle montane e collinari.

Riteniamo infatti che soltanto attraverso la programmazione e l'attuazione di politiche generali e locali di intervento, quale quella in esame, si potranno riportare e stabilizzare le popolazioni nei piccoli comuni, si potrà finalmente avviare una nuova fase di sviluppo e si potranno finalmente arginare preoccupanti fenomeni come quelli dell'assenza di ogni forma di cura nella manutenzione del territorio, con conseguenti gravi fenomeni di abbandono e di degrado estremo.

Per tutte le citate ragioni, il gruppo parlamentare dei Comunisti Italiani, ritenendo che il testo in esame possa senz'altro rappresentare un positivo presupposto per una nuova fase di sviluppo delle realtà dei piccoli comuni, esprimerà un voto favorevole sul provvedimento di legge oggi all'esame.

AURELIO SALVATORE MISITI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo, il gruppo parlamentare Italia dei Valori si è già espresso favorevolmente all'approvazione di una legge a favore dei piccoli comuni, così come indica la stessa Costituzione repubblicana. La proficua discussione, prima nelle Commissioni e poi in aula, ha consentito di varare un buon provvedimento, che avrà effetti positivi in tutte le nostre piccole comunità. Questa legge rappresenta un segnale e una attenzione dello Stato verso realtà spesso emarginate del nostro paese.

Purtroppo non sono previsti fondi consistenti per incentivare di più il progresso economico e sociale e tuttavia, pur tenendo conto della necessità di non ampliare la spesa pubblica, gli incentivi previsti sono un primo passo per costituire un tassello del codice delle autonomie.

Si sono evitati alcuni errori come la deroga prevista nell'articolo 3 al futuro codice degli appalti e delle forniture, che avrebbero portato a contraddizioni notevoli nella gestione delle opere pubbliche. Non è stato possibile accogliere altri emendamenti, come ad esempio quelli sulla gestione delle risorse idriche.

Per queste considerazioni e per il clima costruttivo che si è creato in aula e nelle Commissioni il gruppo Italia dei Valori voterà a favore del provvedimento.

OSVALDO NAPOLI. Il gruppo di Forza Italia non può che esprimere un giudizio favorevole su un provvedimento che certamente, per la prima volta, riconosce e garantisce l'esistenza e la valorizzazione dei piccoli comuni sotto i 5000 abitanti.

Voglio ribadire, a rischio di ripetermi, che ritengo fondamentale l'introduzione di un ordinamento differenziato per i piccoli comuni, poiché è assurdo poter solo pensare che un comune con meno di 5000 abitanti possa essere amministrato come il comune di Roma, di Torino, di Milano. Ci vogliono delle leggi *ad hoc* interamente dedicate ai piccoli comuni che possano tenere conto delle loro criticità e che possano valorizzare le loro peculiarità.

Nel testo sono contemplati, tra l'altro, la valorizzazione dei prodotti agroalimentari, interventi per lo sviluppo e l'incentivazione di attività commerciali e di attività artigiane, il sostegno alla realizzazione di programmi di *e-government*, alcune misure che garantiscano la permanenza di servizi essenziali (postali, ospedali ecc.), il sostegno all'associazionismo e agevolazioni in materia di servizio idrico che andrebbero estesi a tutti i piccoli comuni che, per la particolare posizione geografica dei propri territori, risultano caratterizzati da difficoltà di comunicazione ed estrema perifericità rispetto ai centri abitati di maggiori dimensioni.

Ed è proprio alle forme di associazionismo fra i comuni che occorre porre

grande attenzione. Poiché le unioni dei comuni rappresentano per le amministrazioni comunali uno strumento ottimale per razionalizzare la gestione dei servizi e delle funzioni. A tale riguardo, le circa 200 unioni costituite solo negli ultimi anni testimoniano quanto i comuni più piccoli vivano questa esperienza associativa come una vera *chance* per la loro stessa sopravvivenza.

Le forme di gestione associata dei servizi comunali andrebbero incentivate attraverso la costituzione di un Fondo per l'associazionismo intercomunale volontario (FAIV), con dotazione finanziaria

triennale, in quanto il dibattito sull'associazionismo intercomunale sta mettendo in evidenza la strategicità di individuare un modello tendenzialmente stabile e unico di gestione associata su tutto il territorio nazionale e che, soprattutto, sia riconosciuto dai comuni come ambito sovracomunale in cui ottimizzare la propria *governance*.

Di questi tempi, poi, si parla giustamente di sicurezza del territorio e dei cittadini, riferendosi però in particolar modo alle grandi aree urbane. È necessario, invece, e proprio in questa legge sui piccoli comuni, ricordare che le caserme delle Forze dell'ordine nei piccoli centri chiudono alle 8 di sera per riaprire alle 8 del mattino successivo, e queste caserme spesso e volentieri servono diversi comuni. Forse questi territori non hanno diritto ad avere una copertura di 24 ore contro la delinquenza? Perché separare le grandi città dai piccoli comuni?

Inoltre, non possiamo che rimarcare come 120 milioni di euro per i tre anni 2007-2008-2009 siano insufficienti e che è necessario che il Governo dimostri non solo buona volontà ma anche concretezza finanziaria, infatti con tale cifra si darebbe ad ogni singolo comune poco più di 6000 euro all'anno.

Se, però, il Governo non modifica la legge finanziaria corriamo il rischio di prendere più di quello che si dà.

In particolare, l'esclusione degli avanzi di amministrazione dalle entrate del saldo risulta penalizzante, in quanto rende di fatto inutilizzabili queste risorse: il rispetto del patto di stabilità interno incentrato sui saldi unitamente alla impossibilità di utilizzare le risorse derivanti dalle precedenti gestioni anche solo per garantire alcune categorie di interventi (ad esempio messa in sicurezza delle scuole) rischia di determinare, in numerose realtà territoriali, la paralisi delle politiche di sviluppo.

Altro grave problema è l'impossibilità, per i comuni e le province che non hanno contratto mutui nel triennio base, di accenderne nuovi durante il 2007. Tale impossibilità si desume infatti dal combinato disposto delle disposizioni contenute in finanziaria che di fatto hanno creato una situazione paradossale, infatti gli enti che nel passato hanno contratto mutui, anche in percentuale rilevante, hanno per il 2007 un ulteriore spazio di indebitamento mentre, al contrario, i comuni e le province che negli anni passati hanno finanziato in modo diverso gli investimenti si trovano ora a dover limitare eventuali programmi di sviluppo attraverso il ricorso al debito. Allo stesso tempo, però, gli enti locali devono far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle opere già avviate ed ai relativi statuti di avanzamento dei lavori. A tal proposito si pongono gravi problemi per il rispetto dell'obiettivo di cassa, laddove l'ente locale abbia ricevuto dei finanziamenti per la costruzione di opere pubbliche negli anni precedenti e si trovi a doverli spendere nel corso del 2007. In sostanza, allorquando si verifichi uno sfasamento temporale tra cassa e competenza. Inoltre, sul versante delle entrate, è stato posto un ulteriore vincolo rappresentato dal computo dei trasferimenti statali che non consente agli enti locali di poter utilizzare anche i residui attivi.

Sulla base delle suseinte considerazioni, si ritiene fondamentale un urgente intervento da parte del Governo, che non dimentichiamo si è impegnato con l'Anci a risolvere i problemi applicativi cui dà luogo il patto di stabilità e finora nulla è stato compiuto in questa direzione! Un impegno non assolto, che si aggiunge a tutti gli altri; pertanto sui comuni si ripercuotono

della Pubblica amministrazione. Nel 2005 la spesa totale diminuisce rispetto al 2004 di circa 606 mln di euro, nonostante la costante diminuzione dei trasferimenti erariali. Tuttavia i comuni hanno mantenuto costante il livello delle aliquote dei tributi e delle tariffe, infatti la pressione fiscale locale cresce dal 1998 al 2005 di soli 0,8 punti percentuali, ben al di sotto del tasso di inflazione.

Malgrado ciò le amministrazioni locali hanno saputo mantenere un buon livello di servizi ai cittadini, operando evidentemente forti economie ed una profonda razionalizzazione della spesa. Un esempio per tutti è rappresentato dalla diminuzione del numero dei dipendenti comunali - dal 2004 al 2005 di 2000 unità - e dal forte contenimento della dinamica di crescita della spesa. Ricordo 2 miliardi e 600 milioni di euro in meno di trasferimenti ed inoltre faccio riferimento alla questione del taglio dei trasferimenti erariali ai comuni in misura pari al maggior gettito derivante dalle nuove modalità di calcolo dell'Ici introdotte dal collegato fiscale alla legge finanziaria 2007, di conversione del cosiddetto decreto Visco, che in base alla relazione introduttiva ammonterebbero a 610 milioni di Euro.

Il taglio indiscriminato si ritiene assolutamente ingiusto, ed il metodo di riparto crea forti iniquità all'interno dei comuni poiché in base ad una nota del Ministero dell'interno sarebbe effettuato in maniera proporzionale tra tutti i comuni, senza tener conto che in alcuni di essi non esistono le fattispecie di aumento del gettito dell'Ici in relazione alla nuove disposizioni introdotte dal decreto Visco.

In sostanza, alcune disposizioni necessitano di un intervento correttivo urgente, che sia finalizzato ad equilibrare gli impegni tra tutti i soggetti facenti parte del complesso sistema Paese e non solo dei comuni; ma soprattutto è necessario ed improcrastinabile assolvere agli impegni presi dal Governo in relazione ad interventi che devono assolutamente essere effettuati.

È giusto il richiamo all'oculatezza nell'investire i soldi pubblici che i comuni devono fare quotidianamente. Ad una condizione, però: che questa comprensibile insistenza involontariamente non conduca a un pericoloso approdo e cioè alla convinzione che sono gli enti locali i «colpevoli» dello spreco di denaro della collettività. Un Governo non può non essere preoccupato se, ad esempio, pur contraendo la tassazione a livello centrale, di fatto costringe la stragrande maggioranza dei comuni ad inasprire i tributi locali. C'è qualcosa che non funziona se ciò accade. A meno che non si pensi che è un caso che, improvvisamente, migliaia di amministrazioni comunali decidano nel medesimo anno di incrementare i tributi. Desideriamo ringraziare i relatori e tutta la Camera che, trasversalmente in maniera bipartisan, ha dimostrato di conoscere l'importanza di questi comuni che rappresentano il 70 per cento del territorio nazionale.

Ci rammarichiamo certamente del fatto che molti emendamenti, al di là del colore politico di chi li ha presentati, non siano stati accolti per mancanza di copertura finanziaria. Il cosiddetto «tesoretto» non potrebbe essere utilizzato per dimostrare un vero interesse nei confronti dei piccoli enti locali periferici?

Noi di Forza Italia diciamo di sì a questa legge, ma ci aspettiamo dal Governo una presa di posizione forte e un'inversione di tendenza per quanto riguarda la fiscalità locale, inversione di tendenza richiesta sia dalla Commissione bilancio all'unanimità sia dall'ANCI e dall'UPI, due associazioni rappresentative di tutti i colori politici ma che al loro interno possiedono senza ombra di dubbio una maggioranza di esponenti di centro sinistra.

Il Governo abbia l'umiltà di ascoltare e di calarsi nei problemi reali degli enti locali. Se saprà fare questo dimostrerà

oculatezza e intelligenza politica, in caso contrario si predicherebbe bene e si razzolerebbe male.

EUGENIO MINASSO. Presidente, onorevoli colleghi, ci avviamo alla votazione finale del progetto di legge sul sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni.

Alleanza Nazionale esprime il voto favorevole al presente documento che però, è bene ricordarlo, nella fase conclusiva dei nostri lavori non esprime, o meglio, non contiene al suo interno soluzioni che possano rappresentare la panacea di tutti i problemi e delle difficoltà che affliggono le migliaia di piccoli centri (inferiori ai 5000 abitanti) sparsi sul nostro territorio nazionale.

Come è noto a tutti, questo testo scaturisce dall'unione di tre proposte di legge afferenti il medesimo oggetto (15 - 1752 - 1964).

Partendo da tale presupposto, si potrebbe ritenere di essere giunti ad un testo che, durante il suo iter, ha progressivamente delineato dei caratteri peculiari, derivanti da molteplici apporti e da svariati spunti che oltremodo venivano e vengono sia dal centro destra che dal centro sinistra.

In tutta sincerità ho l'impressione che il testo finale non sia solo la sommatoria di questi contributi positivi ma è, come sovente accade, il compromesso più accettabile affinché un disegno di legge riceva un consenso allargato se non unanime.

Con questa affermazione non è mia intenzione sminuire il lavoro delle Commissioni e del Comitato dei nove di cui faccio parte ma vorrei semplicemente sottolineare come si sia riusciti a trovare la giusta mediazione che oggi ci permette di approvare una legge che in sé presenta poca sostanza, ma che contiene una serie di principi generali che potranno realizzare dei risultati importanti in un futuro prossimo.

Italia Oggi intitolava «Piccoli comuni, un paradiso fiscale» magari!

Sono convinto che tutti avessimo nel cuore e nelle intenzioni questo risultato, ma non sono certo che questo sia l'esito raggiunto.

È stata elaborata una legge «manifesto» piena di buoni principi e oneste intenzioni.

Diciamolo chiaramente: siamo riusciti a costruire un buon punto di partenza, ma la strada è ancora lunga, molto dovrà essere aggiunto oltre ai buoni propositi.

Sicuramente lo sforzo finanziario da parte dello Stato, la defiscalizzazione e quei vantaggi che in questi articoli si sono intravisti dovranno avere più sostanza e più forza.

Sono stati presentati molti emendamenti bypartisan, ma faccio notare che la stragrande maggioranza (il 90 per cento circa) è stata respinta e soprattutto per mancanza di copertura finanziaria.

Qualcuno ha affermato che con queste norme si desidera invertire la tendenza, si vogliono ripopolare i piccoli comuni e soprattutto i comuni più svantaggiati, non solo per il numero di abitanti ma anche per le condizioni dei comuni stessi (Portofino, bene)!

Vivendo in una terra come la mia, la Liguria, ben conosco e posso comprendere la realtà dello spopolamento dei piccoli comuni dell'entroterra a favore di comuni sul litorale; questi ultimi, anche se piccoli, grazie al mare e al turismo, sono ricchi e agiati mentre quelli dell'entroterra, che dovrebbero rappresentare un valore aggiunto, purtroppo soffrono di gravi disagi.

Ecco, sono certo che da domattina, leggendo questa legge pochi (o forse nessuno) decideranno di ritornare in quei luoghi che 30/40 anni prima i propri genitori con sofferenza erano stati costretti ad abbandonare, per raggiungere realtà che presentavano maggiori prospettive per il futuro.

Sottolineo alcuni punti qualificati, quali: il fatto di poter registrare la nascita dei propri figli nei piccoli comuni di residenza anche se avvenuta in altro comune; gli sgravi ICI sulla prima casa (l'ICI non dovrebbe esistere sulla prima casa) e imposta di registro ridotta per l'acquisto

dell'abitazione principale e di immobili destinati ad attività economiche; crediti di imposta per chi effettuerà sponsorizzazioni a favore dei piccoli comuni; possibilità per i piccoli comuni nel cui territorio vi sia un ufficio postale, di affidare il servizio di tesoreria a Poste Italiane SpA (interrompendo la costante chiusura di codesti uffici).

Vi sono poi molti altri punti o spunti interessanti che non sto ad elencare. Ritengo utile però evidenziare alcuni concetti prima di avviarmi alla conclusione: il primo è che vista la moltitudine di piccoli comuni, forse il numero più logico di abitanti sarebbe di 3000 e non di 5.000.

Secondariamente, dobbiamo pensare seriamente di introdurre in quei piccoli centri la possibilità del terzo mandato per l'elezione dei sindaci che, in realtà così particolari, devono essere considerati veri e propri Davide che lottano quotidianamente contro il Golia Stato, provincia, regione, burocrazia in generale. Persone a cui certamente non concediamo un'opportunità ma al contrario, amministratori che dobbiamo ringraziare per la dedizione e il senso di responsabilità che dimostrano nel decidere di assumere su di sé questo grave compito per la terza volta.

Ribadendo nuovamente la soddisfazione per un testo condiviso che ha indicato una strada che abbiamo il dovere di seguire, confermo il voto favorevole di Alleanza Nazionale.
